Sc. 17. H. 51.

Digitized by Google

1430
14

OPERE

EDITE ED INEDITE

DEL CARDINALE

GIACINTO SIGISMONDO GERDIL

DELLA CONGREGAZIONE DE' CHER. REG. DI S. PAOLO

DEDICATE

ALLA SANTITA' DI N. S.

PIO VII. P. M.

TOMO XIV.

IN ROMA MDCCCIX.
DALLE STAMPE DI VINCENZO POGGIOLI
In Via dell' Anima N. 10.

Con Permissione.

L'EDITORE
A CHI LEGGERA'.

Essendosi creduto di premettere alle antecedenti Opere Polemiche, a maggior lume, e comodo di chi per avventura non le avesse in pronto, le rispettive notizie di fatto; fu certamente buona ventura il poterle noi ricavare da uno Storico, superiore ad ogni eccezione; e soprattutto ad ogni ragionevole sospetto di parzialità. Questo spediente ancor più opportuno ci torna al presente, che, seguendo l'ordine, da principio fissato, e finora da noi tenuto, riprodur dobbiamo le Apologie della Dommatica Bolla Auctorem Fidei, dall'Eminentissimo Autore pubblicate contro alcuni degli o arditi oppositori, o incauti censori della medesima. La Storia del famigerato Sinodo, che n'è il soggetto, basta di per se a produrre in chi n'è informato la più svantaggiosa idea di quella malagurata adunanza, e a fare evidentemente conoscere la necessità e la giustizia della condanna del Libro, che ne contiene gli Atti. Ma, comunque sinceramente, e moderatamente si fosse quella da noi descritta, mancato non si sarebbe di volerla dar per sospetta, come parto di qualche Curialista Romano: solito titolo, del quale i seguaci del noto Partito, naturalmente nimico di quella Cattedra di verità, da cui fu replicatamente condannato, ed è costantemente respinto, si fanno lecito d'onorare i fedeli ministri, e zelanti sostenitori delle di lei definizioni, per potergli più liberamente maltrattare, ed ingiuriare senza verun rispetto nè alla dottrina, nè alla pietà, nè alla Dignità, di cui esser possano adorni, e fregiati. Questo trito però, e volgare ripiego, e pel grand'uso, che essi n'han fatto, già, per così dire, logoro totalmente, mancherà loro questa volta. Noi non faremo, che esattamente, e cogli stessi termini, riportare la relazione che del Sinodo Pistojese, e della sua condanna, si legge nelle già altre volte da noi citate, Memorie *Francesi* sulla Storia Ecclesiastica del Secolo XVIII. (1), nelle quali sarebbe la più capricciosa, e bizzarra fantasia del Mondo, il pur sospettare, o sognar punto di Curialismo Romano. Il luogo della stampa, la qualità dell'Autore, la riputazione, che gode l'Opera in Francia, ne escludono fin l'ombra. L'edizione è fatta in Parigi, sono tre anni incirca. L'Autore è uno de'più rispettabili membri, anzi de'più illustri Vescovi attuali della Chiesa Gallicana (2); per lasciare i suoi personali pregi d'esimia dottrina, e pietà, resi conti in altre sue Opere applauditissime (3), e sommamente edificanti. La riputazione dell'Opera,

(1) Mémoires pour servir a l'Histoire Ecclesiastique pendant le Dix-huitième Siècle. A Paris chez Andrien le Clere . . . quai des Augustins N. 35 MDCCCVI.

(2) *Monsignore Jauffret, già gran Vicario di S. A. Eminentissima il Sig. Card. Fesch, ed ora Vescovo di Metz.*

(3) *I libri di Mons. Jauffret, che tappiamo, dati alla luce sono:* De la Re-

bastantemente si può vedere, quanto sia universale, e luminosa, ne' tanti Giornali di quella gran Nazione, che unaniml ne han reso conto onorevolissimo. Un solo tra essi si è permesso qualche critica (3), *come s'esprime un altro. Ma, oltrechè quivi tutte veggonsi con non minor forza, che modestia, confutate dall'Autore istesso delle* Memorie, *sì fatte critiche; niuna di queste cade sulla veracità della Storia del Sinodo Pistojese; e tanto è lungi, che vi sieno favoriti punto que' Settarj, delle cui massime e novità quello è intessuto, che vi sono anzi chiamati* d'absurdes factieuses (4).

Ma eccovi senza più la promessa Relazione, che può servire di gran lume a que' leggitori, che fossero o poco, o male, istrutti in questa parte tanto importante dell' Ecclesiastica Istoria de'nostri tempi: Le 18. Septembre (*an.* 1786.) ouverture du Synode de Pistoje en Toscane. M. de Ricci l'avoit convoqué ... Comme il n'eût pas trouvé dans son diocèse tous les prêtres disposés en sa faveur, il fit venir de differens côtés de ses affidés. Il appela de Pavie, de cette école fertile alors en amis de la nouveauté, et ou Natali, Tamburini, Zola, et autres se disputoient la palme, il appela, dis-je, le professeur Tamburini, dont il fit le promoteur du synode, quoiqu' il n'eût aucun droit d'y assister. D'autres hommes connus en Italie pour leurs sentimens .... vinrent aider l'évêque .... Un des membres prononça le discours, qui renfermoit toutes les maximes qu'on alloit adopter; car on se doute bien que tous les décrets, étoient dressés, d'avance, et qu'on n'auroit pu, dans l'espace de dix jours que dura l'assemblée, preparer et rediger toutes les matières qui y furent traitées. Tamburini étoit peut-être le rédacteur et le faiseur de tous ces décrets. Il y avoit à la première séance deux cent trente-qnatre prêtres. Le 20. on lut deux décrets qui avoient été adoptés la veille dans une congregation particulière. Le premier traitoit de la Foi, et de l' Eglise, et le second de la grace, de la prédestination et des fondemens de la morale. Dans l'un on disoit que *la foi est la première grace*, et qu' il survient de temps en temps dans l'église des jours d'obscurcissement et de tenèbres; et l'on copioit tout ce qu'avoient dit les Appelans François contre les dernières décisions de l'église. Ce decret finissoit par l'adoption des quatres articles du clergé de France en 1682. (5) Le second commençoit par assurer, qu' *il s'est répandu dans ces derniers siècles un obscureissement général sur les vérités les plus im-*

ligion, aux François: Discours = Du Culte public, ou de la Nécessité du Culte public en général, et de l'excellence du Culte Catholique en particulier. = l'Adorateur en esprit et en vérité, etc.

(3) *Veggasi il riputatissimo Giornale di Parigi intitolato*: Mêlanges de Philosophie, d' Histoire, de Morale, et de Littérature, Tome Cinquième, 19. Livraison; *ove è per intero riportato l'Articolo, con cui sono in alcuni punti criticate* le Memorie, *colla difesa trionfante, che ne fa il Ch. Autore.*

(4) *Ivi pag.* 314.

(5) *Per sempre più convincersi, con quanta ragione fu nella Bolla* Auctorem Fidei *riprovata l'adozione, che* nel Decreto della Fede *il Sinodo Pistojese fatta avea di quelli Articoli, leggansi gl'* Anecdotes sur l'Assemblée de 1682. *tra i* Nuovi Opuscoli *dell'Abbate Fleury, assai interessanti, stampati a Parigi presso la Vedova Nyón l'anno* 1807.

portantes de la religion, qui son la base de la foi, et de la morale de Jésus-Christ. Cette seule proposition, digne d'un synode Luthérien, suffiroit pour révolter les Catholiques, mais le Conventicule de Pistoie ne se borna pas à cette erreur palpable. Il adopta ensuite etc (6).

Prosegue l' Istorico a riferire, e con sensatissime riflessioni a notare, le principali novità, adottate in questa Sessione, e quindi nelle seguenti; ed altresì i varii fatti intermedii, che fanno vedere quale spirito dirigesse quell' Assemblea. Ma non è necessario all' uopo nostro, e sarebbe troppo lungo, il farne qui la ripetizione; massimamente perchè, quanto alle dottrine, che quelle sono, che più importa di ben conoscere, si possono meglio riscontrare nella Bolla istessa, che riportiamo qui appresso per intero, come abbiam fatto nel Tomo XII. della Costituzione: Super Soliditate, *avanti la Confutazione di due libelli, contro d'essa diretti. Così egli adunque conclude la storia del Sinodo*: La dérnière Session fut célébrée le 28. L'Evêque y. remercia ses Curés, qu' il admit à lui baiser la main, et leur annonça, que pour se premunir contre l'esprit de domination, il alloit nommer un Conseil composé de huit prêtres pour lui aider à régir son diocèse. Ainsi finit ce Synode, que dans un certain parti il est d'usage d'appeler Concile, quoique cette expression soit communement réservée aux Assemblées d' Evêques (7).

Passa poi a suo luogo, cioè sotto l'anno 1799., *a darci la Storia della condanna*, On se rappelle, *egli dice*, qu' il s'étoit tenu a Pistoie, en 1786., un synode diocésain, où l'évêque Ricci avoit fait adopter les maximes les plus propres à troubler l'eglise, et les erreurs d'un Parti indocile et remuant. Ce prélat novateur avoit été obligé depuis de donner sa démission, au grand contentement d'un peuple qu' il tourmentoit dans sa foi. Mais les Actes de son synode avoient été imprimés et répandus de toutes parts. On les prônoit comme s' ils eussent *été les décisions* d'un concile général; et cette assemblée presbytérienne comptoit en Italie un assez grand nombre de partisans qui en celébroient la doctrine, et en relevoient l'autorité. Pie VI. se crut donc obligé d'opposer un rempart à l'erreur. Il avoit déjà fait examiner les Actes du synode par quatre évêques et trois théologiens.... Depuis une Congrégation composée de Cardinaux et d' Evêques fut encore chargée de donner des suffrages sur les actes. Ricci fut invité à venir à Rome pour exposer ses raisons, et entendre les réponses qu'on avroit à y faire; mais il refusa, en alléguant sa mauvaise santé. Enfin après un long travail et un examen serieux des Actes de Pistoie, après avoir ordonné à cet effet dans Rome des prières publiques et particulières, Pie VI. se rendant aux demandes réitérées, qui lui etoient faites, d'un jugement sur cet objet, donna le 28. Août la bulle qui commençoit, etc. (8).

Segue una breve analisi della Bolla, e al fine conclude: Telle èst cette bulle célèbre qu'avoient rendu necessaire les dangers, et les

(6) *Memoires, etc. Tome Second, pag.* 278., 279., *e* 280.
(7) *Ivi pag.* 285.
(8) *Ivi pag.* 451., *e* 453.

progrès des erreurs qu'elle combat. La sagesse, l'exactitude, et la précision qui ont dicté ce jugement, lui ont merité l'assentiment de toute l'église .... M. Solari, évêque de Noli, dans l'Etat de Gênes, est peut-etre le seul évêque catholique, qui ait montré pour cette Bulle une opposition publique, et formelle, et qui ait écrit contre. *Il a été réfuté par le Card. Gerdil, qui, en discutant les décrets et propositions condamnés, a prouvé que l'opposition du Prélat Génois étoit sans fondement, et ses motifs sans solidité.* D'ailleurs il est bon d'observer que M. Solari convenoit lui-même s'etre écarté en cette occasion des principes et de l'exemple de ses collègues. C'est un triste prèjugé contre un évêque que de se séparer du corps épiscopal, et de son Chef. Un Ecrivain italien (9) appuya de tous ses efforts l'opposition de M. Solari et donna en sa faveur des écrits où il se montre fidèle copiste et admirateur des Jansenistes François. Il les imitoit dans leurs invectives comme dans leurs sophismes, et disoit que la bulle .... *Le Card. Gerdil répondit à ses sophisme.* Un autre antagoniste se mit aussi sur les rangs pour combattre la nouvelle Bulle. Le Plat .... (10) Il ne semble pas, que de pareils écrits puissent etre d'un gran poids, ni qu'une aussi foible opposition puissent affoiblir l'autorité d'un jugement, que sa nature, son importance, le tribunal dont il èmane, et l'assentiment de l'église, ont mis au nombre de ces Décisions solides lumineuses, et *irréformables*, destinées à confondre l'erreur et à maintenir dans sa pureté le depôt sacré de la doctrine et de la verité (11).

L'epoca de' fatti, riguardanti la Bolla Auctorem Fidei, *è a noi così vicina, che i più de' viventi, per poco, che siansi interessati della Storia Ecclesiastica del tempo, non possono nella quanto sugosa, altrettanto nitida, ed ingenua Relazione, or ora esposta, non ravvisare (nelle cose sostanziali almeno) la più esatta, e scrupolosa verità. Quanto poi al merito delle Apologie della Bolla medesima, comprese sotto il titolo dell'*Esame, *che in questo Volume si ristampa, il solo nome dell'Autore, a chiunque, che come voi, religioso Lettore, gustate, ed ammirate abbia le altre sue Opere; bastar dee senza più per darne, se già non le fosser note, la più vantaggiata prevenzione. Non è però di piccial momento a raffermarla il giudizio intorno ad esse proferito in una Storia Ecclesiastica, quale si è la da noi citata, tanto universalmente applaudita. Dopo la testimonianza d'uno Scrittore Francese, per dottrina, religione, e dignità, così cospicuo, sarebbe soverchia fatica cercare, e raccorre quelle d'altri Scrittori, e Teologi, che ne hanno medesimamen-*

(9) *Cioè l'Anonimo Editore* de' Motivi dell'opposizione *di Monsignore di Noli, ed Autore* delle Riflessioni preliminari. *Chi sia quest'Anonimo, lo palesa il detto P. Anfossi nella Prefazione alla sua Opera seguente (pag. 6.).*

(10) *Ne ha fatta una ispeciale confutazione il testè lodato Religioso coll'Opera intitolata*: Risposta del P. F. Filippo Anfossi Domenicano alle Lettere del Sig. De La Plat, e alle Opposizioni di alcuni altri Teologi, che hanno preteso d'impugnare la Bolla *Auctorem Fidei*, in cui dal Rom. Pont. Pio VI. si condanna il Sinodo di Pistoja; in Roma nella Stamp. Pagliarini 1805. *Tomi due.*

(11) *Ivi pag. 456. e seg.*

te favellato, come di scritti classici, e vittoriosi. Solo ci sia permesso d'aggiungerne una d'un altro Teologo Francese, celebre per la sua Opera, intitolata: Parallèle des Religions, *cioè del Ch. Sig. Brunet, morto in Parigi, non ha molto, nel grado di Vicario Generale dell' inclita Congregazione della Missione: il quale, dopo aver nel Volume II. del suo Corso Teologico, nello scarso ruolo de' Sommi Scrittori di Teologia del Secolo XVIII. collocato il Nostro Autore* (12); *non molto dopo parla in particolare dell'Opera presente in questi termini:* Pius VI. Bulla: *Auctorem Fidei*, an. 1799. edita et promulgata, quinque et octoginta Articulis quamplurimas propositiones excerptas ex Libro italico idiomate impresso sub titulo: *Atti etc.* distincte et explicate damnavit; cujus Bullae irrefragabilem auctoritatem luculente, nec solum extrinsecus, sed etiam ex ipsis rei visceribus, vindicavit doctissimus et piissimus Cardinalis H. Gerdil Opere inscripto: *Esame, etc.* (13).

Da tutte queste cose può chicchessia agevolmente giudicare, quanto la causa del Sinodo Pistojese sia lontana da quella della celebre Assemblea del Clero di Francia del 1782., con cui non senza maliziosissima scaltrezza si pretenderebbe accomunarla, e confonderla: a quale dei due faccia veramente torto lo sprezzo indecentissimo, col quale Mons. Solari tiene, o affetta di tenere le cose dall'Eminentissimo Gerdil pubblicate contro i suoi Motivi d'opposizione alla Bolla: e di qual conio finalmente esser debba la Replica, che dopo la morte del Cardinale, ha egli stampata sotto il titolo di sua Apologia (14). *Tale è questa Replica, per non dirne altro, che ha eccitato lo zelo d'un suo Confratello, degno figlio di S. Domenico, e fedele discepolo di S. Tommaso, a farne la confutazione del pari, che d'altre tenebrose produzioni, con cui certi uomini, com'ei gli chiama, di partito scatenati si sono contro la Dommatica Costituzione* Auctorem Fidei (15): *nella lega, e cospirazione de' quali ben a ragione si maraviglia, e si lagna, che trovisi impegnato un Vescovo assunto dal suo inclito Ordine*, che fu in singolare maniera stabilito da Dio, perchè vegliasse e dì e notte senza riposo in difesa della primaria Sede, pietra fondamentale, su cui Gesù Cristo edificò la sua Chiesa; *e che inoltre se ne fece una legge particolare, e vietò con pene gravissime a' figlj suoi di scrivere, o insegnare cosa alcuna, che fosse contraria al Papa, ed alle sue Bolle* (16).

Non possiamo con certezza sapere, a quale de' due partiti appi-

(12) Elementa Theologiae ad Scholarum Omnium Catholicorum usum ordine novo aptatae ab uno ex Sacerdotibus Congregationis Missionis; Tomus Secundus; Romae 1802. typis Lazzarini, *e pag. 38. nella Nota (a) 3.*

(13) *Vedi a pag. 40. nella Nota (b). Nè questa volta sola, ma sovente, questo illustre Teologo, parla colla più alta stima dell' Esame, e fa uso delle dottrine in esso spiegate. Veggansi ora gli altri luoghi nell' istesso Secondo Volume a pag. 134. le Note 2., e 3., a pag. 135. le Note 4., e 5., etc. e nel Volume V. a pag. 164. etc.*

(14) In Genova 1804. Stamperia in Scuderia la Vecchia n. 84.

(15) *Veggasi la Prefazione dell'anzidetta Opera contro il De La Hat.*

(16) *Ivi pag. VI.*

*gliato si sarebbe l'Eminentissimo Gerdil, o di sprezzare con un prudente, e caritatevole silenzio, o di confutare colla sua penna trionfante questi Libelli, sotto il titolo d'*Apologia, *contro a Lui diretti, nella supposizione, che si fosse avuto il coraggio di fargli non colla stampa in tempo, che egli aveva ancora gli occhj aperti per vedergli; giacchè questa stata sarebbe la prima volta, in cui quest' infaticabile Scrittore si fosse trovato a simile cimento in tutto il lungo spazio della sua vita. Sebbene l'abbia egli tutta, per dir così, passata colla penna in mano contro ogni maniera di contraddittori delle verità sì naturali, che rivelate: tuttavia* niuno di questi (*come si notò nel suo Elogio Letterario*) lui vivente ebbe il coraggio di difendere la propria causa, niuno di rivolgere la penna contro l'assalitore (17); *e ciò per le verissime ragioni, che quivi si accennano, e che verisimilmente furono quelle stesse, che trattennero Monsignore dall'entrare in campo, dall'anno* 1800., *in cui l'Esame uscì dai torchj di Venezia, e di Roma, fino al* 1804., *quando non più temervi poteva lo scontro dell'Avversario.*

*Il titolo stesso d'*Apologia contro il fu Eminentissimo Card. Gerdil, *fece naturalmente risovvenire il noto proverbio:* mortuo Leoni barbam vellere vel mures audent. *E ben ne tenette Monsignore l'applicazione a se stesso, nè lasciò nella Prefazione di destramente preoccuparla; percioechè in questa si propone di darne ad intendere d'aver taciuto, vivente il Cardinale, non per alcun riguardo o timore, ma anzi per non curanza, e disprezzo de' suoi libri, e della sua penna; e d'aver poi finalmente parlato, dopo la di lui morte,* per corrispondere al desiderio, che sembra aver avuto l'editore dell' Opuscolo (*postumo*), di provocarlo a ritornare sulla materia *del Sinodo Pistojese* (18). *L'invenzione è ingegnosa; se contentato si fosse di asserirla semplicemente, avrebbe altri potuto crederglielà sulla sua parola, o certo non avrebbe potuto alcuno fondatamente negarla. Ma essendosi impegnato di darle qualche colore, ed apparenza di verisimiglianza, gli è convenuto ricorrere ad altre invenzioni, o fantasie, o chimere, che la convincono di falsità. Comincia egli la prefazion sua dal farci sapere* d'aver letto nell' Indice delle Opere inedite del Card. Gerdil, pubblicato dietro l'edizione Romana dell'Elogio, recitato nelle solenni esequie dal P. D. Francesco Fontana, uno Scritto intitolato: Osservazioni sopra una nuova lettera di Mons. Vescovo di Nolì (19). *E' cosa veramente disaggradevole trovarsi nella necessità di dargli la mentita. Ma la mentita non gli viene da noi, ma dal testimonio stesso, ch'egli produce, cioè dal libro, che cita. L'Elogio Funebre del Gerdil dell'edizione Romana non ha l'Indice delle Opere inedite, ma solo delle edite; diviso in due classi; delle stampate nella Collezione Bolognese, e delle stampate fuori di essa, come ognuno può vedere de' tanti, che ne hanno l'esemplare in mano. Quindi lo Scritto, o per parlare più esattamente, il titolo*

(17) *Vol. 1. di quest' Edizione, pag. LIV.*
(18) *Prefaz. alla 1. Parte pag. 7.*
(19) *Ivi pag. 1.*

dello Scritto: Osservazioni, *etc. nè vi ha, nè vi poteva aver luogo. Come potè adunque leggerlo dove non è? Che se lo ha letto, come asserisce, nell' Indice posto dietro l'Elogio Funebre, recitato dal P. Fontana, non può averlo letto, se non nella ristampa di Venezia* (20). *Anzi in questa non può non aver letto insiem col titolo anche lo scritto istesso, ivi unitamente coll'Elogio, la prima, e l'unica volta impresso. Falso è adunque, che da Roma abbia ricevuto* l'annunzio della comparsa del postumo Gerdiliano (21), *mentre l'aveva già sotto gli occhj; e falso per conseguenza, che dopo averne ricevuto l'annunzio, gli sia* costato gran pena per averne un esemplare, *e che* sia stata a lungo delusa la sua curiosità, *la quale avea potuto a suo grand'agio satollare. Qual fede pertanto può meritare, dopo queste asserzioni convinte false, su cui è appoggiata, quella sua ingegnosa invenzione per prevenire l'applicazione di un proverbio, a lui troppo calzante? Anzi conciosiachè*

> Quicumque turpi fraude semel innotuit,
> Etiamsi verum dicit, amittit fidem,

qual fede meritar può tutta l' Apologia, *il cui primo periodo contiene una manifesta falsità, e la prefazione è tessuta di chimere, e fantasie?* Vir bonus praestare debet, ne mentiatur; prudens, ne mendacium dicat. *Fu dunque un tratto di poca, per non dir altro, prudenza oratoria il dar così subito, e manifestamente, in quel cotal difettuzzo, tanto proprio, e caratteristico del partito, di cui l'*Apologia *fu la causa, che presso i Francesi è venuto in proverbio.*

Ma quale che sia stato il motivo, che ritrasse Monsignore dal cimentarsi col suo Antagonista, il fatto sta, che non s'è cimentato; e che perciò mancò al Gerdil, come diceva poc'anzi, l'occasione di mostrarci, quale condotta tenersi debba in somiglianti casi. A noi però non mancano, nel corso della sua virtuosissima vita, esempj suoi, dati in occorrenze d'altro genere, che ce la possono, almeno per conghiettura, additare. La costante, e imperturbabile equabilità di spirito, e l'ammirabile mansuetudine di cuore, che formò (22) *il principale suo carattere a detta di quanti ebbero la sorte, come noi, di conoscerlo, e che dapertutto risplende in ciascheduna delle tante sue Opere, non ci lascia dubitare, che egli tra que'due, in apparenza opposti, consigli, dati dal Savio ne'divini Proverbj, non fosse per attenersi al primo:* ne respondeas (23); *e che in ogni caso avrebbe costantemente, e religiosamente seguito l'avviso del suo gran Maestro S. Agostino:* noli conviciis repellere conviciatorem, sed ora pro eo (24).

(20) *Può anche averlo veduto dopo la traduzione Francese fatta dal Sig. Ab. D'Auribeau, dell'Elogio stesso; ma l'edizione di questa è posteriore alla Veneta, onde nulla fa al proposito.*
(21) *Ivi pag. 5.*
(22) *Veggasi l'* Elogio Funebre *a pag. 57. dell'Ediz. Veneta.*
(23) *Cap. 26. vers. 4.*
(24) *Sermo 357. de* Laude Pacis, *n. 4. A due sole delle Opere del Gerdil, che*

*

La disputa s'è ridotta a tali termini da Monsignore, che non sarebbe stato della dignità, e convenienza d'un Gerdil, il più frammischiarvisi, resasi, com'è, affatto personale per quell' insultante tuono di disprezzo, e per le tante ingiurie, invettive, imputazioni, le quali in supplimento di legittime prove, s'è fatto quegli lecito d'usare, senza verun rispetto, non che alla persona del Cardinale, ma talvolta nè tampoco a quella, troppo più rispettabile, della santa memoria di Pio VI. Qual uomo discreto può leggerle senza stomaco, e ribrezzo? e chi potrebbe accingersi a ribatterle senza porsi a cimento di perdere la pazienza, e mancare all'urbanità? Avrebbe per avventura potuto Monsignore, essere almeno Orator bonus in causa mala; *se alla facoltà di scrivere, e ad altre doti Rettoriche, che di buon grado gli accordiamo, la passione lasciato gli avesse accoppiare la più importante di tutte, specialmente negli Esordii, cioè l' Oratoria prudenza. Ma non contento del peccato contro di questa, da noi nel bel principio della sua Prefazione pur ora notato, in altro troppo maggiore è trascorso sul fine di essa, trasandando senz' alcun riserbo quell'essenziale precetto dell'Arte, che insegna non doversi avanzare contro l'Avversario proposizioni affatto incredibili, massime in ciò, che non rileva alla causa, se vuolsi trovar fede nelle cose, che alla causa rilevano maggiormente. E chi può essere tanto ospite, e forestiere, nella Repubblica Letteraria, o nell' Istoria Ecclesiastica degli ultimi tempi, e tanto perciò ignaro dello straordinario merito del Gerdil, a cui potesse Monsignore lusingarsi di dare ad intendere, che da un uomo, così probo, e così candido, sieno stati adoperati* i morsi della calunnia (25), *e* il veleno della malignità (26)? *o che meritar possa d'essere tra i* parti informi, *ossia* libri scipiti (27) *annoverata, o d'essere chiamata un'* imbrogliata matassa (28), *e un ammasso* di spropositi *o come un labirinto* d'orme incerte, *di* confuse pedate (29), *la produzione d'un uomo, famoso per l'elevatezza dell'ingegno, per la squisitezza del sapere, e singolarmente per la esattezza Logica, e per la precisione Metafisica?* Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. *Tali asserzioni si trovano in due, o tre pagine della Prefazione; quali se ne debbono aspettare nel corso dell' Opera? tutta n' è zeppa, anzi impastata. Il ricorso alle ingiurie è un tristo pregiudizio, ma l'uso continuo di esse, e massime se manifestamente disorbitanti, è una*

noi sappiamo, fu fatto qualche cenno di censura, cioè al Anti-Emilio *nel Giornale Enciclopedico di Francia, e al Trattato* sull' Immaterialità dell'Anima *contro il Locke in uno Scritto Anonimo. Ne scrisse egli bensì le risposte: ma non le stampò; sicchè è toccato a noi di darle alla luce, la prima nel Vol. I. a pag. 127., e la seconda nel III. a pag. 267. L'una e l'altra può servir di modello di quella delicatezza, e decenza, pur troppo non comune, che dovrebbesi prescrivere ogni Scrittore nelle contese letterarie.*

(25) *Apologia etc. Parte I. pag. 7.*
(26) *Ivi.*
(27) *Pag. 4.*
(28) *Pag. 7.*
(29) *Pag. 7.*

prova decisa, che lo Scrittore n'ebbe bisogno per supplire alla total mancanza di ragione, e che la sola passione gli ha guidata la penna, non la verità. A questa guisa, egli pregiudica bensì alla riputazion sua, e non a quella dell'Avversario, e in vece di dar qualche colore alla cattiva causa, che ha per le mani, la rende vieppiù deforme, e dannabile.

Il Gerdil pertanto e di natura, e per virtù, urbano, dolce, e riservato al più alto segno, e di null'altro sollecito, che della verità; veggendo posto in salvo, e reso invulnerabile a qualunque assalto de' Refrattarj, l'insegnamento Cattolico, unico oggetto del suo impegno, dalla autorità della Cattedra, d'onde era emanato, dalla riverenza, con cui era stato da per tutto da'veri figlj della Chiesa ricevuto, e per ultimo dall'approvazione, che le Apologie, da se fattene, avevano presso i sani, e dotti Teologi incontrato: non è da dubitare, che avrebbe creduto di non potere opporre risposta migliore, che il silenzio; non solo non curando punto, ma recandosi a gloria la contumelia, che era stato fatto degno di ricevere per la causa di Gesù Cristo. Fattosi superiore fino dagli anni più giovenili ad ogni brama di lode, o timor di critica (30), *non con altro conforto soleva intrepidamente esporsi alle ingiurie, che aspettarsi potea dalla difesa della verità, e della Religione, che con quello di S Agostino*: spero de Domino Deo nostro, quod non sine mercede, quae in coelis est, illi me lacerent dente maledico, quibus me pro parvulis, ne fallaci laudatori Pelagio perditi relinquantur, sed veraci Salvatori Christo liberandi offerantur, oppono (31).

Tale fu sempre la disposizione dell'animo del Gerdil, e come fu sempre ad essa consentanea la sua condotta in tutti i casi, così sarebbe stata ne'più nè meno anche in questo; dalla quale non crediamo di doverci noi dipartire, nè però di fare qui alcun uso degli Scritti, in difesa di lui già allestiti. Quel grand'uomo non ha bisogno dell'altrui difesa. La fulgida, e pura luce delle sue virtù intellettuali, morali, e religiose, che risplendette in tutte le azioni del lungo viver suo, e risplende tuttora, e risplenderà sempre più chiara nelle immortali produzioni della sua penna, respinge di per se, e dissipa, e annienta, qualunque macchia tentato abbia, o tentar possa il risentimento, o lo spirito di partito, di spargere sulla gloriosa sua, e venerabil memoria. Il tempo è da tutti riputato, ed è il miglior giudice del vero merito degli uomini. Or che il concetto delle non ordinarie virtù, e de'sublimi, e moltiplici talenti del N. A., non siasi conservato soltanto dopo la di lui morte, ma vada ogni dì crescendo, non che in Roma, ma oltremonti da pertutto, e colà eziandio, dove s'è tentato da Mons. di renderne spregievoli, ed odiose la dottrina e la memoria, ne fanno indubitata fede gli spontanei grandiosi elogi, che a lui tributan gli Scrittori, a cui s'offra occasione di parlarne. Trà quali io non posso a meno di riferire quello, che in questo momento mi viene per ventura sotto gli occhj, stampato di fresco in Parigi

(30) *Veggasi il mio Elogio Letterario nel* 1. *Tomo di quest' Edizione pag. XLIII.*
(31) *Contra duas Epistolas Pelag. ad Bonif. lib.* 1. *n.* 3.

nel già citato Giornale Melanges de Philosophie, *etc.* (32) *Quivi dopo riferiti alcuni de' più celebri Apologisti, che vantato abbia l'Italia nel secolo XVIII., della Religione, e della Chiesa, si soggiunge*: Mais l'Italie doit se glorifier encore plus d'un homme, qui seul vaut tous ceux qui nous venons de nommer, du pieux et savant Card. Gerdil, l'un des écrivains les plus feconds de son tems, et l'un des plus brillantes lumières de l'Eglise. Dans ses laborieuses veilles il embrassa plusieurs genres à la fois, et réussit dans tous également. Physicien instruit, Mathematicien profond, Logicien exact, Metaphysicien sur, il se fût fait, sous chacun de ces rapports, une réputation éclatante. Mais il n'aspira, qu'à l'honneur de défendre la Religion, et l'Eglise; et les ennemis de l'une, et de l'autre le trouvèrent toujours prêt a repousser leurs attaques. Il refuta tour a tour, et les Pyrroniens, et les Deistes, et les Hétérodoxes, et les Athées .... Il seroit inutile d'entrer ici dans le détail des Ouvrages composés par ce grand homme contre les Incredules. On en a donné la liste dans les Annales (*Voyez* Annales Littèraires, et Morales *tom. I. pag.* 209.) Mais on ne peut s'empêcher de faire remarquer, que le Card. Gerdil étoit non seulement un des hommes les plus doux, les plus affables, et qui savoit le mieux allier l'indulgence pour les autres avec la sévérité pour lui même; mais etc. (33).

Qual nebbia pertanto, o nube può regger mai al fulgore di luce sì viva, e smagliante? Quale scapito può soffrire una sì chiara costante, e universal fama dai dispregi, dai sarcasmi, dalle ingiurie, dalle invettive, di qualche appassionato Scrittore? Sono queste ben piuttosto da compatire, che da confutare; e tanto più, che nè bisogna, nè conviene risvegliare una disputa, che, se per gli buoni Cattolici era già finita dal giudizio del supremo Capo, e Maestro della Chiesa, massime dopo l'adesione a quello moralmente unanime de' Vescovi dell' Orbe Cattolico: ora esser dovrebbe finita anche per gli pochi partigiani del Sinodo Pistojese; dappoichè il loro Capo, il Convocatore, Preside, e Promulgatore di esso Sinodo, vinto dalla forza della verità, mediante la divina grazia, ne ha fatta l'assoluta, e la solenne Ritrattazione, che come lui ricoperse di verace gloria, così riempiè di consolante edificazione tutti i buoni (34).

(32) *Tom. VI, 63. Literaire, Fevrier 1809., a pag. 119.*

(33) *Veggasi quest' istesso Giornale, Tom. II. num. 17. pag. 227., e l'altro par di Parigi, intitolato*: Annales Littéraires et Morales, *Tom. I. pag.* 204.

(34) *La tante volte citata Storia Ecclesiastica del Secolo XVIII., stampata in Parigi, riferisce questa celebre Ritrattazione ne' termini seguenti, i quali, quanto brevi, altrettanto sono espressivi del giudizio formato delle novità Pistojesi da un sì illustre Prelato, e Scrittore Gallicano*: Il (*Pie VII.*) eut la consolation d'y (à Florence) consommer le retour de l'ancien évêque de Pistoie; de ce Ricci qui avoit si long-temps attisé en Toscane le feu de la discorde, et qui paroissoit se repentir enfin de ses efforts schismatiques. Voyez les details, *etc.* Mémoires, *etc. Tom. II. pag.* 575. *Veggasi ancora quello, che di nuovo dice sull'autorità della Bolla* Auctorem Fidei *a pag.* 516., *e sul merito segnalato dell' Eminentissimo di lei Apologista a pag.* 496.; *e sopra tutto a pag.* 547. *e seg., l'elogio luminoso, che gli fa, riferendone le morte, e che conchiude così*: les

A compimento dell' Istoria della Bolla Auctorem Fidei ; *che è il soggetto dell' Opere, contenute nel presente Volume, ci sembra di non dover qui omettere la relazione di quest'ultimo atto, quale l'istesso Sommo Pontefice Pio VII., gloriosamente sedente, dopo il suo ritorno da Parigi, col più sensibile giubilo del suo paterno animo, fece al Sacro Collegio degli Eminentissimi Cardinali :* Majoris autem iis omnibus, quas Florentiae cepimus, consolationis gratiam omnipotens, et misericors Dens Nobis ibidem praeparaverat. Primo nostro in illam Urbem adventu jam praesenseramus, Ven. Fratrem Nostrum Scipionem Riccium Pistoriensem olim, et Pratensem Episcopum, de se cum Nobis, et S. Catholica Romana Ecclesia reconciliando ; quod a longo Nos tempore optabamus, bonique omnes avidissime opperiebantur, graviter cogitare. Jam vero cogitationem hanc suam Nobis in praefatam Civitatem reversis egregio, planeque imitando exemplo complevit. Filiali enim cum fiducia Nobis significavit, se formulam, quam ipsi proponere Nobis placuisset, sincero corde subscripturum. Nec fidei, quam Nobis dederat, defuit. Formulam enim per Ven. Fratrem Nostrum Archiep. Philippensem ei missam legit, admisit, suaque manu signavit. Hac ergo Formula, quam reparando scandalo publicam in cognitionem deduci concupivit, declaravit : „ *se pure, et simpliciter, omninoque* „ *ex animo accipere, et venerari Constitutiones a Sede Apostolica,* „ *factas, quibus errores Baij, Jansenii, Quesnelli, et illorum, qui* „ *eos sectati sunt, proscribuntur ; praesertim vero Bullam Dogma-* „ *ticam Auctorem Fidei ; qua octoginta quinque Propositiones dam-* „ *nantur a Synodo Pistoriensi, quam ipse coegerat, et publicari* „ *jusserat, excerptae : has propterea Propositiones omnes, et singu-* „ *las se reprobare, et damnare iis qualificationibus, iisque sensibus,* „ *qui in praefata Bulla expressi sunt ; denique in S. Ecclesiae Catho-* „ *licae Apostolicae Romanae fide, inque omnimoda subjectione, ve-* „ *raque obedientia Nobis, Nostrisque Successoribus tanquam in Pe-* „ *tri Cathedra Sedentibus, et Jesu Christi Vicariis, velle se vivere,* „ *et mori* „. Post solemnem adeo declarationem, Eum ad nos accersivimus ; et suorum sensuum sinceritatem, atque intimam Dogmaticis sa. mem. Pii Sexti decisionibus submissionem iteratis verbis testatam, addictumque suum Orthodoxae Fidei, Sedique Apostolicae (mediis etiam in erroribus) animum profitentem, paterne complexi sumus, etc. (35).

Ma tanto basti della prima delle Opere, contenute in questo Volume. Ad essa succede, come richiede la correlazione del soggetto, l'altra Opera sulla Bolla Auctorem Fidei, *diretta a dimostrare, quanto sconsigliatamente, e male a proposito, il Ch. Feller nell'edizione, che ne procurò di Dusseldorp, abbia con certe sue Note, sotto il titolo di maggiore schiarimento, cercato quasi di giustificare alcune delle proposizioni condannate del Sinodo di Pistoja, traen-*

qualités de ce vertueux Cardinal, son zèle, ses connoissances, son amour pour la religion et ses nombreux ecrits, le placent au nombre des Prélats, qui ont le plus merité de l'église dans ces derniers temps.

(35) Sanctissimi D. N. Pii Divina providentia Papae VII. Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria Quarta die XXVI. Junii MDCCCV. Romae MDCCCV, Apud Lazarinum Rev. Cam. Apost. Typographum.

dò ed accomodando al loro senso le formole delle rispettive censure; piuttosto che semplicemente riconoscere la malvagità della dottrina, in quelle contenuta, e proscritta.

Farà maraviglia a chiunque ha notizia dell'Ab. Feller, che abbia potuto in tal materia trovarsi in opposizione coll'Eminentissimo Gerdil, col quale ebbe sempre comuni gli avversarj, e conformi i sentimenti; massime sul punto dell'autorità Pontificia, e delle definizioni da essa emanate. D'ambedue similmente si può dire, che l'uno nell'Italia, e l'altro ne' Paesi Bassi, e nella Germania, il étoit (per esprimermi coll'Estensore della Notizia della Vita del Feller) comme la sentinelle d'Israel pour veiller à la garde du sacré dépot; il combattit sans cesse contre les Philosophes, et s'opposa comme un mur d'airain aux nouveautés préjudiciables à la Religion (36). *Ma fra così fatte novità quelle riputò sempre il Feller tanto più perniziose, quanto più insidiose, colle quali già da oltre un secolo era straziato il seno della Chiesa dallo scaltrissimo partito, che fu l'architetto, il modello, e l'anima del Conciliabolo Pistojese (37). In niun'altra cosa forse esercitò egli nè più spesso, nè con più impegno, il suo fecondissimo ingegno, la sua vivace penna, il suo moltiplice sapere, che nel discoprirne le frodi, scioglierne le sottigliezze, confutarne gli errori, ed arrestarne i tentativi. Ne fanno fede i titoli stessi di varie delle sue Opere, di cui dopo la summentovata* Notizia *si legge il copioso Catalogo, e innumerevoli articoli sì del suo Dizionario Istorico, che d'ambedue i suoi rinomatissimi Giornali (38). Nè per altro procurò egli quella Ristampa della Bolla* Auctorem Fidei, *se non per diffondere un sì salubre antidoto contro il pestifero veleno di quell'Idra sempre ripullulante. Or come ad un uomo, sì particolarmente devoto alla S. Sede, nell'occasione stessa di propagarne colla sua ristampa un Dogmatico Decreto, da lui desideratissimo (39), potè mai venire nel capo il pensiere, che questo in*

(36) Notice sur la vie, et les ouvrages de Monsieur l'Abbé de Feller ex-Jesuite. A Liege chez Lemarié. 1802.

(37) *Di questo partito non può vedersi nè più fedele insieme, nè più vivo ritratto di quello che con pochi tratti magistrali ne fece un celebre Scrittore, che non può essere sospetto di Curialismo Romano.* Le Jansénisme est l'héresie la plus subtile que le Diable ait jamais tissue. Ils ont vu, que les Protestans, en se séparant de l'Eglise, s'étoient condamnés eux-mêmes, et qu'on leur avoit toujours reproché cette separation. Ils ont donc mis pour maxime fondamentale de leur conduite de ne s'en jamais séparer extérieurement, et de protester toujours de leur soumission aux decisions de l'Eglise, à la charge de trouver tous les jours de nouvelles subtilités pour les expliquer: en sorte qu'ils paroissent soumis sans changer de sentiment. *Lettre de M. l'Ab. Fleury a M. de Gaumont Conseiller en la Cour des Aides. Si legge a pag. 207. tra i sovra citati* Nuovi Opuscoli *dell'Ab. Fleury, stampati nel 18.., a Parigi, e preceduti da una detta, e sensatissima Prefazione d'uno de' più illustri Ecclesiastici di Francia, degnissima d'esser letta anche in medesimo proposito.*

(38) La Clef. du Cabinet *in Liegi*, e Le Journal Historique et Littéraire *in Luxemburgo, che formano 60. Volumi dal 1774. fino al 1794. Il Feller ebbe l'ispezione della parte Letteraria d'ambedue.*

(39) *Quanto il Ch. Feller sospirar dovesse e anelatamente con tutti i buoni aspettare il giudizio Apostolico di condanna del Sinodo, si può evidentemente ar-*

alcuni punti abbisognasse di benigne interpretazioni, e la presunzione di doverlo egli co'suoi pretesi schiarimenti rettificare? Altro non può dirsi, se non in generale che fu questo uno de' tributi, che talvolta anche i grand'uomini pagano alla umana infermità, e in particolare uno di quegli abbagli accennati dal suo Elogista, ne' quali la vivacità della sua immaginazione lo trasportò per zelo fuori de'giusti limiti (40). *Nè diversamente giudicò l'Eminentissimo Gerdil, il quale conoscendo il suo Ch. Avversario,* saepe jam, *com'egli lo chiama,* et diu de Catholica Religione bene meritum, *si studiò di liberarlo da ogni taccia di prevaricazione, e ne attribuì appunto ad un trasporto di eccessivo zelo questo accidentale sviamento, cioè a quel troppo acceso, e male inteso impegno,* concordiae Catholicos inter, et Heterodoxos conciliandae, quo minus cauti interdum, pii alioquin, religiosique Viri, per eas regiones ducuntur . . . ad ea emollienda sive Dogmata, sive Dogmatum vocabula, quae dissidentium auribus duriora solent accidere (41). *Che in fatti questa svista del Feller sia stata effetto, non di pravità d'animo, ma solo d'una passeggiera accensione di fantasia, prodotta dal suo zelo religioso, ma questa volta* non secondo la scienza, *lo fa vedere la condotta da lui costantemente tenuta, dopochè li furono giunte le* Annotazioni *alle sue* Note. *Non potè egli non provarne un'amarezza estrema; e la provò. Campione veterano, e rinomato, quale egli era, della buona causa, non si supeva dar pace di comparirne quasi disertore, massime in faccia de'suoi compatriotti, e de'suoi confratelli. Eppure, malgrado il fuoco straordinario del suo temperamento, nulla egli diede al suo dolore: niuno sfogo concedette alla sua penna battagliera: rispettò l'Oppositore, e le opposizioni: nè replicò parola, perseverando, e crescendo sempre nella sua singolare venerazione, e inalterabile sommessione alla S. Sede sino alla sua piissima morte: benchè da sette anni incirca sia sopravvissuto a quella umiliazione* (42).

guire, lasciando infiniti altri luoghi delle sue Opere, dal breve ragguaglio, che ne dà nel suo Dizionario Geografico all'Art. Pistoje: En 1786. (*dice egli*) elle (*Pistoje*) est devenue fameuse par un Concile Presbytérien, et Richéristique, et les farces scandaleuses de son évêque, qui cherchoit à introduire le schisme, et l'heresie en Toscane; mais ce prélat abdiqua son évêché en 1791., et son projet finit avec lui. *Dictionnaire Géographique par F. X. De Feller Tome Second à Liege chez J. F. Bassompierre* 1793. 1794.

(40) Si la vivacité de son imagination l'emporta par zèle un peu trop loin dans un rencontre ou deux, ce ne fut qu'un léger écart qui ne peut nuire à sa brillante réputation. *Notice sur la vie, etc. pag.* 14.

(41) *Della cautela, che vuolsi avere in questa condiscendenza, parla in seguito il N. A. più diffusamente, ed ha avuto occasione di parlare* exprofesso *in altre sue Opere, e specialmente nel Primo, e nel Quinto de'suoi Opuscoli concernenti l'Ecclesiastica Gerarchia. Tomo XI. di questa Edizione a pag.* 56., *e* 164.

(42) *Cessò di vivere in Ratisbona li* 23. *Maggio* 1802.

INDICE

DELLE OPERE CONTENUTE IN QUESTO QUARTODECIMO VOLUME

Concernenti la Teologia Polemica.

ESAME DE'MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE FATTA DA MONSIG. VESCOVO DI NOLI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA BOLLA *Auctorem Fidei*.

PARTE PRIMA. Esame delle *Riflessioni preliminari* dell' Editore de'Motivi etc.
Stampata la prima volta in Venezia, e ristampata in Roma nell'anno 1800.

PARTE SECONDA. Esame dei Motivi dell'opponente Prelato etc.
Stampata la prima volta in Roma, e ristampata in Venezia l'anno 1801.

ANIMADVERSIONES in Notas, quas nonnullis Pistoriensis Synodi propositionibus damnatis in Dogmatica Constitutione Sanctissimi Domini Nostri Pii VI. quae incipit: *Auctorem Fidei* Cl. Feller clarioris intelligentiae nomine adjiciendas curavit.
Stampate la prima volta in Roma l'anno 1795.

ESAME

DE' MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE

FATTA DA MONSIGNOR

VESCOVO DI NOLI

ALLA PUBBLICAZIONE DELLA BOLLA

AUCTOREM FIDEI

Preceduto dall' Esame delle *Riflessioni Preliminari* dell' Anonimo Editore de' medesimi.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI PII DIVINA PROVIDENTIA PAPAE SEXTI

Damnatio quamplurium Propositionum Excerptarum ex Libro Italico Idiomate impresso sub titulo = *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'An. MDCCLXXXVI = In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione.*

Cum prohibitione ejusdem Libri, et aliorum quorumcumque in ejus defensionem tam forsan editorum, quam inposterum edendorum.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Universis Christifidelibus salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Auctorem fidei, et Consummatorem Jesum aspicientes nos jubet Apostolus (1) sedulo recogitare qualem, quantamque ille sustinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem, ut ne laboribus, et periculis defatigati deficiamus aliquando animis nostris, peneque concidamus. Hac saluberrima cogitatione muniri nos ac refici tum maxime necessum est, cum adversus Corpus ipsummet Christi, *quod est Ecclesia* (2), dirae istius, nec unquam desinrae conjurationis aestus acrius exardescit: Ut a Domino confortati, et in potentia virtutis ejus, scuto fidei protecti resistere possimus in die malo, et omnia tela iniquissimi ignea extinguere (3). In hoc sane motu temporum, in hac rerum perturbatissima conversione gravis est quidem bonis omnibus contra omnes cujusque generis Christiani Nominis hostes colluctatio subeunda: Gravior Nobis, quibus pro credita pastorali nostrae sollicitudini Gregis totius cura, et moderatione, *major cunctis, Christianae Re-*

(1) Ad Hebr. 12.
(2) Ad Coloss. 1.
(3) Ad Ephes. 6.

ligionis zelus incumbit (1). Verum in hac ipsa oneris gravitate, quae humeris nostris imposita est, *portandi onera omnium, qui gravantur*, quo magis consci Nobis sumus infirmitatis nostrae, eo firmiorem in spem erigit Nos, et sublevat Apostolici hujusce muneris in persona B. Petri Divinitus instituta ratio, ut qui semel tradita sibi a Christo Ecclesiae gubernacula nunquam derelicturus erat, ipse Apostolicae gubernationis onera in illis portare non desineret, quos ei Deus protegendos perpetua successione, ac tuendos heredes dedisset.

Et in hisce quidem aerumnis quae undique circumstant, ad ceterarum molestiarum velut cumulum accessit, ut unde oportuerat Nos gaudere, majorem inde tristitiam hauriremus. *Quippe cum aliquis Sacrosanctae Ecclesiae Dei praepositus sub Sacerdotis nomine ipsum Christi populum a tramite veritatis in praeceps deviae persuasionis avertit, et hoc in amplissima Urbe, tum plane est geminanda lamentatio, et major sollicitudo adhibenda* (2).

Fuit sane non in ultimis terris, verum in media luce Italiae, sub oculis Urbis, et prope Apostolorum limina: Fuit Episcopus duplicis Sedis honore insignis, (Scipio de Ricciis antea Episcopus Pistorien., et Praten.) quem ad Nos pro pastorali munere suscipiendo accedentem paterna caritate complexi sumus: qui vicissim Nobis, atque huic Apostolicae Sedi in ipso Sacrae Suae Ordinationis ritu debitam fidem, et obedientiam solemnis jurisjurandi religione obstrinxit.

Atque is ipse non longo intervallo posteaquam a complexu nostro cum osculo pacis dimissus ad commissas sibi plebes accessit, coservatorum perversae sapientiae Magistrorum fraudibus circumventus eo coepit intendere, ut quam superiores Antistites ex Ecclesiastica regula laudabilem, et pactam Christianae institutionis formam jam pridem invexerant, ac pene defixerant, non ille pro eo ac debebat, tueretur, coleret, perficeret, sed contra per speciem fictae reformationis importunis inducendis novitatibus perturbaret, convelleret, funditus everteret.

Quin etiam cum et hortatu nostro ad Synodum Dioecesanam animum adjunxisset, praefracta ejus in suo sensu pertinacia effectum est, ut unde remedium aliquod vulnerum pe-

(1) S. Siricius ad Himerium Tarrac. *Ep.* 1. *ap. Coust.*
(2) S. Caelest. I. *Ep.* 12. *apud Coust.*

tendum erat, inde gravior pernicies enasceretur. Sane postquam Synodus haec Pistoriensis e latebris erupit, in quibus aliquandiu abdita delituit, nemo fuit de summa religione pie, sapienterque sentiens, qui non continuo adverterit, hoc fuisse Auctorum consilium, ut quae antea per multiplices libellos pravarum doctrinarum semina sparserant, ea in unum velut corpus compingerent, proscriptos dudum errores exsuscitarent, Apostolicis, quibus proscripti sunt, Decretis fidem, auctoritatemque derogarent.

Quae cum cerneremus, quo graviora sunt per se, tanto impensius Pastoralis nostrae sollicitudinis opem efflagitare, mentem convertere non distulimus ad ea capienda consilia, quae surgenti malo vel sanando, vel comprimendo accommodatiora viderentur.

Atque in primis sapientis moniti memores Praedecessoris nostri B. Zosimi (1). *ea quae magna sunt, magnum pondus examinis desiderare*, Synodum ab Episcopo editam primum quatuor Episcopia, aliisque adjunctis e Clero Saeculari Theologis examinandam commisimus: Tum et plurium S.R.E. Cardinalium, aliorumque Episcoporum Congregationem deputavimus, qui totam Actorum Seriem diligenter perpenderent, loca inter se dissita conferrent, excerptas Sententias discuterent, quorum Suffragia coram Nobis voce, et scripto edita excepimus: qui et Synodum universe reprobandam, et plurimas inde collectas propositiones, alias quidem per sese, alias attenta Sententiarum connexione plus minusve acribus censuris perstringendas censuerunt: Quorum auditis perpensisque animadversionibus, illud quoque Nobis curae fuit, ut selecta ex tota Synodo praecipua quaedam pravarum doctrinarum capita, ad quae potissimum fusae per Synodum reprobandae Sententiae directe vel indirecte referuntur, in certum deinceps ordinem redigerentur, eisdemque sua cuique peculiaris censura subjiceretur.

Ne vero ex hac ipsa tametsi accuratissime peracta sive locorum collatione, sive Sententiarum disquisitione, pervicaces homines obtrectandi occasionem arriperent, ut huic forte jam paratae calumniae obviam iretur, sapienti consilio uti statuimus, quod in emergentibus hujusmodi periculosis, noxiisve novitatibus reprimendis plures Nostri Sanctissimi Praedecessores, tum et gravissimi Antistites, ac Generales etiam Syno-

(1) S. Zosimus *Epist.* 2. *ap. Coust.*

di rite, cauteque adhibitum, illustribus exemplis testatum, commendatumque reliquissent.

Norant illi versutam Novatorum fallendi artem, qui Catholicarum aurium offensionem veriti, captionum suarum laqueos persaepe student subdolis verborum involucris obtegere, ut inter discrimina sensuum (1) latens error lenius influat in animos, fiatque ut corrupta per brevissimam adjectionem, aut commutationem veritate sententiae, Confessio quae salutem operabatur, subtili quodam transitu vergat in mortem. Atque haec quidem involuta, fallax disserendi ratio, cum in omni orationis genere vitiosa est, tum in Synodo minime ferenda, cujus est haec laus praecipua, eam in docendo dilucidam consectari dicendi rationem, quae nullum offensionis periculum relinquat. Quo in genere proinde si quid peccatum sit, hac nequeat, quae afferri solet, subdola excusatione defendi, quod quae alicubi durius dicta exciderint, ea locis aliis planius explicata, aut etiam correcta reperiantur, quasi procax isthaec affirmandi, et negandi, ac secum pro libito pugnandi licentia, quae fraudulenta semper fuit Novatorum astutia ad circumventionem erroris, non potius ad prodendum, quam ad excusandum errorem valeret: Aut quasi rudibus praesertim, qui in hanc vel illam forte inciderint partem Synodi vulgari lingua omnibus expositae, praesto semper essent alia, quae inspicienda forent, dispersa loca, aut his etiam inspectis satis cuique facultatis suppeteret ad ea sic per sese componenda, ut, quemadmodum perperam isti effutiunt, erroris omne periculum effugere valerent. Exitiosissimum profecto insinuandi erroris artificium, quod in Constantinopolitani Antistitis Nestorii litteris jam olim sapienter detectum gravissima reprehensione Praedecessor Noster Caelestinus (2) coarguit; quibus nempe in litteris vestigatus Veterator ille, deprensus, et tentus, suo se multiloquio labefaciens, dum vera involvens obscuris, rursus utraque confundens vel confiteretur negata, vel niteretur negare confessa. Ad quas depellendas insidias nimium saepe omni aetate renovatas non alia potior via inita est, quam ut iis exponendis Sententiis, quae sub latibulo ambiguitatis periculosam, suspiciosamque involvunt discrepantiam sensuum, perversa significatio notaretur, cui subesset error, quem Catholica Sententia reprobaret.

(1) S. Leo M. *Ep.* 129. *Edit. Baller.*
(2) S. Caelestinus *Ep.* 13. *n.* 2. *ap Coust.*

Quam et Nos moderationis plenam rationem eo libentius amplexi sumus, quo magis ad reconciliandos animos, et ad unitatem spiritus in vinculo pacis adducendos, (quod favente Deo in pluribus gaudemus jam feliciter evenisse) magno fore adjumento prospeximus, providere primum, ne pertinacibus, si qui supererunt, quod Deus avertat, Synodi Sectatoribus integrum sit posthac ad novas turbas ciendas, justae suae damnationis consortes veluti ac socias sibi adsciscere Scholas Catholicas, quas invitas plane ac repugnantes, per detortam quamdam affinium vocabulorum similitudinem inexpressa, quam illae testantur sententiarum dissimilitudine, in partes suas pertrahere nituntur. Deinde si quos imprudentes aliqua fefellit adhuc praeconcepta mitior opinio de Synodo, his etiam omnis conquerendi locus praecludatur, qui si recte sapiunt, ut videri volunt, aegre ferre nequeant doctrinas damnari sic denotatas, quae errores praeseferant, a quibus ipsi profitentur se longissime abesse.

Nec dum tamen satis ex animo lenitati nostrae factum putavimus, seu verius caritati, quae urget Nos erga Fratrem nostrum, *cui* omni ope *volumus*, *si adhuc possumus subvenire* (1). Caritas nempe illa urget Nos, qua inductus Praedecessor noster Caelestinus (2) etiam *contra fas*, seu majori quam fas esse videretur, patientia Sacerdotes corrigendos expectare non abnuebat. Magis enim cum Augustino, Milevitanisque Patribus volumus, et optamus homines prava docentes *pastorali cura in Ecclesia sanari*, *quam desperata salute ex illa resecari*, *si necessitas nulla compellat* (3).

Quam ad rem, ne quod genus officii ad lucrandum Fratrem praetermissum videretur, praefatum Episcopum, antequam ad ulteriora progrederemur, amantissimis litteris ad eum jussu nostro datis ad Nos acciendum duximus, polliciti fore, ut benevolo animo a Nobis exciperetur, nec vetaretur, quin, quae in rem suam facere sibi viderentur, libere, aperteque expromeret. Nec vero spes Nos omnis deseruerat fieri posse, ut siquidem animum illum docibilem afferret, quem ex Apostoli sententia in Episcopo maxime Augustinus (4) requi-

(1) S. Caelest. *Ep.* 14. *ad Populum C. P. n.* 8. *ap. Coust.*
(2) *Ep.* 13. *ad Nestor. n.* 9.
(3) *Epist.* 176. *num.* 4. 178. *num.* 2. *Edit. Maur.*
(4) *L.* 4. *de Bapt. cont. Donat. c.* 5., *et l.* 5. *c.* 26.

rebat, cum simpliciter, et candide, omni remota concertatione, et acerbitate recognoscenda ei proponerentur praecipua doctrinarum capita, quae visa essent majori animadversione digna, tum facile sese ipse colligens non dubitaret, quae ambigue posita essent, in saniorem sensum exponere, quaeve manifestam pravitatem praeseferrent, aperte repudiare: atque ita magna cum sui nominis existimatione, tum laetissima bonorum omnium gratulatione, pacatissima, qua fieri posset ratione orti in Ecclesia strepitus optatissima correctione comprimerentur (1).

Nunc vero cum ille oblato beneficio incommodae valetudinis nomine minus utendum sibi esse censuerit, differre jam non possumus, quin Apostolico nostro muneri satisfaciamus. Non unius tantummodo, alteriusve Dioecesis periculum agitur: *Universalis Ecclesia quacumque novitate pulsatur* (2). Undique jam pridem non expectatur modo, verum assiduis repetitis precibus efflagitatur Supremae Apostolicae Sedis judicium. Absit, ut Vox Petri in illa unquam Sede sua conticescat, in qua perpetuo vivens ille ac praesidens praestat quaerentibus fidei veritatem (3). Tuta non est in talibus longior conniventia, quia tantumdem pene criminis est connivere in talibus, quanti est tam irreligiosa praedicare (4). Abscidendum igitur tale vulnus, quo non unum membrum laeditur, sed totum Corpus Ecclesiae sauciatur (5). Atque Divina opitulante pietate providendum, ut amputatis dissensionibus fides Catholica inviolata servetur, et his, qui prava defendunt, ab errore revocatis, nostra auctoritate, quorum fides probata fuerit, muniantur (6).

Implorato itaque cum assiduis nostris, tum et piorum Christifidelium privatis publicisque precibus, Spiritus Sancti lumine, omnibus plene et mature consideratis, complures ex Actis et Decretis memoratae Synodi Propositiones, Doctrinas, Sententias, sive expresse traditas, sive per ambiguitatem insinuatas, suis, ut praefatum est, cuique appositis notis, et censuris damnandas et reprobandas censuimus, prout

(1) S. Caelest. *Ep.* 16. *n.* 2. *ap. Coust.*
(2) S. Caelest. *Ep.* 21. *ad Episcopos Galliarum.*
(3) S. Chrysol. *Ep. ad Eutychem.*
(4) S. Caelest. *Ep.* 12. *n.* 2.
(5) *Idem Ep.* 11. *Cyrillo n.* 5.
(6) S. Leo M. *Ep.* 25. *Flaviano C. P. n.* 2.

hac nostra perpetuo valitura Constitutione damnamus, et reprobamus:

Sunt autem quae sequuntur.

De obscuratione veritatum in Ecclesia

Ex Decr. de Grat. §. 1.

I. Propositio, quae asserit *postremis hisce Saeculis sparsam esse generalem obscurationem super veritates gravioris momenti, spectantes ad Religionem, et quae sunt basis fidei, et moralis doctrinae Jesu Christi.*

Haeretica.

De Potestate Communitati Ecclesiae attributa, ut per hanc Pastoribus communicetur.

Epist. Convoc.

II. Propositio, quae statuit *potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut communicaretur Pastoribus, qui sunt ejus Ministri pro salute Animarum;*

Sic intellecta ut a Communitate Fidelium in Pastores derivetur Ecclesiastici Ministerii, ac regiminis potestas,

Haeretica.

De Capitis Ministerialis denominatione Romano Pontifici attributa.

Decr. de Fide §. 8.

III. Insuper quae statuit *Romanum Pontificem esse Caput Ministeriale;*

Sic explicata, ut Romanus Pontifex non a Christo in Persona B. Petri, sed ab Ecclesia potestatem Ministerii accipiat, qua velut Petri Successor, verus Christi Vicarius, ac totius Ecclesiae Caput pollet in universa Ecclesia,

Haeretica.

De potestate Ecclesiae quoad constituendam, et sanciendam exteriorem disciplinam.

Decr. de Fide §§. 13. 14.

IV. Propositio affirmans, *abusum fore auctoritatis Ecclesiae transferendo illam ultra limites doctrinae, ac morum, et eam extendendo ad res exteriores, et per vim*

exigendo id quod pendet a persuasione, et corde, tum etiam, *multo minus ad eam pertinere, exigere per vim exteriorem subjectionem suis Decretis*;

Quatenus indeterminatis illis verbis *extendendo ad res exteriores* notet velut abusum auctoritatis Ecclesiae, usum ejus potestatis acceptae a Deo, qua usi sunt et ipsimet Apostoli in disciplina exteriore constituenda, et sancienda,

Haeretica.

V. Qua parte insinuat, Ecclesiam non habere auctoritatem subjectionis suis Decretis exigendae aliter quam per media, quae pendent a persuasione;

Quatenus intendat Ecclesiam *non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia, et suasiones, sed etiam jubendi per leges, ac devios, contumacesque exteriore judicio, ac salubribus poenis coercendi, atque cogendi*,

Ex Bened. XIV. in Brevi *Ad assiduas*, anni 1755. Primati, Archiepiscopis, et Episcopis Regni Polon.

Inducens in Systema alias damnatum ut haereticum.

Jura Episcopis praeter fas attributa.

Decr. de Ord. §. 25.

VI. Doctrina Synodi, qua profitetur *persuasum sibi esse, Episcopum accepisse a Christo omnia jura necessaria pro bono regimine suae Dioecesis*;

Perinde ac si ad bonum regimen cujusque Dioecesis necessariae non sint superiores ordinationes spectantes sive ad fidem, et mores, sive ad generalem disciplinam, quarum jus est penes Summos Pontifices, et Concilia Generalia pro universa Ecclesia,

Schismatica, ad minus erronea.

VII. Item in eo quod horiatur Episcopum *ad prosequendam naviter perfectiorem Ecclesiasticae disciplinae Constitutionem*, idque, *contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, reservationes, quae adversantur bono ordini Dioecesis, majori gloriae Dei, et majori aedificationi Fidelium*;

Per id quod supponit Episcopo fas esse proprio suo judicio, et arbitratu statuere, et decernere contra consuetudines, exemptiones, reservationes, sive quae in universa Ecclesia, sive etiam in unaquaque Provincia locum habent,

sine venia, et interventu Superioris hierarchicae potestatis, a qua inductae sunt, aut probatae, et vim legis obtinent,

Inducens in Schisma, et Subversionem hierarchici regiminis, erronea.

VIII. Item quod et sibi persuasum esse ait, *Jura Episcopi a J. C. accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari, nec impediri posse; et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper Episcopum, ac debere in originaria sua jura regredi, quotiescunque id exigit majus bonum suae Ecclesiae;*

In eo quod innuit jurium Episcopalium exercitium nulla Superiori potestate praepediri, aut coerceri posse, quandocumque Episcopus proprio judicio censuerit minus id expedire majori bono suae Ecclesiae,

Inducens in Schisma, et Subversionem hierarchici regiminis, erronea.

Jus perperam tributum inferioris Ordinis Sacerdotibus in Decretis fidei, et disciplinae.

Epist. Convoc.

IX. Doctrina, quae statuit, *reformationem abusuum circa Ecclesiasticam disciplinam in Synodis Dioecesanis ab Episcopo, et Parochis aequaliter pendere, ac stabiliri debere: ac sine libertate decisionis indebitam fore subjectionem suggestionibus, et jussionibus Episcoporum,*

Falsa, temeraria, Episcopalis auctoritatis laesiva, regiminis hierarchici Subversiva, favens haeresi Aerianae a Calvino innovatae.

Ex Ep. Convoc. Ex Ep. ad Vic. For. Ex Orat. ad Syn. §. 8. *Ex Sess.* 3.

X. Item doctrina, qua Parochi, aliive Sacerdotes in Synodo congregati pronuntiantur una cum Episcopo Judices Fidei, et simul innuitur judicium in causis fidei ipsis competere jure proprio, et quidem etiam per ordinationem accepto,

Falsa, temeraria, Ordinis hierarchici subversiva, detrahens firmitati Definitionum, judiciorumve dogmaticorum Ecclesiae, ad minus erronea.

Orat. Synod. §. 8.

XI. Sententia enuntians veteri Majorum instituto ab Apostolicis usque temporibus ducto, per meliora Ecclesiae Saecu-

la servato, receptum fuisse *ut decreta, aut definitiones, aut sententiae etiam majorum Sedium non acceptarentur, nisi recognitae fuissent, et approbatae a Synodo Dioecesana*,

Falsa, temeraria, derogans pro sua generalitate obedientiae debitae Constitutionibus Apostolicis, tum er Sententiis ab hierarchica superiore legitima potestate manantibus, Schisma fovens, et haeresim.

Calumniae adversus aliquas decisiones in materia Fidei ab aliquot saeculis emanatas.

De Fide §. 12.

XII. Assertiones Synodi complexive acceptae circa Decisiones in materia fidei ab aliquot Saeculis emanatas, quas perhibet velut Decreta ab una particulari Ecclesia, vel paucis Pastoribus profecta, nulla sufficienti auctoritate suffulta, nata corrumpendae puritati fidei, ac turbis excitandis, intrusa per vim, e quibus inflicta sunt vulnera nimium adhuc recentia,

Falsae, captiosae, temerariae, scandalosae, in Romanos Pontifices et Ecclesiam injuriosae, debitae Apostolicis Constitutionibus obedientiae derogantes, Schismaticae, perniciosae, ad minus erroneae.

De Pace dicta Clementis IX.

Or. Synod. §. 2. *in nota*.

XIII. Propositio relata inter acta Synodi, quae innuit Clementem IX. pacem Ecclesiae reddidisse per approbationem distinctionis juris, et facti in subscriptione Formulatii ab Alexandro VII. praescripti,

Falsa, temeraria, Clementi IX. injuriosa.

XIV. Quatenus vero ei distinctioni suffragatur, ejusdem fautores laudibus extollendo, et eorum Adversarios vituperando,

Temeraria, perniciosa, Summis Pontificibus injuriosa, Schisma fovens, et haeresim.

De Coagmentatione Corporis Ecclesiae.

Append. n. 28.

XV. Doctrina, quae proponit Ecclesiam *considerandam ve-*

lut unum Corpus Mysticum coagmentatum ex Christo Capite, et Fidelibus, qui sunt ejus membra per unionem ineffabilem, qua mirabiliter evadimus cum ipso unus solus Sacerdos, una sola Victima, unus solus Adorator perfectus Dei Patris in Spiritu, et Veritate;

Intellecta hoc sensu, ut ad Corpus Ecclesiae non pertineant nisi Fideles, qui sunt perfecti Adoratores in Spiritu, et Veritate,

Haeretica.

De Statu innocentiae.

De Grat. §§. 4. 7. *De Sacr. in gen.* §. 1. *De Poenit.* §. 4.

XVI. Doctrina Synodi de statu felicis innocentiae, qualem eum repraesentant in Adamo ante peccatum, complectente non modo integritatem, sed et justitiam interiorem cum impulsu in Deum per amorem caritatis, atque primaevam Sanctitatem aliqua ratione post lapsum restitutam;

Quatenus complexive accepta innuit statum illum sequelam fuisse Creationis, debitum ex naturali exigentia, et conditione humanae naturae, non gratuitum Dei beneficium,

Falsa, alias damnata in Bajo, et Quesnellio, erronea, favens haeresi Pelagianae.

De immortalitate spectata ut naturali conditione hominis.

De Bapt. §. 2.

XVII. Propositio his verbis enuntiata: *Edocti ab Apostolo spectamus mortem non jam ut naturalem conditionem hominis, sed revera ut justam poenam culpae originalis;*

Quatenus sub nomine Apostoli subdole allegato insinuat, mortem, quae in praesenti statu inflicta est velut justa poena peccati per justam subtractionem immortalitatis, non fuisse naturalem conditionem hominis, quasi immortalitas non fuisset gratuitum beneficium, sed naturalis conditio,

Captiosa, temeraria, Apostolo injuriosa, alias damnata.

De conditione hominis in statu naturae.

De Grat. §. 10.

XVIII. Doctrina Synodi enuntians *post lapsum Adami Deum annuntiasse promissionem futuri Liberatoris, et voluis-*

se consolari genus humanum per spem salutis; quam J. C. allaturus erat, tamen *Deum voluisse ut genus humanum transiret per varios status, antequam veniret plenitudo temporum*, ac primum ut in statu naturae *homo relictus propriis luminibus disceret de sua caeca ratione diffidere, et ex suis aberrationibus moveret se ad desiderandum auxilium superioris luminis*,

Doctrina, ut jacet, captiosa, atque intellecta de desiderio adjutorii superioris luminis in ordine ad salutem promissam per Christum, ad quod concipiendum homo relictus suis propriis luminibus supponatur se se potuisse movere,

Suspecta, favens haeresi Semipelagianae.

De conditione hominis sub lege.

Ibid.

XIX. Item quae subjungit, hominem sub lege *cum esset impotens ad eam observandam praevaricatorem evasisse, non quidem culpa legis, quae Sanctissima erat, sed culpa hominis, qui sub lege sine gratia magis magisque praevaricator evasit*, superadditque, *legem, si non sanavit cor hominis, effecisse, ut sua mala cognosceret, et de sua infirmitate convictus desideraret gratiam Mediatoris*;

Qua parte generaliter innuit hominem praevaricatorem evasisse per inobservantiam legis, quam impotens esset observare; quasi *impossibile aliquid potuerit imperare qui justus est, aut damnaturus sit hominem pro eo quod non potuit vitare, qui pius est*,

Ex S. Caesario Serm. 73. in Append.

S. Augustini Serm. 273. Edit Maur.

Ex S. Aug. de Nat. et Gr. c. 43.

De Grat. et lib. arb. c. 16.

Enar. in Psal. 56. n. 1.

Falsa, scandalosa, impia, in Bajo damnata.

XX. Qua parte datur intelligi, hominem sub lege sine gratia potuisse concipere desiderium gratiae Mediatoris ordinatum ad salutem promissam per Christum; quasi *non ipsa gratia faciat ut invocetur a nobis*,

Ex Concil. Araus. II. Can. 3.

Propositio, ut jacet, captiosa, suspecta, favens haeresi Semipelagianae.

De gratia illuminante, et excitante.

De Gratia §. 11.

XXI. Propositio, quae asserit, *lumen gratiae, quando sit solum, non praestare, nisi ut cognoscamus infelicitatem nostri status, et gravitatem nostri mali: Gratiam in tali casu producere eumdem effectum, quem lex producebat: Ideo necesse esse, ut Deus creet in corde nostro sanctum amorem, et inspiret sanctam delectationem contrariam amori in nobis dominanti: hunc amorem sanctum, hanc sanctam delectationem esse proprie gratiam J. C., inspirationem caritatis, qua cognita sancto amore faciamus; hanc esse illam radicem, e qua germinant bona opera, hanc esse gratiam novi Testamenti, quae nos liberat a servitute peccati, et constituit Filios Dei;*

Quatenus intendat eam solam esse proprie gratiam Jesu Christi, quae creet in corde sanctum amorem, et quae facit ut faciamus, sive etiam qua homo liberatus a servitute peccati constituitur Filius Dei, et non sit etiam proprie gratia Christi ea gratia, qua cor hominis tangitur per illuminationem Spiritus Sancti (Trid. sess. 6. cap. 5.), nec vera detur interior gratia Christi, cui resistitur,

Falsa, captiosa, inducens in errorem in secunda propositione Jansenii damnatum ut haereticum, eumque renovans.

De Fide velut prima Gratia.

De Fide §. 1.

XXII. Propositio, quae innuit, Fidem, *a qua incipit series gratiarum, et per quam velut primam vocem vocamur ad salutem, et Ecclesiam*, esse ipsammet excellentem virtutem fidei, qua homines fideles nominantur, et sunt;

Perinde ac prior non esset gratia illa, quae *ut praevenit voluntatem, sic praevenit et fidem*,

Ex S. Aug. de dono persev. c. 16. n. 41.

Suspecta de haeresi, eamque sapiens, alias in Quesnellio damnata, erronea.

De duplici Amore.

De Grat. §. 8.

XXIII. Doctrina Synodi de duplici amore dominantis cupiditatis, et caritatis dominantis, enuntians hominem sine gra-

tia esse sub servitute peccati: ipsumque in eo statu per generalem cupiditatis dominantis influxum omnes suas actiones inficere, et corrumpere;

Quatenus insinuat in homine, dum est sub servitute, sive in statu peccati, destitutus gratia illa, qua liberatur a servitute peccati, et constituitur Filius Dei, sic dominari cupiditatem, ut per generalem hujus influxum omnes illius actiones in se inficiantur, et corrumpantur: aut opera omnia, quae ante justificationem fiunt, quacumque ratione fiant, sint peccata;

Quasi in omnibus suis actibus peccator serviat dominanti cupiditati,

Falsa, perniciosa, inducens in errorem a Tridentino damnatum ut haereticum, iterum in Bajo damnatum art. 40.

§. 12.

XXIV. Qua vero parte inter dominantem cupiditatem, et caritatem dominantem nulli ponuntur affectus medii a natura ipsa insiti, suapteque natura laudabiles, qui una cum amore beatitudinis, naturalique propensione ad bonum *remanserunt velut extrema lineamenta, et reliquiae imaginis Dei*;

Ex S. August. de Spir. et Litt. c. 28.

Perinde ac si *inter dilectionem Divinam, quae nos perducit ad regnum, et dilectionem humanam illicitam, quae damnatur*, non daretur *dilectio humana licita, quae non reprehenditur*,

Ex S. Aug. Serm. 349. de Carit. Edit. Maur.

Falsa, alias damnata.

De Timore servili.

De Poenit. §. 3.

XXV. Doctrina, quae timorem poenarum generatim perhibet *duntaxat non posse dici malum, si saltem pertingit ad cohibendam manum*;

Quasi timor ipse gehennae, quam fides docet peccato infligendam, non sit in se bonus, et utilis, velut donum supernaturale, ac motus a Deo inspiratus praeparans ad amorem justitiae,

Falsa, temeraria, perniciosa, Divinis Donis injuriosa, alias damnata, contraria doctrinae Concilii Tridentini, tum et communi Patrum Sententiae, *opus esse* juxta

consuetum ordinem praeparationis ad justitiam, *ut intret timor primo, per quem veniat Caritas: Timor medicamentum, Caritas sanitas.*

Ex S. August. in Epist. Johan. c. 4. Tract. 9. n. 4. 5.
In Johan. Evang. Tract. 41. n. 10.
Enarratione in Psal. 127. n. 7.
Sermone 157. de Verbis Apostoli c. 13.
Sermone 161. de Verbis Apostoli n. 8.
Sermone 349. de Caritate n. 7.

De poena decedentium cum solo Originali.

De Bapt. §. 3.

XXVI. Doctrina, quae velut fabulam Pelagianam explodit locum illum inferorum, (quem Limbi puerorum nomine Fideles passim designant) in quo animae decedentium cum sola originali culpa poena damni citra poenam ignis puniantur;

Perinde ac si hoc ipso quod qui poenam ignis removent, inducerent locum illum, et statum medium expertem culpae, et poenae inter regnum Dei, et damnationem aeternam, qualem fabulabantur Pelagiani,

Falsa, temeraria, in scholas Catholicas injuriosa.

De Sacramentis, ac primum de forma Sacramentali cum adjuncta conditione.

De Bapt. §. 12.

XXVII. Deliberatio Synodi, qua praetextu adhaesionis ad antiquos Canones in casu dubii Baptismatis propositum suum declarat de omittenda formae conditionalis mentione,

Temeraria, praxi, legi, auctoritati Ecclesiae contraria.

De participatione Victimae in Sacrificio Missae.

De Euch. §. 6.

XXVIII. Propositio Synodi, qua postquam statuit *Victimae participationem esse partem Sacrificio essentialem*, subjungit, *non tamen se damnare ut illicitas Missas illas, in quibus Adstantes Sacramentaliter non communicant, ideo quia isti participant licet minus perfecte de ipsa Victima, spiritu illam recipiendo*;

Quatenus insinuat ad Sacrificii essentiam deesse aliquid in

eo Sacrificio, quod peragatur sive nullo adstante, sive adstantibus, qui nec Sacramentaliter, nec spiritaliter de Victima participant: Et quasi damnandae essent ut illicitae Missae illae, in quibus solo Sacerdote communicante, nemo adsit, qui sive Sacramentaliter, sive spiritaliter communicet,

Falsa, erronea, de haeresi suspecta, eamque sapiens.

De Ritus Consecrationis efficacia.

De Euch. §. 2.

XXIX. Doctrina Synodi, qua parte tradere instituens fidei doctrinam de ritu Consecrationis, remotis quaestionibus Scholasticis circa modum, quo Christus est in Eucharistia, a quibus Parochos docendi munere fungentes abstinere hortatur, duobus his tantum propositis: 1. Christus post Consecrationem vere, realiter, substantialiter esse sub speciebus: 2. Tunc omnem Panis, et Vini substantiam cessare solis remanentibus speciebus, prorsus omittit ullam mentionem facere transubstantiationis, seu conversionis totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae Vini in Sanguinem, quam velut articulum fidei Tridentinum Concilium definivit, et quae in solemni Fidei professione continetur;

Quatenus per inconsultam istiusmodi, suspiciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis, tum etiam vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haereses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere scholastica,

Perniciosa, derogans expositioni veritatis Catholicae circa Dogma transubstantiationis, favens haereticis.

De applicatione fructus Sacrificii.

De Euch. §. 8.

XXX. Doctrina Synodi, qua dum profitetur *credere Sacrificii oblationem extendere se ad omnes, ita tamen ut in Liturgia fieri possit specialis commemoratio aliquorum tam vivorum, quam defunctorum, precando Deum peculiariter pro ipsis*; dein continuo subjicit: *Non tamen quod credamus in arbitrio esse Sacerdotis applicare fructus Sacrificii cui vult; immo damnamus hunc errorem velut magnopere offendentem jura Dei, qui solus distribuit fructus Sacrificii cui vult, et secundum mensu-*

ram, quae ipsi placet : Unde et consequenter traducit velut *falsam opinionem invectam in populum, quod illi, qui eleemosynam subministrant Sacerdoti sub conditione, quod celebret unam Missam, specialem fructum ex ea percipiant*;

Sic intellecta, ut praeter peculiarem commemorationem, et orationem specialis ipsa oblatio, seu applicatio Sacrificii, quae fit a Sacerdote, non magis prosit, ceteris paribus, illis, pro quibus applicatur, quam aliis quibusque; quasi nullus specialis fructus proveniret ex speciali applicatione, quam pro determinatis personis, aut personarum ordinibus faciendam commendat, ac praecipit Ecclesia, speciatim a Pastoribus pro suis ovibus: quod velut ex Divino praecepto descendens a Sacra Tridentina Synodo diserte est expressum,

Sess. 23. c. 1. de Reform.

Bened. XIV. Constit. *Cum semper oblatas* §. 2.

Falsa, temeraria, perniciosa, Ecclesiae injuriosa, inducens in errorem alias damnatum in Wicleffo.

De convenienti ordine in cultu servando.

De Euch. §. 5.

XXXI. Propositio Synodi enuntians conveniens esse pro Divinorum Officiorum ordine, et antiqua consuetudine, ut in unoquoque Templo unum tantum sit Altare, sibique adeo placere morem illum restituere,

Temeraria, perantiquo, pio, multis abhinc Saeculis in Ecclesia praesertim Latina vigenti, et probato mori injuriosa.

Ibid.

XXXII. Item praescriptio vetans, ne super Altaria Sacrarum Reliquiarum thecae, floresve apponantur,

Temeraria, pio, ac probato Ecclesiae mori injuriosa.

Ibid. §. 6.

XXXIII. Propositio Synodi qua cupere se ostendit, ut causae tollerentur, per quas ex parte inducta est oblivio principiorum ad Liturgiae ordinem spectantium, *revocando illam ad majorem rituum simplicitatem, eam vulgari lingua exponendo, et elata voce proferendo*;

Quasi vigens ordo Liturgiae ab Ecclesia receptus, et probatus aliqua ex parte manasset ex oblivione principiorum, quibus illa regi debet,

Temeraria, piarum aurium offensiva, in Ecclesiam contumeliosa, favens haereticorum in eam conviciis.

De Ordine Poenitentiae.

De Poenit. §. 7.

XXXIV. Declaratio Synodi, qua postquam praemisit ordinem poenitentiae Canonicae sic ad Apostolorum exemplum ab Ecclesia statutum fuisse, ut esset communis omnibus, nec tantum pro punitione culpae, sed praecipue pro dispositione ad gratiam, subdit, se *in ordine illo mirabili, et augusto totam agnoscere dignitatem Sacramenti adeo necessarii, liberam a subtilitatibus, quae ipsi decursu temporis adjunctae sunt*;

Quasi per ordinem, quo sine peracto canonicae poenitentiae cursu hoc Sacramentum per totam Ecclesiam administrari consuevit, illius fuisset dignitas imminuta,

Temeraria, scandalosa, inducens in contemptum dignitatis Sacramenti, prout per Ecclesiam totam consuevit administrari, Ecclesiae ipsi injuriosa.

De Poenit. §. 10. *n.* 4.

XXXV. Propositio his verbis concepta: *Si Caritas in principio semper debilis est, de via ordinaria ad obtinendum augmentum hujus Caritatis, oportet ut Sacerdos praecedere faciat eos actus humiliationis, et poenitentiae, qui fuerunt omni aetate ab Ecclesia commendati: redigere hos actus ad paucas orationes, aut ad aliquod jejunium post jam collatam absolutionem videtur potius materiale desiderium conservandi huic Sacramento nudum nomen poenitentiae, quam medium illuminatum, et aptum ad augendum illum fervorem caritatis, qui debet praecedere absolutionem: Longe quidem absumus ab improbanda praxi imponendi poenitentias etiam post absolutionem adimplendas: Si omnia nostra bona opera semper adjunctos habent nostros defectus, quanto magis vereri debemus, ne plurimas imperfectiones admiserimus in difficillimo, et magni momenti opere nostrae reconciliationis*;

Quatenus innuit poenitentias, quae imponuntur adimplendae post absolutionem, spectandas potius esse velut supplementum pro defectibus admissis in opere nostrae reconciliationis, quam ut poenitentias vere Sacramentales, et sa-

tisfactorias pro peccatis confessis: quasi ut vera ratio Sacramenti non nudum nomen servetur, oporteat de via ordinaria, ut actus humiliationis, et poenitentiae, qui imponuntur per modum satisfactionis Sacramentalis praecedere debeant absolutionem,

Falsa, temeraria, communi praxi Ecclesiae injuriosa, inducens in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum.

De praevia necessaria dispositione pro admittendis poenitentibus ad reconciliationem.

De Grat. §. 15.

XXXVI. Doctrina Synodi, qua postquam praemisit: *Quando habebuntur signa non aequivoca amoris Dei dominantis in corde hominis, posse illum merito judicari dignum, qui admittatur ad participationem Sanguinis Jesu Christi, quae fit in Sacramentis*, subdit, *supposititias conversiones, quae fiunt per attritionem nec efficaces esse solere, nec durabiles*: Consequenter *Pastorem Animarum debere insistere signis non aequivocis caritatis dominantis, antequam admittat suos poenitentes ad Sacramenta*, quae signa, ut deinde tradit (§. 17.) *Pastor deducere poterit ex stabili cessatione a peccato, et fervore in operibus bonis*, quem insuper *fervorem caritatis* perhibet (*de Poenit.* §. 10.) velut dispositionem, quae *debet praecedere absolutionem*;

Sic intellecta, ut non solum Contritio imperfecta, quae passim attritionis nomine donatur, etiam quae juncta sit cum dilectione, qua homo incipit diligere Deum tanquam omnis justitiae fontem, nec modo Contritio caritate formata, sed et fervor caritatis dominantis, et ille quidem diuturno experimento per fervorem in operibus bonis probatus, generaliter, et absolute requiratur, ut homo ad Sacramenta, et speciatim poenitentes ad absolutionis beneficium admittantur,

Falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa, tutae, ac probatae in Ecclesia praxi contraria, Sacramenti efficaciae detrahens, et injuriosa.

De auctoritate absolvendi.

De Poenit. §. 10. n. 6.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

XXXVII. Doctrina Synodi, quae de auctoritate absolvendi accepta per ordinationem enuntiat, *post institutionem Dioecesium, et Parochiarum conveniens esse, ut quisque judicium hoc exerceat super personas sibi subditas sive ratione territorii, sive jure quodam personali*, propterea quod *aliter confusio induceretur, et perturbatio*;

Quatenus post institutas Dioeceses, et Parochias enuntiat tantummodo, *conveniens esse ad praecavendam confusionem, ut absolvendi potestas exerceatur super Subditos*; sic intellecta tanquam ad validum usum hujus potestatis non sit necessaria ordinaria, vel subdelegata illa jurisdictio, sine qua Tridentinum declarat nullius momenti esse absolutionem a Sacerdote prolatam,

Falsa, temeraria, perniciosa, Tridentino contraria, et injuriosa, erronea.

Ibid. §. 11.

XXXVIII. Item doctrina, qua postquam Synodus professa est, *se non posse non admirari illam adeo venerabilem disciplinam antiquitatis, quae*, ut ait, *ad poenitentiam non ita facile, et forte nunquam eum admittebat, qui post primum peccatum, et primam reconciliationem relapsus esset in culpam*, subjungit, *per timorem perpetuae exclusionis a communione, et pace, etiam in articulo mortis magnum fraenum illis injectum iri, qui parum considerant malum peccati, et minus illud timent*,

Contraria Can. 13. Concilii Nicaeni I., Decretali Innocentii I. ad Exuperium Tholos., tum et Decretali Caelestini I. ad Episcopos Viennen. et Narbonen. Provinciae, redolens pravitatem, quam in ea Decretali Sanctus Pontifex exhorret.

De peccatorum venialium confessione.

De Poenit. §. 12.

XXXIX. Declaratio Synodi de peccatorum venialium confessione, quam optare se ait non tantopere frequentari, ne nimium contemptibiles reddantur ejusmodi confessiones,

Temeraria, perniciosa, Sanctorum, ac piorum praxi a S. Conc. Trid. probatae contraria.

De Indulgentiis.

De Poenit. §. 16.

XL. Propositio asserens, *indulgentiam secundum suam praecisam notionem aliud non esse quam remissionem partis ejus poenitentiae, quae per Canones statuta erat peccanti*;

Quasi indulgentia praeter nudam remissionem poenae Canonicae non etiam valeat ad remissionem poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae apud Divinam justitiam,

Falsa, temeraria, Christi meritis injuriosa, dudum in Artic. 19. Lutheri damnata.

Ibid.

XLI. Item in eo quod subditur, *Scholasticos suis subtilitatibus inflatos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi, et Sanctorum, et clarae notioni absolutionis a poena canonica substituisse confusam, et falsam applicationis meritorum*;

Quasi thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias non sint merita Christi, et Sanctorum,

Falsa, temeraria, Christi, et Sanctorum meritis injuriosa, dudum in Art. 17. Lutheri damnata.

Ibid.

XLII. Item in eo quod superaddit, *luctuosius adhuc esse quod chimeraea isthaec applicatio transferri volita sit in defunctos*,

Falsa, temeraria, piarum aurium offensiva, in Romanos Pontifices, et in praxim, et sensum universalis Ecclesiae injuriosa, inducens in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum, iterum damnatum in Art. 22. Lutheri.

Ibid.

XLIII. In eo demum quod impudentissime invehitur in Tabellas indulgentiarum, Altaria privilegiata etc.,

Temeraria, piarum aurium offensiva, scandalosa, in Summos Pontifices, atque in praxim tota Ecclesia frequentatam contumeliosa.

De reservatione Casuum.

De Poenit. §. 19.

XLIV. Propositio Synodi asserens, *reservationem casuum nunc temporis aliud non esse quam improvidum liga-*

men pro inferioribus Sacerdotibus, et sonum sensu vacuum pro poenitentibus assuetis non admodum curare hanc reservationem,

Falsa, temeraria, male sonans, perniciosa, Concilio Tridentino contraria, superioris hierarchicae potestatis laesiva.

Ibid.

XLV. Item de spe quam ostendit fore, *ut reformato Rituali, et ordine poenitentiae nullum amplius locum habiturae sint hujusmodi reservationes*;

Prout attenta generalitate verborum innuit per reformationem Ritualis, et ordinis poenitentiae factam ab Episcopo, vel Synodo aboleri posse Casus, quos Tridentina Synodus (Sess. 14. c. 7.) declarat Pontifices Maximos potuisse pro Suprema Potestate sibi in universa Ecclesia tradita peculiari suo judicio reservare,

Propositio falsa, temeraria, Concilio Tridentino, et Summorum Pontificum auctoritati derogans, et injuriosa.

De Censuris.

De Poenit. §§. 20. 22.

XLVI. Propositio asserens, *effectum excommunicationis exteriorem duntaxat esse, quia tantummodo natura sua excludit ab exteriore communicatione Ecclesiae*;

Quasi excommunicatio non sit poena spiritualis, ligans in Coelo, animas obligans,

Ex S. Aug. Ep. 250. Auxilio Episcopo. Tract. 50. in Joan. n. 12.

Falsa, perniciosa, in Art. 23. Lutheri damnata, ad minus erronea.

§§. 21. 23.

XLVII. Item quae tradit, necessarium esse juxta leges naturales, et Divinas, ut sive ad excommunicationem, sive ad suspensionem praecedere debeat examen personale, atque adeo sententias dictas *ipso facto*, non aliam vim habere, nisi seriae comminationis sine ullo actuali effectu,

Falsa, temeraria, perniciosa, Ecclesiae potestati injuriosa, erronea.

§. 22.

XLVIII. Item quae pronuntiat, *inutilem, ac vanam esse formulam nonnullis abhinc Saeculis inductam absolven-*

di generaliter ab excommunicationibus, in quas Fidelis incidere potuisset,

Falsa, temeraria, praxi Ecclesiae injuriosa.

§. 24.

XLIX. Item quae damnat ut nullas, et invalidas *suspensiones ex informata conscientia*,

Falsa, perniciosa, in Trid. injuriosa.

Ibid.

L. Item in eo quod insinuat soli Epiacopo fas non esse uti potestate, quam tamen ei defert Tridentinum (Sess: 14. c. 1. de Ref.) suspensionis *ex informata conscientia* legitime infligendae,

Juriadictionis Praelatorum Ecclesiae laesiva.

De Ordine.

De Ordine §. 4.

LI. Doctrina Synodi, quae perhibet, in promovendis ad Ordinea hanc de more, et instituto veteris disciplinae rationem aervari consuevisse, ut *si quis Clericorum distinguebatur sanctitate vitae, et dignus aestimabatur, qui ad Ordines Sacros ascenderet, ille solitus erat promoveri ad Diaconatum, vel Sacerdotium, etiamsi inferiores Ordines non suscepisset: neque tum talis Ordinatio dicebatur per saltum, ut postea dictum est*;

§. 5.

LII. Item quae innuit non alium titulum Ordinationum fuisse, quam deputationem ad aliquod speciale Ministerium, qualis praescripta est in Concilio Calcedonensi: subjungens (§. 6.), quamdiu Ecclesia sese his principiis in delectu Sacrorum Ministrorum conformavit, Ecclesiasticum Ordinem floruisse; verum beatos illos dies transiisse, novaque principia subinde introducta, quibus corrupta fuit disciplina in delectu Ministrorum Sanctuarii;

§. 7.

LIII. Item quod inter haec ipsa corruptionis principia refert, quod recesaum sit a vetere instituto, quo, ut ait (§. 3.), Ecclesia insistens Apostoli vestigiis neminem ad Sacerdotium admittendum statuerat, nisi qui conservasset innocentiam baptismalem;

Quatenus innuit corruptam fuisse disciplinam per decreta, et instituta,

1. Sive quibus Ordinationes per saltum veritae sunt;

2. Sive quibus pro Ecclesiarum necessitate, et commoditate probatae sunt Ordinationes sine titulo specialis officii, velut speciatim a Tridentino Ordinatio ad titulum patrimonii: Salva obedientia, qua sic Ordinati Ecclesiarum necessitatibus deservire debent iis obeundis officiis, quibus pro loco, ac tempore ab Episcopo admoti fuerint, quemadmodum ab Apostolicis temporibus in primitiva Ecclesia fieri consuevit,

3. Sive quibus jure canonico facta est criminum distinctio, quae delinquentes reddunt irregulares: Quasi per hanc distinctionem Ecclesia recesserit a spiritu Apostoli, non excludendo generaliter, et indistincte ab Ecclesiastico Ministerio omnes quoscunque, qui baptismalem innocentiam non conservassent,

Doctrina singulis suis partibus falsa, temeraria, Ordinis pro Ecclesiarum necessitate, et commoditate inducti perturbativa, in disciplinam per Canones, et speciatim per Trid. Decreta probatam injuriosa.

§. 13.

LIV. Item quae velut turpem abusum notat unquam praetendere eleemosynam pro celebrandis Missis, et Sacramentis administrandis, sicuti et accipere quemlibet proventum dictum *Stolae*, et generatim quodcumque stipendium, et honorarium, quod suffragiorum, aut cujuslibet Parochialis functionis occasione offerretur;

Quasi turpis abusus crimine notandi essent Ministri Ecclesiae, dum secundum receptum, et probatum Ecclesiae morem, et institutum utuntur jure promulgato ab Apostolo accipiendi temporalia ab his, quibus spiritualia ministrantur,

Falsa, temeraria, Ecclesiastici, ac Pastoralis juris laesiva, in Ecclesiam, ejusque Ministros injuriosa.

§. 14.

LV. Item qua vehementer optare se profitetur, ut aliqua ratio inveniretur minutuli Cleri (quo nomine inferiorum ordinum Clericos designat) a Cathedralibus, et Collegiatis submovendi, providendo aliter, nempe per probos, et provectioris aetatis Laicos, congruo assignato stipendio, ministerio inserviendi Missis, et aliis Officiis velut Acolythi etc., ut olim, inquit, fieri solebat, quando ejus generis Officia, non ad meram speciem pro majoribus ordinibus suscipiendis redacta erant;

Quatenus reprehendit institutum, quo cavetur, ut *minorum Ordinum functiones per eos tantum praestentur, exerceanturve, qui in illis constituti, adscriptive sunt* (Concil. Prov. IV. Mediol.): idque ad mentem Tridentini (Sess. 23. c. 17.), *ut Sanctorum Ordinum a Diaconatu ad Ostiariatum functiones ab Apostolicis temporibus in Ecclesia laudabiliter receptae, et in pluribus locis aliquandiu intermissae juxta Sacros Canones revocentur, nec ab haereticis tanquam otiosae traducantur*,

Suggestio temeraria, piarum aurium offensiva, Ecclesiastici Ministerii perturbativa, servandae, quoad fieri potest, in celebrandis Mysteriis decentiae imminutiva, in Minorum Ordinum munera, et functiones, tum in disciplinam per Canones, et speciatim per Trid. probatam injuriosa, favens haereticorum in eam conviciis, et calumniis.

§. 18.

LVI. Doctrina, quae statuit conveniens videri in impedimentis Canonicis, quae proveniunt ex delictis in jure expressis ullam unquam nec concedendam, nec admittendam esse dispensationem,

Aequitatis, et moderationis canonicae a Sacro Concilio Tridentino probatae laesiva, auctoritati, et juribus Ecclesiae derogans.

Ibid. §. 22.

LVII. Praescriptio Synodi, quae generaliter, et indiscriminatim velut abusum rejicit quamcumque dispensationem, ut plus quam unum residentiale Beneficium uni, eidemque conferatur: Item in eo quod subjungit, certum sibi esse juxta Ecclesiae spiritum plus quam uno Beneficio tametsi simplici neminem frui posse,

Pro sua generalitate derogans moderationi Tridentini Sess. 7. c. 5. et Sess. 24. c. 17.

De Sponsalibus, et Matrimonio.

Libell. Memor. circa Sponsalia etc. §. 2.

LVIII. Propositio, quae statuit Sponsalia proprie dicta actum mere civilem continere, qui ad Matrimonium celebrandum disponit, eademque Civilium legum praescripto omnino subjacere;

Quasi actus disponens ad Sacramentum non subjaceat sub hac ratione juri Ecclesiae,

Falsa, Juris Ecclesiae quoad effectus etiam e Sponsalibus vi Canonicarum sanctionum profluentes laesiva, disciplinae ab Ecclesia constitutae derogans.

De Matrim. §§. 7. 11. 12.

LIX. Doctrina Synodi asserens, *ad Supremam Civilem Potestatem duntaxat originarie spectare contractui Matrimonii apponere impedimenta ejus generis, quae ipsum nullum reddunt, dicunturque dirimentia*, quod *jus originarium* praeterea dicitur cum *jure dispensandi essentialiter connexum*, subjungens, *supposito assensu, vel conniventia Principum potuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta dirimentia ipsum contractum Matrimonii*;

Quasi Ecclesia non semper potuerit, ac possit in Christianorum Matrimoniis jure proprio impedimenta constituere, quae Matrimonium non solum impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus Christiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium, in eisdemque dispensare,

Canonum 3. 4. 9. 12. Sess. 24. Concil. Trid. eversiva, haeretica.

Cit. Libel. Memor. circa Sponsal. §. 10.

LX. Item rogatio Synodi ad Potestatem Civilem, ut *e numero impedimentorum tollat cognationem spiritualem, atque illud quod dicitur publicae honestatis, quorum origo reperitur in Collectione Justiniani*, tum ut *restringat impedimentum affinitatis, et cognationis ex quacumque licita, aut illicita conjunctione provenientis ad quartum gradum juxta civilem computationem per lineam lateralem, et obliquam, ita tamen ut spes nulla relinquatur dispensationis obtinendae*;

Quatenus Civili Potestati jus attribuit sive abolendi, sive restringendi impedimenta Ecclesiae auctoritate constituta, vel comprobata: item qua parte supponit Ecclesiam per Potestatem Civilem spoliari posse jure suo dispensandi super impedimentis ab ipsa constitutis, vel comprobatis,

Libertatis, ac Potestatis Ecclesiae subversiva, Tridentino contraria, ex haereticali supra damnato principio profecta.

De Officiis, Exercitationibus, Institutionibus ad religiosum Cultum pertinentibus, Et primum de adoranda Humanitate Christi.

De Fide §. 3.

LXI. Propositio, quae asserit, *adorare directe Humanitatem Christi, magis vero aliquam ejus partem fore semper honorem Divinum datum Creaturae;*

Quatenus per hoc verbum *directe* intendat reprobare adorationis cultum, quem Fideles dirigunt ad Humanitatem Christi, perinde ac si talis adoratio, qua Humanitas, ipsaque caro vivifica Christi adoratur non quidem propter se, et tanquam nuda caro, sed prout unita Divinitati, foret honor Divinus impertitus Creaturae, et non potius una, eademque adoratio, qua Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adoratur,

Ex Concil. C. P. V. Gen. Can. 9.

Falsa, captiosa, pio, ac debito cultui Humanitati Christi a Fidelibus praestito, ac praestando detrahens, et injuriosa.

De Orat. §. 10.

LXII. Doctrina, quae devotionem erga Sacratissimum Cor Jesu rejicit inter devotiones, quas notat velut novas, erroneas, aut saltem periculosas;

Intellecta de hac devotione, qualis est ab Apostolica Sede probata,

Falsa, temeraria, perniciosa, piarum aurium offensiva, in Apostolicam Sedem injuriosa.

De Orat. §. 10. *Et Append. n.* 32.

LXIII. Item in eo quod Cultores Cordis Jesu hoc etiam nomine arguit, quod non advertant Sanctissimam Carnem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiam humanitatem totam cum separatione, aut praecisione a Divinitate adorari non posse cultu latriae;

Quasi Fideles Cor Jesu adorarent cum separatione, vel praecisione a Divinitate, dum illud adorant, ut est Cor Jesu, Cor nempe Personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est, ad eum modum, quo exangue Corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a Divinitate adorabile fuit in Sepulchro,

Captiosa, in Fideles Cordis Christi Cultores injuriosa.

De ordine praescripto in piis exercitationibus obeundis.

De Orat. §. 14. *Append. n.* 34.

LXIV. Doctrina, quae velut superstitiosam universe notat *quamcumque efficaciam, quae ponatur in determinato numero precum, et piarum salutationum*;

Tanquam superstitiosa censenda esset efficacia, quae sumitur non ex numero in se spectato, sed ex praescripto Ecclesiae certum numerum precum, vel externarum actionum praefinientis pro indulgentiis consequendis, pro adimplendis poenitentiis, et generatim pro sacro, et religioso cultu rite, et ex ordine peragendo,

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, pietati Fidelium injuriosa, Ecclesiae auctoritati derogans, erronea.

De Poenit. §. 10.

LXV. Propositio enuntians, *irregularem strepitum novarum institutionum, quae dictae sunt Exercitia, vel Missiones .... forte nunquam, aut saltem perraro eo pertingere, ut absolutam conversionem operentur, et exteriores illos commotionis actus, qui apparuere, nil aliud fuisse, quam transeuntia naturalis concussionis fulgura*,

Temeraria, male sonans, perniciosa, mori pie, salutariter per Ecclesiam frequentato, et in verbo Dei fundato injuriosa.

De modo jungendae vocis Populi cum voce Ecclesiae in precibus publicis.

De Orat. §. 24.

LXVI. Propositio asserens, *fore contra Apostolicam praxim, et Dei consilia, nisi Populo faciliores viae pararentur vocem suam jungendi cum voce totius Ecclesiae*;

Intellecta de usu vulgaris linguae in liturgicas preces inducendae,

Falsa, temeraria, ordinis pro Mysteriorum celebratione praescripti perturbativa, plurium malorum facile productrix.

De Lectione Sacrae Scripturae.

Ex nota in fine Decr. de Gratia.

LXVII. Doctrina perhibens a lectione Sacrarum Scripturarum *nonnisi veram impotentiam excusare*, subjungens ultro se prodere obscurationem, quae ex hujusce praecepti neglectu orta est super primarias veritates religionis,

Falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa, alias in Quesnellio damnata.

De proscriptis libris in Ecclesia publice legendis. *De Orat.* §. 29.

LXVIII. Laudatio, qua summopere Synodus commendat Quesnellii Commentationes in novum Testamentum, aliaque aliorum Quesnellianis erroribus faventium opera, licet proscripta, eademque Parochis proponit, ut ea tanquam solidis religionis principiis referta in suis quisque Paroeciis Populo post reliquas functiones perlegant,

Falsa, scandalosa, temeraria, seditiosa, Ecclesiae injuriosa, Schisma fovens, et haeresim.

De Sacris Imaginibus.

De Orat. §. 17.

LXIX. Praescriptio, quae generaliter, et indistincte inter Imagines ab Ecclesia auferendas, velut rudibus erroris occasionem praebentes, notat Imagines Trinitatis incomprehensibilis,

Propter sui generalitatem temeraria, ac pio per Ecclesiam frequentato mori contraria, quasi nullae extent Imagines Sanctissimae Trinitatis communiter approbatae, ac tuto permittendae.

Ex Brevi *Sollicitudini nostrae* Benedicti XIV. an. 1745.

LXX. Item doctrina, et praescriptio generatim reprobans omnem specialem Cultum, quem alicui speciatim Imagini solent Fideles impendere, et ad ipsam potius quam ad aliam confugere,

Temeraria, perniciosa, pio per Ecclesiam frequentato mori, tum et illi Providentiae ordini injuriosa, quo *ita Deus nec in omnibus memoriis Sanctorum ista fieri voluit, qui dividit propria unicuique prout vult.*

Ex S. Aug. Ep. 78. Clero, Senioribus, et universae Plebi Ecclesiae Hipponen.

LXXI. Item quae vetat ne Imagines praesertim B. Virginis ullis titulis distinguantur praeterquam denominationibus,

quae sint analogae Mysteriis, de quibus in Sacra Scriptura expressa fit mentio;

Quasi nec adscribi possent Imaginibus piae aliae denominationes, quas vel in ipsismet publicis precibus Ecclesia probat, et commendat,

Temeraria, piarum aurium offensiva, venerationi B. praesertim Virgini debitae injuriosa.

LXXII. Item quae velut abusum extirpari vult morem, quo velatae asservantur certae Imagines,

Temeraria, frequentato in Ecclesia, et ad Fidelium pietatem fovendam inducto mori contraria.

De Festis.

Libell. Memorial. pro Fest. reform. §. 3.

LXXIII. Propositio enuntians novorum Festorum institutionem ex neglectu in veteribus observandis, et ex falsis notionibus naturae, et finis earumdem Solemnitatum originem duxisse,

Falsa, temeraria, scandalosa, Ecclesiae injuriosa, favens haereticorum in dies Festos per Ecclesiam celebratos conviciis.

Ibid. §. 8.

LXXIV. Deliberatio Synodi de transferendis in diem Dominicum Festis per annum institutis: idque pro jure, quod persuasum sibi esse ait Episcopo competere super disciplinam Ecclesiasticam in ordine ad res mere Spirituales; ideoque et praeceptum Missae audiendae abrogandi diebus, in quibus ex pristina Ecclesiae lege viget etiamnum id praeceptum: tum etiam in eo, quod supperaddit de transferendis in Adventum Episcopali auctoritate jejuniis per annum ex Ecclesiae praecepto servandis;

Quatenus adstruit Episcopo fas esse jure proprio transferre dies ab Ecclesia praescriptos pro Festis, jejuniisve celebrandis: aut indictum Missae audiendae praeceptum abrogare,

Propositio falsa, juris Conciliorum Generalium, et Summorum Pontificum laesiva, scandalosa, Schismati favens.

De Juramentis.

Libell. Memorial. pro Juram. reform. §. 5.

LXXV. Doctrina, quae perhibet beatis temporibus nascentis Ecclesiae juramenta visa esse a documentis Divini Praeceptoris, atque ab aurea Evangelica simplicitate adeo aliena, ut *ipsummet jurare sine extrema, et ineluctabili necessitate reputatus fuisset actus irreligiosus, homine Christiano indignus*: Insuper *continuatam Patrum seriem demonstare juramenta communi sensu pro vetitis habita fuisse*: Indeque progreditur ad improbanda juramenta, quae Curia Ecclesiastica, Jurisprudentiae feudalis, ut ait, normam secuta in Investituris, et in Sacris ipsis Episcoporum Ordinationibus adoptavit: Statuitque adeo implorandam a Saeculari Potestate legem pro abolendis juramentis, quae in Curiis etiam Ecclesiasticis exiguntur pro suscipiendis muniis, et officiis, et generatim pro omni actu Curiali,

Falsa, Ecclesiae injuriosa, juris Ecclesiastici laesiva, disciplinae per Canones inductae, et probatae subversiva.

De Collationibus Ecclesiasticis.

De Collat. Ecclesiast. §. 1.

LXXVI. Insectatio, qua Synodus Scholasticam exagitat, velut eam, *quae viam aperuit inveniendis novis, et inter se discordantibus Systematibus, quoad veritates majoris pretii, ac demum adduxit ad probabilismum, et laxismum*;

Quatenus in Scholasticam rejicit privatorum vitia, qui abuti ea potuerunt, aut abusi sunt,

Falsa, temeraria, in Sanctissimos Viros, et Doctores, qui magno Catholicae Religionis bono Scholasticam excoluere, injuriosa, favens infestis in eam haereticorum conviciis.

Ibid.

LXXVII. Item in eo quod subdit, *mutationem formae regiminis Ecclesiastici, qua factum est, ut Ministri Ecclesiae in oblivionem venirent suorum jurium, quae simul sunt eorum obligationes, eo demum rem adduxisse, ut obliterari faceret primitivas notiones Ministerii Ecclesiastici, et sollicitudinis pastoralis*;

Quasi per mutationem regiminis congruentem disciplinae in Ecclesia constitutae, et probatae obliterari unquam potuerit, et amitti primitiva notio Ecclesiastici Ministerii, Pastoralisve sollicitudinis,

Propositio falsa, temeraria, erronea.

§. 4.

LXXVIII. Praescriptio Synodi de ordine rerum tractandarum in Collationibus, qua postequam praemisit, *in quolibet articulo distinguendum id quod pertinet ad fidem, et ad essentiam religionis ab eo quod est proprium disciplinae*, subjungit, *in hac ipsa* (disciplina) *distinguendum quod est necessarium, aut utile ad retinendos in spiritu fideles ab eo quod est inutile, aut onerosius, quam libertas filiorum novi Foederis patiatur, magis vero ab eo, quod est periculosum aut noxium, utpote inducens ad Superstitionem, et Materialismum*;

Quatenus pro generalitate verborum comprehendat, et praescripto examini subjiciat etiam disciplinam ab Ecclesia constitutam, et probatam, quasi Ecclesia, quae spiritu Dei regitur, disciplinam constituere posset non solum inutilem, et onerosiorem, quam libertas Christiana patiatur, sed et periculosam, noxiam, inducentem in Superstitionem, et Materialismum,

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, piarum aurium offensiva, Ecclesiae, ac spiritui Dei, quo ipsa regitur, injuriosa, ad minus erronea.

Convicia adversus aliquas Sententias in Scholis Catholicis usque adhuc agitatas.

Orat. ad Synod. §. 2.

LXXIX. Assertio, quae conviciis, et contumeliis insectatur sententias in Scholis Catholicis agitatas, et de quibus Apostolica Sedes nil adhuc definiendum, aut pronunciandum censuit,

Falsa, temeraria, in Scholas Catholicas injuriosa, debitae Apostolicis Constitutionibus obedientiae derogans.

De tribus regulis fundamenti loco a Synodo positis pro reform. Regularium.

Libell. Memorial. pro reform. Regularium §. 9.

LXXX. Regula 1. quae statuit universe, et indiscriminatim *statum Regularem, aut Monasticum natura sua componi non posse cum Animarum cura, cumque vitae pastoralis muneribus, nec adeo in partem venire posse*

Ecclesiasticae Hierarchiae, quin ex adverso pugnet cum ipsiusmet vitae Monasticae principiis,

Falsa, perniciosa, in Sanctissimos Ecclesiae Patres, et Praesules, qui regularis vitae instituta cum Clericalis Ordinis muneribus consociarunt, injuriosa, pio, vetusto, probato Ecclesiae mori, Summorumque Pontificum Sanctionibus contraria: *Quasi Monachi quos morum gravitas, et vitae, ac fidei institutio sancta commendat*, non rite, nec modo sine Religionis offensione, sed et cum multa utilitate Ecclesiae *Clericorum Officiis aggregentur*.

Ex S. Siricio Epist. Decret. ad Himerium Tarracon. c. 13.

LXXXI. Item in eo quod subjungit, Sanctos Thomam, et Bonaventuram sic in tuendis adversus Summos homines Mendicantium institutis versatos esse, ut in eorum defensionibus minor aestus, accuratio major desideranda fuisset,

Scandalosa, in Sanctissimos Doctores injuriosa, impiis damnatorum Auctorum contumeliis favens.

LXXXII. Regula 2. *Multiplicationem Ordinum, ac diversitatem naturaliter inferre perturbationem, et confusionem*: Item in eo quod praemittit §. 4. *Regularium Fundatores*, qui post Monastica instituta prodierunt, *Ordines supraddentes Ordinibus, Reformationes Reformationibus nihil aliud effecisse, quam primariam mali causam magis magisque dilatare*;

Intellecta de Ordinibus, et Institutis a Sancta Sede probatis, quasi distincta piorum munerum varietas, quibus distineti Ordines addicti sunt, natura sua perturbationem, et confusionem parere debeat,

Falsa, calumniosa, in Sanctos Fundatores, eorumque fideles Alumnos, tum et in ipsos Summos Pontifices injuriosa.

LXXXIII. Regula 3. qua postquam praemisit, *parvum Corpus degens intra Civilem Societatem, quin fere sit pars ejusdem, parvamque Monarchiam figit in statu semper esse periculosum*, subinde hoc nomine criminatur privata Monasteria, communis Instituti vinculo sub uno praesertim Capite consociata, velut speciales totidem Monarchias Civili Reipublicae periculosas, et noxias,

Falsa, temeraria, Regularibus Institutis a Sancta Sede ad Religionis profectum approbatis injuriosa, favens hae-

reticorum in eadem Instituta insectationibus, et calumniis.

De Systemate, seu Ordinationum complexione ducta ex allatis Regulis, et octo sequentibus articulis comprehensa pro reformatione Regularium.

§. 10.

LXXXIV. Art. 1. *De uno duntaxat Ordine in Ecclesia retinendo, ac de seligenda prae ceteris Regula Sancti Benedicti, cum ob sui praestantiam, tum ob praeclara illius Ordinis merita: sic tamen ut in his, quae forte occurrent temporum conditioni minus congrua, instituta vitae ratio apud Portum regium lucem praeferat ad explorandum quid addere, quid detrahere conveniat.*

2. *Ne compotes fiant Ecclesiasticae Hierarchiae, qui se huic Ordini adjunxerint, nec ad Sacros Ordines promoveantur, praeterquam ad summum unus, vel duo, initiandi tanquam Curati, vel Capellani Monasterii, reliquis in simplici Laicorum ordine remanentibus.*

3. *Unum tantum in unaquaque Civitate admittendum Monasterium, idque extra moenia Civitatis in locis abditioribus, et remotioribus collocandum.*

4. *Inter occupationes vitae Monasticae pars sua labori manuum inviolate servanda, relicto tamen congruo tempore Psalmodiae impendendo, aut etiam, si cui libuerit, litterarum studio. Psalmodia deberet esse moderata, quia nimia ejus prolixitas parit praecipitantiam, molestiam, evagationem. Quo plus auctae sunt Psalmodiae, Orationes, preces, tantumdem peraequa proportione omni tempore imminutus fervor est, Sanctitasque Regularium.*

5. *Nulla foret admittenda distinctio Monachos inter sive Choro, sive Ministeriis addictos; inaequalitas isthaec gravissimas omni tempore lites excitavit, ac discordias, et a Communitatibus Regularium spiritum caritatis expulit.*

6. *Votum perpetuae stabilitatis nunquam tolerandum. Non illud norant veteres Monachi, qui tamen Ecclesiae consolatio, et Christianismi ornamentum extiterunt. Vota Castitatis, paupertatis, et obedientiae non admittentur instar communis, et stabilis regulae. Si quis ea*

vota, aut omnia, aut aliqua facere voluerit, consilium, et veniam ab Episcopo postulabit, qui tamen nunquam permittet, ut perpetua sint, nec anni fines excedent. Tantummodo facultas dabitur ea renovandi sub iisdem conditionibus.

7. *Omnem Episcopus habebit inspectionem in eorum vitam, studia, progressum in pietate: Ad ipsum pertinebit Monachos admittere, et expellere, semper tamen accepto Contubernalium consilio.*

8. *Regulares Ordinum, qui adhuc remanent, licet Sacerdotes in hoc Monasterium admitti etiam possent, modo in silentio, et solitudine propriae sanctificationi vacare cuperent: quo casu dispensationi locus fieret in generali Regula num. 2. statuta, sic tamen ne vitae institutionem sequantur ab aliis discrepantem, adeo ut non plus quam una, aut ad summum duae in diem Missae celebrentur, satisque ceteris Sacerdotibus esse debeat una cum Communitate concelebrare.*

Item pro reformatione Monialium.

§. 11.

Vota perpetua usque ad Annum 40. aut 45. non admittenda. Moniales solidis exercitationibus, speciatim labori addicendae: A carnali spiritualitate, qua pleraeque distinentur, avocandae: Expendendum, utrum, quod ad ipsas attinet, satius foret Monasterium in Civitate relinqui,

Systema vigentis, atque jam antiquitus probatae, ac receptae disciplinae subversivum, perniciosum, Constitutionibus Apostolicis, et plurium Conciliorum etiam Generalium, tum speciatim Tridentini Sanctionibus oppositum, et injuriosum, favens haereticorum in Monastica Vota, et Regularia instituta stabiliori Consiliorum Evangelicorum Professioni addicta conviciis, et calumniis.

De Nationali Concilio convocando.

Libell. Memorial. pro convoc. Concil. National. §. 1. LXXXV. Propositio enuntians qualemcumque cognitionem Ecclesiasticae Historiae sufficere, ut fateri quisque debeat Convocationem Concilii Nationalis unam esse ex viis canonicis,

qua finiantur in Ecclesia respectivarum Nationum controversiae spectantes ad Religionem;

Sic intellecta, ut controversiae ad fidem, et mores spectantes in Eccleaia quacumque subortae, per Nationale Concilium irrefragabili judicio finiri valeant; quasi inerrantia in fidei, et morum quaestionibus Nationali Concilio competeret,

Schismatica, haeretica.

Mandamus igitur omnibus utriusque Sexus Christi fidelibus, ne de dictis propositionibus, et doctrinis sentire, docere, praedicare peaesumant, contra quam in hac nostra Constitutione declaratur, ita ut quicumque illas, vel earum aliquam conjunctim, vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputando publice, vel privatim tractaverit, nisi forsitan impugnando, Ecclesiasticis Censuris, aliisque contra similia perpetrantes a jure statutis poenis, ipso facto, absque alia declaratione subjaceat.

Ceterum per hanc expressam praefatarum propositionum, et doctrinarum reprobationem, alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus, cum praesertim in eo complures deprehensae fuerint propositiones, et doctrinae sive illis, quae supra damnatae sunt, affines, sive quae communis ac probatae cum doctrinae, et disciplinae temerarium contemptum, tum maxime infensum in Romanos Pontifices, et Apostolicam Sedem animum praeseferunt.

Duo vero speciatim notanda censemus, quae de Augustissimo Sanctissimae Trinitatis Mysterio §. 2. Decreti de Fide, si non pravo animo, imprudentius certe Synodo exciderunt, quae facile rudes praesertim et incautos in fraudem impellere valeant. Primum, dum posteaquam rite praemisit Deum in suo Esse unum, et simpliciasimum permanere, continuo subjungens, ipsum Deum in tribus Personis distingui, perperam discedit a communi, et probata in Christianae doctrinae institutionibus formula, qua Deus unus quidem in tribus Personis distinctis dicitur, non in tribus Personis distinctus: Cujus formulae commutatione hoc vi verborum subrepit erroris periculum, ut Essentia Divina distincta in Personis putetur, quam Fides Catholica sic unam in Personis distinctis confitetur, ut eam simul profiteatur in se prorsus indistinctam.

Alterum, quod de ipsismet tribus Divinis Personis tradit, eas secundum earum proprietates personales, et incommunicabiles exactius loquendo exprimi, seu appellari Patrem, Ver-

hum, et Spiritum Sanctum, quasi minus propria, et exacta foret appellatio Filii tot Scripturae locis consecrata, voce ipsa Patris e Coelis, et e Nube delapsa, tum formula Baptismi a Christo praescripta, tum et praeclara illa confessione, qua Beatus ab ipsomet Christo Petrus est pronuntiatus; ac non potius retinendum esset quod edoctus ab Augustino Angelicus Praeceptor (1) vicissim ipse docuit *in nomine Verbi eamdem proprietatem importari, quae in nomine Filii*, dicente nimirum Augustino (2), *eo dicitur Verbum, quo Filius*.

Neque silentio praetereunda insignis ea, fraudis plena Synodi temeritas, quae pridem improbatam ab Apostolica Sede Conventus Gallicani Declarationem an. 1682. ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare, sed quo majorem illi auctoritatem conciliaret, eam in Decretum *de Fide* inscriptum insidiose includere, articulos in illa contentos palam adoptare, et quae sparsim per hoc ipsum Decretum tradita sunt, horum articulorum publica, et solemni professione obsignare. Quo sane non solum gravior longe se Nobis offert de Synodo, quam Praedecessoribus nostris fuerit de comitiis illis expostulandi ratio, sed et ipsimet Gallicanae Ecclesiae non levis injuria irrogatur, quam dignam Synodus existimaverit, cujus auctoritas in patrocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum Decretum.

Quamobrem quae acta Conventus Gallicani, mox ut prodierunt, Praedecessor noster Ven. Innocentius XI. per litteras in forma Brevis die 11. Aprilis an. 1682., post autem expressius Alexander VIII. Constit. *Inter multiplices* die 4. Augusti an. 1690. pro Apostolici sui muneris ratione improbarunt, rescinderunt, nulla, et irrita declararunt, multo fortius exigit a Nobis Pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac praesertim post edita Praedecessorum nostrorum Decreta, huic Apostolicae Sedi summopere injuriosam reprobare, ac damnare, prout eam praesenti hac nostra Constitutione reprobamus, et damnamus, ac pro reprobata, et damnata haberi volumus.

Ad id genus fraudis pertinet, quod Synodus in hoc ipso Decreto de Fide quamplures articulos complexa, quos Lova-

(1) S. Th. 1. *P. q.* 34. *art.* 2. *ad* 3.
(2) Aug. de Trinit. *l.* 7. *c.* 2.

niensis facultatis Theologi ad Innocentii XI. judicium detulerunt, tum et alios duodecim a Card. de Noailles Benedicto XIII. oblatos, non dubitaverit ex reprobato Secundo Ultrajectensi Concilio vanum, vetusque commentum exsuscitare, temereque his verbis jactare in vulgus, nempe universae Europae notissimum esse, eos articulos Romae severissimo examini subjectos fuisse, et non solum a qualicumque censura immunes exiisse, sed etiam a laudatis Romanis Pontificibus fuisse commendatos: cujus tamen assertae commendationis non modo nullum extat authenticum documentum, quin potius eidem refragantur Acta examinis, quae in nostrae Supremae Inquisitionis tabulis asservantur, e quibus id tantum apparet, nullum super iis prolatum fuisse judicium.

Hisce propterea de causis librum hunc ipsum, cui titulus = *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno MDCCLXXXVI.* = *In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione.*, sive praemisso, sive quovis alio titulo inscriptum, ubicumque, et quocumque idiomate, quavis Editione, aut Versione hactenus impressum, aut imprimendum, Auctoritate Apostolica tenore praesentium prohibemus, et damnamus, quemadmodum etiam alios omnes libros in ejus, sive ejus doctrinae defensionem, tam scripto, quam typis forsan jam editos, seu, quod Deus avertat, edendos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem, et usum omnibus, et singulis Christifidelibus sub poena excommunicationis per Contrafacientes ipso facto incurrendae, prohibemus pariter, et interdicimus.

Praecipimus insuper Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis, aliisque locorum Ordinariis, necnon haereticae pravitatis Inquisitoribus, ut Contradictores, et rebelles quoscumque per Censuras, et poenas praefatas, aliaque juris, et facti remedia, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii Saecularis auxilio, omnino coerceant, et compellant.

Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis, et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem

hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, quinto Calendas Septembris, Pontificatus Nostri anno vigesimo. Dat. die 28. Aug. 1794.

PH. CARD. PRODATARIUS. R. CARD. BRASCHIUS DE HONESTIS.

V I S A

De Curia J. Manassei.

Loco ✠ Plumbi.

F. Lavizzarius.

Registrata in Secretaria Brevium.

Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, Indictione duodecima, die vero trigesima prima Augusti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri Domini PII Divina providentia PAPAE SEXTI Anno vigesimo supradictae Litterae Apostolicae affixae, et publicatae fuerunt ad Valvas Basilicae Lateranen., et Principis Apostolorum, Cancellariae Apostolicae, Curiae Generalis in Monte Citatorio, in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Joannem Renzoni Apostolicum Cursorem.

Felix Castellacci Magister Cursorum.

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO VII.

BEATISSIMO PADRE

Un lavoro intrapreso sotto i venerandi auspizj, e Sovrani Ordini dell'eternamente gloriosa Memoria di Pio VI. *sembra chiamare chi n'ebbe l'onorevole incarico a farne la devota rispettosa offerta al Sacro Erede prescelto da Dio a perpetuarne insieme col Nome la memoria delle sublimi virtù di lui nell'esercizio del Supremo Apostolico Ministero. Non mi sono però dissimulato,* Padre Beatissimo, *quanto poco adorno sia quest' Opuscolo di quelle doti, che pur si richiederebbono per aspirare all' onore di comparire fregiato dell' Augusto Vostro Nome. Ma in questa mia troppo giusta diffidenza non ha tardato a confortarmi la singolare Umanità Vostra, e quello Spirito di mansuetudine, che qual proprio carattere di Cristo, non mai più luminoso risplende che nel Vicario di Lui in terra nell'accogliere con bontà ciò che sotto l'apparenze della bassezza si ributta con dispregio dall'orgoglio de' sapienti, e prudenti del Secolo. Nella Vostra esaltazione,* Beatissimo Padre, *si consola, ed esulta Santa Chiesa in rimirando le adorabili traccie della Providenza nel condurre a sì fausto termine il deplorabile corso delle passate desolanti vicende; onde vie più apparisse come in luminoso segnale l'alta protezione che tiene Iddio del diletto suo Gregge nel preparare il destinato momento, in cui* adimpleatur propitiatio, et benedictio.

Questo felice adempimento ben giustamente dobbiamo noi coll'ajuto di Dio prometterci dal Saggio Governo di un Pontefice, che formato da suoi teneri anni, a quell' antica illustre Scuola di pietà, e di dottrina, onde per più Secoli sorsero tanti splendidi Luminari a reggere, illustrare, pacificare la Chiesa ne' tempi anche più torbidi, veggiamo da Dio prescelto a rinnovarne i gloriosi

esempj. Io, BEATISSIMO PADRE, *pieno della più ossequiosa veneraziοne verso la Sacra Persona di* VOSTRA SANTITA', *comecchè conscio della mia insufficienza ad ogni altro riguardo, non cesserò almeno di porgere al Trono dell'Altissimo le mie umili preghiere in unione de' più ferventi Voti di tutta la Cristianità per implorarne colla sovrabbondanza delle sue Benedizioni sopra di Lei la continuazione delle sue beneficenze sopra di noi; mentre prostrato con profondissimo rispetto al bacio de' Santissimi Piedi imploro la Paterna Sua Apostolica Benedizione*

DI VOSTRA SANTITA'

Umilissimo Divotissimo Obbedientissimo
SERVITORE E FIGLIO
G. C. G.

PREFAZIONE.

Promulgata che fu sul fine di Agosto 1794. la Dogmatica Costituzione *Auctorem Fidei* dalla Santità del Sommo Pontefice PIO VI. di gloriosa immortale memoria in riprovazione delle perniciose dottrine, e massime del famigerato Sinodo di Pistoja, comunque se ne ragionasse fra gli aderenti al riprovato partito, udita ancora non si era voce di pubblica reclamazione da turbare la pacifica unanimità dell' Ordine Episcopale nell'aderire all'Apostolico Decreto, attestata non tanto, e solo dalla religiosa acquiescenze de' non reclamanti, quanto, e più ancore dall'espresse testimonianze di rispettabilissimi Vescovi, anche delle primarie Sedi sparse per le differenti Provincie della Cristianità; quando dal principio soltanto dell'anno 1798. cominciossi e susurrare di una formidabile impugnazione, che stavasi apparecchiata, e che da una non si sa qual tenebrosa macchia sbucò finalmente (colla data in istampa del 1796.) sotto il titolo di *Riflessioni in difesa di Monsig. Scipione Ricci, e del suo Sinodo di Pistoja sopra la Costituzione* Auctorem Fidei etc., in fine delle quali ha stimato l'Apologista pubblicare i *Motivi dell'opposizione* fatta dal Vescovo di Noli, premettendovi altre sue *Riflessioni preliminari* in commendazione de' medesimi, il tutto compreso in un medesimo Volume.

Pervenutane la notizia, e giunta che ne fu anche alle mani (non prima della metà del detto an. 1798.) l'Opera stessa, avendone spinto la curiosità a darle in mezzo ad altre indispensabili occupazioni una rapida scorsa, non potemmo in questo, tuttocchè leggerissimo saggio, non ammirare le prodigiosa fecondità della vene dell'Autore (Apologista insieme, ed Editore de' *Motivi* dell'opponente Vescovo) nel profluvio di quelle tante, e sì variate forme d' invettive, che a larga mano profonde sopra que' disgraziati Curiali Romani, ch'ei fa autori dell'odiata Bolla.

Non però ebbe forza questo minaccioso apparato di atterrirci; sendone paruto di ravvisare in quel torbido sfogo di mal umore un non so che di somigliante all' impetuoso fragore di quegli artifiziati razzi, che da atra accesa polve sospinti si slanciano in alto come ad assaltare le stelle, e fatto un subitaneo scoppio si risolvono in fumo, altro di se non lasciando che fetore, e vil borra, che tosto ricade in terra

da calpestarsi sotto i piedi. Che però lungi dal rimanerne sbigottiti vi trovammo anzi motivo di conforto per chi sia in grado, e voglia quando che sia prendersi la briga di analizzare quelle prime accennate *Riflessioni sopra la Bolla*. Imperocchè lasciate in disparte le invettive, cui basta replicare in due parole con Sant'Agostino (*L. 3. Oper. imperf. N.* 171.) : *Convicia sunt ista, nec urbana, sed vana*; ben poco rimarrà di che si abbia da tener conto per prevenire, o dileguare ogni sinistra impressione, che in animi leggieri, incauti, e poco instrutti potesse far per avventura un patente infedele travisamento nell'appresentare le dottrine della Bolla, ed una perpetua serie di sofistici cavilli nell'oppugnarle.

Sia pure distintivo caratiere dell'eroica carità, che qual proprio privativo vanto, e retaggio si arroga il partito quello zelo pieno di amarezza, e di livore, con cui non finiscono d'inveire contro chi sede nella Cattedra di Pietro, e contro tutti coloro, che aderenti al centro dell'Unità si fanno pregio di venerare nelle Dogmatiche Decisioni de'Romani Pontefici la voce di Pietro parlante per bocca de'suoi Successori: che noi per l'opposto non cesseremo di pregare il Signore a non voler permettere, che vinti da passione di risentimento soccombiamo alla tentazione di opporre ingiurie ad ingiurie, ma che coll'ajuto della possentissima sua grazia, che non manca mai a chi l'invoca di cuore, fermi ci tenga, e costanti nell'esercizio di quella Evangelica Carità, che ne ha Cristo insegnata e colla dottrina, *Benedicite maledicentibus vos*, e coll'esempio, *Qui cum malediceretur, non maledicebat*; onde lungi da lasciarci vincere dal male, procuriamo di vincere *in bono malum*. E tanto sia detto preventivamente riguardo alle *Riflessioni in Difesa di Monsignor Ricci, e del suo Sinodo*.

Quanto poi alli *Motivi dell' opposizione* di Monsig. di Noli, de' quali riserviamo l'Esame alla Seconda Parte, e che sono il principale oggetto, ed il più interessante di questa disamina, d'uopo è di avvertire, che sebbene furono questi diretti dal Prelato, ed assoggettati alla privata ispezione di Politico Magistrato, non però tardarono di molto a rendersi noti per via di copie, che s'intesero girare manoscritte per le mani. E d'allora fummo (per Sovrano gradimento con somma clemenza dimostratone dal defunto Santo Padre) eccitati a radunare materiali da somministrarne opportune avvertenze, qualunque volta venissero a pubblicarsi colle Stampe. Ora

sendosi ciò eseguito dall' Editore anonimo nel fine delle sue *Riflessioni sopra la Bolla*, ci siamo trovati nell' impegno di ripigliare l' incominciato lavoro per metterlo in ordine, ed ampliarlo a seconda di quanto ci è paruto richiedersi dalla serie delle opposizioni, onde rilevarne l' insussistenza, e fare anzi chiaramente apparire, che quanto si oppone alla Bolla, tutto ricade in aperta opposizione alla perpetua costante Tradizione de' nostri Maggiori. Nel che fare, lungi dal conformarci al contegno tenuto dall'opponente Prelato, ci siamo imposta la legge di costante mantenere verso la persona di Lui la venerazione dovuta al sacro suo Carattere, come pure all' inclito Ordine, di cui ha vestito, e veste tuttavia le rispettabili divise.

Ella è bensì cosa degna in vero di amaro pianto, non che di stupore, che in sì gran numero di pii, dotti, zelanti Prelati, che con tanto decoro sostengono per ogni dove la dignità del Ceto Episcopale, non abbia egli avuto ribrezzo di solo contrapporsi all'autorevole unanimità de' Venerabili suoi Confratelli uniti di Comunione, che val'a dire, come spiega il ch. Bossuet, *in Società di fede* col Successore di Pietro, sedente nella Cattedra *Radice*, e *Matrice* (*S. Cipr.*) di tutte le Chiese, sorgente, e vincolo dell' Unità. Il che però non fia meraviglia, qualora si volga lo sguardo a quella stessa cotanto celebre Decretale del gran San Leone *ad Flavianum Constantinopolitanum*, cui, tuttocchè ricevuta, e prima anche del Concilio di Calcedonia sottoscritta con sì solenni dimostrazioni di ossequio da' Vescovi dell' Oriente, e tra gli Occidentali segnatamente, acclamata qual Simbolo di fede da' PP. Gallicani, non tralasciò lo spirito dell'errore di suscitare oppositori, contro a' quali un' insigne Vescovo, e Dottore Affricano Vigilio di Tapsa si credè in dovere d' imprenderne una poderosa difesa nel suo Opuscolo intitolato, *Defensio S. Leonis Papae*, ove dato un cenno delle opposizioni degli Avversarii, soggiunge: *Quae quoniam simplicioribus quibusque nonnullum videntur dubietatis scrupulum excitare, iccirco ea hortatu Sanctorum Fratrum in adjutorio Domini Dei nostri consideranda, et refutanda suscepi*. Tale è pure il nostro intento in questo lavoro, e speriamo anche *in adjutorio Domini*, che la bontà della causa supplirà alla scarsezza de' nostri talenti.

E per procedere il più ordinatamente, che per noi si possa, avendo l' Editore de' *Motivi* stimato fare ad essi precedere un preambolo di *Riflessioni preliminari*, così anche a noi

paruta è cosa ragionevole il cominciar dal premettere alla discussione di essi *Motivi* un corrispettivo corso di *preliminari Animadversioni*, dirette a cautelare i Leggitori contro l' ingannevole artifizio, con cui si studia l'Apologista Editore di coprire sotto mentiti colori la deformità delle dottrine sparse ne' *Motivi* prodotti in iscritto dal Prelato, e da esso Editore pubblicati colle stampe. Quindi abbiamo creduto potersi acconciamente dividere in due Parti la tessitura di questa nostra disamina; l'una preambola opposta alle *preliminari Riflessioni* dell' E., l'altra, in cui allargandoci alquanto di più, ci prendiamo di proposito a discutere i motivi, per li quali ha creduto Monsignore potere giustificare la sua quanto *solitaria*, altrettanto strana, e odiosa opposizione ad un Dogmatico Decreto emanato dalla Cattedra principale, opposta già da S. Ireneo quale scudo inespugnabile a tutte le eresie nate, e da nascere, siccome quella, in cui fu da' SS. Apostoli profusa la pienezza della Tradizione, affinchè per la successione de' suoi Pontefici si propagasse, ed illibata si mantenesse in tutte l'altre successioni l'unità della dottrina.

A dileguare poi la sorpresa, o anche il sospetto, che potesse in taluno destarsi, che la tardanza, nel rintuzzare con pubblica risposta le oltraggiose jattanze degli oppositori, procedura sia dalla forza delle obbiezioni, e dalla difficoltà di rispondere, fia bene che si sappia, che queste due Parti dell' Esame, che ora si producono al pubblico, dopo esser diggià passate da più mesi addietro sotto gli occhi di rispettabili Personaggi, erano in punto di esser consegnate alle Stampe, quando insorsero quelle pur troppo notorie turbolenze, che ne frastornarono la progettata Edizione; e ne ritardarono il proseguimento del disegno, che ci siamo proposti, se tanto ne rimarrà di tempo, e di ozio, di opporre alla serie delle *Riflessioni* dell'Autore in difesa del Sinodo di Pistoja una serie di documenti estratti da tutto il corso della Tradizione (1), che bastino per se stessi a mettere in chiara vista l'enorme abuso, ch'ei fa delle più sacre venerande autorità per torcerle a' suoi depravati sensi. Del che però non abbiamo trascurato di dare preventivamente un succinto saggio nella seconda Parte re-

(1) Ved. l' Opuscolo *De Pontificii Primatus auctoritate etc. adversus Marsilii Menandrini errorem etc.*, che si darà in appresso nel presente Volume.

lativamente ad alcune proposizioni del Sinodo, rammentate da Monsig. di Noli ne'suoi *Motivi*, coll'occasione, che dovendo ribattere le opposizioni di lui, ci si è presentata ovvia l'opportunità di unirvi la confutazione delle cavillose *Riflessioni* del suo Apologista.

E quì ne permetta il benigno Leggitore di soggiungere, come in una lettura, che si fece di questa nostra operetta fra persone confidenti, parve a taluno che troppo frequente ricorresse la ripetizione di certe avvertenze, benchè adattate a luoghi, ove si replicano, ed anche variate nella forma, sotto cui si appresentano; come per esempio ove occorre mentovare *il Ministero dell' insegnamento*, si ripete pressochè in ogni luogo in questi, o equivalenti termini, *Affidato da Cristo alla visibile successione de' Pastori legittimamente costituiti sotto la presidenza, ed autorità del Sommo Sacerdote*; sembrando che detto che sia una volta, ogni Leggitore ne fa di leggieri l'applicazione ad ogni altro luogo, senza la noja di sentirselo espressamente replicare. Altri però fu d'avviso contrario sul riflesso, che chi prende un Libro in mano non sempre si obbliga a volerlo scorrere di seguito da capo a fondo: vi ha chi si contenta di un'occhiata a que'capi, il cui tema in lui desta la curiosità di vedere come sono trattati: chi avendo interrotta la lettura non ha poi presente nel ripigliarla tuttociò ch'ei lesse davanti: motivi per cui parve a questi men conveniente il tralasciare in ogni passo, che occorre, ciò che possa servire di cautela, di rischiaramento, o di conferma. Che se in materie puramente letterarie neppure si sfuggono siffatte ripetizioni, come ne avvisa Cicerone ne' suoi Dialoghi *De Oratore* coll' interporre non di rado quel suo, *Saepe enim dicendum est*, quanto meno disdicono in materie concernenti la Religione, d' intorno alle quali si ha da usare ogni più scrupolosa diligenza, ed esattezza? Ma ciò, che ne ha maggiormente confortato si è l'autorevole esempio di un'Agostino, il quale sendosi preso a confutare passo passo i Libri nuovamente prodotti dal famoso Patrocinatore dell' Eresia Pelagiana, il Vescovo di Eclana Giuliano, non sempre, ove riporta le ripetute obbiezioni di lui, si contenta di un semplice, *jam responsum est*, ma non si trattiene da ripetere anch'esso bene spesso le soluzioni già date: *velis nolis* (così l. 4. oper. imperfect. N. 94.), *quoniam saepe hoc dicis, saepe oportet ut audias*.

PARTE PRIMA

Diretta contro le *Riflessioni* premesse dall'Editore Anonimo alli *Motivi dell'opposizione* di Monsignore di Noli alla pubblicazione della Bolla *Auctorem Fidei*.

ESAME

Delle Riflessioni preliminari *dell'Editore* de'Motivi ec.

§. I.

INTRODUZIONE

Dell'Apologista Editore de' Motivi. *Sue atroci invettive contro la S. Sede artifiziosamente designata sotto l'affettato ambiguo vocabolo di* Curia Romana. *Confronto dell'orrida pittura, ch'ei ne fa con quella, che il Ch. Bossuet ha ritratta da' lineamenti sotto i quali fu sempre l'Augusta Sede Apostolica rappresentata, esaltata, venerata dalle serie de' SS. Padri.*

S'introduce l'Apologista di Monsignore di Noli con un minaccioso annunzio, che la condotta della divina giustizia sul rigettato Israello debba rinnovarsi su i moderni Cristiani, stante il lagrimevole accecamento, in cui è già caduta la maggior parte del Cristianesimo, ed in cui ne fa egli ravvisare una pressochè generale Apostasia.

Da due fonti ripete egli questo funesto accecamento, per cui presagisce essere vicino a compiersi il Mistero d'iniquità predetto dall'Apostolo (2. *Thessal. c.* 2. *v.* 7.): l'uno è l'incredulità sparsa dalla delirante ragione de'pretesi moderni Filosofi, (i cui delitj in vero non possono abbastanza deplorarsi): l'altro, un nuovo, com'ei dice, *Codice di Dottrina*, che da più di due secoli tenta di erigersi in universale Maestro per contraddire ad ogni passo il Vangelo di Gesù Cristo.

OSSERV. Non essendo nostro intento l'entrare nelle quistioni, che si dibattono nelle Scuole, nulla siamo per dire del *Codice*

accennato dall'A., che sembra non essere stato da lui menzionato, se non per pigliarne occasione di esalare tutto il veleno dell'animo suo verso la S. Sede. Condonate, saggio e pio Leggitore, se vi poniamo sotto gli occhj cose, che non potrete voi leggere, siccome noi non abbiamo potuto rescriverle senza raccapriccio, indotti unicamente dal riflesso di non cadere in sospetto di alterazione, volendole abbreviare, o riportare in altri, fuorchè ne' proprj suoi termini. „ Egli è fuor „ d'ogni contesa (così s'esprime l'A.) che il Molinismo do„ mina sulla maggior parte del Cristianesimo, e vi domina „ perchè vigorosamente protetto da un numero prepotente di „ acciecati Pastori, e con tanta arditezza vi domina, che per „ fin giunge a perseguitare il piccolo numero dei depositarj „ fedeli del Dogma, e della Morale. Qual meraviglia se ad „ onta di vedersene dimenticate le più preziose verità fonda„ mentali, singolarmente dopo l'epoca infausta della Anticri„ stiana *Unigenitus*, la Corte di Roma arriva a scagliare i „ suoi anatemi sopra di coloro, che piangono su tanto oscu„ramento! Questo è ciò, che si udì solennemente accaduto „ presso da due Anni in un così detto Breve di condanna del „ Venerabile Sinodo della Chiesa Pistojese. Troppo lunga co„ sa sarebbe il rilevare ad una ad una le irregolarità di que„ sta informe sentenza, che dovrebbe, anzi che un Breve Pon„ tificio, chiamarsi davvero un' impudente Libello, tanto afron„ tatamente vi dominan la Cabala, la Doppiezza, la Frode, „ e le Calunniose imputazioni „. Nè qui si arresta, ma prende nuova lena, e vieppiù si avviva il religioso zelo dell'A. nel soggiungere ch'ei fa: „ Intanto questo Curialistico ammasso di „ cavillazioni, e di censure ha già fatto una strage luttuosis„ sima nella Chiesa di Gesù Cristo. Sì, e non possiamo non „ vederlo, e non piangerne amaramente, ed altamente grida„ re ai veri figli di questa Vedova afflitta: Voi che de' suoi „ beni esultate, e vi affliggete de' mali suoi, vedete, se vi „ è più alcuna cosa, che l'orgoglio e l'accecamento della Ro„ mana Curia non abbia cercato d'alterare, e corrompere! „ L'odierna Bolla *Auctorem* figlia sgraziata di una Madre più „ infelice ha ricolmata la misura dello scandalo. La *Unigeni„ tus* squarciò il Vangelo, e la Tradizione: l'*Auctorem* con„ danna i più puri principj, fulmina le più Canoniche rifor„ me, protegge gli abusi i più grossolani, avanza le massi„ me più rivoltanti, e per eccesso di sacrilega impudenza osa „ di attribuirle alla Chiesa. Dogma, e Morale, Culto, e Di-

„ sciplina son tutte vittime destinate alla Curialistica mania; „ che a guisa del Dragone a sette corna descritto nell'Apoca- „ lissi, non ad altro è intesa fuorchè ad ingojare quanto par- „ torisce la mistica donna pel ministero de' suoi più fedeli e „ zelanti Pastori (Apoc. c. 12. v. 1. ad 24.) „. Così sotto il simulato nome di Corte, e *Curia Romana* con troppo volgare diggià, trito, e screditato artifizio si è creduto in diritto un sedicente figlio della Chiesa d'insultare impunemente, e con esecranda, non prima forse di Lutero udita bestemmia, raffigurare nel dragone a sette corna quel sacro Magistero d'insegnamento, da cui parrono le Pontificie Dogmatiche Decisioni, venerate perciò dalla Chiesa, come provenienti non già da *Curia Forense*, ma come Decretali della Cattedra Madre, e Maestra di tutte le Chiese, pel canale de' cui Pontefici, come già disse l'antico Ireneo (*l.* 3. *c.* 3.), si propaga la pienezza della Tradizione, e si conserva l'unità della dottrina nella Chiesa: Cattedra, nella quale, come soggiunge il Crisologo: *Vivit Petrus, et praesidet et praestat quaerentibus fidei veritatem:* ed a cui, per sentenza di quel S. Bernardo, sotto il cui manto tentano sì vanamente ricoprirsi gli avversarj, hanno da riportarsi tutte le insorgenti controversie in materia di Dogma, e di Religione; siccome a quella, in cui *non potest Fides sentire defectum*, per tacere di altre innumerevoli consonanti autorità, che si produrranno a suo luogo.

All'orrido spettro pertanto appresentatone dall'A. affrettiamoci di contrapporre il fedele quanto terso, e nitido specchio, in cui ne fa il Ch. Bossuet ravvisare i puri candidi lineamenti, sotto i quali fu sempre mai rappresentata la Sede di Pietro dalla serie dei PP. Nel ricopiare che fa l'illustre Prelato i sublimi nativi pregj della *Sede eterna*, com'ei la chiama, stabilita, e fissata in *Roma*, „ questa è (dic'egli nel „ celebre suo Sermone dell'Unità) quella Romana Cattedra „ cotanto celebrata da' PP., nella quale hanno come a gara „ esaltato il Principato della Cattedra Apostolica, il Principa- „ to principale, la sorgente dell'Unità, e nel luogo di Pie- „ tro l'eminente grado della Cattedra Sacerdotale, la Chiesa „ Madre, che tiene in sua mano la condotta di tutte le al- „ tre Chiese, il Capo dell'Episcopato, onde parte il raggio „ del governo, la Cattedra principale, la Cattedra unica; in „ cui tutte l'altre serbano l'Unità. Voi, prosegue il Ch. Pre-

„ lato, Voi in queste voci sentite parlare S. Ottato, S. Ago-
„ stino, S. Cipriano, S. Ireneo, S. Prospero, S. Avito, Teo-
„ doreto, il Concilio di Calcedonia, e gli altri, l'Affrica, le
„ Gallie, la Grecia, l'Asia, l'Oriente, e l'Occidente uniti„.
Chi può non riconoscere manifesto l'influsso dello spirito di verità in quel mirabile concerto di voci risonanti dalla bocca de'più Santi Venerandi PP. di tutte le età, e da tutte le parti del Cristianesimo? e non dovrà prevalere un sì maraviglioso divino concento alle torbide feroci grida, ed invettive di un partito sollevato dallo spirito della menzogna contro il decoro, e la maestà della *Chiesa una, ed unica, costituita per divina disposizione Madre, e Maestra di tutte l'altre Chiese*?

Lasciate pertanto nella dimenticanza, che si meritano le calunniose invettive dell'A. nel passo, che ne abbiamo poc'anzi, nè senza ribrezzo riportato, due sole cose ci si appresentano da dovere in quello rilevare: l'una è l'impostura, con cui vi si rappresenta la Bolla qual mero parto del Molinismo, o, com'ei la qualifica (p. 238. delle proprie sue *Riflessioni* sopra la Bolla medesima) *tutta farina di macina Molinia-na*: l'altra, sopra l'insidioso abuso, ch'ei fa della voce *Oscu-ramento* nel modo d'applicarla; del che siamo per dire ne'due seguenti Paragrafi.

§. II.

Impostura dell'A. nell'appresentare come adottato dalla Bolla il sistema, o Codice di Dottrina, *da cui ripete l'oscu-ramento della verità* sopra la Chiesa.

OSSERV. Questa prima impostura è apertamente smentita dal tenore stesso della Bolla, in cui comparisce ad evidenza la provida cautela usata dal S. Padre, sull'esempio stesso del Sacro Concilio di Trento, di prescindere affatto dalle quistioni dibattute nelle Scuole, sulle quali non ha finora la Chiesa pronunziato alcun'espresso decisivo giudizio; non altro essendo stato l'intento del Sommo Pastore, che di conservare l'integrità del deposito, e porre un freno alla dilatazione delle perverse innovazioni del Pistojese Sinodo. Cautela sì esattamente osservata, che anche, spezialmente a tal riguardo riscos-

se la Bolla una universale commendazione non più per parte dei Molinisti, che di altri e Prelati, e Teologi riputatissimi, sebbene addetti ad altre Scuole, i quali relativamente alle controverse materie, altro non ravvisarono nella Bolla, fuorchè la pura espressione del Dogma contro agli errori universalmente, e di comune accordo riprovati in tutte le Scuole Cattoliche. Chiaro argomento di questa Cautela si è la squisita diligenza, e la costante attenzione usata in distinguere nelle frequenti ambiguità del Sinodo il senso, che soggiace alla condanna, dal senso, che per via di comoda interpretazione può tuttavia piegarsi ad un comportabile intendimento: e ciò affine di togliere per una parte agli Estensori del Sinodo ogni apparente motivo di lagnarsi, che si fosse loro imputato un senso non suo, e per altra parte provvedere al pericolo, che per difetto di tale attenzione non s'imbevessero i leggitori del reo sentimento, che la doppiezza del significato latente sotto l'ambiguità di formola equivoca avrebbe di leggieri potuto insinuare negli animi loro.

Troppo male pertanto pare, che si appongano certi spiritosi Apologisti del *Sinodo*, che tentando la via del ridicolo si fanno giuoco di torcere in derisione della Bolla l'uso frequente, che vi si fa delle formole *Quasi*, *Quatenus*, *Sic intellecta etc.*, che si premettono alle Censure delle proposizioni per adattare a ciascuna la sua conveniente qualifica. Ma scherzino pure a lor talento questi mal'accorti derisori, che lungi dall'avvilire co' loro motteggi la Pontificia Costituzione, altro non fanno che farne risaltare vieppiù uno de più insigni pregj, con palesare insieme da se stessi, e mettere allo scoperto la poca loro perizia, e pratica della sacra Antichità, presso cui consacrato si scorge in tanti venerandi monumenti l'uso di apporre nella condanna delle profane dottrine quelle stesse clausole, che troppo sconsigliatamente si sono affrettati a deridere nella Bolla. Speriamo che non fia discaro al Saggio Cattolico Leggitore, che a rossore, e disinganno di costoro ne rechiamo alcuni pochi esempli.

I. *Reprobatio positionum Collatoris.*
Append. Op. S. Augustini
Edit. Maur. T. 10. p. 193.

N. 3. *Quasi* Medicus noster non etiam hoc donet . . . .
N. 4. *Quasi* Apostolus ex naturali effectu . . . .
N. 6. *Quasi* utrumq. ita recipiendum sit . . .

N. 8. *Quasi* natura ante gratiam . . .
N. 9. *Quasi* de spiritualibus bonis Adam . . .

Anathematismi S. Cyrilli. II.

N. 5. *Quatenus* nimirum Verbum . . .
N. 6. *Quatenus* alterum ab ipso . . .
N. 8. *Tanquam* alterum ab altero . . .
Quatenus Verbum . . .
N. 9. *Tanquam* aliena virtute usum . . .
N. 10. *Quasi* alterum quempiam . . .
N. 12. *Quatenus* videlicet visa est . . .

Capitula S. Augustini ab iis subscribenda, qui suspecti sunt de Manich. haeresi. Ap. Labb. T. 5. Edit. Ven. 1737. p. 800. III.

N. 2. Qui credit duas naturas bellum inter se gessisse . . . per quod et *credi facit* Dei naturam esse mutabilem.
N. 3. Qui credit partem Dei ligatam . . . . ut *credatur* pars Dei polluta teneri.

Concilium Carthag. IV. *an.* 418. IV.

Item placuit, ut si quis dicit ideo dixisse Dominum, in domo Patris mei mansiones multae sunt, *ut intelligatur*, quia in Regno Caelorum erit aliquis medius, aut ullus alicubi locus, ubi beate vivant parvuli, qui sine Baptismo . . .

S. Leo Epist. 15. ad Turibium Asturicens. de Priscill. erroribus. V.

Qui . . . et Patris, et Filii, et Spiritus Sancti unam, atq. eandem asserunt Personam, *tanquam* idem Deus . . .

Concilium V. Generale. VI.

Can. 4. Si quis dicit secundum gratiam . . . unitionem Verbi Dei ad hominem factam esse . . . . *quasi* quod placuit . . .
Can. 5. Si quis unam Subsistentiam Domini Nostri J. C. sic intelligit, *tanquam* . . .
Can. 6. Si quis abusive, et non vere Dei Genitricem dicit sanctam gloriosam semper Virginem Mariam, vel secundum relationem, *quasi* homine puro nato . . .

Così pure si è propagato lo stesso provido stile ne' susseguenti Secoli.

VII. *Condemnatio Errorum per Simonem Langham Archiep. Cantuariensem An.* 1368. *ap. Labb. Tom.* 15. *pag.* 910.

Si intelligatur de clara visione . . .
Si intelligatur de viatore adulto . . .
Si intelligatur simpliciter, sicut verba sonant . . . .
E così per più Articoli seguenti.

VIII. *Concilium Constantiense, Damnatio errorum Wicleffi.*

Art. 24. Prima pars . . . *pro quanto* sic generaliter, et indistincte loquitur . . . Secunda erronea, *pro quanto* asserit . . . .
Art. 41. Non est de necessitate salutis.... Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat . . . . aut *pro quanto* negaret Primatum.

IX. *Innocentius X. Decr. an.* 1647.

Propositionem hanc: S. Petrus, et S. Paulus sunt duo Ecclesiae Principes . . . *ita explicatam*, ut ponat omnimodam aequalitatem . . . .

Decr. an. 1653.

Damnatio quinq. Propos. Jansenii. Quintam: Semipelagianum est . . . . *intellectam* eo sensu, ut Christus . . .

§. III.

Insidioso abuso della voce Oscuramento *nel modo di applicarla.*

L'altro punto da rilevarsi nell'addotto passo dell' A. riguarda l'oscuramento, che si vuole essersi generalmente sparso da due secoli sopra le verità più importanti della Religione. Ov'è da diligentemente avvertire il doppio aspetto, sotto il quale può questa pretesa oscurazione considerarsi: l'uno relativo alla volontaria cecità di que'tanti infelici pur troppo numerosi prevaricatori, che in mezzo al Cattolicismo chiudono gli occhj alla luce della verità: l'altro relativo alla predicazione della dottrina; quasicchè per una generale diffusione di errori, si voglia essersi generalmente oscurata la verità, e come spa-

rita dal visibile Magistero, ed insegnamento de' Pastori, a' quali ne fu da Cristo affidato il sacro deposito. Troppo importa il non confondere l'una coll'altra sorta d'oscuramento. E quì ne cade ben a proposito, che l'A. stesso ne porge in quel suo passo medesimo un'argomento, che mostra chiaro potersi dare un cotale oscuramento in una qualsivoglia maggiore, o minore turba di finti Cristiani, senza che ne segua un, non dico, generale oscuramento, ma neppure adombramento delle verità nella predicazione della Chiesa. Abbiamo veduto qualmente *dagli accaniti sforzi di una delirante ragione sotto l' imponente nome di Filosofia* ripete egli la prima sorgente del funesto accecamento, di cui deplora le funeste conseguenze. Eppure chi non vede, che comunque siasi propagata, e si vada propagando questa scuola d'empietà, e per quanti proseliti abbiano fatti, e facciano tuttavia i sofismi di un Bayle, i paradossi di un Rousseau, i motteggi, e sarcasmi dello scherzoso Voltaire, non perciò giunti sono a segno non dirò di ecclissare, ma neppure di annebbiare nell' insegnamento della Chiesa la chiarezza, e purità delle verità opposte a tutta la massa di que' pullulanti errori? che anzi quanto più si sono *accaniti gli sforzi della delirante ragione* a diffonderne il pestilenziale contagio, con tanto più di forza si è ravvivato lo zelo sì dei Pastori, come di altri esimj Scrittori ad illustrare viemaggiormente l' inviolabile santità de' nostri sacri Dogmi, e viva, e salda mantenerla negli animi de' popoli; onde chiaro apparisce, che l'accecamento di chi perverte, come di chi si lascia pervertire, non proviene da mancanza di notorietà della verità predicata, ma dalla depravazione dell'affatto in chi la rigetta per secondare gl' impulsi, e prestarsi alle illusioni di geniali errori.

Tentò già dall'origine del Cristianesimo l' Avversario di Cristo, il nemico d'ogni bene di offuscare la chiarezza della Chiesa nascente col suscitare da ogni parte quelle pestifere dottrine, che in tanta copia, e varietà insorsero da que' primitivi tempi. Luttuosa strage fecero pur troppo nel gregge di Cristo i Settatori di Simone, di Cerinto, di Ebione, i Nicolaiti, e Gnostici di ogni sorta; che, tuttocchè discordi fra di loro, tutti unitamente cospiravano a distruggere l'opera del Signore, e del suo Cristo. Vani sforzi contro l' inalterabile stabilità di una Chiesa, che dall'Albero della Croce traeva, e trarrà sempre in virtù della promessa di Cristo una forza vincitrice di tutte le possanze infernali. Veggiamo bensì l'Apo-

stolo deplorare il colpevole accecamento di que miseri, che si lasciavano stoltamente abbagliare da quelle profane novità; ma lungi dal rimirare in un siffatto accecamento un'ombra di oscurità, che ne ridondasse *sopra la Chiesa*, non cessa egli di rilevare, come non ostante l'oscurazione della verità nelle menti di quegl' infelici traviati, fermo non pertanto, nè men luminoso continuava il corso della Evangelica predicazione, che chiara, e manifesta si diffondeva, e cresceva, e fruttificava *in universo Mundo* per opera dell' Apostolico Ministero.

Di questa mirabile, perseverante, notoria, universale diffusione della Evangelica verità abbiamo le più espresse incontrastabili testimonianze in parecchj luoghi dell' Epistole del S. Apostolo. Scrivendo egli a' Colossesi (*c.* 1. *v.* 5. 6.) commenda la fermezza loro nella speranza de' beni Celesti: „ Quam „ audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos, „ sicut et in universo mundo est, et fructificat, et crescit „. E *v.* 23. esortandogli alla perseveranza: „ Si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles, et immobiles a spe Evangelii, quod audistis, quod praedicatum est in universa creatura, quae sub Coelo est, cujus factus sum ego Paulus Minister „.

Commenda ne' Tessalonicesi (1. *c.* 1. *v.* 7. 8.) l'edificazione, che dalla fede, e pietà loro si diffondeva non solo nella Macedonia, e nell'Acaja, ma per ogni dove ancora, onde vieppiù di fama, e di celebrità acquistava la parola di Dio: „ Ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia, „ et in Achaja; a vobis enim diffamatus est Sermo Domini „ non solum in Macedonia, et in Achaja, sed et in omni loco fides vestra, quae est ad Deum, profecta est „. E tanto risplendeva questa fede, che ne prendea l'Apostolo argomento di gloriarsi nelle Chiese di Dio: „ Ita ut et nos ipsi in „ vobis gloriemur in Ecclesiis Dei pro patientia vestra, et „ fide „.

Nascava, (N. B.) e risaltava questa per ogni dove diffusa chiarezza, e celebrità della parola Evangelica dalla uniformità di predicazione in tutte le chiese Comunicanti, ed unite fra di loro sotto il regime dell'Apostolico Ministero. Unità d' insegnamento, di cui fa fede l'Apostolo (1. *Cor.* *c.* 4. *v.* 17.): „ Ideo misi ad vos Timotheum, qui est filius meus „ carissimus, qui vos commonefaciet vias meas, quae sunt „ in Christo Jesu, sicut ubique in omni Ecclesia doceo „.

Questa è quella uniformità di fede, essenziale carattere

della unità, e visibilità della Chiesa, per cui rendea l'Apostolo grazie a Dio, e si congratulava co' Romani, *quia fides vestra annuntiatur in universo Mundo* (*Rom.* 1. *v.* 8.). Nè quì è da omettere l'opportunità, che si appresenta di notare come da quella primitiva origine la fede Romana si annunziava nell'universo Mondo; e ciò che fa singolarmente al proposito nostro, si annunziava per modo da non lasciar luogo ad una qualsivoglia diffusione d'errori, che porti una generale oscurazione sopra le verità più importanti della Religione. Vaglia in prova l'insigne testimonianza del gran Padre S. Ireneo nel celebre passo posto in fronte della Dichiarazione Gallicana, e rammentato nella Difesa della medesima (*P.* 3. *l.* 10. *c.* 6.), ove il S. Dottore detto ivi, ed encomiato *Irenaeus noster Gallicanae Ecclesiae lumen*, dopo avere rilevate le auguste prerogative della Primazia, ossia Principato conferito da Cristo nella persona di Pietro alla Chiesa di lui collocata in Roma, passa ad enunziare in conseguenza, ed istabilire la vegliante già d'allora, incontrastabile, nè mai ancora contrastata massima, che ad essa Chiesa *propter potentiorem principalitatem necesse est omnem Ecclesiam convenire, in qua semper ab iis, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab Apostolis traditio*. Necessità di convenire, nella quale fa il Santo ravvisare un provido consiglio della Divina Sapienza, perchè in opposizione, e ad eterna confusione delle Sette erranti tutte divise fra loro, chiara, e luminosa apparisse l'uniformità dell'insegnamento nella unità Cattolica, senza bisogno di andar con pressochè insuperabile difficoltà trascorrendo d'angolo in angolo per tutte le succesioni sparse nell'Universo, *quas longum est enumerare*, a fine d'indagarne partitamente i sentimenti. Imperocchè posta, e stabilita la necessità, che tutte abbiano da convenire colla Chiesa Massima, da cui scende, e si diffonde il *preconio della verità* per la continuata successione de' suoi Pontefici, qual fu da S. Pietro, come nota il Santo, fino ad Eleuterio sedente a' suoi tempi, la notorietà di un tal preconio siccome di Chiesa *omnibus cognita*, diventava per ciò stesso la certa, e del pari notoria tessera della uniformità della predicazione vegliante in tutte l'altre Chiese comprese nell'unità Cattolica, che sebbene ignote in gran parte le une all'altre, restavano pienamente accertate di concordare fra di loro per la nota necessità di conformarsi tutte *propter potentiorem principalitatem* colla Chiesa, in cui non ignora-

vano, come disse in appresso S. Agostino, che *semper viguit Apostolicae Cathedrae Principatus*. Onde anche in vigore della stessa massima, nel Sacro Concilio di Calcedonia Quarto Ecumenico da un di que'venerandi Padri enunziata fu in pieno consesso come comune a tutti la sentenza, non farsi luogo a nuove professioni dopo la *forma data* dal Santissimo Pontefice sedente nell'antica Roma.

Così ancora il chiar. Bossuet (Serm. dell' Unità) nel riferire l'acclamazione fatta dal VI. Concilio Generale al Papa S. Agatone per la condanna de' Monoteliti, *Pietro ha parlato per Agatone*, soggiunge: „ Tutte l'altre eresie hanno dal „ medesimo luogo ricevuto il colpo fatale. Così la Chiesa Ro„ mana è sempre Vergine; la fede Romana è sempre la fe„ de della Chiesa; sempre si crede ciò che si è creduto; la „ voce stessa risuona dappertutto, e Pietro rimane ne'suoi „ Successori il fondamento de' Fedeli. Egli è Gesù Cristo che „ lo ha detto: il Cielo, e la terra passeranno anzi che la pa„ rola di lui „.

Concludiamo pertanto, che siccome non poteva soggiacere ad un generale oscuramento una predicazione divulgata per l'universo Mondo, qual fu da'principj della Chiesa nascente celebrata da S. Paolo la Romana fede, così, e per la stessa ragione non ha potuto nel progresso de'tempi, nè mai per l'avvenire potrà soggiacere ad un siffatto pericolo il perseverante annunzio di questa stessa fede, che per divina ordinazione depositata fu in tutta la sua pienezza dai SS. Apostoli, e radicata nella Cattedra di Pietro in Roma, onde avesse a diffondersi a perpetuità per tutte le parti dell' Orbe Cristiano; nulla essendovi di più ripugnante che il supporre che venga giammai a cadere nelle tenebre di una generale caliginosa obblivione la pubblicità di una dottrina, che viva, e vegliante si propaga nella notoria predicazione delle Chiese tutte, sparse per ogni dove a perpetua conservazione dell'unità Cattolica.

Ora tornando all'Apostolo, non è da omettere un'altra non men luminosa di lui testimonianza, che ne appresenta qual certo segnale di verità l'uniformità del pubblico Pastorale insegnamento nelle Chiese componenti l'unità Cattolica. Si ritrae questa testimonianza dal modo tenuto dal S. Apostolo nel rimproverare a'Galati lo stolido loro affascinamento (*Gal. c.* 1. *v.* 6., e 7.): „ Miror quod sic tam cito transferimini ab eo, „ qui vos vocavit in gratiam Christi, in aliud Evangelium;

„ quod non est aliud, nisi sunt aliqui, qui vos conturbant, „ et volunt convertere Evangelium Christi „. A convincerli pertanto, che il Vangelo da lui predicato era il puro Vangelo di Cristo, si prende a narrare, come, tuttocchè l'avesse egli ricevuto da Gesù Cristo medesimo, si era non pertanto portato per la seconda volta in Gerusalemme *cum Barnaba, et Tito* per conferire con gli Apostoli ivi dimoranti il Vangelo ch'ei predicava alle Genti. Ed a che fine? lo spiega egli stesso: *Ne in vacuum currerem, aut cucurrissem*: viene a dire, per dileguare, in chi l'ascoltava, ogni sospetto, o diffidenza d'intorno alla sincerità, e purità della sua predicazione, quando fosse stata questa riconosciuta conforme a quella degli altri Apostoli, come il fu pienamente, non avendo essi trovata cosa da aggiugnervi; e riconosciuta la grazia, che gli era stata compartita da G. C., ammisero Lui, e Barnaba in consorzio di società: *Dextras dederunt mihi, et Barnabae societatis; ut nos in Gentes, ipsi autem in Circumcisionem*. Era dunque inescusabile l'insensatezza de' Galati nel riprovare il Vangelo di Paolo, che si manifestava essere il Vangelo di Cristo per la stessa sua conformità col Vangelo, che si annunziava uniformemente nella universalità delle Chiese rette dagli Apostoli, e loro cooperatori. Ma questa regola di conformità per lo discernimento della dottrine, come potrebbe reggere, e sostenersi, qualora per una generale diffusione di errori venisse a ricoprirsi di atra caligine la predicazione della dottrina sotto una generale funesta prevaricazione de' Pastori componenti l'Apostolico Ministero?

Trattandosi pertanto di oscuramento, che addivenga nella Chiesa, potrà ben questo verificarsi, e pur troppo si verifica, se si intende in senso di offuscazione di mente, e di cuore, che cada sopra quegli *insensati*, più o meno che siano, che all'esempio de' Galati si lasciano affascinare dalle ree dottrine di coloro, che all'esempio pure de' *Pseudo-Apostoli* non ad altro mirano, che a turbare la pace, e pervertire il Vangelo di Cristo: ma non mai in senso di oscuramento generale, da cui rimanga ottenebrata la luce della predicazione Evangelica, che non può mai generalmente spegnersi in quel Ministero, cui fu da Cristo affissa nel principio, per esser con esso, e per mezzo di esso visibilmente diffusa in tutte le parti del Mondo.

E quì ancora si osservi come la pretesa generalità di un tale oscuramento si esclude apertamente dall'Apostolo nel modo, in

cui ce lo rappresenta ristretto a quella sola classe di acciecati, che ostinatamente resistono alla luce della predicazione Evangelica: *Quod si etiam*, dice l'Apostolo (2. *Cor. c.* 4. *v.* 3.) *opertum est Evangelium nostrum, in iis, qui pereunt, est opertum*: parole dalle quali chiaro si rileva, come la verità del Vangelo, che sempre manifesta *fructificat, et crescit in universo Mundo*, non è ricoperta, e non ha oscurità, fuorchè in coloro, che per una contumace opposizione alla vegliante predicazione dell Apostolico Ministero si mettono in istato di perdizione. Ma dovendo seguitare passo passo l'A. ne' frequenti luoghi ove rimette jn campo questa materia, ne metterà egli stesso nell'obbligo di dover produrre una siffatta copia d' incontrastabili testimonianze della Tradizione, onde apparisca quanto giustamente sia stata condannata nella Bolla l'ereticale proposizione del Sinodo, che si prende egli a volere pertinacemente difendere, che in questi ultimi Secoli siasi sparsa una generale oscurazione (e come dice l'Apologista *sopra la Chiesa*) delle verità più importanti della Religione, e che sono la base della Fede, e della Morale di Gesù Cristo.

§. IV.

Lagnanze dell' A. sulla penuria de' difensori della verità Ereticale: sua audacia nell accusare di aperta prevaricazione il silenzio de' Vescovi non reclamanti contro la Bolla.

L'A. dopo aver pianto sul funesto accecamento della Curia Romana nel favorire, autorizzare, promuovere l'empie perniciose dottrine, che hanno fatto, e seguono a fare una sì luttuosa strage nella Chiesa di Gesù Cristo, si volge a deplorare lo scarso numero de' Difensori della verità. Riporteremo qui a parte i suoi lamenti, e soggiugneremo a ciascun tratto per maggior chiarezza la sua particolare osservazione.

L'A. „ Ma in mezzo a tanto disordine (così egli p. 7.) „ chi è che alzi la voce generosa, e faccia fronte al rovino„ so torrente, che minaccia ormai d' inondare tutta quanta la „ mistica vigna „?

OSSERV. La fronte pare in vero, che sia poco proporzionato argine a frenare l'impeto di rovinoso torrente. Altronde se da due secoli in quà è diggià seguito, come si vuole, il

fatale allagamento delle pestilenziali dottrine, che hanno sparsa nella mistica Vigna una non parziale, ma generale oscurazione, in vano si chiama una generosa fronte, che si alzi a frenare l'impeto, ed a trattenere l'inondazione del rovinoso torrente, dappoichè ha diggià eseguita la minacciata rovina.

L'A. „ Al comparire, continua egli, della mostruosa *Auctorem*, quasi tutti i Vescovi dell'Italia piegarono le ginocchia innanzi a quest'Idolo divoratore, e la avvalorarono colla lor tacita accettazione „.

OSSERV. Tacita non fu semplicemente l'accettazione di gran numero di Vescovi d'ogni parte dell'Italia, ma espressa, e dichiarata con Lettere, che attesteranno in perpetuo l'abborrimento loro dagli errori del Pistojese Sinodo, e la lor pronta ossequiosa adesione all'irrefragabile giudizio della Santa Sede.

L'A. „ Egli è bensì vero, che le Chiese Napoletane (alle quali aggiunge più Stati d'Oltremonti), e più degli altri la Toscana tutta non la videro girare per le loro contrade, e ne fu anzi vietata qualunque legittima pubblicazione „.

OSSERV. Osserviamo 1. che il girare più, o meno per le contrade nulla conferisce, nulla toglie all'autenticità di un Decreto Dogmatico notificato nelle debite forme al Ceto de' Vescovi. Ma delle condizioni richieste ad una legittima promulgazione in materia di Religione si ragionerà di proposito nel rispondere alle opposizioni di Mons. di Noli.

2. Sembra l'A. voler disgiungere da *quasi tutti i Vescovi dell'Italia* le Chiese Napoletane, più Stati d'Oltremonti, e la Toscana tutta. Ma s'inganna. Delle Chiese Napoletane si hanno in gran copia esimie Lettere da confondere *Pistoja*, e la turba tutta dei *Pistojesi*.

Non mancano consimili documenti dalle parti d'Oltremonti, e fin dall'ultimo Settentrione. Ed a buon conto se nella Universalità del Cattolicismo non tutti i Vescovi hanno scritto, ha però dappertutto regnato, e regna quell'eloquente *silenzio*, in cui l'A. non ha potuto a meno di ravvisare un patente attestato di tacita accettazione.

Quanto alla Toscana non è forse notoria l'alienazione dalle novità Pistojesi, dimostrata con somma edificazione da que' dotti non meno che pii, e zelanti Vescovi, con che hanno gloriosamente rispinta la macchia, che da quell'infausto Pisto-

jese Sinodo si sarebbe altrimenti sparsa su quella tanto illustre porzione del Gregge di Cristo? Due soli si meritarono gli obbrobriosi encomj dell'A. per l'aderenza loro alle Pistojesi novità del Vescovo Ricci. E questi pure per divina misericordia hanno riconosciuto con S. Agostino quanto sia turpe ogni *parte*, che non consente col *tutto*, e si sono ricreduti. Non sappiamo, che si voglia dire l'A. nell'enunziare ch'ei fa quelle sue supposte proibizioni di ogni legittima pubblicazione della Bolla. Ma giacchè non ne produce alcun documento emanato da pubblica Sovrana Autorità, ci perdoni se ci ha egli stesso disobbligati dal credergli sulla sua parola.

Ma degna è di essere spezialmente notata la confessione, che fa l'A. della insufficienza del ripiego, che pure ingegnato si era di ritrovare per eludere la forza di un silenzio, che grida consenso, ed acquiescenza, ed in cui non può non riconoscere una tacita accettazione de'Vescovi non reclamanti. Sentiamolo.

L'A. „ I Vescovi di tutti quegli Stati però hanno tasiu„ to, lusingandosi, che la non placitazione fosse un baste„ vole compenso per la causa della verità, e non si avvide„ ro, che in un tanto pericolo *il loro silenzio* è un'aperta „ prevaricazione „.

OSSERV. In primo luogo se l'A. non è scrutatore de' cuori, come ha potuto penetrare negl'intimi sensi di sì gran numero di Vescovi a lui certamente per la maggior parte ignoti, ed imputar loro una lusinga, che in essi supporrebbe una crassa Ignoranza del nativo istituto della Chiesa, nella quale principiando dagli Apostoli, e scorrendo per l'età seguenti, ne' Secoli massimamente, che più esposti furono alle persecuzioni de'Gentili, non mai attesa fu placitazione, o non placitazione per decidere del valore, o non valore delle decisioni Dogmatiche?

In secondo luogo se rei sono di aperta prevaricazione i Vescovi, che hanno taciuto, quanto più reo dovrà dirsi il numeroso stuolo di quelli che hanno, come si è detto, con autentiche Lettere manifestata l'adesione loro all'Apostolico giudizio? Cosicchè per sentenza dell'A. viene a comprendersi in questo reato di aperta prevaricazione contro la fede, e la morale di Gesù Cristo l'universalità tutta quanta dell' Episcopato, cominciando dal Papa autore dell'odiosa Bolla, dalla cui Sede nella persona di S. Pietro *Episcopatus sumsit exordium*, e seguitando per le successioni dell'altre Chiese governate da Vescovi parte espressamente aderenti, e parte con religioso si-

lenzio acquiescenti. E dove infatti più luminosa, che in una siffatta universale acquiescenza videsi mai risplendere l'unanimità del Ceto Episcopale? Unanimità, che lungi dal rimanere offuscata, risalta anzi viemaggiormente al confronto delle fioche voci di due reclamanti Vescovi, che per detto, che a suo luogo riferiremo, di S. Atanasio, *praejudicium facere non possunt*. Rifletta poi chi legge, se sia sentimento Cattolico, e non piuttosto un pretto Luterano delirio il rappresentare caduta, ed involta in una generale prevaricazione la generalità de' primi Pastori, a' quali fu da Cristo affidato il perpetuo indefettibile Ministero dell' insegnamento in Comunione, e sotto la presidenza dell' Augusto Primato, in cui fu pure da Cristo stabilito il centro, e vincolo dell'Unità. Ma di questo punto si ragionerà più distesamente in altro luogo.

§. V.

Mistero d' iniquità disvelato dal ch. Bossuet nella incoerenza de' Novatori in voler conciliare la indefettibilità visibile della Chiesa con una generale oscurazione, e prevaricazione del Ministero dell' Insegnamento.

Nella generale supposta prevaricazione, di cui si è detto, è paruto all'A. „ di ravvisare un mistero d' iniquità, il cui „ scioglimento (*com'ei dice p.* 8.) è riservato a coloro soltanto, che dietro una seria meditazione sulla economia della Chiesa, ne conoscono i più terribili, e più consolanti avvenimenti „.

„ Noi (così continua) rimanderem volentieri i nostri „ leggitori ai *Nicole*, ai *Duguet*, ai *Bossuet*, ai *Mallot*, „ ai *Lambert*, e più recentemente alle due luminose opere „ di valoroso Scrittor Francese, che qual nuovo Eusebio Con„ stantinopolitano, e Prospero dal suo ritiro sparge di tanta „ luce il consolante annunzio di una vicina rigenerazione, mer„ cè il ritorno del popolo Israelitico „.

OSSERV. Giacchè veggiamo il ch. nome di Bossuet compreso nel novero di coloro, a' quali volentieri l'A. rimanda i suoi leggitori, noi più che volentieri ci riferiamo a quell' illustre Prelato per isgombrare colla luce, ch'ei sparge, que' tenebrosi misteri, che con alterata fantasia vanno sognando i nostri avversarj. Disvela egli a maraviglia in tutto il corso delle dotte sue Opere, e segnatamente nel 15. lib. dell'*Istor. del-*

le variazioni un troppo tenebroso mistero nella mostruosa incoerenza de' Novatori nel tentare che fanno di conciliare il generale oscuramento delle verità Evangeliche, calunniosamente obbiettato da essi alla Chiesa, colla perpetua visibile indefettibilità del Pastorale Ministero, in virtù della promessa fatta da Cristo agli Apostoli, ed a' loro Successori di essere con essoloro *omnibus diebus usque ad consummationem Saeculi* (S. Matth. 28.).

Produce a tal effetto il dotto Prelato le varie moltiplici intricatissime formole de' Sinodi della pretesa Riforma, tra le quali basti quì accennare la grande solenne Confessione Elvetica del 1566., ove per una parte si insegna espressamente, che *la legittima*, e *vera predicazione* è il *segno principale* della Chiesa, la quale *sempre fu, ed è, e sarà sempre l'adunanza de' Fedeli, e de' Santi*. In quelle parole di *adunanza*, e di *legittima predicazione* fa osservare il Bossuet, che non poteasi più chiaramente insegnare di quello che il fa in questo luogo la Confessione Elvetica „ che la Chiesa è sem„ pre visibile, e ch' Ella è necessariamente composta di Pa„ stori, e Popoli „, mentre, com'ei soggiunge, vi si appresenta la Chiesa sotto la forma di una società di Uomini, esterna sempre di sua natura, e che a distinguerla, e renderla manifesta, le si assegna un segno, ed un carattere esterno pure di sua natura, e visibile, qual'è la predicazione, che si fa dal Pastore al suo Gregge.

Ma per altra parte (segue il Bossuet) duopo era salvare l'oscuramento, in cui si volea da' Reformati essere stata la Chiesa, da più e più secoli profondamente immersa. E quì di necessità convenne appigliarsi ad un partito, che porta seco una formale disdetta; mentre, come rileva egli, costretta fu la Confessione Elvetica di aggiugnere, „ che Iddio ebbe ami„ ci fuor del popolo d' Israele; che durante la cattività di Ba„ bilonia il popolo fu privo per sessant'anni del sagrifizio; che „ per un giusto giudizio di Dio la verità della sua parola, e „ del suo Culto, e la fede Cattolica sono alle volte talmen„ te oscurate, che sembrano quasi estinte, e che più non ri„ manga Chiesa, come accadde a tempi di Elia, ed in altri „ tempi: di modo che può chiamarsi la Chiesa invisibile, non „ che il siano gli Uomini, de' quali è composta, ma perchè „ sovente si nasconde agli occhj nostri, e che conosciuta da „ Dio solo sfugge alla vista degli Uomini „.

Cosicchè i Protestanti dopo aver fatto mostra di ammet-

cere la Chiesa visibile con definirla in modo che la visibilità entra nella sua definizione, e per conseguente nella sua essenza, sono poi costretti di passare ad una Chiesa invisibile per l'impossibilità di salvare altramente l'oscurazione addotta da essi in prova della necessità della Riforma. Ed in vero se *la legittima, e vera predicazione della verità è il segno principale della Chiesa*, non può essere la Chiesa visibile, se visibile non è questo segno principale che la caratterizza essenzialmente; nè altronde può un tal segno dirsi visibile in mezzo ad una generale oscurazione della verità, e di una corrispondente generale prevaricazione de' Ministri preposti al Ministero della predicazione. Di modo che, riguardo a que'due punti dell'oscuramento della verità, e della prevaricazione de' Ministri, altro divario non apparisce fra Protestanti, ed i moderni Novatori, fuorchè nell'assegnarne l'epoca, ripetendola questi da due secoli in quà, e piacendo a quelli ripeterla da più alto. Se non che più conseguenti, o di più buona fede sembrano dimostrarsi nel ragionare i Protestanti col riconoscere finalmente sparita la visibilità della Chiesa nell'oscuramento della verità, non ostante la supposta continuata, nè mai interrotta permanenza di questa in alcuni pochi pretesi Eletti, di quello che il siano i moderni Settarj, che sotto il pretesto di siffatti Eletti vogliono fare a tutta forza spiccare la luce della visibilità nel bujo di una generale oscurità.

§ VI.

Luminosa Dottrina del Bossuet, dimostrante che la Chiesa non è visibile se non per la verità del Vangelo sempre professata dal totale della Società.

Ma da questi tortuosi andirivieni passiamo alla chiara lucida esposizione de' fondamentali principj della Costituzione della Chiesa opposti con invincibile forza di raziocinio dal gran Bossuet a tutte quante le sofistiche arguzie di qualsisia sorta di Novatori. Ne riporteremo un passo alquanto lungo: la sodezza della dottrina compenserà la poca eleganza della traduzione.

„ La dottrina della Chiesa (*Variaz. l.* 15. *n.* 3.) consiste „ in quattro punti, la cui concatenazione è indissolubile: l'uno, „ che *la Chiesa è visibile*: l'altro, che *ella è sempre*; il „ terzo, che *la verità del Vangelo* (*N. B.*) *vi è sempre*

professata dal totale della Società „ (E quì si noti di passaggio, se può conciliarsi un'oscuramento generale della verità, anche in senso morale *sopra la Chiesa* colla visibile permanenza della verità professata dalla *totalità* della Chiesa): „ il quarto, che non è lecito allontanarsi dalla sua dottrina „ (E quì pur si noti, se non è un'allontanarsi dalla dottrina della Chiesa il dipartirsi dalla dottrina professata dalla totalità della Chiesa) „ dal che con pari chiarezza segue il quinto „ punto, cioè non esser permesso il dire, che la Chiesa sia „ nell'errore, ed iscostarsi dalla sua dottrina. Tutto ciò è fon„ dato sulla promessa confessata in tutti i partiti: posciachè „ finalmente quella medesima promessa, la quale fa che la „ Chiesa sia, ed esista sempre, fa altresì, che ella sia sem„ pre nello stato, che si comprende sotto il nome di Chie„ sa, cioè di una società sempre visibile, sempre insegnante „ la verità „.

Ora in questa sì stretta, sì luminosa concatenazione si osservi particolarmente la connessione tra la visibilità della Chiesa, e la visibilità della dottrina insegnata, e professata nella totalità della Chiesa. *La Chiesa*, dice il Bossuet, *non è visibile, se non che per la professione della verità del Vangelo, qual è professata dal totale della società*. Se dunque la visibilità della Chiesa risalta dalla professione della verità nel totale della società, ne viene per necessaria conseguenza, che quanto si oscura una tal professione nel totale della società de' fedeli, altrettanto debba oscurarsi la visibilità: in guisa che una generale oscurazione della verità importa una corrispondente generale oscurazione della visibilità. Onde apparisce quanto vani sono gli sforzi de'nostri avversarj a voler conciliare colla visibilità della Chiesa quel generale oscuramento, che vogliono essersi sparso *sopra la Chiesa* da due secoli in quà sulle verità più importanti della Religione, e che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo. Ristringiamo l'argomento: La Chiesa non è visibile se non per la professione della verità, che vi si insegna dal Ministero, e si professa dal totale della società: Ma una professione, che si supponga concentrata in un piccolo numero di pretesi eletti non può dirsi che sia la professione, che si tiene, e si insegna nella totalità della Chiesa. Dunque una tale professione non è quella, che ai richiede dal Bossuet, e da tutti generalmente i Cattolici per salvare l' indefettibile visibilità della Chiesa.

§. VII.

Insigne passo di S. Cipriano, in conferma della dottrina sopra esposta: La Verità collocata da Dio nel domicilio dell' Unità.

Sembra il sopra riferito tratto del ch. Bossuet poter servire di eccellente comento a quell' insigne passo di S. Ciprimo (*Ep.8.ad Cornelium ap.Coustant*), ove la Chiesa è detta, *unitatis, ac veritatis domicilium*. Un solo, e medesimo domicilio ha Cristo stabilito per albergare indissociabilmente l'unità, e la verità. L'unità risiede nel corpo intero delle Chiese, e de' loro Pastori aderenti a quella Sede, che S. Cipriano ne fa ravvisare come sorgente della stessa unità, *unde unitas Sacerdotalis exorta est*, e ch'ei perciò chiama anco radice, e matrice dell'unità. Se dunque questo domicilio *dell' unità*, che altro non è che il Corpo de' Pastori, e fedeli aderenti al Capo, è quello stesso, che pur'è stato da Cristo assegnato alla verità, chi sarà il forsennato, che diasi a credere, che abbia giammai potuto staccarsene la verità per appigionarsi un segregato tenebroso domicilio ne' torbidi cervelli di alquanti pretesi Eletti, sempiterni perturbatori della pace, che Cristo è venuto portare al ceto dell'unità?

Lungi da una tale fanatica illusione nulla ebbe più a cuore il S. Dottore, che il fermamente stabilire contro i Novaziani particolarmente, non poter mai la verità disgiungersi dal pubblico Ministero dell' insegnamento nella unità della Chiesa. Nella Lettera 69. (*ad Florentium Pupianum contra obrectatores*) per ricondurre al Gregge questo misero traviato, che unitosi ad altri detrattori della condotta del S. Vescovo riguardo alla riconciliazione de' caduti, giunto era a tal'eccesso d' impudenza di accusare di prevaricazione non lui solo, ma il Coro tutto de' Vescovi con esso comunicanti, gli rammenta non esservi salute fuor della unione con i Pastori preposti all' insegnamento, e al governo de' fedeli esistenti nel grembo della Chiesa: „ Illi sunt Ecclesia plebs Sacerdoti „ adunata, et Pastori suo grex adhaerens. Unde scire debes „ Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo, et „ si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse „. Spiega poi come un tal pregio non compete a ciascheduna Chiesa particolare, se non in quanto essa, ed il suo Pastore (*N.B.*)

sono coerenti alle altre Chiese, ed ai Pastori componenti l'unità Cattolica: „ Quando Ecclesia (così prosiegue) quae Ca„ tholica est, scissa non sit, neque divisa, sed sit utique „ connexa, et cohaerentium sibi Sacerdotum glutino copu„ lata „.

Mediante questo glutine la Chiesa sempre una „ in mul„ titudinem latius incremento faecunditatis extenditur, ac Do„ mini luce perfusa per Orbem totum radios suos porrigit; „ unum tamen lumen est, quod ubique diffunditur, nec uni„ tas Corporis separatur „. Non è dunque luce di verità Cattolica se non quella, che partendo dalla sua sorgente diffonde i suoi raggi in tutto l'Orbe per mezzo de' Pastori coerenti fra loro mediante il glutine, che gli unisce alla Chiesa, radice, e matrice dell'unità. Vedano poi gli avversarj, se di troppo non eccedono nell'attribuire alla possanza delle tenebre il poter generalmente oscurare lo splendore di quella luce divina, che per divina virtù sparge, e ha da spargere in perpetuo i suoi raggi, e render visibile la verità ovunque si stende l'unità.

Così nella persona di Florenzio Pupiano sembra S. Cipriano aver preventivamente rintuzzata l'insana temerità di un qualsiasi novello Pupiano, che ne' tempi avvenire si recasse a gloria di contrapporsi solo al concorde Magistero de' venerandi suoi Confratelli, ne' quali per lo glutine che gli unisce, *Unitas Corporis servatur*. Che se per motivo della opposizione fatta da S. Cipriano al Decreto di Papa S. Stefano sorgesse in taluno qualche ombra di dubbio d' intorno alla mente di quel Santo Dottore, si farà chiaro vedere nell' Esame *de' Motivi* di Monsignor di Noli nulla potersi inferire da quella controversia, che pregiudichi alli sentimenti si espressamente dichiarati, e confermati dal S. Vescovo, nè che possa in alcun modo favorire la causa de' nostri avversarj.

§. VIII.

Consonanza de' Sentimenti di S. Agostino con quelli di S. Cipriano: Nella Cattedra dell' Unità ha posto Iddio la dottrina della Verità.

Questa inestinguibile luce di verità opposta da S. Cipriano ai Novatori de' suoi tempi fu di poi con non minor forza opposta da S. Agostino alli Manichei, Pelagiani, Donatisti. Si

ascolti quanto egli scrive a disinganno del Donatista Vescovo di Cirta Petiliano (*L. 2. cont. litteras Petiliani c.* 104. *n.*239.): „ Non estis in Montibus Sion, quia non estis in civitate su„ per montem constituta, quae certum signum hoc habet, „ *quod abscondi non potest*. Nota est ergo omnibus Gen„ tibus: pars autem Donati ignota est pluribus gentibus: non „ est igitur ipsa „. Segnale certo della verità Cattolica egli è l'essere questa promulgata dall'alto della Città costituita sul monte, *quae abscondi non potest*. Questo segno non potea il Vescovo di Cirta mostrarlo nella parte di Donato, perchè ignota, come dice il Santo, *pluribus Gentibus*. Potrà forse ostentarlo nella singolarità della sua predicazione un Vescovo, che si pregia di esser solo in opposizione al Papa, ed alla unanimità de' suoi Confratelli? Ma fra le genti, e nella universalità dell' Orbe Cattolico, chi conosce *Noli*, e l'Apologista di *Noli*? Una predicazione dissenziente da quella dell' Episcopato unito al suo Capo non viene dalla Città costituita sul monte, che ha per distintivo carattere l'essere *nota omnibus Gentibus*. Non ha dunque il segno certo della verità: *non est ipsa*.

In questo segnale ravvisa il S. Dottore, e fa ravvisare il provvido consiglio della divina Sapienza, per cui avendo Gesù Cristo istituita la sua Chiesa per chiamare tutti gli Uomini alla cognizione della sua Dottrina, ne affidò il deposito all' Apostolico visibile Ministero della predicazione: *Euntes in Mundum universum praedicate Evangelium omni Creaturae* (*Marc. ult.*), imprimendo nella predicazione di questo visibile Ministero il certo luminoso segnale della verità, cui mirando gli Uomini di ogni tribù, lingua, e nazione, grandi, e piccoli, dotti, ed ignari, sapienti, ed insipienti potessero sotto la scorta di essa, mediante la divina grazia, per via di una docile ubbidienza in ossequio di Cristo condursi a salvamento; ed in tal guisa, come ben avverte lo stesso S. Agostino, cautelata rimanesse la improvida semplicità de' pusilli contro le fraudolenti suggestioni, ed opposizioni *falsi nominis scientiae*.„ Quod usque adeo Coelestis Magister „ cavendum praemonuit, ut de Praepositis malis plebem se„ curam faceret, ne propter illos doctrinae salutaris Cathedra „ desereretur, in qua coguntur etiam mali bona dicere. Ne„ que enim sua sunt quae dicunt, sed Dei, qui in Cathe„ dra unitatis doctrinam posuit veritatis„ (*Ep.* 105. *n.*16.).

E ben avvedutamente rileva S. Agostino come nelle Chie-

se Cristiane la malvagità del predicante, non può in certo modo alterare la bontà della predicazione, *coguntur etiam mali bona dicere*, sul riflesso che predicando alle adunanze de' fedeli vien costretto il predicante, *cogitur*, di conformare il suo dire non ad alcun suo privato errore, suggeritogli dalla sua perversità, ma bensì alla forma delle sane parole, che risuonano nel comune pubblico insegnamento, che s'ode in tutte l'altre Chiese di Comunione Cattolica; senza di che non sarebbe tollerato nell'esercizio del Ministero.

Venga pure adunque, ed alzi la voce l'annunziatore di qualsisia peregrina dottrina; un'occhiata sola si dia al segnale certo esposto da S. Agostino, ed ecco fatto il discernimento. Se il predicante dice tutt'altro di quello che si sente nella comune predicazione del Pastorale Ministero, non è dunque voce, che parta dalla Cattedra di unità, non è dunque voce di verità; ed ecco pure con ciò caurelato il popolo, ed avvertito di stare in guardia contro la voce dello straniero, che viene per sedurre *in sublimitate sermonis*.

§. IX.

Che le Dottrine spettanti al Dogma hanno da riceversi per via di ubbidienza prescritta dall Apostolo ad obeditionem fidei; *che include non la sola esterna osservanza del precetto, ma l' interno assenso, ed assoggettamento di mente, e di cuore alla verità predicata* in obsequium Christi, *in vigore della partecipazione fatta da Cristo al Ministero Apostolico dell'autorità, ch Egli stesso esercitò nel corso della sua predicazione.*

Due sono i punti fondamentali di questa importantissima Cattolica verità. 1. Che Cristo esercitò il Ministero della predicazione con autorità, ch'esigeva ubbidienza senza discussione. 2. Che Cristo rivestì l'Apostolico Ministero di una partecipazione di questa divina autorità per chiamare tutte le genti alla ubbidienza del Vangelo, ed eternarne la predicazione fino alla consumazione de' Secoli.

Ad evidente dimostrazione del primo punto basta porre gli occhi sul Testo di S. Marco (*c. 1. v. 14., e 15.*): „ Postquam autem traditus est Joannes, venit Jesus in Galilaeam „ praedicans Evangelium Regni Dei, et dicens: Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit Regnum Dei: poe-

„ nitemini, et credite Evangelio „. Parole, che contengono una espressa intimazione fatta da Cristo di doversi da tutti prestar fede al Vangelo in virtù dell'ubbidienza dovuta all'autorità di chi lo predicava. Onde segue a dire S. Marco v. 21. e seg: „ Et ingrediuntur Capharnaum: et statim Sabbatis in„ gressus in Synagogam, docebat eos. Et stupebant super „ doctrina ejus: erat enim docens eos, quasi potestatem ha„ bens, et non sicut Scribae „. E in S. Luca (*c.* 4. *v.* 32.): „ Et stupebant in doctrina ejus, quia in potestate erat sermo „ ipsius „.

Che però avendo Cristo cominciato ad annunziare (*Joan.* c. 6.) l'immenso ineffabile dono, ch'ei volea farne del Sacratissimo suo Corpo in cibo, e del suo Sangue in bevanda, essendosi eccitato mormorio fra' Giudei: *Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum*? Non si prese Cristo a volerli capacitare con ispiegare il modo, in cui si sarebbe ciò potuto fare, ma con tuono autorevole represse la temeraria loro curiosità, replicando: *Nisi manducaveritis Carnem filii hominis, et biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam in vobis*. Ove S. Pietro ne dimostrò col suo esempio la fede, che senza discussione doveasi all'autorità della parola rivelata, mentre essendosi all'udirla molti discepoli da Cristo dipartiti, ed avendo Cristo chiesto alli dodici: *Numquid et vos vultis abire*? rispose Pietro: *Domine ad quem ibimus*? *verba vitae aeternae habes*.

In prova del 2. punto basta por mente alle parole di Cristo risuscitato in S. Giovanni (*c.* 20. *v.* 21.): *Sicut misit me Pater, et Ego mitto vos* (*Marc. ult. v.* 15. *e* 16.): *Euntes in Mundum universum, praedicate Evangelium omni Creaturae. Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur*. Cristo fu mandato dal Padre per predicare, *Ad hoc enim missus sum*: dal Padre ricevè Cristo le parole, ch'ei dovea predicare, *Ego quae audivi ab eo, haec loquor in mundo* (*Jo.* 8. *v.*26.); e *v.* 28. *Sed sicut docuit me Pater, haec loquor*. E queste parole ricevute dal Padre, Cristo le diede ai suoi Apostoli nel mandargli a predicare nel Mondo, *Verba quae dedisti mihi, dedi eis* (*Jo.* 17. *v.* 8.): *Ego dedi eis sermonem tuum* (*v.* 14.). Ebbero dunque gli Apostoli da Cristo una partecipazione di quell'autorità, con cui fu mandato dal Padre per propagare la sua parola in tutto l'Orbe; onde si po-

tesse dalla lor bocca ricevere la parola del Vangelo non come parola di Uomini, ma, *ut est vere*, parola di Dio.

Fu da Cristo implorata dal Padre questa prerogativa di autorità *non pro iis tantum*, cioè non solo per gli Apostoli allora viventi, *Sed et pro iis, qui credituri sunt per verbum eorum in me*: Prerogativa pertanto che dovea propagarsi ne' loro successori nel Ministero Apostolico, dalla cui autorevole predicazione la parola del Padre affidata loro da Cristo, *Sermonem tuum dedi eis*, dovesse riceversi per via di ubbidienza, *ad obeditionem fidei* da tutti coloro, che in tutta la serie de'tempi avvenire designati erano da Cristo per essere aggregati al consorzio de' fedeli, *Qui credituri sunt per verbum eorum in me*.

Risiede, e risplende mirabilmente l'universalità di questo Apostolico Ministero in quel vincolo di Comunione, o sia *Società di fede*, che tutti li Pastori subordinatamente unisce alla Cattedra principale, costituita da Cristo, *radice, e matrice della Chiesa Cattolica*, perpetua conservatrice dell'Apostolica tradizione depositata in essa, ed in tutta la sua pienezza dalla sua prima origine.

Quindi è che qualunque controversia, che da uomini contenziosi venga ad eccitarsi nella Chiesa in materia di fede, non può mai rimanere sospeso l'animo del Cristiano, cui stia veramente a cuore, nè altro desideri, che di essere da Cristo riconosciuto nel novero de'veri credenti. Chiara, ed espressa è la sentenza di Cristo in S. Giov. (c. 10. v. 27.): *Oves meae vocem meam audiunt*. Se dunque ha voluto Cristo che la sua voce risuonasse indefettibilmente, ed a perpetuità nella bocca dell' Apostolico da lui istituito Ministero, chiaro è, che chi segue la voce di esso Ministero, segue la voce di Cristo; e per lo contrario qualsisia voce, che si alzi in contraddizione al comune vegliante insegnamento nel Cetro Episcopale aderente al suo Capo, quale si è la voce de'reclamanti contro l' irrefragabile autorità della Dogmatica Costituzione *Auctorem fidei*, non può essere se non voce strania, ed aliena, che stride dal di fuori dell'ovile, da mettere in fuga le pecorelle di Cristo: *Alienum autem non sequuntur, sed fugiunt ab eo, quia non noverunt vocem alienorum*.

Temiamo con ragione, e ce ne facciamo un rimprovero a noi stessi, di stancare colle replicate ripetizioni, che andiamo tramezzando ad ogni passo, la sofferenza di chi legge; speriamo però compatimento, e forse anche approvazione da

chi vorrà considerare, che stante l'importanza della dottrina, che ci siamo presi a difendere, e atteso l'ostinato impegno degli avversarj a replicare ad ogni tratto, e per ogni verso le sofistiche loro impugnazioni, sembra ciò farne un dovere di riprodurre in ogni luogo, ove essi ne danno l'occasione, que' raggi di luce, che valere possono a disgombrare i fraudolenti artifizj, co' quali cercano d'offuscare le menti degli incauti loro Leggitori.

§. X.

Che nella Bolla concorrono tutte le condizioni, dalle quali si rileva il carattere d'un' irrefragabile giudizio della Chiesa dispersa.

Egli è Dogma di fede, Dogma fondamentale, aver la Chiesa edocente ricevuta da Cristo l'indefettibilità necessaria per conservare illibata l'integrità del Deposito, e decidere in conseguenza con infallibile autorità ogni controversia emergente in materia di Religione. Questa infallibilità di giudizio compete alla Chiesa non solo nell'adunanza di un Concilio Ecumenico, ma bensì fuor'anche di esso nello Stato qual suole denominarsi della *Chiesa dispersa*: Altrimenti converrebbe dire, che nel partire da questo Mondo gli Apostoli, si fosse con essi involata l'indefettibilità, rimanendone priva la Chiesa ne' tre Secoli, e più, che scorsero fino al primo Ecumenico Concilio di Nicea.

Nè a questa infallibilità della Chiesa dispersa possono contraddire i nostri avversarj, i quali anzi non tengono per irretrattabili le decisioni stesse de' Concilj generali, se non in quanto rimangono avvalorate con morale unanimità dal consenso almeno tacito delle Chiese sparse per l'Orbe, per l'acquiescenza delle quali si manifesti il giudizio della Chiesa universale. Quindi è che tutti ommiamente i Cattolici, e quegli stessi, che aderiscono ai quattro articoli della Declarazione de' Prelati Gallicani dell'an. 1682., convengono nella massima, che ovunque la morale unanimità del Ceto Episcopale aderisce ad un giudizio della S. Sede in materia dottrinale, ivi si ha da riconoscere un giudizio assolutamente irreformabile.

Ciò posto, l'applicazione alla Bolla si appresenta da se stessa. In essa si contiene un giudizio del Romano Pontefice, i cui Decreti per confessione de' Prelati Gallicani (*art.* 4.

Declar.) *ad omnes, et singulas Ecclesias pertinent*. A questo giudizio tosto aderì la morale, anzi può dirsi la piena unanimità de' Vescovi; altri con espresse lettere aderenti; altri con un silenzio, in cui l'A. stesso riconosce, e deplora *una tacita accettazione*, la quale se forza ebbe di far comparire aperti prevaricatori, come egli stesso li denomina, i Vescovi non reclamanti, forza dunque ebbe di farli comparire acquiescenti. Ed in vero null'altro più che un affatto tacito consenso fu giammai richiesto da chiunque siasi professato Cattolico, onde attestare il senso della Chiesa, ed imprimere il Sigillo dell' irreformabilità ai Decreti sì de' Concilj Generali, che de' Romani Pontefici. In conferma di che riporteremo poco appresso (§. XII.) un testo decisivo del Patriarca di tutta la schiera de' presenti Novatori, il famoso Abate di San-Cirano. Che se non mai ostò alla morale unanimità la reclamazione di alquanti Vescovi dissenzienti, come consta dalle condanne di tante, e tante eresie ne'passati Secoli, molto meno dovrà ostare la reclamazione, si può dire, isolata di que'due, o tre Vescovi vanamente opposti dall'A., a'quali si applica da se il detto del grande Atanasio (ad Jovianum): *Nec vero te fugit, piissime Imperator, tametsi pauci quidam huic fidei adversantur, praejudicium tamen facere non possunt*. E quì ci si fa luogo di rivolgere in giustificazione della Bulla le calunnie stesse, colle quali tenta l'A. offuscarne la chiarezza. Imperocchè se per impossibile esistessero in essa que'mostruosi errori, che con occhio macchiato di livore gli è paruto ravvisarvi, siccome da un' assurdo segue per legittima conseguenza un'altro assurdo, così dall'assurda supposizione di un Decreto erroneo ben avrebbe potuto l'A. inferirne la prevaricazione imputata da lui a'Vescovi non reclamanti. All' incontro se per la stessa regola di Logica dall'assurdità di una conseguenza si deduce con pari certezza l'assurdità della supposizione, o principio, da cui deriva; siccome non può senza esecranda bestemmia imporsi la taccia di una generale prevaricazione al venerando Ceto de' Vescovi componenti la visibile unità dell' Episcopato, la patente, erronea assurdità della conseguenza rende palese l'assurdità della supposizione, da cui verrebbe a legittimamente dedursi. Laonde ben possiamo concludere: Non sussiste, e neppure può fingerai possibile la prevaricazione imputata dall' A. alla universalità de' Vescovi acquiescenti al Pontificio De-

creto: Dunque non esistono nel Pontificio Decreto gli errori, che dall'A. gli vengono imputati.

§. XI.

Vano ripiego dell' A. per salvare l' indefettibilità della Chiesa nel piccolo numero dei pretesi Fedeli depositarj della verità.

In vano si studia l'A. di conciliare la pretesa prevaricazione de' Vescovi componenti la visibile unità dell'Apostolico Pastorale Ministero colla indefettibilità della Chiesa fondata sulla promessa di Cristo. Sentiamolo.

L'A. „ Ma s'egli è vero, che i giorni minacciosi, in cui „ viviamo, sono giorni di tenebre, di traviamento, di apo„ stasia, per cui si compiono le terribili profezie del vecchio, „ e del nuovo Testamento, non dobbiamo però abbandonar„ ci ad una inconsolabile desolazione. Sarebbe una nuova pre„ varicazione il diffidare delle divine promesse, e per uno „ sconsigliato timore l' immaginarsi, che le porte dell' In„ ferno siano per prevalere contro la Chiesa. Eh nò: sono „ le sue speranze sigillate dal Sangue stesso del Divino suo „ Sposo. Ancora un momento, ed egli è già pronto ad usci„ re dal suo silenzio „.

OSSERV. E dove si legge nelle profezie del vecchio, e del nuovo Testamento, che Cristo si sarebbe stato per più secoli nella sua Chiesa in un profondo silenzio, lasciando la diletta sua Sposa involta nelle tenebre di una generale oscurazione? Fu mandato Cristo dal Padre per predicare la sua parola; e dopo aver cominciato l'esercizio della predicazione non mai cessò di predicarla. Prima di partire da questa terra affidò egli la parola del Padre a' suoi Apostoli, e all' Apostolico Ministero de' loro Successori, perchè la predicassero per tutto l' Orbe in ogni tempo avvenire, assicurandoli che sarebbe stato con essi *omnibus diebus* fino alla consumazione del Secolo; e ciò forse per ivi starsi come addormentato in un silenzio di più Secoli, lasciando intanto prevalere le tenebre, il traviamento, l'apostasia nella mistica Città costituita da esso sul Monte per diffondere senza interruzione la luce del Vangelo nell'universo Mondo?

L'A., Eh nò (replica l'A.). Sempre intanto vi avranno „ que' pochi Eletti fermissimi, nei quali in mezzo alle più fie-

„ re contraddizioni la purità della fede vittoriosamente risplen-
„ de. Se le tenebre, che per ogni lato ci stringono, e ten-
„ tano di soffocare le più importanti verità, ci fanno vedere
„ l'adempimento delle divine minaccie, abbiamo però conti-
„ nuamente sotto degli occhj nostri medesimi delle testimo-
„ nianze luminosissima della indefettibilità delle amorose pro-
„ messe che Iddio giurò alla sua Chiesa: Noi esultiamo di ri-
„ scontrarne una prova, ed un testimonio fedele nel dottis-
„ simo, e zelantissimo Monsignore Fr. Benedetto Solari Vescovo
„ di Noli nella Riviera Occidentale del Genovesato „.

OSSERV. 1. Si lusinga l' A. di vedere *nelle tenebre, che ci stringono*, l'adempimento delle minaccie; senza riflettere, che ove le tenebre fanno vedere si corre rischio di travedere. Quindi non ha da far maraviglia, che alla luce delle tenebre non abbia veduto, che il ripiego di salvare l' indefettibilità delle promesse di Cristo per mezzo di pochi pretesi Eletti, egli è strettamente, e precisamente quello stesso, cui pure si appigliarono al medesimo intento i Protestanti: Conformità di ripiego, in cui risalta un pur troppo chiaro indizio di conformità nella causa, che vuolsi sostenere dall' una parte, e dall'altra.

2. Dovea pure anco l'A. seriamente avvertire col ch. Bossuet, come nella indefettibilità della promessa si contiene l' indefettibilità della Chiesa *nello stato*, in cui fu posta da Cristo qual Città sul Monte, per manifestare senza interruzione, come dice S. Agostino, il certo segnale della predicazione Evangelica. Oltre le autorità del Santo di sopra riferite, alle quali altre se ne potrebbero aggiugnere in molta copia, basti per ora quanto egli scrive (*lib.* 3. *Cont. Epist. Parmeniani c.* 5.): „ Nulla est securitas unitatis, nisi ex promissis Dei Eccle-
„ siae declarata, quae super montem constituta abscondi non
„ potest: et ideo necesse est, ut omnibus terrarum partibus
„ nota sit „. Ora egli è chiaro, che nulla sarebbe questa sicurezza, se col rendersi nota la Chiesa in tutte le genti, nota insieme non si rendesse la predicazione della salutare dottrina, ovunque si diffonde l'unità.

3. Doveasi per fine avvertire, ed è il punto, per cui si distingue in prima il Cattolico dal Settario; che l' indefettibilità della Chiesa è fondata sopra l' indefettibilità del Ministero dell' insegnamento, cui fu da Cristo affidata la parola del Padre, perchè fosse da quello promulgata con autorità in tutte le parti del Mondo; e questo altro non è che il vegliante

Apostolico Ministero propagato dagli Apostoli nei loro Successori uniti in comunione, e società di fede col Visibile Supremo Capo della Chiesa, come si è spiegato di sopra. Questa autorità conferita da Cristo non può dunque passare in qualsisia partito, che presuma dogmatizzare in contrario, se non si vuole, che Cristo sia in contraddizione con se stesso; nè potendo per conseguente questa divina partecipazione di autorità, su cui si fonda l'indefettibilità della promessa, supplirsi dalla dottrina, comunque si voglia esimia, di qualsisia segnalatissimo Scriba, o Dottore, invano s'invoca dall'A. la luminosissima testimonianza di Monsig. Vescovo di Noli, la quale per ciò stesso, che si porta in opposizione alla dottrina diffusa in tutte le parti del Cattolicismo sotto l'autorità de' Pastori componenti l'unità dell'Apostolico Ministero, si rivolge anzi in luminosissima testimonianza di aperta prevaricazione.

Sono questi i caratteri, ne'quali mirabilmente risplende l'indefettibile visibilità della Chiesa, che potea l'A. rilevare dal concorde insegnamento de'Dottori Cattolici, fra quali ci contenteremo di esporgli la testimonianza di un dotto Sorbonico, di cui mostra egli non dispregiare la dottrina, e l'autorità. Egli è questi Natale Alessandro, il quale in più, e più luoghi, e spezialmente (*Theol. Dogmat., et Moral. l. 1. art. 1. §. 2. n. 5.*) si esprime in questi termini: „ Constat „ hanc esse veram Ecclesiam, quae super Petrum voce Do„ mini fundata est, quae ab Episcopis regitur Apostolorum „ Successoribus, missioneque, et ordinatione legitima constiy, tutis; manifestum est hanc esse veram Christi Ecclesiam, „ quae toto orbe diffusa, quae visibili, ac perpetua Episco„ porum successione originem suam ab Apostolis probat, quae „ Romano Pontifici S. Petri successori tanquam visibili Capi„ ti adhaeret, ab eoque regitur „. *E n. 6.* „ Ita porro visi„ bilis, ac manifesta Ecclesia est, ut haec illi dos perpetuo „ conveniat, nec extingui possit. Quid enim ipsius splendo„ rem extinguere, vel obscurare posset? An persecutio? Sed „ persecutionibus crevit. An haereses? Sed illae oriuntur, ut „ *qui probati sunt, manifesti fiant*. An malorum Christia„ norum peccata, et scandala? Sed illa non maculatur, nec te„ nebrescit, cujus lumen Christus est, cum ipsa manens, „ eamque illuminans omnibus diebus usque ad consummatio„ nem Saeculi . . . Ministeria igitur Pastorum, et Doctorum „ et aedificatio Corporis Christi erunt in Ecclesia ad supre-

„ mum usque judicii diem: ac proinde tandiu in terris stabit „ Ecclesia visibilis„ .

Si confronti la dottrina dell'A. con quella del Sorbonico. L'A. ci rappresenta la Chiesa giacente nelle tenebre di una generale oscurazione sparsa *sopra di essa*, e Gesù Cristo, che intanto si sta in un sonnacchioso *silenzio*, aspettando il ritorno degli Ebrei per isvegliarsi: Il Sorbonico all'incontro ce lo rappresenta sempre vegliante in questa sua Chiesa diffusa per tutto l'Orbe, qual lume indeficiente, che le comparte uno splendore, che non può nè macchiarsi per gli scandali de'mali Cristiani, nè ottenebrarsi dagli errori de'Novatori. L'A. ci fa comparire la generalità dei Vescovi successori degli Apostoli, componenti l'Apostolico Ministero, involti nel reato di un'aperta obbrobriosissima prevaricazione: Il Sorbonico per l'opposto nel visibile perpetuo Ministero de' Vescovi aderenti al Romano Pontefice ci fa vedere il mezzo, per cui Cristo sempre assistente alla sua Chiesa diffonde in essa la luce della sua dottrina; avendo voluto, che la visibilità di questo Ministero, e non già l'isolata predicazione di pochi Eletti fosse come l'impronto della parola, cui dovessero i popoli prestar fede, ricevendola per via d'ubbidienza all'autorità stabilita da esso per propagarla, e conservarne in tutto l'Orbe la Cattolica unità. Giudichi ora il saggio Lettore fra l'Apologista, ed il Sorbonico qual de'due più si conformi a quelle prime elementari istituzioni di Dottrina Cristiana, che sono come il primo latte, di cui dalla fanciullezza s'imbevono i Fedeli ne' Catechismi approvati, diffusi per tutta la Cristianità.

Invano per tanto si lusinga l'A. poter salvare l'indefettibilità della dottrina nella Chiesa per mezzo di que'qualunque si siano *pochi eletti fermissimi*. L'indefettibilità della dottrina fu da Cristo riposta nel Ministero degli Apostoli, e de' loro Successori, i quali doveano portare la luce del Vangelo, farla crescere, e fruttificare *in universo Mundo* (*Rom.* 1. *v.* 5.), chiamando con autorità di predicazione tutte le genti *ad obediendum fidei*. Adunque l'indefettibilità della dottrina dee stendersi, e rendersi notoria, ovunque si stende, e rende notoria quell'autorevole predicazione, che da tutti, ed in ogni parte dell'Universo dee riceversi *ad obediendum fidei*, (*Rom.* 16. *v.* 26.), per via dell'ubbidienza dovuta al Ministero, da cui viene autorevolmente annunziata *non ut verbum hominum, sed sicut est vere, verbum Dei* (*Thessal. cap.* 2. *v.* 13.). Quest'obbligo di ubbidienza suppone ad evidenza

l' indefettibilità della dottrina nell'Apostolico Ministero, da cui si annunzia, altrimenti non potrebbe riceversi come parola di Dio; dal che segue, che siccome questo Ministero ha da esercitarsi notoriamente nell' universo Mondo fino alla consumazione de' Secoli, dee con essa notoria diffondersi *ubique* l'indefettibilità della dottrina. Come dunque potrebbe rimanersi questa confinata nella predicazione di *pochi Eletti fermissimi*, la cui esistenza è perfino ignota ad una gran parte del Mondo?

Figuriamoci, se così piace, un Drappello qual si sia di questi pretesi Eletti. Di tal Drappello quando anche fosse un altro Porto-Reale, non può, nè mai potrà dirsi, che sia Sede di quel Ministero, che per una non mai interrotta successione si è dagli Apostoli propagato fino a' dì nostri, sotto la presidenza, ed autorità della Chiesa principale, da cui, come abbiamo sentito da S. Ireneo, scende il *preconio della verità*, e si diffonde nella Universalità delle Chiese sparse per tutta la Cristianità: Di tal Drappello pertanto non può, nè mai potrà dirsi, che sia autorevole *Depositario* della parola, che fu da Cristo espressamente depositata nell' Apostolico Ministero: E giacchè in questo sacro deposito sta invariabilmente affissa, e radicata l' indefettibilità della dottrina, siccome non è, nè sarà mai possibile ad una qualsivoglia brigata, o conventicola di sedicenti *Eletti* il rapire il deposito dalla Sede, in cui fu riposto da Cristo, così neppure è, nè sarà mai possibile alla pretesa *Eletta* brigata il farsi Sede della indefettibilità della dottrina, che non può andar disgiunta dal Magistero, che ne fu da Cristo costituito solo, legittimo, perpetuo Depositario. Concludiamo pertanto, che qualora ne viene annunziata la parola per via del Ministero, cui sappiamo essere stata consegnata da Cristo, possiamo, e dobbiamo riceverla per via di ubbidienza esclusiva d'ogni pericolo d' inganno, cattivando l' intelletto *in obsequium Christi*: Laddove ricevendola da chi non ha autorità di riscuotere *ubbidienza*, nè può farsi valere se non per quanto gli riesce di persuadere, possiamo, e dobbiamo giustamente temere d' illusione, che ne tragga in errore, e vi caderem certamente, ove si tratti di dottrina discordante dal comune vegliante insegnamento de' Pastori costituenti l'Apostolico Ministero sotto la presidenza del Supremo Capo costituito da Cristo per confermarli tutti, e tutti tenerli raccolti nella Cattolica unità.

§. XII.

Taccia di nuovo l'A. di aperta prevaricazione il Silenzio de' Vescovi non reclamanti. Pretende salvare la reclamazione del Vescovo di Noli dalla taccia di opposizione ad un giudizio della Chiesa, sotto pretesto, che la Chiesa non insegna tacendo. Non tace la Chiesa quando parla Pietro per bocca de' suoi Successori.

Non consente l'A. che la reclamazione del Vescovo di Noli sia, e debba aversi qual'atto di opposizione ad un giudizio della Chiesa; in prova di che segue a dire.

L'A. „ Intollerante questo Prelato della prevaricazione de' „ suoi Comprovinciali non ascoltò la Carne, ed il Sangue. „ Tacquero i di lui Colleghi nell'Episcopato, e questo silen- „ zio è già una prova, che il nuovo scandalo del Breve *Auc- „ torem* non è un giudizio della Chiesa, la quale non ha „ mai insegnato tacendo. Monsig. Solari ben lontano dall'en- „ trare in questo partito, che già abbiamo veduto essere un' „ aperta prevaricazione, armato di petto Apostolico si oppose „ per la difesa della Casa d' Israello „.

OSSERV. Ecco ben confermata la nera taccia di prevaricazione, nella quale sotto pretesto di un reo scandaloso silenzio non ha ribrezzo l'A. d' involgere non i soli Comprovinciali di Monsig. di Noli, ma tutto anco il rimanente de' Vescovi sparsi per l'Orbe, rei tutti dello stesso silenzio, e che con quelli, che hanno espressamente aderito alla Bolla, rappresentano l'unità dell' Apostolico visibile Ministero. Solo il Vescovo di Noli senza riguardo *alla Carne, ed al Sangue, armato di petto Apostolico* alza la voce per la difesa della Casa d'Israello: Dio buono! direbbe quì S. Policarpo, a che tempi ci avete riservati! Il Corpo intero dell' Episcopato, compreso il Capo, ridotto a non formare più che un' infame partito di prevaricatori dominati dalla Carne, e dal Sangue? E quando mai si udì una sì esecranda bestemmia? E che ne è dunque della parola di Cristo *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem Saeculi*, diretta alla universalità de' Pastori costituiti per via di legittima successione Reggitori non solo, e Dottori, ma anche Difensori della Casa d' Israello? Saranno dunque mancati ad un tratto i prodi d' Israello, abbandonando con perfido tradimento i posti lo-

ro assegnati, cosicchè al Vescovo di Noli competa il vanto di poter dire, *remansi ego solus*? Ma pur ben potea l'A. siccome versatissimo nelle cose spettanti al Popolo Israelitico rammentarsi quell' insigne carattere, che distingue i numerosi figlj della *Libera* dal *solo* figlio dell' *Ancella*, di cui fu detto (*Gen. cap.* 16. *v.* 12.) *manus ejus contra omnes ..... et e regione universorum fratrum suorum figet tabernacula*. Qual soccorso pertanto aspettar si possono i figlj della *Libera* per la difesa d' Israello da chi si gloria di piantare le sue tende *e regione universorum fratrum suorum*?

Frattanto poi si è avveduto l'A. che questo suo intrepido difensore della Casa d' Israello abbisogna egli stesso di chi lo salvi, e difenda dalla taccia di opposizione ad un giudizio della Chiesa, ed ecco che pronto egli accorre col suo spiritoso epifonema, che *la Chiesa non ha mai insegnato tacendo*.

OSSERV. Vana lusinga, cui basta opporre il passo (mentovato di sopra, con riservarci di produrlo a suo luogo) del famoso Corifeo della Setta l'Abate di San-Cirano sotto il nome di *Pietro Aurelio* nella difesa di una Censura del Clero Gallicano dell'an. 1631. (presso Tournely de Ecclesia *Q.* 3. *Art.* 2.): „ Non enim falsum esse unquam potest illud de Ecclesia Dei Augustini praeconium: Ecclesia Dei, quae sunt „ contra fidem, vel bonam vitam, nec approbat, nec tacet, „ nec facit. Nec verum esse non potest illud Apostoli: Non „ solum, qui faciunt, digni sunt morte, sed etiam qui consentiunt facientibus. Consentiunt autem dum publice laboranti, atque oppressae veritati non succurrunt, qui debent, „ et qui ad hoc potissimum in Ecclesiae tribunalibus collocati sunt. Ergo cum quiescunt, probant; cum patiuntur, decernunt; cum tacent, clamant. Nam haeresum plerarumque „ damnationes non semper expressa, et praescripta Ecclesiae „ totius consensione firmatas, atque auctoratas fuisse supra „ ostendimus .... Satis consensu tacito clamat Ecclesia, cum „ reclamare deberet, si dissentiret: Officio enim deesse, et „ veritatem prodere universa non potest.„. Concludiamo. Nell' universale silenzio de' Vescovi non reclamanti ha l'A. riconosciuta la forza di una tacita accettazione: in una siffatta tacita accettazione riconosce l'Abate di San-Cirano la forza di un'autentica testimonianza di consenso, approvazione, e sentenza bastante per l'autorevole condanna di qual siasi erronea

novità: *Cum quiescunt, probant*; *cum patiuntur, decernunt*; *cum tacent, clamant*.

In 2. luogo dica l'A. se non sa, o se finge di non sapere, che non tace la Chiesa quando parla per bocca del Sommo Sacerdote, e Pastore, i cui decreti *pertinent ad omnes, et singulas Ecclesias* (*Declar. Cler. Gallic.*), la cui voce chiama, e tragge a se la pronta, e docile acquiescenza degli Agnelli, e delle Madri, che stanno nell' Ovile di Cristo?

Non si è rammentato come la solenne confessione fatta per bocca del solo S. Pietro trasse a se l'universale consenso de' Discepoli manifestato coll'acquiescenza del silenzio?

Allorchè lo stesso S. Pietro manifestò nel consesso degli Apostoli, e de' Seniori (*Act. 15. v. 17.*), o per dir meglio richiamò alla memoria loro gli alti disegni della Providenza sopra di lui nel sublimarlo all'Apice dell'Apostolato: *Viri fratres* (disse il S. Apostolo), *vos scitis, quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire Gentes verbum Evangelii, et credere*. Tutti udirono, e tutti tacquero. Silenzio di acquiescenza con sublime semplicità rilevato dal Sacro Testo, *tacuit omnis multitudo*. Se tutte le genti debbono udire la parola del Vangelo, e tutte credere alla parola del Vangelo per bocca di Pietro, *per os meum*, non si avrà dunque la voce di Pietro qual voce ordinata da Dio, animata dal soffio dello Spirito Santo a perpetua istruzione, ed autorevole addottrinamento della Chiesa? „ Nè si „ dica, nè si pensi, (soggiunge il ch. Bossuet Serm. dell' unità) „ che questo Ministero di S. Pietro sia per finire con „ lui. Ciò che servire dee di sostegno ad una Chiesa eterna, „ non mai può aver fine. Pietro viverà ne' suoi Successori; „ Pietro sempre parlerà nella sua Cattedra. Questo è quello „ che dicono i PP., quello che confermano seicento trenta Ve- „ scovi nel Concilio di Calcedonia „.

Non tace dunque la Chiesa, quando parla Pietro per bocca de' suoi Successori: Non tace la Chiesa, quando parla quella Cattedra, nella quale tuttora *vivit Petrus, et praesidet, et praestat quaerentibus fidei veritatem* (Chrysol. ad Eutychem), memorando avvertimento del Crisologo; e felice Eutichete, se dopo aver consultato il S. Dottore, vi si fosse prestato colla dovuta docilità. Lungi pertanto che il silenzio de' Vescovi non reclamanti debbasi ascrivere a pusillanimità di spirito cagionata da soverchio attaccamento alla Carne, ed al Sangue, che anzi tacendo nelle circostanze, in cui secondo lo

stesso San-Girano *cum tacent, clamant*, dee aversi un tal silenzio qual' indubitato segno della religiosa loro adesione al giudizio del Supremo Pastore, cui uniti sono col vincolo di una comunione, che dice *Società di fede*, come rileva il ch. Bossuet ne'suoi *Avvertimenti ai Protestanti*. E che altro volle significare il grande Agostino nel rintuzzare, com'ei fa, le contumaci reclamazioni del Pelagiano Vescovo di Eclana per un nuovo esame di un testo del Vangelo, già dichiarato nelle Apostoliche Lettere del Ven. Papa S. Innocenzo: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam apud Apostolicam Sedem factum est?*

§. XIII.

Del motivo di Consolazione recato dall'A. nell'annunzio di una nuova rigenerazione mercè il ritorno del Popolo Israelitico. Nel deplorare che fanno i PP. l'Apostasia degli ultimi tempi, non favoriscono, anzi apertamente riprovano l'ereticale dottrina del Sinodo Pistojese circa il preteso Generale Oscuramento delle verità più importanti della Religione.

Oltre il motivo di conforto, che al piccolo numero de'suoi Eletti appresenta l'A. nell' invincibile fortezza del *Prelato armato* di petto Apostolico, altro ne porge loro non men valido *nel consolante annunzio di una vicina rigenerazione mercè il ritorno del Popolo Israelitico*; e ciò sulla fede principalmente di valoroso Scrittore, di cui nè il nome, nè le opere sono fino quì a noi pervenute.

OSSERV. Non abbiamo per vero noi tanta fiducia nella scarsezza de'nostri lumi da voler farci scrutatori del più, o meno di vicinanza del tempo segnato ne'Decreti della Providenza per togliere il velame dagli occhj del Popolo d'Israello.

Bensì era di mestieri, che si fosse l'A. più precisamente spiegato sull'applicazione, che intende fare della voce *rigenerazione*, che da tutto il contesto sembra da lui riferirsi allo stato universale della Chiesa, atteso l' infelicissimo stato di oscurazione, e di decadenza, in cui pretende che sia per ritrovarsi all'epoca precedente il ritorno del Popolo Israelitico. La voce *rigenerazione* nell'ovvio suo significato importa il passaggio da un'antecedente stato di morte ad una nuova vi-

ta nel soggetto rigenerato: passaggio che non può figurarsi nello stato di una Chiesa, cui nel suo primo nascere infuse Cristo un perenne vigore di vita mediante l'indefettibile assistenza dello Spirito Santo, onde conservarla in perpetuo, e visibilmente *Una*, *Santa*, *Cattolica*, *Apostolica*.

Dica pertanto l'A. in qual modo intende che abbia da farsi questa *rigenerazione*? Verranno i Giudei per rigenerare la Chiesa, o per essere eglino medesimi rigenerati? Non è facile il capire, che possano accorrere come rigeneratori coloro, che sono tuttavia rigenerandi. Ben sappiamo, che a questa loro rigenerazione saranno invitati, e possentemente eccitati per la predicazione di Enoc, e di Elia, a'quali aggiunge S. Ambrogio altri cooperatori somministrati dal Ministero Ecclesiastico in ogni parte dell'Universo, ove si stenderà la persecuzione dell'Anticristo: „Possumus (Expos. sup. Apocal. „ c. XI.) autem per duos testes duorum populorum praedi„catores intelligere, qui diebus mille ducentis sexaginta pro„phetaturi esse dicuntur: quia omni tempore, quo Antichri„sti persecutio per universum Orbem desaeviet, quoscumque „possunt ad viam veritatis adducere studebunt „. Non saranno adunque *i Ministri del Santuario*, *i Maestri della Chiesa* generalmente degenerati a segno, che abbia da imputarsi loro il vaticinato generale oscuramento, in cui si vuole che sia per essere immersa la Chiesa nell'espettazione del ritorno degli Ebrei. Nè giacente al certo, ed oscurata sotto un seduttore, e seduttore Ministero potrà dirsi quella Chiesa, che lieta, e festeggiante accoglierà la ben avventurata moltitudine de'ritornanti Giudei: *Regressi ad fidem suscipientur cum laetitia*. Così pure S. Ambrogio (*Comment. in Epist. ad Rom. c.XI.*). Quindi anche nella testè citata Esposizione sopra l'Apocal. segue a dire il S. Dottore: „Non sanus sensus esse videtur, „ut per civitatem, cujus decima pars cecidit, Ecclesiam in„telligamus, eo quod hic sermo ad civitatem magis diaboli, „quam ad Civitatem Dei respiciat .... Possumus per de„cimam partem Judaeos observatores legis intelligere, qui „per precationem Heliae fidem Christi suscipientes a Civita„te diaboli corruent, et praecidentur „. Glorioso bensì, e salutare al sommo sarà per la Chiesa quel ritorno, da cui coll'accrescimento di tanti figlj nuovo conforto, nuovo vigore, e splendore le si accrescerà in que'dì della massima desolazione. Non perciò generalmente oscurata, non mancante di vita, e bisognosa di nuova rigenerazione avrà da riputarsi quella Chie.

sa, che non può mai essere abbandonata dallo Spirito di vita datole, ed infusole da Cristo nel suo nascere: Chiesa, che contro l'infestazione, e gli assalti d'ogni genere dell'Inferno scatenato sarà retta da Cristo, e viva, e vivace tuttavia sussisterà per cooperare con Enoc, ed Elia ovunque più fiera incrudelirà la persecuzione a richiamare i traviati Ebrei, ed aprire loro l'ingresso all'Ovile di Cristo, e farli partecipi della fede, ch'eglino stessi le chiederanno colla solenne formola: *Quid petis ab Ecclesia Dei? fidem*; compartendo loro il Sacramento d'illuminazione, per cui saranno essi veracemente rigenerati.

DIGRESSIONE

Insussistenza del rimprovero fatto dall'A. di non essersi atteso il senso morale della generica espressione di oscuramento nella Censura della Bolla.

E quì per farci adito ad esporre l'abuso, che fa l'A. delle autorità della Scrittura, e de' PP. per adattarle al bisogno dell'annunziata mal'intesa rigenerazione della Chiesa, conviene premettere una breve incidente considerazione, o digressione, che dire si voglia, sul motivo, che prende egli nelle sue *Riflessioni sulla Bolla* di aspramente rimproverarla riguardo alla condanna della proposizione del Sinodo, enunziante il generale oscuramento sparso *sopra la Chiesa delle verità della massima importanza spettanti alla Religione, e che sono la base della fede teorica, e pratica del Vangelo*, per essersi presa in senso rigoroso, e metafisico quella generica espressione, che nell'uso comune suol prendersi in senso morale; *il che tanto più dovea farsi, quanto che la Scrittura, e la Tradizione sono piene di somiglianti frasi, e maniere d'esprimersi.*

OSSERV. Vano sutterfugio. 1. perchè ad escludere anche in senso morale quel preteso generale oscuramento, basta volgere gli occhj a quella immensa moltitudine di fedeli sparsi per tutte le Chiese, e Contrade della Cristianità, che ignari affatto delle controversie prodotte dal *nuovo Codice di dottrina*, preteso fonte dell'oscuramento, hanno conservata, e tuttavia pura, ed illibata conservano *la fede teorica, e pratica del Vangelo*, qual si contiene nelle istituzioni elementari della dottrina Cristiana sparse in tutto l'Orbe.

2. Perchè dovea pure avvertire l'A. se anche in senso morale possa cattolicamente sostenersi un generale oscuramento sparso sopra la Chiesa della fede teorica, e pratica del Vangelo, a tal segno, che da orecchia Cristiana possa senza ribrezzo udirsi, che moralmente parlando sia sparita nella generalità della Chiesa la visibile professione della fede teorica, e pratica del Vangelo?

3. Perchè non può non far maraviglia il rimprovero fatto dall' A. alla Bolla del non essersi atteso il senso morale della generica espressione usata nel Sinodo, mentre egli, come tosto si vedrà, adduce in difesa del Sinodo esempj tali, e li mette in tal vista da farvi apparire un generale oscuramento nel proprio rigore del significato di quella voce, e non semplicemente in quel senso largo, e morale, che dovea renderla, come dice *inaccessibile alla censura*; con che vien'egli senza avvedersene a confessare per una parte, che la proposizione intesa nel senso suo proprio, e letterale, come suonano le parole, era meritevole di censura, ed a giustificare per altra parte la condanna di quella generica espressione, che dai partitanti stessi del Sinodo non si restringe a quel semplice senso morale, che solo per loro confessione potea, e dovea salvarla da ogni taccia.

4. Quanto poi alla conformità di quella generica espressione con altre simili, delle quali dice l'A. esser piene la Scrittura, e la Tradizione, egli è da notare, che se i SS. PP., ed altri Dottori approvati non si astennero dall'usare certe veementi, ed enfatiche espressioni nel descrivere, e nel deplorare le corruttele sì di massime, che di costume pur troppo in ogni tempo diffuse nella moltitudine de' Cristiani, che co' fatti disonorano la Santità della Religione, che professano, ebbero insieme l'avvertenza di salvare l' indefettibile integrità della predicazione nel perpetuo, e sempre vegliante ministero dell'insegnamento; che però accertata in tal guisa l'ortodossia di que'pii venerandi Scrittori, a buona equità si ebbe come inaccessibile alla censura l'ardente loro zelo nell'opporsi con modi forti, ed efficaci alla corrente de' vizj, e degli scandali, che si andavano vieppiù dilatando a' loro tempi; e ciò (N. B.) il facevano con richiamare i traviati agli ammaestramenti, che per ogni dove si ricevono nelle Chiese Cattoliche, ove concorre la moltitudine de' Fedeli „ ut audiant, (*così S. Agostino de Civit. Dei lib.* 2. *c.* 28.) quam bene hic ad „ tempus vivere debeant, ut post hanc vitam beate, semper-

„ que vivere mereantur, ubi Sancta Scriptura, justitiaeque do-
„ ctrina de superiore loco in conspectu omnium personante,
„ et qui faciunt, audiant ad praemium, et qui non faciunt,
„ audiant ad judicium .... Nihil in eis turpe, ac flagitiosum
„ spectandum, imitandumque proponitur, ubi veri Dei aut prae-
„ cepta insinuantur, aut miracula narrantur, aut dona laudan-
„ tur, aut beneficia postulantur „. Così dunque in mezzo alla corruttela qualunque ella sia mai stata, non per ciò ha cessato di risuonare la fede teorica, e pratica del Vangelo dall' alto della predicazione Evangelica per bocca de' legittimi Pastori: Il che pur attesta il Fleury (*Disc. sull' Ist. Eccl.*) essersi invariabilmente continuato ne' Secoli riputati barbari, ed involti nella più crassa ignoranza. Dimodo che qualunque sia stato l'oscuramento in qualunque Secolo, non mai si è questo ascritto ad alterazione, o depravazione di dottrina nel visibile, pubblico, universale Ministero dell' insegnamento; ma bensì alla perversità de' prevaricatori nel trascurare, disprezzare, odiare la predicata verità.

Ben diverso è l' intendimento dell'A. nel rigettare, ch'ei fa sulla dottrina stessa predicata l'oscuramento generale, ch' egli pretende essersi sparso sopra le verità più importanti della Religione; come vie più apparirà dalla discussione, che siamo per imprenderne, delle autorità della Scrittura, e de' PP., ch'egli adduce in difesa dell'ereticale proposizione del Sinodo condannata nella Bolla.

§ XIV.

Delle autorità della Scrittura, e della Tradizione abusivamente addotte dall'A. nelle sue Riflessioni sulla Bolla *in difesa di Monsignor di Noli.*

Cominciando dalle Scritture adduce l'A. (*p.* 104.) le sacre parole di Cristo (*Luc. 4. v. 8.*): *Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?* E soggiunge: „ Con esse dicono i PP. ha voluto (Cristo) indicare a noi non già l'estinzione della fede, ma la rarità della fede operativa; e una „ tal rarità, come può avvenire senza un generale oscuramento „?

OSSERV. Dalla rarità della fede prenunziata da Cristo intende inferire l'A. *un generale oscuramento della verità so-*

pra la Chiesa. Vediamo cosa dicono i PP., e si sentano in prima i due SS. Dottori Agostino, e Girolamo.

S. Agostino (*lib. 2. cont Gaudentium Donatistam Episcopum*) spiega egregiamente come la rarità della fede prenunziata da Cristo nel citato Testo può, e dee intendersi senza che ne segua quel generale oscuramento, che d'accordo col Vescovo Donatista pretende l'A. inferirne. „ Qui autem „ (*dice il S. Dottore*) habeant fidem tanquam granum Si„ napis, qua montes etiam transferantur, rarissimi omnino „ sunt. De tali enim fide Dominus dicebat, Putas, veniet fi„ lius hominis, et inveniet fidem in terra? non de apostasia „ totius orbis, sicut tu perversissime intelligis„. Se dunque la fede enunziata nel Testo Evangelico dee secondo S. Agostino intendersi della fede operativa de' miracoli, *qua montes etiam transferantur*, chiaro è che dalla rarità di una tal fede non si può senza una *perversissima* intelligenza concludere quell'oscuramento generale, che pretendea il Vescovo Gaudenzio dedurne. E quì ci perdoni l'A. se noi stimiamo dover preferire il sano intendimento di S. Agostino alla perversa intelligenza del Donatista Gaudenzio.

La stessa perversa intelligenza è in più altri luoghi riprovata da S. Agostino, e segnatamente *Epist.*, *ossia lib. de unit. Eccl. c. 15. n. 38.* „ Item dicunt de Apostasia orbis ter„ rarum dictum esse, quod ait Dominus, *Filius hominis ve„ niens, putas, inveniet fidem in terra*? Quod nos intelligi„ mus dictum vel propter ipsam fidei perfectionem, quae ita „ difficilis est in hominibus, ut in ipsis quoque admirabili„ bus Sanctis, sicut in ipso Moyse, inveniatur aliquid ubi „ trepidaverint, vel trepidare potuerint, vel propter illam ini„ quorum abundantiam, et paucitatem bonorum, de qua sa„ tis diximus„.

Nè quì si lusinghi l'A. di poter trarre a favore del suo generale oscuramento quello che accenna quì S. Agostino della numerosità degli iniqui, e della scarsezza dei buoni. Imperocchè ne' passi antecedenti, a' quali si riferisce il S. Dottore, ne' quali dimostra contro i Donatisti, che la perversità de' cattivi Cattolici non nuoce nè alla sussistenza, nè alla visibilità della Chiesa, avverte cautamente che sebbene i cattivi siano in tanto numero, che i buoni *in eorum contemplatione pauci sunt*, non è però che tanta non sia la copia, e moltitudine de' buoni sparsi per tutta la terra, che considerati da per se stessi, *ingentem numerum faciant*: Dimodo che qua-

lunque possa essere quella superiorità puramente relativa del numero de'cattivi sopra quello de'giusti, rimanendo però sempre un grandissimo numero di questi diffusi per ogni parte della Cristianità, partecipanti, come dice il S., ai Sacramenti, visibili segni della professione che fanno del Culto Cattolico, non può a meno che una siffatta numerosità non osti, e resista a quel generale oscuramento, che con tanto impegno vogliono gli avversarj potersi spargere, ed essersi segnatamente sparso da due Secoli *sopra la Chiesa*.

S. Girolamo venerato dalla Chiesa qual massimo Dottore nella Esposizione delle Sacre Scritture, intese pure nel detto di Cristo quella perfezione di fede, che vi ravvisò di poi S. Agostino contro la perversa intelligenza de' Donatisti: „ Haec est „ fides (*Dial. adv. Luciferianos n.* 15.) „ quam raro inveni„ ri Deus pronunciavit: Haec est fides, quae etiam apud eos, „ qui bene credunt, difficile perfecta invenitur „. La rarità di questa fede perfetta non prova dunque rarità, o difetto di fede in quelli, che *bene credunt*, il cui numero è pure per se stesso grandissimo, come dice S. Agostino. Ma supposto ancora che la fede prenunziata nel Sacro Testo dovesse intendersi della fede operativa, come dice l'A., ossia della fede viva, che è propria de'giusti, tuttocchè ancora soggetti a molte imperfezioni, come non gli è venuto in mente, che dalla rarità (soltanto relativa per detto di S. Agostino) di una tal fede, non potrebbe neppure concludersi un generale oscuramento delle verità più importanti della Religione? E non sa egli, che oltre la fede viva formata dalla carità vi ha la fede, che rimane ne'peccatori non rei d'infedeltà, che sebbene morta, è però fede Cristiana, che racchiude un fermo assenso a tutte le verità proposte dalla Chiesa come rivelate da Dio? E come potrebbe tuttavia sussistere una tal fede nella totalità della Chiesa senza la continuata predicazione delle verità, che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo, e che nel seno della Chiesa non possono ignorarsi senza una crassa colpevole negligenza di chi trascura procacciarsene la dovuta notizia?

Le dissolutezze poi in ogni genere di vizio quanto più si vanno moltiplicando fra i Cristiani, con altrettanto più di fervore si ravviva lo zelo de' Pastori nelle Chiese, dove s'insegna la dottrina Cristiana, ove (come poc'anzi abbiamo inteso da S. Agostino) *Sancta Scriptura, justitiaeque doctrina de superiore loco in conspectu omnium personante, et*

qui faciunt, audiant ad praemium, et qui non faciunt, audiant ad judicium. Cosicchè la pubblicità degli scandali può far prova non già di una oscurazione della verità nel Ministero della predicazione, ma tutto al più di un volontario pur troppo comune offuscamento nelle depravate menti de'contumaci resistenti alla predicata verità.

Concludiamo con un'argomento in forma. „ Ovunque rimane, e si manifesta una grandissima numerosità di credenti, *qui bene credunt*, ivi non può aver luogo una generale oscurazione delle verità da credersi da ogni fedele „ Cristiano. Ora nella Chiesa diffusa per tutto l'Orbe, in „ mezzo a qualsisia turba di prevaricatori, e falsi credenti, „ vi ha, per testimonianza di S. Agostino, e vi sarà sempre „ una grandissima numerosità, *ingens numerus*, di buoni fedeli credenti. Dunque nella Chiesa diffusa per l'Orbe non „ si dà, nè può darsi una generale oscurazione della vera credenza „.

L'A. Segue l'A. ad appresentare l'annunzio di una seduzione generale nel Testo Evangelico (*Matth.* 24. *v.* 11.): Et multi pseudo-prophetae surgent, et seducent multos; (*e v.*24.): Surgent enim pseudo-Christi, et pseudo-prophetae, et dabunt signa magna, et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam *electi*. E soggiunge: „ Una tal seduzione „ dee venire da falsi Cristi, cioè a dire dai Maestri della Chiesa; e questa seduzione come sarà possibile senza un'oscu„ ramento generale delle cose spettanti alla fede „? E dopo un passo (citato come di S. Pietro 2. c. 2.) *Erit tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi Magistros etc.*, ed altro di S. Paolo (2. *ad Tim. c.* 4. *v.* 3.) (ove si avverta lo sbaglio nel citare sotto il nome di S. Pietro il testo di S. Paolo), segue: „ Vi sa„ ranno dunque questi Maestri di umanità, e vi saranno in „ tanta copia da potersi ammucchiare come le rane d'Egitto, „ e questi saranno i ben venuti, gli ascoltati, gli applauditi „ dalla moltitudine. Le loro dottrine saranno perverse, op„ poste alla verità, favole, ed invenzioni umane. E in mez„ zo a somiglianti dottrine sì universalmente gustate, ed ap„ plaudite come potrassi impedire questo generale oscuramento „ delle verità Evangeliche anche fondamentali „?

OSSERV. Non così l'intendono un'Agostino fra gli antichi, un Bossuet fra i moderni.

Esposizione della Dottrina di S. Agostino.

Ragionando il S. Dottore (*lib.* 20. *de Civit. Dei*) dell' atrocissima guerra, che alla fine de' tempi muoverà l'Anticristo contro la diletta Città di Dio, che è la Chiesa, osserva (*cap.* 11.) che siccome la Chiesa è diffusa *toto Orbe terrarum*, così „ per hoc ubicumque tunc erit, quae in omni„ bus gentibus erit, quod significatum est nomine latitudinis „ terrae, ibi erit dilecta Deo civitas ejus; ibi ab omnibus „ inimicis suis, quia et ipsi in omnibus gentibus cum illa „ erunt, persecutionis illius immanitate cingetur, hoc est in „ angustias tribulationum artabitur, urgebitur, concludetur; „ nec militiam suam deseret, quae vocabulo appellata est Ca„ strorum „. Siccome pertanto in ogni angolo della terra si muoverà la persecuzione contro la Chiesa, così per ogni angolo della terra noia dovrà essere la Chiesa, noti i fedeli Ministri, e promulgatori della dottrina di Cristo, contro a' quali si rivolgerà principalmente l'odio, il furore, la rabbia de' persecutori, e che nell'atrocità stessa de' tormenti faranno viemaggiormente risplendere l' invincibile fortezza della Chiesa, la quale *militiam suam non deseret*, nè mai soccomberà sotto gli sforzi de' suoi persecutori. Anzi lungi dal doversi temere la minacciata generale oscurazione, avverte lo stesso S. Agostino (*c.* 8.) come in mezzo alla predetta Apostasia di moltissimi deboli, ed infermi, non solo si conserveranno molti buoni, e fedeli, che pria esistevano, ma se ne aggregheranno di quelli, che erano fuori, passando dalle tenebre dell'errore alla luce della verità, che si professa nella Chiesa: „ Si„ cut enim fatendum est, multorum refrigescere charitatem, „ cum abundat iniquitas, et inusitatis, maximisque persecu„ tionibus, atque fallaciis Diaboli jam soluti eos, qui in li„ bro vitae scripti non sunt, esse multos cessuros; ita cogi„ tandum est, non solum quos bonos fideles illud tempus in„ venerit, sed nonnullos etiam qui foris adhuc erunt, adju„ vante Dei gratia, per considerationem Scripturarum, in „ quibus et alia, et finis ipse praenuntiatus est, quem veni„ re jam sentiunt, ad credendum quod non credebant, futu„ ros esse firmiores, et ad vincendum etiam non ligatum Dia„ bolum fortiores „. Sia pur dunque sciolto il Demonio per isfogare tutta la rabbia sua contro la fede, e la Chiesa di Gesù Cristo, che non solo non gli riuscirà di spegnerla, o ge-

neralmente oscurarla, ma neppure potrà impedire ch'ella faccia nuovi acquisti, e dovrà mal suo grado provare, e sentire la forza della parola, che ne accerta l'inespugnabile fermezza, *et portae inferi non praevalebunt adversus eam*.

Ne dee far maraviglia, che in una Chiesa eterna sia per rinnovarsi nel fine dei Secoli ciò che dal principio della predicazione fu da Dio preordinato, (2. *Timot.* 2. 9.), che nelle catene in cui sarebbono avvinti i Ministri di Cristo, non perciò avvinta rimanesse la parola del Vangelo.

Esposizione della Dottrina del ch. Bossuet.

Rinnovatosi dai Protestanti l'empio errore della pretesa generale oscurazione della verità nella Chiesa, e di una generale prevaricazione de' Ministri del Santuario, si prese il ch. Bossuet l'assunto di rivolgere contro ad essi gli argomenti, co'quali fu diggià un tal errore confutato principalmente da S. Agostino contro i Novatori de'suoi tempi. Gran volume richiederebbesi a voler tutte raccogliere le testimonianze sparse a questo intento nelle varie moltiplici opere del Bossuet. Ci contenteremo per non dilungarci di troppo di produrne alquanti saggj tratti dalla celebre *Conferenza* col Ministro *Claudio*.

Cominciò l'illustre Prelato dal far osservare al Ministro, come volendo Cristo istituire una Chiesa perpetuamente visibile, la rivestì di caratteri, e segni, che ne attestassero visibilmente l'eterna durazione: E quindi è che al comando ch'ei fece a'suoi Apostoli prima di salire in Cielo (*Math. c.* 28. *v.* 19.): „ *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos .... docentes eos servare omnia quaecumqae mandavi vobis*, soggiunse (*v.* 20.) la promessa: *Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem Saeculi*; promessa, ed assistenza, come avverte Bossuet, che manifestamente si riferisce alle particolari funzioni del Ministero, che ivi assegna loro, ed è perciò come se avesse detto: „ Ecce „ che io sarò con voi insegnando, con voi battezzando, con „ voi ammaestrando i miei fedeli ad osservare tutto ciò, che „ vi ho prescritto, con voi esercitando nella mia Chiesa un „ Ministero esteriore: Sì, sarò con voi, e con quelli che vi „ succederanno nella società adunata sotto la lor condotta: Io „ con voi sarò da ora sino alla fine del Mondo: Momento „ non vi sarà, in cui io sia per abbandonarvi, e benchè as„ sente di corpo, sempre sarò presente col mio spirito „. Se

dunque Cristo è quello che insegna colla voce del Ministero insegnante, e se questo Ministero residente nel corpo dell'Episcopato unito al Capo viene a generalmente prevaricare nell' insegnamento, su di chi avrà da ricadere la colpa della prevaricazione? troppo palese si appresenta l'esecranda conseguenza: E non sarà quì luogo di applicare il rimprovero fatto da S. Agostino al Pelagiano Vescovo d' Eclana: *Sed tu erubescere debuisti, vel potius contremiscere debuisti, ne diceres?* (*lib. 4. oper. imperf. n. 54.*).

Segue il Prelato: „ In conseguenza di quella promessa „ S. Paolo dice altresì, che il Ministero Ecclesiastico durerà „ fino alla risurrezione generale „ (*ad Eph. 4. v. 11.*). E dopo avere allegato altro Testo (*1. Cor. 11. v. 26.*) *Quotiescumque manducabitis Panem hunc, et Calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat*, ripiglia: „ Durerà „ colla Sacra Cena del Signore la confessione della fede, ed il „ Ministero Ecclesiastico, e la Comunione esteriore, ed interiore de' fedeli con Gesù Cristo, e de' fedeli tra di loro, fino a „ tanto che venga Gesù Cristo: la durata della Chiesa, e del „ Ministero altro termine non ha „. Nella promessa di Cristo s' include quì dal Bossuet colla Sacra Cena la confessione della fede da professarsi da' fedeli nella Comunione esteriore, ed interiore con Gesù Cristo, e tra di loro sotto la condotta del Ministero Ecclesiastico sempre, e senza interruzione assistito da Cristo. Ora una fede, che si confessa in Comunione con Gesù Cristo è fuor di dubbio vera fede; e se questa fede ha da essere professata in Comunione esteriore de' fedeli fra di loro sin'alla fine de' Secoli, ecco apertamente esclusa la possibilità di una oscurazione generale, che non può stare colla esteriore confessione della fede da professarsi nella universalità, o come dice altrove, nella totalità de' fedeli uniti di Comunione sotto la condotta del Ministero Ecclesiastico.

Altronde se questa perpetua esteriore professione della vera fede non può mantenersi nella Chiesa se non per via dell' insegnamento dell'Ecclesiastico Ministero istituito da Cristo, da dover a tal'effetto durare in perpetuo, ecco del pari esclusa la possibilità di una prevaricazione generale di esso Ministero nell' insegnamento affidatogli da Cristo, affine che si conservasse in perpetuo l'esteriore professione della sua fede nella totalità della Chiesa. E non basteranno queste luminose testimonianze del ch. Bossuet tratte da S. Agostino, e dalla comune de' PP. a ribattere pienamente l'assurdissima proposizione dell'

A. che sia per giungere un tempo, in cui *li Ministri del Santuario* siano essi gli Autori di una seduzione generale accompagnata *da un'oscuramento generale sopra le verità più importanti, anzi fondamentali della fede teorica, e pratica del Vangelo*? Saprà egli poi qual sia l'incantesimo che avrà forza di trasformare l'eletto Stuolo de' Custodi d' Israello in altrettante rane ammucchiate, e putrescenti nelle fetide cataste, che se ne alzarono in Egitto? Gli sarebbe mai forse caduta in sorte una qualche verga de' Maghi di Faraone? Sappia però che non ebbero queste forza di resistere alla possanza di quella, che fu da Dio posta in mano del supremo Condottiere del suo popolo. Siano pure questi arcani riservati alle misteriose illuminazioni dei nuovi profetizzanti: E noi concludiamo con S. Ambrogio (*Hexaem. l.4.c.8. n.33.*): „ Multi tentant Ecclesiam: Sed sagae artis ei carmina nocere non „ possunt. Nihil incantatores valent, ubi Christi canticum quo„ tidie decantatur ..... et ipsa, sicut serpens exaltatus devo„ rat colubros Aegyptiorum „.

Notiamo ancora non essere affatto nuova nella sostanza l'idea, che ha l'A. sì vituperosamente simboleggiata sotto l'imagine delle rane di Egitto; sendovi già stati Novatori, a'quali è piaciuto ravvisare sotto il nome di Anticristo una generale Apostasìa conforme a quella che ne vien descritta dall'A. „ *Volentes* (Antichristum) *esse regnum quoddam tyrannicum, vel Sedem Apostaticam eorum, qui Ecclesiae praesident, et hoc ut nomen Antichristi Papae, et Episcopis ei obedientibus melius accommodent* „. Gotti Tract. *de fine Mundi* Dub. 1. §. 2.

Esempj recati dall'A. in prova della sua pretesa generale oscurazione.

Ripete da alto l'A. (*p.* 107.) il primo esempio della generale oscurazione da rinnovarsi negli ultimi Secoli della Chiesa. „ Veniamo, dic'egli, alla Storia della Chiesa. Sino dai suoi „ primi cominciamenti ci dà ella un'esempio di oscuramento „ generale intorno alla fede, espresso sensibilmente, e figu„ rato in quelle tenebre, che coprirono tutta la terra nella „ morte di Cristo. Egli è certo, che in quell'occasione la Chie„ sa nascente fu ecclissata da un'oscuramento generale, men„ tre, eccettuatane la SS. Vergine Madre, la fede degli Apo„ stoli, e dei Discepoli di Cristo, se non rimase affatto estin-

„ ta, come pretendono molti, rimase al certo profondamen-
„ te ottenebrata „.

OSSERV. Avremo dunque da dire, che non uscì la Chiesa dall'aperto lato del Salvatore (conforme ad una espressione familiare a' SS. PP., e nel senso inteso da'medesimi), che per subitamente cadere, e subentrare in quello stesso bujo d'oscuramento, e d'infedeltà, in cui si era estinta la moribonda Sinagoga? E non fece anzi Cristo risplendere dall'alto della Croce la luce della sua divinità ne'prodigj stessi, che accompagnarono la beata sua morte, all'aspetto de'quali esclamò il Centurione, e con esso una turba di altri Spettatori: *Vere filius Dei erat homo iste* (*Matt.* 27. *v.* 54.), parole, nelle quali riconoscono più Padri un'aperta confessione della Divinità di Cristo?

Fu bensì opinione di qualche Teologo, che nel Triduo della passione, estinta rimanesse la fede negli Apostoli, e ne' Discepoli, quasicchè una tale estinzione venga raffigurata dalla Chiesa nella estinzione delle Candele ne'Matutini detti delle tenebre, a riserva di una sola, che si tiene accesa per dimostrare la perseveranza della fede nella sola SS. Vergine. Ma ben dimostra l'immortale Benedetto XIV. nell'aureo suo Opuscolo *de Festis* (*l.* 1. *c.* 5. *n.* 8.), la poca fermezza di un tal fondamento, su di cui principalmente si appoggia la suddetta opinione; e nel n. 9. seguente addita il senso, in cui possa convenientemente ammettersi, cioè: „ Ea Candela signi-
„ ficari B. Virginem, quae per triduum illud, quo Christus
„ mortuus a nobis abfuit, claram explicitamque fidem habue-
„ rit de Resurrectione filii sui: quin ex eo tamen quisquam
„ possit arguere caeteros omnes, ideoque etiam Apostolos in
„ infidelitatem incidisse, qui Resurrectionem Christi explici-
„ te credere non tenebantur, nisi post legitimam ejus pro-
„ mulgationem „. Che però ragionando in particolare della caduta di S. Pietro (*l.* 1. *c.* 7. *n.* 24.) dice: „ Itaque peccavit
„ Petrus, et quidem graviter, nec semel tantum, sed iterum
„ ac tertio: non ita tamen peccavit ut fidem amitteret, sed
„ tantummodo charitatem: non enim intrinsecus dissentiendo,
„ sed extrinsecus negavit; neque etiam extrinsecus negavit
„ Christum esse Deum, aut Messiam, sed eum se novisse,
„ et ex illius fuisse sectatoribus „.

E per verità della fermezza di S. Pietro nella fede qual più ampia, più incontrastabile testimonianza può desiderarsi di quella che ne rende S. Agostino (*de Corr. et Grat. c.* 8.

n. 17.) ripetendola dall'orazione di Cristo: *Rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua*? ove anche opportunamente se ne vale in prova della efficacissima possanza della grazia, per cui non era possibile (*in sensu composito*), che da S. Pietro col cadere nella infedeltà, vana, e priva del suo effetto rimanesse la preghiera di Cristo: „ An audebis dicere, etiam „ rogante Christo ne deficeret fides Petri, defecturam fuis„ se, si Petrus eam deficere voluisset? . . . Sed quia prae„ paratur voluntas a Domino, ideo pro illo Christi non pos„ set esse inanis oratio. Quando ergo rogavit, ne fides ejus „ deficeret, quid aliud rogavit nisi ut haberet in fide liberri„ mam, fortissimam, invictissimam, perseverantissimam vo„ luntatem? Ecce quemadmodum secundum gratiam Dei, non „ contra eam libertas defenditur voluntatis „.

Conforme a questa insigne sentenza di S. Agostino Monsig. Bossuet (*Meditaz. sul Vangelo 70. giorno*): „ Chi può „ dubitare, che S. Pietro non abbia ricevuta per questa pre„ ghiera una fede costante, invincibile, irremovibile, ed in„ oltre sì abbondante, che fosse capace di raffermare non so„ lo il comune de' fedeli, ma ancora i suoi Fratelli gli Apo„ stoli, ed i Pastori del Gregge, con impedire Satanasso di cri„ brargli „? (1)

(1) Non è quì da trascurare l'opportuna occasione di rilevare una patente contraddizione nell'Opera della *Difesa della Dichiarazione Gallicana* part. 3. l. 10. riguardo alla caduta di S. Pietro. Nello spiegare Cap. IV. la preghiera di Cristo, *Rogavi pro te etc.* in quanto si riferisce alla singolare persona di S. Pietro si ripete, e si conferma la sovraccitata solenne testimonianza di Bossuet tratta da S. Agostino, ch'esclude dalla negazione di S. Pietro ogni reato d' incredulità. E tosto nel seg. C. V. si stabilisce il contrario in questi precisi formali termini: „ Nam et Petrus negavit, *et incredulus fuit*, postquam etiam „ audivit illud: *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua* „. E si vorrà imputare ad un Bossuet una sì repentina, sì sconcia contraddizione, se si attende massimamente che sarebbe con essa venuto a confutare egli stesso l'argomento, che dalla indefettibilità della fede in S. Pietro desume con S. Agostino in prova della efficacissima possanza della grazia? Osservazione per cui sembra potersi non poco avvalorare il sentimento di chi crede, che se il Bossuet lasciò fra gli inediti suoi Manoscritti un qualche abbozzo ancora imperfetto di quella opera, che non comparve alla luce se non molti, e molti anni dopo la sua morte, potè facilmente avvenire, che abbia sofferte non poche *interpolazioni*, come si dice, per parte di que' Teologi, che si presero la cura di raccoglierne più pezzi, o frammenti sparsi in più parti, per metterla nell'ordine, e nella forma, in cui fu da essi pubblicata colle stampe.

Altronde chi non sa come all'amoroso sguardo di Gesù Pietro si ravvidde, e con amaro pianto cancellò la gravissima colpa, con cui senza rinunziare la fede di Cristo cedè al timore, e negò di riconoscerlo? Così S. Ambrogio (*in Psal.* 45. *n.* 15.): „ Quem Dominus respicit, salvat. Denique in Do„ mini passione cum titubaret Petrus sermone, non mente... „ respexit eum Christus, et Petrus flevit, quo proprium la„ vit errorem. Ita quem visus est voce denegare, lacrymis „ fatebatur „.

Che diremo del diletto Discepolo, cui Cristo diresse dall' alto della Croce quelle tenerissime parole, *Ecce mater tua*, con raccomandarlo, e nella persona di lui la Chiesa tutta, e tutti noi all'amatissima sua Vergine Madre? E che altro dire possiamo fuorchè replicare col Pontefice Benedetto: „ Neque „ Christus Joanni, si a fide excidisset, B. Mariam Matrem ca„ rissimam suam commendasset „? Che delle pie donne che seguitarono Cristo al Calvario? la pietosa loro costanza a piè della Croce dimostra forse in esse una fede o estinta, o profondamente ottenebrata?

Che di que'due nobili Discepoli Nicodemo, e Giuseppe, che sì religiosa, sì tenera, e premurosa cura si presero della Sepoltura di Cristo? A'quali rende S. Ambrogio (*in Luc. l.* 10. *n.* 137.) questa ben dovuta testimonianza: „ Ju„ stus autem Christi Corpus operit Sindone, innocens ungit „ unguento „.

Che di que'cento venti circa, i quali dopo l'Ascensione si raccolsero nel Cenacolo *cum Mulieribus, et Maria Matre Jesu, et fratribus ejus*? come pure di que'cinquecento, e più, a'quali si fece vedere Cristo risorto? quale argomento si ha, che comunque si fossero smarriti per lo timore in quel triduo, smarrita si fosse in tutti, o profondamente ottenebrata la fede di Cristo?

Assurda applicazione dell'oscuramento della Sinagoga a quello che l'A. pretende potersi spargere, ed essersi diggià sparso per alcun tempo sopra la Chiesa.

Segue l'A. (*p.* 107.). „ L'oscuramento generale allora si „ formò, che il Sommo Sacerdote condannò la verità senza „ conoscerla nella persona di Cristo. E un simile oscuramen„ to dovrà aspettarsi nella Chiesa, qualora avvenga che i Som-

„ mi Pontefici condannino o direttamente, o di riflesso an-
„ che per ignoranza la stessa verità nella dottrina di Cristo.
„ Ora si esaminino fedelmente le ferite recate alla verità da
„ tutte le Bolle, e Decreti favorevoli al Molinismo, e si di-
„ ca se la verità non è stata flagellata, coronata di spine,
„ sputacchiata, posposta a Barabba, e fors'anche crocifissa„?

OSSERV. 1. Ad ismentire tante, e siffatte atroci contumelie ne ha S. Agostino avventurosamente conservato un memorabile passo del suo più feroce Antagonista il Vescovo Giuliano, in cui non può non destare meraviglia il vedere, o come abbia saputo l'A. investirsi, o siasi in lui ravvivato lo spirito di quel famoso Corifeo della Pelagiana Setta nel ritorcere contro lo stato presente della Chiesa, ed anche con eccesso d'impudenza le calunniose recriminazioni, alle quali come in causa disperata si appigliò il Pelagiano Vescovo per eludere il trionfante argomento oppostogli da S. Agostino, tratto dal comune consenso della Cattolica plebe, non che de'suoi Pastori contra l'empietà di quella Setta. Altro in vero non seppe suggerirgli l'ostinato suo perfido impegno, fuorchè l'affacciare, come fanno al presente i nostri Avversarj una pretesa generale decadenza pronosticante il prossimo fine del Mondo, per cui la stoltezza, e la turpitudine acquistato avea nella Chiesa tal predominio da far prevalere l'errore alla verità; onde a lui si conveniva lo assumere le parti di Legato di Cristo a riparo di sì luttuoso disordine. Il passo di Giuliano è il seguente, riportato da S. Agostino (*Oper. imperf. l.* 1. *n.* 12.): „ Sed quoniam rebus in pejorem partem properantibus, quod „ mundi fini suo incumbentis indicium est, in Ecclesia quo- „ que Dei adepta est stultitia, et turpitudo dominatum: pro „ Christo legatione fungimur etc.„. Così da una supposta predominante stoltezza nella Chiesa di Dio, indicante il prossimo fine del Mondo ripetea già da quegli aurei Secoli il traviato Vescovo l'abborrimento de' Pastori, e de' Fedeli da'Pelagiani errori: E così del pari dalla pretesa generale oscurazione caduta *sopra la Chiesa* da due Secoli, pronosticante la prossima apparizione dell'Anticristo, ripete l'A. l'alienazione del Cattolico gregge dagli infetti pascoli del Giansenismo: in maniera che non può non vedersi come, comunque divise, ed opposte, che siano l'une all'altre le stravaganze dei Novatori, sono questi però costretti a conformarsi ne'modi, e nelle vie che tengono per opporsi al puro, e sempre consenta-

neo a se stesso Magistero dell'insegnamento Cattolico. Duopo è compatire la lor cecità, pregare Iddio che voglia illuminargli, onde vengano una volta a capire che le invettive non sono ragioni. Deh Eccelsa Vergine, Vergine Madre dell'Incarnato Verbo, per lo cui castissimo seno sorta è alla terra, e dalla terra la verità, che illumina il Mondo; Voi detta perciò dal vostro Cirillo Alessandrino *Sceptrum orthodoxae fidei*, deh diradate colla influenza del vostro possente patrocinio le tenebre suscitate dall' Inferno ad offuscare il candore dell'eterna luce, che ne è apparsa per Voi; e fatene degni di ripetervi ogni giorno quel Cantico di lode, e di giubbilo, che Chiesa Santa vi porge per bocca de'suoi, e vostri diletti figlj: *Gaude Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo Mundo.*

2. Abbiamo veduto come si è aspramente lagnato l'A. della condanna della prima proposizione del Sinodo per non essersi, com'ei dice, atteso il senso morale della generica espressione, con cui vi si enunzia l'oscuramento delle verità più importanti della Religione. Ora l'oscuramento della Sinagoga nella condanna di Cristo fu al certo un'oscuramento generale in senso più che morale, oscuramento che fu l'epoca del suo ripudio prenunziato da' Profeti. Se dunque può la Chiesa soggiacere, come dice l'A. *ad un simile oscuramento*, come può scusarsi la generica espressione del Sinodo sotto il vano pretesto di essersi trascurato un senso morale, che non si attende dalli partitanti stessi del Sinodo nell'assimilare all'oscuramento della Sinagoga quello della Chiesa nelle pretese ferite recate alla verità flagellata in tante Bolle, e Decreti dei Sommi Pontefici? Ma pure quali sono questi sì ferali Decreti? Dalla qualifica che dà loro l'A. di favorevoli al Molinismo, assai chiaro si comprende, che altri non ha preteso designare fuor quelli, che da due secoli in quà emanati sono dalla S. Sede in riprovazione del Giansenismo. Eppure da questi Decreti, da queste Bolle prende argomento il Bossuet, o se si vuole l'Autore *Defens. Cler. Gallic.* (nella Dissert. previa sotto il titolo di *Gallia Orthodoxa n.* 9.), di rilevare un singolare titolo di merito in lode, e commendazione de' Prelati delle Gallie, *qui accuratissime omnium Jansenismum, omnesque ejus artes retexerunt*. E n. 78. *Quo enim loco, qua in parte Orbis magis quam in Gallia, Innocentii X., aliaeque Constitutiones de Janseniana re majori veneratione susceptae, aut potiori virtute in executionem*

deductae sunt? Certe Jansenii sectatores seu occulti, seu publici, ne mutire quidem audent; nec si millies Concilia Oecumenica appellarent, audirentur usquam, ipsaque Constitutio edita, et semel ubique acceptata (accettazione, ch'ei dichiara manifestarsi per via anche di semplice tacita acquiescenza) *irrefragabilis judicii vim obtinet, quam Romanus Pontifex auctoritate summa et ipse exequatur, et ab omnibus Episcopis exequendam mandet.* E nell' *Append. alla Difesa l.* 3. *c.* 2. „ Neque cogitant consensum publicum „ non eo constare, quod aliquod de illo extet commune, et „ publicum instrumentum ... Atque illud in Ecclesia plerum„ que contingere, et ex sese perspicuum est, et suo loco fu„ sius exequemur, et nunc satis liquet de Decretis Ponti„ ciis nullam dubitationem esse posse, recepta ne sint, an „ non? Quis enim nesciat nullis missis nuntiis, nullis perla„ tis Litteris, de Jansenismo negotio Diplomata ubique obti„ nere, cum neminem obstrepere, ac reclamare audiamus? ... „ Denique quocumque modo fiat, ut Ecclesia consentiat, „ transacta plane res est: Neque enim fieri potest unquam, „ ut Ecclesia Spiritu veritatis instructa non repugnet errori. „ Sic res Janseniana processit „. E quì non sente l'A. quanto dall'erronee sue massime su questo punto medesimo discorde sia il sentimento di questo illustre Vescovo, cui egli pure ne rimanda per essere istrutti sulla *Economia della Chiesa*? Che però ben possiamo replicargli, come S. Agostino a Giuliano: „ Haec si nesciebas, confitere te non fuisse intelligentem di„ sputatorem: Si autem sciebas, non intelligentem sperasse„ habiturum te esse Lectorem „.

3. Di questo avviso del S. Dottore può anche approfittarsi l'A. circa l'enorme suo abbaglio in rappresentare la Chiesa involta nel suo nascere in quel bujo d' infedeltà, in cui nel suo morire cadde miseramente la ripudiata Sinagoga, con trarne un'esempio della generale oscurazione, cui possa, quando che sia, soggiacere la Chiesa, e che debba specialmente rinnovarsi alla fine de' Secoli. Soffra pertanto, che gli si esponga, come questo stesso esempio fu in aria di trionfo dal Ministro Claudio objettato al Bossuet nella citata *Conferenza*. Confessa il ch. Prelato che ne rimase sul punto alquanto conturbato, non già per la forza dell'argomento, che ben conosceva essere in se stesso di niun valore, ma per la compiacenza, con cui si avvidde ch'era stato ascoltato da alcuni Protestanti presenti alla Disputa: Impressione però che tosto re-

stò dileguata dalla vittoriosa risposta del Bossuet, cui nulla ebbe il Ministro da replicare. „ Senza parlare (così il Pre- „ lato) de' grandi privilegi della Chiesa Cristiana sopra quel- „ li della Sinagoga, ne' tempi anche della sua maggior glo- „ ria, io gli rimostrai quanto strana cosa era il paragonare „ la Sinagoga cadente, e nel punto, in cui la sua riprovazio- „ ne, ed il suo induramento era chiaramente segnato dai Pro- „ feti, colla Chiesa Cristiana, che non mai ha da venir me- „ no „. Inoltre gli fece osservare che tolta l'autorità, che si esercita per via del visibile Ministero, non vi era più mezzo esterno, nè autorità certa, cui si debba cedere: non essere stato questo il caso della Sinagoga nel punto della sua riprovazione: „ Posciacchè vi era in terra Gesù Cristo, la verità „ stessa, che visibile appariva, e si mostrava in mezzo agli „ Uomini; Gesù, che per confermare la sua missione risu- „ scitava i morti, guariva i ciechi nati, ed operava tali e tan- „ ti miracoli, che i Giudei stessi confessavano che mai Uo- „ mo ne avea fatti altrettanti. Così dunque (prosegue il Pre- „ lato) tempo non fu mai, che non vi sia stata in terra una „ visibile parlante autorità, alla quale si debba cedere. Pri- „ ma di Gesù Cristo vi era la Sinagoga: al punto che que- „ sta dovea mancare, comparve Gesù Cristo in persona: nel „ suo partire dalla terra lasciò Gesù Cristo la sua Chiesa, „ alla quale inviò il Santo Suo Spirito „. Con che viene il Bossuet a confermare quanto avea poc'anzi affermato in questi precisi termini „ nulla esservi più costante, che la vera „ fede è sempre stata pubblicamente dichiarata, nè potersi „ assegnare un solo momento, in cui la professione non ne „ sia stata chiara quanto la luce del Sole „. Se non trova l'A. il segreto, che non ebbe l'Apostolo, di comporre la luce colle tenebre, veda se possa desiderarsi più decisiva testimonianza contro la pretesa sua generale oscurazione, che il sentire da un Prelato sì altamente da lui commendato, non potersi assegnare un momento solo, in cui non sia stata la professessione della verità nella Chiesa chiara quanto la luce del Sole?

Da tal premessa, proposta dal Bossuet qual principio incontrastabilmente Cattolico, conclude egli dirittamente: „ Onde apparisce l'inganno di chi crede, che per mantenere lo „ stato esteriore della Chiesa, basti poter nominare di tempo „ in tempo certi pretesi Dottori della verità „.

Si disinganni pertanto una volta l'A., e si capaciti sulla

parola del Bossuet, che a salvare lo stato esteriore, e l'indefettibilità del Ministero, nulla giova il poter allegare un *Ricci*, un *Solari*, colla comitiva de'pochi pretesi Eletti loro seguaci. Che se poi per avventura brama intendere, onde proceda quella oscurazione, in cui permette Iddio che avvolti si manifestino tanti discoli, perversi, ribelli figli della Chiesa, e ciò però senza pregiudizio della notoria predicazione della verità, potrà pure apprenderlo dallo stesso Bossuet nelle *Riflessioni* aggiunte alla Relazione della *Conferenza*, nello spiegare ch'ei fa il Testo di S. Paolo (2. *Cor.* 4.), che abbiamo pure anche noi di sopra riportato: *Quod si etiam opertum est Evangelium nostrum, in iis qui pereunt est opertum*. Ove abbiamo dal Santo Apostolo (così Bossuet), che se „ il Vangelo, ossia certissimamente la predicazione del Van„ gelo è ancora coperta, non lo è che per quelli, che peri„ scono: per farci intendere che la predicazione sempre chia„ ra, e sempre sincera nella Chiesa Cattolica, non ha oscu„ rità, fuorchè ne'contumaci, de'quali il Demonio, il Dio „ di questo Secolo, e lo spirito d'orgoglio accieca le menti, „ perchè non vedano la luce risplendente nella predicazione „ del Vangelo „.

Rifletta inoltre l'A. se in quel suo preteso generale oscuramento della verità *sopra la Chiesa*, ed in quella generale prevaricazione, nella quale avvolge *i Ministri del Santuario, ed i Maestri della Chiesa*, chiaro non risalta quello stesso carattere di riprovazione, che mirabilmente rileva il Bossuet nella *pretesa Riforma*, mostrando come si condanna ella da se stessa„ mentre per una parte costretta di confessare la per„ petua visibilità della Chiesa (come pure fanno i nostri Av„ versarj) nella indefettibilità del Ministero, non può essa „ per altra parte sostenersi senza riconoscere nel Ministero „ una corruzione universale, e senza autorizzare i particola„ ri contro tutta la successione dell'ordine Apostolico „. Rifletta, dico, se il disgiungersi in fatto di dottrina dalla visibile morale unanimità dell'Episcopato unito al Capo, non è un rinnovare la condotta che tenne Lutero nell'incamminare la *Riforma*, *ed appropriarsi in tal guisa il carattere di tutte le false Chiese*.

Lungi pertanto dal potersi adattare alla Chiesa l'esempio tratto dalla Sinagoga nel suo dicadimento, che anzi proposto che sia nel suo giusto aspetto, appresenta un chiaro, decisivo argomento in contrario. Imperocchè basta considerare, che

se l'oscurazione generale della Sinagoga fu, come non v'ha dubbio, una conseguenza della sua defettibilità predetta nelle Scritture, per lo contrario la promessa dell'indefettibilità fatta da Cristo alla Chiesa rispinge per via altresì di necessaria conseguenza la possibilità di un simile generale oscuramento per ogni tempo passato, presente, e futuro.

§. XV.

Insussistenza degli altri esempj di generale oscurazione riconosciuta espressamente dal San-Cirano riguardo al successo de' Concilj di Rimini, e di Seleucia.

„ L'A. Ma, prosegue l'A. p. 108., scorriamo di volo i Se-
„ coli della Chiesa, e vediamo se ci presentano altri esempj
„ di simile oscuramento. Non occorre far fatica a cercarli. Ci
„ si appresentano in folla l'uno dopo l'altro „.

OSSERV. Non ha in vero durata fatica l'A. scorrendo, come dice, di volo i Secoli della Chiesa a raccorre gli esempj di oscuramento, che ha stimato di produrre. Ei di fatto li produce come trovansi già da lunga mano esposti ne' Trattati de' nostri Controversisti. Onde a chi altro non fa che copiare le obbjezioni, sarebbe più che bastante il contrapporre altrettante correspettive copie delle risposte, che senza fatica si trovano registrate ne' medesimi Trattati. Ma è ben mirabile cosa, che avendo i nostri Avversarj fissata da due Secoli addietro la funesta epoca del generale oscuramento sparso sopra la Chiesa, vengano ora a produrne altri in folla replicati, e continuati esempj da que' medesimi aurei secoli, che ci appresentano come i bei giorni della Chiesa in opposizione al deplorabile suo decadimento nella sopraggiunta supposta sua decrepitezza; e ciò senza badare, che con sì fatti esempj ce la fanno fin dal suo nascere comparire decrepita, e tale rimanersi in tutto il corso della sua durazione. E ove dunque iti saranno gli splendidi fregj, onde si compiacque l'Agnello di adornare la diletta sua Sposa nell'unirsela con indissolubile nodo in una florida, perpetua, inalterabile gioventù? L'oggetto nostro nel presente ragionamento non comporta una discussione ex professo di tutti gli esempj addotti dall'A., de' quali ne occorrerà dover dire alcuna cosa nella Seconda Parte, ove ci riserviamo di esaminare i motivi opposti da Monsignor di Noli alla pubblicazione della Bolla. E quì soltanto ci fermeremo, come per

saggio, sull'esempio tratto dal successo del Concilio di Rimini, che è quello che più comunemente si fa valere da nostri Avversarj.

L'A. „ Di fatti come non fu egli un'oscuramento genera-
„ le quello, che avvenne dopo i due Concilj di Rimini, e
„ di Seleucia, quando presso 600. Vescovi sottoscrissero la
„ formola Ariana già sottoscritta poc'anzi dal Papa Liberio:
„ quando obbligavansi alla stessa sottoscrizione con promes-
„ se, lusinghe, e minaccie tutti gli altri Vescovi delle Chie-
„ se; tantochè potè dire S. Girolamo, che il Mondo si stupì
„ di vedersi improvvisamente divenuto Ariano: *Et ingemi-*
„ *scens Orbis terrarum se Arianum esse miratus est*?

OSSERV. Suppone dunque 1. l'A., che presso 600. Vescovi trovaronsi adunati nel Concilio di Rimini. Sembra però strano, che abbia egli voluto accostarsi piuttosto al calcolo del Pelagiano Vescovo di Eclana *de sexcentis, et quinquagintis, ut fertur, Episcopis* (*presso S. Agostino l.* 1. *Op. Imperf. n.* 75.), che al sentimento comune, che ne riduce il numero a 400. e poco più, come presso Severo Sulpizio; ed anche a meno, come presso altri Antichi.

Suppone 2. che sottoscrivessero l'Ariana formola poc'anzi sottoscritta dal Papa Liberio. Maligna impostura, quanto sconsigliata! quasicchè non si sapesse 1. come que' PP. mentre furono liberi, fermi stettero per la formola Nicena: 2. Come pure nel tempo stesso della persecuzione, ed in mezzo alle loro angustie costante ne ritennero la fede; talchè non consentirono all'ambigua formola proposta da Ursacio, e Valente, se non dopo che si furono questi dichiarati alienissimi dagli errori di Ario, rispondendo cattolicamente alle più minute interrogazioni fatte loro dai PP. del Concilio per accertarsi della loro credenza, e protestando, che altro intento non aveano, che di ristabilire la concordia fra gli Orientali, e gli Occidentali col togliere di mezzo una voce, senza la quale poteasi ritenere il senso Cattolico, avuto in mira dai PP. Niceni nell'introdurla. Infatti la formola esibita da que'due perfidi Vescovi concepita era in termini tali, che atteso il suono delle parole, come dice S. Girolamo, *nihil Sacrilegum praeferebat* (*Adversus Luciferianos c.* 7.). Vi si faceva professione di credere, „ in Unigenitum filium Dei, qui an-
„ te omnia Saecula, et ante omne principium natus est ex
„ Deo. Natum autem Unigenitum Solum ex Solo Patre,
„ Deum ex Deo, Similem Genitori suo Patri secundum Scri-

„ pturas etc. „ parole che sembravano esprimere il senso Cattolico intorno alla Eternità, e Divinità del Verbo: *Sonabant verba pietatem*, dice S. Girolamo, *et inter tanta illa praeconia nemo insertum venenum putabat*.

Sendo in tal guisa riuscito agli Eusebiani di fare adottare dai PP. di Rimini la voce *Simile* ad esclusione della voce *Consustanziale* ottennero l'intento loro, che que'buoni Vescovi apparissero disertori della fede Nicena col rigettarne la tessera per aderire al senso Ariano, che sotto la voce *Simile* si copriva, e s'insinuava dagli Eusebiani. Accortisi della frode i Vescovi di Rimini non tanto per la esultanza degli Ariani, quanto per lo scandolo che se ne sparse nella Chiesa, sbigottiti rimasero non meno che attoniti, che per quella loro sconsigliata condiscendenza avessero dato motivo di credere, che si fosse da essi tradita una fede, che ritenevano altamente impressa nel cuore, ed avevano sempre, e prima del Concilio, e nel Concilio, e dopo ancora apertissimamente professata.

E quì si noti come quella universale maraviglia, e costernazione, che per l'infelice esito del Concilio di Rimini si sparse, per detto di S. Girolamo, in tutto l'*Orbe*, porta seco una luminosa testimonianza dell'universale perseverante attaccamento de' Cristiani alla fede Cattolica, mentre l'Orbe tutto che fino allora si era notoriamente dimostrato Cattolico, gemeva, e si doleva di dovere per l'imprudenza, e colpa degli Ariminesi apparire fatto, e divenuto Ariano. Non altro volle significare il S. Dottore in quel detto cotanto decantato, e sì male inteso da'nostri Avversarj; da cui ben considerato si rileva nella generale patente maraviglia, e costernazione del Mondo Cristiano una patente del pari, e generale reclamazione contro l'infausta sottoscrizione de' PP. Ariminesi, ed una solenne protesta della perseveranza *Orbis terrarum* nella fede, che pareva, e si deplorava essere stata tradita da que' PP. Insomma *non ingemuit* se non chi era Cattolico. Se dunque *Orbis terrarum ingemuit*, l'Orbe Cristiano con questo suo universale gemito si palesava universalmente Cattolico.

Ma neppure fu di lunga durata l'illusione cagionata dalla perfidia de'due Vescovi Ariani. Punto non tardarono i Padri di Rimini di palesare la frode che tratti gli avea nell'inganno. Sentasi la patetica esposizione che fa S. Girolamo de' loro lamenti, e che basta per dichiarare il vero senso di quel suo detto, di cui stortamente abusano gli avversarj: „ Con-

„ currebant Episcopi, qui Ariminensibus dolis irretiti, sine con-
„ scientia haeretici ferebantur, contestantes Corpus Domini,
„ et quidquid in Ecclesia sanctum est, se nihil mali in sua
„ fide suspicatos. Putavimus, ajebant, sensum congruere cum
„ verbis . . . Decepit nos bona de malis existimatio. Non
„ sumus arbitrati Sacerdotes Christi adversus Christum pu-
„ gnare: multaque alia, quae brevitatis studio praetereo, flen-
„ tes asserebant, parati, et subscriptionem pristinam, et om-
„ nes Arianorum blasphemias condemnare „. Quindi è che il S. Dottore non dubitò di prendere altamente le loro difese contro gl' importuni clamori de' Luciferiani mal sofferenti, che Vescovi, come essi dicevano, notati di eresia fossero stati dal Concilio di Alessandria ristabiliti ne' loro gradi. Ma che replica S. Girolamo? „ Cur damnassent eos, qui Ariani non
„ erant? Cur Ecclesiam scinderent in concordia fidei perma-
„ nentem? Cur denique credentes bene, obstinatione sua
„ facerent Arianos „? Lungi pertanto dal riconoscere la Chiesa oscurata per l' infausto esito del Concilio di Rimini, veggiamo anzi che S. Girolamo ce la rappresenta ne' termini più chiari, ed espressivi perseverante *in concordia fidei*. Con che viemaggiormente si conferma, che non avrebbe potuto il S. Dottore senza contraddire a se stesso intendere la sopra mentovata espressione *miratus est etc.* nel senso, in cui non cessano gli Avversarj di obbjettarcela.

A queste autorevoli testimonianze di un Girolamo, altre potremmo aggiugnerne in gran copia del grande Atanasio, il quale siccome fu da principio il più illustre zelante difensore della Divinità del Figliuolo di Dio, così anche fu il principale oggetto, e bersaglio dell'empio fanatico furore degli Ariani. Basti qui rammentare la lettera di lui all' Imperatore Giovia-no, scritta due anni dopo il Concilio di Rimini, nella quale rende un' insigne testimonianza della invitta perseveranza nella Fede Nicena, che risplendeva in tutte le parti dell' Orbe contro tutti gli sforzi dell'Ariana perfidia :, Scito enim, religiosis-
„ sime Auguste, haec ab omni aevo esse praedicata, hanc-
„ que ipsam fidem Patres, qui Nicaeae convenerunt, confessos
„ fuisse, eamque suffragio suo comprobare universas totius
„ Orbis Ecclesias, nempe Hispaniae, Britanniae, Galliae, to-
„ tius Italiae, Dalmatiae, Daciae, Mysiae, Macedoniae, Grae-
„ ciaeque, et Africae universae, nec non Sardiniae, Cypri,
„ Cretae, Pamphyliae, Lyciae, Isauriae, Aegypti, Lybiae,
„ Ponti, Cappadociae, vicinas quoque nobis, nec non Orien-

„ tis Ecclesias, paucis exceptis, qui Arii haeresim sequun-
„ tur. Quae enim sit omnium illarum Ecclesiarum sententia,
„ et experientia novimus, et earum habemus literas. Nec ve-
„ ro te fugit, piissime Auguste, tametsi pauci quidam huic
„ fidei adversantur, praejudicium tamen facere non posse,
„ quippe cum Orbis universus Apostolicam fidem retineat „.
Era dunque questa l'oscurazione generale, che vuole l'A. essersi sparsa dopo il Concilio di Rimini, allora quando nella universalità delle Chiese diffuse per tutte le provincie dell Orbe Cattolico, nominatamente quì espresse da S. Atanasio, pura, illibata si manteneva la professione della Fede Nicena, a fronte delle quali tanto pochi erano i pervicaci settatori dell' errore, che *praejudicium facere non poterant* ? E non sarà quì luogo di applicare a'nostri avversarj ciò che di que' con umaci de'suoi tempi pronunziò S. Atanasio, e seco lui novanta Vescovi dell' Egitto, e della Libia in una lettera comune diretta *ad honoratissimos in Africa Episcopos* ? *num.* 3. „ Ne feramus igitur viros, qui Ariminensem Synodum, aut
„ aliam memorant praeter Nicaenam. Nam illi ipsi, qui Ari-
„ minensem in ore habent, ignorare videntur, quae illic ge-
„ sta sunt: alioquin de illa silerent „ (Tibi dic. *Aug. Op. Imperf. l. 1. n. 27.*).

Che se a persuadere i nostri Avversarj non bastano le concordi autorità di un'Atanasio, e di un Girolamo, due de' maggiori luminari, l'uno della Chiesa Orientale, l'altro dell' Occidentale, ci rimane a convincerli quella del gran Maestro della Setta, il famoso San-Cirano nel vendicare ch'ei fa l' indefettibile notoria perseveranza del Cattolico insegnamento in tutto il corso dell'Ariana infestazione sotto Costanzo, confutando egregiamente in una Opera intitolata *Spongia* il Voezio, che si era preso a voler dimostrare, che a que'tempi, ne'quali si tennero i Concilj di Rimini, e di Seleucia, fosse riuscito al partito degli Eusebiani di prevalere a segno, che gli Ariani fossero pubblicamente riputati Cattolici. Siccome quell' Opera del San-Cirano è rara anzi che nò, ne riporteremo per brevità la sola conclusione di un lungo passo registrato in Opera più divulgata, cioè presso Tournely (*De Ecclesia q. 2. art. 8. in fine*); ove rivolgendosi a Voezio conclude: *Ex quibus omnibus manifestum est, quam falsum sit, quod dicis, Arianos applaudente toto terrarum Orbe audivisse Catholicos*. Potea meglio confutarsi l'errore di quella oscurazione generale della verità nella Chiesa in seguito de'Con-

cilj di Rimini, e di Seleucia? Si quieti pertanto l'A., moderi alquanto il suo sdegno contro la Bolla per aver essa condannato nel Sinodo quell'oscuramento generale, che nel Voezio fu già riprovato dal San-Cirano. E ne fia intanto lecito, sostituendo nome a nome, usare verso i Patrocinatori del Pistojese Sinodo la riconvenzione fatta da S. Agostino nell'opporre alla rea dottrina del Pelagiano Vescovo di Eclana un passo tratto dal suo Maestro Pelagio: *Quid estis dicturi, nisi forte Pelagio* (San-Cirano) *maledicturi?* (*Oper. imperf. l.* 3. *c.* 1. *n.* 4.).

§. XVI.

Di Papa Liberio.

Di questo Pontefice, la cui *beata memoria* fu celebrata, e come consagrata dagli encomj di un'Ambrogio (*S. Ambros. de Virginibus ad Marcellinam Sororem l.* 3. „ Tempus est, „ Soror sancta, ea, quae mecum conferre soles, beatae me„ moriae Liberii praecepta revolvere, ut, quo vir sanctior, „ eo sermo accedat gratior „.), di un'Atanasio, e di altri gravi Dottori, e Scrittori di que' tempi, dice l'A., che fu da esso sottoscritta l'Ariana formola, cui poco dopo sottoscrissero i pressochè 600. Vescovi radunati nel Concilio di Rimini.

OSSERV. Oltre lo sbaglio di sopra avvertito dell' A. intorno al numero de' Vescovi del Concilio di Rimini, si osservi 1. che se la formola sottoscritta da Liberio quella fu, come afferma l'A., cui dipoi sottoscrissero i PP. di Rimini, fu essa dunque quella, di cui attestò S. Girolamo, che *superficies expositionis nihil sacrilegum praeferebat*. Così a favore di Liberio decide l'A. la famosa questione insorta d' intorno alla formola pretesa da lui sottoscritta, purgandolo del delitto di eresia, come a tenore della stessa formola purgati ne rimasero i PP. di Rimini dal Concilio di Alessandria, e da S. Girolamo. Questione però sulla quale può anche consultarsi Natale Alessandro (*Dissert.* 32. *Saec.* 4. *art.* 1.), ove colla comune stabilisce, che „ Secundae formulae Sirmiensi non „ subscripsit Liberius, sed Primae, quae contra Photinum „ edita est „. Formola che nulla di meno soggiacque a doppia riprensione, sì per la soppressione della voce *Consustanziale* consacrata dal Concilio Niceno, e sì per la sostituzione della

voce *Simile*, che sebbene potesse intendersi in senso Cattolico, pur diventò meritamente sospetta per l'abuso, che ne facevano i Semiarini, torcendola in senso esclusivo della Consustanzialità.

In 2. luogo si osservi, che qualunque si voglia essere stata la formola, che si suppone sottoscritta da Liberio, egli è certo, e fuor di questione, ch'ei non vi s'indusse, se non dopo che si lasciò finalmente vincere dalla noja di un lungo esiglio sotto l'aspro governo di un Demofilo di Berea, e più ancora dal timore di maggiori sevizie, e della morte stessa, che gli vennero minacciate; onde non dubitò il grande Atanasio di ravvisare in quella infelice sottoscrizione un patente indizio dell' interno dissenso del Pontefice da quella esterna professione, che da lui estorse l'empia violenza degli Ariani: „ Sic „ itaque (dice il Santo *Histor. Arian. ad Monachos n.* 41.) „ a principio ipsam Romanam Ecclesiam labefactare conati sunt, „ optantes suam illi admiscere impietatem. Porro Liberius „ extorris factus, post biennium denique fractus est, me„ tuque mortis perterritus subscripsit. Verum ea ipsa re com„ probatur cum violentia eorum, tum Liberii in haeresim il„ lam odium, ejusque pro Athanasio suffragium, quamdiu „ scilicet libere, arbitrioque suo agere licuit: Nam quae tor„ mentorum vi praeter priorem sententiam eliciuntur, ea non „ reformidantium, sed vexantium sunt placita„. Così non fu riguardata, nè poteva giustamente riguardarsi la debolezza di Liberio nel cedere alla violenza qual prova di mutazione di animo in lui; e molto meno quale autentico giudizio della Cattedra Apostolica valevole a contaminare l' intemerata fede della Chiesa Romana: che anzi non sì tosto fu Liberio rimesso in libertà, e con festevoli acclamazioni del Clero, e del Popolo restituito alla sua Sede, che si vidde in lui rivivere quella primiera costanza, con cui due anni avanti avea sì gloriosamente sostenuta la causa della fede in presenza dell'Augusto Costanzo.

Così providde il Sommo Iddio, che nel tempo, in cui con empio fraudolento intento aveano gli Ariani procurata l'adunanza del Concilio di Rimini, vi fosse sulla Sede di Pietro un Pontefice, che sollecito accorresse al riparo dello scandolo cagionato dalla sorpresa fatta a que' PP., e ad onta dell' Ariana perfidia, facesse trionfare la fede Cattolica, mediante l'aperta riprovazione della formola ordita dagli Ariani in odio della Fede Nicena. Serva di conferma un tratto della Lette-

ra diretta dallo stesso Pontefice *ad Orientales* (*num.* 13. *ap. Labb.*): „ Nam omnes illi Episcopi, qui Arimini convene„ rant, quique vel fallacibus inescati illecebris, vel vi com„ pulsi a fide tum quidem desciverant (cioè quanto al mo„ tivo che diedero di crederlo), nunc tamen ad sanam men„ tem reversi, fidei formulae ab Episcopis Arimini convocatis „ editae anathema denuntiarunt, et Fidei Catholicae, et Apo„ stolicae Nicaeae confirmatae subscripserunt, et nobiscum „ jam una communicant „ . E non basta il fin quì detto ad ismentire l'oscurazione generale, che sì francamente asserisce l'A. essere avvenuta dopo i Concilj di Rimini, e di Seleucia, quando per l'opposto consta dagl'irrefragabili monumenti sopra riferiti, che riparato, come tosto il fu, lo scandolo dato da' PP. Ariminesi, mediante la pronta, pubblica riprovazione della formola da essi sottoscritta, più viva che mai si manifestò la perseveranza nella professione della Fede Nicena nelle Chiese *totius Orbis* distintamente annoverate da S. Atanasio per tutte le provincie del Cristianesimo?

Per 3. non è da tacere il sentimento assai plausibile di parecchi saggi Critici egregiamente illustrato dal Ch. Card. Orsi (*Stor. Eccl. l.* 14. *n.* 72.), che la pretesa caduta di Liberio, altro non sia che una mera impostura degli Ariani, peritissimi artefici di siffatte frodi, da'quali potè facilmente sotto la protezione di Costanzo divulgarsi per mezzo di finte menzognere lettere ai Vescovi dispersi sotto quell'aspra persecuzione nelle varie, ed anco più remote provincie dell'Impero; onde non fia maraviglia, che abbia potuto l'ordita favola trovar fede presso un S. Atanasio, e un S. Ilario nel suo esiglio. Non potè però l'impostura così universalmente accreditarsi, che non abbia lasciato luogo di sospettarla fin da que' tempi. Severo Sulpizio, come avverte il Ch. Orsi, non avrebbe passato sotto silenzio nella sua Storia dell'Arianesimo un fatto sì memorando, se non avesse avuto gravi motivi di dubitare almeno dell'autenticità de' monumenti, che se ne divulgavano. Teodoreto attribuisce il ritorno di Liberio non ad altro che alle premurose istanze, che ne fecero a Costanzo le Romane Matrone, e sempre il celebra qual venerabilissimo Pontefice, e glorioso Atleta della verità. Socrate pure altro motivo non assegnando del ritorno di Liberio, „ se non che la sedizione „ del Popolo, che cacciato avea Felice, dimostra certamente „ non aver prestato veruna fede alla fama de' suoi pretesi mis-

„ fatti, anzi direttamente sembra combatterli con attestare „ averlo Costanzo suo malgrado restituito a' Romani; poichè „ avrebbe ciò fatto di buona voglia, se avesse prima trion- „ fato della sua costanza, e gli avease fatto comprare a prez- „ zo della sua coscienza, e del suo onore la libertà „.

Dalle premesse tuttocchè compendiate notizie, chiaro apparisce, nulla potersi concludere nè dalla pretesa, comunque sia, caduta di Liberio, nè dal fatto de' Concilj di Rimini, e di Seleucia in prova della generale oscurazione, che l' A. asserisce esserne provenuta; giacchè a' tempi di que' due Concilj sedeva Papa Liberio nella Cattedra di Pietro a difesa della verità contro gli assalti dell' eresia; e che i Vescovi Ariminesi, la cui condotta era stata la principale cagione dello scandolo, quasicchè avessero abjurata la Fede Nicena, oltrechè pochi erano a confronto della universalità delle Chiese *totius Orbis*, che apertamente la professavano, come consta per detto di S. Atanasio, non tardarono punto ad ismentire questo sinistro concetto con riunirsi alla unanime adesione del Ceto Episcopale in unità di Comunione colla S. Sede Apostolica.

Grande spettacolo *Angelis, et hominibus* ci si appresenta in tutto il corso dell' Ariana infestazione! Spettacolo in cui ad evidenza si dimostra l'alta sovrana virtù del Sommo Iddio nelle imperscrutabili vie della sua Providenza ad eterno sostegno, e conforto della sua Chiesa; onde viemaggiormente ravvivare ne' credenti la piena tranquilla fiducia, che nella instabilità degli umani avvenimenti dobbiamo tutti riporre nella indefettibilità delle promesse di Cristo.

Tentò col più forte ostinato impegno il partito Eusebiano di spargere una veramente generale oscurazione nella Chiesa con abolire il Dogma fondamentale della Cristiana Religione; ed il tentò in circostanze tali, che umanamente parlando, sembravano que' Settarj potersi lusingare di uno, quanto lieto per loro, altrettanto per la Chiesa funesto, e deplorabile successo. Capi erano della congiura Vescovi di conspicue Sedi, e di gran nome, chi per fama di esimia dottrina, e chi per apparente santità di vita, altri versati ne' più fini, e scaltri raggiri della mondana politica, tutti assistiti dal dichiarato favore dell' Augusto Costanzo, onde poter liberamente mettere in opera ogni più scellerato mezzo, che suggerisse loro lo spirito della menzogna contro l'odiata verità, e supplire col terrore

di furiosa persecuzione, ove non valessero le perfide arti della seduzione, e dell' inganno.

Ma ove andò finalmente a parare un sì formidabile apparato? se non a fare vie più conoscere quell'ammirabile ordine di Providenza, per cui volle Iddio, che sempre dovesse apparire nella Chiesa, che è il Corpo di Cristo, una viva immagine dell'esemplare, che nella sua persona diede Cristo al Mondo in tutto il corso della Missione, ch'esercitò durante la sua vita mortale in terra: Immagine, che nell'esterna sua sensibile durazione attesta di continuo l' interna presenza del divino Fondatore, che promise di essere colla sua Chiesa fino alla consumazione de' Secoli. Ammirande sono le parole della preghiera, che indirizzò Cristo al Padre dopo aver celebrata la Cena co'suoi Apostoli, e sul punto d' incamminarsi al Getsemani: *Pater, venit hora, clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarificet te*: Era l'ora, in cui stava per sottoporsi alle ignominie, ed agli atroci tormenti della sua dolorosa beata passione; e quella è l'ora, in cui riconosce avvenuta quella della glorificazione decretatagli dal Padre per esaltarlo, ed essere esaltato in lui, conforme anche il dichiara l'Apostolo (*Ad Philip.2.*): „Humiliavit semetipsum fa„ctus obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis. „Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi no„men, quod est super omne nomen: ut in nomine Jesu „omne genuflectatur coelestium, terrestrium, et infernorum, „et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesus Christus „in gloria est Dei Patris„. Lo stesso ordine di Providenza prescrisse Cristo per l'esaltamento della sua Chiesa, ch'Egli *usque ad finem mundi humilitate vult crescere* (*Beda in Luc.*): E di quì è che gli Apostoli godevano nelle tribolazioni, certi che per mezzo di quelle sarebbe riuscito loro coll' assistenza dello Spirito Santo di fare, che per essi, sebbene destituti d'ogni umano presidio, la Croce trionferebbe della Sapienza de'mondani Filosofastri, e della sevizia de' Tiranni. Onde anche prendea l'Apostolo motivo di gloriarsi nelle sue infermità, perchè in quelle vie più si manifestasse la virtù di Cristo nella forza, che gli somministrava di superare gli ostacoli opposti alla propagazione del Vangelo, che contro agli sforzi delle possanze infernali si andava dilatando a tal segno, che già potè dire l'Apostolo: *Sicut est in universo mundo, et fructificat, et crescit*. Splendido esempio! che per testimonianza di S. Atanasio si vidde singolarmente rinnovato ne'

violenti sforzi della fazione Ariana, che sembravano minacciare alla Chiesa una inevitabile generale oscurazione del Sacro Dogma, che è il fondamento della fede di Gesù Cristo. E S. Ambrogio, che per la stessa causa fu pur involto nello stesso turbine, ne prende occasione di rilevare, come nel più forte delle tempeste, onde permette Iddio che agitata sia la Chiesa, non cessa mai di risplendere in essa la luce della verità. Sì ha Iddio disposto, che „ Ecclesia tempora sua habeat persecutionis, et pacis (*Hexaemeron l.4.c. 2. n. 7.*): „ nam videtur sicut luna deficere, sed non deficit. Obumbrari potest, deficere non potest „. E quì si guardi l'Ad dal volere trarre a favore della sua generale oscurazione *l'adombramento* mentovato nel citato Testo. Seguiti a leggere, ed intenderà come il S. Dottore spiega egli stesso il suo senso nelle parole, che immediate seguono: „ Quia aliquorum quidem in persecutionibus discessione minuitur, ut Martyrum confessionibus impleatur, et effusi pro Christo sanguinis clarificata victoriis majus devotionis suae, et fidei toto orbe lumen effundat „. Ecco come lungi S. Ambrogio dall' indicare neppure vestigio di oscurazione nella predicazione della Chiesa in quell' *adombramento*, ch'Ella soffre *aliquorum discussionibus*, che anzi vi fa ravvisare un'accrescimento di chiarezza nel diffondere ch'Ella fa in tutto l' Orbe il lume della sua divozione, e della sua fede.

Sì fissa era in mente del Santo questa Cattolica Dottrina, ed avea sì forte a cuore d' insinuarla, e radicarla nelle altrui menti, che in cento luoghi la ripete, e segnatamente, e pressochè cogli stessi termini la replica in questa stessa sua Opera (*c. 8. n. 32.*): „ Et merito speciosa sicut luna Ecclesia, „ quae toto mundo refulsit, et tenebras Saeculi hujus illuminans dicit: *Nox praecessit, dies autem appropinquavit* .... Prospiciens ergo Ecclesia sicut luna defectus habet, et ortus frequentes: sed defectibus suis crevit, et his meruit ampliari, dum persecutionibus minuitur, et confessionum martyriis coronatur. Haec est vera luna, quae de fratris sui luce perpetua lumen sibi immortalitatis, et gratiae mutuatur. Fulget enim Ecclesia non suo, sed Christi lumine „. Se dalla luce perpetua di Cristo è perpetuamente illuminata la Chiesa, come può generalmente oscurarsi questo fulgore di luce nella Chiesa, se prima non si oscura nel Sole da cui lo riceve? Nel parallelo poi che fa il Santo (*c. 5. n. 22.*) tra la Sinagoga e la Chiesa, lungi dall'appli-

care al fausto sposalizio della Chiesa nel suo nascere l'infausta oscurazione della Sinagoga nel suo ripudio, rileva in questi termini la differenza dell'una all'altra: „ In meridiano pa„ scis, hoc est in Ecclesiae loco, ubi justitia resplendet, ubi „ fulget judicium sicut meridies, ubi umbra non cernitur ..... „ Synagoga itaque in diebus brevibus, et malignis ... um„ bram habebat plurimam ... Ecclesiae autem dicitur: *Hyems* „ *abiit etc.*

E nel lib. *De Benedictionibus Patriarcharum* (*c.* 5. *n.* 27.) raffigurando le benedizioni della Chiesa in quelle di Zabulon: „ Hic ergo Zabulon juxta mare habitabit; ut videat „ aliorum naufragia, ipse immunis periculi, et spectet alios „ fluctuantes in freto istius mundi, qui circumferantur omni „ vento doctrinae, ipse fidei radice immobilis perseverans, si„ cut est Sacrosancta Ecclesia radicata, atque fundata in fi„ de, spectans haereticorum procellas, et naufragia Judaeo„ rum, quoniam gubernatorem quem habuerant, abnegarunt. „ Circa fluctus igitur habitat, non fluctibus commovetur „. Come conciliare questa solidità di fede, in cui è immobilmente radicata la Chiesa, con que'tempi di *generale oscuramento delle verità più importanti della Religione, e che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo?*

Tali sono i costanti sentimenti de'più venerandi Padri della Chiesa, tale la dottrina, che per continuata tradizione derivante dalle Scritture medesime ne hanno essi trasmessa d'età in età. Veda l'A. se a noi conviene *transgredi terminos antiquos, quos posuerunt Patres nostri* (*Prov. c.*22. *v.* 28.).

§. XVII.

Termina l'A. colle consuete sue invettive contro la Romana Curia. Espone i tre principali Capi di difetto notati dal Vescovo di Noli nella Bolla Auctorem Fidei.

OSSERV. Riguardo alle calunniose declamazioni dell'A. contro la Romana Curia con imputarle ogni sorta di raggiri, e di cabale ad effetto di troncare il corso alle opposizioni del Vescovo di Noli, giacchè queste punto non toccano il fondo della dottrina, crediamo doverle passare sotto silenzio, ed attenerci alla replica fatta in simil caso da S. Agostino all'Apologista di Pelagio il famoso Giuliano (*L.* 1. *oper. imperf.*

n. 11.): „ Conviciare quantum potes; quis enim conviciosus „ hoc non potest? „. Trista condizione di chi si prende a difendere una cattiva causa; non potendo la menzogna reggersi senza il sostegno dell' impostura.

Altro pertanto non ci rimane che accennare i tre principali *capi di difetto*, quali l'A. rappresenta essersi notati, e ripresi dal Vescovo di Noli nella Pontificia Costituzione, e sono: 1. Le Censure da incorrersi immediatamente da determinate persone senza previa monizione Canonica: 2. Qualche decisione malamente supposta pregiudicievole alli sovrani diritti della Secolare Podestà: 3. „ Il rammentarvisi come Brevi autorevoli, e legali *le Bolle* d'Innocenzo XI., e di Alessandro VIII., „ nelle quali col riprovare la celebre dichiarazione del Clero di „ Francia del 1682. si è tentato (aggiugnesi con maligna impostura) di canonizzare la perniciosa dottrina, che i Papi „ abbiano ricevuta da Dio una universale Podestà sopra il temporale de' Principi „. E quì riguardo in particolare alla suddetta dichiarazione giova notare a disinganno de' meno attenti leggitori l' insidioso artifizio de' nostri Avversarj nel fare ricadere sugli articoli considerati in se stessi la censura, che nella Bolla cade espressamente sulla viziosa adozione, *adoptionem tot vitiis affectam*, che se n' è fatta nel Sinodo; pe' quali vizj si rende questa, e si dimostra ingiuriosa non meno verso il Clero di Francia, che verso la Santa Sede Apostolica; mentre nel conchiudere con essa i suoi Decreti concernenti la fede, e la dottrina, si dichiara espressamente il Sinodo di adottarla in conferma, e *suggello* di ree dottrine dallo stesso Clero non meno, che dalla S. Sede sempre mai detestate. Basti quì accennare per modo di esempio la riprovazione che vi si fa de' Brevi non solo del Ven. Innocenzo XI., e di Alessandro VIII., ma di tutti gli Apostolici Decreti emanati nella causa del Giansenismo, e segnatamente della Bolla *Unigenitus* sotto le più odiose qualificazioni: Decreti, e Costituzioni, che quell' illustre Clero ha solennemente professato, e professa di ricevere, e di venerare come altrettanti irretrattabili giudizj della Chiesa universale. E qual maggiore oltraggio potea dunque farsi al Clero di Francia, che di assumere il rispettabilissimo suo nome, e produrlo al pubblico a confermare, autorizzare, suggellare dottrine, dalle quali non potea ignorare il Sinodo, essersi esso Clero sempre dimostrato alienissimo, a segno che il ch. Bossuet si è fatto pregio di rilevare qual singolare gloria della Chiesa di Francia l'esse-

re stata la prima a chiederne dall' Apostolica Sede con premurose rispettosissime istanze la più sollecita condanna? Onde ben chiaro apparisce come non avrebbe potuto quel rispettabile Clero senza contraddire a se stesso ritirarsi dal condannare quell'abusiva adozione, ove gliene fosse stato deferito un preventivo giudizio. Riflesso, che non è fuggito all' avvedimento di un sapiente zelante Vescovo, di cui per degni rispetti si tace ancora il nome, il quale tosto ch'ebbe ricevuta la Bolla non tardò ad esaltare a tal riguardo la provida sollecitudine del S. Padre per aver, mediante la condanna dell' infausta adesione, vindicato l'onore della Chiesa Gallicana contro la temerità del Sinodo, che si era lusingato di far con essa comparire il Clero di Francia patrocinatore de'suoi errori. Ma di questo punto, non meno che de'rimanenti Capi ci riserviamo di ragionare più distesamente come in luogo proprio nella Seconda parte, ove anche ne converrà discutere a lume della Tradizione non pochi altri punti, che sebbene alieni del tutto dal presente argomento, si è fatto premura l'opponente Vescovo d'intrudere nella sua Scrittura, ovunque ha stimato che potessero giovare al suo intento di deprimere l'autorità delle Pontificie Apostoliche Decisioni; con favorire in tal guisa quell' insano sistema d'originaria imprescrittibile libertà, il quale ad ognuno concede fin nelle cose dipendenti dalla rivelazione il diritto di anteporre i suoi privati capricciosi concetti alla sicura, non errante, non dubbiosa scorta, e guida di Sacra Superiore Autorità.

Fine della Prima Parte.

PARTE SECONDA

„ Sicut, id quod prima Sedes non probaverat, constare non potuit, sic quod censuit judicandum Ecclesia tota „ suscepit „.

S. Gelasius Ep. 13. ad Episcopos Dardaniae.

PREFAZIONE

Dopo aver premesse in fronte alla Prima Parte quelle poche avvertenze, che abbiamo creduto convenirsi per modo di Prefazione all' intero complesso di questa nostra Disamina, altro quì non rimane, che accennare il metodo, che ci è paruto il più adattato alla discussione de' *Motivi*, prodotti dall' opponente Prelato. „ La Scrittura di lui (così l'Autore di un voto non disfavorevole al medesimo) e distinta in nove pa- „ ragrafi. Ne' primi tre si studia egli di giustificare la sua „ condotta in non aver permesso l'affissione di un Editto, re- „ lativo alla pubblicazione della Bolla: i tre seguenti hanno „ per oggetto la necessità della Placitazione (che si vuole necessaria riguardo eziandio a' Decreti Dogmatici): gli ulti- „ mi tre sono diretti a persuadere non esser la Bolla capace „ di riportarla „.

Pareva naturale, che nel corso dell'Esame si seguitasse l'ordine dell' indicata divisione, contrapponendo in altrettanti paragrafi l'Analisi corrispondente a ciascuno de' nove sovra esposti; e fu questo il nostro primo intento. Ma non tardammo ad avvederci, che tra que' paragrafi ve ne hanno di quelli, che racchiudono qual più, e qual meno abbondante materia di discussione, da non potersi comprendere sotto un medesimo titolo: Di più, che certi punti toccati da prima in un luogo, si affacciano inaspettatamente in altri anche disparati luoghi. Oltrecchè ci mette l'opponente Prelato nell' impegno di dover tratto tratto prendercì a ribattere di proposito quelle massime, che (siccome si è rilevato in fine della Parte Prima) ha egli come per incidenza industriosamente sparse quà, e là nel corso della sua Scrittura; e sebbene senza rapporto ad alcuna particolare dottrina della Bolla, sempre però colla mira di deprimere l'Autorità, da cui emanò.

Ad evitare pertanto la confusione che nascerebbe dall'attenersi passo passo al complicato metodo tenuto dal Prelato nell'esporre i suoi *Motivi di opposizione*, ci è paruto più spediente il raccogliere sotto tre generali Sezioni quelle disparate obbiezioni, che vagamente sparse nella Scrittura di Monsignore, possono per l'omogeneità delle dottrine più ordinatamente ridursi a certi distinti, e corrispondenti Articoli.

Siccome poi si è fatto carico l'Apologista Editore di ritrattare a modo suo le materie trattate ne' *Motivi* da lui pub-

blicati, così dovendo noi entrare in una diretta disquisizione, e confutazione de'medesimi, ci è convenuto di riassumere di quando in quando dalla Prima Parte le repliche ivi fatte, per adattarle al preciso tenore, ed al particolare aspetto, sotto cui si appresentano ne' *Motivi*. Per la qual cosa speriamo non dovere incontrare biasimo presso i discreti Leggitori, a'quali è ben noto non di rado avvenire, che tal, o tale documento, che posto solitariamente, e come isolato in un dato luogo, non ha da per se forza di vincere qualche sinistra prevenzione in contrario, riportato che sia in altro luogo, corredato da antecedenti, e conseguenti, che ne scuoprano la connessione, che prima non appariva, co' principj non contrastati, acquisti come per un subitaneo ripercuotimento di luce tal chiarezza, da disgombrare quelle ombre, che involta ne tenevano la diritta genuina intelligenza.

Diremo per fine, che se ha stimato Monsignore dovere *studiarsi* di giustificare la sua condotta in opporsi alla Pontificia Costituzione, a noi per l'opposto mestiere non è di studio a giustificare l'intento nostro nell'imprenderne la difesa. Oltre il sacro dovere di corrispondere per quanto possiamo all'onore del Sovrano comando, impostone dalla Santa gloriosa memoria dell'Autore di essa l'immortale Pio VI., parla in nostra giustificazione la religiosa acquiescenza in accettarla de'Vescovi, che per l'inviolabile loro aderenza alla Cattedra, *Unde Sacerdotalis Unitas exorta est* (S. Cipriano), si sono meritati, per la stessa loro non reclamazione, l'encomio per essi glorioso nella bocca dell'Apologista di *aperti prevaricatori*: Parlano le Cattedre, nelle quali per la continuata successione di pii, e zelanti Pastori si è conservata, e tutt'ora pura si conserva, ed illibata la tradizione de' Maggiori: Parlano que' Venerandi Apostolici Padri, e Dottori, che sedenti nelle medesime Cattedre furono d'età in età splendidi Luminari della Chiesa. Le autorevoli testimonianze della Dottrina da essi predicata, consegnate a perpetua edificazione di S. Chiesa negl' immortali loro Scritti, ne fanno coraggio d' invitare con riverente fiducia, e senz'altro Preambolo i devoti loro veneratori a venirle rimirare raccolte, ed intrecciate nella tessitura di questo Scritto, come altrettante preziose gemme, alle quali nulla può detrarre la rozzezza del lavoro, nè l'imperizia della mano, che si è impiegata a farne l'assortimento.

PARTE SECONDA

SEZIONE PRIMA

De' motivi addotti dall'opponente Prelato a giustificare la sua opposizione alla pubblicazione della Bolla Auctorem Fidei.

ARTICOLO I.

Ingiuriosa declamazione di Monsignore contro la Bolla, come lesiva de' diritti della temporale Sovranità.
Strano abuso delle parole dell'Apostolo nell'appropriarsele a titolo di gloria per la sua discordanza da' suoi Colleghi nel Ministero Episcopale.

Questo primo, e principale Capo di giustificazione della sua condotta riguardo alla Bolla, il desume Monsignore Vescovo di Noli dal tetro aspetto, sotto cui gli è piaciuto appresentarla, qualificandola contraria alla dependenza, e fedeltà de' sudditi verso la suprema podestà del Governo Politico, *tendente a corrompere la purità della Morale, insegnata da Gesù Cristo, e dagli Apostoli, con promuovere il sentimento de' Curialisti Romani, e di certi Teologi cortigiani de' Sommi Pontefici, il qual sentimento stende la podestà Papale sul dominio temporale de' Principi, e Sovrani del Secolo, e fa del Successore di S. Pietro l'arbitro de' Scettri, ed il Monarca dell' Universo.*

„ Vedendo adunque il Vescovo di Noli (così parla Egli
„ di se in terza persona) i germi maligni di questa perico-
„ losa opinione ascosi nel Decreto del P. Inquisitore relativa-
„ mente alla Costituzione Pontificia, ch'era destinato a pro-
„ mulgare, avrebbe tradito il suo Ministero, e la sua co-
„ scienza se per un ossequio superstizioso verso il S. Padre ...
„ non avesse arrestata la promulgazione dell'odiosa Bolla, con
„ impedire quella del Decreto diretto a renderla nota, e a far-
„ ne valere l'autorità nella sua Diocesi „. Si applaude in fine „
„ di non avere imitato la pazienza, ed il silenzio de' suoi Col-
„ leghi nel Ministero Episcopale, e crede piuttosto di dover
„ gloriarsi nel Signore d'aver più ardito degli altri, e non du-

„ bita per questa parte d'appropriarsi le parole dell'Apostolo: „ *Mihi omnium Sanctorum minimo data est gratia haec*. Ad Eph. 3. v. 8.

OSSERV. 1. Ella è in vero cosa degna di maraviglia, che Monsignore se la prenda da principio sì fieramente contro la Bolla sotto il pretesto di una opinione, che stendo, come ei dice, la podestà Papale sul dominio temporale de' Principi del Secolo in tutto l' Universo, mentre sillaba non vi ha nella Bolla, che alluda neppure da lontano a quella supposta opinione. Bensì tenta egli nel decorso de'suoi *Motivi* dedurla dalla segreta intenzione, che suppone ne'Curialisti Romani, di promuoverla per essersi mentovata nella Bolla la disapprovazione promulgata da'precedenti Pontefici della *Dichiarazione* de' Prelati Gallicani dell'anno 1682., del che si dirà di proposito a suo luogo.

Argomento in contrario, e per certo ben concludente della nullità dell'accusa si è, che se non fu attesa, come nol fu dallo stesso Governo Politico, cui stimò l'opponente Prelato deferirla sotto l'apparenza di uno zelo del pari vivo, e costante per l'autorità del Principato, ciò non fu, se non perchè giudicarono que' Supremi Reggitori non doversi in un Tribunale regolato dalla giustizia ricevere in conto di prove le fantastiche sospizioni di un appassionato accusatore: sebbene non hanno tardato questi Supremi Reggitori a doversi accorgere di qual tempra sia l'affettato zelo del partito detrattore della Pontificia Autorità nella volubilità colla quale hanno veduto tanti fra essi volgersi subitamente da un estremo all'altro; laddove i veri Figlj della Chiesa sono stati costantemente trattenuti nelle massime della fedeltà comandata dalla Religione verso le pubbliche podestà, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*. Ad Rom. 13. v. 1.

2. Più sorprendente è ancora la gloria che non dubita il Prelato trarre a se dall'appropriarsi le parole sopra citate dell' Apostolo per cagione del suo dissenso da'suoi Colleghi nell' Episcopato; quando per l'opposto nulla più ebbe a cuore il S. Apostolo, che il fare apparire la perfetta sua concordia con i suoi cooperatori nel Ministero Evangelico. Del che dopo ciò, che se n'è detto nella Prima Parte, fia più che bastante il soggiungere le seguenti decisive autorità di S. Agostino, il quale (*Quaestionum Evangeliorum* lib. 2. quaest. 40. n. 3.) rilevando l'intento dell'Apostolo nel portarsi a Gerusalemme per conferire con S. Pietro, e gli altri Apostoli ivi dimoranti, e

render vie più manifesta la sua concordia con essi nel Ministero della predicazione, si spiega in questi termini: „ Ad hoc „ etiam pertinet quod idem dicit Apostolus: Deinde post „ annos quatuordecim adscendi Jerosolymam cum Barnaba assumto, et Tito: Adscendi autem secundum revelationem, „ et exposui eis Evangelium quod praedico in gentibus, seorsum autem iis qui videbantur (aliquid esse): ne forte in „ vacuum curro, aut cucurri. Et paulo post: Cum cognovissent, inquit, gratiam quae data est mihi, Jacobus, Petrus, et Joannes qui videbantur columnae esse, dexteras dederunt mihi et Barnabae societatis. Ipsa enim collatio unam „ doctrinae speciem, exclusa omni varietate, monstrabat. „ Quod salubriter etiam Corinthios monet, dicens: Obsecro „ autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Jesu Christi, „ ut idipsum dicatis omnes „. E più espressamente (l. 28. „ cont. Faustum c. 4.): „ Cum ipse Apostolus Paulus post „ adscensionem Domini de Coelo vocatus, si non inveniret in „ carne Apostolos, quibus communicando, et cum quibus „ conferendo Evangelium, ejusdem societatis esse appareret, „ Ecclesia illi omnino non crederet? Sed cum cognovisset eum „ hoc annuntiantem, quod etiam illi annuntiabant, et in eorum communione, atque unitate viventem, accedentibus „ etiam per eum talibus signis, qualia et illi operabantur, „ ita eum Domino commendante, meruit auctoritatem, ut „ verba illius hodie sic audiantur in Ecclesia, tanquam in illo Christus, sicut ipse verissime dixit, locutus audiatur. „ Et putat Manichaeus credi sibi debere ab Ecclesia Christi „ loquenti contra Scripturas tanta, et tam ordinata auctoritate firmatas „?

Così dunque per detto di S. Agostino non avrebbe la Chiesa creduto a S. Paolo se non avesse autorizzata la sua predicazione per mezzo di una perfetta concordia, e conformità della dottrina da lui predicata con quella che si annunziava da' suoi Colleghi. E vorrà Monsignore di Noli farsi credere un' altro S. Paolo per la sua discordanza da' Vescovi non solo della sua Provincia, ma bensì ancora di tutto quel numerosissimo Ceto, che sparso nell'Universo si contiene in quel religioso silenzio di acquiescenza sì aspramente rimproverato da esso ne' suoi Colleghi?

§. I.

Carattere di verità risultante dalla uniformità della dottrina diffusa nella universalità delle Chiese componenti l'Unità.

Eppure ben anche potea Monsignore Vescovo imparare da S. Agostino come in una siffatta conformità risplende il segnale della predicazione affidata da Cristo alla sua Chiesa: „Quae ab ipso „ (Christo) per Apostolos succedentibus sibimet Episcopis ad „ haec tempora propagata dilatatur„. E lib.2.cap.2.Quae ab ipsis „ fundatissimis Sedibus Apostolorum usque ad hodiernum diem „ succedentium sibimet Episcoporum serie, et tot populorum „ consensione firmatur „. Questa Chiesa, in cui dalla sua prima origine l'unità della Dottrina Evangelica si manifestava nella consenziente predicazione de' Pastori presidenti alle Chiese, siccome da' tempi Apostolici si propagò fino a' giorni di S. Agostino per mezzo de' Vescovi, che si succedono in consanguinità di dottrina colla Sede Apostolica, così dal secolo di Agostino ha continuato per lo stesso mezzo, e seguiterà senza interruzione a propagarsi fino agli ultimi tempi. Che però se dalla prima origine manifesto segno di falsità si scorgeva in qualsivoglia dottrina dissenziente dal comune insegnamento del Ministero Apostolico, con qual occhio avrà da riguardarsi la predicazione di un nuovo *minimo fra Santi*, che si rechi a gloria *l'ardire* suo, come ei dice, di contrapporsi a' suoi Colleghi uniti *in società di fede* colla primaria Apostolica Cartedra, in cui (Chrysol. Ep.ad Eutyc.) *Petrus vivit et praesidet, et praestat quaerentibus fidei veritatem*? Se gloria fu di S. Paolo la premura sua di apparire consenziente con S. Pietro, e gli altri Apostoli, a chiunque aspiri associarsi alla gloria di esso per una condotta direttamente contraria, anzichè possa egli appropriarsi le parole sopra citate, non è il caso di doversegli applicare l'altre parole del S. Apostolo (1. ad Cor. 5. v. 6.) *non est bona gloriatio vestra*?

§. II.

Strano esempio di umiltà suggerito dall'opponente Vescovo al Santo Padre.

Potrebbe anco per avventura cadere in mente a taluno di chiedere come nella severità della Morale professata dal Prelato possano le non poche invettive sue contro la Bolla combinarsi colla solenne protesta da lui fatta nell'atto tremendo della sua Consecrazione: „ Vis Decretales Sanctae, et Apostolicae Sedis Constitutiones veneranter suscipere, docere et „ servare? *Volo* „. Ma per siffatti scrupoli non vacilla, nè si sgomenta il generoso *ardire* del Vescovo: anzi segue a voler suggerire al S. Padre ciò che da lui richiederebbe il sacro dovere dell'umiltà: „ Se per un di que'tratti d'umiltà (così egli p. 23.), de'quali la moderna Storia de' Papi non somministra esempio, ritrattasse il S. Padre la sua Bolla, cesserebbe allora d'aver vigore il Decreto.

OSSERV. Mirabile suggerimento! Vorrebbe dunque il modesto Prelato, che per aderire e piegarsi a lui ed al suo partito, si disgiungesse il S. Padre dall'intero Coro de'venerabili suoi Fratelli, che hanno da ogni parte aderito alla sua Bolla? Nò, non isperi Monsignore, nè aspetti dal S. Padre questo primo inudito tratto di perfidiosa umiltà, con cui verrebbe a tradire, e profanare la sacra autorità del Ministero a lui affidato nella persona di Pietro, di pascere l'ovile, e di confermare i suoi fratelli.

Non isdegni Monsignore sentire dal ch. Bossuet (*Meditazione sul Vangelo* sotto il titolo: *Continuazione del sermone di Cristo Nostro Signore nella Cena*, giorn. 70. 72.) quali sono le prerogative annesse da Cristo al Ministero di Pietro e de'suoi Successori. „ Questa parola *confirma Fratres tuos* (così Bossuet) non è un comando che in particolare faccia il Signore a S. Pietro: Egli è un' Uffizio ch' ei vuole, ed istituisce a perpetuità nella sua Chiesa .... „ Nello stesso tempo che Gesù Cristo istituì quest' Uffizio „ nella Chiesa, d'uopo fu assegnargli una Sede fissa pel suo „ esercizio ..... Avete d'allora (segue Bossuet rivolgendo„ si a Cristo), avete talmente disposte le cose, che i Successori di Pietro, a'quali fu dato per eccellenza il nome di „ Papi, cioè di Padri, hanno confermato i loro Fratelli nel-

„ la fede, e la Chiesa di Pietro è stata la Cattedra d'Unità,
„ nella quale tutti li Vescovi, e tutti li Fedeli, tutti i Pasto-
„ ri, e tutte le greggie si sono uniti. Noi vedremo dapper-
„ tutto l'autorità di questa gran Sede alla testa della condan-
„ na, ed estirpazione dell'eresie. La Fede Romana (N. B.)
„ è sempre stata la fede della Chiesa. La fede di S. Pietro,
„ cioè quella che ha predicata, e lasciata in deposito nella sua
„ Chiesa, che vi si è sempre invtolabilmente conservata, è
„ sempre stata il fondamento della Chiesa Cattolica, nè si è
„ smentita giammai„. L'umiltà Cristiana non rifiuta i doni di Cristo, nè vuole che si rinunzino i diritti, e le prerogative conferite da Cristo a sostegno della Chiesa, e dalla indefettibilità delle quali dipende l'indefettibilità della Chiesa stessa.

Rifletta pure anche Monsignore di Noli, come lo stesso Bossuet riconobbe sempre ne' Decreti della S. Sede emanati nella causa, e condanna del Giansenismo altrettanti irretrattabili giudizj della Chiesa, come si è veduto nella Prima Parte. Ora se per un tratto di quella strana umiltà, che il Vescovo di Noli suggerisce al S. Padre, si fosse taluno di que' suoi Predecessori indotto a ritrattare alcun di que' Decreti tanto odiosi al condannato partito, ecco che sarebbe dunque avvenuto il caso (impossibile per altro ad avvenire), che un Decreto della S. Sede diggià riconosciuto, ed autenticato qual giudizio irreformabile a tenore della stessa Gallicana Dichiarazione, sarebbe, in vigore della susseguente ritrattazione, decaduto da quella prerogativa d'irreformabilità, che non può disgiungersi da qualunque Decreto, che sia stato una volta riconosciuto irreformabile.

Ora lo stesso, e per la stessa ragione può applicarsi alla Bolla *Auctorem*, nella quale, come si è pur veduto nella Prima Parte, concorrono i caratteri rilevati dal Bossuet ne' Decreti condannatorj del Giansenismo, ed anche con maggior chiarezza rispetto al generale consenso, prestato parte per espresse numerose lettere di adesione, parte per quel silenzio di acquiescenza, in cui non ha potuto a meno l'Apologista di Monsignore di riconoscere quel tacito consenso, che a lui è bastato per imporre la nera taccia di aperta prevaricazione alla generalità de' Vescovi non reclamanti. Veda pertanto Monsignore se il Papa era in grado di valersi di un consiglio distruggitore della indefettibilità della Chiesa, con ritrattare un Decreto, che a tenore della stessa Gallicana Dichiarazio-

ne, e della esposizione fattane dal suo Difensore, è corredato di tutte le condizioni richieste per l'autenticità di un giudizio assolutamente irretrattabile.

ARTICOLO II.

Altro Capo di giustificazione dedotto dalla pretesa necessità di previa Placitazione, per dare autorità a' Decreti anche Dogmatici: Sentimento di Van Espen in contrario.

Dopo avere il Vescovo enunziato §. 3., che *la Bolla non può avere autorità nello Stato, se non precede il Placito del Serenissimo Senato*, segue ad insinuare nel 4.„ *Non esser dovere, che si diparta questo in sì gelosa materia di giurisdizione dalla pratica de' Parlamenti di Francia, e dal sentimento di Van-Espen, che insegna non dover andar esenti dalla dipendenza del Regio Placito le Bolle di Roma, benchè dirette a trattare, e decidere questioni Dogmatiche*„.

OSSERV. Lasciando da parte la pratica de' Parlamenti di Francia come estranea al presente oggetto, conviene almeno rilevare da un passo decisivo di Van Espen, quanto poco sia da valutare per l'intento di Monsignore l'autorità di quel famigerato Canonista. Così dunque Van-Espen (*de promulgatione legum Ecclesiarum* par. 5. c. 2.): „ Ulterius certum „ est nequaquam necessarium esse, ut quis fide divina dog„ ma aliquod revelatum credere debeat, dogma illud aliqua „ positiva lege fuisse ipsi propositum, et intimatum, sed suffi„ cere ut quacumque ratione ipsi constet, articulum illum si„ ve scripto, sive non scripto a Deo esse revelatum, et ab „ Ecclesia declaratum, et definitum„. E segue: „ Itaque ne„ quaquam dependet a publicatione, vel executione Decreti, „ seu Bullae Dogmaticae, ut quis Dogmati assensum fidei prae„ bere teneatur, eo quod praeveniendo omnem publicationem, „ et executionem teneatur quis fide divina credere Dogma, „ quod ipsi sufficienter constet ex divina revelatione esse tra„ ditum„.

Se adunque indipendentemente da qualsisia pubblicazione da parte dell' Autorità Politica, qualora si abbia una sufficiente notizia di un articolo dichiarato, e definito dalla Chiesa come rivelato, è ognuno tenuto prestargli assenso di fe-

de, dunque il Decreto, che contiene la dichiarazione, e definizione, ha forza per se stesso, conosciuto che sia, di obbligare ad un tale assenso, e ciò in vigore dell'autorità conferita da Cristo alla Chiesa sola di definire, e dichiarare gli articoli, che debbono credersi come di fede; e di recarne con suoi Decreti l'autentica sufficiente notizia, obbligante all'assenso innanti, e indipendentemente da qualunque siasi altra estranea pubblicazione. Se questa dottrina professata dal Van-Espen nel passo sopra citato non può negarsi senza offesa del Dogma Cattolico, ne viene per diritta conseguenza, non potet dunque senza offesa del Dogma Cattolico affermarsi la contraddittoria; che una Bolla eziandio Dogmatica non può avere autorità in uno Stato di obbligare a prestare fede al Dogma definito, se non precede il Placito del Governo Politico: onde seguirebbe che qualunque più autentica definizione di Concilio Ecumenico placitata eziandio ne' Governi Cattolici, non potrebbe avere autorità di obbligare i Cristiani esistenti in un Dominio Accattolico, che ne rifiutasse la Placitazione, a prestare l'assenso dovuto alla parola di Dio, dichiarata per qualunque più solenne giudizio della Chiesa.

In somma la Fede virtù Teologica, presta l'assenso alla parola di Dio rivelante, in quanto che questa è proposta, ed accettata dall'autorità della Chiesa: ed è questa proposizione una condizione, che distingue la fede veramente Divina qual si presta da' Cattolici, dalla fede umana, che per privato dettame si professa nelle Sette separate. Se dunque un semplice difetto di umano Placito non può dispensare il Cristiano dal prestare ovunque si sia l'assenso di fede alla parola rivelata da Dio, neppure può impedire ovunque si sia l'efficacia di quella autorevole proposizione, che imprime al Dogma proposto, e definito il carattere di verità rivelata.

CONTINUAZIONE

Motivi sulli quali fonda il Prelato la suddetta pretesa necessità.

Due sono questi motivi, l'uno di pietà, proprio di governo Cattolico; l'altro di politica, comune perciò ad ogni altro governo, Cristiano che sia, o Infedele.

„ Perchè, dice il Prelato, non potrà il Sovrano di un „ Popolo Cattolico, anche le Costituzioni Pontificie, che de-

„ cidono Dogmi, soggettare alla condizione del Placito, o im-
„ pedirne la promulgazione nel suo Stato, finchè non sia ac-
„ certato del libero concorso degli altri Pastori della Chiesa
„ nel sentimento del Primo, che la Decisione è in regola, e
„ conforme alla verità rivelata? Dovrà anzi il Sovrano assu-
„ mere questa cognizione, e per motivo di pietà, acciò si
„ mantenga pura nello Stato la religione, e per oggetto di
„ politica, affine d' impedire le dissensioni, che sopra mate-
„ rie, intorno alle quali non si accordassero i sentimenti de'
„ Pastori, e de' Dottori Cattolici, facilmente si potrebbono
„ eccitare „.

OSSERV. Adunque si attribuisce al Sovrano di un Popolo Cattolico il diritto, anzi gli si fa un dovere di assumere la cognizione, se dopo emanata una Costituzione Pontificia Dogmatica, vi sia, o quando vi sia il concorso libero degli altri Pastori col Primo, prima di darle corso nello Stato. Frattanto ha diritto il Governo di sospendere il Placito, sospeso il quale rimane sospesa l'autorità della Costituzione, sospeso in conseguenza ne' Sudditi l'obbligo di prestare assenso di fede ad un qualunque articolo che sia in essa definito.

Ora poniamo il caso ben possibile ad avvenire nella moltiplicità, e varietà de' Governi professanti la Religione Cattolica, che in taluno di questi Governi venga differita la Placitazione di un Pontificio Decreto Dogmatico, mentre in altri Stati gli si lascia libero il suo corso; che sarà per avvenirne in conseguenza dell'esposte massime dell'opponente Vescovo? Ne avverrebbe questo massimo assurdo, che un'articolo definito in quel Decreto qual Dogma di fede, e come tale ricevuto, e professato nell'altre parti del Cattolicismo, rimarrebbe sospeso, e privo di efficacia in quella parte, ove per difetto di politico Placito *non può il Decreto*, come pretende l' Oppositore, *avere autorità*; di modo che non sarà libero a quella tal parte della Cristianità il riunirsi coll'altre nella professione, e società di una medesima fede: unione in cui pure sta, e notorio si rende il carattere dell'Unità Cattolica: anzi dovrà non riunirvisi per non defraudare il Governo del supposto diritto, che senza la sua precedente annuenza non possa una decisione, tuttocchè Dogmatica, e declaratoria di una verità rivelata, rendersi nota nel suo Stato, né possa ivi farsene valere la sacra autorità, obbligante la coscienza de' Fedeli a quell'assenso di fede, che dappertutto si dee a que' Decreti, per mezzo de' quali secondo l'ordine istituito da Cri-

sto, e praticato da tempi Apostolici, si è propagata, e ha da propagarsi nell'universo mondo la luce dell'Evangelica verità.

Nè solo avrà luogo il mentovato assurdo riguardo ad una Costituzione Pontificia, ma bensì riguardo a qualsisia Dogmatica decisione di Concilio Ecumenico. Imperocchè non potendo un Concilio Ecumenico derogare ai legittimi diritti proprj della Suprema Politica Podestà, sarà sempre il Governo nel sistema dell'Oppositore in dirito di conoscere: 1. Se ne' Dogmatici Decreti del Concilio nulla siavi intruso, che offenda i suoi veri, e legittimi diritti, come già da mondani falsi politici si pretese riguardo agli stessi Dogmatici Canoni del Tridentino: 2. Se i Decreti del Concilio riscuotano dopo la tenuta del medesimo tale accettazione, e ratificazione de'Pastori assenti, quale stimi il Governo esser sufficiente ad autenticarne l'Ecumenicità: 3. Se non vi ha fondamento da temere le turbolenze, che per cagione delle Decisioni fatte nel Concilio potessero insorgere per parte de'Vescovi e Pastori dissenzienti. Pretesti che non mai mancheranno a chi voglia, come or fa Monsignore, valersene a colorire motivi di opposizione a'Decreti anche più autentici. Frequenti ne occorrono gli esempj nelle pertinaci contraddizioni, cui esposti furono i Concilj Niceno, Efesino, Calcedonese per parte degli Eusebiani, de' Settatori di Nestorio, e d'Eutichete, i quali come nati ed allevati nel grembo della Chiesa Cattolica pretendevano, non ostante il loro dissenso, mantenersi nel possesso di esser tenuti veri e pii Cattolici; veggendosi in tal guisa verificata in ogni tempo la predizione dell'Apostolo (act. 20.): *Et ex vobis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se.*

E quì si noti ancora come dato un Decreto, il quale pure abbia tutti li caratteri di una legittima Dogmatica decisione, talchè imponga secondo l'espressa dottrina di Van-Espen a chiunque ne pervenga sufficiente notizia l'obbligo di prestare assenso di fede alla verità in esso dichiarata e definita, e che però non sarebbe immune da colpa innanzi a Dio il dissenso del Governo medesimo; con tutto ciò a voler seguire i principj dell'opponente Prelato la colpa del Governo non esimerebbe il Suddito dall'obbligo di aspettare il supposto necessario Placito prima di riconoscere l'autorità del Decreto, e prestare in conseguenza l'assenso dovuto alla verità di fede in esso definita. Cosicchè per la concessione, o non concessio-

ne del Placito dovrebbe in mezzo al Cattolicismo variare la professione di fede da un luogo all'altro, da *Noli* p. e. ad *Albenga*, o altra qualunque vicina, o remota Città. Questo è lo scoglio che tentò Van-Espen di declinare lasciando luogo ad altre maniere di riceversi da Fedeli la sufficiente notizia delle definizioni della Chiesa fuor di una placitata promulgazione: Scoglio che il troppo vivo zelo di Monsignore per la sua causa non gli ha lasciato bastantemente avvertire.

E per dir vero, quanto poco si conformino i principj di Monsignore colla dottrina, e pratica de' primi Secoli, vie maggiormente apparirà col rivolgere gli occhj ai Dominj Infedeli, a' quali erano soggette le Nazioni tutte dell'Universo, quando in esse cominciò a distendersi la predicazione Evangelica, e ciò senza previo Placito del Governo idolatra, e con tanto successo, che nel corso di pochi anni ci rappresenta S. Paolo il Vangelo dilatato (Ad Coloss. 1. v. 6.): *Sicut in universo mundo est, et fructificat, et crescit.*

In siffatti Dominj riconosce Monsignore non meno che ne' Cristiani, e Cattolici la pienezza de' diritti proprj della Sovrana politica podestà. Come dunque non ha veduto, che, se la promulgazione necessaria per far valere l'autorità di una Decisione Dogmatica ne' Dominj Cattolici dipende onninamente dall'assenso del Governo, e ciò anche in seguito di una ricognizione assunta dal medesimo, lo stesso dovrà dirsi di qualunque Infedele Dominio?

Quando mai toccasse a Monsignore la sorte di esser destinato a reggere alcuna di quelle numerose popolazioni, che tuttora soggiacciono a' Governi Idolatri, postochè gli pervenisse una Dogmatica Pontificia Decisione in un punto di fede, ricevuta con acclamazione da tutte l'altre parti della Cristianità, si crederebbe egli per avventura obbligato di deferirla alla ispezione del Magistrato presidente al culto degl' Idoli e di aspettare la placitazione del Governo, prima di notificarla a' Fedeli commessi al suo Spirituale regime, ed esigere da essi quell'assenso, che per confessione dello stesso Van-Espen deesi ad ogni verità di fede dichiarata, e definita dalla Chiesa, ovunque ne perviene la sufficiente notizia? In somma crederà dover seguire in tal bivio l'esempio degli Apostoli, oppure la pratica de' Parlamenti?

Si riduce pertanto la questione a questi brevi, e precisi termini. Si domanda a Monsignore, se per suo giudizio legittima fu, o illegittima la promulgazione fatta dagli Aposto-

li senza previo Placito delle sacre loro lettere alle Chiese cui le dirigevano, la promulgazione in ispezie del Decreto dell' Apostolico Concilio Gerosolimitano per opera di S. Paolo, e di S. Barnaba? Se fu legittima, dunque non offensiva de' diritti della Sovrana politica podestà: Se illegittima (e chi può non inorridire a tal bestemma!), dunque rei furono gli Apostoli nell'eseguire il comando fatto loro da Cristo di promulgare la sua dottrina in tutto l'Universo. Scelga quì Monsignore tra il sì ed il nò: Se ebbe Cristo (e chi è il Cristiano che osi negarlo?) la podestà di ordinare, che la sua dottrina fosse annunziata a tutte le genti dagli Apostoli, e da' loro Successori, con autorità di chiamarle tutte in nome suo *ad obeditionem fidei* (Ad Rom. 16. v. 26.); adunque poterono senza offesa de' diritti della pubblica podestà, e dovettero gli Apostoli in virtù di tal comando esercitare il Ministero da propagarsi a perpetuità ne' loro Successori, d' intimare in voce, e per iscritto l'obbligo confessato da Van Espen, di prestare assenso di fede alla parola di Dio, dichiarata dalla Chiesa per organo de'suoi Pastori, innanti e indipendentemente da qualunque Placitazione: Cosicchè o Monsignore riconosce una tale propria, e nativa autorità perseverante nel Ministero Apostolico, e si confuta da se stesso, o rifiuta di riconoscerla, e veda a'quali qualificazioni si assoggetta chiunque si prende ad oppugnare direttamente o indirettamente un Dogma da tempi Apostolici costantemente professato nella Chiesa Universale.

Con quanta inconsideratezza alleghi poi a suo favore le opposizioni fatte dagli Asiani a S. Vittore, e da S. Cipriano a S. Stefano si vedrà nell'articolo seguente (1).

(1) Non ci è avvenuto di ritrovare che Van-Espen siasi spiegato ne'termini usati da Monsignore, che un Decreto eziandio Dogmatico *non può avere autorità nello Stato, se non precede il Placito*. Troppo avveduto era quell'erudito Professore per non capire, che con tal massima verrebbesi a togliere al Magistero dell' insegnamento stabilito nel Ministero Apostolico l'autorità che gli fu conferita da Cristo, allorchè affidò agli Apostoli la parola eh'egli avea ricevuto dal Padre (Joan. 27. v. 8.) *Verba quae dedisti mihi, dedi eis*, affinchè fosse per bocca loro annunziata a tutte le genti, e da queste dovesse riceversi *non ut verbum hominum, sed, sicuti est vere verbum Dei*. Autorità di predicazione, che dovea stendersi a tutte le generazioni future in virtù della preghiera di Cristo (Joan. 17. v. 20.): *Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum eo-*

ARTICOLO III.

Del motivo desunto dalla pretesa fallibilità Pontificia in conferma della suddetta pretesa necessità del Placet *in materia di Dogma.*

A comprovare vieppiù la necessità di un previo esame da doversi assumere dal Governo politico prima di accordare il *Placito* alle Costituzioni Pontificie, altro argomento desume l'opponente Vescovo dalla pretesa fallibilità de' Romani Pontefici nelle Decisioni loro anche Dogmatiche. Produce in suo

rum in me. Notisi *per verbum eorum*, in virtù cioè della parola di Cristo predicata da chi ha ricevuto da Cristo l'autorità insieme col precetto d'intimarla.

Non era dunque da passare in silenzio una profana espressione, non mai udita in veruna Scuola Cattolica, e che viene a ferire direttamente il Dogma fondamentale, che distingue la professione Cattolica da tutte l'altre separate; Dogma rispettato con somma edificazione da' Governi Cattolici, che si fanno pregio di unire le religiose loro istanze ai ricorsi soliti farsi all'Apostolica Autorità per la condanna, e riprovazione delle massime offensive della Dottrina, e culto, ch'essi stessi professano.

Non fia pertanto che qualche sconsigliato fautore del riprovato partito si attenti a voler fare apparire qual offesa de' diritti del Principato la difesa di un Magistero, per cui dal principio del Cristianesimo la Chiesa di Gesù Cristo si dilatò, e fruttificò nell'universo mondo, mediante la predicazione degli Apostoli, e de' loro Successori. A confondere la vanità di una siffatta incolpazione, tosto farebbesi incontro l'insigne testimonianza dell'ossequio, che ad una autorità conferita da Cristo pregiossi professare l'Augusto Legislatore Giustiniano registrata nella *Prefazione* alla *Novella* 137. „ Si Civiles Leges, quarum potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, firmas „ ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem studemus, quanto „ plus studii adhibere debemus circa Sacrorum Canonum, et divinarum „ Legum custodiam, quae super salutem animarum nostrarum definita „ sunt? Qui enim Sacros Canones custodiunt, Domini Dei adjutorio „ digni sunt: qui autem eos transgrediuntur, ipsi semetipsos judicio „ reddunt obnoxios „. E dopo aver citato nel cap. 1. le autorità di S. Gregorio il Teologo, e di S. Basilio relative a certe proibizioni de' Canoni, delle quali si dirà a suo luogo, prosegue c. 2. mostrando come la podestà Civile interviene non a formare il prescritto de' Canoni, ma a mantenere l'osservanza contro la contumacia de' trasgressori: „ His igitur, quae Sacris Canonibus definita sunt, insistentes praesentem sancimus legem etc.

favore la Dichiarazione de' Prelati Gallicani, e la difesa fattane dal celebre Bossuet. Accumula le obbiezioni solite farsi contro la Pontificia infallibilità, ed in particolare la resistenza di S. Cipriano al Decreto di Santo Stefano, cui aggiunge (p. 64.) quella de' Vescovi Asiani a quello di S. Vittore, e finalmente l'esame premesso dal Concilio Calcedonese prima di approvare la celebre Decretale di S. Leone.

OSSERV. Questo tratto può considerarsi relativamente a due oggetti: l'uno di avvalorare il diritto attribuito al Governo politico di assoggettare al suo esame, ed alla sua Placitazione le Costituzioni anche Dogmatiche della S. Sede: l'altro, d' impugnare la Pontificia infallibilità.

Sotto il primo aspetto sembra, che si possa rilevare in Monsignore un notabile difetto di accorgimento nella scelta de' suoi esempj, non avendo egli avvertito, che nè gli Asiani opposero mai al Decreto di S. Vittore, nè gli Africani a quello di Santo Stefano il difetto del previo Placito del Governo politico; difetto di cui non avrebbono mancato di prevalersi come di pronto, e spedito mezzo da troncare il corso a que' Decreti, ch'essi erroneamente stimavano contrarj allo spirito, e buon ordine della disciplina, se a' tempi loro fosse diggià sorto nella Chiesa un barlume di quel peregrino ritrovamento, che si fa Monsignore un dover di coscienza di adoperare di presente contro la Bolla *Auctorem Fidei*; non avvedendosi, che per non lasciare indietro quell'argomento di apparente contraddizione alla Pontificia infallibilità, che si appresenta in quegli esempj, viene con essi a somministrare un sodo, e valido argomento da impugnare come ignoto all'antichità quel diritto di previa necessaria cognizione, ed annuenza, ch'egli attribuisce alla Sovrana politica podestà per dare autorità nella Chiesa alli Decreti eziandio Dogmatici de' Sommi Pontefici.

Più ancora sarebbesi astenuto dal fare a tal intento neppure menzione del Sacro Ecumenico Calcedonese Concilio, se avesse posto mente all'universale acclamazione di que' Padri in una causa di mero diritto Ecclesiastico (act. 4. de *Photio Episcopo Tyri, et Eustathio Episcopo Beryti*): „ Sancta „ Synodus dixit: contra regulas nihil pragmaticum valebit: „ Regulae Patrum teneant „. Tanto erano persuasi que' PP., che a regolare l'ordine, ed i diritti dell' Ecclesiastica Gerarchia, ad ogni altra considerazione di civili prerogative dovean prevalere le regole prescritte da' Canoni.

E giacchè Monsignore tanto zelante si dimostra della veneranda antichità, soffra che in proposito di Decreti Dogmatici gli rammentiamo un passo del grande Atanasio contro i due famosi Ariani Vescovi Ursacio e Valente (*Hist. Arian. ad Monachos* numer. 52.): „ Si namque illud Episcoporum „ Decretum est, quid illud attinet ad Imperatorem? ..... „ Quandonam a saeculo res hujusmodi audita est? Quando„ nam Ecclesiae Decretum ab Imperatore accepit auctorita„ tem „? Ove anche num. 44. richiama il celebre passo del grande Osio Vescovo di Cordova sulla distinzione delle due podestà Ecclesiastica, e Civile: „ Ne Te rebus misceas Ec„ clesiasticis: Neu nobis de his rebus praecepta mandes; sed „ a nobis potius haec ediscas. Tibi Deus imperium tradidit, „ nobis Ecclesiam concredidit „. Osservi Monsignore come que'venerandi Padri sapevano preservare i diritti dell'autorità conferita da Cristo all'Apostolico Ministero senza lesione della fedeltà dovuta pure per ordine di Dio alla Sovrana podestà del Principato in tutta l'estensione dell'ordine Civile e politico: Cosicchè la distinzione tra le due podestà esposta dal grande Osio quando era riputato il Padre e l'oracolo de'Vescovi, lungi dall'indurre principio di discordia, e contrasto fra l'una e l'altra, dee anzi di sua natura servire ad unirle con più stretto vincolo di amichevole corrispondenza, e società per gli ajuti che possono vicendevolmente prestarsi, come da più e più celebri Scrittori è stato diggià luminosamente dichiarato.

§. I.

Inconvenienza degli addotti esempj da Monsignore, in quanto che non applicabili alla Bolla Auctorem Fidei.

Poteva Monsignore dispensarsi dal toccare il punto della Pontificia infallibilità, giacchè la Bolla stessa ne prescinde; e ne avrebbe in tal guisa dispensati anche noi dall'entrare in questione su di questa eccelsa prerogativa della Sede di Pietro: Ma siccome non contento del cenno che ne dà negli addotti esempj, segue tratto tratto ad obbiettare contro ad essa, e con tal disprezzo da volerla fare apparire qual'aborto, che nato nell'oscurità de'Secoli d'ignoranza non può reggere alla luce di un secolo illuminato; ne mette egli nella necessità di dovere in appresso discutere a suo luogo alquanto più diffu-

samente *i suoi motivi di opposizione*, perchè non si sbbia da credere, che obbjezioni le quali da lunga mano sono state compiutamente sciolte da valenti Maestri abbiano vestito un carattere d'insolubilità sotto la penna di Monsignore di Noli.

Quì pertanto ci restringiamo ad avvertire, che comunque si volesse supporre negli esempj poc'anzi addotti da lui quella forza che vi ravvisano gli Avversarj contro l'infallibilità Pontificia considerata in astratto, non sono però in alcun modo applicabili alla *Costituzione* di cui si tratta, e che è spezialmente presa di mira nella Scrittura del Vescovo. Di questa asserzione altro mallevadore non vogliamo che lo stesso Bossuet, il quale col riconoscere ne' Decreti emanati da' Romani Pontefici nella causa del Giansenismo tutti li caratteri, che a norma della Dichiarazione Gallicana costituiscono un giudizio irreformabile della Chiesa, ha con ciò preventivamente accertata l'irreformabilità della Bolla *Auctorem fidei*, in cui, come si è veduto nella Parte Prima, concorrono gli stessi caratteri. Sì, diciamolo pure francamente (*fremant licet*), la Dichiarazione Gallicana, non meno che l'esposizione fattane nella *Difesa* attribuita volgarmente al ch. Bossuet, e il comune intendimento de' Dottori Cattolici, da'quali viene adottata, con adozione però ben differente di quella, che ne ha fatta il Sinodo di Pistoja, lungi dal favorire l'eretica-le Scismatica insurrezione de'nostri Avversarj contro la Bolla, come stoltamente se ne lusingano, porgono anzi un'invincibile argomento *ad hominem* da vindicarne contro di essi l'irrefragabile autorità. L'importanza dell'assunto sembra esigere attese le circostanze, che a costo anche di qualche ripetizione ci diffondiamo alquanto a dichiararlo: *Saepe dictum, saepius dicendum*.

La Dichiarazione dopo aver nel preambolo applicato alla Romana Sede con espressioni della più ossequiosa venerazione il celebre testo di S. Ciprisno: *Qui Cathedram Petri deserit, in Ecclesia se esse confidit?* espone nell'articolo 4. il suo sentimento in questi termini: „ In fidei quoque quae„ stionibus praecipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque „ decreta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec ta„ men irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiae consensus „ accesserit „. Ove si vede come a tenore di questo articolo dee aversi per irreformabile il giudizio del Sommo Pontefice qualunque volta vi accede il consenso della Chiesa. Solo per-

tanto rimane a vedere come ed in qual modo abbia da manifestarsi questo consenso: Ed è ciò appunto che il Bossuet Autore, come si vuole, della *Difesa* si prende a dichiarare (part. 3. L. 9. c. 1.) contro le cavillose tergiversazioni de' Giansenisti de'suoi tempi, i quali „ hujus consensus publica „ instrumenta quaerunt, Nunciosque ac litteras ad eum ex„ plorandum ubique dimissas . . . ; Nae illi vani sunt „. Ed a vie più confonderli segue a produrre l'autorità e l'esempio da' PP. „ Et quidem cum Augustinus, cum Vincentius Lirinensis, cum alii omnes Patres haereticis, ac Schismaticis com„ munem universalis Ecclesiae fidem; cum consuetudines, „ cum dogmata toto Catholico orbe vigentia objecerunt, quis „ ab eis poposcit, quos misissent Nuncios, quas accepissent „ litteras, aut quae consensionis ejus, quam legis instar ha„ beri volebant, instrumenta praeferrent? Nempe haec nostro „ aevo deliria servabantur „. Così dalla semplice non reclamazione ripete il Bossuet la forza di quel tacito consenso, che secondo la Dichiarazione basta per se stesso ad imprimere a' Decreti della S. Sede il sigillo della irreformabilità.

Consente il Tournely Dottore Sorbonico, che pure atteso il disprezzo, quale a maggior sua lode si è meritato da nostri avversarj, non avremmo avuto coraggio di citare, se non l'avesse Monsignore nominatamente compreso fra gl'insigni Dottori ch'ei produce aderenti alla Dichiarazione Gallicana (*De Ecclesia* Q. 3. art. 2.): „ Hic autem tacitus con„ sensus in silentio et non reclamatione positus est, vimque „ certam et ineluctabilem confert latae definitioni. Istud in„ volvit, et importat, ut supra probatum est, unitas ipsa „ communionis Catholicae ..... Neque vero singularum Ec„ clesiarum, sive extra Concilium, sive in Conciliis expres„ so consensu semper opus fuisse, ut lata per Apostolicam „ Sedem Constitutio vim obtineret, aut error semel damnatus „ pro damnato apud omnes haberetur, constat ex iis mani„ feste, quae in causa propositionum Jansenii peracta sunt. „ Vix enim extra Galliam unam reperiss Ecclesiam, quae ex„ presso ac publico instrumento Bullas Innocentii X., et Ale„ xandri VII. receperit; et tamen Ecclesiae totius consensu „ et spprobatione receptas illas fuisse soli negant Janseniani, nul„ lus vero Catholicus „.

Dato poi ancora il caso per modo d' ideale supposto di una divisione che venisse ad insorgere fra Vescovi, parte aderenti, parte ripugnanti al Pontificio giudizio, segue il dotto

Sorbonico a dimostrare non esservi dubbio che si dovesse riconoscere l'universalità della Chiesa debitamente rappresentata dal Corpo aderente al Capo costituito da Cristo vincolo e centro dell'Unità. In conferma di che basti l'autorevolissima luminosa sentenza di un'Ambrogio: *ubi Petrus, ibi Ecclesia* (Enarr. in Psal. 40. num. 30.). Ed in vero se piacque a Cristo costituire Pietro fondamento visibile della Chiesa in terra, *tu es Petrus et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam*; e se non può stare saldo l'edifizio separato dal suo fondamento, non può avvenire il caso, in cui contro l'espressa sentenza di S. Ambrogio si abbia a dire: *illic Petrus, hic Ecclesia*.

All'autorevole detto del gran Dottore Arcivescovo di Milano si conforma pure anche l'espresso sentimento del più insigne fra suoi proseliti S. Agostino (Ep. 43.), ove opponendo alle calunnie di un numeroso Concilio di Vescovi Donatisti congiurati contro il Primate di Cartagine Ceciliano la sentenza pronunziata in favor di lui dal Santo Papa Melchiade nel Romano Sinodo, avverte come avrebbe potuto Ceciliano „ Non „ curare conspirantem multitudinem inimicorum, cum se vi„ deret, et Romanae Ecclesiae in qua semper Apostolicae „ Cathedrae viguit principatus, et ceteris terris, unde Evan„ gelium ad ipsam Africam venit, per communicatorias litte„ ras esse conjunctum „. Pretendevano con incredibile arroganza i Donatisti, che nel solo partito loro persistesse l'integrità, e purità dell'Apostolica dottrina, e disciplina, rifiutando perciò di comunicare col Papa, e colla universalità de' Vescovi trasmarini aderenti al giudizio del Pontefice. Non fu difficile ad un Agostino lo svelare l'assurdità di una sì stravagante presunzione, stante l'intrinseca ripugnanza che si manifesta di per se nel volere adattare ad un partito, che sebbene assai e pur troppo numeroso, ristretto era ne' limiti dell'Affrica, quella denominazione di Chiesa *Cattolica*, che in forza del nome stesso non può convenire, che al complesso delle Chiese sparse per tutto l'Orbe, unite fra di loro per mezzo del vincolo di comunione che le astringe alla Chiesa, centro dell'Unità, *in qua semper Apostolicae Cathedrae viguit principatus*: Cosicchè in qualunque divisione di partiti fra Vescovi dissenzienti, *l'Unità Cattolica* si abbia sempre da riconoscere nella unione de' Vescovi e delle Chiese comunicanti col Pontefice, che presiede alla Chiesa, *ad quam ob potiorem principalitatem necesse est omnem Ecclesiam*

convenire, costituita da Cristo *Sorgente della Sacerdotale Unità*, *Madre e Matrice della Chiesa Cattolica*; e quindi abbia pur sempre da verificarsi l'aurea sentenza di S. Ambrogio, *Ubi Petrus*, *ibi Ecclesia*.

Ma che che sia, dirà quì taluno de' partitanti di Pistoja e di Noli, del torpido neghittoso silenzio che all'apparire dell' *Auctorem Fidei* sembra avere occupate, e come istupidite le menti e le lingue de' Pastori, e de' Popoli in tutte le parti della Cristianità, trattenendoli dal reclamare contro l'infausto Pontificio Decreto, dovrà forse men perciò valutarsi, o non dovrà anzi maggiormente valere la generosa reclamazione di un Vescovo, che armato di zelo Apostolico si dimostra prescelto da Dio insieme col piccolo stuolo de' prodi Difensori della verità per contrapporsi all'*aperta generale prevaricazione de' suoi Colleghi nell'Episcopato*, deplorabile conseguenza *della generale oscurazione sparsa nella Chiesa sopra le verità più importanti della Religione, e che sono la base della fede, e della Morale di Gesù Cristo*?

A noi non dà l'animo di replicare ad una siffatta istanza; e però lasceremo che il ch. Bossuet prenda voce da S. Agostino per darvi l'adeguata risposta. Si trovò infatti S. Agostino in caso di dover soddisfare ad una simile reclamazione per parte de' Pelagiani, i quali aspramente si lagnavano che loro si negasse l'adunanza di un numeroso Concilio, quale istantemente chiedevano, rappresentando per bocca del famoso Vescovo di Eclana Giuliano: *multitudinem nihil prælesse caecorum*; *honorandam paucitatem*, *quam ratio*, *eruditio*, *libertasque sublimat*. Ma pure segue Bossuet: „ Elegantem „ licet vaniloquentiam Orthodoxi aspernabantur, nempe toto „ orbe praedicabatur vera fides; in angulo Orbis quatuor vel „ quinque Episcopi susurrabant, sive allatrabant. At propter „ eos *Orbem Catholicum commoveri*, quamquam eam *captabant gloriam*, Augustinus non ferebat „.

Così Monsignore Bossuet; delle cui repliche a chi si duole che non siano attese come si dee le reclamazioni de' pochi sedicenti eletti a difendere la verità contro il comune insegnamento dell'Apostolico Ministero unito al Capo, lasciamo ad altri la cura di farne la congrua applicazione al caso presente.

Una cosa soltanto avvertiremo notata da S. Agostino, omessa da Bossuet, ed è che non ostante il discredito della dottrina Pelagiana presso la comunanza de' Fedeli, e la ripro-

vazione fattane da insigni Vescovi in più particolari Concilj, nulla di meno seguitarono i Pelagiani a goder dell' Ecclesiastica comunione nel consorzio de' veri Fedeli, abusandone, non senza grave rammarico de' PP. Cartaginesi, e Milevitani, e di S. Agostino in particolare, per ispargere con più facilità i loro errori, fino a tanto che per gli Decreti de' Santi Pontefici Innocenzo, e Zosimo furono solennemente dichiarati Eretici. E fu questo il felice momento del pieno trionfo della verità annunziato con tanta esultazione da S. Agostino dal punto in cui potè dire: *Rescripta Roma venerunt, Causa finita est*. Ma di questo si avrà da ragionare alquanto più diffusamente a suo luogo.

Torniamo a Monsignore di Noli, e concludiamo. Si è egli lusingato di avere nella *Dichiarazione* Gallicana, e nella *Difesa* fattane da Bossuet un sicuro appoggio da sostenere le sue opposizioni alla Bolla *Auctorem Fidei*. Vana lusinga. Dalla *Dichiarazione* abbiamo per una parte non potersi dubitare che irreformabile sia un Decreto Dogmatico del Sommo Pontefice, cui acceda il consenso della Chiesa: Dalla *Difesa* abbiamo per altra parte, che a certificare un tal consenso, non altro si richiede, che l'acquiescenza del silenzio, ossia la tacita accettazione, risultante per confessione dello stesso Apologista dalla non reclamazione delle Chiese, e de' loro Pastori sparsi per le differenti Provincie della Cristianità, costituenti l'Unità della Chiesa, mediante la loro unione alla Chiesa radice e Matrice, come parla S. Cipriano, della Unità Cattolica. L'una, e l'altra condizione ad evidenza si verifica in una Bolla promulgata nel 1794. senza reclamazione in un sì lungo spazio dalla numerosità delle Chiese sparse per l'Universo, anzi riconosciuta espressamente con lettere di adesione da ogni parte della Cristianità di più e più insigni Vescovi anche delle primarie Sedi, qual oracolo di Pietro parlante per bocca del suo Successore. Ed ecco come il Vescovo di Noli coll'opporci la *Dichiarazione*, e la *Difesa* ne porge un invincibile argomento della irreformabilità del Decreto ch'egli si è preso ad oppugnare; e ciò indipendentemente dalla natìa autorità che compete a quella primaria Sede, in cui per detto comune de' PP. fu dagli Apostoli diffusa la pienezza della Tradizione da dovervisi conservare in perpetuo, e diffondersi per la successione de'suoi Pontefici in tutte le altre Chiese a perpetua conservazione dell'Unità, colla quale perciò *ne-*

cesse est omnem Ecclesiam, omnes, qui undique sunt, fideles convenire (Irenaeus cont. haer. l. 3. c. 3.).

§. II.

Notabile inavvertenza di Monsignore nell'appresentare la dottrina della Dichiarazione Gallicana qual Fede *di quella rispettabilissima Chiesa.*

La connessione delle materie ne ha persuaso di riunire in questo luogo alcune altre inavvertenze scorse nella Scrittura di Monsignore „. Trei tiquattro Vescovi presenti, dice egli p.58., „ e trentacinque Deputati soscrissero alla Dichiarazione, che „ la Corte non trascurò di far presto accettare dalla Facoltà „ Teologica di Parigi: e da quell'epoca in poi è stata in Fran„ cia considerata come il sentimento, e la *Fede* di quella „ Chiesa „.

OSSERV. Gran cosa, che chi pare volerla fare da zelatore della Dichiarazione, abbia da trovarsi sempre in contraddizione col rinomatissimo Difensore della medesima, qual si tiene dal partito, l'illustre Bossuet! Afferma Monsignore suddetto che dall'Epoca, in cui fu la Dichiarazione sottoscritta da' Prelati, approvata dalla Corte, accettata dalla Facoltà Teologica di Parigi, atti che si seguirono rapidamente l'un l'altro, è stata la dottrina di essa Dichiarazione considerata in Francia come il sentimento, e la *Fede* di quella Chiesa.

All'incontro ciò nega espressamente Monsignore Bossuet; ed anzi rigetta qual mera impostura l'imputazione fatta da taluno degl'impugnatori della Dichiarazione, che si fosse preteso di ergere con essa, e stabilire un nuovo particolare Decreto e formolario di fede, non conosciuto nell'altre contrade del Cattolicismo. Bisogna che nello scrivere il sovraccitato passo si trovasse Monsignore in tale astrazione di mente da non lasciargli osservare neppure il titolo del §. VI. della Dissertazione preliminare intitolata *Gallia Orthodoxa*; ove si legge a chiare note: *Gallicanam Declarationem immerito impugnatam, tanquam esset Decretum Fidei ex actis demonstratur.* Ed entrando subitamente in materia, dichiara Bossuet il sentimento suo e del Clero Gallicano in modo da non lasciar dubbio, quanto alieno sia quel rispettabilissimo Clero dall'intento appostogli da Monsignore di Noli: „ Sane „ non latet (così l'Autore della Difesa) quid Ecclesiae pa-

„ ci obtenderint; nempe Clerum Gallicanum Decreto pecu-
„ liari de fide condito, se ab omnibus aliis Catholicis gen-
„ tibus abrupisse .... quod a Cleri Gallicani mente longe
„ alienissimum fuit. Sic enim ipsa Conventus habiti Parisiis
„ apud Augustinianos gesta testantur .... En perspicuis ver-
„ bis Gallicani Patres testantur, non eo animo se fuisse, ut
„ Decretum de fide conderent, sed ut *eam opinionem* tan-
„ quam potiorem, atque *omnium optimam* eligerent. *Opi-*
„ *nionem* sane: non ut Eminentissimus Daguirreus objecta-
„ bat, *Catholicae Doctrinae formulam*, quae *animos* constrin-
„ geret. Itaque revera ab omni censura temperant, nusquam
„ fidem ipsam nominant, nemini excommunicationem inten-
„ tandam putant. Legatur Declaratio, verba expendantur;
„ nihil reperietur quod fidei formulam sapiat. Sane ab initio
„ memorantur *Ecclesiae Gallicanae Decreta*: an Decreta de
„ fide, ad quae sub animarum periculo constringantur? De his
„ ne verbum quidem: Decreta dixerunt notissimis vocibus ac la-
„ tinissimis, priscam et inolitam, idest consuetam in his partibus
„ sententiam, non fidem qua omnes tenerentur. Idcirco nec pi-
„ guit Gallos ad Episcopatum promovendos, datis ad Pontifi-
„ cem Maximum litteris, id vere, id obedientissime profi-
„ teri et subscribere: *Quidquid in iisdem comitiis circa*
„ *Ecclesiasticam potestatem, et Pontificiam auctoritatem*
„ *decretum censeri potuit, pro non decreto haberi velle:*
„ *mens nempe*, inquiunt, *nostra non fuit quidquam de-*
„ *cernere* .... Quare cum tale Decretum a Clero Gallica-
„ no editum putaretur, id a se amoliti sunt Galli, summo
„ cum animi dolore; neque aliud quidquam de ipsa Decla-
„ ratione, aut Pontifex voluit, aut Episcopi praestiterunt „.

Dopo una sì solenne protesta di Monsignore Bossuet in nome suo, e di tutto il Clero Gallicano, come ha potuto M. di Noli imputare, anzi ascrivere a lode della Chiesa Gallicana un intento, che non senza grave dolore sentirono que' Prelati essersi loro attribuito, e si affrettarono di ributtare con aborrimento? Quel Clero, que' Prelati sì rinomati per fama di singolare dottrina erano forse ignari a tal segno, che non sapessero, come (secondo l'oracolo dell'Apostolo, *Unus Christus, una fides*) non può darsi articolo di dottrina, che sia oggetto di fede per una Chiesa particolare, e nol sia egualmente per tutte l'altre Chiese, ovunque ne perviene sufficiente notizia, come poc'anzi abbiamo veduto inaegnarsi dallo stesso Van-Espen? Altrimenti ne avverrebbe questa mostruosa

contraddizione, che un tale articolo dovrebbe dirsi Dogma Cattolico, in quanto si suppone verità di fede, e non Cattolico, in quanto non di fede Cattolica ossia universale; Onde sarebbe scissa la Chiesa in questo suo essenziale carattere, che è l'Unità della Fede.

Non dissimula però Monsignore (p. 59.) il dubbio che potea eccitarsi contro la sua precedente asserzione, che anche dopo l'accettazione della Facoltà Teologica di Parigi *la Dottrina della Dichiarazione sia stata considerata in Francia. come il sentimento e fede di quella Chiesa*: Dubbio fondato sul riflesso, che, come l'espone lo stesso Monsignore di Noli, „ si è disputato fuori di Francia, se la Dottri„ na di quella Dichiarazione poteva attribuirsi a tutto rigore „ d'espressione alla intiera Chiesa Francese, stante che i Par„ tigiani della Dottrina contraria a quegli articoli hanno al„ legato in contrario le maniere forti tenute dalla Corte per „ far ricevere la Dichiarazione, e tener in ordine chi avreb„ be scritto o parlato in contrario „.

OSSERV. A questo dubbio si fa egli incontro con due risposte; l'una ritorcendo l'argomento contro i Partigiani della dottrina contraria agli articoli, i quali opponendo il difetto della richiesta libertà riguardo alla Dichiarazione, vantano con tutto ciò come ammessa da tutta la Chiesa di Francia la Costituzione *Unigenitus*, non ostante *le vessazioni, e violenze assai maggiori*, come ei dice, *adoprate* dal Governo per farla ricevere. Risposta, che non avverte Monsignore potersi a buona equità ritorcere contro di lui; mentre per una parte in odio della *Unigenitus* dà tutto il peso a quelle pretese vessazioni (che pure altro non furono, che un giusto necesaario mezzo da frenare la contumacia de'ribellanti alla legittima autorità), e per altra parte riguardo alla Dichiarazione niun caso fa delle supposte maniere forti, e delle premure ch'egli stesso non nega essersi usate dalla Corte, per farla prontamente accettare dalla Facoltà Teologica di Parigi. *Pondus et pondus*; *mensura et mensura* . . . Proverb. c. 20. v. 10.

Non men singolare è l'altra risposta concepita ne'seguenti termini: „ Nè è poi di grande importanza la questione, se la „ dottrina della Dichiarazione sia di tutta la Chiesa France„ se, o d'una considerabile parte di essa solamente; quando „ quella dottrina dal gran Bossuet, da Natale Alessandro, e „ da molti altri celebri Scrittori si è dimostrata quale l'han-

„ no detta i PP. dell'Assemblea, dalla quale emanò la Dichia-
„ razione, appoggiata alla parola di Dio, a' Sacri Canoni, alla
„ Tradizione de Padri „.

OSSERV. Come? non è dunque di grande importanza il distinguere una dottrina, che si proponga, e si accetti come dottrina di fede, dalle dottrine che non oltrepassano il grado di semplici opinioni? Non così l'intesero i Prelati Gallicani, che negli atti dell'Assemblea dichiararono, *quod non ea esset mens Sacri Conventus, ut ex illa sententia decretum fidei faceret, sed tantum, ut eam opinionem adoptaret.* Protesta, che fu da tutti accettata, e consegnata negli atti dell' Assemblea *ad rei memoriam sempiternam die Junii 19., hora post meridiem tertia an.* 1682. Avviso, che dovea render cauto Monsignore a non intrudere nella professione della dottrina Gallicana esposta nella Dichiarazione quel nome di *fede*, che ne fu espressamente escluso dalli Prelati autori della medesima *ad rei memoriam sempiternam*. Nè altrimenti, che qual semplice opinione (*opinionem sane*) fu quella dottrina adottata, e difesa da Bossuet, da Natale Alessandro, e da più altri Scrittori, che avendola stimata preferibile alla contraria, tuttocchè assai più autorevole, si sono studiati come suol farsi, di farla apparire *appoggiata alla parola di Dio, a' Sacri Canoni, alla Tradizione de' Padri*: Del che tornerà luogo di dover dire alquanto più distesamente.

COROLLARIO

Insussistenza dell'applicazione al caso presente de' Decreti del Concilio di Costanza, al quale aggiunge Monsignore di Noli quello di Basilea.

Un semplice Corollario delle suddette replicate proteste de' Prelati Gallicani, e di Monsignore Bossuet in particolare, ne porge l'opportuna occasione da non preterirsi di dare chiaramente a conoscere, quanto vana sia l'applicazione de' Decreti di Costanza, e di Basilea fatta dal Vescovo di Noli alla Declarazione Gallicana ad oggetto di rappresentarne la dottrina *come diggià decisa da due Concilj Ecumenici*. Che se così fosse, come potrebbono que' Prelati, e singolarmente il ch. Bossuet esimersi dalla taccia di un'aperta prevaricazione nell'abbassare al grado di semplici opinioni, tuttocchè

supposte più valutabili articoli di dottrine *già decise*, come altrettante verità Dogmatiche da due Ecumenici Concilj?

Ben è vero che nell'artic. 2. dichiarano que' Prelati non approvarsi dalla Chiesa Gallicana coloro, i quali *eorum Decretorum* (cioè i Decreti della Sess. 4. 5. di Costanza, senza neppur far motto de' Decreti di Basilea) *quasi dubiae sint auctoritatis ac minus approbata, robur infrangant, aut ad solum Schismatis tempus Concilii dicta detorqueant*. Si sa che da principio i Decreti di Costanza soggiacquero a varie interpretazioni: A taluni piacque intendergli in senso esclusivo della Pontificia infallibilità, e della superiorità del Papa sopra il Concilio: Altri ed in numero incomparabilmente maggiore costanti rimasero nell'antica massima, che per confessione, come più innanzi vedremo, di Monsignore di Noli, si era universalmente dilatata ne' precedenti Secoli dell' ignoranza, e della barbarie. E di questa costante perseveranza ne' Secoli susseguenti certa ed evidente prova fanno le universali reclamazioni, che nell'apparire della Dichiarazione di ripente si alzarono contro ad essa non dall' Italia sola, ma dalla Spagna, dall' Ungheria, dalle Fiandre, dalla Francia stessa, per le quali fu impegnato Monsignore Bossuet d' imprenderne le difese. Niun bisogno per altro abbiamo noi di entrare in alcuna ulteriore discussione delle interpretazioni accennate nell'art. 2. della Dichiarazione. Ce ne dispensano i Prelati Gallicani autori della medesima, e segnatamente Monsignore Bossuet col protestare altamente, che gli articoli, ne' quali si espone il senso esclusivo delle suddette prerogative Pontificie, furono proposti nella Dichiarazione non come Decreti di fede, ma come opinioni adottate da essi: Dunque non riconoscevano questo senso esclusivo deciso già come articolo di fede ne' Decreti di Costanza. Nè poteano altramente spiegarsi que' Prelati senza contraddire apertamente l'art. 4. della stessa Dichiarazione, ove si rileva la necessità del consenso della Chiesa per imprimere il carattere dell' irreformabilità ad una Decisione Dogmatica. Ora troppo notorio era il difetto di tal consenso per le numerose opposizioni provenienti da tutte le parti della Cristianità, alle quali si assunse Monsignore Bossuet il carico di rispondere, perchè non si avvedessero, che lo stesso artic. 4. della Dichiarazione non permetteva che si riconoscesse come *deciso* ne' Decreti di Costanza quel senso che vi ravvisa senza titubazione, e vorrebbe far ad altri ravvisare Monsignore di Noli.

SEZIONE SECONDA

ARTICOLO I.

Esame di alcuni argomenti opposti da Monsignore di Noli alla Pontificia infallibilità.

Fin quì si era contentato Monsignore di Noli di mettere in vista la Gallicana Dichiarazione, onde giustificare la sua opposizione alla Bolla sotto pretesto della Pontificia infallibilità. Vano pretesto però, e del tutto fuor di proposito; giacchè nel ricorso da lui fatto al Governo Politico non si trattava di ventilare la questione della fallibilità o infallibilità Pontificia considerata in generale, di cui non potea esser competente giudice un Tribunale Laico, ma di allegare semplicemente i motivi, per li quali si era dato a credere, che si fossero in essa inseriti articoli offensivi della Sovrana autorità del Principato. Sebbene da tal sinistro sospetto dovea onninamente ritrarlo quell'universale silenzio, ossia non reclamazione, da cui secondo la dottrina stessa della Dichiarazione esposta da Bossuet, risulta quel tacito consenso, che in qualunque sentenza esclude ogni dubbio sulla irreformabilità di qualunque Dogmatico Decreto della Sede Apostolica. Condizione che concorrendo notoriamente nella Bolla per confessione dello stesso Apologista dell'opponente Prelato, come si è veduto nella Prima Parte, longi da volerne arrestare il corso, dovea anzi vieppiù impegnare lo zelo di lui a promoverne la promulgazione secondo l'avvertimento dell'Apostolo(2.ad Thessal.c. 3. v. 1.): *Ut sermo Dei currat et clarificetur*.

Sendo peraltro piaciuto a Monsignore procedere più oltre di quello che richiedeva l'oggetto del suo ricorso, con avventarsi ad una espressa impugnazione della tanto da lui odiata *infallibilezza Pontificia*, fa pure anche a noi di mestiere il contrapporvi quanto almeno sia necessario a cautelare le persone men versate in questi studj contro il tuono imponente e decisivo, non di rado adoperato da Monsignore ad avvalorare i suoi più insussistenti aforismi. Così dunque risolutamente Monsignore (p. 25.): „ Il Papa non ha da Dio „ ottenuto quel privilegio d'essere infallibile nelle solenni sue

„ decisioni intorno alle controversie Teologiche, e a' Dogmi „ della Religione, che ne' Secoli d' ignoranza gli hanno e Teo„ logi e Canonisti troppo liberamente attribuito, e di cui lo „ lusingano anche oggidì i Curiali di Roma „. E p. 27. „ I Fat„ ti che la Storia de' più belli tempi della Chiesa somministra „ non sono che un piccol saggio de' molti argomenti, che con„ vincono di novità l'opinione dell' infallibilità Pontificia. Ciò „ che basta a confutazione della medesima; perchè in ma„ teria di sacra dottrina, ciò è vero che è stato prima inse„ gnato, ciò è falso che è stato posteriormente introdotto. „ Tertul. *de Praescr.* „.

OSSERV. Formidabile apparato! al cui incontro però non poco conforto ne reca una certa doppiezza di linguaggio familiare a nostri avversarj, la quale se men glorioso, men anche rischioso rende il cimento con assalitori, che da una mano prestano armi da respingere i colpi che avventano dall' altra. Si rammenti Monsignore la premura che sì egli, che il suo Apologista si danno di rappresentare l' infausta novità dell' infallibilezza Pontificia sepolta ormai nelle tenebre di que' Secoli d' ignoranza che le diedero i natali, screditata universalmente presso chiunque abbia qualche lume di erudizione Ecclesiastica, ristretta pressochè fra le mura di Roma, coltivata ivi tuttora dal Curialismo qual grato pabolo al gusto de' Romani Pontefici. Rivolga poscia lo sguardo a quest'altro passo della pag. 67., ove si legge: „ Quella libertà Ecclesia„ stica, della quale negli articoli della Dichiarazione ha cer„ cato il Clero di Francia d'assicurare le reliquie alle Chie„ se di quella Nazione, è totalmente estinta nella maggior „ parte delle altre Chiese, e le massime e la pratica, cui si „ è voluto far argine colle dottrine di quegli articoli, sono „ già tanto invalse, che moltissimi Vescovi non si credono di „ dover essere, che semplici promulgatori delle Bolle, che „ s' invian loro da Roma „.

E quì in primo luogo non arriviamo noi a comprendere come una opinione sepolta ormai nelle tenebre, ristretta pressochè fra i Curiali di Roma sia tuttavia sì largamente diffusa nella maggior parte delle Chiese fuor della Francia, che vi abbia *totalmente estinta la libertà Ecclesiastica*, con far prevalere le dottrine contrarie alla Dichiarazione Gallicana. Neppure sapremmo dire che pensiere si prendano i Curiali Romani della Pontificia infallibilità; nè quale influenza abbiano a diffonderla nelle varie Provincie della Cristianità. Bensì potreb-

be apparire ne'nostri avversarj un modo di procedere a tal riguardo più Curialesco per avventura che Teologico. Proprio è, per quanto si dice del Curialismo (inteso nel senso de'nostri avversarj, senza pregiudizio di chi onoratamente esercita una professione per se stessa onoratissima), il sapere variare linguaggio *ad opportunitatem*, a seconda delle cause che si hanno da trattare. Non pare ignoto a nostri avversarj un siffatto artifizio. Ove si muova questione per modo di Accademia intorno a quella insigne prerogativa dell'Apostolica Sede giova loro il rappresentarla quale opinione suscitata dallo spirito d'interesse e d'ambizione dominante nella Romana Curia ne'bassi secoli, sparita allo spuntare della luce de'buoni studj, e che più non rimane se non qual misero avanzo di Scolastico rancidume nelle teste d'ignoranti Claustrali, e sulle lingue di Adulatori Cortigiani: Possente mezzo per trarre al partito la studiosa gioventù, e que'vivaci ingegni soprattutto, che non avendo potuto ancora attingere ai fonti, aspirano alla gloria di comparire anch'essi spregiudicati.

Per altra parte ove da ogni angolo della Cristianità risuonano le voci d'insigni Vescovi, che aderenti alla Cattedra di Pietro ne ricevono colla più ossequiosa dovuta venerazione le autorevoli Dogmatiche Decisioni, allora forza è mutar linguaggio, e ricorrere ad una pretesa generale oscurazione, che da due secoli in quà massimamente, a dispetto *della luce de' buoni studj* si è sparsa sopra la Chiesa, a segno di trasformare il venerando Ceto dell Episcopato in un obbrobrioso stuolo di *aperti prevaricatori*. Ed ecco l'origine dell artifiziosa discordanza di linguaggio, che astutamente si varia secondo che il richiede la varietà delle circostanze. Non sappiamo per altro qual concetto sia per acquistar loro questa doppiezza di linguaggio presso chi abbia presente il detto dell'Ecclesiastico c. 5. v. 11. *omnis peccator probatur in duplici lingua*.

2. Piace a Monsignore di assegnare all'opinione della Pontificia infallibità una per così dire spuria origine, con farla nascere ne'secoli dell'ignoranza. Ma ci permetta di opporgli per modo di preludio un più rinomato Genealogista, e che altronde non potrà essergli sospetto. Questi è Monsignore di Hontheim Vescovo Mitiofitano, Suffraganeo di Treveri, più conosciuto dipoi sotto il famigerato nome di Febronio, il quale da più alto la ripete nel *Prodromo* dell'erudita sua Storia della Chiesa Trevirense p. 322., ove ragionando della dot-

trina e disciplina di quella illustre Metropoli, scrive: „ *Quod* „ *vero ad punctum doctrinae attinet, videtur jam sub* „ *Francis apud nos recepta fuisse sententia de infallibi-* „ *litate Romani Pontificis* „. Ed erano pure que' tempi non già secoli d' ignoranza, ma celebri ed illustri per l'affluenza di segnalatissimi Padri e Dottori della Chiesa: Che però meritamente potè concludere il Miriofitano: *hanc opinionem etiam in Gallicana Ecclesia antiquiorem esse, atque nonnullis videri voluit*. Ma di ciò più di proposito a suo luogo.

3. Se però non concorriamo con Monsignore di Noli nel sentimento, che ripete da bassi secoli l'opinione della Pontificia infallibilità, conveniamo bensì e di buon grado con esso lui, che a que' tempi sia questa stata la sentenza dominante per ogni parte della Cristianità. Se poi debba ciò valere ad iscreditarla, e non anzi ad accrescerle pregio ed autorità, potrà chicchessia facilmente argomentarlo da quanto scrive il Fleury (Disc. 3. *Sopra la Stor. Eccles. numer.* 25.), nell' esporre l' indole per così dire, e'l carattere di que' secoli: „ La „ prevenzione degli Umanisti del XV. secolo è stata la cagione, „ per cui questi secoli si sono screditati . . . . . Questo „ pregiudizio passò ne' Protestanti, che riguardarono il rin- „ novamento degli studj come la sorgente della lor riforma. „ Pretesero che la rovina, e la desolazione della Chiesa fosse „ effetto dell' ignoranza . . . . . Io nel presente Discorso „ non ho dissimulato cosa alcuna intorno allo stato di que' se- „ coli oscuri, nè intorno alle cagioni ed agli effetti dell' igno- „ ranza: Ma vi avete voi trovata cosa che pregiudichi all' es- „ senziale della Religione? Si è mai cessato di leggere e di „ studiare la Sacra Scrittura, e gli antichi Dottori „? Ed in vero certe Opere che ne rimangono di quella età, le quali altro non sono che centoni, per così dire, o abbreviature di sentenze raccolte da più antichi Trattati, ben mostrano che lungi dal voler farsi Maestri di novità que' buoni idioti Scrittori, di nulla più si pregiavano che di comparire fedeli discepoli, ed esatti copiatori de' loro Maggiori: Cosicchè se la dottrina dell' infallibilità Pontificia trovasi già d'allora sparsa e vegliante per tutte le parti dell'Orbe; lungi dal doverla riguardare qual parto di una età sì poco feconda in novelle produzioni, sembra più ragionevole il ripeterla da una anteriore tradizione, che costante si mantenne per mezzo dello studio, che giusta l'attestato del Fleury continuò a farsi degli anti-

chi Dottori. Oltrechè ad autenticarla basterebbe questa stessa confessione degli avversarj, che sia stata per più secoli, quali furono quelli dell'ignoranza, la dottrina dominante nel Cattolicismo; se pur è vero che nè per ignoranza, nè per per falsa scienza prevalere possa nella Chiesa l'errore alla verità.

ARTICOLO II.

De' due aspetti sotto i quali l'Autore della Difesa appresenta l'indefettibilità che egli riconosce promessa da Cristo all'Apostolica Sede, e alla serie de' Romani Pontefici, non meno che alla Chiesa Cattolica.

Due notabili conseguenze: 1. *Che l'errore non può radicarsi nella Sede di Pietro*: 2. *Che perciò rimane convinta di errore contro il Dogma la contumacia degli avversarj contro la lunga serie de' Decreti emanati nella causa del Giansenismo.*

Qual dunque sarà l'Epoca in cui cominciò a spuntare nella Chiesa la dottrina della Pontificia infallibilità? Chi sa che dietro alla scorta dello stesso Bossuet non ci venga fatto di rintracciarla fin dalla primitiva originaria Costituzione della Chiesa? Parrà questo, non è dubbio, un sogno d'illusa fantasia, *aegri somnia*. Pure ci si appresenta, ed abbiamo attualmente sotto gli occhj un luminoso passo del Serm. *dell'Unità* (Opera certamente del ch. Bossuet), che per via d'un ordinato progresso di conseguenze potrà per avventura condurne sicuri alla proposta meta.

Ma prima di produrlo conviene, che ci tratteniamo alquanto ad esporre il doppio aspetto, sotto cui si è preso egli a considerare nella *Difesa* la promessa dell'indefettibilità fatta da Cristo a S. Pietro; l'uno relativo alla continuata totale serie de' Pontefici che nella Sede di Pietro hanno da succedersi invariabilmente fino alla consumazione de' secoli; l'altro relativo a ciascheduno Pontefice considerato in particolare, e come da per se. Sotto il primo aspetto esponendo l'efficacia della preghiera di Cristo *ut non deficiat fides tua*, riconosce espressamente qual Dogma Cattolico fondato sulla promessa di Cristo, che non sia mai per venir meno la fede non solo in S. Pietro, ma neppure nella Chiesa Cattolica, ed in particolare nella Sede Apostolica, ossia nella Sede di Pietro, e

nella serie de'suoi Successori nella medesima. Così egli nella *Difesa* Part. 3. l. 10., ove in fronte del Capo 4. si legge il titolo, che ne appresenta l'argomento in questi termini: „ Promissio in illa precatione, *ut non deficiat fides tua*: Fides Petri quid sit? nunquam defectura, neque in ipso „ Petro; neque in Catholica Ecclesia; neque in Sede Apostolica; seu peculiari Petri Ecclesia „. E nel titolo del Cap. 5. „ Petrus, ejusque Successores cuidam peculiari Ecclesiae „ ac Sedi praesidere debent; Petri fides in Petri Sede, et „ in Successorum serie non deficit „. E nel corpo: „ Quare ita „ constituti sunt (Romani Pontifices) ut non modo universae Ecclesiae praesint, sed quemadmodum caeteri Episcopi, peculiarem habeant quam regant Ecclesiam, nempe „ Romanam, quam Petrus fundaverit et rexerit, imo quam „ semper foveat, et regat .... Haec igitur Cathedra, haec „ Sedes, haec Ecclesia est, quae pro sui Pontificis dignitate (N. B.) unicndae Ecclesiae necessaria, nunquam a vera „ Ecclesia, nunquam a vera fide abrumpatur „.

Ed ecco già formalmente riconosciuta da Bossuet qual Dogma fondato sulla promessa di Cristo una speciale prerogativa d'indefettibilità nella Cattedra, Sede, e Chiesa particolare di Pietro: Prerogativa, che distingue la Chiesa di Roma, e l'innalza sopra tutte le altre Chiese particolari, tuttocchè Primarie, Matrici, Apostoliche, quali sono l'Alessandrina, l'Antiochena, la Gerosolimitana, le quali tutte *defecerunt*.

Passando poi a considerare la promessa dell'indefettibilità sotto l'altro aspetto, cioè relativamente a ciaschedun Pontefice in particolare, si dichiara, è vero, Monsignore Bossuet per la opinione della fallibilità. Si studia però di farlo in modo, che, come si vedrà, lungi dal favorire i sistemi, e le opposizioni de'nostri presenti avversarj, può anzi servire a farne vieppiù risaltare la scismatica ereticale perversità. Troppo avveduto era Monsignore Bossuet da non vedere, che per appigliarsi alla opinione della fallibilità, necessario era trovare in prima un modo da conciliarla colla indefettibilità della fede nella serie de'Romani Pontefici proposta poc'anzi da lui, e stabilita qual Dogma Cattolico, fondato sulla promessa di Cristo. E quindi si diede a credere, che ad una tal conciliazione potesse valere il temperamento ch'egli espone ne'termini seguenti: „ Neque huic fidei oberit, si aliquot Pontifices officio defuerint, atque a vera fide, eique conjuncta

„ fidei professione aut praedicatione aliquando aberraverint. „ Stat enim Romana fides ab eorum Antecessoribus stabilita, „ ab eorum Successoribus *statim* vindicanda „. E appresso: „ Accipiendi ergo Romani Pontifices tamquam una persona „ Petri, in qua nunquam fides penitus deficiat, atque ut „ in aliquibus vacillet, aut concidat, non tamen deficit in „ totum, quae *statim revictura sit* „. E ancora: „ Sit ergo „ in Leone, sit in Agathone, sit in aliis egregiis Pontifici- „ bus Petrus fratres confirmans: Sit etiam in Liberio, sit „ in Honorio Petrus ad horam nutans, et negans; sed sta- „ tim respiciente Domino convalescens, seque ipso validior; „ ut firmitudini, Domino providente, etiam lapsus ipse serviat; „ neque supersit ullum errati vestigium. Id in Ecclesia Ro- „ mana contigisse multa exempla (*come egli suppone*) do- „ cuerunt; neque porro aliter ad consummationem usque Sae- „ culi in tota Pontificum successione eventurum esse, certa fide „ credimus „.

Così dichiara apertamente Bossuet non potersi conciliare l'opinione della fallibilità col Dogma della indefettibilità nella serie, se non sotto l'espressa imprescindibile riserva, che supposto un qualsisia deviamento di un Romano Pontefice, non possa questo avvenire, se non a modo di momentaneo trascorso da essere immantinente *statim* riparato dallo stesso Pontefice, o dal suo immediato Successore, in guisa tale che non mai possa dirsi moralmente interrotta nella successione de' Romani Pontefici quella verità di predicazione, che dopo un momentaneo trascorso *statim revictura sit*.

Dopo aver Monsignore Bossuet sì chiaramente professato di credere egli, e doversi da tutti credere *certa fide*, che non può mai l'errore allignare nella Romana Sede, nè propagarsi anche per breve durata nella Successione de' Romani Pontefici, rifletta il saggio Leggitore, e giudichi quale sarebbe stata la commozione del suo animo, se avesse potuto presentire l'enorme abuso ch'era per farsi del rispettabile suo nome da certi nuovi pretesi difensori della sana dottrina per giustificare lo sfrenato ardimento, con cui si fanno lecito di calunniare la lunga serie de' Romani Pontefici da S. Pio V. in quà, di aver con replicati loro successivi Decreti prodotte e fomentate Dottrine contrarie alle verità più importanti della Religione, e che sono la base della Fede e della Morale di Gesù Cristo? E non sarebbe questo il caso, che da Cattedra di verità si fosse la Sede Romana, non meno che l'altre Se-

di sopra menzionate, trasformata in Cattedra di errore e di pestilenza? Caso non mai avvenuto, non mai possibile ad avvenire, e contro la cui possibilità si dichiara espressamente, ed alza la voce lo stesso Bossuet nel c. *6.*, ove dopo aver commendate le alte prerogative, onde adorna fu da principio la Cattedra di Pietro stabilita in Roma, conclude colle seguenti parole degne di esser seriamente meditate da'nostri avversarj: „ Quae proinde Cathedra si concidere posset, fieretque „ jam Cathedra non veritatis, sed erroris et pestilentiae, Ec„ clesia ipsa Catholica non haberet societatis vinculum, jam„ que schismatica ac dissipata esset, quod non est possi„ bile „.

ARTICOLO III.

Riflessione sul divisato modo di Conciliazione proposto da Monsignore Bossuet.

Rimane a vedere se il suddetto temperamento tuttocchè bastante a confondere la protervia de'nostri avversarj, basti del pari per soddisfare all' intento; e se anzi non vi si scuopra una certa discordanza, o poco consenso di Monsignore Bossuet con se stesso nell'assunto di volere in qualunque modo conciliare l'opinione della fallibilità col Dogma dell' indefettibilità.

Trattandosi di questione non ancora espressamente definita dalla Chiesa, altro Giudice non vogliamo che lo stesso Monsignore Bossuet, nè altre eccezioni intendiamo dare a quel suo temperamento fuor quelle che egli ne somministra nelle immortali Opere, colle quali ha sì gloriosamente sostenuta e difesa l'assoluta indefettibilità della Chiesa Cattolica contro i Protestanti. Ascoltiamolo (*Pastor. Instruct. de promissis Eccles.*). Ivi si fonda egli come di ragione sulla promessa di Cristo. Nè il Protestante si fa ardito di contrastarne l'indefettibilità. Oppone soltanto, *nil obstare, quo minus Christi promissio intermissionem aliquam patiatur*. Anzi, tosto replica il ch. Prelato: *immo vero obstat ipsamet promittentis inviolata fides et omnipotentia. Verba Christi clara sunt, perspicua sunt, fieri nequit ut vel puncto temporis praesentiam suam ab Ecclesia retrahat, cui se perpetuo praesentem futurum promittit*. Se la inviolabile fedeltà, ed onnipotenza di Cristo non soffre un momento d'interruzione riguardo alla Chiesa Cattolica, la stessa inviolabile

fedeltà ed onnipotenza d'un Promittente, che *non potest negare seipsum*, potrà soffrirlo riguardo alla Sede Apostolica, e alla successione de' suoi Pontefici? Alla quale, non meno che alla Chiesa Cattolica si riferisce *per modum unius* la promessa della indefettibilità, come rilevasi dallo stesso testo di Bossuet poc'anzi riferito: „ Promissio in illa precatione, *ut* „ *non deficiat fides tua*. Fides nunquam defecrura, neque „ in ipso Petro, neque in Catholica Ecclesia, neque in Apo„ stolica Sede, seu peculiari Petri Ecclesia . . . . . Petri fi„ des in Petri Sede, et in Successorum serie non deficit„. Se dunque stante la preghiera di Cristo non era possibile (*in sensu composito*) per detto di S. Agostino seguitato dal Bossuet, che S. Pietro mancasse nella fede neppure per un momento; se lo stesso in virtù della inviolabile fedeltà, ed onnipotenza di Cristo ha da verificarsi riguardo alla Chiesa Cattolica, come potrà dubitarsi che la stessa promessa, fatta nello stesso modo non abbia da ritenere la stessa efficacia, e sortire lo stesso effetto riguardo alla serie tutta, senza eccezione, de' Romani Pontefici? E quindi ancora si esclude il sottile artifizio, con cui dopo aver rilevato doversi considerare la serie de' Romani Pontefici come una sola persona di S. Pietro, rivolge questo eccelso pregio in comprova del suddetto da lui divisato temperamento, concludendo, che siccome vacillante fu Pietro nella sua caduta, e indi subitamente risorse più fermo che mai, così niuna ripugnanza vi sia che Pietro abitualmente si dimostri come in un Leone, in un Agatone, nell'atto di confermare i suoi Fratelli; e talora poi come nella sua momentanea caduta apparisca *nutans*, *et vacillans ad horam*, come egli suppone essere avvenuto in Liberio, ed Onorio, per poi subitamente rialzarsi, siccome all' amoroso guardo di Gesù immantinente risorse il Principe degli Apostoli.

Ma era ben anche da considerare 1. Che il vacillamento di Pietro nella sua caduta non fu di errore nella fede, ma di debolezza nella esterna confessione della fede, come insegnano S. Girolamo, S. Agostino, ed espressamente dopo essi Monsignore Bossuet: Che però se Liberio, ed Onorio rappresentarono nella lor caduta la persona di Pietro vacillante, non fu questa un deviamento nella fede qual non fu mai nella persona di Pietro, ma dovette come in esso ristringersi ad errore e difetto di condotta. 2. Che se *Romani Pontifices accipiendi sunt tamquam una persona Petri*, questa uni-

tà di persona si verifica della persona di Pietro, non nello stato di semplice uomo soggetto ad errare qual fu prima della preghiera di Cristo, ma nello stato in cui dopo la suddetta preghiera, più non era possibile (*in sensu composito*) ch' egli effettivamente errasse nella fede, come dopo S. Agostino ne conviene lo stesso Monsignore Bossuet; molto meno poi nello stato in cui fu da Cristo costituito Pastore de' Pastori, non che del Gregge destinato a reggere la Chiesa universale dalla Sede ch'egli fondò e resse, *quam fundaverit et rexerit* (sono parole dell' illustre Prelato), *quam semper et foveat et regat*, non per fare in essa la figura or di Pontefice *confermante*, or di uomo *titubante*, ma per fare incessantemente udire per bocca di lui e de' suoi Successori la voce preseelta da Dio *ab antiquis diebus* (act. 15.) *per os meum audire gentes verbum Evangelii et credere*: onde sbbia sempre da verificarsi l'aureo detto del Gran Leone, che Pietro nel salire al Cielo *Ecclesiae gubernacula non dereliquit*; e che la dignità del suo Apostolato *in indigno* (etiam) *haerede non deficit*. 3. Lasciamo che altri giudichi quanto convenevole sia il supporre, che per salvare l' indefettibilità della sua promessa riguardo alla totalità della serie, siasi fatto Cristo come una legge di permettere interruzioni or nell'uno, or nell'altro Pontefice da incontanente *statim* ripararsi; anzichè manifestare vieppiù l'onnipossente virtù ed efficacia della sua preghiera, con provvedere che quella indefettibilità ch'egli volea propria di tutta la serie luminosa, apparisse in ogni parte della totalità, siccome fu diggià rilevato nelle *Animadversioni sulla Ritrattazione di Febronio* (1), ove questo punto è trattato alquanto più distesamente: „ Quid igitur? Sic nobis existimandum erit, Chri„ stum, qui pro sui promissi constantia continuo adsit, ut „ error *statim* repellatur, et labefactata fides *statim* revivis„ cat, non potius lapsuro subventurum ne labatur? Quod si „ promissio Christi, fidem in successione Petri nunquam de„ fecturam, prorsus id postulat, ut collapsa quandocumque „ fides continuo reparetur, non id postulabit ne ullo unquam „ tempore corruat? Commenta haec sunt optantium, non co„ gitata sapientum „.

(1) Tomo XIII. di quest'Edizione nell'Addizione alla Posizione VII. num. 2.

ARTICOLO IV.

Origine della Pontificia infallibilità nella pienezza dell' Apostolica Podestà conferita in prima, ed irrevocabilmente per confessione del ch. Bossuet al solo S. Pietro da Cristo.

Fin quì il denominato Autore della *Difesa* Monsignore Bossuet ne ha condotti, per così dire, al vestibolo della infallibilità Pontificia coll'appresentarne qual Dogma Cattolico l' indefettibilità nella Fede promessa da Cristo alla serie de' Successori di Pietro: nella quale serie sebbene non dissenta potersi dare di quando in quando qualche breve interruzione *ad horam*, sta però fermo, siccome abbiamo veduto, sul punto, che ciò non abbia da intendersi se non per modo di momentaneo trascorso da essere immantinente *statim* riparato, nè pregiudicata perciò rimanga nella Sede di Pietro quella perseverante indefettibilità, che non può negarsi senza offesa del Dogma Cattolico. Abbiamo creduto dovere alquanto insistere su questo punto, onde appaja l' incostanza del Vescovo di Noli nell'attaccamento che ei professa alle dottrine del ch. Bossuet; mentre non contento di stare ne' termini prefissi nella *Difesa* intorno alla Pontificia fallibilità, tutto si è rivolto a secondare un' infausto partito, che, contro le più solenni aperte, replicate dichiarazioni, e proteste di Bossuet, non si trattiene dall' imputare con esecranda impudenza ad una lunga continuata serie di successivi Pontefici una cieca, indurata pertinacia, ed insordescenza in que' fatali Decreti, che colla condanna del Giansenismo hanno (dicono essi) pervertita la dottrina teorica, e pratica del Vangelo. *Oh insensati Galatae, quis vos fascinavit?* E come non avvertite che que' Decreti sì audacemente da voi calunniati sono dal Bossuet stesso nella *Difesa* dichiarati, ed acclamati come altrettanti irreformabili giudizj della S. Sede Apostolica, e della Chiesa universale? Lo stesso fu il giudizio del Clero Gallicano riguardo ai susseguenti, ed alla Bolla *Unigenitus* segnatamente. Che però se la moderna *Auctorem Fidei* è, come predicano i nostri avversarj, un ristretto, o *transunto* de' precedenti giudizj emanati nella causa del Giansenismo, lungi che una tal eccezione che le si muove contro debba pregiudicarle, che anzi non può servire che ad attestarne vieppiù l' ir-

refragabile autorità, siccome sostenuta da Decreti anteriori già riconosciuti dalla Chiesa come irreformabili.

Ora sembra l'illustre Bossuet invitarci a non più differire a produrre il luminoso passo (Serm. dell'Unità) annunziato di sopra, in cui come in terso specchio chiara si ravvisa l'infallibilità Pontificia compresa nella pienezza dell'Apostolica podestà conferita da Cristo a S. Pietro. Ivi si prende il ch. Prelato ad esporre il modo providentissimo tenuto da Cristo in dare compimento al Mistero dell'Unità nella Costituzione della Chiesa: „ Troveremo nel Vangelo (dice egli „ pag. 468. Ediz. di Liegi 1766. Tom. 6.), che volen„ do Gesù Cristo cominciare il mistero dell'Unità nella sua „ Chiesa, tra tutti i Discepoli ne prescelse dodici; ma che „ volendo consumare il mistero dell'Unità nella Chiesa me„ desima, tra i dodici ne prescelse Uno: *Egli chiamò i suoi* „ *Discepoli*, dice il Vangelo (Luc. VI. 13. Matt. 10. 1.): „ Eccoli tutti. Ecco una prima separazione, in cui scelti so„ no gli Apostoli; ed ecco i nomi de' dodici Apostoli; *il pri*„ *mo è Simone che si chiama Pietro*. Ecco in una secon„ da separazione S. Pietro posto a capo, e chiamato per que„ sta ragione col nome di Pietro, *che* Gesù Cristo, dice S. „ Marco, (c. 3. v. 16.) *gli avea dato* per preparare, co„ me vedrete, l'opera ch'egli meditava, d'innalzare tutto il „ suo edifizio su questa pietra. Tutto questo non è ancora „ che un cominciamento del mistero dell'Unità, Gesù Cri„ sto cominciandolo parlava ancora a molti: *Ite*, *praedica*„ *te*, *mitto vos*. Ma quando vuole mettere l'ultima mano al „ mistero dell'Unità, più non parla egli a molti: Designa „ Pietro personalmente col nuovo nome che gli ha dato. „ Egli è un solo che parla ad un solo: Gesù Cristo Figlio „ di Dio a Simone figlio di Giona, G. C. che è la vera pie„ tra che ha da se la sua forza, a Simone che non è pie„ tra se non per la forza, che G. C. gli comunica. Questi „ è quello, cui parla G. C., ed a lui parlando, in lui opera, „ ed imprime il carattere della sua fermezza. *Ed io*, dice, „ *io dico a te*, *tu sei Pietro*; e soggiunge: *su questa* „ *pietra stabilirò la mia Chiesa*; e conclude: *le porte d'in*„ *ferno non prevarranno contro di essa*. Per disporlo a „ quest'onore Gesù Cristo che sa, che la fede, che si ha „ in lui, è il fondamento della sua Chiesa, ispira a Pietro „ una fede degna di essere il fondamento di questo am„ mirabile edifizio: *Tu es Christus Filius Dei vivi*. Per quest'

„ alta predicazione della Fede egli attrae a se l'inviolabile „ promessa, che lo fa esser fondamento della Chiesa „.

E già quì si noti come la denominazione di fondamento della Chiesa è come del pari attribuita a S. Pietro, e alla fede predicata da S. Pietro. Il che può facilmente comprendersi da chi rifletta, che la fede, che è fondamento della Chiesa, è quella vera fede Cattolica, che si riceve dal Ministero destinato da Cristo ad autorevolmente intimarla. Ora nella separazione, in cui piacque a Cristo dar compimento al mistero dell'Unità, fu secondo gli eterni consigli della divina Sapienza prescelto S. Pietro primo e principale promulgatore di quella fede, che qual parola di Dio, *sicut est vere* (1. ad Thessal. c. 2. v. 13.) dee riceversi da chiunque abbia da essere *in universo mundo* aggregato al mistero dell'Unità, siccome notorio fu dalla origine del Cristianesimo, e si legge annunziato da S. Pietro stesso agli Apostoli, e Seniori adunati nel Concilio di Gerosolima (act. 15. v. 7.): *Viri fratres, Vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire Gentes verbum Evangelii, et credere*. Cosicchè se fondamento della Chiesa dicesi la fede, o confessione della fede di Cristo, non può negarsi la stessa denominazione al Ministero, e alla voce destinata da Cristo a diffondere questa confessione fra le genti, e tutte chiamarle alla Unità della fede, a compimento dell'ammirabile edifizio, che Cristo dichiarò volere fondare sull'Apostolo singolarmente da lui prescelto per comunicargli col nome di pietra, ed imprimere in esso il carattere di quella fermezza, che in Cristo solo come forte per se stesso originalmente risiede: Fermezza di predicazione, che se non fosse inalterabile, non corrisponderebbe all'effetto inteso da Cristo, quasicchè da tutti si dovesse ricevere come Vangelo la parola predicata da una voce, che predicandola potesse, quando che sia, deviare dalla dottrina del Vangelo.

E quindi proseguendo Monsignore Bossuet il suo ragionamento ben sa rilevare come quella prerogativa, che fu da prima irrevocabilmente data da Cristo a S. Pietro costituito Capo della Chiesa per compire il mistero dell'Unità, e mettere il colmo all'ammirabile suo edifizio, dee perseverare nel suo Ministero nella sua Sede propria fino alla consumazione de' Secoli: „ Nè si dica, nè si pensi che questo Ministero di „ S. Pietro finisca con esso lui. Ciò che ha da servire di „ sostegno ad una Chiesa eterna non può mai aver fine. Pie-

„ tro vivrà ne'suoi Successori; Pietro parlerà sempre nella „ sua Cattedra. Questo è quello che dicono i Padri, quello „ che confermano Seicento trenta Vescovi nel Concilio di Calcedonia „.

E segue a dichiarare viemaggiormente le prerogative di questo Ministero con esporre il corso, che tenne S. Pietro nell' esercizio della sua missione. „ Gesù Cristo non parla senza „ effetto, Pietro porterà con se dappertutto in quest'altra predicazione della fede il fondamento delle Chiese . . . Dalla Città Santa di Gerosolima, ove Cristo apparve al mondo: ove la Chiesa dovea cominciare per continuare la successione del Popolo di Dio: ove Pietro per conseguenza „ dovea essere lungo tempo il Capo della parola e della condotta: da dove andava a visitare le Chiese perseguitate confermandole nella fede: ove bisognava che Paolo, il grande Paolo disceso dal terzo Cielo, *il venisse vedere*; non „ Giacomo sebben vi era, Giacomo sì grande Apostolo, Fratello del Signore, Vescovo di Gerosolima . . . . . Non è desso, ma Pietro che Paolo venir dovea per vederlo, non „ per essere istrutto, egli che il fu per espressa rivelazione „ di Gesù Cristo, ma per dar la forma ai secoli futuri, e „ perchè stesse fermo per sempre; che comunque dotto, „ comunque Santo sia chi si voglia, fosse egli un'altro Paolo, duopo gli è veder Pietro . . . . Passa indi Pietro in „ Antiochia . . . . la più illustre Chiesa del mondo per aver „ avuto in essa origine il nome di Cristiano, Chiesa fondata da S. Barnaba, e da S. Paolo, e che pure la dignità di „ S. Pietro obbliga a riconoscerlo per suo primo Pastore....

Ma dovea finalmente Pietro giugnere, e fissare la sua Sede nella Capitale del Mondo. „ Roma, ripiglia il ch. Prelato, Roma Capo dell' Idolatria non meno che dell' Impero, „ ma Roma che per segnalare il trionfo di G. C. è predestinata ad esser Capo della Religione, e della Chiesa, dee „ per questa ragione diventare la propria Chiesa di S. Pietro . . . . . E sebbene Roma come Capo del Gentilesimo „ fosse più che qualunque altra Città compresa nella divisione fatta coll'Apostolo delle Genti, pur come Capo della „ Cristianità duopo è che in essa Pietro fondi la Chiesa. Nè „ questo è il tutto; duopo è che la commissione straordinaria di Paolo finisca con lui in Roma, e che riunita per „ sempre, per così dire, alla Cattedra Suprema di Pietro, cui

„ era subordinata, sollevi la Chiesa Romana al colmo dell'au-
„ torità, e della gloria „.

In questi preliminari si vede già compreso nel Primato di S. Pietro il pregio della perpetuità, per cui ha da durare nella Sede di lui, e ne' suoi Successori col diritto esercitato da S. Pietro di visitare indefinitamente le Chiese della Cristianità, ovunque egli passava, e di esservi riconosciuto qual Primo Pastore, in Chiesa fondata anche dagli Apostoli. Ma questo non è neppure il tutto. Duopo è che ai preliminari succeda l'insigne consentaneo passo, il quale per via d'immediata necessaria conseguenza ci scuopra la primitiva origine della Pontificia infallibilità nella separazione, in cui Cristo parlando al solo S. Pietro il sollevò con sì alte preminenze sopra gli altri suoi Consorti nell'Apostolico Ministero.

Così dunque Monsignore Bossuet (p. 472.): „ G. C. dopo aver detto a Pietro eterno predicatore della fede: *Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa*, egli soggiunge: *Ed io ti darò le chiavi del regno de' Cieli*. Tu che hai la prerogativa della predicazione della fede, avrai anche le chiavi designanti l'autorità del governo: *Tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato nel Cielo, e ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto nel Cielo*. Tutto è sottomesso a queste chiavi, Regi e Popoli, Pastori e Greggi. Ci rallegra il dirlo, posciachè amiamo l'Unità, e ci rechiamo a gloria la nostra obbedienza. Pietro è quegli cui fu primamente ordinato di *amare più che tutti gli altri*, e in seguito di pascere, e tutto governare, *agnelli, e pecore*, i pargoletti, e le madri, ed i Pastori stessi: Pastori inverso i greggi, Pecore inverso a Pietro .... Così S. Pietro comparisce il primo in tutto e per ogni modo, il primo nella confessione della fede: il primo fra gli Apostoli a veder Gesù Cristo risuscitato, come dovea esserne il primo testimone innanzi a tutto il popolo: il primo nel numero degli Apostoli: il primo a confermare la fede con un miracolo: il primo a convertire i Giudei: il primo a ricevere i Gentili. Ma io non posso tutto dire. Tutto concorre ad autenticare il suo Primato „. E appresso (p. 475.) dopo aver notata la comunicazione fatta poi anche agli altri Apostoli della podestà di legare e di sciogliere, segue a dire: „ Era dunque manifestamente disegno di Cristo il riporre prima in un solo ciò che volea in seguito riporre in molti; ma il seguito non rovescia il prin-

„ cipio, nè il primo decade punto dal suo grado. Quella pri-
„ ma parola, *Tutto quello che legherai*, detta ad un solo,
„ ha di già subordinato alla sua podestà ciascun di quelli,
„ a'quali si dirà: *Tutto ciò che rimetterete*: Imperocchè le
„ promesse di G. C., e i doni suoi sono *sine poenitentia*:
„ E ciò che una volta dato è indefinitamente ed universalmen-
„ te, è dono irrevocabile. Oltrecchè la podestà che si com-
„ partisce a molti, porta la sua restrizione nel suo spartimen-
„ to; laddove la podestà data ad un solo, e sopra tutti, e
„ senza eccezione, porta seco la pienezza . . . . . Ond'è che
„ i nostri antichi Dottori di Parigi hanno tutti ad una voce
„ riconosciuto nella Cattedra di S. Pietro la pienezza dell'Apo-
„ stolica podestà: ed è questo un punto deciso e risoluto „.

Tali sono i sentimenti che l'illustre Bossuet raccolse da' fonti stessi Evangelici, onde si abbia per deciso e risoluto, che per dar compimento al mistero dell'Unità distinse Cristo S. Pietro dagli altri Apostoli, e a lui *personalmente* dirizzando la parola, a lui solo diede primieramente l'Apostolica podestà *nella sua pienezza*, *sopra tutti*, *e senza eccezione*: Che nella comunicazione che fece Cristo in seguito della podestà delle chiavi agli altri Apostoli, nulla fu tolto della pienezza che fu da prima in Pietro solo irrevocabilmente riposta, sendo le promesse di Cristo, ed i suoi doni *sine poenitentia*, nè soggiacendo a revoca quello che una volta dato fu indefinitamente ed universalmente: Che finalmente questo dono dell'Apostolica podestà in tutta la sua pienezza fatto da prima ed irrevocabilmente al solo S. Pietro, non era per finire col corso della vita sua mortale, ma dovea nella persona di lui perpetuarsi nel suo Ministero in tutta la serie de' suoi Successori; giacchè *un Ministero*, *che dee servire di sostegno ad una Chiesa eterna*, *non può mai aver fine*.

Con questi preliminari sembra Monsignore Bossuet averci condotti a dover di necessità riconoscere l'origine della infallibilità Pontificia nel compimento, che nel fondare la sua Chiesa volle dare Cristo al mistero dell'Unità. Ed in vero egli è fuori di questione, anzi è Dogma fondamentale della professione Cattolica, che l'infallibilità nel decidere le controversie spettanti alla fede, è una dote privativamente annessa da Cristo all'Apostolica podestà: Dunque non può non esser compresa nella pienezza della medesima.

Ciò posto, veniamo per mezzo di un breve sillogismo alla

conclusione, che sembra *sua sponte* risultare dalle premesse somministrateci dal ch. Bossuet.

La pienezza dell'Apostolica podestà include l'infallibilità nel decidere le questioni di fede:

Questa pienezza fu da Cristo nel compiere il mistero dell' Unità conferita irrevocabilmente a S. Pietro, e nella persona di lui al suo Ministero, da esercitarsi a perpetuità per bocca de' suoi Successori.

Dunque con questa pienezza ha da durare nel Ministero di Pietro, e de' suoi Successori la prerogativa dell' infallibilità a perpetuo mantenimento del mistero dell' Unità, per cui fu da prima irrevocabilmente riposta nella persona di Pietro da continuare in tutta la successione del suo Ministero.

Non vi ha quì espressione, che non possa giustificarsi colle parole stesse di Monsignore Bossuet nell'esposte premesse tratte da' fonti Evangelici. L' argomento è in forma (chi concede la pienezza, concede tutto quello che è incluso nella pienezza. Cristo ha conceduto irrevocabilmente a S. Pietro e al suo Ministero la pienezza. Dunque ha insieme conceduto l' infallibilità compresa nella pienezza dell'Apostolica podestà): Dunque se non falla la Logica, la conclusione ha da reggere.

ARTICOLO V.

Documenti de' primi Secoli comprovanti l'antica Dottrina della Pontificia infallibilità.

Ad iscreditare la Pontificia infallibilità non poco vantaggio hanno saputo trarre i nostri avversarj dalla franchezza solita usarsi da essi nell'appresentarla qual novità sorta ne' tempi dell' ignoranza, ed ignota del tutto ne' bei secoli della Chiesa: Jattanza che sebbene non abbia prevaluto nella generalità del Popolo Cristiano, che con Evangelica semplicità si tien sicuro di non esser mai condannato al Tribunale di Cristo per aver aderito alle Decisioni Dogmatiche del suo Vicario in terra, non tralascia però di eccitare, e fomentare in molti quello spirito di contenzione tanto abborrito dall'Apostolo, il quale nulla più raccomanda a' Fedeli, che di stare uniti *in eodem sensu et sententia*: Unione che siccome in ogni altro corpo morale, così, e molto più nel corpo mistico della Chiesa, non può altramente conseguirsi, se non per via di una

religiosa indissolubile subordinazione al Supremo Capo e Pastore, cui fu da Cristo affidata la cura del Gregge universale, costituendolo in tal guisa Centro e vincolo dell'Unità Cattolica.

Ne'suoi motivi di opposizione non sembra Monsignore di Noli essersi preso gran pensiere di provare la supposta da lui novità della opinione della Pontificia infallibilità, contentandosi di affacciarla da principio, qual cosa giudicata, bastante a convincerne la falsità: Cenno che pure a lui è bastato se non a concludere, almeno a conseguire il suo intento di muovere dubbiezze e diffidenze contro alla irrefragabile autorità della S. Sede negli Apostolici suoi Dogmatici Giudizj. Se quì di altro non si trattasse che di replicare a lui solo, più che bastante sarebbe il contrapporgli qual testimonianza di maggior peso il sopra riferito passo della Storia della Chiesa Trevirense, ove l'Autore co'documenti alla mano dimostra come la dottrina della Pontificia infallibilità divulgata era già da tempi de' Re Franchi nelle stesse Chiese Gallicane. Ma il principale nostro intento si è di procurare quel maggiore appagamento che possiamo a coloro, che vogliono procedere di buona fede in questa questione, col porre loro sotto gli occhi tali monumenti, ne' quali possano ravvisare le cautele che la prudenza esige da essi prima di prestare fede alle più risolute asserzioni degli Oppositori. Speriamo che dalla indulgenza del benigno leggitore ne sia conceduto di estrarre que' monumenti da'varj luoghi dell' Opera della *Confutazione di due libelli* contro il Breve *Super Soliditate* (T. XII. della pres. Ediz.), e dalle *Animadversioni sulla Ritrattazione di Febronio* (T. XIII.), ove si trovano spartitamente esposti secondo che portava l'opportunità, onde quì formarne una ordinata serie, come segue.

S. IRENEO

Principato della Chiesa Romana, in virtù del quale tutte le Chiese debbono concordare con essa.

Celebratissima è in prima la testimonianza di S. Ireneo, tanto più da valutarsi, quanto che sendo questo illustre Discepolo di S. Policarpo venuto dall'Asia nelle Gallie, rappresenta egli in se il concorde sentimento degli Orientali, e degli Occidentali da que'tempi, ne'quali risuonavano le voci degli

Apostoli nelle bocche di quelli, che le avevano ascoltate da essi medesimi.

Sembra questo Santo essere il primo, cui sia venuto in pensiere di comprendere in un solo argomento un modo di confutazione da potersi adattare a tutte quante l'eresie e Sette insorte, e da insorgere, con opporre alla perpetua instabilità de' discordanti loro errori l'invariabile uniformità dell' Apostolica Tradizione vegliante nelle Chiese componenti l'Unità Cattolica.

Ma come mai potea S. Ireneo attestare una siffatta uniformità, stante la somma e come insuperabile difficoltà ch'egli stesso rileva (l. 3. advers. haeres. c. 3.) di andare indagando per tante numerosissime Successioni di Chiese sparse diggià nell'universo, ignote in gran parte l'une all'altre, qual si fosse la dottrina che in ciascheduna di esse si professava? Ed è appunto questa difficoltà rilevata dallo stesso Santo, onde prende egli motivo di mettere in vista il provido consiglio della divina Sapienza nell'apprestare il mezzo pronto non men che sicuro da certificare autenticamente, e senza bisogno di altra briga la concordia delle Chiese Cattoliche nella Unità di una medesima fede.

Questo provido mezzo il dimostra egli nella prerogativa dell'autorevole Principato sopra tutte l'altre Chiese, onde piacque a Dio nobilitare la Chiesa di Roma, Chiesa *Massima* com' ei la dice, *Chiesa Antichissima* (in quanto Sede del Principe degli Apostoli, *a quo Episcopatus ipse*, come dicono i PP., *sumpsit exordium*), Chiesa *nota a tutti*, nella quale fu dalli gloriosissimi Apostoli depositata l'Apostolica Tradizione, che in essa si conserva, da propagarsi col preconio della verità per mezzo della successione de'suoi Pontefici, de' quali tesse la serie dal principio fino a S. Eleuterio, che sedeva a suoi tempi; onde senza bisogno di andare trascorrendo per l'altre Chiese, bastava enunciare la Tradizione, che in essa Chiesa si conservava, e si promulgava per *Successiones* de' suoi Vescovi, alla quale necessario era, che tutte l'altre si accordassero.

Rechiamo il passo del Santo. „ Sed quoniam valde lon„ gum est, in hoc tali volumine omnium Ecclesiarum enu„ merare Successiones, maximae, et antiquissimae, et omni„ bus cognitae, a gloriosissimis duobus Apostolis Petro, et „ Paulo Romae fundatae, et constitutae Ecclesiae, eam, quam „ habet ab Apostolis Traditionem, et annuntiatam hominibus

„ fidem per Successiones Episcoporum pervenientem usque „ ad nos, indicantes confundimus omnes eos, qui quoquo mo- „ do, vel per sibi placentia, vel vanam gloriam, vel per cae- „ citatem, et malam sententiam, praeterquam oportet, colli- „ gunt. Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem (al. po- „ tentiorem) principalitatem necesse est omnem convenire „ Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, in qua „ semper ab his, qui sunt undique, conservata est ab Apo- „ stolis Traditio „. E ancora: „ Ea, quae est ab Apostolis in „ Ecclesia Traditio, et veritatis praeconatio pervenit usque „ ad nos, et plenissima haec ostensio unam, et eamdem vi- „ vificatricem fidem esse, quae in Ecclesia ab Apostolis usque „ nunc sit conservata, et tradita in veritate „.

Così da S. Ireneo impariamo come senza quella vicendevole comunicazione delle Chiese sparse per l'Universo, sempre troppo difficile per se stessa, e ne'tempi di persecuzione assolutamente impossibile, poteano, e possano le Chiese in ogni emergente rendersi certe, ciascuna verso di se, della verità da professarsi, e tutte cerziorarsi della conformità di tutte le altre nella medesima professione. Nascea questa cerrezza, e ha sempre da nascere dalla necessità imposta per ordine di Dio a tutte le Chiese di dover convenire colla Chiesa, in cui col Principato dell'Apostolica autorità si conserva la pienezza della Tradizione da propagarsi per mezzo della Successione de'suoi Pontefici. Ora egli è chiaro, che la necessità imposta da Dio a tutte le Chiese, a tutti universalmente i Fedeli di dover concordare colla Chiesa Romana, presuppone non solo l'indefettibilità nella totalità della serie, ma anche una invariabile infallibilità in tutti, e ciascuno de'Pontefici, che si succedono nella Sede di Pietro.

E per vero dire; se quel preconio di fede, che si annunzia per bocca de'Pontefici potesse in qualunque punto della serie soggiacere ad errore, tuttocchè momentaneo, più non sarebbe quel mezzo certo qual è proposto da S. Ireneo, ordinato da Dio per discernere il vero dal falso, e confondere tutte le perverse dottrine, che si vanno introducendo da coloro, i quali *quoquo modo perversa colligunt*: Più non sussisterebbe la necessità di convenire con una Chiesa, la cui predicazione potesse ad ogni momento cangiarsi da preconio di verità in preconio di errore, e di pestilenza. Nè qui può farsi distinzione tra la fede radicata nella Cattedra, e l'annunzio che se ne fa pel preconio del Sedente; giacchè la

fede della Cattedra non potea rendersi nota alle Chiese se non per la voce del Pontefice, come appunto ce la rappresenta S. Ireneo propagata *per Successiones Episcoporum*, i quali si succedono gli uni agli altri nel Ministero della predicazione. Oltrechè Monsignore Bossuet, come abbiamo diggià veduto, confessa che qualunque distinzione si ammetta tra la Cattedra, ed il Sedente, sempre consta che la Cattedra nulla esercita di giurisdizione, se non per opera del Sedente.

Ed ecco, come in questa necessità di concordia colla Chiesa Romana, per cui da' tempi Apostolici si mantenne fino a S. Ireneo, e dovea in perpetuo mantenersi la perseverante uniformità di fede nell' Unità Cattolica, chiara si manifesta l'universale persuasione, in cui erano tutte le Chiese, che non potesse soggiacere ad errore la predicazione di quella Chiesa, cui per istituto di Cristo doveano tutte conformarsi; giacchè troppo mostruosa contraddizione vi sarebbe stata nel supporre, che il Dio di verità inducesse ad abbracciare una dottrina, da cui non avesse Egli escluso ogni pericolo di errore. Così nel citato passo di S. Ireneo sparsa già si scorge dall' origine del Cristianesimo la dottrina della Pontificia infallibilità; onde lungi dal dover tacciarla di novità, rimane anzi ad indagare qual sia l' Epoca, in cui cominciò a suscitarsi la contraria opinione, che abbenè adottata in seguito da più, e più Dottori, non fa però che non abbia sempre la primitiva sentenza ritenuta la sua preponderanza nel sentimento, siccome più comune, così anche più autorevole, qual si professa nella universalità del Popolo Cristiano.

TERTULLIANO

L'Autorità della Sede Romana bastante a decidere ogni punto spettante alla salute.

Nell'aureo suo libro delle Prescrizioni comincia Tertulliano dal premettere una ben notabile distinzione tra le Chiese Matrici, ed Originarie, che furono ammaestrate dagli stessi Apostoli, e l'altre, che furono di poi fondate, e si vanno tutto dì fondando nelle varie parti della Cristianità, e ch'egli perciò chiama Propaggini. Proprio delle prime egli è il diffondere la dottrina depositata in esse dagli Apostoli: proprio delle Propaggini il riceverla dalle Matrici. Delle prime dice,

che sono propriamente Apostoliche: delle altre, che possono anch'esse riputarsi fra le Apostoliche (*deputantur Apostolicae*), mediante la consanguinità della dottrina, e la comunicazione che ritengono colle Matrici; cosicchè in ogni controversia concernente la salute debbasi ricorrere a que' primitivi fonti per accertarsi della verità. Ed è questa la nota stabilita da Tertulliano per distinguere la professione Cattolica da quelle delle Sette erranti: *Communicamus cum Ecclesiis Apostolicis, quod nulla doctrina diversa*. Ora di queste Chiese Matrici altra più non rimane fuorchè la Romana: Ed è quella che in particolar modo si distingue da Tertulliano C. 21. „ Si autem Italiae adjaces, habes Romam, „ unde nobis quoque auctoritas praesto est „. E soggiunge: „ Ista quam felix Ecclesia! cui totam doctrinam Apostoli cum „ sanguine profuderunt . . . . . Videamus, quid didicerit, „ quid docuerit, quid cum Africanis quoque Ecclesiis contes„ serarit „.

Alle Chiese adjscenti all' Italia non altra norma proponeva Tertulliano, fuor quella ch'era sempre in pronto alle Chiese Affricane per definire le questioni concernenti la salute, cioè l'autorità di quella felice Chiesa, stabilita in Roma, nella quale gli Apostoli profusero col sangue la pienezza della dottrina: Adunque Tertulliano riconoscea in quella Sede una perpetua costante prerogativa d' infallibilità, senza la quale non può darsi un fermo, indubitato, definitivo giudizio in materia di fede. E siccome in ogni punto di tempo possono in tal materia suscitarsi dubbj da inquietare la coscienza de' Fedeli; duopo è che perseverante sia in tutta la serie de' Pontefici senza eccezione quella infallibilità di giudizio, cui si ha da ricorrere per impor silenzio all' insorta controversia.

Chiaro è poi che ogni dottrina, la quale ricevuta dalla Chiesa Romana dovea professarsi come dottrina di fede nell' Affrica, e nelle parti adjacenti all' Italia, dovea per la consanguinità della dottrina, richiesta dall' Unità di fede, professarsi del pari in tutta la Cristianità, e da tutte l'altre Chiese Matrici, che tuttavia sussistevano, e che non cessarono di esser Chiese Apostoliche (N. B.), fino a tanto che col dipartirsi dalla consanguinità di dottrina, e dalla comunicazione colla Chiesa Principale *ad quam necesse est omnem Ecclesiam convenire* (S. Ireneo), Chiesa *radice, e matrice dell' Unità Cattolica* (S. Cipriano), Chiesa nella quale

semper viguit Apostolicae Cathedrae Principatus (S. Agostino), si spense in esse il lume della vera fede.

Ha dunque da considerarsi la Chiesa Romana non sotto la semplice qualità di Chiesa originaria, ed Apostolica, pregio comune a tutte l'altre Chiese fondate dagli Apostoli, ma qual Primaria Chiesa costituita per ispeciale consiglio della Divina Providenza Madre, e Maestra di tutte le Chiese comprese nell' Unità Cattolica, da dover sussistere a perpetuità, perchè mediante l' inalterabile Successione de'suoi Pontefici, si potesse in quella, come a'tempi di Tertulliano, così in ogni tempo avvenire additare a tutte le *Propaggini* l' inviolabile Sede del Sacro primitivo deposito consegnatole dagli stessi Apostoli; e dire loro in ogni dubbio concernente la fede: *Habes Romam, unde nobis auctoritas praesto est*.

S. GIROLAMO

La Sede di Pietro, Cattedra di Verità parlante per bocca de'Successori del S. Apostolo.

Riguardo ai sentimenti di questo massimo Dottore di S. Chiesa, ci ha egli stesso risparmiata la fatica d' indagarli, stante la chiarezza, colla quale si esprime in ogni occasione, che gli si appresenta di manifestarli.

Così nella celebre sua Lettera al Papa S. Damaso, implorando il di lui Oracolo sulla questione allora vertente intorno alla espressione di una, o tre ipostasi:„ Ideo mihi Ca-
„ thedram Petri, et fidem Apostolico ore laudatam censui
„ consulendam . . . . . Ego nullum alium nisi Christum
„ sequens, Beatitudini Tuae, idest, Cathedrae Petri commu-
„ nione consocior: Super illam Petram aedificatam Ecclesiam
„ scio . . . . Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro
„ Paulinum. Quicumque Tecum non colligit, spargit, hoc est,
„ qui Christi non est, Antichristi est „.

Quante cose in sì poche parole *Beatitudini Tuae, idest, Cathedrae Petri*! Non distingueva dunque S. Girolamo la Cattedra dal Sedente, che con Apostolico giudizio ne promulgava la dottrina: *Cathedram Petri, et fidem Apostolico ore laudatam*. Riconosceva permanente nella Cattedra di Pietro la fede encomiata dall'Apostolo, che si annunziava nell' universo mondo, come fede universale della Chiesa. E nell' assoluta preventiva adesione alla dichiarazione, che ne imple-

rava dal Pontefice, dimostra la certa sua credenza, e persuasione, che non potesse soggiacere ad errore la sentenza, che ne aspettava. Potea S. Girolamo spiegare più chiaramente, come la fede indefettibile della Cattedra, era inerente alla indefettibilità del Sedente, per la cui voce si promulgava?

Men note forse sono, ma non men decisive più altre testimonianze, nelle quali si prende a ribattere le jattanze di Ruffino. Vantava questi in odio di S. Girolamo una sua Confessione come approvata dal comune consenso dell' Italia. Che oppone il Santo? „ *Et tamen miror* (così egli *Apolog.* adv. Ruf. l. 3. c. 5.) *quomodo probaverit Italia, quod Roma contempsit: Episcopi susceperint, quod Sedes Apostolica condemnavit.* Maraviglia, che ben dimostra quanto incredibile fosse a quella età, che l' Italia, ed in particolare i Vescovi avessero approvata una Scrittura, che fosse stata riprovata dalla S. Sede.

Ben altra maraviglia avrebbe dovuto farsi S. Girolamo, se a tempi suoi si fosse sentito un Vescovo associarsi alle glorie dell'Apostolo, e farsi un merito dell'*ardimento suo* nel contrapporsi ad un solenne Decreto della Sede Apostolica, ed all' unanime consenso nell'accettarlo de'suoi Colleghi nell'Episcopale Ministero: Eppure questo Vescovo vuole essere creduto, e trova chi lo crede zelante seguace, e vindice dell'antica dottrina de' Padri!

Torniamo a Ruffino. Avea questi detto in commendazione della sua Traduzione de' libri d' Origene, che il leggitore latino nulla vi avrebbe trovato, che fosse alieno dalla *fede sua*: „Nihil in illis (libris) quod a fide nostra discrepet, latinus „ lector inveniet „. E quì S. Girolamo (Apolog. l. 1. c. 1.): *Fidem suam quam vocat? eam ne, qua Romana pollet Ecclesia? an illam, quae in Originis Voluminibus continetur? Si Romanam responderit: ergo Catholici sumus, qui nihil de Origenis errore transtulimus. Sin autem Origenis blasphemia, fides illius est: dum mihi inconstantiae crimen impingit, se haereticum probat.* Stimava dunque S. Girolamo non potersi senza nota d'eresia recedere dalla fede, che si professa nella Chiesa Romana.

Lo stesso si raccoglie dalla Lettera del Santo alla illustre Vergine S. Demetriade per premunirla contro il contagio de' serpeggianti errori, i quali sebbene già fulminati dal Papa S. Anastasio tornavano a ripullulare, le raccomanda sopra tutto di stare inviolabilmente attaccata alla fede del S. Papa

Innocenzo, degno Successore di S. Anastasio: „ Et quia ve-
„ reor, immo rumore cognovi in quibusdam adhuc vivere,
„ et pullulare venenata plantaria: illud te pro caritatis affectu
„ praemonendum puto, ut Sancti Innocentii, qui Apostolicae
„ Cathedrae, et supradicti Viri Successor, et filius est, te-
„ neas fidem, nec peregrinam, quamvis tibi prudens, calli-
„ daque videaris, doctrinam recipias „.

S. INNOCENZO I. S. AGOSTINO

CHIESE AFFRICANE

Niuna controversia spettante al Dogma può definitivamente terminarsi, se non per Autorità della S. Sede.

L'indefettibilità della Romana Cattedra ne' Dogmatici Giudizj pronunziati da' suoi Pontefici si scorge autenticamente confermata ne' Rescritti del S. Papa Innocenzo I. alli due celebri Concilj Cartaginese, e Milevitano nella Causa Pelagiana, ricevuti con somma venerazione da' PP. Affricani, e dalla Chiesa universale.

I PP. del Concilio Cartaginese sotto il Primate Aurelio (Lett. 175. tra quelle di S. Agostino, ediz. Maur.) porgono al S. Padre le loro suppliche „ ut Statutis nostrae mediocri-
„ tatis adhibeatur auctoritas etiam Apostolicae Sedis pro tuen-
„ da salute multorum, et quorundam etiam perversitate cor-
„ rigenda „. E dopo avere esposte le dottrine contrarie agli errori Pelagiani, soggiungono per modo di riverente scusa (n.3.): „ Veremur ne apud te ista ipsa commemorando, quae ma-
„ jore gratia de Sede Apostolica praedicas, inconvenienter
„ facere videamur „. Espressione dinotante la maggiore autorità d'insegnamento, che riconoscevano essi nella Sede Apostolica sopra l'adunanza del loro tuttocchè ben numeroso Concilio. Quindi si fanno a supplicare il S. Padre, perchè compatendo alle loro angustie degnisi fulminare con l'autorità della Sede Apostolica l'errore, e l'empietà, che avea diggià molti fautori sparsi in varie parti: „ Error tamen ipse (n.4.), et
„ impietas, quae jam multos assertores habet per diversa di-
„ spersos, etiam auctoritate Sedis Apostolicae anathemanda
„ est „. Sentenza, che anziosamente si desiderava, perchè, mediante la condanna della Sede Apostolica, la dottrina Pelagiana fosse da tutti riconosciuta eretica, come dalla Lette-

ra del Concilio Milevitano, e dall'espresse testimonianze di S. Agostino più chiaro apparirà.

I PP. Milevitani (nella Lettera seg. 176.) si riferiscono alla Relazione del Concilio Cartagiuese, alle cui suppliche si uniscono per la condanna dell'errore sulla fiducia, come si spiegano, che „ adjuvante misericordia Domini Dei nostri, „ qui Te, et regere consulentem, et orantem exaudire di„ gnatur, auctoritati Sanctitatis Tuae de Sanctarum Scriptu„ rarum auctoritate depromtae facilius eos, qui tam perversa, „ et perniciosa sentiunt, esse cessuros, ut de correctione po„ tius congratulemur, quam contristemur interitu. Quodli„ bet autem ipsi eligant, certe vel aliis quos plurimos pos„ sunt, si ab eis dissimuletur, suis laqueis implicare, cer„ nit Venerabilitas Tua instanter, et celeriter providendum „. Ove si vede, come seguitando tuttavia i Pelagiani a goder dell' Ecclesiastica comunione, onde prendevano occasione di spargere i loro errori, ricorrono i PP. al Pontefice per impetrarne la sentenza decisiva, per cui, o si ravvedessero i traviati cedendo alla superiore autorità del Pontefice fondata sull' autorità delle Scritture, o in vigore dell'anatema vibrato da esso contro i contumaci, fossero questi autenticamente dichiarati eretici, ed espulsi in tutto l'universo dal consorzio de' Fedeli.

Ora veggiamo i Rescritti del S. Pontefice alle relazioni, e suppliche de'due mentovati Concilj. Nel Rescritto ai PP. Cartaginesi (Ep. 181.) commenda la religiosa loro fedele osservanza dell'antica tradizione, e disciplina nel riferire al di lui Apostolato quanto si era trattato nel loro Concilio, siccome bene intesi di quello, che *Apostolicae Sedi debeatur*, Sede cioè dell'Apostolo, *a quo ipse Episcopatus, et tota auctoritas nominis hujus emersit*, conformandosi in tal guisa al Sacerdotale istituto de' Maggiori, da quali fu, non per umana, ma per divina Sentenza stabilito, „ Ut quidquid „ quamvis in disjunctis, remotisque provinciis ageretur, non „ prius ducerent *finiendum*, nisi ad hujus Sedis notitiam per„ veniret: ut tota hujus auctoritate justa quae fuerit pronun„ tiatio firmaretur „.

Nel Rescritto ai PP. Milevitani (Ep. 182.) commenda parimente il S. Padre la diligenza loro nel consultare la Sede Apostolica, cui è affidata la sollecitudine di tutte le Chiese, per intendere „ Super anxiis rebus quae sit tenenda Sententia, „ antiquae scilicet regulae formam secuti, quam toto semper

„ ab orbe mecum nostis esse servatam „. Il che comprovano eglino stessi col presente loro ricorso, ben consapevoli, *quod per omnes provincias de Apostolico fonte petentibus responsa semper emanent*. E soggiunge: „ Praesertim quoties fidei „ ratio ventilatur, arbitror fratres et Coepiscopos nostros, „ nonnisi ad Petrum, idest, sui nominis, et honoris auctorem referre debere, velut nunc retulit vestra dilectio, quod „ per totum mundum possit omnibus Ecclesiis in commune „ prodesse. Fiant enim necesse est cautiores, cum inventores malorum ad duplicis relationem Synodi, Sententiae nostrae Statutis viderint ab Ecclesiastica communione sejunctos „.

Così rammenta il S. Pontefice a' PP. Affricani la regola dell'antica Tradizione pienamente ad essi nota, e da tutto l'Orbe sempre osservata, che prescrive in ogni emergente intorno alla Fede doversi ricorrere alla Sede di Pietro, da cui come da fonte Apostolico *petentibus semper responsa emanant*, e attenderne l'autorevole Sentenza, senza la quale niuna tal questione, ovunque insorga, può esser terminata; in guisa che i contumaci debbano aversi come definitivamente condannati, e dalla Ecclesiastica comunione in tutto l'Orbe separati.

Queste Decretali non solo non eccitarono veruna reclamazione da parte de' PP. Affricani, come sarebbe facilmente avvenuto, qualora vi avessero ravvisate pretensioni pregiudizievoli a' legittimi diritti dell' Episcopato, ma furono da essi accolte con pienezza di venerazione, e di ossequio. Abbiamo di tale accoglimento l' autentica testimonianza di S. Agostino nella Lettera 186. scritta in nome di lui, e di S. Alipio Vescovo di Tagasta a S. Paolino Vescovo di Nola nel trasmettergli una distinta relazione di quanto si era operato nella Causa Pelagiana: „ Scripsimus etiam (n. 2.) ad beatae memoriae Papam Innocentium praeter Conciliorum relationes, litteras familiares, ubi de ipsa Causa aliquanto diutius egimus. „ Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo, quo fas erat, atque oportebat Apostolicae Sedis Antistitem „. Irrefragabile testimonianza, che ne' Rescritti, e nelle Lettere della B. M. di Papa Innocenzo nulla si era trovato in che apparisse ombra di esagerazione, ma quello soltanto, che conveniva, e competeva di doversi rispondere dal Pontefice della Sede Apostolica.

Quanto poi fosse in particolare l'ossequio prestato da S. Agostino alle suddette Decretali, si manifesta pure in quel cele-

bre suo Detto, *Causa finita est*, nell'annunziare ch'ei fa co' Rescritti venuti da Roma il compiuto trionfo della verità Cattolica sopra i pestilenziali errori della Pelagiana Setta. Rammentato avea S. Innocenzo nel suo Rescritto l'antico istituto de'Maggiori, che niuna causa concernente al Dogma, dovesse aversi per finita, *nihil finiendum ducerent*, finchè fattane la relazione alla S. Sede ne fosse emanata la finale definitiva Sentenza. A questo passo alludendo S. Agostino ne prende argomento di mostrare, come sendosi adempiuto per mezzo de' Rescritti venuti da Roma ciò che richiesto era *ad finiendum*, era dunque in conseguenza finita la Causa. Così egli (Serm. 131. *de verbis Evang. Johan. c.* 10. Edit. Maur.): „Jam enim „ de hac Causa duo Concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam: inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est: Utinam aliquando finiatur error „. La manifesta allusione del *finita est* di S. Agostino, al *finiendum ducerent* di S. Innocenzo disvela il genuino senso di quella espressione, che vanamente tentano gli Avversarj d'ingombrare colle cavillose loro interpretazioni.

Vieppiù si manifesta il sentimento di S. Agostino nella citata Lettera a S. Paolino num. 28. nel redarguire la pertinacia di Pelagio in sostenere la perversa sua intelligenza di un passo del Vangelo contro la dichiarazione fattane dalla S. Sede nel Rescritto d'Innocenzo ai PP. Milevitani: „ Et contra „ Apostolicae Sedis auctoritatem, ubi de hac ipsa re cum agere„tur, hoc testimonium adhibitum est Evangelicum, *ne* par„vuli non baptizati vitam posse habere credantur „. Colla stessa autorità dell' Apostolico giudizio reprime il S. Dottore l'audace temerità di Giuliano nel suo appello ad un nuovo Esame: „ Non est autem bonum (L. 2. Op. Imperf. c. 103.) „ contra Apostolicum sensum exserere, et asserere haereti„cum sensum. Quid adhuc quaeris examen, quod jam fa„ctum est apud Apostolicam Sedem „? Si consideri se chi ne'giudizj della Sede Apostolica riconosce l'irrefragabile autorità del *senso Apostolico*, da non lasciar luogo ad ulteriore esame, si mostri molto propenso a riconoscere *lacune* di fallibilità nella serie di que'giudizj contro al senso Apostolico.

E giacchè non può il *tutto dirsi dappertutto*, ne sia lecito il ripigliare l'analisi delle suddette Lettere de PP. Affricani, ove instano presso il Papa, perchè non tardi ad anatematizzare la dottrina Pelagiana con insieme i suoi Autori, e contumaci Fautori, onde porre fine allo scandalo, con cui non

cessavano di spargerne gli errori. Ad ischiarimento di siffatte istanze abbiamo accennato un passo di S. Agostino (De pecc. Origin. c. 17.), ove nota che la dottrina Pelagiana, sebbene diggià diffamata presso le varie provincie della Cristianità, riprovata eziandio da' Concilj Provinciali, pure, e Pelagio, e Celestio, ed i loro aderenti seguitavano tuttavia a goder pubblicamente dell' Ecclesiastica comunione, abusandone per sedurre più facilmente gl' incauti fedeli, fra quali viveano: *Plures*, dice il Santo, *Pelagianos propterea sectabantur, quia Catholicae communioni videbant esse sociatos*: Scandalo, che non fu rimosso se non dopo che per sentenza della S. Sede proscritta fu inappellabilmente l'empietà Pelagiana, e condannati gli Autori, e contumaci Fautori della medesima. Così S. Agostino scrivendo *Optato Episcopo*, Ep. 190. n. 22. ad oggetto di cautelarlo contro le insidie della nuova eresia, „ cujus vel Auctores, vel certe acerrimi, notissimique Suasores cum Pelagius, et Caelestius extitissent, Conciliorum „ Episcopalium vigilantia, in adjutorio Salvatoris, qui suam „ tuetur Ecclesiam, etiam a duobus Venerabilibus Antistitibus „ Apostolicae Sedis, Papa Innocentio, et Papa Zosimo, nisi „ correcti etiam egerint paenitentiam, toto Christiano Orbe „ damnati sunt. De quibus exempla recentium litterarum, si„ ve quae specialiter ad Afros, sive quae universaliter ad om„ nes Episcopos de memorata Sede manarunt, ne forte ad Ve„ stram Sanctitatem nondum pervenerint, Vobis curavimus „ mitti „. Da questi passi di S. Agostino ben si comprende, come a terminare definitivamente la Causa Pelagiana non era sufficiente la vigilanza Episcopale, tuttocchè sì luminosamente spiegata in più parti, e segnatamente ne' due celebri Concilj Cartaginese, e Milevitano, se non vi si aggiugneva la superiore autorità della S. Sede, implorata perciò da que' Venerandi Vescovi: acciocchè in vigore dell' anatema pronunziato dalla medesima, venisse in tutto l'Orbe notoriamente riconosciuta l'eteticale empietà della Setta Pelagiana, ed i suoi contumaci Fautori esclusi dalla comunione della Chiesa, e dall'universale consorzio de' Fedeli.

LETTERA SINODALE

De' tre Concilj delle tre Provincie Bizacena, Numidia, e Mauritania in conferma de' suddetti Pontificj Rescritti.

Quanto costante siasi conservata nell'età susseguenti in tutta l'estensione delle Chiese Affricane l'antica Professione dell' irrefragabile autorità della Sede Apostolica per terminare definitivamente le cause appartenenti alla fede, chiaro apparisce dalla Lettera Sinodica de'tre Concilj delle Provincie Bizacena, Numidia, e Mauritania diretta a Papa Teodoro, e prodotta nel Concilio Lateranense sotto Martino I. an. 649. Lettera, e Professione stesa ne'termini stessi, ne'quali più di due Secoli avanti era stata questa irrefragabile autorità solennemente dichiarata dal S. Papa Innocenzo nel suo Rescritto a' PP. Cartaginesi. Omettiamo per brevità, nè senza rincrescimento l'intero preambolo, che non può essere più significante, e riporteremo soltanto il seguente passo tanto da far vedere come era tuttavia vegliante in tutta l'Affrica la dottrina esposta nel suddetto Rescritto del Santo Pontefice Innocenzo. „ Antiquis enim regulis sancitum est, ut quidquid quamvis remotis vel in longinquo positis ageretur provinciis, non prius tractandum, vel accipiendum sit, nisi ad notitiam Almae Sedis Vestrae fuisset deductum, ut hujus auctoritate, justa quae fuisset pronunciatio firmaretur; indeque sumerent caeterae Ecclesiae velut de natali suo fonte praedicationis exordium, et per diversas totius mundi regiones puritatis incorruptae maneant fidei Sacramenta Salutis „.

Dopo tali, e sì espresse testimonianze della piena ossequiosa venerazione prestata da un Agostino, e dalle Chiese Affricane ai Rescritti di Papa Innocenzo, ed alle prerogative ivi enunziate della S. Sede, potrà ognuno giudicare, *an satis pudori consulant* coloro, che hanno tentato, e tuttora tentano di eluderne l'autorità sotto pretesto, che non abbia da prestarsi fede troppo buonamente a'Romani Pontefici, ove si prendono ad esaltare le prerogative della lor Sede. Ma pure a maggiore confusione di costoro fia bene, che di nuovo sentano con che tuono vien repressa nella *Difesa* P. 3. L. 10. c. 6. l'arroganza di siffatta temeraria risposta: „ Audio quid dicant: Romanis Pontificibus Sedis Suae dignitatem con-

„ mendantibus, in propria videlicet causa non esse credendum. „ Sed absit: pari enim jure dixerint, ne Episcopis quidem, „ aut Presbyteris esse adhibendam fidem, cum Sacerdotii sui „ honorem praedicant; quod contra est. Nam quibus Deus „ singularem honoris, dignitatisve praerogativam contulit, „ iisdem inspirat verum de sua potestate sensum, ut ea in „ Domino, cum res poposcerit, libere et confidenter utan- „ tur, fiatque illud quod ait Paulus: *Accepimus Spiritum,* „ *qui ex Deo est, ut sciamus, quae a Deo donata sunt* „ *nobis*. Quod quidem hic semel dicere placuit, ut temera- „ riam, ac pessimam responsionem confutarem; profiteorque „ me de Sedis Apostolicae Majestate, Romanorum Pontificum „ doctrinae, et traditioni crediturum: quanquam eorum Se- „ dem non ipsi magis, quam reliqui, ac tota Ecclesia, at- „ que Orientales haud minus, quam Occidentales praedicant „.

E per verità se dall'Occidente, e dall una delle primarie Sedi dell'Italia parte la voce di un Crisologo ad ammonire il traviato Eutichete, „ ut his quae a Beatissimo Papa Roma- „ nae Civitatis scripta sunt, obedienter attendas; quoniam „ Beatus Petrus, qui in propria Sede vivit, et praesidet, „ praestat quaerentibus fidei veritatem „, ecco che consuona dall' Oriente quella del Santo Vescovo di Costantinopoli Flaviano, (Ep. 26. presso Baller.) nel rappresentare a S. Leone potersi col sussidio delle sacre sue lettere terminare la Causa di Eutichete senza sturbare tutte le Chiese della Cristianità coll'adunanza del progettato Concilio: Consuona quella del dottissimo Vescovo di Ciro Teodoreto Ep. 116. a Renato Prete della S. R. C. del Titolo di S. Clemente, pregandolo che voglia persuadere al Santissimo Papa, che nelle turbolenze che agitavano gli Orientali, usi dell'Apostolica sua autorità „ ut Apo- „ stolica auctoritate utatur et ad Concilium Vestrum advolare „ praecipiat. Habet enim (soggiunge) Sanctissima illa Sedes „ Ecclesiarum, quae in toto sunt Orbe, principatum multis no- „ minibus, atque hoc ante omnia, quod ab haeretica tabe man- „ sit immunis, nec ullus contraria sentiens in illa sedit, sed „ Apostolicam gratiam integram conservavit. Quae a vobis „ fuerint judicata, in his, qualiacunque ea erunt judicii vestri „ aequitati confidenter acquiescemus „. Concorda dalla Sede di Gerosolima il S. Patriarca Sofronio, che condotto avendo Stefano Vescovo di Dora sul Calvario, lo astrinse per il Sangue di Gesù Cristo a doversi portare in Roma con ogni sollecitudine per implorare dall'Apostolica Sede il desiderato appoggio alla fede periclitante in Oriente per le novità di Teodoro di Pharan: „ Quan-

„ tocius ergo de finibus terrae ad terminos ejus deambula, „ donec ad Apostolicam Sedem, ubi orthodoxorum Dogma„ tum fundamenta existunt, pervenias „. Avrebbe Sofronio fatto intraprendere un sì penoso viaggio al Vescovo di Dora per mandarlo ad una Sede, in cui avesse stimato che potessero i fondamenti della ortodossa dottrina, in un qualunque periodo di Pontificia fallibilità, scuotersi, e traballare?

FORMOLA DI S. ORMISDA.

Universale consenso in riceverla delle Chiese Orientali, ed Occidentali; ed in particolare delle Gallicane.

Ma ove può meglio ravvisarsi l'universale consenso dell'Oriente, e dell'Occidente, che nella celebre Formola del Papa S. Ormisda (an. 517.) da doversi soscrivere qual ptofessione di Fede da tutti li Vescovi nella riunione degli Orientali dopo lo Scisma di Acacio, e adottata in altre ausseguenti riunioni? Eccone il tenore: „ Prima salus est rectae fidei regulam „ custodire, et a Patrum traditione nullatenus deviare; quia „ non potest Domini Nostri Jesu Christi praetermitti Sententia dicentis: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedi„ ficabo Ecclesiam meam*. Haec quae dicta sunt, rerum „ probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est „ semper servata religio . . . . . Unde sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, et praedicantes omnia ejus constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam Sedes „ Apostolica praedicat, esse merear, in qua est integra, et „ vera Christianae religionis soliditas. Promittens etiam sequestratos a communione Ecclesiae Catholicae, idest, non in „ omnibus consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter „ sacra non recitanda Mysteria. Hanc autem professionem „ meam propria manu subscripsi, et Tibi Hormisdae Sancto, „ et Venerabili Papae Urbis Romae obtuli „.

Si sarebbe Monsignore di Noli così bonariamente piegato a soscrivere una formola di sì piena, ed assoluta adesione alli Costituti della Sede Apostolica, riconoscendo in essa la stabile integrità della Religione Cristiana, ed avendo in conseguenza come segregati dalla Comunione Cattolica i non consenzienti con essa? Senta per altro ciò, che ne dice l'Autore della *Difesa* (P. 3. L. 10. c. 7.): „ Atque haec professio ab Hor„ misda Pontifice dictata, ab omnibus Episcopis Orientalibus,

„ eorumque Antesignanis Constantinopolitanis Patriarchis est „ recepta. Qua de re Occidentales Episcopi, praesertim Gal„ licani multum in Domino collaetantur, ut certum sit hanc „ formulam a tota Ecclesia Catholica comprobatam „.

E appresso: „ Hanc professionem eodem initio, eadem „ conclusione, additis subinde haeresibus, atque haereticis, „ qui suis temporibus Ecclesiam conturbassent, per secuta „ saecula frequentatam scimus. Nam uti S. Hormisdae Papae, „ Sanctoque Agapeto, et Nicolao Primo omnes Episcopi fe„ cerant, ita iisdem verbis Adriano II. Papae Nicolai Succes„ sori factam in Concilio VIII. Oecumenico legimus. Haec „ ergo ubique diffusa, omnibus Saeculis propagata, ab Oecu„ menico Concilio consecrata quis respuat Christianus „?

Afferma l'Autore della *Difesa*, che per la pubblicazione di quella formola giubilarono i Vescovi Occidentali, e principalmente i Gallicani. Nè è da maravigliarsene. Viva era presso questi la memoria della religiosa esultanza, con cui da' loro Maggiori fu accolta senza relazione al Concilio Calcedonese, qual simbolo di fede, la celebre Decretale di S. Leone, come attestano 44. Vescovi radunati sotto la presidenza di Ravennio di Arles nella Sinodica loro Lettera (99. tra quelle di S. Leone, Ediz. Baller.): „ Exultamus itaque, Christo pro„ pitio, lectis Beatitudinis Vestrae litteris, et omni instructio„ ne patefacta, omnes intra Galliam constitutos exultare mox „ fecimus .... Quae Apostolatus Vestri Scripta, ita ut Sym„ bolum fidei, quisquis redemtionis Sacramenta non negligit, „ tabulis cordis adscribit „. Leggasi di grazia la Lettera tutta, di cui non avrebbe da preterirsi neppure una sillaba; ed alla quale si conforma pienamente l'altra de' tre Vescovi, Cerezio, Salonio, e Verano (presso Baller. Ep. 68. *ad S. Leonem Papam* an. 450.).

Tale era lo spirito, di cui animati erano que' PP. della Chiesa Gallicana, e del quale altra luminosa significanza ne appresentano i PP. del celebre Concilio Arausicano II. an. 529. sotto la presidenza del gran S. Cesario di Arles nel professare come fanno: „ Unde id nobis, secundum admonitionem, et „ auctoritatem Sedis Apostolicae justum, ac rationabile visum „ est, pauca capitula ab Apostolica nobis Sede transmissa, quae „ ab antiquis Patribus de Sanctarum Scripturarum voluminibus in hac praecipue causa collecta sunt, ad docendos eos, „ qui aliter quam oportet, sentiunt, ab omnibus observanda „ proferre, et manibus nostris subscribere deberemus „. Ove

soggiunge Natale Alessandro (Hist. 5. Saec. c. 3. art. 16.) : „ Bonifacius II. Pontifex creatus, Caesarii sibi amicissimi votis „ annuit, Synodum confirmavit, Semipelagianos ultimo ictu „ confodit „.

Il numeroso Concilio Aurelian. V. Can. I. (an. 548.) riprova gli errori di Nestorio, e di Eutichete come condannati dalla S. Sede Apostolica, senza far menzione de' Concilj di Efeso, e di Calcedonia: „ Quas etiam Sectas Sedes Apostolica San„ cta condemnat, similiter et nos easdem cum suis Auctori„ bus, et Sectatoribus execrantes „. Nè qui è da omettere l'avvertimento di Nat. Aless. (Hist. Eccles. Saec. 6. c. 5. art. 18.), che sebbene non ignorassero que' PP. le condanne emanate da que' due Concilj, „ tamen Apostolicae tantum Sedis in„ suo Decreto meminisse, ratos, satis esse, quum de fidei„ Dogmatibus ageretur, si sanciretur constitutio, quae Roma„ nae Sedis niteretur auctoritate, cui refragari nullus deberet „.

E nello Scolio soggiunge: „ Constans haec est, et perpetua „ Sententia mea, qui et Jansenianam, et novissime Quietistarum „ haeresim a solis Romanis Pontificibus, non ab aliqua Sy„ nodo legitima damnatas agnosco, atque profiteor, et Innocen„ tii X., Alexandri VII., Innocentii XII. contra illas hae„ reses Constitutionibus neminem refragari debere, vel posse „ secundum praeclaram illam Ivonis Carnotensis Episcopi Sen„ tentiam: *Sedis Apostolicae judiciis, et Constitutionibus* „ *obviare plane est haereticae pravitatis notam incur*„ *rere* „.

Il Concilio Turonense II. (ann. 567.), in cui tra insigni altri Vescovi sederono un S. Prelestato di Roüen, un S. Germano di Parigi, dopo avere riportato Can. 20. una Sentenza di Papa S. Innocenzo a S. Vittricio Rothomag. prosegue: „ Quis Sacerdotum contra decreta talia, quae a Sede „ Apostolica processerunt, agere praesumat? ..... Et quo„ rum Auctorum valere possit praedicatio, nisi quos Sedes „ Apostolica semper intromisit, aut apocryphos fecit, et Pa„ tres nostri hoc semper custodierunt, quod eorum praecepit „ auctoritas. Nos ergo hoc sequentes quod vel Apostolus Pau„ lus, vel Papa Innocentius statuit, in Canonibus nostris in„ serentes statuimus ec. „

Più che bastanti sembrano siffatte testimonianze, e quella singolarmente de' Venerandi PP. Turonesi, ben intesi al certo della Tradizione de' loro Maggiori, *et Patres nostri hoc semper custodierunt*, a confermare vieppiù l'osservazione sopra

riportata di Monsignore di Hontheim, ossia Febronio, nel Prodromo della sua Storia Trevirense, che già da tempi de' Re Franchi ricevuta era in quelle parti la Sentenza della Pontificia infallibità. Fu dunque anteriore a' Secoli d'ignoranza anche nella Chiesa Gallicana, e vi risplende non qual semplice opinione, ma qual dottrina comunemente ricevuta, e che senza sospetto in contrario serve di norma alle determinazioni de' Concilj particolari.

Ma se non nacque ne' Secoli dell'ignoranza, come vuole Monsignore di Noli, ben volentieri concediamo, che viva si mantenne in mezzo alla oscurità di que' tempi, pregio de' quali fu, secondo l' osservazione del Fleury, il conservare illibata l'integrità della dottrina spettante all' essenziale della Religione, e così la veggiamo adottata sul fine del nono secolo dal celebre Hincmaro di Rheims, tuttocchè non sempre ben affetto verso certe particolari disciplinari ordinazioni de' Pontefici allora Sedenti, il quale scrive al Nipote suo Hincmaro di Laon, (presso Flodoardo L. 3. c. 21.): „ Ego Decretales Sedis Apo„ stolicae diversis temporibus pro diversorum Patrum conso„ latione, vel consultatione ab ejusdem Sedis Pontificibus, et „ venerabiliter suscipio, et venerabiliter suscipiendas dico, et „ scribo „. Consuona sul fine del XI. e principio del XII. un Ivone Carnotense nella Sentenza di lui, che abbiamo poc'anzi veduto riportata da Natale Aless., che lo qualifica come l' uno de' più Santi, e dotti Prelati della Chiesa Gallicana.

S. BERNARDO

Non può la Fede patire difetto nella Sede di Pietro.

A compiere la luminosa serie de' PP. Gallicani, e mettere come il sigillo alla continuata tradizione de' loro insegnamenti, spuntò poco dopo sull' Orizzonte della Francia qual astro novello ad illustrare insieme colle Gallicane le provincie tutte della Cristianità il mellifluo Dottore S. Bernardo *ultimus inter Patres, sed primis certe non impar* (Mabillon Praef. Edit. Maur.), nelle cui dotte, non men che soavi composizioni si gusta con salutare diletto il sugo de' più pregiati fiori da lui delibato, e raccolto dalle dottrine e sentenze de' Padri, che il precedettero. Potea forse questo S. Dottore spiegarsi più chiaramente di quello, ch'ei fece nell'Epist. 190., ossia Trattato *contra quaedam Capitula errorum Abaelardi ad Innocen-*

tium II. Pontificem? „ Oportet ad vestrum referri Aposto-
„ latum pericula quaeque, et scandala emergentia in regno
„ Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt. Dignum quip-
„ pe arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non
„ possit fides sentire defectum. Haec quippe hujus praero-
„ gativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est: *Ego*
„ *pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua*? Ergo
„ quod sequitur, a Petri Successore exigitur: *Et tu aliquan-*
„ *do conversus confirma fratres tuos*. Id quidem modo
„ necessarium est „. Sentenza recapitolata in margine dall'Editore in questi termini: *Romanae Sedis praerogativa, non posse errare in fide.*

Se ne' pericoli della fede si ha da ricorrere a quella Sede, di cui è propria prerogativa, che la fede non possa in lei patire difetto: e se per tal motivo ricorre S. Bernardo all' Apostolato d' Innocenzo II. contro gli errori di Abaelardo; adunque riconosce inerente all'Apostolato del Pontefice Sedente quella prerogativa, per cui non può la fede patir difetto nella Sede Romana. Chiaro è l'argomento: Premette S. Bernardo l'indefettibilità conceduta da Cristo all'Apostolato, ossia al successivo Apostolico Ministero di S. Pietro, *Ego rogavi ec.*: Ne deduce la diritta conseguenza, che perciò si esige da chiunque succede ad esercitare questo Apostolato, che in ogni emergente risguardante la fede, adempia l' uffizio, per cui fu da Cristo annessa l' indefettibilità all' Apostolico Ministero di Pietro, confermando i suoi fratelli per via di un giudizio, nel quale *fides non possit pati defectum*. Questo è il giudizio che implorava S. Bernardo, ed aspettava dall'Apostolato d'Innocenzo II. contro gli errori di Abaelardo, ed in vigore del quale si potesse ridire ciò, che in virtù de' Rescritti d'Innocenzo I. disse S. Agostino *Causa finita est*. E nel vero troppo strana cosa sarebbe il pensare, che S. Bernardo ricorrendo all'Apostolato d'Innocenzo II. come all'Apostolato stesso di S. Pietro, non avesse però dovuto aspettare da quel Pontefice in quell'emergente pericolo, se non che un giudizio tuttavia pericolante, qual potea temersi per parte di un Papa, ch'egli avesse stimato poter soggiacere ad errore.

INSUSSISTENZA

Dell' interpretazione data dall'Autore della Difesa *al suddetto passo di S. Bernardo.*

Ora veggiamo il solo ripiego, che con tutta l'acutezza del suo ingegno abbia saputo rinvenire l'Autore della *Difesa* per eludere la forza dell'argomento tratto dal citato passo di S. Bernardo. Vuole egli che le parole del Santo, *haec hujus praerogativa Sedis*, debbano intendersi della Sede in generale soltanto, non di ciascun Sedente in particolare: *En Sedis universim ex antiqua traditione, non singuli cujusque Romani Pontificis*. Ma S. Bernardo non ricorre al complesso della serie *universim*, ed in astratto: Ricorre determinatamente all' attuale Apostolato d' Innocenzo II. nell'attuale urgenza degli errori di Abaelardo, e ciò con intento, e protesta di ricorrere ove la fede non può patir difetto: attendendo quella voce di verità, che meritamente si esige da chi è rivestito del Ministero, cui fu da Cristo annessa la prerogativa dell' indefettibilità. E quì che replica l'Autore della *Difesa*? „ Exigitur „ certe; quis enim neget id a Petri Successore postulari? An „ id officii sit semper, ac necessario praestiturus, Bernardus „ non dicit, ac fidenter dixerim, ad Bernardi tempora dixis„ se neminem... Come mai! S. Bernardo chiede, ed aspetta nominatamente dal Sedente Pontefice una certa irrefragabile Decisione, quale in virtù della parola di Cristo si aspetta dall'Apostolato di Pietro, e ciò a riparo del presente pericolo, e vorremo credere, che con una sì ferma, dichiarata fiducia potesse destarsi, non che allignare nell'animo di S. Bernardo il sospetto, che avrebbe naturalmente eccitato l'opinione della fallibilità, che fosse per emanare dal particolare Pontefice, cui egli ricorreva, un qualche men considerato giudizio, che lungi dal porgere il desiderato rimedio, avesse data occasione di nuova turbazione, e scandalo? *Nugae*. Chiunque voglia considerare colla più severa imparzialità il testo del S. Padre, dica se vi ha sillaba, che suggerisca, ed anzi non rispinga siffatte arbitrarie interpretazioni, che visibilmente ne perverrono la naturale, piana, ovvia intelligenza.

Quanto poi alle parole soggiunte, *an id officii sit* (Petri Successor) *semper, ac necessario praestiturus, Bernardus non dicit, ac fidenter dixerim, ad Bernardi tempo-*

ra dixisse neminem; occorre una distinzione da farsi: Che un Pontefice possa mancare al suo dovere per colpa di negligenza, nel differire di troppo il giudizio, che gli si richiede, *transeat*: Ma che possa far mancare la parola di Cristo col macchiar di errore un giudizio, cui fu da Cristo annessa la prerogativa dell' indefettibilità, ciò è quello, che non si ammette: Questa è l' indefettibilità, che S. Bernardo riconosceva inseparabile dal giudizio d' Innocenzo per una definitiva, irrevocabile condanna degli errori di Abaelardo: indefettibilità, che non attese i tempi prossimi a S. Bernardo per esser conosciuta, predicata, esaltata da primi secoli in quelle solenni voci sì frequenti nelle bocche de' SS. PP., de' Concilj, de' Sommi Pontefici, che S. Pietro vive, e presiede tuttora, cioè in ogni successione di tempo nella sua Cattedra; che non cessa di parlare per bocca de' suoi Successori; che siccome *adnitente B. Petri praesidio* la Chiesa Romana fu per l'addietro immune da ogni errore, così seguiterà per l'avvenire. E chiunque voglia ripigliare il filo della tradizione nelle moltiplici testimonianze fin quì prodotte, scorgerà facilmente, che ovunque si ricorre alla Sede Apostolica, si aspetta la definitiva Sentenza dal Rescritto del Pontefice Sedente *pro tempore*, siccome dai PP. Affricani nel ricorrere all'autorità della Sede Apostolica s' implorava il supremo Giudizio del Pontefice S. Innocenzo, e da S. Girolamo in simile ricorso alla S. Sede si attendeva il Rescritto di S. Damaso. In somma si ricorrano le citate testimonianze, e dappertutto si vedrà, che *autorità della Sede Apostolica*, *e autorità del giudizio Apostolico* si prendono scambievolmente l'un per l'altro, come termini sinonimi. Nè può diversamente intendersi conforme anche al sentimento dell'Autore della *Difesa* P. 3. L. 10. c. 5., ove benchè distingua a certi riguardi la Sede dal Sedente, confessa nondimeno, come si è diggià veduto, che nulla può la Sede esercitare di podestà, e di giurisdizione, se non per mezzo del Sedente (1).

(1) Debbo avvertire, che nel produrre le addotte testimonianze, non ho inteso d'imprendere una diretta confutazione dell' Opera della *Difesa*: Troppo avrei presunto di me, se mi fossi creduto potere aggiungere qualche grado di forza, e di luce a quanto è uscito in tal proposito dalla esimia penna di un consumato Maestro in Divinità, l'Emo Cardinale Orsi. Altro pertanto non ho inteso, che di appresentare a'meno instrutti Leggitori un preservativo da cautelarli contro la troppa franchezza dell'opponente Prelato di Noli, nell' as-

CONCILIO DI TRENTO

Conseguenza risultante dal Can. 3. Sess. 7. de Baptismo, in conferma delle testimonianze fin quì addotte dell'Apostolica Tradizione, in favore della indefettibilità della Sede Romana in ogni materia concernente la Religione, ed il Dogma.

Non vi ha Secolo, che oltre le addotte testimonianze non ne somministri altre assai, nè meno significanti da formare altrettanti anelli di una non mai interrotta Catena di Tradizione, comprovante la Pontificia indefettibilità in ogni materia concernente la Religione, e il Dogma. Quindi non fia meraviglia, che in un Concilio Ecumenico vindice della primitiva continuata Tradizione se ne scorga il risultato nel senso naturale, ed ovvio delle sue Dogmatiche Definizioni. Tale ben può dirsi quello, che si manifesta nel Can. 3. *de Baptismo* Sess. 7. del Sacro Concilio di Trento: „ Si quis dixe„ rit, in Ecclesia Romana, quae omnium Ecclesiarum Ma„ ter est, et Magistra, non esse veram de Baptismi Sacra„ mento doctrinam; Anathema sit „. Chiaro è, che ivi non può dirsi autenticata la verità della dottrina Romana relativamente soltanto al tempo, in cui attualmente si professava in quella Chiesa, mentre si stava stendendo il Canone. Non ignoravano i PP., come in quel periodo la vera dottrina *de Baptismo*, non meno che nella Romana, diffusa era nelle altre Chiese dell'Orbe Cattolico, per esempio nella Chiesa di Trento, ove si celebrava il Concilio: Chi perciò dirà, che alla sapienza di que' PP. si fosse convenuto il formare per alcuna di quelle Chiese in particolare, ed in ispezie per la Tridentina, un'esplicito Canone del tenore di quello, che si è fatto per la Romana, con che si venisse a dichiarare: *Si quis dixerit in Ecclesia Tridentina non esse veram de Baptismo doctrinam; Anathema sit*?

La ragione di una siffatta differenza si appresenta da se. Un Canone Dogmatico non può aver per oggetto, se non un articolo d'immutabile verità da dichiararsi, o collo stabi-

serire che la dottrina della Ponteficia infallibilità non sia che un mero parto de'secoli di barbarie, ignoto a tutta la più illuminata antichità.

lirlo direttamente, o col condannare l'errore opposto. Ora sebbene vera fosse la dottrina professata dalla insigne Chiesa di Trento a' tempi del Concilio, potea pure avvenire, che in progresso di tempo (*quod Deus avertat*) vi si alterasse la verità, come pur troppo è avvenuto in tante altre Chiese particolari della Cristianità: talchè venisse a tramutarsi di vero in falso il tenore di un siffatto Canone.

Se dunque un articolo definito in un Concilio Ecumenico sotto l'influenza dello Spirito Santo non può essere se non articolo d'immutabile verità, avendo il Tridentino vibrato l'Anatema contro chiunque dica *in Ecclesia Romana non esse veram de Baptismo doctrinam*, egli è dunque articolo di eterna verità, da doversi in tutta la successione de' Secoli professare sotto pena d'Anatema da ogni fedele Cattolico, che la *vera dottrina del Battesimo esiste nella Chiesa Romana*. Onde si comprende, come illuminati dallo Spirito Santo i PP. Tridentini, non mai sarebbonsi indotti a decretare un siffatto Anatema, se non avessero riconosciuta nella *Chiesa Madre, e Matrice di tutte le Chiese* l'eccelsa prerogativa conferitale da Cristo, che neppure per un momento di tempo potesse soggiacere a sorpresa di errore nella dottrina del Battesimo.

Che se nel Magistero di quella Chiesa piacque a Cristo di riporre l'immutabile stabilità della vera dottrina intorno al Battesimo, non avrà forse a dirsi lo stesso degli altri Sacramenti, dell'Eucaristia, della Penitenza, del Matrimonio, in somma dell'intero Deposito della fede affidato in perpetuo da Cristo al Ministero di Pietro, perchè in ogni emergente sempre in pronto fosse quella voce, da cui debbono *le genti udire la parola del Vangelo, e credere*? Fede Romana, che da tempi dell'Apostolo *si annunziava in tutto il Mondo*, che però *sempre fu*, per detto del ch. Bossuet, *la fede della Chiesa*: Cosicchè in forza di questo stesso Trid. Canone rimane vieppiù illustrato, e confermato il vero intento di S. Bernardo nel ricorso da lui fatto contro gli errori di Abaelardo all'Apostolato d'Innocenzo II., come a quel Magistero, nel quale la fede *non potest sentire defectum*.

ARTICOLO VI.

Documenti in contrario recati da Monsignore di Noli; e 1. della resistenza di S. Cipriano al Decreto di S. Stefano.

A persuadere la novità, ed in conseguenza la falsità della Sentenza, che sta per la Pontificia infallibilità, adduce in primo luogo Monsignore di Noli, „ che non tenevansi da S. Ci„ priano per infallibili le Decisioni Dogmatiche del Romano „ Pontefice; altrimenti avrebbe rinunziato al suo errore dopo „ la Decisione contraria del Papa S. Stefano: che a S. Agosti„ no sarebbe mancata la maniera di scusare il S. Martire sul„ la mancanza della Decisione d'un Concilio plenario, se aves„ se riputato infallibile il giudizio del Pontefice „.

OSSERV. Trattandosi di questione diggià ampiamente discussa da tanti celebri Autori, risponderemo brevemente, negando, sotto la scorta di Natale Alessandro, e dietro le vestigia de' SS. Girolamo, ed Agostino il supposto, su cui si regge tutta la forza dell'argomento di Monsignore; cioè che abbia inteso il S. Martire opporsi al Decreto di S. Stefano, come a *Decisione* riputata da lui *Dogmatica*. Ecco in contrario la proposizione stabilita da Natale Alessandro, (Dissert. 12. Sec. 3. Art. 4.) provata da lui concludentemente coll' autorità di S. Cipriano stesso, e de' Concilj Affricani a lui aderenti: „ S. Cyprianus et Africani Episcopi non existimave„ runt Dogma de rebaptizandis haereticis, quod tuebantur ad „ fidem pertinere „. Ed eccone la prova, che non ammette replica: „ Si rebaptizationem haereticorum fidei rem esse exi„ stimasset S. Ciprianus, anathema dixisset eis, qui contra„ riam sententiam tuebantur, neque cum eis communicasset. „ Nefas enim censebat communionem jungi cum haereticis. „ Quaestionem igitur illam ad fidem pertinere non existima„ vit, sed ad oeconomiam duntaxat, et disciplinam Ecclesia„ sticam „. In somma si leggano le Lettere scritte da S. Cipriano nel fervore stesso della controversia, e si rileverà per una parte il costante suo abborrimento dal comunicare con chiunque fosse infetto di dottrina ereticale, e per l'altra parte la sua condiscendenza in lasciare a ciascun Vescovo la libertà di sentire, e di operare come meglio giudicasse, senza lesione della pace, e della concordia. Dunque non ricono-

sceva errore contro la fede nel Decreto Pontificio autorizzante una dottrina, e pratica, ch'egli stesso consentiva, che potesse da ogni Vescovo regolarsi come ei meglio giudicava.

Soggiunge ancora Natale Alessandro: „ Denique si res fidei visa esset, non fuisset necessarium universae Ecclesiae „ Concilium, ut inexcussbiles essent Africani, et Orientales, „ qui errorem contra fidem, a Sede Apostolica damnatum pertinaciter propugnant etiam ante Concilii Oecumenici celebrationem; ut in Causa Pelagianorum videre est, quibus spem „ Concilii generalis adimit Augustinus. At S. Cyprianum excusat, quod morem Africanum rebaptizandi haereticos, „ etiam post Decretum Stephani tueretur, quia nondum celebratum fuerat plenarium totius Ecclesiae Concilium. Censet ergo quaestionem illam meræ fuisse disciplinae „. Non che S. Agostino la credesse tale, ma che come tale fosse stata riputata da S. Cipriano.

Che però, se S. Agostino si prende ad iscusare in qualche modo sulla mancanza della decisione d'un Concilio plenario, l'insistenza di S. Cipriano (sebben non l'assolva d'ogni reato) a volersi mantenere nella disciplina, che si praticava nelle Chiese Affricane, non segue che lo avesse del pari scusato, quando prima anco di un plenario Concilio, avesse resistito ad una Dogmatica Decisione del Santo Pontefice, da cui non era emanato che il semplice Decreto: *Nihil innovari praeter id quod traditum est*. Formola in cui non si ravvisa il carattere di Decisione propriamente Dogmatica, come osserva il ch. Cardinale Orsi (L. 3. *de R. Pontificis Auctoritate* p. 20., e seg.). Egli è pertanto fuor d'ogni regola di equità, e di sana critica il far valere contro l'infallibilità Pontificia un passo per lo meno ambiguo di S. Agostino, a fronte di tante, e sì chiare testimonianze, nelle quali riconosce il S. Padre ne' Romani Pontefici l'autorità di decidere definitivamente le controversie in materia di fede: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam apud Apostolicam Sedem factum est? etc. etc.*

Peggio poi il voler dedurre i sentimenti del Dottore S. Cipriano da que' tratti, che gli sfuggirono dalla penna nel fervore della sua contesa col Papa S. Stefano, e che furono altamente disapprovati da S. Agostino. Confessa Monsignore di Noli che S. Cipriano errò: Dunque quanto egli scrisse in sostegno dell'errore, non gli fu suggerito dallo spirito di verità. Ivi parla, non il Dottore della Chiesa, illuminato da Dio, ma il puro uomo, labile di sua natura, e per grande che sia,

soggetto sempre ad errare. Si senta S. Cipriano ove si dimostra, qual fu infatti, quel sublime Dottore, dato da Dio ad universale addottrinamento, e sostegno della Santa Chiesa, vindice in particolare dell'Unità Cattolica. Ivi apparirà in ogni luogo l'alto concetto, in cui teneva egli la Romana Cattedra. Nel passo del celebre Libro *de Unitate*, allegato da' Prelati Gallicani dell'Assemblea del 1682. diretto ai Vescovi assenti per partecipar loro gli Articoli della Dichiarazione: „ Fidenter cum Beato Cypriano pronuntiamus, charissimi Collegae, Christum, ut Unitatem manifestaret, unam „ Cathedram constituisse, et Unitatis originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuisse, eumque, qui Cathedram, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia non esse; qui vero Ecclesiae Unitatem non tenet, „ nec fidem habere „. Nell'Epist. 45. a Papa S. Cornelio chiama la Chiesa Romana *Ecclesiae Catholicae Radicem, ac Matricem*. Scrivendo al Vescovo Antoniano, da cui veniva pregato a ragguagliare il Papa, che più esso non comunicava co' Novaziani, risponde: „ Scripsisti etiam, ut exemplum „ earundem Litterarum ad Cornelium Collegam nostrum transmitterem, ut, deposita omni sollicitudine, jam sciret te „ secum; hoc est, cum Ecclesia Catholica communicare „. Con che chiaramente significa, che la comunione col Romano Pontefice quella è, che porta seco la comunione colla Chiesa Cattolica; a tal che non istà nell'Unità chi non comunica colla Chiesa *Radice, e Matrice dell' Unità*.

In altra Lettera al Papa S. Cornelio rileva il S. Dottore la temerità de' due Scismatici, Fortunato, e Felicissimo, i quali con altri Eretici, e Scismatici partiti dall'Affrica „ Navigare audent, et ad Petri Cathedram, atque ad Ecclesiam „ principalem, unde Unitas Sacerdotalis exorta est, a Schismaticis, et profanis litteras ferre, nec cogitare eos esse Romanos, quorum fides, Apostolo praedicante, laudata est, „ ad quos perfidia habere non possit accessum „. Equal era questa fede de' Romani, fede incontaminata, e presso cui non può avere accesso la perfidia, se non la fede della Cattedra di Pietro, che si conserva, e si promulga, come già disse S. Ireneo, per la continuata successione de'suoi Pontefici? Se dunque questa Cattedra inaccessibile alla perfidia, non parla se non per bocca de'suoi Presidenti, necessario è che sia del pari chiuso in ogni tempo l'adito ad ogni errore

in quella predicazione, per mezzo di cui ha da diffondersi il preconio della Cattedra.

ARTICOLO VII.

Altra opposizione di Monsignore tratta dal preteso severo Esame della Decretale di S. Leone, fatto dai PP. del Concilio Calcedonese prima di accettarla.

Oppone Monsignore (p.27.) „ che i PP. del Concilio Ecume„ nico di Calcedonia se tenevano per infallibile il Papa, non „ avrebbero dovuto esaminare la Lettera Dogmatica di S. Leo„ ne, ma accettarla senza alcuna previa revisione con cieca „ ubbidienza, come già i Papi moderni pretendono, che si „ debba usare anche dalle più sublimi Podestà del mondo, „ e della Chiesa, riguardo alle loro nuove Costituzioni Do„ gmatiche „.

OSSERV. Sembra Monsignore essersi troppo facilmente lasciato preoccupare l' animo dall' insidioso modo, in cui da molti si rappresenta la ricognizione fatta nel Concilio di quella Decretale, quasicchè l' avessero i PP. assoggettata ad un lungo severo Esame prima di adottarla qual regola di fede. Falsa supposizione, che tal si manifesta, e si convince dagli *antecedenti*, dai *concomitanti*, dai *susseguenti*.

Dagli antecedenti; posciachè la Decretale di S. Leone prima dell' adunanza del Concilio, era già stata per tutto l' Oriente divulgata, e sottoscritta dai Vescovi, come consta dalla Lettera 83. di S. Leone a Paschasino c. 3. „ Noveris „ etiam proxime me Epistolam Constantinopolitani Episcopi „ accepisse, quae refert Antiochenum Episcopum, missis per „ provincias suas tractoriis, universos Episcopos et Epistolae meae praebuisse consensum, et Nestorium, et Eutychem pari subscriptione damnasse „. Come pur fu fatto a Costantinopoli. Oltrechè avendo S. Leone diretta la sua Lettera ai Vescovi delle Gallie, fu essa da que' PP. colla più ossequiosa venerazione ricevuta, ed acclamata qual Simbolo di fede senza relazione al Concilio di Calcedonia, come consta dalla Sinodica de' 44. Vescovi sotto la presidenza di Ravennio di Arles, di cui si è detto di sopra.

Da' concomitanti; posciacchè adunato che fu il Concilio, si manifestò da principio, e prima di ogni Esame l'adesione de' PP. alla Decretale di S. Leone, come a *formola* di fede, cui si

protestarono di essersi diggià sottoscritti : Così (act. 2.)
„ Cecropius Reverendissimus Episcopus Sebastinopolitanus di-
„ xit : Emerserunt quae ad Eutychem pertinent, et super iis
„ *forma* data est a Sanctissimo Archiepiscopo Romanae Ur-
„ bis, et sequimur eum, et Epistolae omnes subscripsimus.
„ Reverendissimi Episcopi acclamaverunt : ita omnes dicimus :
„ sufficiunt quae exposita sunt : alteram expositionem non
„ licet fieri „.

Fu quindi letta la Lettera di S. Leone con alcune testimonianze de' PP. , che per la maggor parte erano state dal S. Pontefice allegate in altra sua Lettera all'Augusto. Che impressione facesse nell'animo de' PP. la lettura della Decretale, cui aveano diggià partitamente sottoscritto, il dichiarano eglino stessi negli atti del Concilio : „ Post lectionem autem praedictae Epistolae Reverendissimi Episcopi clamaverunt : Haec „ Patrum fides , haec Apostolorum fides. Omnes ita credi- „ mus , Orthodoxi ita credunt . Anathema ei , qui ita non „ credit . Petrus per Leonem ita locutus est. Apostoli ita do- „ cuerunt. Pie , et vere Leo docuit „.

E siccome si era tentato d'infamare la dottrina di S. Cirillo, intese ch' ebbero i PP. tre testimonianze di esso , che furono lette dopo la Decretale di S. Leone, seguitarono ad esclamare : „ Cyrillus ita docuit. Cyrilli aeterna memoria. Leo, „ et Cyrillus similiter docuerunt. Anathema ei, qui sic non „ credit. Haec vera fides . Catholici ita sapimus . Haec Patrum „ fides „. E quì si noti come dalle parole , *Leo , et Cyrillus similiter docuerunt* , pretese un anonimo cavillatore inferire (contro il Breve *Super Soliditate*) , che i PP. Calcedonesi non riconoscessero maggiore autorità d'insegnamento in S. Leone, che in S. Cirillo . Mera illusione ! Nella Lettera di S. Leone, e non già nelle testimonianze di S. Cirillo riconobbero i PP. l'autorità d'un insegnamento dato , e prescritto per modo *di forma* dal Romano Pontefice , *Forma* (τύπος) *data est a Sanctissimo Archiepiscopo Urbis Romae* . Formola, cui aveano diggià tutti preventivamente sottoscritto : *Epistolae enim subscripsimus* , cui si protestavano di aderire con tal fermezza , ch' escludeva la necessità di ogni ulteriore esposizione : *Sufficiunt , quae exposita sunt , alteram expositionem non licet fieri* . Nulla di simile riguardo a S. Cirillo . Fu giustificata l'Ortodossia della sua dottrina, siccome conforme alla dottrina di S. Leone, *Leo , et Cyrillus ita docuerunt* . Oltrecchè chi non sente la differenza di queste due

espressioni, *Petrus per Leonem ita locutus est*; e *Cyrillus ita docuit*? In questa si attesta la bontà dell'insegnamento di Cirillo, in quella si rileva l'autorità di Pietro parlante per bocca del suo Successore.

ARTICOLO VIII.

Si dichiara il modo della ricognizione fatta susseguentemente della Lettera di S. Leone nel Concilio di Calcedonia.

Ma che? replicheranno gli avversarj, non fu dunque esaminata la Lettera di S. Leone nel Concilio? Si accordi pure se si vuole, che il fu; ma in modo, che ne risalta vie più l'autorità di essa, nel ributtare che fecero, e subito, e con isdegno i PP. la proposizione del richiesto Esame. Ecco il fatto. Dopo la solenne acclamazione, con cui si dichiararono i Padri di aderire alla Lettera di S. Leone, pronunziando anche l'Anatema contro chiunque dissentisse, alcuni pochi Vescovi Palestini, ed Illiriciani mostrarono qualche dubbiezza intorno ad alcuni passi della Lettera, attesa anche la poca loro intelligenza della lingua, e chiesero qualche giorno di dilazione da poter chiarirsi de'loro dubbj. Fremerono i PP. a tal proposta; ma pregati da'Giudici a non voler negare questa soddisfazione ai postulanti, vi accondiscesero finalmente: Allora i Giudici, che per parte dell'Imperatore vegliavano all'esterna polizia del Concilio, rivolgendosi a que' pochi esitanti Vescovi, pronunziarono: „ Differatur audientia usque ad quin„ que dies, ut inter hos conveniat Vestra Sanctitas ad San„ ctissimum Archiepiscopum Anatolium, et communiter de „ fide tractetis: *ut qui dubitant, doceantur* „. Fu dunque questo il preteso rigoroso Esame voluto, ed istituito da' PP. qual previo necessario requisito ad accettare la Decretale del Pontefice? tutt'al contrario. Sentano gli avversarj con che tuono reclamarono i PP. al primo sentirne la proposta: „ Om„ nes Reverendissimi Episcopi clamaverunt: Nos ita credi„ mus. Sicut Leo, ita credimus. Nostrum nullus dubitat. „ Nos jam subscripsimus „. Che però ad acquietarli soggiunsero i Giudici: „ Non est necessarium omnes vos convenire. „ Sed quia conveniens est omnibus dubitantibus persuadere, „ Anatolius eligat de his qui subscripserunt, quos putaverit „ idoneos esse ad docendum eos qui dubitant „. Non fu dun-

que istituito questo Esame dal Concilio per deliberare sulla Decretale di S. Leone, ma si tenne da pochi deputati innanzi al Vescovo di Costantinopoli Anatolio Successore di S. Flaviano, ad oggetto di sgombrare quelle dubbiezze che appannavano ancora le menti di que' pochi illitterati Vescovi, e renderli consentanei al Sinodo, siccome era il Sinodo consentaneo a S. Leone.

Avendo poi (act. 4.) richiesto i Giudici di essere informati di quanto era piaciuto al Sinodo di stabilire intorno alla Fede, i Legati del Papa presero la parola per dichiarare, che il Santo Concilio seguitava, e teneva 1. la regola di Fede stabilita da' PP. di Nicea: 2. la stessa confermata nel Simbolo de' 150. Padri Costantinopolitani colla esposizione dello stesso Simbolo fatta dalla bo. me. di Cirillo in Efeso: 3. gli Scritti diretti da S. Leone per la condanna di Nestorio, e di Eutichete: „ Tertio vero Beatissimi, atque Apostolici Viri universalis „ Ecclesiae (πασων των Εκκλησιων ἀρχιεπισκόπος λέυτος) Ne„ storii, et Eutychetis haeresim damnantis, directa Scripta, „ quid vera fides habeat, exposuerunt „. E soggiungono: „ Similiter vero et Sancta Synodus hanc fidem tenet, hanc „ sequitur: nihil amplius nec addere potest, nec minuere „. Ove si vede la Decretale di S. Leone posta insieme col Simbolo Niceno, ed il Costantinopolitano qual regola della fede, che si era di nuovo confermata dal Sinodo. Assentirono i PP. a questa parlata de' Legati: „ Reverendissimi Episcopi cla„ maverunt: Omnes sic credimus, sic baptizati sumus, sic „ baptizamus: sic credidimus, sic credimus „.

Non contenti però i Giudici di quella universale acclamazione richiesero i PP. che sul punto, ed in presenza de' SS. Vangeli dichiarassero uno ad uno il sentimento loro sulla consonanza della Lettera di S. Leone colla fede de' precedenti Concilj; ed essi tosto, e senza ulteriore deliberazione diedero l'un dopo l'altro il richiesto attestato con brevissima formola, ripetuta da ciascheduno in particolare, e concepita in questi, o altri equivalenti termini: *Consonat Epistola, et subscripsi ei*. E dopo che in gran numero ebbero i PP. dichiarata in tal guisa la loro acquiescenza, chiesero i Giudici: „ Si re„ liqui omnes Reverendissimi Episcopi, qui non specialiter „ sunt confessi, consentiant dictis eorum qui jam confessi „ sunt, propria voce doceant „. Non tardò la risposta: „ Om„ nes Reverendissimi Episcopi clamaverunt: Omnes acquie„ scimus, omnes similiter credimus, omnes eadem sapimus „.

„ ipsi etiam quinque Episcopi fidei subscripserunt, sicut Leo, „ sic sapiunt „ . In questa subitanea raccolta di voci apparisce forse vestigio di severo Esame, e non anzi una semplice conferma richiesta dai Giudici della concorde adesione, con cui fu da tutti, *omnes clamaverunt*, (tolti que'pochi dubitanti invisi al Concilio) acclamata qual regola di fede la Lettera di S. Leone, tosto che ne intesero la lettura nell' azione seconda del Concilio?

Lo stesso risultato, che si ha dagli Atti *antecedenti*, e *concomitanti* fin quì esposti, si rileva pure dalli *conseguenti*, ne'quali chiaro si manifesta il sentimento de'PP. Calcedonesi intorno alla irrefragabile Autorità de'giudizj della S. Sede per terminare definitivamente le controversie riguardanti la fede. In fatti nella relazione, che si fecero un premuroso dovere di trasmettere al S. Padre, implorano da esso, quai ossequiosi Figli dall' amantissimo loro Padre, la conferma de' loro Atti a questo espresso intento; *ut sicut fidei, sic bonae Ordinationis Vobis deputetur effectus*. A S. Leone attribuiscono *effectum fidei*, vale a dire la fermezza della fede, ch'era stata sì luminosamente dichiarata, ed irrevocabilmente definita nella *forma* data da esso, e che si fecero tutti un pregio di riconoscere, e venerare qual Oracolo di Pietro, parlante per bocca del suo Successore. Quanto poi alle Ordinazioni disciplinari, si raccomandavano al Papa, perchè si degnasse dare loro colla sua approvazione la fermezza, di cui tutt'ora abbisognavano.

La risposta di S. Leone a' Padri Calcedonesi (presso Labb. T. 4. col. 1827. Ediz. Ven. 1737.) somministra altresì un'autentico documento della necessaria conferma della Santa Sede, per imprimere alle Decisioni Dogmatiche di un Concilio Ecumenico quel carattere d' irrefragabile Autorità, che superiori le renda ad ogni eccezione in contrario: „ Ne „ ergo per malignos interpretes dubitabile videatur, utrum „ quae in Synodo Chalcedonensi per unanimitatem vestram „ de fide statuta sunt, approbem; haec ad omnes Fratres et „ Coepiscopos nostros, qui praedicto Concilio interfuerunt, „ scripta direxi, quae gloriosissimus, et clementissimus Prin„ ceps, sicut poposci, in notitiam vestram mittere pro Ca„ tholicae fidei amore dignabitur, ut et fraterna Universitas, „ et omnium fidelium corda cognoscant, me non solum per „ Fratres, qui vicem meam executi sunt, sed etiam per ap„ probationem gestorum Synodalium propriam vobiscum iniis„ se Sententiam, in sola videlicet fidei Causa . . . . . Unde

„ si quis unquam ausus fuerit vel Nestorii perfidiam tueri, „ vel Euthychetis, ac Dioscori impium dogma defendere, a Ca„ tholicorum comunione resecetur „. Ove si scorge, che siccome dopo anche i Concilj di Cartagine, e di Milevi non furono i seguaci di Pelagio riconosciuti universalmente per Eretici, nè privi della comunione de'Fedeli, se non in virtù de' Rescritti sopravvenuti dalla Sede Apostolica, così pure necessaria fu stimata la conferma di S. Leone, perchè anche dopo i Decreti del Concilio Calcedonese dovessero incontrastabilmente, ed in tutta la Cristianità aversi per dichiarati Eretici, e segregati dal consorzio de'Fedeli i contumaci Settatori di Eutichete, e di Dioscoro.

Neppure è da omettere una insigne testimonianza de'medesimi PP. Calcedonesi nella Relazione del Sinodo *ad gloriosam Pulcheriam Augustam de damnatione Dioscori* (act. 3. presso Labb. col. 1354.): „ Qui enim dispergebat (Dioscorus), extinctus est: Sopitus est persecutor, princeps tempestatis explosus est: ipsique naves suas in cursu repetiere rectores, Christo ad intelligentiam prospere dirigente, qui ostendit in Leone mirabili veritatem; quia *sicut Sapiente Petro, ita et isto utitur assertore* „. E nel riferire le cagioni della deposizione di Dioscoro: „ Fratribus enim scandala ponebat ut nequam, et in ore suo abundavit nequitia, *fallacia sua literarum Romani Pontificis abnuens lectionem* „.

Inoltre nell'Allocuzione *ad Marcianum piissimum, et amatorem Christi Imperatorem* (Part. 3. col. 1757.): „ Unde nobis impenetrabilem in omni errore propugnatorem Deus „ providit, et Romanae Ecclesiae Papam ad victoriam praeparavit, doctrinis eum per omnia veritatis accingens, ut „ quemadmodum fervens affectu Petrus, et hic affectu ferventiore decertans omnem ad Deum sensum, intelligentiamque perducit „. E nel corpo dell'allocuzione: „ Sic quoque Damasus Romanae Urbis decus ad justitiam Literis „ ad Paulinum datis, dispensationis Sacramenta patefecit, admonens, ut his quae bene decreta sunt, si qui communionis suae participes velint esse, consentiant „. Riconoscevano adunque nel Papa la podestà di escludere i non consenzienti dalla comunione della S. Sede, fuor della quale *frustra se in Ecclesia esse quis confidit*. E nel fine pregando l'Augusto a voler colla possanza datagli da Dio frenare l'audacia de'malignanti contraddittori, espongono qual *Segnacolo* della

Sacra dottrina la concordia de' PP. nel dichiararla: *Concilii praedicationem Petri Sedis auctoritate roborantes.*

ARTICOLO IX.

Differenza tra Esame di Revisione *con libertà di dissenso, ed Esame di* Elucidazione *in conferma di verità già irrevocabilmente decisa:*

Illusione di chi pensa, che l'autorità giudiciaria de' Vescovi in materia di fede non possa comporsi colla Pontificia infallibilità.

Oppone seguitamente Monsignore di Noli la trasmissione fatta dal Papa S. Leone II. ai Vescovi delle Spagne della Lettera del suo Predecessore S. Agatone, insieme colla Definizione del VI. generale Concilio Costantinopolitano III., in cui era stata la detta Lettera esaminata, ed approvata; onde prende motivo di argomentare ne' seguenti termini: „ Non essendo per parte delle Chiese di Spagna intervenuto alcuno al Concilio di Costantinopoli (Sesto generale, anno 680.), non consideravano i Prelati Spagnuoli sufficiente quell'Adunanza a rappresentare la Chiesa universale, nè esente pertanto dal pericolo di poter errare nel decidere intorno a' Dogmi della religione. Furon quindi trasmesse a ciascun Vescovo le carte venute da Roma, acciò dopo averle separatamente esaminate, potessero uniti in un Concilio Nazionale tutti insieme giudicarne. Tennesi di fatti nell' anno seguente il Concilio in Toledo, e i Prelati vi fecero spiccare la dignità dell'Apostolico loro carattere, e la podestà Pastorale d'esaminare, e di giudicare delle Decisioni Papali, che riguardan la fede „.

OSSERV. Cominciamo dal premettere, che ben lontani siamo dal voler noi contrastare ai Vescovi l'eminente prerogativa di Giudici in materia di fede (non però da stendersi al complesso de' Pastori d'inferiore ordine), prerogativa, che il V. Bellarmino non solo in essi riconosce colla comune, ma che si prende a confermare da par suo (L. 1. *de Concil. et Eccles. c.* 15. e c. 18. spezialmente, il cui tema è: *Episcopos in Conciliis non consiliarios, sed judices esse*). Bensì diciamo, non esser questa prerogativa un punto ripugnante alla Pontificia infallibilità, e vano esser l'argomento che ne traggono con dire, che se sussistesse una tale infallibili-

tà, inutili sarebbono i Concilj generali. A maggior dichiarazione di questo punto, che è di non poca importanza, conviene osservare, che sebbene ai Vescovi come Giudici competa il diritto di esaminare le dottrine concernenti alla fede, vi ha però gran differenza da farsi tra esame ed esame, tra giudizio e giudizio secondo la differente natura, e qualità delle questioni, che soggiacciono all'esame, e al giudizio.

Se si tratta di novità emergente in qualche angolo della Cristianità potranno i Vescovi di quelle parti, adunati massimamente in legittimo Provinciale Concilio prenderne cognizione in qualità di Giudici, ed esporne il loro giudizio, seguendo però l'antica forma osservata da' PP. Cartaginesi, e Milevitani, come stabilita, *non humana, sed divina sententia*, e prescritta per tutte le cause maggiori, di farne la relazione alla S. Sede, per dare ad un tal giudizio quell'immobile fermezza, che non può aver da se, *nisi tota hujus* (Sedis) *auctoritate, quae justa fuerit pronuntiatio firmetur*, come si è veduto di sopra.

Se poi si tratta di materia diggià definita per autorità anche di Concilio generale, nel caso che venga a riproporsi in altro susseguente Concilio, faremo che dal gran Bossuet intenda Monsignor di Noli quali siano le parti giudiziarie, che in tal emergenza competono ai Vescovi. Nella corrispondenza tenuta da quel ch. Prelato (Ediz. di Liegi an. 1767. Tom. 14.) col Dottore Molano per la riunione de'Protestanti, propose il Molano l'adunanza di un Concilio generale da tenersi per discutere, e definire le controverse questioni; sotto la legge che frattanto sospesi rimanessero i Decreti anche Dogmatici del Concilio di Trento.

Non fu difficile ad un Bossuet il rilevare l'assoluta impossibilità di ammettere una proposta sovvertitrice del fondamentale Dogma dell'infallibilità della Chiesa ne'suoi giudizj. Non perciò si sgomentò il Protestante, e pronto contrappose l'esempio del Concilio di Basilea, che non ebbe difficoltà di riassumere, e di riservarsi la discussione propostagli da' Boemi di un articolo circa l'uso del Calice, come di precetto divino, tuttocchè fosse diggià stato quell'articolo discusso, risoluto, e determinato nel Concilio di Costanza; *quae reservatio*, dicea Molano, *aequivalet suspensioni Decreti*. Che risponde Monsignore Bossuet? „ Aequivalet sane. si ita „ reservata est illa discussio, ut ipsa res revocaretur *in du-* „ *bium*, ut de ea tanquam ambigua *investigatio* fieret, fate-

„ mur. Si tantum ut instruerentur et informarentur errantes, ut convincerentur, ut confunderentur, non quaerendae veritatis tanquam ambiguae, sed elucidandae, sive patefaciendae tanquam certae, et compertae, et iterum confirmandae gratia, negamus„. Dai Boemi fu deferito il Decreto di Costanza ai Prelati di Basilea come Giudici; e questi in tal qualità ne assunsero l'esame; non però, come nota Bossuet, esame d'*investigazione*, quasicchè di cosa dubbia ancora, e pendente, di modo che dal giudizio loro avesse da dipendere il rifiutarla, o ratificarla, ma esame diretto a riconoscere legalmente, ed autenticare in forma giudiziaria la conformità della dottrina esaminata colla fede della Chiesa, e renderla vieppiù manifesta ad istruzione degl' imperiti, e ravvedimento degli erranti. Fu esame, non di *revisione*, da cui dipenda il ritrattare, o ratificare una previa Sentenza; ma esame di giudiciale *dilucidazione*, o *ricognizione* che vogliam dire, diretto a farne vie maggiormente risaltare l'irrefragabile autorità. Dunque secondo l'ill. Bossuet il nuovo esame giudiziario intrapreso da PP. di Basilea non prova, che non si avesse per irreformabile il precedente giudizio de' PP. di Costanza.

Ma ciò meglio anche apparirà dal giudizio dell'Apostolico Concilio di Gerosolima circa l'osservanza de' Legali. S. Pietro pronunziò il primo la Sentenza. Niun dubita, nè può dubitarsi che S. Pietro non fosse partecipe di quella infallibilità, che come prerogativa straordinaria fu comune agli altri Apostoli, ed ordinaria in lui solo, come Principe del Coro Apostolico, prescelto *a diebus antiquis*, come egli stesso il rammemorò nell'aprimento del Concilio (act. 15.), *per os meum audire gentes verbum Evangelii, et credere*. Pronunziata ch'ebbe la sua Sentenza, *tacuit omnis multitudo*. E chi avrebbe potuto esitare un istante a prestar fede alla parola destinata da Dio per chiamare tutti alla credenza del Vangelo? Seguitarono indi S. Paolo, e S. Barnaba a narrare *quanta Deus fecisset signa, et prodigia in gentibus per eos*; non per aggiugnere fede a quanto avea poc'anzi detto S. Pietro, ma per ammollire la durezza de' Giudei convertiti, soverchiamente ancora tenaci delle osservanze legali. Finalmente prese la parola l'Apostolo S. Giacomo, attestando che a' detti di S. Pietro concordavano gli oracoli de' Profeti; e conformando il suo giudizio a quello di S. Pietro soggiunse: *propter quod ego judico non inquietari eos, qui ex gentibus convertuntur ad Deum*. E qui ci daremo noi a cre-

dere, che prima di proferire questo suo giudizio si stesse S. Giacomo ad udire S. Pietro con libertà di assenso, o dissenso, onde secondo che fosse stato più, o meno capacitato, si fosse indotto ad approvare, o rigettare i suoi detti, e dar loro in caso di approvazione quell'ultimo grado di certezza necessaria ad imprimere loro il carattere dell' infallibilità? *Absit*: troppo ingiurioso sarebbe un tal pensare alla scienza, che aveano gli Apostoli de'doni, che loro erano stati da Dio conferiti, e singolarmente dell'immunità da ogni errore di predicazione nell'ammaestramento della Chiesa. Bensì questo giudizio di S. Giacomo ne fa conoscere, come la podestà giudiziaria, in materia di fede, può esercitarsi per via di un giudizio di semplice *ricognizione* diretta a rischiarare, e viemaggiormente autenticare un antecedente giudizio, che per altro si sa essere di tal certezza, che non possa soggiacere ad esame di *revisione* per accertarne la verità.

CONTINUAZIONE

Della trasmissione degli Atti del VI. Concilio Generale ai Vescovi delle Spagne.

Altro non fu l'intento, e l'oggetto della trasmissione degli Atti del VI. Concilio Generale ai Venerabili Vescovi dell' amplissimo Cattolico Regno delle Spagne. Claudio Fleury, cui ne rimanda Monsignore di Noli, narra (L. 40. n. 30. e seg.), che da San Leone II. fu a tal effetto spedito in Ispagna il Notajo Pietro con più Lettere tendenti a fare ricevere la definizione del Sesto Concilio, cui, attesa la turbazione de'tempi, non erano intervenuti, e neppur' erano stati chiamati que' Vescovi. Dopo il breve Pontificato di Leone, il di lui Successore S. Benedetto II. scrisse al Notajo Pietro sollecitandolo ad eseguire la commissione di Leone suo Predecessore. Soggiunge Fleury, che a soddisfarvi si sarebbe dovuto convocare un Concilio di tutta la Spagna; il che non essendo possibile per molti ostacoli, piacque al Re che per ogni Provincia si convocasse il suo Concilio, e primieramente in Toledo quello della Provincia Cartaginese, cui intervennero tutti i diciassette Vescovi della Provincia, e si computa per il quattordicesimo di Toledo (an. 684.). In questo Concilio, detto Nazionale da Monsignore di Noli, e che qual Provinciale ci vien rappresentato dall' Abate Fleury, furono ap-

provati gli Atti trasmessi, come conformi alli Quattro primi antichi Concilj Ecumenici, dopo i quali fu assegnato il suo luogo al Costantinopolitano III.; sendosi preterito il V. Generale per esservisi trattato non tanto delli Dogmi, quanto delle persone.

Il V. Baronio dopo aver brevemente accennate le cause, che fecero differire d'un anno all'altro, non ostante le premure del Papa, la ricognizione degli Atti trasmessi, soggiunge sotto l'anno 683. n. 25. „ Ne autem istiusmodi mora aliquam inobedientiae suspicionem posset afferre, consultum „ fuit, ut interim ea per Ecclesias ad Episcopos mitterentur, „ ut confirmatio rerum in Oecumenico Conventu gestarum „ fieret, quae una cum Apologia de dilato negotio ad Romanum Pontificem daretur „. Reca in prova alcuni Decreti dello stesso Concilio, de' quali rescriviamo il seguente passo: „ Sed licet in unum generaliter colligi per idem tempus „ Hispanorum omnium Praesulum Societas nequivisset, sparsis tamen Sedibus, atque locis praefatas gestorum regulas „ pertractandas suscepimus, susceptas perlegimus, approbantes in his de utrarumque Jesu Christi Filii Dei differentia naturarum, quo gemina in eo voluntas, et operatio praedicatur, recti Dogmatis sensum, inculpandae disputationis „ edictum, Apostolicae Traditionis stylum „.

Più espressamente ancora dichiarano la grata impressione che negli animi loro avea fatta la lettura di quegli Atti, „ quibus Constantinopoli, Constantino (*Pogonato*) pio, et religioso Principe mediante, magna, et sublimi copia aggregata Pontificum, Apollinaris dogma comperimus fuisse destructum. Cum quibus etiam gestis, Leonis quoque (nempe II.) antiquae Romae Pontificis invitatoria Epistolaris gratiae consulta suscepimus, per quae omnis ordo gestorum, „ gestaque ordinum dilucide, ut acta sunt, nostris sensibus „ patuerunt. In cujus etiam gratioso Epistolae tractu ad hoc „ omnes Praesules Hispaniae invitati sunt, ut praedicta Synodalia instituta, quae miserat, nostri etiam vigoris manerent auctoritate suffulta, omnibusque per nos sub Regno „ Hispaniae consistentibus patescerent divulganda „.

In questi Atti, ne'quali distrutto a prima vista si ravvisava l'empio dogma di Apollinare, stabilito il Cattolico Dogma delle due nature, della doppia volontà, ed operazione in Cristo, ben capivano i PP. Toletani non farsi luogo ad esame di *revisione*, quasichè dubbia ancora, e fluttuante rimanes-

se la fede di que' Dogmi, per li quali non avrebbono dubitato que' Venerabili PP. di profondere vita, e sangue.

Non però superfluo, nè men saggio, ed opportuno deesi riputare il consiglio, ed intento sì del Pontefice nel richiedere, che de' PP. Toletani nell'imprendere la divisata ricognizione, su 'l riflesso anco di ovviare ad ogni cavillo, che potesse mai eccitarsi contro l'Ecumenicità del VI. Concilio generale, sotto pretesto che non vi fossero intervenuti, e nappure potuti chiamare, attese le circostanze, i Vescovi di una sì numerosa, e per ogni titolo sì ragguardevole parte della Cristianità. Cavillo, che sì escludeva medisnte la susseguente adesione de'PP. delle Spagne dopo una giudiziaria ricognizione nella forma tenuta da' PP., che in sì gran numero, e da tutte le altre parti concorsero al Concilio Costantinopolitano in formarne i Decreti. Onde per qualsivoglia tergiversazione non mai potesse obbiettarsi l'assenza de'Vescovi di Spagna, abbondevolmente supplita per la unanime loro adesione agli Atti, dappoichè furono loro trasmessi.

Qual poi si fosse la mente, ed il senso de' PP. Toletani circa l'irrefragabile autorità de' Pontefici Dogmatici Decreti, chiaro si rileva dalla stessa loro ricognizione, ed approvazione degli Atti trasmessi. In quelli registrata si legge in primo luogo (act. 4.) la Lettera del Santo Pontefice Agatone agli Augusti, nella quale dopo enunziate le istruzioni, e le facoltà date a'suoi Legati soggiunge: (Lab. T. 7. Edit. Venet. 1792. col. 659.): „ Licentiam proinde eis, sive auctoritatem dedi„ mus . . . . . ut nihil profecto praesumant augere, mi„ nuere, vel mutare, sed Traditionem hujus Apostolicae Se„ dis, ut a praedecessoribus Apostolicis Pontificibus institu„ ta est, sinceriter enarrare „ . E ne soggiunge tosto la ragione, che avendo S. Pietro ricevuta quella celestiale dottrina, che gli fu affidata *non ut sub modio condatur, sed tuba clarius in toto Orbe praedicetur*, quindi è che „ hu„ jus annitente praesidio, haec Apostolica ejus Ecclesia nun„ quam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est, „ cujus auctoritatem (N. B.), utpote Apostolorum omnium „ principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia, et uni„ versales Synodi fideliter amplectentes, in cunctis secutae „ sunt, omnesque venerabiles Patres ejus doctrinam ample„ xi, per quam et probatissima Ecclesiae Christi lumina cla„ ruerunt: et Sancti quidem Doctores Orthodoxi venerati, „ atque secuti sunt, haeretici autem falsis criminationibus,

„ ac derogationum odiis insecuti. E., col. 662. „ Haec est „ enim vera fidei regula, quam et in prosperis, et in ad- „ versis veraciter tenuit, ac defendit haec spiritualis Mater „ vestri tranquillissimi Imperii Apostolica Christi Ecclesia, „ quae per Dei Omnipotentis gratiam a tramite Apostoli- „ cae Traditionis nunquam errasse probabitur, nec haereticis „ novitatibus depravata succubuit, sed ut ab exordio fidei Chri- „ stianae, percepit ab auctoribus suis Apostolorum Christi Prin- „ cipibus, illibata fine tenus permanet, secundum ipsius Do- „ mini Salvatoris divinam pollicitationem, quam suorum Di- „ scipulorum Principi in sacris Evangeliis fatus est: *Petre*, „ *Petre*, inquiens, *ecce Satan expetivit ut cribraret vos*, „ *sicut qui cribrat triticum: Ego autem pro te rogavi*, „ *ut non deficiat fides tua. Et tu aliquando conversus*, „ *confirma fratres tuos*. Consideret itaque vestra tranquilla „ clementia, quoniam Dominus, et Salvator omnium, cujus „ fides est, qui fidem Petri non defecturam promisit, confir- „ mare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Ponti- „ fices, meae exiguitatis praedecessores, confidenter fecisse „ semper, cunctis est cognitum: quorum et pusillitas mea, „ licet impar et minima, pro suscepto tamen divina dignatio- „ ne ministerio, pedissequa cupit existere. Vae enim mihi „ erit, si veritatem Domini mei, quam illi sinceriter praedi- „ carunt, praedicare neglexero „!

Fu indi susseguentemente letta l'altra Lettera data per modo d'istruzione a' Legati, cui aveano diggià sottoscritto i 125. Vescovi del Romano Sinodo, nella quale espone il S.Padre (col. 715.) l'assoluta inviolabile necessità di concordare colla regola, e confessione di fede, che avea trasmessa per mezzo de' suoi Legati: „ Quicumque proinde Sacerdotum haec „ quae in hac nostrae humilitatis confessione continentur, no- „ biscum sinceriter praedicare desiderat, ut nostrae Apostoli- „ cae fidei concordes, ut Consacerdotes, ut Comministros, „ ejusdem fidei, et (ut simpliciter dicamus) ut spirituales „ Fratres, et Coepiscopos nostros suscipimus. Qui vero haec „ confiteri noluerint, ut infestos Catholicae atque Apostoli- „ cae confessioni, perpetuae condemnationis reos esse censemus; ne aliquando tales in nostrae humilitatis Collegio, nisi „ correctos suscipere patimur „.

A queste sacre voci del Sommo Sacerdote corrisposero i PP. Costantinopolitani con festose acclamazioni, che registrate si leggono (act. 8.). E siccome i PP. Toletani si fecero

pregio di conformarsi *alle gesta Sinodali di quella magna, e sublime copia di Pontefici adunati nell' Imperiale Città*, ragion vuole che si dia un succinto saggio delle ossequiose soscrizioni, colle quali manifestarono i PP. Costantinopolitani l'ossequiosa loro acquiescenza a' dettami del Supremo Pastore.

Così (col. 758.): „ Joannes Deo amabilis Episcopus „ Chalcedonis dixit: Sic confiteor, et sic credo secundum virtutem Suggestionum directarum ab Agathone Sanctissimo „ Papa antiquae Romae ...

„ Sergius Deo amabilis Episcopus Selymbriae dixit: Sequor Suggestiones patris nostri Agathonis Sanctissimi Papae Romae, et ita suscipio eas, et amplector eas, tanquam „ Epistolas Sanctae memoriae Leonis praedecessoris ejus beatitudinis.

„ Domitius Episcopus Prusiados dixit: Suggestiones directas a Patre nostro Agathone Sanctissimo Archiepiscopo Apostolicae, et principalis Sedis antiquae Romae .... „ tanquam ex Spiritu Sancto dictatas per os Sancti, ac beatissimi Principis Apostolorum Petri, et digito praedicti ter „ beatissimi Papae Agathonis scriptas, suscipio, et amplector, „ et ita credo...

„ Genesius Episcopus Anastasiopoleos dixit: Secundum „ virtutem relectarum Suggestionum Sanctissimi Papae Romanae Urbis, sic credo...

Tutti nel Prosfonetico diretto all'Augusto: „ Confessionem tibi a Deo scriptam illa Romana antiqua Civitas obtulit, et dogmatum diem a vespertinis partibus extulit: charta „ et atramentum videbatur, et per Agathonem Petrus loquebatur,..

E nella Lettera del Concilio al Pontefice: „ Orthodoxae „ autem fidei splendidam lucem vobiscum praedicavimus; „ quam ut iterum per honorabilia vestra rescripta confirmetis, vestram oramus paternam Sanctitatem „. E quì dica qualunque uomo spregiudicato, se in quelle sì numerose testimonianze apparisca vestigio, che dia sospizione di Pontificia fallibilità.

Eppure la Lettera di S. Agatone, come anche le soscrizioni de' Padri del Concilio Costantinopolitano comprese erano nella serie di quegli Atti, che lungi dall'eccitare reclamazioni per parte de' PP. Toletani, furono da essi riverentemente accolti, e con debita lode commendati. Nè altro doveasi

aspettare da' Vescovi di quel Cattolico floridissimo Reame, de' quali fra gli altri luminosi pregi di santità, e di dottrina, costante sempre si mantenne la più divota filiale venerazione verso la Sede di Pietro, ereditata da loro Maggiori. Viva era tuttora presso loro l'inclita memoria del gran Luminare della Chiesa, l'egregio Dottore S. Isidoro, il quale (Epist. Claudio Duci) scrivea: „ Sic nos scimus praeesse Ecclesiae Chri„ sti, quatenus Romano Pontifici reverenter, humiliter, et „ devote tanquam Dei Vicario prae caeteris Ecclesiae Praela„ tis, specialius nos fateamur debitam in omnibus obedien„ tiam exhibere. Contra quod quemquam procaciter venien„ tem, tanquam haereticum, a consortio fidelium omnino de„ cernimus alienum. Hoc vero non ex electione proprii ar„ bitrii, sed potius auctoritate Spiritus Sancti habemus fir„ mum, ratumque credimus, et tenemus „.

Professione pienamente conforme a quella de' VV. PP. Tarraconesi esibita al Papa Sant'Ilaro Successore del grande S. Leone (Lab. T. 5. col. 56.): „ Proinde nos Deum in Vo„ bis penitus adorantes, cui sine querela servitis, ad fidem „ recurrimus Apostolico ore laudatam, inde responsa quae„ rentes, unde nihil errore, nihil praesumptione, sed Pon„ tificali totum deliberatione praecipitur „. Ma qual sia sempre stata l'ossequiosa venerazione di quella inclita Chiesa verso la Santa Sede, ed i Romani Pontefici, meglio che da noi potrà l'opponente Prelato intenderlo da quanto ne scrive il Ch. non men dotto, che accurato Signore Abate Faustino Arevalo nella Edizione, che di gran lunga superiore a tutte l'antecedenti, sta ora egli adornando del Gran Padre, e Dottore Egregio S. Isidoro, sotto gli eccelsi auspizj dell'Eminentissimo di Lorenzana per questo, come per tanti altri insigni titoli benemerito di S. Chiesa. V. T. 1. c. 74. n. 19. (1).

(1) A noi non è mestiere di entrare nella dibattuta questione fra Critici, se sia stato trasmesso in Ispagna l' intero complesso degli Atti del VI. Concilio Generale colle accennate Lettere Pontificie; oppure quella parte soltanto, in cui si contiene la Definizione. Imperocchè ammessa la prima opinione, sussiste quanto a tenor di questa ci è dedotto, ed esposto nel presente Articolo: E volendo stare alla seconda, cade in un tratto quanto si allega del rigoroso esame con supposta libertà di dissenso, fatto da' Padri Toletani prima di aderire alla Definizione inviata loro; giacchè non ignoravano que' Venerandi PP. non farsi luogo a nuovo esame con libertà di dissenso, riguardo a quegli Atti, ne' quali a prima vista riconobbero colla distruzione dell' antica eresia di Apollinare stabilito *recti dogmatis sensum inculpa-*

ARTICOLO X.

Nuova, inopinata scoperta di Monsignore di Noli di un implicito Esame, fatto nel Concilio di Trento della Bolla Exurge *di Leone* X.

Alle antiche, precedenti, mille volte ripetute, e ribattute obbiezioni contro la Pontificia infallibilità, una ne aggiunge Monsignore di Noli tutta sua, che però fia di qualche maraviglia, almeno per la sua inaspettata novità. Questa egli deduce dalla scoperta fatta da esso di un implicito esame fatto nel Concilio di Trento della Bolla *Exurge* di Leone X. contro i Luterani, ed altri Novatori. Così egli (sotto il §. IV. p. 29., e 32.): „ Benchè ne' Secoli a noi vicini, dopo che per tanti modi s'è „ straordinariamente accresciuta l' autorità, e la potenza de' „ Romani Pontefici, più non somministri la Storia esempj egual„ mente splendidi dell' esercizio di questo diritto Episcopale „ d'esaminare i giudizj Dogmatici de' Romani Pontefici, e di „ paragonarne la dottrina a quella degli antichi Concilj per „ assicurarsi che concordi colla atessa, prima di riceverla, ed „ approvarla; si può non di meno osservare un esercizio im„ plicito di questo diritto nella condotta de' Prelati, che for„ marono l'ultimo Concilio Ecumenico, cioè quello di Tren„ to . . . . In quel Concilio la dottrina di Lutero fu esa„ minata nuovamente; e della condanna fattane già da Papa „ Leone, e della suddetta di lui Costituzione, non si trova „ la minima menzione in alcuna delle XXV. Sessioni, nelle „ quali furono divise le azioni tutte di quella Sacra Adunan„ za. Non è poi cosa diversa in sostanza esaminare la dot„ trina già condannata da Leone X. dallo esaminare la stessa „ di lui Costituzione, per vedere se la sua decisione doveasi „ ammettere, o rigettare, o come, ammettendosi in qual„ che parte, si avesse nel resto a riformare, e correggere „.

OSSERV. Premettiamo; che dall' anno 1517. si ripete l'origine del Luteranismo; che nel 1520. Leone X. pubblicò

dae disputationis edictum, *Apostolicae Traditionis sensum*. Cosicchè sì nell'una, che nell' altra Sentenza nulla risulta a favore della libertà del dissenso riguardo alle precedenti Dogmatiche Decisioni dalla trasmissione fatta in Ispagna degli Atti del VI. Generale Concilio Costantinopolitano III.

la sua Costituzione *Exurge*; che sul fine del 1545. fu adunato il Sacro Concilio di Trento, e terminato finalmente dopo lunga interruzione l'an. 1563. Dalla serie delle cose avvenute in quel frattempo potea rilevare Monsignore motivi da trattenerlo a produrre quella sua nuova scoperta del preteso implicito Esame fatto nel Concilio di Trento della Bolla di Leone X. *per vedere se doveasi ammettere, o rigettare*, o in tutto, o in parte.

Potea in primo luogo avvertire, che per confessione dello stesso Febronio (Posit. 15. Comment. in Suam Retract.): *Haeresis Lutheri jam ante Concilium Tridentinum praeeunte Leone X. Pontifice Maximo ab Ecclesia irrevocabiliter damnata fuit*. Promulgata fu la Bolla di Leone l'anno 1520., ed in seguito fu l'anno stesso ripudiata la dottrina di Lutero dalle Università di Colonia, e di Lovanio, alla cui condanna soscrisse anche l'anno seguente 1521. l'Università di Parigi.

E ciò che dee essere di qualche peso presso un Vescovo, ch' esige il *Placet* per dare autorità ad una Bolla Dogmatica, emanò nel medesimo anno 1521. l'Editto di Carlo V., per la divulgazione di essa nelle varie Provincie della Germania, e segnatamente in Lovanio, Colonia, Treveri, e Magonza: „ Caesar (Natal. Aless. Histor. Eccles. Sec. 15. et 16. Cap. 2. Art. 2. §. 4. n. 4.) Edictum edidit de consensu Se„ ptemvirum, et omnium Sacri Imperii Principum, Ordi„ num, et Statuum, quo Martinum Lutherum ut membrum „ ab Ecclesia Dei abalienatum, ut obstinatum Schismaticum, „ et notorium haereticum habendum decernit „. La pubblica diffamazione per l'altre Provincie della Cristianità della dottrina di Lutero, come notoriamente eretica, si rileva pure dal Concilio Provinciale Lugdunen. an. 1527. „ Sane ad succiden„ dam Lutheranae haereseos impietatem armatura fidei eo „ asperius excandescere debemus, quo virus illius latius ser„ pere ad captivandas pusillorum animas conspicimus „: Dal Bituricen. an. 1528: che riprova *damnatum dogma Lutheri, et sequacium a Sacrosancta Sede Apostolica jampridem reprobatum*, ove manifesta s' indica la condanna di Lutero promulgata nella Bolla di Leone X.: Dal Senonen. detto di Parigi, che vieta la divulgazione de' libri di Lutero, come condannati insieme coll'Autore loro da' Pontefici Leone, Adriano, Clemente, che allora sedeva: Dall'Augustano an. 1548. tempo della prorogazione delle Sess. del Trid., nel quale Augu-

stano Concilio dopo avere i PP. espressamente (n. 1.) riconosciuto il Primato della Romana Sede *ex Divi Petri Apostoli praerogativa*, proseguono: „ Statuimus, atque omnibus Praelatis, universo Clero nostrae Dioecesis mandamus: „ ut in Sancta fide Catholica, quam Divina Clementia, et „ Sanctissimorum hominum praedicatione secundum praedi„ ciae S. Sedis puram, et incorruptam Traditionem Majores „ nostri acceperunt, constantes, firmique permaneant „. E n. 5. „ Ut Catholica doctrina, atque disciplina Ecclesiastica „ melius conserventur, statuimus, atque ordinamus, ut Or„ dinandi super haeresibus hoc tempore jactatis, quid de il„ lis, et contra quid de Romana Catholica Apostolica Ec„ clesia sentiant, diligenti examinatione explorentur „. E n. 31. s'ingiunge a tutti li Sacerdoti, e Sudditi: „ Ut Ortho„ doxam fidem, Sedisque Apostolicae, a qua fidei Christia„ nae incunabula traximus, auctoritatem, ut hactenus factum, „ ab eis fuit, ad gloriam Omnipotentis Dei tueantur „.

Che se, come apparisce dalle addotte testimonianze, fu prima del Concilio di Trento irrevocabilmente condannata la dottrina di Lutero, e fu la Bolla di Leone X. come la tessera, che distingueva i Fedeli dagli Eretici, più dunque non potea la dottrina di Lutero, nè la condanna di essa soggiacere ad esame di revisione, quasicchè in tutto quell'intervallo, che scorse dalla Bolla di Leone fino alla conclusione del Tridentino, potesse tuttavia dubitarsi della perversità delle dottrine condannate in essa Bolla. Non sì tosto fu questa promulgata, che vi aderirono, e Concilj Provinciali di più parti, e le più riputate Università; in somma fu adottata universalmente da' Cattolici, rigettata, ed abborrita soltanto dagli Eretici. Che però, se in quella si fosse potuto intrudere un qualche articolo di erronea dottrina, si domanda: ove dunque in tanta lunghezza di tempo sarebbesi rifugiata la contraria verità? Se non presso i Cattolici tutti professanti la dottrina della Bolla; resta a veder se vi sia chi porti la condiscendenza a volere, che si fosse conservata da' Luterani una verità definita in una Pontificia Costituzione acclamata dalla Universalità de' Cattolici.

Il Sacro Concilio di Trento dichiarò da principio (Sess. 2. *de servandis in Concilio*) il suo intento riguardo a quelle dottrine erronee, che si andavano spargendo da' Novatori: „ Ad haec cum hujus Sacrosancti Concilii praecipua sollicitu„ do, et intentio sit, ut propulsatis haeresum tenebris, quae

„ per tot annos operuerunt terram, Catholicae veritatis lux, „ Jesu Christo, qui vera lux est, annuente, candor, puri- „ tasque refulgeat „. I Padri Tridentini con dichiarare in tal guisa l' intento loro, tutto rivolto a dissipare le tenebre di quell'eresie, che da tanti anni serpeggiavano ad offuscare la chiara luce della Cattolica verità, ben dimostrano, che la podestà giudiciaria, con cui ne impresero l' esame, si esercita ne' Concilj anche Ecumenici, non solo ove si tratta di terminare definitivamente questioni tuttavia controvertibili, ma pur anco ove si tratta di materie diggià irrevocabilmente decise, ad oggetto d'illustrare vieppiù, e di vindicare con nuova giudiziale conferma l'irrefragabile autorità di un definito precedente giudizio.

Secondo. Dice Monsignore, *non esser poi cosa diversa in sostanza esaminare* (come fecero i PP. Trid.) *la dottrina già condannata da Leone X., dallo esaminare la di lui Costituzione*. E quì neppure si rammenta, che nel Concilio di Trento furono discussi Capi di dottrine già decise negli antecedenti Concilj, come p. e. l'articolo del Settenario numero de' Sacramenti, deciso nel Concilio di Firenze. Vorrà dunque Monsignore, che lo stesso Concilio di Firenze sia stato *in sostanza* sottoposto ad un nuovo esame per deliberare, se le dottrine in quello definite dovessero riceversi, o rigettarsi? In somma, o si tratta di esame di *revisione* con libertà di dissenso; ed è falso che in un Concilio posteriore sieno state giammai esaminate in tal modo le dottrine irrevocabilmente definite ne' Concilj antecedenti: O si tratta di semplice ricognizione senza libertà di dissenso; ed un tal esame, supposto fatto nel Concilio di Trento della Bolla *Exurge*, nulla pregiudica all'autenticità della medesima.

Terzo. „ Dal non trovarsi la minima menzione della Bol- „ la *Exurge* in alcuna delle XXV. Sessioni del Concilio di „ Trento „, sembra Monsignore volere inferire, ed insinuare, che poco caso ne facessero i PP. Tridentini. Dovea però considerare quanto poco degno sarebbe stato della illuminata Sapienza di que' PP. l'opporre ai Luterani l' autorità di una Bolla, che da Lutero loro Antesignano era stata caratterizzata, *execrabilis Bulla Antichristi*. Sapevano i PP. Tridentini, che ad oggetto di convincere, e ricondurre i traviati, duopo era, come fu sempre praticato, opporre loro non i recenti Decreti di un'autorità disprezzata, odiata, impugnata da essi, ma quelle antiche dottrine, che fanno mostra di

venerare, ed alle quali si appellano. E che direbbono gli Apologisti di Monsignore di chi si avvisasse volerli convincere coll'autorità della Bolla *Auctorem Fidei*, qualificata da essi non men contumeliosamente, che il fu la Bolla *Exurge* da' Luterani?

Quarto. Più oltre ancora procede Monsignore, nè dubita di soggiugnere della Bolla *Exurge*, avere i PP. di Trento „ fatto appunto intendere, che in parte ammettevano, e „ in parte non credevano di poterla ammettere „. Vediamo su qual fondamento: „ Poichè (segue a dire) di parec- „ chie asserzioni di Lutero, che nella Costituzione Leonina „ sono condannate, non si vede ne'Decreti del Concilio cen- „ sura alcuna „.

OSSERV. Non è questa buona ragione. Nella Costituzione Leonina le asserzioni di Lutero sono condannate in *globo*, come si suol dire, sotto varie qualifiche. Nel Concilio di Trento le asserzioni, sì di Lutero, che di altri Novatori sono condannate sotto la censura dell'Anatema, adoperata dal Tridentino ne'suoi Canoni per denotare le dottrine formalmente eretiche. Potè dunque a buona equità il Tridentino omettere ne'suoi Canoni quelle asserzioni, che stimato avesse non doversi qualificare, come prettamente eretiche, tuttocchè meritevoli dell'una, o dell'altra delle rispettive inferiori qualifiche, inserite nella Bolla Leonina. Non può dunque da tal omissione inferirsi, che il Tridentino abbia in parte rigettata, o non ammessa la Bolla di Leone, o disapprovata la condotta del Pontefice nel condannare in *globo* i 41. articoli di Lutero, inseriti nella sua Costituzione, sull'esempio anche del Concilio di Costanza, che in simil maniera proscritti avea i tanti articoli di Wicleffo, e di Giovanni Huss. Non ignoravano i Padri Tridentini, che secondo il sapiente avvertimento di S. Agostino (*de Hæres.*), a cautelare i Fedeli contro le perniciose novità, anche innanti che tal, o tal dottrina sia espressamente dichiarata eretica, „ hoc scire sufficiat (Ec- „ clesiam) contra ista sentire, nec aliquid horum in fidem „ quemquam debere recipere „. Il che pure si ottiene per mezzo delle condanne in *globo*, e basta per giustificare un tal metodo, qualunque volta, attese le circostanze, stima la Chiesa opportuno valersene.

ARTICOLO XI.

De' due esempj della suddetta omissione prodotti da Monsignore: E del primo in particolare concernente le Indulgenze pro Defunctis.

Pure veggiamo ancora gli esempj prodotti da Monsignore di quelle omissioni di Censure, sulle quali è proceduto a dire, che i PP. Tridentini non abbiano in parte ammessa la Bolla Leonina. Due ne adduce. Il primo concernente le Indulgenze per gli Defunti. „ Avea, p. e., Papa Leone con„ dannato come un errore di Lutero il sentimento, che ne„ ga poter essere utili a' Defunti le Indulgenze (art. 22.), „ sul quale il Concilio di Trento nulla affatto ha deciso „.

OSSERV. Vorrebbe forse Monsignore insinuarne, che il Concilio di Trento abbia dubitato, o potuto dubitare, se sia errore o no il sentimento, che nega *poter le Indulgenze essere utili a' Defunti* ? A convincerlo del contrario bastava una leggera considerazione sul tenore del Decreto, in cui dichiara il Concilio (Sess. 25.) doversi ritenere come sommamente salutare l'uso delle Indulgenze nella Chiesa. Ben era noto a que' PP. l'uso inveterato, vegliante in tutta la Chiesa, nelle Chiese rette da essi, e sotto gli occhj loro di pubblicare Indulgenze per li Defunti: Recenti erano gli esempj di Clemente VII., di Giulio III. l'uno de' Pontefici, sotto cui si tenne il Concilio; e volendo risalire più alto, si appresentava quello di Giovanni VIII. in favore de' Defunti soccombenti nelle sacre spedizioni contro gl'infedeli; più antico ancora quello di S. Pasquale I., il cui monumento esiste nella Chiesa di Santa Prassede in Roma *in introitu Capellae Sancti Zenonis* (Bellarm. L. 4. de Indulg. c. 14.). Ricevuta era universalmente la dottrina de' SS. Dottori Tommaso, e Bonaventura sul punto della loro utilità, non ostante qualche differenza di sentimento fra i Teologi quanto al modo dell' applicazione.

E ciò che più rileva, nota era la condanna fatta dall'Arcivescovo di Toledo, successivamente confermata sotto nota ereticale da Sisto IV. dell'errore di Pietro di Osma, rinnovato nell'art. 22. di Lutero condannato nella Costituzione Leonina. Bensì ad oggetto di estirpare gli abusi, che si fossero introdotti per le varie provincie della Cristianità, ingiunse il

Concilio ai Vescovi, che ne facessero una diligente ricerca, da riferirsi nel primo Sinodo Provinciale, sotto l'espressa condizione: „ Ut aliorum quoque Episcoporum Sententia cognita, „ statim ad Sum. Rom. Pontificem deferantur, cujus auctoritate, et prudentia, quod universali Ecclesiae expedit, statuatur, ut ita Sanctarum Indulgentiarum munus pie, sancte, „ et incorrupte omnibus fidelibus dispensetur „. Se il Concilio riconosce nel Pontefice l'autorità di prescrivere ciò, che sia più spediente di stabilire circa la dispensazione delle Indulgenze nella Chiesa universale, e se in questa dispensazione, quale e ab antico, ed attualmente si esercitava dal Romano Pontefice, si riteneva l'uso di concedere Indulgenze per li Defunti, chiaro apparisce esser l'Indulgenza per li Defunti compresa in quell'uso, che il Concilio dichiara doversi ritenere come salutare, condannando sotto pena d'Anatema, *qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.*

ARTICOLO XII.

Del secondo esempio concernente l'autorità della Chiesa nel decidere le controversie in materia di fede.

Non men sorprendente è il secondo esempio prodotto da Monsignore in questi termini: „ Sollecito al solito degli altri Romani Pontefici Leone X. di stabilire l'infallibilezza „ Papale, condannò nella sua Costituzione l'art. seguente, „ come un errore di Lutero: *Se il Papa con una gran parte della Chiesa avesse decisa la tale, o la tal cosa, benchè la sua Decisione fosse vera, non sarebbe nè peccato, nè eresia di pensare il contrario; principalmente in una cosa non necessaria alla salute, finchè il Concilio generale avesse approvato un sentimento, e condannato l'altro* (*art.* 78.). E soggiunge Monsignore: „ Contra la dottrina contenuta in quest'articolo non solamente non „ ha portata il Concilio alcuna sentenza; ma si sa anzi dalla „ Storia del Concilio medesimo, che i Prelati, e gli Ambasciadori intervenuti in nome della Chiesa, e Corte di Francia a quella stessa Assemblea, non hanno dissimulato di tenere il sentimento medesimo, che la Costituzione del Papa „ Leone condanna in Lutero „.

OSSERV. Che nel Concilio di Trento alcuni Vescovi ve-

nuti dalla Francia si dimostrassero men favorevoli alla Sentenza della Pontificia infallibilità: Che alcuni de' Ministri della Corte siansi talora avanzati ad ispiegare sentimenti, che da' PP. di quella Santa Assemblea furono altamente, nè senza grave sdegno disapprovati, non siamo per negarlo, e ci rimettiamo alla Storia del Cardinale Pallavicini: Ma non concediamo, che que' Vescovi, e molto meno il Corpo Episcopale della Francia abbia giammai inclinato a favore dell'articolo di Lutero, condannato nella Bolla di Leone X. In quanto abbominio fossero presso il Clero di Francia le dottrine di Lutero, in qual pregio fosse la condanna fattane dalla Sede Apostolica, chiaro si comprende da' Concilj sopra mentovati di Lione, di Bourges, di Sens. Altronde il detto articolo di Lutero viene a ferire non solo l'infallibilità Pontificia, ma bensì ancora l'infallibilità della Chiesa. Si suppone in quell'articolo il caso, in cui venga la Chiesa divisa in due gran partiti, l'uno aderente, l'altro contraddicente al Pontefice; e tuttocchè si tratti di materia necessaria alla salute, si vuole che la questione abbia da rimanere indecisa, finchè il Concilio generale abbia approvato un sentimento, e condannato l'altro. Adunque potrà darsi il caso, in cui per l'intervallo di anni, ed anche di Secoli, che può scorrere da un Concilio ad un altro generale Concilio, rimanga priva la Chiesa dispersa della indefettibile autorità, e d'ogni ordinario mezzo di provvedere alla integrità del deposito, e alla salute de' suoi Figli. Lungi fu sempre da un sì capitale errore il rispettabilissimo Ceto Episcopale della Francia. Senta Monsignore quel Sorbonico Tournely, ch'egli cita tra i dotti Difensori della Dichiarazione Gallicana, come ciò non ostante non tralascia di bravamente difendere la causa della Chiesa dispersa nel testo sopra riportato (de Eccles. Q. 3. Artic. 2. e 3.), ove soggiunge: „ Quod si contingeret in aliqua fidei „ controversia divisos esse Episcopos, atque plures ex una „ parte cum Pontifice Romano, plures ex altera sine Pontifice stare, haud dubie ei parti adhaerendum foret, quae Capiti conjuncta esset. Ista enim melior ac sanior pars censeri deberet, et Ecclesiam sufficienter referre: Ecclesia siquidem Corpus est visibile, Capiti suo Romano Pontifici „ adunatum, et ipse Pontifex Romanus Unitatis, et Communionis Ecclesiae Caput, et Centrum est „.

In somma l'indefettibilità della Chiesa, fuor anche del Concilio generale, è certo inconcusso Dogma di fede Cattolica. Adunque nella mentovata divisione di due partiti, l'uno

aderente, l'altro contraddicente al Pontefice, ha da persistere o nell'un partito, o nell'altro. Forse nel partito de'dissidenti, quali furono altre volte gli Eusebiani, i Donatisti, i Pelagiani? No certamente, poichè un tal partito non essendo retto dal Capo costituito da Cristo, gli manca il carattere di Corpo adunato al Capo, che è, secondo la notissima Definizione di S. Cipriano, il proprio essenziale distintivo carattere di *Chiesa*, ed è perciò incapace di rappresentare la Chiesa Universale. Forza è dunque il doverla riconoscere in quella parte, in cui nel suddetto dissidio degli Eusebiani, de' Donatisti, de' Pelagiani, e di altri Settarj d'ogni sorta la riconobbero gli Atanasj, i Girolami, gli Agostini, cioè nella unione delle Chiese alla Chiesa principale, *ad quam necesse est omnem Ecclesiam convenire* (Iren.): alla Chiesa *Sorgente*, *Radice*, *Matrice dell'Unità Cattolica* (Cipr.): nella quale *semper viguit Apostolicae Cathedrae principatus* (Agost.). E per finire ogni contesa, stare al detto del gran Maestro di S. Agostino S. Ambrogio, che il tutto comprende in quattro decisive parole: „ Ubi Petrus, ibi Ecclesia „.

Ora tornando al Concilio di Trento, sebbene si astennero i PP. dal formare un Canone per definire espressamente l'infallibilità Pontificia (suddicchè vedasi la celebratissima Storia del Cardinale Pallavicini); e se pure si astennero dall' inserire ne' loro Canoni sotto la formale nota di Eresia, la condanna di alcuni articoli di Lutero censurati in *globo* da Leone X., non può inferirsene, che con ciò abbiano voluto far intendere, che non ammettevano in tutto una Costituzione, che non ignoravano aver diggià riscosso in tutta l'ampiezza del Cattolicismo quel dovuto tributo di ossequiosa venerazione, che secondo la stessa Gallicana Dichiarazione mette in piena luce l'irreformabilità di un giudizio procedente dalla Sede Apostolica.

Qual per altro si fosse il concetto de' PP. Tridentini della indefettibile conservazione del deposito nella Sede Romana, e nella predicazione de' suoi Pontefici, assai chiaro il palesarono in più luoghi, come nel Can. 3. *de Bapt.* Sess. 7. di cui si è detto sopra: „ Si quis dixerit in Ecclesia Romana, quae „ omnium Ecclesiarum Mater est, et Magistra, non esse ve„ ram de Baptismi Sacramento doctrinam; Anathema sit „. E che vuole dire questo, se non che in senso del Concilio non può soggiacere ad errore una Chiesa, dalla quale, siccome costituita da Cristo *Madre*, *e Maestra di tutte le Chie-*

se, tutte perciò debbono ricevere il comune loro universale addottrinamento? E come potrebbe non essere infallibile una Chiesa, cui non si possa imputare errore nella fede, senza incorrere nell' Anatema pronunciato contro chi presumesse accusarla di non ritenere la vera dottrina in articolo di fede? E quanto alla Supremazia del Primato qual cosa più significante a ben considerarla, della solenne protesta fatta in principio, e ripetuta in fine dal Concilio, che in tutti li suoi Decreti debbasi intendere salva sempre, e preservata l'autorità della Sede Apostolica? „ Hae formulae (osservò già egregiamente Ballerini) Apostolicae auctoritatis praeservativae, „ auctoritatem eidem proprio jure competentem, non autem „ ab ipsa Synodo concessam, seu delegatam significant: Po„ testas enim *Salva* dici nequit illa, quae cuipiam tribuitur, „ sed quae eidem aliunde competere praesumitur „. Oltrecchè come può non essere suprema, e indipendente una podestà, cui per niun Decreto di Concilio Ecumenico può derogarsi?

ARTICOLO XIII.

Della pretesa usurpazione oppressiva de' diritti Episcopali, rimproverata dall'opponente Vescovo ai Romani Pontefici.

Passa Monsignore ad incolpare i Romani Pontefici di essersi ne' Secoli posteriori arrogata una esuberanza di autorità, oppressiva de' legittimi Diritti de'Vescovi. Gli accusa (p. 28.) „ di avere introdotto quel pesante sistema di polizia, sotto „ cui geme da più Secoli schiavo della Corte di Roma tutto „ l'Ordine Episcopale „. E p. 29. si duole „ che ne' Secoli „ a noi vicini siasi per tanti modi straordinariamente accre„ sciuta l'autorità, e potenza de' Romani Pontefici „.

OSSERV. A questa ripetuta incolpazione di Monsignore di Noli ne fia lecito il contrapporre una diggià da noi riportata espressa testimonianza in contrario di Monsignore Bossuet nel Corol. della *Difesa* §. 10. Ove dopo avere rilevate l'eccelse prerogative concesse da principio al Pontificato Romano, segue a dire: „ Haec habens, et exercens Apostolica „ Sedes, tanta *antiquitus* auctoritate viguit, ut postea fi„ dens dixerim *imminuta* magis, quam *aucta* esse videatur „. Ed avendone riportate in prova alquante gesta de' SS. Leone,

e Gelasio conclude: „ Quis autem Pontifex *posteriore aeta-*
„ *te*, qua nonnullis potestate aucti videntur, tanta auctoritate
„ tanta gessit „ ?

Eppure, troppo bene è riuscito a' nostri Avversarj colle replicate loro declamazioni d' insinuare a non pochi pii altronde, e religiosi uomini, ma men versati negli studj dell' Ecclesiastica Antichità, che se non per usurpazione, almeno per consenso de' Vescovi abbiano i Papi tratto a se, e siansi messo in possesso di più e più diritti, che di propria ordinaria autorità erano ab antico liberamente esercitati da' Vescovi.

A disinganno di questi, ed a confusione viemaggiore degl' ingannatori, fia bene il dare un breve cenno di parecchj incontrastabili documenti (più distesamente esposti nella citata *Confutazione* Tom. XII., e nelle *Animadversioni etc.* Tom. XIII. di questa Ediz.), sì dell'amplissima autorità esercitata da principio, e riconosciuta dalla Chiesa ne' Romani Pontefici in ogni parte dell'Ecclesiastica amministrazione, e sì ancora delle moltiplici restrizioni apposte da primi Secoli all'esercizio dell'autorità de' Vescovi nel Regime delle lor Diocesi.

Sia dunque in luogo di esempio.

1. La Deposizione fatta da S. Cornelio Papa di due Vescovi venuti a Roma, non si sa da qual angolo dell' Italia, per la sacrilega ordinazione di Novaziano: e l'ordinazione di due altri Vescovi in luogo loro. Atto della Suprema Autorità del Pontefice nel provvedere le Chiese d' idonei Pastori.

2. Lo stesso diritto riconosciuto da S. Cipriano nel ricorso da lui fatto al Papa Stefano Successore di Cornelio per la Deposizione di Marciano Arelatense, e la Sostituzione di altro Pastore da darsi a quella Chiesa. Fatto di tal chiarezza, che per testimonianza di Pietro de Marca (Concord. L. 1. c. 10.): „ Nulla industria Novatores hoc Cypriani testimo-
„ nium elevare posse. Futilis est enim, et Cypriani ver-
„ bis adversa responsio illa, non deponi a Stephano Marcia-
„ num, sed deponendum declarari. Quin immo conceptis
„ verbis Cyprianus exigit a Stephano, ut suis Litteris Mar-
„ cianum damnet, atque adeo alium substituendum decer-
„ nant „.

3. Lo stesso diritto esercitato da S. Agapeto I. nel deporre Antimo dalla Sede di Costantinopoli, e sostituire S. Menna in luogo di lui. Onde ebbe a dire Nat. Alessandro (Saec. 6. c. 2. art. 7.): „ Primatum gloriosius exercere non potuit Ro-

„ manus Pontifex, quam Constantinopolitanum Patriarcham „ haereticum exauctorando, et in ejus locum alium ordinando: „ *idque nulla Synodo convocata* „.

4. Diritto altresì esercitato dallo stesso Pontefice nel sospendere contumelioso Vescovo di Riez, e sostituire un Visitatore in suo luogo (Epist. *Universis Episcopis per Gallias constitutis*). E nella Lettera a S. Cesario: „ *Atque ideo praedictum ab Episcopatus Ordine nostra suspendit auctoritas ...., in cujus locum Visitatorem constitui te.* Così scrivea S. Agapeto all'Arcivescovo di Arles S. Cesario.

5. L'autorità esercitata dal Papa S. Innocenzo I. nel riordinare la Chiesa di Antiochia, prescrivendo la regola da tenersi per le ordinazioni, e per la erezione delle Metropoli: *Innocentius ipse* (Pietro de Marca *Concord.* L. 1. c. 8. n. 5.) *Decretis suis Occidentis Ecclesias ornavit, immo et ipsam Antiochenam Ecclesiam, quae Caput est Orientalis Diocceseos Constitutis suis disposuit.*

6. Mutazione della disciplina circa l'elezione de' Vescovi per autorità de' Romani Pontefici: „ Pontificum Romanorum „ Decretis (de Marca *Concord.* L. 8. c. 8. n. 6.) electio personae „ collata est in arbitrium Cleri, et Populi, etiam absque Syno„ di Episcopalis praesentia „. E n. 8. „ Hujus novae formae „ origo tribuenda est Siricio Papae, et sequentibus Pontifi„ cibus „.

7. Lo stabilimento de' Vicarj Apostolici non solo in Tessalonica, ma in altre varie provincie della Cristianità, con ampiezza di giurisdizione sopra le Chiese comprese ne' rispettivi Vicariati.

8. L'ordinazione illegittima di Stefano il giuniore in Patriarca di Antiochia, perchè fatta contro il tenore de' Canoni Niceni, convalidata dal Papa S. Simplicio a richiesta dell'Imperatore Zenone.

9. Le varie moltiplici providenze di S. Gregorio M. relative alle Chiese vacanti, o bisognose di riforma, nè solo in generale, ma anche in particolare, come nel rimettere nel pristino grado un Sacerdote della Chiesa di Milano indebitamente privato della comunione dal suo Vescovo: „ Compe„ rimus quod Laurentius, quondam Frater, et Coepiscopus no„ ster nullis te culpis extantibus communione privaverit: ideoque „ hujus praecepti nostri auctoritate munitus, officium tuum se„ curus perage, et communionem sine aliqua sume formidi„ ne (Epist. 26. L. 3.).

Ed Epist. 15. L. 2. *ad Importunum Episcopum Atellanum*: „ Quia Ecclesiam S. Mariae Campisonis in tua Paro„ chia positam Presbytero vacare cognovimus, praesentium „ portitorem Dominicum Presbyterum in eadem Ecclesia ut „ praeesse debeat, nos certum est deputasse. Ideoque Frater„ nitas tua ei emolumenta ejusdem Ecclesiae faciat sine cun„ ctatione praestari„.

Ed Ep. 8. a Natale Vescovo di Salona ordina sotto gravi pene, che debba restituire al suo luogo l'Arcidiacono Onorato, e depone quello che il Vescovo avea sostituito in luogo di lui.

10. La celebre dispensa data da S. Melchiade per facilitare a' Donatisti il ritorno all'unità. Providenza esaltata da S. Agostino in questi termini (Ep. 43. ad Glorium, et Eleusium etc. n. 16.): „ Et tamen qualis ipsius beati Melchiadis ultima „ est prolata Sententia; quam innocens, quam integra, quam „ provida, atque pacifica, qua neque Collegas, in quibus ni„ hil constiterat, de Collegio suo ausus est removere, et Do„ nato solo, quem totius mali principem invenerat, maxime „ culpato, sanitatis recuperandae optionem liberam ceteris fe„ cit, paratus communicatorias Litteras mittere etiam iis, quos „ a Majorino ordinatos esse constaret: ita ut quibuscumque „ locis duo essent Episcopi, quos dissensio geminasset, eum „ confirmari vellet, qui fuisset ordinatus prior, alteri autem „ eorum plebs alia regenda provideretur. O virum optimum, „ o filium Christianae pacis, et patrem Christianae plebis „ !

11. Il ricorso de' Vescovi dell'Affrica al Papa S. Anastasio per ammettere i Cherici, stati nella parte de' Donatisti, all'esercizio degli Ordini, che aveano per lo innanzi esercitati nella lor Setta. Sul qual ricorso è da udire Tomassino (P. 2. L. 3. c. 24.): Non alia suae libertatis, et antiquae auctorita„ tis amantior, et retinentior fuit Ecclesia quam Africana .... „ At nihilominus ..... Universa haec Ecclesia ad Anastasium „ Papam confugit, ut dispensationem eliceret„.

Così pure S. Gregorio M. ad un ricorso fattogli da' Vescovi della Numidia autorevolmente risponde (L. 1. Ep. 75.): „ Petiistis per Hilarium Chartularium nostrum, a beatae me„ moriae Praedecessore nostro, ut omnes vobis retro tempo„ rum consuetudines servarentur, quas a Beati Petri Aposto„ lorum Principis ordinationum initiis hactenus vetustas lon„ ga servavit. Et nos quidem juxta seriem relationis vestrae, „ consuetudinem, quae tamen contra fidem Catholicam nihil

„ usurpare dignoscitur, immotam permanere concedimus, si-
„ ve de Primatibus constituendis, ceterisque Capitulis, ex-
„ ceptis his qui ex Donatistis ad Episcopatum proveniunt,
„ quos provehi ad Primatus dignitatem, etiam cum ordo Cle-
„ ricorum eos ad locum eundem deferat, modis omnibus
„ prohibemus „.

12. E finalmente, per non dilungarci all' infinito, il ricorso fatto al Pontefice Adriano II. dall' Ottavo Concilio generale Costantinopolitano IV. rilevato da Nat. Alessandro (Dissert. de *Photiano Schismate* §. 22.), ove soggiunge: „ Magnificum sane pro Pontificis Romani Primatu testimonium, „ quod Synodus Oecumenica dispensationes a Summo Pontifice roget, eique, non aliis Patriarchis potestatem a Christo concreditam agnoscat temperandi severitatem Canonum, „ qui ab Ecclesia recepti sunt universa „.

In vista delle testimonianze, che si sono fin quì accennate fra le altre tante, che somministra la serie tutta della Storia Ecclesiastica, si mettano a confronto le due asserzioni sopra riportate: L'una di Monsignore di Noli, che ne' Secoli a noi vicini siasi straordinariamente accresciuta l'autorità, e la potenza de' Romani Pontefici: L'altra di Monsignore Bossuet, tale essere stato *antiquitus* il vigore dell'autorità esercitata da' Sommi Pontefici, *ut postea* (*fidenter dixerim*), *imminuta magis, quam aucta esse videatur* (1). E si veda qual delle due asserzioni sia più veridica, ed insieme quanto fedele seguace sia Monsignore di Noli di quel Bossuet, di cui si pregia voler seguitare in ogni cosa le luminose tracce.

ARTICOLO XIV.

Delle Restrizioni apposte da' primi tempi all'esercizio dell' Autorità Episcopale nel Regime delle Diocesi.

Ma pur diranno: Non è egli vero, che anticamente i Vescovi esercitavano con piena libertà i diritti dell' Episcopale autorità nel regime delle loro Diocesi, con facoltà annessa *jure divino* alla sacra Ordinazione di portarsi ovunque opportu-

(1) Espressione da intendersi non relativamente all'autorità in se stessa, che data da Dio *minui non potest*; ma relativamente al modo di esercitarla.

no il giudicassero ad esercitarli? Misero inganno! Si scorra da capo a fondo, cominciando da' Canoni Apostolici, la serie de'Concilj sì Generali, che Provinciali, e dappertutto apparirà la provida cautela della Chiesa nel prescrivere le regole da osservarsi inviolabilmente da' Vescovi nel governo delle loro Diocesi. Abbiamo diggià riportato il Canone Apostolico, proibitivo di qualunque innovazione di qualche momento senza la previa intelligenza di chi presiede nell'ordine Gerarchico: Tal'era la subordinazione voluta da que' Canoni detti Apostolici, siccome fonti nella maggior parte della primitiva Ecclesiastica disciplina derivante dagli Apostoli. Il Concilio Laodiceno prescrive minutamente i riti da osservarsi nella Salmodia, ed in tutto ciò, che si riferisce al Culto Divino. Il Cartaginese IV., oltre altre prescrizioni relative ad una gran verità di oggetti, proibisce a' Vescovi la lettura de' libri de' Gentili; nè concede che possano leggere i libri degli Eretici, se non *pro necessitate*, *et tempore*. Quanti Canoni vietanti qualunque atto di giurisdizione fuor de' limiti delle rispettive Diocesi! Le pene più o meno gravi imposte ai trasgressori, il conto rigoroso, che si esigeva ne'susseguenti Concilj dell'osservanza degli antecedenti Decreti, dimostrano che non si lasciava all'arbitrio di ciascun Vescovo di alterarne le disposizioni, nè di usare dispense per se, o per altri, se non ne'casi, ove se ne concedeva la facoltà. Tanta era la sollecitudine, manifestata pur anche nel gran Niceno Primo Ecumenico Concilio, perchè non solo nel Dogma, ma nell'uniformità della disciplina per ogni dove, e per quanto si potesse, lo spirito apparisse dell'Unità Cattolica.

Quindi può argomentarsi, quanto alieno sia dal primitivo istituto della Chiesa il pretendere, che ogni Vescovo col rito sacro della Ordinazione riceva *jure divino* la missione, ed insieme l'autorità di esercitare il Ministero Episcopale, ovunque gli aggrada in tutta l'estensione dell'Orbe. Il maraviglioso è, per dirlo di passaggio, che i fautori di questo strano pensamento vogliono insieme comparire zelanti Difensori dell'obbligo, sostenuto come di *jus divino* da rispettabilissimi Dottori della personale residenza de' Vescovi nelle rispettive loro Diocesi; non avvertendo, che se i Vescovi sono *jure divino* obbligati a risiedere nelle particolari loro Diocesi, non hanno *jure divino* una missione inerente all'atto dell'Ordinazione da portarsi ovunque ad esercitare l'Episcopale Ministero. Dal che seguirebbe: o che il *jus divino* dia la facoltà di tra-

sgredire un obbligo fondato sul *jus divino*: o che la Chiesa possa limitare ne' Vescovi un diritto, che nella sacra Ordinazione vien loro immediatamente conceduto da Dio.

Vero è che gli Apostoli ebbero da Cristo una amplissima autorità di portare la luce del Vangelo, di fondare, e ordinare Chiese in tutta l'estensione dell'Universo. Ma è da considerare, che questa autorità dell'Apostolato propriamente detto, fu conferita da Cristo in due maniere, l'una come podestà ordinaria, l'altra come podestà straordinaria. Come podestà ordinaria fu *primitus*, ed in tutta la sua pienezza, e sopra tutti collocata nel solo S. Pietro, da propagarsi pertanto ne' suoi Successori. Come podestà straordinaria fu eziandio compartita agli altri Apostoli da finire con essi, e da esercitarsi in vita loro *cum subordinatione ad S. Petrum* (Decr. Innoc. X.).

Quindi è, che i Vescovi succedono bensì agli Apostoli nella podestà dell'Episcopato, che fu negli Apostoli podestà ordinaria; ma non in quella podestà dell'Apostolato propriamente detto, che come podestà straordinaria dovea finire con essi, e riunirsi per sempre (come nel più volte cit. Serm. *dell'Unità*, dice Monsignore Bossuet della *commissione straordinaria di S. Paolo*) alla Suprema Cattedra di S. Pietro, *cui erat diggiù subordinata*. Che però è passato in assioma presso i Teologi, che i Vescovi succedono agli Apostoli *in Episcopatu, non in Apostolatu* (Nat. Aless. Dissert. 4. *de Primatu*).

Chiara, e luminosa risplende questa distinzione, nel succedere che fece S. Simeone all'Apostolo S. Giacomo il minore nel governo della Chiesa di Gerosolima. All'autorità straordinaria dell'Apostolato si univa in S. Giacomo l'autorità propria dell'Episcopato nella particolare Chiesa di Gerusalemme. Ora, se i Successori di lui in quella Chiesa avessero ereditata l'autorità dell'Apostolato, siccome S. Giacomo in quanto Apostolo non poteva essere subordinato a verun altro Apostolo, fuorchè a S. Pietro, così pure i di lui Successori nella Sede Gerosolimitana non avrebbono potuto essere soggetti ad altro Superiore, fuorchè al Romano Pontefice Successore di S. Pietro. Eppure notorio è, che quella Sede fu da que' primi tempi sottoposta nell'Ordine Gerarchico alla Metropolitana Sede di Cesarea. Soggezione che fu confermata nel Concilio Niceno.

Se dunque la podestà strettamente propria dell'Aposto-

lato non fu negli altri Apostoli, se non straordinaria, e *personale*, come la chiama Pietro de Marca, da finire con essi, chiaro è per una parte, che una podestà che dovea finire colla vita degli Apostoli, non fu data perchè si trasfondesse ne' loro Successori: E per altra parte se questa piena podestà fu compartita al solo S. Pietro con podestà ordinaria, chiaro è che ne'soli Successori di Pietro persevera l'autorità, che non fu se non personale negli altri Apostoli di esercitare l'Apostolico Ministero per ogni parte della Cristianità, rimanendo a'particolari Vescovi, Successori degli Apostoli *in Episcopatu*, *non in Apostolatu*, il diritto di esercitarlo nelle porzioni di Gregge, che vengono loro assegnate, siccome fu di Tito (1) in Creta, di Timoteo in Efeso, de'particolari Vescovi preposti a reggere le Chiese di Colosso, di Smirne, di Tiatira etc. E siccome questi ricevettero la lor missione dagli Apostoli, ne'quali esisteva la personale autorità dell'Apostolato, così ora non può riceversi se non subordinatamente a chi sia rivestito di tutta l'autorità Apostolica, che come podestà ordinaria non persevera, se non in chi succede alla Sede, ed all'ordinario Ministero di Pietro nell'universale governo della Chiesa.

Ed è una veramente mostruosa contraddizione quella, in cui si avvolgono coloro, i quali nel concedere ad ogni Vescovo in virtù della sua Ordinazione la facoltà di esercitare, ovunque sia, l'Episcopale Ministero, negano al solo Successore, ed Erede dell'Apostolico Ministero di Pietro l'auto-

(1) Riguardo a Tito, si noti come quell'amato discepolo ricevè dal suo Maestro l'Apostolo S. Paolo una speciale missione per esercitare in Creta le funzioni dell'Episcopale Ministero: „ *Reliqui te Cretae; ut ea quae desunt corrigas, et constituas per Civitates Presbyteros, sicut et ego disposui tibi* (Tit. c. 1. v. 5.). Missione accompagnata dalle istruzioni, che doveano servirgli di regola, e dall'ordine di rimanersi finchè giunto fosse Artema, o Tichico, che destinato avea l'Apostolo di mandare a supplire le veci di lui. Eppure Tito era diggià ordinato Vescovo. Se dunque ogni Vescovo riceve immediatamente da Dio col rito della sacra Ordinazione una illimitabile podestà di esercitare per ogni dove le funzioni proprie dell'Episcopato, che bisogno avea Tito di essere con speciale determinata missione di S. Paolo autorizzato ad esercitarle nell'Isola di Creta? Lo stesso ha luogo riguardo a quegli altri molti Discepoli, cui veniva commessa dagli Apostoli la particolare amministrazione delle particolari Chiese, o Provincie, nelle quali andavano essi dilatando la luce del Vangelo.

rità di esercitarlo, siccome fu da Pietro esercitato in ogni parte della Cristianità.

ARTICOLO XV.

Delle tre Bolle prodotte da Monsignore in conferma della pretesa necessità del Placet *per dare autorità alle Decisioni, eziandio Dogmatiche de' Somni Pontefici.*

Sono queste:
1. La Bolla detta *in Coena Domini*,
2. L'*Unam Sanctam* di Bonifacio VIII.,
3. L'*Unigenitus* di Clemente XI.

§. I.

Della Bolla detta in Coena Domini.

Quanto alla prima si è avveduto Monsignore, che facilmente non mancherebbe chi lo riconvenisse di produrre fra le Bolle dette Dogmatiche una Bolla, che non definisce alcun punto di dottrina; che però emanò da principio sotto il titolo di *Processo*, come può vedersi presso Sandini (*vitae Pontif.* art. *Martinus V.*), ed è così denominata anche nelle più recenti Edizioni. A prevenire questa riconvenzione altro non adduce, se non che *possa dirsi dogmatica, incominciando dal debito, e dalla premura, che ha il Papa di mantenere la Fede, e dalla condanna degli Eresiarchi, e dei Libri contenenti gli errori loro.* Ragione poco concludente; quasicchè una generale enunziativa di tal premura, qual può premettersi a qualunque Decreto di disciplina, bastasse a trasformare in dogmatica, secondo la comune, e propria significazione di quel vocabolo, una Bolla, che non è diretta a definire alcun articolo controverso in materia di fede. Pertanto il negare il supposto, è risposta bastante ad un argomento, ch'esce da' termini della proposta questione.

§. II.

Dell' Unam Sanctam *di Bonifacio VIII.*

Succede *l' Unam Sanctam* di Bonifacio VIII., della quale per altro confessa Monsignore (p. 34.) che „ le parole colle quali finisce, prese nel senso di podestà spirituale, contengono un Dogma, che ogni Cattolico si pregia di professare: *Subesse Romano Pontifici, omni humanae creaturae, declaramus, dicimus, definimus, et pronuntiamus esse de necessitate salutis*„. Così pure questa stessa definizione è riconosciuta qual Dogma Cattolico, e dal ch. Bossuet, e da Nat. Aless., che si dichiara pronto colla grazia di Dio di spargere il sangue per la difesa del medesimo, e riferisce le parole dell'Autore Francese, acerrimo vindice, come ei lo chiama, de' Regj Diritti: „ quî *somnium Viridarii* „ scripsit, Carolo V. in Galliis regnante, cum se credere professus est, quod habetur in Extravag. *Unam Sanctam*. „ Verba ejus subjicio (così Nat. Aless.) prout ipsa lego apud „ Goldastum T. 1. Monarchiae p. 229. „ *Nunc excitatus a* „ *somno et vigilans loquor: illudque credo, et firmiter* „ *profiteor, quod ipsa Romana Ecclesia credit, tenet,* „ *atque profitetur. Nec non et illud teneo, et credo verum,* „ *quod ipsa duxit statuendum in Extravaganti, quae in-* „ *cipit: Unam Sanctam*„.

Se la Definizione di Bonifacio VIII. contiene un Dogma di fede di necessità di salute ad ogni umana Creatura, come avrebbe potuto il difetto del *Placito* sospendere l'autorità della Bolla nel prescrivere l'obbligo de' Fedeli, confessato dal Van-Espen, di prestare, tostochè loro ne perviene la notizia, l'assenso ad una verità definita in essa Bolla da tenersi *de necessitate salutis*? Vana è dunque l'allegazione di questa Bolla in prova della pretesa necessità del *Placito*, per *dare autorità* alle Dogmatiche Costituzioni de' Sommi Pontefici.

Quanto poi alli punti concernenti la civile polizia del Regno di Francia, furono questi a comune soddisfazione dichiarati da Clemente V., la di cui dichiarazione fu di nuovo approvata da Leone X. nel Concilio Lateranen. V. in fine del Decreto, in cui fu solennemente confermata *l' Unam Sanctam*; come vien riferito da Nat. Alessandro (Dissert. 9. Saec. 13. e 14. art. 7.), il quale ivi protesta in nome suo, e

della Chiesa Gallicana, di ricevere, e venerare la Costituzione di Bonifacio, sì, e come vien prescritto da Leone X. nel suo Diploma: „ Tandem Decretalem Bonifacii *Unam Sanctam* „ eo prorsus modo recipimus, ac veneramur, quo Leo X. in „ Diplomate quod incipit: *Pastor aeternus*, Sess. II. Concil. „ Lateran. V. promulgato, ipsam recipi jubet, sine praejudi- „ cio scilicet Declarationis Clementis V. cap. *Meruit*. Leonis „ verba subjicio: *Et cum de necessitate salutis existat om-* „ *nes Christi Fideles Romano subesse Pontifici, prout Di-* „ *vinae Scripturae, et SS. Patrum testimonio edocemur,* „ *ac Constitutione felicis memoriae Bonifacii Octavi simi-* „ *liter Praedecessoris nostri, quae incipit: UNAM SAN-* „ *CTAM, declaratur: pro eorumdem Fidelium animarum* „ *salute, ac Romani Pontificis, et hujus Sanctae Sedis* „ *Suprema auctoritate, et Ecclesiae Sponsae Suae unita-* „ *te, et potestate, Constitutionem ipsam, Sacro praesen-* „ *te Concilio approbante, innovamus, et approbamus; si-* „ *ne tamen praejudicio Declarationis Sanctae memoriae* „ *Clementis Papae V., quae incipit: Meruit* „.

Dichiara poscia il dotto Sorbonico nel fine dello Scolio apposto alla citata sua Dissertazione, tali essere stati sempre i suoi sentimenti, adducendo in prova quanto fu già da lui scritto p. 360. della prima Edizione della sua Opera: *Passus Christus non est, qui Ecclesiam suam regit, nec patietur unquam, ut a Sede Apostolica, et Ecclesia Romana, quae Fidei Magistra est, interpres, et vindex, definiatur error.*

§. III.

Della *Unigenitus*

Ma più che delle altre due sdegnato si dimostra Monsignore, e corrucciato della *Unigenitus*, siccome quella, in cui gli è paruto ravvisare l'infausto embrione della odiata *Auctorem*. E come dubitarne? stante la poderosa ragione che ne adduce Monsignore, che per ben quattro volte vedesi la *Unigenitus* citata nella *Auctorem*, cioè nelle censure 16. 22. 67. 68. Nè giova il dire, che nulla abbiano che fare que'luoghi cogl'interessi della temporale podestà, trattandosi nella 16. dello stato di Adamo innocente: nella 22. della fede, pretesa prima grazia: nella 67. della lettura delle Divine Scritture:

nella 68. delle lodi, che si danno dal Sinodo Pistojese a' libri, ed Autori proscritti. Nulla ciò giova; imperciocchè siffatte citazioni sempre in qualche modo ridondano in commendazione di quella *Unigenitus*, in cui si condanna la prop. 91. di Quesnello: „ Excommunicationis injustae metus nunquam „ debet nos impedire ab implendo debito nostro „. Condanna (come soggiunge Monsignore), che „ apre tanta porta „ alla ribellione, ed alla fellonia „.

Non siamo quì, nè il comporta il nostro istituto, per imprendere l'apologia della Ven. Bolla *Unigenitus*, dopo le trionfanti vindicie, che ne han fatte valenti Scrittori notissimi, e ciò che è più, dopo le continuate approvazioni, che ha riscosse da' seguenti Pontefici: giacchè secondo l'espressa dottrina sopra riferita di Monsignor Bossuet, posta anche l'opinione della fallibilità Pontificia, non può mai avvenire, che un errore sfuggito alla inavvedutezza di un Pontefice alligni nella Romana Sede, passando di Successore in Successore, e sia anzi di precisa necessità, che venga di subito riparato; in virtù della indefettibilità promessa da Cristo alla serie de' Romani Pontefici. Riflesso bastante ad autenticare l'irrefragabile autorità di una Bolla, confermata dalla numerosa serie de' Pontefici Successori di Clemente XI. fino al gloriosamente regnante Pontefice PIO VII.

Quindi ci ristringiamo a notare il modo poco misurato tenuto da Monsignore, nell'esporre l'opposizione ch'ei dice (p. 35.) aver la detta Bolla incontrata in Francia, non meno da parte de' Parlamenti, che da quella del Clero. De' Parlamenti nulla occorre dire, ove si tratta di Bolla Dogmatica. Ma quanto al Clero, di troppo si avanza Monsignore nell'imputare al Clero in generale una opposizione, che non fu se non di pochi Vescovi, e di una turba di contumaci renitenti d'inferiore Ordine, riprovati dal Corpo del Clero. Ed in vero, dopo le premurose istanze portate ad esempio de' loro Maggiori alla S. Sede per la condanna del Giansenismo, come avrebbe potuto quell'illustre Clero, senza taccia d'incostanza, opporsi ad una Bolla diretta a condannarne di nuovo nell' infausta Opera di Quesnello i ripullulanti errori?

Indarno pertanto soggiunge Monsignore, che „ non cedette il Clero alla violenza della Corte impegnata a far ricevere quella Costituzione, che accettandola relativamente a „ certe spiegazioni, che ne mitigavano il senso „. Ben si vede ch'egli allude a certe modificazioni, che furono bensì sug-

gerite da qualche Prelato, ma non attese dalla celebre Assemblea nell'atto dell'ossequiosa sua accettazione della Bolla: Anzi dichiararono i PP. „ *che lo Spirito con cui si erano uniti a comporre la loro istruzione, era unicamente per facilitare ai Fedeli la intelligenza della Bolla, e premunirli contro le false interpretazioni, colle quali le persone male intenzionate procuravano di oscurarne il vero senso* „. Così si spiegò *l'Assemblea* nella *Lettera circolare* ai Vescovi del Regno. Esiste questo insigne documento nella celebre Storia della *Costituzione* di Monsignor di Sisteron (Lib. 1. n. 200.) riprodotta colle Stampe di Roma, illustrata con dotte annotazioni dal meritevolissimo Prelato Editore della medesima.

Gran clamori eccitarono questi contro la condanna della 91. proposizione di Quesnello, rammemorata spezialmente da Monsignore, *Excommunicationis injustae ec.*, senza riflettere, che le Quesnelliane proposizioni sono nella Bolla *rispettivamente* condannate, cioè nella relazione, che hanno l'une all' altre relazione, che ne determina il senso, ed iscuopre l'insidioso abuso, che ben sanno fare i Novatori di certe in apparenza innocenti espressioni per velare, ed insinuare perniciosissimi errori. Avea Quesnello tacciate come ingiuste le censure fulminate dal Vaticano contro i pretesi Discepoli di S. Agostino, e deciso in conseguenza esser preciso dovere de' difensori della verità, il non temerle: Cosicchè l'espressione generale di Scomunica ingiusta nella proposizione 91. veniva determinata dalle proposizioni correlative a designare le supposte ingiuste Scomuniche, comminate ne'Decreti Apostolici contro i Difensori del Giansenismo: E la generale espressione del *dovere* da adempirsi, veniva a designare il finto dovere di negare la dovuta obbedienza agli Apostolici Rescritti. Che però non dubitarono i Prelati Gallicani di prestare l'ossequioso loro assenso alla Bolla, senza incorrere perciò in sospetto di ribellione, e di fellonia.

Quindi è, che o poterono que' PP., salva la religione, e la coscienza, prestare una tale adesione; e perchè tanta ripugnanza in Monsignore a prestarvisi? O nol poterono; e come salvarli dalla taccia di aperti prevaricatori? E se tuttora insordescenti persistono i Vescovi della Francia in una sì rea prevaricazione, come può gloriarsi Monsignore di far causa comune col Clero di Francia nella sua opposizione a'Decreti Pontificj? Non aspetti però la bramata corrispondenza da parte di

un Ceto, che ha dato nelle più ardue critiche circostanze sì luminose, sì edificanti riprove dell'inviolabile suo religioso attaccamento alla Sede, e Successione di Pietro.

ARTICOLO XVI.

Nuovo capo di accusa contro la Bolla: Peregrina Dottrina di Monsignore, sovversiva delle Istituzioni Apostoliche circa le Ordinazioni disciplinari, in materia anche non essenziale alla Chiesa.

Non contento Monsignore della opposizione tratta dal difetto del *Placet*, si pregia (p. 37.) di aver inoltre scoperta nella Bolla *una particolarità, che la dimostra soggetta alla revisione della podestà Secolare*, „ anche nel già ro„ vesciato sistema di chi crede, dover farsi esenti da questa „ dipendenza le Costituzioni Dogmatiche; e incapace pertanto „ di avere autorità senza il corredo del *Placet*. La nuova Bol„ la (così egli) è un mescuglio, e tra le altre proposizio„ ni ne condanna alcune, che riguardano punti di disciplina, „ non essenziali alla Chiesa: Materia, sulla quale non solo „ hanno i Sovrani Cattolici sempre usato delle loro ispezioni, „ ma che in molti capi hanno talora regolata con leggi, alle „ quali il Clero non ha dubitato di dover ubbidire „.

OSSERV. Si tratta quì di un punto essenzialissimo. Si compiaccia pertanto Monsignore di parlar chiaro, e dire se reputa esser dottrina Cattolica, e non anzi errore positivo gravissimo il negare alla Chiesa il poter di stabilire per autorità propria conferitale da Cristo, Ordinazioni di disciplina, che sebbene non essenziali alla Chiesa, tendono però, ed anche in materia esteriore, a regolare il modo da tenersi nell' esercizio del culto, e nell'osservanza de'precetti, e consiglj Evangelici.

Essenziale alla Chiesa non è l'astinenza dal sangue, e dal suffocato: Eppure fu questa prescritta dagli Apostoli, e prescritta sotto l'influenza dello Spirito Santo, che a se degnò associarli nell'autorità di prescriverla: *Visum est Spiritui Sancto, et nobis*. E chi sarà il Cristiano che non inorridisca al sentire, che un Decreto emanato per autorità dello Spirito Santo non avesse da riscuotere la dovuta ubbidienza, senza il corredo della revisione, e placitazione di umana Podestà?

Essenziali non erano i riti prescritti da' tempi Apostolici

per una più edificante, religiosa, decente amministrazione de' Sacramenti. E nondimeno riconobbe in sa l'Apostolo l'autorità di prescrivere l'ordine da tenersi nella pubblica celebrazione de' Divini Misteri: *Cetera cum venero disponam*. Che se gli Apostoli, ed i loro Successori ebbero da Cristo una tale autorità, chi potrebbe senza empietà tentare di rapirla dalla mano dell'Uomo Dio, che si degnò conferirla?

Essenziale non fu l'istituzione delle penitenze Canoniche stabilite dalla Chiesa, quali si scorgono dappertutto in piena osservanza, dopo insorta massimamente l'Eresia, e lo Scisma de' Novaziani. E perchè dunque i tanti affettati piagnistei del partito in deplorarne la caduta, se la Chiesa, col prescindere da previo *Placito*, si usurpò una incompetente autorità nello stabilirle?

In somma, se non si vogliono dichiarare illegittime tutte quante le primitive disciplinari Ordinazioni, forza è confessare, che la Chiesa ebbe dal suo nascimento un diritto suo proprio di stabilirle. Se l'ebbe da principio, da chi l'ebbe fuor che da Cristo? E se l'ebbe da Cristo, chi può spogliarnela?

Non sappiamo in qual pregio sia presso Monsignore la dottrina, e l'autorità dell'Angelico Precettore S. Tommaso, dottrina si rispettata in tutta la Chiesa, e da cui tanto ridonda di splendore nell'inclito Ordine, che si fa uno speziale dovere di mantenerne illibata l'integrità. Pure ne dia licenza di ricordargli l'insegnamento del S. Dottore (P. 3. q. 83. art. 3.), ove trattando in particolare de' Riti stabiliti dalla Chiesa nella celebrazione de' Divini Misteri, tuttocchè non essenziali, non dubita di affermare: „ Quod ea quae per Ecclesiam statuun„ tur, ab ipso Christo ordinantur „. E art. 5. „ Sed in con„ trarium est Ecclesiae consuetudo, quae errare non potest, „ utpote a Spiritu Sancto instructa „.

Forsa sarà per far maggiore impressione nell'animo di Monsignore la testimonianza di un celebrato Scrittore, che non mai tacciato fu di eccessiva parzialità per la Corte di Roma. Questi è l'Abate Claudio Fleury (Disc. 7. sulla Stor. Eccles. num. 1.), ove discorrendo *della Giurisdizione essenziale alla Chiesa*, dopo aver parlato di quella dell'insegnamento, prosegue in questi termini: „ Un'altra parte della Giurisdizio„ ne Ecclesiastica, che bisognava forse premettere, egli è il „ diritto di far leggi, e regolamenti: Diritto essenziale ad ogni „ società. Così gli Apostoli nel fondare le Chiese, loro die„ dero regolamenti di disciplina, i quali furono lungo tempo

„ conservati per via della semplice tradizione, ed in seguito „ scritti sotto il nome di Canoni degli Apostoli, e di Costi- „ tuzioni Apostoliche. I Concilj che frequenti si tenevano, „ fecero anch'essi di tempo in tempo alcuni regolamenti; ed „ è ciò che diciamo *Canoni* dalla voce Greca, che significa „ regola „.

Questi Canoni emanati dalla podestà Ecclesiastica ne'Concilj, e che di quando in quando variavano secondo le circostanze de' luoghi, e de' tempi, non potevano dirsi essenziali alla Chiesa, e nondimeno in tanta venerazione furono presso gli antichi, che non dubitavano chiamarli comunemente *Spiritu Dei conditos*, come il sono anco nella Gallicana Dichiarazione, art. 3. Espressione, cui ben si conforma la dottrina poc' anzi riferita di S. Tommaso. E con Claudio Fleury, nel vendicare alla Chiesa l'originario suo diritto riguardo alla disciplina consente una sentenza del Miriofitano Febronio nel suo già citato *Prodromo* (T. 1. p. 138.), ove dopo aver narrato con che zelo fu la stessa causa sostenuta dal glorioso S. Martino in presenza dell'Imperatore Massimo, e dopo le autorità ivi allegate conclude asseverantemente: „ Sicut de articulis „ fidei judicium penes Ecclesiae Patres esse dignoscitur, ita „ et in materia disciplinae jus statuendi, et Canones con- „ dendi „.

Un tal diritto è quello in fatti, che la Chiesa ha esercitato in que' Comandamenti, che dopo i Comandamenti di Dio si leggono inseriti in tutte le Istituzioni della dottrina Cristiana; e se ne intima l'osservanza fin dalla età puerile, come di obbligo che comprende indistintamente ogni Cristiano di qualsivoglia grado, e condizione: Obbligo consacrato dalla Sanzione del Trid. Sess. 6. Can. 20.: „ Si quis dixerit homi- „ nem .... non teneri ad observantiam mandatorum Dei, „ et Ecclesiae ..... Anathema sit. E Sess. 13. Can. 9. „ Si quis negaverit, omnes, et singulos Christi fideles utrius- „ que sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri „ singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, ju- „ xta praeceptum Sanctae Matris Ecclesiae; Anathema sit „. Obbligo che si stende alla confessione Sess. 14. Can. 8., *juxta magni Concilii Lateranensis Constitutionem*. Egli è dunque di fede, che i Cristiani tutti sono rigorosamente obbligati ad osservare i Comandamenti della Chiesa in vigor del precetto della Chiesa, *juxta praeceptum Sanctae Matris Ecclesiae*, *juxta Constitutionem Magni Lateranensis Con-*

cilii. Ed è ben chiaro, che il precetto non avrebbe virtù di obbligare, se la Chiesa non avesse l'autorità d'imporlo.

E qui conviene di avvertire con Nat. Aless. (Art. 8. de Sess. 13. Decretis), che sebbene le osservanze prescritte in que' Canoni sieno disciplinari, quanto al tempo prefisso per la comunione, e la confessione non è punto di disciplina, ma dogma di fede l'obbligo della osservanza, in quanto prescritto dalla Chiesa, siccome fu ben anche avvertito nello stesso Concilio; onde convennero i PP. tutti doversi sottoporre all' Anatema chiunque negasse un tal obbligo: „ Quod negans „ (come soggiunge Nat. Aless.) Christi fideles hoc Eccle„ siae praecepto obligari, neget consequenter (N. B.) tradi„ tam Ecclesiae a Christo potestatem leges eondendi ad fide„ lium salutem promovendam, quod certe haereticum est „.

Quindi veggiamo con somma edificazione, come i Principi Cattolici si sono sempre creduti astretti, non meno che i loro Sudditi, per obbligo di coscienza, all'osservanza de' Comandamenti della Chiesa, senza essersi mai attribuita la facoltà di dispensarsene da se stessi. Segno evidente della costante credenza radicata nella universalità del Popolo Cristiano, aver la Chiesa da Cristo l'imprescrittibile autorità di decretare Ordinazioni disciplinari, cui tutti sono indistintamente assoggettati, come ha espressamente definito il Sacro Concilio di Trento, associando i Comandamenti della Chiesa ai Comandamenti di Dio nell'obbligo di osservarli, *mandata Dei, et Ecclesiae*.

ARTICOLO XVII.

Proposizioni Pistojesi notate in particolare da Monsignore, come illegittimamente censurate nella Bolla.

Queste proposizioni pretende Monsignore essere state illegittimamente censurate, in quanto vertenti in materia di disciplina non essenziale alla Chiesa, e perciò soggette alla ispezione del Principato. „ A tal genere di disciplina (dice egli „ p. 37.) si riferiscono le proposizioni 31. 32. 72., che la Co„ stituzione condanna nel Sinodo di Pistoja: La 1. riguarda „ il numero degli Altari nelle Chiese, che i PP. di Pistoja cre„ dettero ben fatto di ristringere ad un solo, come usò co„ munemente l'Antichità: La 2. versa sul rito di ornare gli „ Altari con Fiori, e Reliquiarj: La 3. ha per oggetto i

„ Mantellini, o Veli, co'quali si tengono ordinariamente co-
„ perte in certe Chiese alcune Immagini, che si scuoprono
„ solamente nella circostanza di funzioni Sacre, e di straor-
„ dinario concorso di popolo. Il Sinodo di Pistoja avea abo-
„ lito quel rito, e tolto quel costume. Al S. Padre si è fatta
„ trovar materia in queste determinazioni del Sinodo per in-
„ grossare la sua Bolla, e moltiplicare le Censure „. E sog-
giunge, che „ que'regolamenti Pistojesi appartenendo a quel
„ genere di disciplina, a cui atendesi l'ispezione del Sovrano,
„ avrà anche questi il diritto di soggettare all'esame la Costi-
„ tuzione Pontificia, che gli ha censurati „.

OSSERV. Precipitata decisione di Monsignore! che si sarebbe egli risparmiata, non meno che l'indecenza della espressione da lui usata verso la Pontificia Costituzione, se posto avesse mente alle regole piene di saviezza dettate dal S. Dottore Agostino intorno alle consuetudini disciplinari, che hanno luogo nella Chiesa (Ep. 54. ad *Inquisitiones Januarii*). Distingue S. Agostino quelle, la cui osservanza è autorizzata dalla comune pratica della Chiesa, dall'altre che sono di quel genere, *quod per loca, regionesque variatur*.

Quanto alle prime prescrive qual inconcussa regola: „ Si
„ quid horum tota per Orbem frequentat Ecclesia . . . . .
„ quin ita faciendum sit, disputare, insolentissimae insaniae
„ est „. E ciò aul fondamento che „ Ecclesia Dei . . . . . quae
„ sunt contra fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec ta-
„ cet, nec facit „.

Quanto alle altre, che comunque varie non offendono nè la fede, nè il buon costume, esalta S. Agostino qual celestiale Oracolo la regola, che gli fu data dal Maestro suo S. Ambrogio nel consultarlo sopra gli scrupoli della pia sua Madre Santa Monica: „ Cum Romam venio, jejuno Sabbato: cum
„ hic sum, non jejuno. Sic etiam tu, ad quam forte Ec-
„ clesiam veneris, ejus morem serva, si cuiquam non vis es-
„ se scandalo, nec quemquam tibi „. Non tardò S. Agostino a provare in pratica quanto savia fosse l'istruzione datagli da S. Ambrogio, onde tosto aoggiunge: „ Sensi enim saepe
„ dolens, et gemens multss infirmorum perturbationes fieri per
„ quorumdam fratrum contentiosam obstinationem „, i quali in siffatte cose nulla trovano di buono, se non ciò che si fa presso di essi; onde conclude: „ Nec disciplina ulla est in
„ his melior gravi, prudentique Christisno, quam ut eo mo-
„ do agat, quo agere viderit Ecclesiam, ad quam forte de-

„ venerit. Quod enim neque contra fidem, neque contra bo-
„ nos mores esse convincitur, indifferenter est habendum, et
„ propter eorum, inter quos vivitur, societatem servandum
„ est„. Non consente S. Agostino, che in siffatte consuetudini legittimamente prescritte si tentino innovazioni, se non quando *aut propter fidem, aut propter mores, vel emendari oportet quod fiebat, vel institui quod non fiebat*. E termina con questa memorabile Sentenza, degna di essere scolpita a caratteri d'oro a capo delle istituzioni di qualsivoglia saggio Governo. „Ipsa quippe mutatio consuetudinis, etiam
„ quae adjuvat utilitate, novitate perturbat. Quapropter quae
„ utilis non est, perturbatione infructuosa consequenter no-
„ xia est„.

§. I.

Della proposizione 31. Pistojese circa il non ammettere che un solo Altare in ciascheduna Chiesa.

Se Monsignore avesse con più attenzione ponderate le suddette istruzioni di S. Agostino, se si fosse imbevuto, e penetrato, come suol dirsi, dello spirito che le dettò, non gli sarebbono sfuggite dalla mente le perniciose conseguenze di quello spirito d'innovazione, che tende ad iscreditare consuetudini, che comecchè non siano della più remota Antichità, nulla hanno in se, che offenda la fede, o il costume, ed hanno per se un inveterato pacifico possesso.

Nulla per certo vi ha *neque contra fidem, neque contra mores* nella moltiplicità degli Altari in una stessa Chiesa; ma è gran male il tentare di mettere in discredito, e voler far apprendere, come men conformi alla santità della disciplina usi, ed istituti da tanti secoli sussistenti nella Chiesa sotto l'ispezione di più e più generali, e particolari Concilj, sotto gli occhj di tanti e tanti venerandi Vescovi in ogni parte della Cristianità, nè solo senza reclamazione, ma anzi con positivo assenso, e cooperazione de'più distinti per dottrina, zelo, e pietà: Gran male l'insinuare in tal guisa nell'animo de'fedeli una scandalosa diffidenza, e disprezzo delle religiose istituzioni de'Maggiori, suscitare fazioni, ove prima regnava pace, e concordia. Lo stesso può dirsi delle due seguenti determinazioni del Sinodo riguardo a' Reliquiarj, ed ai Veli, che cuoprono le Immagini.

Non ignoriamo, che a certi spiriti, che si fanno pregio di non mirare se non a cose grandi, tra quali però non mancano *inflati quidam* (1. Cor. 4. 18.), è paruto troppo disdicevole, che a siffatte minuzie siasi abbassata la dignità di una Pontificia Costituzione Dogmatica. Forse non hanno questi riflettuto, che siccome l'eroismo della carità non mai più nobilmente si esercita, che ne' più dispregievoli servigj, che si prestano a' più bisognosi fratelli, così non mai più luminosa risplende la sublimità della pastorale sollecitudine, che nel farsi un premuroso oggetto di non trascurare alcuna eziandio minima cautela, onde premunire secondo i replicati avvertimenti dell'Apostolo l'incauta semplicità de' Fedeli contro la seduzione degli Spiriti inquieti, torbidi, contenziosi, intenti a promuovere questioni, che a nulla servono che a generare liti, e a deviare i Servi di Dio da quella docilità, che li tiene uniti sotto la presidenza de' loro legittimi Pastori. Oltrechè non vi ha oggetto così minuto, che non acquisti grandezza, e dignità, per qualunque relazione che abbia al culto della Divina Maestà.

Ma, dice Monsignore, la moltiplicità degli Altari in una stessa Chiesa si è introdotta contro l'uso comune dell'Antichità. Sia pur così; e lasciando da parte gli esempj, che i periti dell'Antichità possono produrre di autorevoli eccezioni in contrario, e che sebbene pochi di numero, bastano a giustificare l'impugnata moltiplicità da que' tempi, ci basterà contrapporre a Monsignore un punto non avvertito da lui, ma rilevato dal dotto P. Tomassino nell' insigne sua Opera (*Vetus, et nova Ecc. discipl.* Part. 1. L. 2. c. 21. n. 2.), ove dimostra, *non fuisse*, in que' primitivi tempi, *ullas ruri Ecclesias, ac ne in Urbibus quidem praeter Cathedralem*; adducendone le prove *ex S. Ignatio, Justino etc.* Che però, se l'uso più comune dell' Antichità somministra un sufficiente motivo di abolire la moltiplicità poscia invalsa degli Altari nella stessa Chiesa, la stessa ragione dovrà del pari valere per atterrare tutte quante le Chiese rurali sparse per le campagne, e di più le Chiese tutte delle Città in ciascheduna Diocesi, ad eccezione della sola Cattedrale. Chi è l'uomo di senno, che non comprenda come la numerosità del popolo, che si andava in progresso di tempo aggregando alla Chiesa, esigeva provvedimenti meno necessarj nella ristrettezza del numero de' fedeli a tempi della Chiesa nascente? Ond'è,

che la moltiplicità degli Altari non aspettò per introdursi la rozzezza de' tempi di barbarie.

Non siamo quì per farla da Antiquarj. Abbiamo sotto gli occhj, senza inoltrarci in ricerche più recondite, l'insigne Opera notissima del celebre P. Merati, sotto il titolo: *Thesaurus Sacrorum Rituum etc.* (Part. 1. in Rubr. gener. p. 69. Ediz. Vaticana): „ Et quidem Saeculo Sexto Burdigalae „ in Ecclesia S. Petri duplex erat Altare, ut scribit laudatus „ Gregorius Turonensis „. E soggiunge: Illustre est etiam in „ hanc rem exemplum Palladii Sanctonensis Episcopi in Gal„ lia, qui referente Gregorio Magno (L. 1. Ep. 50. vet. Edit.), „ tredecim collocarat Altaria in Ecclesia, quam in honorem „ BB. Petri, et Pauli, Laurentii, et Pancratii ipse construxerat „. Avea Palladio spedito a Roma un suo Sacerdote ad esporre al S. Padre, che di que' tredici Altari, quattro non erano ancora consecrati per difetto di Reliquie. Il S. Padre accolse benignamente il Messo, e lo rimandò colle desiderate Reliquie accompagnate da una affettuosa Lettera, in testimonianza dell'approvazione sua, e del gradimento, con cui avea intesa la costruzione di que' tredici Altari. Cita inoltre Merati un passo di S. Ambrogio, da cui si deduce esservi stati più Altari nella sua Basilica. Ora dica Monsignore quanto creda doversi valutare l'autorità *de' PP. Pistojesi*, come ci li chiama, a fronte di un Gregorio M., e d'un Ambrogio: A fronte anche del prescritto delle Rubriche, e Libri Ceremoniali, che per certe Sacre funzioni esigono più d'un Altare in una medesima Chiesa.

Opporrà forse Monsignore, che la moltiplicità riprovata da' Pistojesi si ristette nelle Chiese Latine senza diffondersi nelle Orientali. E quì pure, lasciati da parte i compensi usati nell'Oriente, ci contenteremo di adattare al nostro caso la risposta di S. Agostino al Pelagiano Vescovo di Eclana, che gli avea obbiettato, che in certa sua Opera non avea prodotto se non testimonianze di Padri Latini, e niuna de' Greci: „ An ideo (*cont. Julianum Pelagianum* L. 1. c. 4. n. 13.) „ contemnendos putas, quia Occidentalis Ecclesiae sunt om„ nes, nec ullus est in eis commemoratus a nobis Orientis „ Episcopus? Quid ergo faciemus, cum illi Graeci sint, nos „ Latini? Puto tibi partem Orbis sufficere debere, in qua pri„ mum Apostolorum suorum voluit Dominus gloriosissimo „ martyrio coronare. Cui Ecclesiae praesidentem beatum In„ nocentium si audire voluisses, jam tunc periculosam juven-

„ tutem tuam Pelagianis laqueis exuisses „. Che se in causa di tanto rilievo ribatte il S. Padre con tanta forza la ritrosia di Giuliano nell' aderire al consenso de' Latini sotto l'autorità del Romano Pontefice, che non avrebbe detto dell' intollerabile audacia di un Latino, che in semplice materia di disciplina si fosse follemente attentato di questionare su di un rito avvalorato dall' unanime consenso, ed autorità della Chiesa Latina?

Stiano dunque gli Altari nelle nostre Chiese, e vi stiano a decoro, ed ornamento della Casa di Dio, a permanente presidio, e sollievo delle anime divote, che tante volte ne' maggiori loro affanni altro conforto non hanno, che venire a prostrarsi a piè degli Altari innanzi alla veneranda Immagine di un Santo loro speciale Protettore, la rimembranza delle cui gesta le inciti ad un vieppiù fervente desiderio d' imitarne le virtù, e ad una più consolante fiducia d' impetrare per la possente sua intercessione l'abbondanza delle divine misericordie, e gli ajuti, onde abbisognano *in tempore opportuno*. Se questi pietosi affetti, e voti delle anime fedeli per la conservazione degli Altari forza non hanno di muovere a sensi di tenera compassione l' impenetrabile durezza dello spirito Giansenistico, ben degni erano di ritrovarli nel magnanimo paterno cuore del Supremo Reggitore della Chiesa, tutto intento alla salute, pace, e quiete del suo Gregge, nè perciò temesse d' *ingrossare* (*da bona verba, quaeso*) la sua Bolla con alquante censure dirette a troncare il corso a quelle sconsigliate temerarie innovazioni, che per lo sconvolgimento del buon ordine della disciplina stabilito nella Chiesa, non ha dubitato il mitissimo S. Agostino qualificare colla nota *di insolentissima insania*.

§. II.

Della seguente proposizione del Sinodo Pistojese censurata nella Bolla n. 31., riguardante la rimozione dagli Altari de' Fiori, e Reliquiarj.

Le riflessioni fatte sull'antecedente proposizione possono anche adattarsi a questa, la cui condanna si rifiuta da Monsignore sul motivo, che versando essa in materia non essenziale alla Chiesa, soggiace per ciò stesso alla ispezione del Principato. Ma per toccar leggermente qualche altra ragione più

strettamente connessa con questo punto di disciplina, accenneremo soltanto, che se il motivo addotto da Monsignore vale per li *Fiori*, e *Reliquiarj*, avrà da valere del pari per ogni altro apparato di Suppellettili prescritte, e solite adoperarsi nella celebrazione de' Divini Misterj, quali sono il rito di apporre la Croce sull'Altare in mezzo a Candelieri, di accendere Lumi, di adoperare la Pietra Sacra, coprirla con tovaglie, ed includervi Reliquie di Santi approvati; come pure la forma, qualità, colore delle paramenta etc., riti tutti, che sebbene consacrati dalla Chiesa, non sono però, ciascun da per se, essenziali alla Religione. Dunque dovremo dire, che il diritto che ha usato la Chiesa dal suo nascere di prescrivere siffatti regolamenti, sia stata una illegittima, temeraria usurpazione de' diritti della Sovranità, cominciando da Nerone fino a' tempi presenti? Non ignora Monsignore, come riaccesasi più che mai a' tempi de' Concilj di Costanza, e di Basilea la disputa sull'uso del Calice da concedersi, o non concedersi a' Laici, fu questa nell'uno, e nell'altro Concilio, e quanto al Dogma, e quanto al Precetto riconosciuta di propria ispezione della Chiesa.

Non ignora, come rinnovatesi da' Potentati, e da intere Popolazioni presso il Sacro Concilio di Trento le istanze a favore de' Laici, perchè salvo il Dogma si annuisse alla lor petizione in ciò che spettava al punto della disciplina non essenziale alla Religione, fu da quel Sacro Consesso rimessa la Causa alla prudenza, ed autorità non di altri, che del Romano Pontefice. Quindi è, che se non increse a Monsignore il procacciarsi più sicure informazioni intorno alla podestà propria della Chiesa in siffatte materie di riti, non s'abbia a male che il rimandiamo per suo disinganno ad un Vescovo di più alto grido, che non è il Vescovo Ricci colla comitiva eziandio de' suoi PP. Sinodali, ed altronde non sospetto di abbondare di troppo a favore della S. Sede in danno della civile podestà. Questi è il celebre Pietro de Marca nella famigerata sua Opera della *Concordia*, ove dopo avere (L. 2. c. 6. §. 1.) stabilito, che i Cristiani Governi *de rebus fidei controversis leges ferre non possunt, quum haec sit Ecclesiae Christi potestas*, passando §. 6. alle Ordinazioni disciplinari, riguardo specialmente a quelle che *versantur in caerimoniis, et in Sacrorum ministerio*, tra le quali annovera pure l'uso delle Immagini, *quae ad caerimoniarum censum referri possunt*, disciplina pertanto cui per la stessa

ragione si riferiscono i tre articoli delle tre censurate proposizioni Pistojesi, non dubita il citato Scrittore di riconoscere sopra siffatte osservanze relative ai riti, il diritto della Sacerdotale ispezione, ed autorità. Onde veda Monsignore quanto a lui sia bene il disapprovare Censure, che un Pietro de Marca a tenore de'suoi principi in tali materie non avrebbe potuto se non approvare: Che però soggiunge: „ Quare ve„ reor, ne Justinianum damnare cogamur, quod de Sacrae li„ turgiae ritibus constitutionem ediderit, qua mystica verba „ Consecrationis Eucharistiae elata voce, non autem demis„ sa, ut solemne erat, proferri jubet, ut qui locum tenet „ idiotae, Amen succinere possit „. Eppure anche quì si trattava di punto disciplinare non essenziale al rito stesso della Consecrazione. Dal che apparisce quanto alieno fosse De Marca dalla massima generale di Monsignore di Noli, che col togliere alla Chiesa l'ispezione di quanto non sia essenziale alla medesima, viene a toglierle un diritto, il cui possesso prende origine da'tempi Apostolici. Altronde trattando della religiosa obbedienza dovuta da tutti indistintamente i fedeli alla autorità de'Sacri Canoni, non dubitò Giustiniano spiegarsi ne' termini, che si leggono nella stessa Novella, e sono in parte riportati da noi nella nota p. 135.

E tornando sul proposito in particolare delle Reliquie da porsi o sull'Altare secondo l'uso comune, o soltanto sotto l'Altare, come prescrive il Sinodo Pistojese, colla condizione però, che *si abbiano reliquie autentiche*, rifletta Monsignore, che se il modo di riporle, in quanto non essenziale alla Chiesa, soggiace alla ispezione laicale, dovrà dunque per intima connessione soggiacerle la ricognizione della loro autenticità, per ordinare, se, e come abbiano da riporsi: e veda se con ciò si ritenga il dovuto riguardo all'autorità del Tridentino, che una tale ricognizione attribuisce ai Vescovi a norma del Decr. *de Invocatione etc.* Sess. 25.

Inoltre a giustificare pienamente la condanna della suddivisata proposizione del Sinodo Pistojese bastava una semplice occhiata alle Rubriche generali del Messale (tit. *Ritus servandus in celebratione Missae* §. IV. n. 5.), ove nel modo prescritto per l'incensazione delle Reliquie, chiara comparisce l'approvazione del Rito di sporle sull'Altare a canto della Croce. E qual cosa più degna era della Pontificia sollecitudine, che il vendicare dagli attentati d'un Pseudo-riformatore la Santità di quelle Sacre Ordinazioni regolatrici del culto degli Altari, autorizzate

da una sì lunga serie di Pontefici, consacrate dalla venerazione, ed universale osservanza della Chiesa da tanti secoli, sanzionate dal Concilio di Trento Sess. 7. Can. 13. „ Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus in „ solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, „ aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse; Anathema sit „? Ove si noti che il Decreto non si restringe a' soli Riti *essenziali*, ma si stende a tutti generalmente i Riti ricevuti, ed approvati nella solenne amministrazione de' Sacramenti; e comprende in conseguenza i Riti adoperati nella celebrazione di un Mistero, in cui fu da Cristo istituito il più Augusto fra i Sacramenti.

Pure *scio quid dicant* (siane lecito adoperare una espressione di Bossuet, benchè in altro proposito) *scio quid dicant*, non convenirsi, che ove sia esposta l'Immagine del Salvatore Crocifisso, si espongano a lato le Reliquie de' Santi, che traggano a se, e divertano in parte un culto, che tutto dee rivolgersi a contemplare, e venerare nel benefizio della Redenzione l'immensa carità di un Dio Redentore. Oh maravigliosa Sapienza di Maestri in Divinità, che presumono saper meglio che no'l seppe Cristo, ciò che si conviene alla dignità di Cristo! E non è Cristo medesimo, che parlando per bocca del diletto suo Discepolo (Apoc. c. 3. v. 21.), ne dice: „ *Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo, sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in throno ejus* „? E sarà disdicevole, che a lato del trono di Cristo pendente in Croce appajano quelle infrante membra de' Martiri, che dalla Croce trassero la virtù di patire con Cristo, per farsi degne di esser chiamate a sedere con lui nel trono della sua gloria, rivestite della immortalità?

Quanto alli *Fiori* basti accennare a Monsignore di Noli il Ceremoniale de' Vescovi c. 12. *De ornatu etc.*, ove si legge: *Sed ipsum Ciborium floribus, frondibusque ornari poterit*. E dica s'era da tollerarsi la temerità di un Sinodo, che presume vietare come reprensibile una pratica commendata da una sì rispettabile autorità, e che conforme a tutte l'altre opere di surrogazione si esercita con lode, sebbene possa omettersi senza colpa.

§. III.

Della terza proposizione censurata nella Bolla n. 72., vertente sull'uso di tenere velate certe Immagini nelle Chiese.

Riprova Monsignore la censura di questa proposizione sullo stesso motivo, che le censure delle due precedenti; cioè perchè vertente in materia di disciplina non essenziale alla Chiesa, e perciò d'ispezione della secolare Podestà.

OSSERV. Per aggiugnere alle precedenti Animadversioni qualche riflesso relativo al proposto oggetto de' *Veli*, ben vede ognuno: 1. Che per la ragione addotta da Monsignore di Noli dovrà pure alla stessa laicale ispezione riferirsi, se si abbia da mantenere, o abolire l'uso di velare le sacre Immagini ne'giorni di Passione precedenti la Solennità della Pasqua: Così pure come, e quando si abbia la Sacra Ostia da esporre, o da tenersi chiusa nel Ciborio. Tutte cose che noi Cristiani abbiamo fin qui buonamente creduto essere d'ispezione, e competenza dell' Ecclesiastica Gerarchia.

2. E qui pure a rappacificare alquanto coll'uso de' Veli gli esasperati animi de' Prelati di Pistoja, e di Noli, non fia per avventura fuor di proposito il produrre qualche monumento, che ne dimostri l'Antichità di molto anteriore agli oscuri Secoli della ignoranza, e della barbarie. Tale si è la testimonianza, che ne rende lo Storico Evagrio (L. 4. c. 26.): „ Cum Urbem Antiochiam a Chosroe incensam esse didicissent „ Apamenses, postularunt suppliciter ab Episcopo, cujus „ supra mentionem feci, ut salutare, ac vivificum Crucis Li„ gnum praeter consuetum morem proferret, atque omnium „ oculis exponeret . . . . Annuit eorum precibus Thomas, „ (era questi il Vescovo detto da Evagrio, *dictis, factis*„ *que admirabilis*) et vivificum Lignum depromsit, indi„ ctis certis diebus quibus proponeretur „. Testo che fa prova dell'Antichità dell'uso, ed insieme del diritto d'ispezione presso il Vescovo, da cui ne dipendeva il regolamento.

Benedetto XIV. (de Festis Domini Jesu L. 1. c. 14. n. 16.) parlando del Tempio eretto da Costantino in Gerosolima, e dell'altro Tempio eretto in Roma, detto *di S. Croce in Gerusalemme*: „ Quo extructo (soggiunge l'immortale „ Pontefice) statim pia illa coepit consuetudo, ut certis

„ quibusdam diebus solemniotibus, ac praesertim Feria Sex-
„ ta in Parasceve magno concursu advenarum S. Crucis Li-
„ gnum spectandum populo exhiberetur „. Onde apparisce esser non già nuovo, e superstizioso, ma antico, e pio l'uso di tener coperti certi oggetti di religioso culto, per conciliare ad essi, e ravvivare la divozione de' Fedeli ne'giorni destinati ad esporgli alla pubblica venerazione.

3. Ma che dirà Monsignore Solari, se possiamo convincerlo colla stessa indeclinabile autorità di Monsignore Ricci? Eppure così è. Aperto è l'autentico testo nell'*Appendice* del Sinodo sotto il n. 6. intitolato: *Regolamenti per le funzioni Ecclesiastiche ec.* art. 8., in cui si prescrive, che terminato il Catechismo . . . . „ aperto il Ciborio si esporrà colla *Pis-*
„ *side coperta* il Santissimo Sacramento „. Adunque non temeva Monsignore Ricci, che ciò fosse un dare occasione al popolo di supporre, che dal Santissimo Sacramento si tramandi una maggiore, o minore efficacia, secondo che si tiene o coperto nella Pisside, o esposto alla pubblica vista nell' Ostensorio; siccome consente che si faccia (Sess. 4. n. 3. del Sinodo) *nelle pubbliche processioni nella Festa del Corpo del Signore*. A lui poi toccherà conciliare questi suoi Regolamenti circa il tenere, or chiuso nella Pisside, or scoperto nell' Ostensorio il Santissimo Sacramento, col timoroso ritegno ch'ei dimostra Sess. VI. n. 17. riguardo alle Immagini coperte, quasicchè ciò fosse un dare occasione al Popolo di supporre in esse una maggiore virtù. Sebbene ad isgombrare le sue dubbiezze su questo punto, bastava consultare un qualunque buon Autore di Teologia Morale, o Polemica.

4. Tornando a Monsignore Solari non dobbiamo tralasciare di appresentargli un altro notabile passo estratto dalla *Lettera* Circolare del Vescovo Ricci ai **Parochi**, inserita nell' *Appendice* n. V. „ Poichè nulla tanto giova a far entrare i
„ fedeli nel vero spirito della Chiesa, quanto l'ordine, e la
„ semplicità, con cui si eseguiscono le Sacre funzioni, pe-
„ rò mi credo in dovere di prescrivere certe regole da osser-
„ varsi in tutte le Chiese della Diocesi, analoghe ai provve-
„ dimenti già ricevuti con soddisfazione da tutti coloro, che
„ voglion adorare Iddio in Spirito, e Verità „. Non pretenderà certamente Monsignore Ricci, e neppure Monsignore Solari, che tutte quelle regole siano essenziali alla Chiesa: Non la 2.da per esempio, che nella pubblica esposizione del Sacra-

mento da farsi nella Festa del Corpo del Signore *i lumi*, *che arderanno in tale occasione sull'Altare*, *non eccederanno il numero di venti* : Non la 5.ta prescrivente, che *la sola Compagnia della Carità della Cura*, *dove si fa la funzione*, *interverrà alla processione col restante del Popolo*. Ora se siffatti regolamenti d'esteriore disciplina non essenziali alla Chiesa, sono di lor natura d' ispezione del Governo Politico, come potrà Monsignore Solari scusare il reato di Monsignore Ricci nell'essersi fatto lecito di prescriverli?

Potrà Monsignore Ricci produrre in sua giustificazione il dovere del Ministero Episcopale di prescrivere le regole, che crede il Vescovo conducenti a far entrare i Fedeli nel vero spirito della Chiesa. E quì converrà che si spieghi Monsignore Solari: O ammette per buona la scusa del suo Antessignano, e dovrà convenire, che chiunque è in dovere di fare una cosa, ha il diritto di farla; altramente sarebbe in necessità di peccare, o mancando al suo dovere, non facendola, o oltrepassando il suo diritto, facendola: O rifiuta di accettarla, e dovrà dichiarare, che il prescrivere regole conducenti a far entrare i Fedeli nel vero spirito della Chiesa, anzi che dovere del Ministero Episcopale, sia ispezione della podestà politica per diritto di Sovranità, competente a' Principi, o Cattolici che siano, o Acattolici, ed Infedeli.

SEZIONE TERZA

Tre altri insanabili vizj, per li quali l'opponente Vescovo dichiara la Bolla incapace di riportare il preteso necessario Placito.

Dopo essersi affaticato Monsignore ad accumulare argomenti, onde provare la necessità del previo *Placito* per dare autorità alla nuova Dogmatica Costituzione, passando indi ad esaminarne l'intrinseco merito, pretende avere in essa scoperti tre vizj, tali da renderla incapace di riceverlo.

ARTICOLO I.

Vizio 1. *desunto dall'effetto, che nella Bolla si attribuisce alle Censure dette* Latae Sententiae.

„ Havvi, dice Monsignore, Decreto della Sovranità, che „ vieta di pubblicare Scomuniche ad incorrersi isso fatto, e „ prescrive che debbano farsi precedere le monizioni Canoniche, prima di venire alla fulminazione della Scomunica. Disposizione venerabile non solamente per l'autorità della legge accennata, ma vieppiù ancora per la sua conformità alla „ regola della correzione de'peccati, data da Gesù Cristo medesimo al Principe degli Apostoli, Matth. c. 18. „. E soggiunge: „ Esser questa medesima Legge di proposito combattuta, e censurata nella dottrina del Sinodo di Pistoja, che „ forma una delle proposizioni dalla Bolla proscritte (propos. 47.) „.

OSSERV. 1. Male comincia Monsignore, che intento a volere scoprire un capitale vizio nella Bolla, scuopre in se una non indifferente dimenticanza de'primi elementi della Logica nella opposizione, ch' egli travede fra le Censure della Bolla, e la Legge della Sovranità, qual si oppone da Monsignore. La proposizione Pistojese censurata afferma esser necessario *secondo le Leggi naturali, e divine*, che debba precedere l'esame personale alla Scomunica: Alla Censura di questa proposizione oppone Monsignore esser necessario *secondo la Legge della Sovranità*, che alla Scomunica precedano le monizioni Canoniche. Ora logicamente parlando non vi ha ombra di contraddizione tra chi nega essere necessaria

una cosa *secondo la Legge naturale, e divina*, e chi afferma essere quella stessa cosa necessaria *secondo una qualsisia Legge di umana podestà*; non avendo luogo la contraddizione, se non ove ciò che si afferma, e si nega di un *subjetto*, si affermi, e si neghi *secundum idem*. E siccome per esempio il dire, che secondo la Legge naturale, e divina non è necessario premettere il digiuno naturale alla Comunione, non si oppone a chi dica esser questo digiuno necessario secondo la Legge Ecclesiastica, così chi nega esser necessario secondo la Legge naturale, e divina far precedere l'esame personale alla Scomunica, non si oppone, logicamente parlando, ad una Legge umana, da cui si suppone indotta una tal necessità.

2. Pecca pure più che in Logica Monsignore nel confondere ch'ei fa l'incorso nelle Censure colla fulminazione delle medesime, di cui non si fa parola nella Censura della suddetta proposizione del Sinodo Pistojese. Si pretese in quel Sinodo spogliare d'ogni effetto le Censure da incorrersi *isso fatto* con ridurle alla classe di *serie amunonizioni*. Errore distruttivo della podestà in ogni tempo esercitata dalla Chiesa d'intimare Censure, che si dicono *latae Sententiae*, come apparisce dagli Anatemi apposti da'Concilj ne' loro Canoni contro i trasgressori. E ben seppe Bossuet ravvisare in quella espressione l'effetto della podestà della Chiesa, cui sulla *Cattedra dell'insegnamento* fu data insieme la *Verga* del castigo (Difesa P. 3. L. 8. c. 10.):„ Libenter quaererem, ludant ne „ nos Synodi, cum absolute, ac decretorie pronuntiant: *Si* „ *quis non ita senserit*, *Anathema sit* .... At saltem „ audiant has formulas ab omnibus Synodis frequentatas, quae „ effectum ipsum denotant: *ab Ecclesia projecimus*, *privavimus*, *nudavimus omni dignitate*. Ac rursus alio „ modo: *nudatus est*, *privatus est*, *projectus est*: tanquam „ perfecta re, quam ipsi pendere volunt „.

E come potrebbe non intendersi l'attuale effetto della Censura nel modo, in cui lo esprime il Concilio di Trento nell'aggiunta al Can. XI. Sess. 13., ove dopo aver decretata la necessità della Confessione da premettersi alla Comunione per chi abbia coscienza di peccato mortale, e copia di Confessore, soggiunge: „ Si quis autem contrarium docere, praedi„ care, vel pertinaciter asserere, seu etiam publice disputan„ do defendere praesumpserit, *eo ipso* excommunicatus exi„ stat „. Ecco una Scomunica *latae Sententiae* da incorrersi

eo ipso, che viene a dire *isso fatto*, da chiunque presuma contravvenire alla prescrizione del Concilio. Non ignoravano i PP. del Concilio la necessità della monizione da premettersi secondo le Leggi Canoniche; ma ben anche sapevano dover bastare in tali casi la monizione che si affigge a pubblica notizia nel Decreto stesso, in cui s'intima la Censura.

Altro più antico esempio ne somministra S. Gregorio M. (L. 5. Epist. 30. *ad Ravennates*). Sendo stato affisso di notte un Libello infamatorio in odio della Chiesa Romana contro ad un suo Notajo, comincia il S. Padre per decretare: che se l'Autore, ed i suoi complici non si manifestano per giustificare le loro asserzioni, siano privi della Comunione del Corpo, e Sangue del Signore: „ Si vero quia latet, et quoniam „ nescitur, teneri a disciplina non valet, si tanti mali con„ scius etiam prohibitus Corpus ac Sanguinem Domini per„ cipere praesumit, Anathematis ultione percussus sit „. Ecco una Sentenza che sottopone all' Anatema un delinquente, contro cui siccome ignoto non avea potuto precedere l'esame personale.

Nè quì occorre trattenersi ad esporre la differenza che passa tra il semplice incorso, e la fulminazione delle Censure: Materia che in seguito della Bolla *ad Audientiam* si trova discussa presso la comune de' Dottori Teologi, e Canonisti.

§. I.

Strano abbagliamento dell' Apologista di Monsignore nel riferire ad un puro pretto testo di S. Agostino la taccia data da lui a' Censori del Sinodo di parlar da pappagallo.

Strano abbaglio! Ed a chi per dir vero non fia di maraviglia, che ad un veterano Giansenista, Encomiasta di Monsignore di Noli toccato sia il vanto di essere stato il primo ad iscoprire il cinguettare del pappagallo nel puro, e pretto linguaggio di S. Agostino? Scoperta insigne! onde si possa intendere in qual conto abbian da tenersi quelle tante altre scoperte di enormi vizj, che sì frequentemente offendono nella Bolla le tenere pupille de' nostri avversarj. Curioso è il fatto, e merita almeno per la sua singolarità, che si renda noto al pubblico.

Condannata è nella Bolla (n. 46.) la proposizione del

Sinodo enunziante: *Effectum excommunicationis exteriorem duntaxat esse, quia tantummodo natura sua excludit ab exteriore communicatione Ecclesiae*. Ed a far vie meglio apparire la pravità di tal dottrina, si aggiunge immediate: *Quasi excommunicatio non sit poena spiritualis, ligans in Coelo, animas obligans, ex S. Augustino Ep. ec.* E qui l'Apologista per farsi giuoco di queste parole allegate in conferma della Censura, dopo aver *more suo* inveito contro la Bolla, ed i Censori del Sinodo, come se l'avesse vinta, fiero domanda: „ Ora che cosa oppongono i Censori? Quasicchè, dicono „ essi, *non sia la Scomunica una pena spirituale, che* „ *lega in Cielo, ed obbliga le anime* „. E senza più dice, e sentenzia: „ *Questo si chiama parlar da pappagal-* „ *lo, che non intende quello che si dice* „.

Noi dalla pietà de' Cristiani leggitori speriamo, che gradiranno il vedersi riportati sotto gli occhi que' due luoghi, da' quali sono state tratte le anzidette citazioni, non tanto in prova dell' attenzione, ed illibata fedeltà de' *Censori del Sinodo* nel produrle, quanto e più ancora a riparo dell'oltraggio fatto dal *Censore della Bolla* al gran Dottore S. Agostino, del cui glorioso nome si vale con deplorabile profanazione il partito detrattore della Bolla ad autorizzare le dottrine più opposte alle massime del Santo nel Dogma, e nella Disciplina. Il primo è tratto dalla Lettera del Santo Dottore *Auxilio Episcopo*, ove spiegando la natura, e gli effetti dalla Scomunica scrive: „ Spiritalis autem poena, qua fit quod scriptum „ est, *quae ligaveris in terra erunt ligata et in Coelo*, „ animas obligat „. L'altro, dal Trattato 50. in Joan. n. 12. ivi pur citato: „ Cum excommunicat Ecclesia, in Coelo liga- „ tur excommunicatus; cum reconciliatur ab Ecclesia, in Coe- „ lo solvitur reconciliatus „. Or dica chi ha senno, qual de' due abbia da reputarsi parlar da pappagallo, se chi parla come parla S. Agostino, o chi fa parlar S. Agostino da pappagallo?

Nè pure dovea far senso di novità nella bocca di S. Agostino un linguaggio, che altro non è, che una Sposizione di un gravissimo detto del suo Istitutore, e Maestro S. Ambrogio, il quale rammentando conforme alla nota Sentenza dell' Apostolo i tremendi effetti della Scomunica, sembra averli voluto epilogare in poche vibrate parole (*de Poenit.* L. 1. c. 15.): *Et bene dicitur tradi Satanae, qui separatur a Christi Corpore*.

Altri monumenti della Tradizione si hanno raccolti presso Nat. Aless. (Theol. Dogm. et Moral. L. 2. *de Censuris* art. 4.), ove tra gli effetti della Scomunica si annovera la sottrazione di quella speciale protezione, che tiene Iddio de'figlj della Chiesa; onde, come insegna S. Tommaso dopo il Maestro delle Sentenze: „ Diabolo major potestas saeviendi in „ ipsum (excommunicatum) datur et spiritualiter et corporaliter „. E Nat. Aless. sulle parole dell'Apostolo, *tradere hujusmodi Satanae*, parlando del potere permesso al Demonio sullo scomunicato: „ Ita nunc excommunicatos possidet, illisque proprio quodam jure, velut sibi traditis dominatur „. Disgraziato chi non sente la misera condizione dello stare soggetto al Demonio, avvinto nelle catene di Satana! Si consulti anche il dotto Estio (Comment. in 1. Cor. c. 5. v. 5.), ove dalla Dottrina di S. Agostino, e di altri PP. raccoglie questa Conclusione identica ne'termini colla dottrina esposta nella Bolla: „ *Excommunicatio non corporalis poena*, „ *sed spiritualis, animas obligans* „.

§. II.

Autorità di S. Cipriano comprovante si l'effetto delle Censure latae Sententiae, *e sì l'autorità della Chiesa di decretarle, in materia anche non essenziale alla Religione.*

Cominceremo dal riportare il Testo del Santo Dottore, e Martire (Epist. 66. Edit. Pamel.). „ *Presbyteris, et Diaconibus, et Plebi Furni consistentibus:* „ Graviter commoti „ sumus ego, et Collegae mei .... cum cognovissemus, quod „ Geminius Victor frater noster de Saeculo excedens, Geminium Faustinum Presbyterum Tutorem testamento suo nominaverit; cum jampridem in Concilio Episcoporum statutum sit, ne quis de Clericis, et Dei Ministris Tutorem, „ vel Curatorem testamento suo constituat ..... Episcopi Antecessores nostri salubriter providentes censuerunt, ne quis „ frater excedens, ad tutelam, vel curam Clericum nominaret; ac si quis hoc fecisset, non offerretur pro eo, nec sacrificium pro dormitione ejus celebraretur. Et ideo Victor „ cum contra formam nuper in Concilio a Sacerdotibus datam „ Geminium Faustinum Presbyterum ausus sit Tutorem constituere, non est quod pro dormitione ejus apud vos fiat

„ oblatio, aut deprecatio aliqua nomine ejus in Ecclesia fre-
„ quentetur „.

Da questo passo intendiamo, come in un Concilio anteriore alla età di S. Cipriano *jampridem* fu dai Vescovi suoi Antecessori decretato, che a niun de'fedeli (designati sotto il nome di fratelli) lecito fosse il nominare nel suo testamento per Tutore, o Curatore alcun Chierico, e Ministro di Dio. Ora chiaro è in primo luogo, che questo Statuto, tuttocchè providentissimo, fu decretato *in materia non essenziale alla Chiesa*. Chiaro è in secondo luogo, che a formare un tal Decreto non intervenne concessione, o annuenza della Podestà Politica, ch'era in mano di Gentili persecutori della Chiesa, e de'suoi Ministri; non potendosi supporre per parte di questi annuenza ad un Decreto, che ad una gran parte de' sudditi toglieva l'uso di una facoltà conceduta dalle pubbliche Leggi del Governo. Adunque i PP. nel formare quel Decreto credettero di aver come proprio un diritto d' ispezione da regolare la condotta de'Fedeli con Ordinazioni disciplinari, anche in materia non essenziale; ed il credè con essi S. Cipriano, con altamente commendare il Decreto, e prescriverne la più rigorosa osservanza.

Egli è poi da considerare, che lo Statuto del Concilio Affricano era sanzionato colla pena imposta da esso contro ai trasgressori di privazione dopo morte de'suffragi pubblici della Chiesa, privazione annoverata fra gli effetti della Scomunica. Ora, che questa pena s'incorresse *isso fatto* senza previo esame, senz'altra monizione, che quella ch'era affissa al Decreto, chiaramente apparisce dal fatto esposto da S. Cipriano. Geminio Vittore venne a morte lasciando un testamento, in cui nominato avea Tutore il Sacerdote Geminio Faustino. Nè il fatto si scoprì, se non all' apertura del Testamento dopo la morte del Testatore. Che però il Clero, e 'l Popolo di Furni consultarono S. Cipriano, come aveano da regolarsi riguardo al delinquente, ch'era morto prima che si fosse manifestato il suo delitto. Non esitò punto il S. Primate di rispondere, che si avesse ad eseguire la Sanzione decretata dal Concilio Affricano della privazione de'pubblici suffragi della Chiesa. Eppure non era preceduto alcun personale esame, nè avea potuto precedere riguardo ad un uomo, che non si era reso in colpa se non in punto di morte, o la cui colpa non fu nota se non dopo morte: Adunque S. Cipriano credè ch'era incorso nella Censura nel fatto stesso, in cui avea contravvenuto

alla Legge, e che sendo morto innodato dalla Censura, dovea soggiacere agli effetti della medesima. E quì pure decida chi ha senno, chi sia da stimarsi più inteso dell'antiche massime degli aurei tempi, o un S.Cipriano vindice della disciplina stabilita da' suoi Maggiori, o l'opponente Vescovo con tutta anche la turba de' diletti suoi PP. Pistojesi.

ARTICOLO II.

Altro preteso insanabile vizio della Bolla desunto dall' Autorità, che vi si attribuisce alla Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio.

Passa il Vescovo al 2. preteso insanabile vizio della Bolla, consistente nell'aver vindicato alla Chiesa l'originario suo diritto di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio fra Battezzati; condannando il Sinodo, che tutto l'attribuisce alla *sola* Podestà Politica. Espone egli in questi termini la dottrina del Sinodo: „ Che il Matrimonio de' Cristiani, quantunque innal„ zato da Gesù Cristo alla dignità di vero Sacramento della „ Legge Evangelica, essendo fondato sopra un contratto uma„ no, e per questa ragione talmente soggetto alla suprema „ Podestà Politica, che a quella *sola* appartener possa origi„ nariamente il diritto di stabilire a' Contraenti delle condizio„ ni, l'inosservanza delle quali rende inabili le Parti a strin„ gere il contratto, e faccia questo inutile, e nullo quando „ venisse attentato „. In prova di tale asserzione adduce il testo del Sinodo: „ Che ne' primi Secoli della Chiesa non ri„ conoscevansi da' Fedeli altri impedimenti di positivo umano „ diritto, che rendessero invalido il Matrimonio, fuori di quel„ li, che trovansi stabiliti nelle Leggi del Romano Impero „. E cita il §. 8. della Sessione V. del Sinodo: ove si ha, che i Pastori della Chiesa „ non solo si regolavano esattamente a „ norma delle Leggi Imperiali, che sul Matrimonio sì leggo„ no tuttora ne' Codici Teodosiano, e Giustinianeo, qualora „ non le trovavano opposte alla divina Legge naturale, o po„ sitiva, ma si pregiavano ancora di pubblicarle, le commen„ darono, e giunsero a canonizzarle, inserendole nei Codici „ compilati per regola dell'Ecclesiastica disciplina „.

OSSERV. Quest'asserzione del Sinodo nella sua generalità rimane pienamente redarguita di falsità da una decisiva testimonianza in contrario di S. Basilio Epist. 160. *ad Diodorum*

Episcopum Tarsensem, cui era stato imputato da un qualche impostore di avere approvato il Matrimonio di chi intendeva sposare la Sorella della Moglie defunta; onde prende occasione il S. Dottore di esporre l' origine dell' impedimento, per cui non potea un tal Matrimonio aver luogo tra Fedeli: „ Primum itaque „, dice il Santo, quod in ejusmodi rebus ma„ ximum est, morem nostrum objicere possumus, ut vim „ Legis habentem, eo quod nobis a viris Sanctis traditae sint „ regulae. Mos autem ille est ejusmodi, ut si quis impuri„ tatis vitio aliquando victus in illicitam duarum Sororum con„ junctionem inciderit, neque id Matrimonium existimetur, „ neque omnino in Ecclesiae Coetum admittantur, priusquam „ a se invicem dirimantur „.

Chiara è la testimonianza. Ripete il Santo la proibizione, e l'impedimento non da Legge del Principato, ma dalla vegliante disciplinare osservanza, cui attribuisce forza di Legge *vim Legis habentem*, perchè fondata sull' autorità delle regole prescritte da' Maggiori. In virtù di queste regole non era presso i Cristiani riputato vero Matrimonio la congiunzione di uomo colla Sorella della defonta Moglie; nè potevano esser questi ammessi nel Ceto della Chiesa, se prima non si fossero separati. Ed ecco pertanto un grado di affinità, stabilito ab antico per autorità non civile, ma Ecclesiastica, qual impedimento non solo proibente, ma dirimente.

In conferma della originaria autorità della Chiesa nello stabilire condizioni o vietanti, o dirimenti il Matrimonio fra Cristiani, vaglia anche una significante osservazione del dotto Giureconsulto Ferdinando Mendoza sul Can. 61. del Concilio Eliberitano, la cui data è comunemente fissata ne' primi anni del Secolo IV. Onde si rileva come a quella epoca non solo non vi era Legge del Secolo proibitiva di tali Matrimonj, ma che si tenea diggià per abrogato nella Chiesa l'antico uso, che li permetteva: „ Primum, ut opinor, Ecclesiae De„ cretum Litteris consignatum, quo constitutum est, Matri„ monium affinitate impediri, hoc Hispanorum Episcoporum „ videtur, antiquo Romanorum jure abrogato, quo licebat „ cum defunctae Uxoris Sorore Matrimonium contrahere „.

E quando anche si voglia con Natale Alessandro (*Histor.* Eccl. Saec. 3. Dissert. 21. art. 2.), che da quel Can. 61. non apparisca essere stato quel grado riputato ancora, *in Ecclesia Hispanensi*, qual impedimento dirimente, „ siquidem dis„ solutionem illius Matrimonii Canon iste nequaquam impe„ rat; sed poenitentiam duntaxat indicit Contrahenti, solido

„ quinquennio peragendam „, ciò punto non si oppone alla sovraccitata autorità di S. Basilio, niuna ripugnanza essendovi, che nelle Chiese della Spagna non fosse ancora dichiarato dirimente quell'impedimento, che come tale era diggià in vigore nelle parti dell' Oriente. E sempre almeno si rileva dallo stesso Can. Eliberitano l'autorità della Chiesa di statuire *jure proprio* intorno al Matrimonio, come avverte lo stesso Natale Alessandro: „ Ex quibus Canonibus constat, Ecclesiae potestatem ad Matrimonii constituenda impedimenta extendi, „ nec jus illud mutuari a Principibus; Siquidem Ethnicorum „ Principum fervente persecutione Hispani Episcopi Matrimonii impedimenta constituunt „. E per verità, stando anche ai soli impedimenti proibenti, se la Chiesa non avea da Cristo la podestà di apporli, neppure avrebbe potuto legare la coscienza de' Fedeli ad osservarli, nè assoggettare ad una severa penitenza i trasgressori, come rei di grave colpa innanzi a Dio medesimo.

Vana è pertanto, e del tutto inconcludente l'osservazione recata da' Pistojesi in prova dell' erroneo loro sentimento, che molte leggi Imperiali che si leggono ne' Codici Teodosiano, e Giustinianeo furono da' Pastori non solo pubblicate, ma commendate a segno d'inserirle ne' Codici compilati per regola dell' Ecclesiastica disciplina. Che tra gl' impedimenti dirimenti alcuni ve ne siano parimente stabiliti dal jus Cesareo, e indi inseriti nel jus Canonico, non è ciò di che si contende. Nè ha da far maraviglia, che la Chiesa non abbia dubitato di adottare, e far sue quelle leggi, che riconosceva conducenti al buon ordine, e all' onestà del Matrimonio. La questione è, onde si abbia da ripetere la forza di siffatte leggi: Se unicamente, come vogliono gli Avversarj, dalla suprema Politica Podestà; adunque non avrebbono potuto que' Canoni stendere la lor forza nelle Popolazioni, e Provincie non soggette al Romano Impero, nelle quali pertanto l' obbligo di assoggettarsi agl'impedimenti compresi ne' Codici Teodosiano, e Giustinianeo dovette provenire non dal jus Cesareo, che non era riconosciuto in quelle parti, ma dall'autorità della Chiesa, che gli avea *canonizzati* secondo l'espressione del Sinodo, coll'inserirli nelle sue disciplinari Ordinazioni.

Ma di questo argomento abbiamo trattato ex professo in una Opera tuttora inedita (1). Basti qui aver notato, che Monsignore non prova il suo intento.

(1) Trattato del Matrimonio ec. *Opera Postuma Stampata in Roma 1803., che verrà da noi riprodotta nel Tomo seguente.*

§. I.

Vano encomio fatto dall'opponente Vescovo alla cautela usata da' Pistojesi, per mettere la dottrina loro al coperto degli Anatemi del S. Concilio di Trento.

Ha però capito Monsignore (p. 41.), che la dottrina Pistojese sembrar poteva opposta alla irrefragabile autorità de' Canoni Dogmatici del S. Concilio di Trento; e si fa perciò a commendare i PP. Pistojesi per aver cautamente messa al coperto della condanna del Concilio la loro asserzione colla sposizione seguente, ch'egli ricopia dal Sinodo: *Non sempre hanno i Principi esercitato immediatamente per se stessi il loro originario diritto di stabilire gl'impedimenti, che annullano il Matrimonio, diritto essenzialmente connesso col gius di dispensare.*

„ Anzi (soggiunge Monsignore per modo di comento) „ per più Secoli a noi vicini sembra, che l'esercizio di que„ sta podestà sia stato nella massima parte abbandonato alla „ Chiesa „.

E conclude: „ Supposto per tanto un tal assenso, o con„ nivenza confessiamo, che la Chiesa ha potuto stabilire impe„ dimenti, che rendono nullo lo stesso contratto del Matri„ monio, e non aver essa errato, attese le circostanze de' tem„ pi, nello stabilirli, come giustamente ha deciso il S. Con„ cilio di Trento contro i Novatori „.

OSSERV. Vana cautela de' Pistojesi, vano comento aggiuntole da Monsignore per corredarla. Il S. Concilio di Trento definisce espressamente Can. 3. *Ecclesiam posse*, e Can. 4. *Ecclesiam potuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia*. Ed il definisce assolutamente, generalmente, senza restrizione di luogo, e di tempo. Confessa Monsignore esser questi Canoni Dogmatici, esprimenti perciò verità di fede, che non ammettono mutabilità di luogo, e di tempo. Egli è dunque Dogma d'immutabile verità, Dogma che sempre fu vero, *Ecclesiam potuisse*, *Ecclesiam posse*. Nè può darsi caso, nè farsi ipotesi, che sia vero che la Chiesa esista, e non sia vero che *possit*.

Ora se questo *posse* dipendesse dall'assenso, o connivenza de' Governi Politici, non sempre sarebbe stato vero ne' tempi addietro, *Ecclesiam potuisse*: Non vero dappertutto al

presente, *Ecclesiam posse*: E potrebbe avvenire tempo in fumro, in cui sarebbe universalmente falso il Dogma essenzialmente vero definito dal Concilio, *Ecclesiam posse*. Non sarebbe vero in rutto il tempo passato, *Ecclesiam potuisse*, in que'primi Secoli della Chiesa nascente, sotto la ferale persecuzione degl'Infedeli, che lungi dal prestare assenso, o connivenza all'esercizio di alcun potere della Chiesa, nulla più aveano a cuore, che di spegnere il nome Cristiano nel sangue de' Cristiani. Non vero, *Ecclesiam posse* al presente in que'Dominj tuttora infedeli, che abborriscono soprattutto il nome solo di Gerarchia, ed autorità Ecclesiastica ne' Ministri del Culto Cattolico. Non immutabilmente vero per l'avvenire negli stessi Dominj Cattolici, ove a qualche Governo troppo pieghevole (*quod Deus avertat*) alle dottrine Pistojesi, piacesse ritirare l'annuenza prestata fin qui ad avvalorare gl'impedimenti stabiliti nel jus Canonico, e fin quello del Celibato annesso agli Ordini Sacri. Onde potrebbe assolutamente venire il tempo, in cui ritirata universalmente l'annuenza de' Principati diventasse positivo errore una verità canonizzata da un Ecumenico Concilio; ed in vece di professare col Trid. *Ecclesiam posse*, dovesse all'opposto professare ogni Fedele Cristiano, *Ecclesiam non posse*.

Ma senza voler preoccupare con sì tetro vano pensiero *tempora, et momenta, quae Pater posuit in sua potestate*, fermi nella certezza, che non fia mai per mancare alla Chiesa l'assistenza promessale da Cristo, fissiamoci pure ad una semplicissima considerazione, che ne appresenta lo stato attuale delle cose. Se la forza degl'impedimenti dirimenti dipende necessariamente dall'annuenza del Principato: se in generale qualunque regolamento in materia di disciplina esteriore, non essenziale alla Chiesa, soggiace di sua natura alla ispezione del Governo Politico; chiaro è che niun siffatto regolamento può stendere la sua efficacia, nè aver luogo in que' Governi Acattolici, che lungi dal prestarvi una tale annuenza, vi si oppongono con leggi direttamente contrarie: Dovrà dunque dirsi abusiva, ed erronea l'universale credenza, e pratica della Chiesa 1. nel dichiarare nulli, ed invalidi li Matrimonj contratti in quelle Contrade sotto impedimenti dirimenti?, 2. nel prescriverne lo scioglimento ai Contraenti, prima di ammettergli alla partecipazione de'Sacramenti, e autorizzare l'una e l'altra parte a contrarre altre nozze con persone abili?, 3. potrà forse quindi anche un Sacerdote ivi

stanziato credersi legittimamente sciolto dal vincolo dell'impedimento annesso agli Ordini Sacri? E'ben da sperare, che siffatti assurdi indurranno Monsignore a recedere da quelle massime, onde derivano per necessaria indeclinabile conseguenza.

§. II.

Capricciose novità di Launojo riprodotte a difesa del Sinodo Pistojese.

Per sottrarre alla taccia d'eretica la dottrina del Sinodo condannata nella Bolla, ricorre Monsignore all'autorità di Launojo, producendolo come Autore della cautela usata dal Sinodo. „ Erano più di cento anni, (dice egli p. 42.) che „ Giovanni Launoy famoso Dottore della Facoltà Teologica „ di Parigi, ed un di que' cervelli (N. B.) che non si mettono a scrivere libri per ripetere unicamente ciò che si sa, „ e s'insegna comunemente da tutti, avea sostenuta la dottrina, che il Sinodo di Pistoja ha poi abbracciata „.

OSSERV. Egregiamente. Abbiamo quì una espressa confessione di Monsignore di Noli, che ha il Sinodo Pistojese abbracciata una dottrina nata dal cervello di uomo, che si facea pregio di non ripetere ne'suoi libri ciò che si sa, e s'insegna comunemente. Confessione, ch'ei segue ad ispiegare più distesamente in questi termini: „ La dottrina del Launoy era stata di proposito combattuta da alcuni Teologi con „ Opere composte espressamente per quest'oggetto, e tutti „ comunemente gli Autori, che hanno pubblicato istituzioni, „ o corsi di Teologia, l'hanno impugnata trattando del Matrimonio „. Così Monsignore, il quale dopo aver notata la novità della dottrina Launojana, l'impugnazione fattane da tutti comunemente i Teologi, che a que'tempi trattarono del Matrimonio, non ha difficoltà di fare un merito al Sinodo di aver saputo prevalersene. Che dunque ha da dirsi? Se non che, scrivendo Monsignore a p. 42. non avesse presente quanto poc'anzi avea scritto a pag. 27., che *basta la novità sola a piena confutazione di qualsisia dottrina in materia sacra*. E non sarà poi anche singolarità degna di cervello Launojano, che a difesa di una supposta verità si voglia far uso di una dottrina riconosciuta da chi se ne pre-

vale, infetta di un vizio, che porta seco un parente indizio di falsità?

E perchè meglio si conosca l'universale abborrimento, che nel suo apparire destò la fantastica Launojana novità, fia di mestiere il recarne un bréve saggio a soddisfazione de' Leggitori. Juenin. (Dissert. 10. *de Matrim.* Q. 6. c. 1.): „ Ante Launojum Sorbonicum Doctorem nemo Catholicus docuerat, Ecclesiae nomine quo laudatus Canon (Trid.) utitur, intelligi debere Coetum fidelium, non quidem prout „ Ordinem Sacerdotalem complectitur, sed prout constat ex „ Regibus, et Magistratibus Politicis „. Il Sorbonico Tournely (*De Sacram. Matrim.* Q. 7. art. 1.): „ Scripsit Launojus „ Tractatum *de regia in Matrimonium potestate*, in quo „ dum jura Principum vindicat, Ecclesiae laedit, quasi stare simul, ac conciliari ea non possent . . . . . Atque novo, et hactenus inaudito figmento contendit ille in Canone Tridentino, quo definitur, *posse Ecclesiam statuere* „ *impedimenta Matrimonium dirimentia*, per Ecclesiam „ intelligi debere Reges, ac Principes, quorum duntaxat nomine, et auctoritate illa utitur, dum haec statuit impedimenta „.

Non sono queste testimonianze favorevoli all'uso, che intende far Monsignore della novità Launojana in difesa del Pistojese Sinodo contro la proscrizione del Papa, ma sono assistite dall'universale consenso de' Padri, da' quali ben chiaro intendiamo qual conto debba farsi della dottrina di chi, scrivendo in materia Sacra, si fa un merito di *non ripetere ciò che si sa, e s' insegna comunemente da tutti*.

Celebratissima è la testimonianza, che in tal proposito rende Vincenzo Lirin. al costante intendimento della Sacra Antichità: „ Intelligebat (così egli c. 9.) nihil aliud rationem „ pietatis admittere, nisi ut omnia, qua fide a Patribus susceptа forent, eadem fere filiis consignarentur . . . idque „ proprium Christianae modestiae non sua posteris tradere, „ sed a Majoribus accepta servare „.

Celebre il detto di S. Girolamo: „ Nunquam meipsum „ Magistrum habui „ (Praef. in Ep. ad Ephes.).

S. Basilio (Ep. 140. *Ecclesiae Antiochenae*): „ Nos neque ipsi mentis nostrae foetus tradere audemus, ne humana faciamus pietatis verba: sed quae a Sanctis Patribus „ edocti sumus, ea iis qui nos interrogant, annuntiamus „.

S. Agostino (L. 2. *cont. Julian. Pelagian.* c. 9.) dopo avere opposti al Novatore Giuliano i nomi de' SS. Ireneo, Ci-

priano, Reticio, Olimpio, Ilario, Ambrogio, Gregorio, Innocenzo, Giovanni, Basilio, tutti Vescovi, a'quali aggiunge per l'eminenza della dottrina anco il Prete Girolamo, rende loro la testimonianza di un animo ben alieno da quello di Launojo: „ Quod inveneruut in Ecclesia, tenuerunt: quod dixerunt, docuerunt: quod a Patribus acceperunt, hoc filiis tradiderunt „.

S. Bernardo (Ep. 190., seu *Tract. contra quaedam capitula errorum Abaelardi* c. 5.) addita nello spirito di novità la sorgente degli errori di Abaelardo. „ Temerarius „ scrutator Majestatis . . . in ipso statim suae disputationis „ exordio, Ecclesiasticorum Doctorum unam omnium de „ hac re dicit esse Sententiam, et ipsam ponit, ac spernit, et gloriatur esse meliorem: non veritus contra praeceptum Sapientis transgredi terminos antiquos, quos posuerunt Patres nostri „. E appresso rivolto il discorso allo stesso Novatore: „ Magister Gentium accepit a Domino quod „ et tradidit nobis. Magister omnium suam doctrinam fatetur „ non esse suam: *Non enim*, ait, *a meipso loquor*. Tu „ vero de tuo nobis tradis, et quod a nemine accepisti. Qui „ loquitur mendacium, de proprio loquitur. Tibi proinde sint, „ quae tua sunt „. Se Monsignore di Noli si fosse attenuto a questo grave, non men che savio, e religioso addottrinamento di S. Bernardo, sembra che lungi dall'applaudire al Sinodo per aver approvata, e fatta sua la novità Launojana, avrebbe anzi dovuto, per non discordare da se stesso, procurare di persuadere a PP. Pistojesi di farne colle parole di S. Bernardo la rinunzia al Novatore, da cui l'aveano sconsigliatamente ricevuta: *Tibi sint, quae tua sunt*.

§. III.

Rimproveri nuovi di Monsignore per la condanna del Sinodo: Sua illusione nel riferirla ad interesse di Dataria.

Pur non sa darsi pace Monsignore sulla condanna del Sinodo, nè perdonarla al Papa, che non abbia seguito l'esempio de'suoi Predecessori, sotto i quali, quantunque la dottrina di Launojo fosse diggià stata espressamente combattuta, e comunemente impugnata dagli Autori trattanti del Matrimonio. „ La S. Sede però erasi contentata di proscrivere i „ libri, ove quella Sentenza di Launoy s'insegnava, ma non

„ avea creduto di dover fare una formale Censura di quella „ opinione, e di pubblicarne una solenne condanna . . . . „ prudente partito, che forse avrebbe seguitato a tenere il „ S. Padre, se il discapito della Dataria non avesse eccitati „ i Curiali a sollecitare la condanna d'una dottrina, della qua„ le sotto il di lui Pontificato a sentire cominciavano le dis„ gustose conseguenze „.

OSSERV. Ovvia è la risposta. Qualunque volta una Cattolica dottrina, definita massimamente in un Concilio Ecumenico, è pacificamente riconosciuta, e professata nella Chiesa, non è necessario, e neppure sarebbe fattibile, che ad ogni delirio di fantastico cervello, che si desti in contrario, accorra la Chiesa ad imprenderne un formale esame per procedere ad una solenne condanna. A premunire in tal caso i Fedeli contro la seduzione dell'errore si provvede colla proibizione de' libri, ne' quali s'insinua. Così fece S. Gregorio M. riguardo ad un Codice ritrovato nella cella di un Monaco, che gli fu inviato dal Vescovo di Costantinopoli, perchè ne riconoscesse egli stesso la pravità. Al primo saggio che ne prese il Santo Padre, avendo in esso scoperto *venena haereticae pravitatis*, credè sufficiente provvedimento al pericolo la proibizione del Codice senza devenire ad ulteriore esame: *Et ideo ne denuo legeretur, vetuimus* (Reg. L. 6. Ep. 66.). Passo corredato da una opportuna nota del Maurino Editore, per far osservare il diritto, ed antico possesso de' Romani Pontefici di proibire i libri di mal sana dottrina, con autorità che si stendeva nelle parti dell' Orienre, non meno che dell' Occidente. Ma quando la novità può acquistar credito per mezzo principalmente del grado di chi la promuove, come avvenir potea per l'adozione fatta in un Sinodo Episcopale della novità Launojana, conviene che sia espressamente notato, e con particolare condanna represso l'errore, onde non si diffonda più largamente.

Quanto poi all' interesse della Dataria, che sembra occupare tutti i pensieri di Monsignore, ne fia lecito domandargli, quali prove abbia egli di quella sognata influenza, che attribuisce a Curiali Romani nella condanna del Sinodo: E se queste prove non le ha, siccome siamo certi, che nè le ha, nè può averle, constando a noi di certa scienza, che in tutto il corso dell'esame del Sinodo, fino alla pubblicazione della Bolla non mai furono neppur per ombra contemplati gl' interessi della Dataria, favorisca dirne Monsignore qual sia nel

Repertorio della sana Morale del partito l'Aforismo, che salvar possa da grave reato di calunniosa maldicenza, chi non si fa scrupolo di propalare siffatte maligne imposture in odio, e discredito della Curia Romana, quanto della gravità, Religione, Magnanimità di Pio VI., non meno che della probità, e dottrina de' rispettabilissimi soggetti prescelti da Sua Santità per l'esame del Sinodo.

§. IV.

Impegno di Monsignore a voler salvare dalla taccia d'Eresia la proposizione del Sinodo ricavata dalla dottrina Launojana.

Avendo premesso Monsignore (p. 46.) volersi limitare in quel §. „ alla sola condanna fatta colla Costituzione della „ Sentenza del Launoy, abbracciata da' PP. di Pistoja intorno „ alla podestà di stabilire gl' impedimenti del Matrimonio, „ volgarmente chiamati dirimenti „, manifesta tosto il suo impegno di salvare dalla taccia d'eresia la proposizione del Sinodo, coerente alla dottrina Launojana, che alla sola suprema Politica Podestà spetti l'originario diritto di stabilire siffatti impedimenti. E quindi soggiunge immediatamente: „ Non „ si tratta quì d'esaminare, se sia falso il sentimento del „ Launoy, e del Sinodo di Pistoja, ma unicamente di vedere se sia opposto alla Divina rivelazione; tanto richiedendosi, perchè una dottrina possa essere giustamente qualificata d'eresia „.

OSSERV. Pare in vero alquanto strano, che Monsignore sembri quì lasciar luogo a dubbio, se sia vero, o falso un sentimento ch'egli riconosce parto di un cervello fatto per non ripetere quello che si sa, e s'insegna comunemente da tutti, dopo avere stabilito qual Canone irrefragabile la massima da lui espressa in questi precisi termini, che in materia Sacra: *Ciò è vero, che è stato prima insegnato; ciò è falso, che è stato posteriormente introdotto.*

Pure è da vedere, come procede Monsignore a provare l'accennato suo intento: „ Trattasi dunque di sapere (così „ egli p. 46.), se ciò, che il S. Padre ha deciso della facoltà originale di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio, siasi insegnato dalla Sacra Scrittura, o dalla Tradi-

„ zione, poichè sono questi i fonti, pe'quali è a noi venu-
„ ta la rivelazione Divina „.

§. V.

Ripiego singolare di Monsignore per disimpegnarsi dall' autorità delle Scritture.

Ben quì sarebbe luogo di ricordare a Monsignore il detto di S. Agostino a Giuliano: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam apud Apostolicam Sedem factum est?* Ma pure ancora sentiamolo: „ Quanto alla Scrittura Sacra basterà (di-
„ ce egli) osservare, che il P. Gazzaniga dotto Teologo Do-
„ menicano (tuttocchè impegnato a difendere il diritto pro-
„ prio della Chiesa sugli impedimenti dirimenti) „ non ha
„ usato alcun passo della S. Bibbia in difesa di quella dottri-
„ na, che era impegnato di mettere nella maggior luce. „ E segue a dire: „ Deve avere riconosciuto, che due luoghi dell'
„ Apostolo (1.ad Cor.7. e 2. ad Cor. 6.), che da molti Teologi
„ erano stati maneggiati in questa controversia, non faceva-
„ no punto al suo proposito „. Indi passa a rimproverare due moderni Scrittori, l'uno Spagnuolo, l'altro Genovese di non avere usato lo stesso discernimento.

OSSERV. Riguardo al P. Gazzaniga la sorte ne ha invidiata finora la soddisfazione di poterci approfittare del suo Trattato del Matrimonio; ma non dubitiamo che quel Veterano Maestro, come lo chiama Monsignore, non abbia saputo in sì buona Causa esporre, e corredare le sue dottrine, in modo di non lasciar luogo a ritorcerle contro di lui.

Neppure ci sono fin quì capitate alle mani le Scritture de'due moderni Teologi mentovati da Monsignore; ma se la taccia ch'ei dà loro di poco discernimento, altro fondamento non ha, che l'uso fatto da essi de'due accennati testi dell' Apostolo, veda Monsignore come possa egli salvare il proprio suo criterio, nell'avvolgere nella stessa taccia, oltre altri pure antichi esperti Veterani, due anche insigni Maestri Sorbonici dell' inclito suo Istituto, quali sono Nat. Aless., e 'l Drouin spezialmente riputato per l' Opera sua *de Re Sacrament.*. Nat. Aless. (Theol. Dogm. e Mor. L. 2. c. 4. art. 1.) in prova della sua Proposizione, *Ecclesiam potuisse, ac posse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, Dogma fidei est*, si vale pure del testo dell'Apostolo 1.ad Cor.7.,

e senza esitanza scrive: „ Hanc potestatem a Christo Ecclesiae „ traditam ex Apostolo discimus 1. ad Cor. 7.; ubi conjugi „ ad fidem conversae, cum qua vir infidelis pacifice, et ci„ tra Creatoris injuriam habitare non vult, permittit ut ab eo „ discedat, alterique nubat: adeoque infidelitatem ejus, seu „ cultus disparitatem hoc in casu impedimentum esse dirimens „ statuit, ut Christi Apostolus ac Minister „. E dopo rapportato il testo dell'Apostolo conclude: „ Non praecipit Apo„ stolus, ut fidelis mulier in illo casu innupta maneat, sed „ permittit, ut si infidelis discedit, et ipsa discedat, dirempto „ scilicet Matrimonio „.

Il P. Drouin (de Re Sacramentaria L. 9. Q. 6. c. 1.) si vale anch'esso del testo dell' Apostolo in prova dell'autorità proptia, che ha la Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti: autorità ch'ei si prende a vendicare *tanquam Dogma fidei in Concilio Tridentino nova definitione contra Lutheri temeritatem assertum*.

Il dotto Estio, per citare Dottori anche di altre Scuole, nello stesso senso interpreta il passo dell'Apostolo nel suo Comento *in Epistolas Pauli*: „ Recte ex eo tradunt Can. „ Pontificii 28. qu. 2. Cap. *Si infidelis*, et Extra *de Divor„ tiis*, Cap. *Quanto*, et Cap. *Gaudemus*, quae sunt Inno„ centii III., Conjugem fidelem, si infidelis ob causam aliquam „ memoratam discesserit, aut dimissus fuerit, aliud Matri„ monium priore soluto contrahere posse „. E dopo aver citato tra' Greci S. Gio. Crisostomo, Teofilatto, Ecumenio, e lo stesso Fozio; tra' Latini S. Ambrogio, S. Tommaso etc. conclude: „ Quorum Sententiam vel ipsa praxis fidelium ab Eccle„ sia probata satis, superque confirmat „.

§. VI.

Erronea massima de' nostri Avversarj, che Cristo nulla abbia statuito circa il vincolo dell'unione Conjugale, che si stringe per via del contratto.

Quindi apparisce quanto vadano errati gli Avversarj nel contendere alla Chiesa quella podestà, che niun Cattolico dubitò mai essersi esercitata dall'Apostolo in nome, e per autorità di Cristo. Ma più scandalosa ancora, ed erronea è l'asserzione che si va qual assioma divulgando presso il partito de' più recenti Novatori, che Cristo stesso Signore no-

stro, e Legislatore *Legifer noster* nulla statuito abbia, nè innovato circa il Matrimonio come contratto, ossia circa il vincolo dell'union Conjugale, che si stringe per via del contratto matrimoniale; quasicchè non abbia Cristo con sua positiva legge restituito il Matrimonio alla primiera sua indissolubilità con abolire il Libello del ripudio permesso da Mosè *ad duritiam cordis*; ed abolita del pari la poligamia simultanea permessa da Dio agli Antichi Padri per via di dispensa, che insigni Teologi stendono anche all'altre Nazioni fuor del Popolo Ebreo (Bellarm. *De Matrim.* L. 1. c. XI.). Poligamia, che tuttavia era autorizzata dalle Leggi, e costumanze di più e più Nazioni. Ha dunque Cristo nel fondare la sua Chiesa esercitata la Divina sua legislativa podestà circa il contratto, per cui si stringe il vincolo Conjugale: Ha il suo Ministro, ed Apostolo Paolo dimostrata la partecipazione fattagli di questa Podestà nell'accennato uso, che ne ha fatto in nome, e sotto l'autorità di Cristo: E si farà pregio un Successore degli Apostoli di aderire ad un partito, che tenta di oscurare per quanto può nelle Divine Scritture que' luminosi tratti, che ne additano la sorgente di quella celestiale autorità, che la Chiesa ha seguitato ad esercitare ne' regolamenti, cui ha stimato di assoggettare l'union Conjugale da contrarsi fra Cristiani?

§. VII.

Eccezioni date da Monsignore alle prove tratte dalla Tradizione, allegate dal P. Gazzaniga per l'autorità propria della Chiesa circa gl' impedimenti dirimenti.

Passando al punto della Tradizione, dice Monsignore; che il P. Gazzaniga, lasciate da parte le Scritture „ ha procu- „ rato in vece di far valere a favore della contrastata auto- „ rità della Chiesa nella materia degl' impedimenti dirimenti il „ Matrimonio, antichi Canoni, e passaggi de' SS. PP. per con- „ chiudere da que' principj la tradizione del Dogma in conte- „ sa,.. Ma si contrappone incontanente Monsignore allegando, che „ que' Canoni, e que' testi de' Santi Padri si possono „ intendere di semplici proibizioni, o come volgarmente si „ dice, d' impedimenti impedienti, e non dirimenti „. E segue a dire (non sappiamo se con tutto il rispetto dovuto dallo Scolare al Veterano Maestro) „ che forse per questa

„ ragione il suddetto Teologo ha schivato di mettere quelle „ autorità trascritte sotto gli occhj de'suoi leggitori, citando „ in vece Gerbais Autore Francese, che le ha tutte raccolte „ in un'Opera diretta ad impugnare Launoy „.

OSSERV. 1. L'eccezione allegata da Monsignore non ha certamente luogo riguardo alla testimonianza poc'anzi riportata di S. Basilio, e da noi fedelmente, e diligentemente trascritta dal Testo medesimo della Dogmatica Lettera del Santo Padre al Vescovo Diodoro; alla quale si conforma non meno chiaramente il Can. 6. dell'Epist. *ad Amphilochium*: „ Canonicorum fornicatio pro Matrimonio non reputetur, sed eorum conjunctio divellatur „. Cui a sovrabbondante conferma soggiugneremo il Can. 2. del Concilio di Neocesarea, anteriore al Codice Teodosiano: „ Mulier si duobus fratribus „ nupserit, abjiciatur usque ad mortem. Verumtamen in morte si promiserit, quod ubi convaluerit, solvet Matrimonium, „ propter humanitatem poenitentiam habebit „. Queste testimonianze si spiegano da se: Chiunque legga, intende, anzi non può non intendere, che ove si ha da sciogliere un Matrimonio, si tratta d'impedimento dirimente, e non soltanto impediente.

2. Poteva Monsignore, e dovea riflettere, che nell'eccezione da lui addotta, *potersi intendere di semplici proibizioni* i Canoni anteriori alle Leggi della Podestà Politica, egli stesso ne mette in mano una indubitata prova, che la Chiesa si attribuiva la podestà di costituire impedimenti almeno proibenti, con prescrivere condizioni da doversi osservare da'Cristiani contraenti sotto pena di esclusione dal consorzio de' Fedeli: che però la Chiesa riconosceva in se un proprio originario diritto d'ispezione sul modo, che avessero i Cristiani da tenere nel contrarre l'union Conjugale. Con che Monsignore viene ad espressamente confutare la favorita sua massima, che assoggetta alla privativa ispezione della Secolare Podestà ogni punto di disciplina esteriore, non essenziale alla Chiesa; e ne prende motivo d'inveire contro la Bolla, come rea di un attentato lesivo de' diritti del Principato. Chi può non ravvisare lo spirito dell'errore nella diformità di sì patenti contraddizioni?

3. Nè quì finiscono le opposizioni di Monsignore di Noli agli argomenti del Padre Gazzaniga. Sentiamolo: „ Insiste „ molto il P. Gazzaniga (p. 48.) sulla condotta de'Principi „ Secolari, che già da più Secoli riconoscono nella Chiesa l'au-

„ torità di stabilire impedimenti dirimenti, e di dispensare da „ quelli; ma gli risponderanno i Launojani, e Pistojesi, che „ da Secoli troppo a noi vicini, sono tirati i primi esempj „ di questa pratica de' Sovrani, perchè se ne possa inferire, „ che sempre hanno egualmente pensato i Sovrani del Mon- „ do intorno all' autorità della Chiesa „. E soggiunge: „ Che „ quando s' incomincia ad incontrare nella Storia esempj ac- „ concj all'argomento del P. Gazzaniga, si trovano anche esem- „ pj . . . . . d'ogni specie d'usurpazioni sopra i diritti della „ Podestà Secolare „. E conclude: „ Chi ha senno non ve- „ de in que' fatti, che le prove dell' ignoranza, in cui si era „ allora de' veri principj della Teologia, egualmente che della „ Politica „.

OSSERV. Maraviglioso compenso sembra Monsignore tenersi in pronto ad ispogliare la Chiesa d'ogni prerogativa, che non gli piaccia, sotto spezie che se ne sia ella vestita nell'oscurità de' Secoli d'ignoranza. Vorremmo però, che ne assegnasse l'epoca, da cui ha da ripetersi questa odiosa barbarie. Forse da' tempi del Gran Costantino che tanto beneficò la Chiesa, tanto ossequioso dimostrossi verso il Sacerdozio? Ma non sarà per avventura troppo dura cosa l'ascrivere *ignoranza de' veri principj della Teologia* a quella età, che in quel Secolo medesimo, e ne' prossimi susseguenti produsse i più splendidi luminari della Chiesa? Rifletta dunque Monsignore, come nel corso di quella età piacque a Dio chiamare i Re della terra alla luce del Vangelo; e questi grati ad un sì eccelso beneficio, diretti eziandio da que' Santi venerandi Pastori, che reggevano le Chiese in quegli aurei tempi, si fecero un sacro dovere di venerare, adottare, proteggere come dettate dallo Spirito Santo le Ordinazioni disciplinari di quella Chiesa, che gli avea adottati tra' suoi Figlj. Così ne' Capitolari de' Re Franchi (Baluzio T. 1. Col. 1.) leggiamo: „ Quia necesse est, ut plebs, „ quae Sacerdotis praeceptum non ita ut oportet, custodit, „ nostro etiam corrigatur imperio „. Sentimento proprio, non tanto dell' antico Re Childeberto, quanto de' Prelati Gallicani chiamati a quelle Assemblee, ed a' quali la stessa età, in cui vissero, non permette a Monsignore d' imprimere la favorita sua nota d'ignoranza. Così Giustiniano stesso (nella Pref. alla *Novel.* 137., che ne sia lecito riprodurre in questo luogo): „ Si civiles Leges, quarum potestatem nobis Deus pro sua „ in homines benignitate credidit, firmas ab omnibus custo- „ diri ad obedientium securitatem studemus, quanto plus stu-

„ dii adhibere debemus circa Sacrorum Canonum, et Divi„ narum Legum custodiam, quae super salute animarum no„ strarum definitae sunt„? Ove quanto alle Leggi Civili professa l'Augusto essergliene stata da Dio affidata la podestà; ma circa i Canoni, che unisce colle Divine Leggi, non si attribuisce *podestà*, ma *custodia* per accertarne l'osservanza colla forza del braccio secolare: „ Si enim illa (cap. 1.), quae „ a Laicis peccantur, generales Leges non concedunt extra „ inquisitionem, et vindictam manere: quomodo a Sanctis „ Apostolis, et Patribus super omnium salute canonice statu„ ta despici patiemur„? Chi non vede in questi tratti qualmente la Podestà Civile interviene, non per dare forza di obbligare alle Ordinazioni canonicamente stabilite per la salute degli uomini, cui sono dirette, ma per accertarne l'adempimento contro la contumacia de' trasgressori, come nel Capitolare sopra citato?

Potrà bensì anche Monsignore produrre nel corso stesso di quegli aurei Secoli più e più esempj di Sovrani, che credettero convenirsi alla mondana loro Politica di frenare l'Autorità della Chiesa nelle sue proprie, originarie ispezioni. Ma si compiaccia por mente a questa insigne differenza, che negli esempj da noi prodotti, ne'quali si preservano gli originarj diritti del Sacerdozio, si scorge un pieno assenso, approvazione, applauso del Pastorale Ministero; che all'incontro negli esempj, che si producono in contrario, si scorge di subito una universale disapprovazione, manifestata dalle reclamazioni di quegli stessi venerandi Padri, che colla dottrina, e santità illustrarono la Chiesa ne'suoi più bei giorni. Veda Monsignore da qual parte gli conviene di stare.

Crediamo che l'espressa testimonianza di un S. Basilio, e del Concilio Neocesariense possa fare piena fede dell'originaria Autorità della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti, riconosciuta da tempi non soggetti alla eccezione della ignoranza de'veri principj della Teologia, ed esercitata anteriormente alle Leggi addotte in contrario della Secolare podestà. Quanto poi alli Secoli *a noi più vicini*, basta rimandare all'Apologia, che ne fa l'Abate Fleury, e alla testimonianza che rende dell'inviolabile attaccamento, che vi si conservò alla dottrina degli Antichi in tutto ciò che riguarda l'essenziale della Religione. E stante il Dogma Cattolico, che non mai può intrudersi falsità nella universale credenza della Chiesa, domandiamo a Monsignore di Noli: 1. Come possa non essere vera la

dottrina del diritto proprio della Chiesa in materia d'impedimenti, ch'egli stesso non nega essersi sparsa nel corso di più Secoli, e mantenuta nella universalità della Chiesa, nè solo senza contrasto, ma anzi sotto l'unanime Magistero de'Pastori preposti all'insegnamento, uniti di comunione colla Cattedra, Radice, e Matrice dell'Unità Cattolica? 2. come posta la stessa sua massima, *quod ubique, quod semper*, possa non esser falsa una dottrina ignota universalmente per più Secoli, finchè venne a sbucciare da un fantastico cervello producitore di novità?

§. VIII.

Replica non edificante dell'opponente Prelato ad una istanza del P. Gazzaniga.

Tuttavia segue Monsignore ad incalzare il provetto Veterano; ed alla domanda ch'ei fa, „ come mai si sono i Sovrani così lasciati spogliare d'un loro diritto, e sottomettere „ alla Podestà Ecclesiastica senza resistere, senza reclamare „? crede di soddisfare, e non teme di far la seguente replica (p. 49.): „ Potrebbe farsi la stessa dimanda sopra molti altri articoli, de'quali non si sa più dubitare a'giorni nostri, „ che la Podestà Ecclesiastica abbia usurpato sopra i diritti della Civile. L'immunità Ecclesiastica locale, e personale per „ quanti Secoli, e con quanta concordia di sentimenti per parte de'Maestri in Divinità, e de'Professori decretisti, e decretalisti, è stata vantata come di diritto Divino, e di privativa giurisdizione da'Giudici Ecclesiastici? Si sa a buon „ conto, che almeno in generale, anche ne'Secoli più tenebrosi, reclamavano i Magistrati Secolari la giurisdizione usurpata loro da'Pastori delle anime, e che questi ne difendevano l'usurpazione con Interdetti, e Scomuniche . . . . . Or „ vada un Teologo a prender argomenti per autorizzare una „ pratica da ciò, che si è costumato in que'Secoli infelici! „ quando non può farne rimontar l'uso a'tempi primitivi, ed „ a quei Secoli fortunati, ne'quali la bella faccia della Chiesa „ non era per anco sfregiata da quelle ferite, che le hanno poi „ fatte l'ignoranza, l'avarizia, l'ambizione, e l'ipocrisia de'cattivi Pastori „.

OSSERV. Troppo diggià ci siamo dilungati, e troppo più ancora ne converrebbe dilungarci, se dovessimo seguita-

re Monsignore in tutti que'diverticoli, ne'quali va rintracciando *articoli*, che tuttocchè estranei alla Bolla, pure a lui giovano anche con un semplice affacciargli ad eccitamento di dubbiezze, e diffidenze negli animi de'meno esperti contro l'autorità generale delle Pontificie Costituzioni. Non imprendiamo pertanto di tessere una Dissertazione sul Diritto della immunità, di cui non si tratta nella Bolla, che è l'oggetto di questo nostro lavoro; e ci ristringiamo a due brevi quesiti, pregando Monsignore a voler considerare:

1. Quanto ben l'odioso rimprovero, fatto alla Podestà Ecclesiastica di usurpazione sulla Podestà Civile in fatto d'immunità, si confaccia col Decreto del Sacro Concilio di Trento (Sess. 25. c. 20.), in cui con tanto zelo se ne raccomanda la conservazione alla pietà de'Principi Cattolici, qualificandola *Dei Ordinatione, et Canonicis sanctionibus constitutam*? Che se dallo Spirito Santo retto fu quel Sacro Ecumenico Concilio nel formare il suo Decreto, da quale spirito dovrà dirsi animato, chi ravvisa la difformità di una iniqua usurpazione in una prerogativa esaltata da'PP. Tridentini, come fondata su di una Ordinazione Divina, non meno che sul complesso delle Sanzioni Canoniche? Non basta il Sacro nome di Ordinazione Divina a rispingere qualsisia taccia di usurpazione?

2. Nel rilevare che fa Monsignore, come ne'Secoli anche più tenebrosi vi furono a buon conto Magistrati Secolari reclamanti la giurisdizione usurpata loro da'Pastori delle anime; si compiacerebbe Monsignore volerne assegnare appresso a poco almeno l'epoca, in cui contro la promessa di Cristo il Magistero dell'Insegnamento, in materia di religione, sia passato dal Pastorale Ministero a'Rostri della Civile Magistratura? E quì ancora per fine si fa luogo a riflettere, se per avventura quelle tenebre, che da taluni si ravvisano ne'pretesi Secoli dell'ignoranza, non siano piuttosto nell'occhio del riguardante, che nella concordia de'sentimenti de'Pastori, Teologi, Canonisti, corredata dall'autorità di Concilj anche Ecumenici. Non invano piacque alla Divina Sapienza avvertirne: *Vide ne lumen quod in te est, tenebrae sint*. Gran preservativo contro le illusioni *falsi nominis Scientiae*.

§. IX.

Equivocazione del Prelato nella distinzione, ch'ei fa tra il senso del Dogma definito, e l'intento de' PP. nel definirlo.

Proseguendo Monsignore nell' impegno di liberare dalla nota di eretica la dottrina del Sinodo condannata nella Bolla, confessa nondimeno, p. 50. „ Che quando nel Sacro Concilio di Trento fosse stato veramente deciso, appartenere alla „ Chiesa di proprio originale diritto la facoltà di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio de' Fedeli, non si potrebbe dubitare della Tradizione di questa dottrina „.

Si rivolge egli pertanto a voler difendere la cautela sopra riferita, usata da' Padri Pistojesi per mettere la dottrina loro, tratta da Launojo, a coperto della condanna del Concilio; cioè che „ non avendo il Concilio deciso, che la podestà esercitata dalla Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio, sia originaria nella Chiesa, e non a „ lei pervenuta per tacita, o espressa concessione de' Principi, non sarà dunque eversiva de' Canoni di Trento la dottrina Pistojese, come è stata qualificata nella nuova Costituzione di Sua Santità „. Confessa per altro Monsignore (p. 51.) „ che il P. Gazzaniga prova con forza, che i PP. „ di quel Concilio erano persuasi, che la facoltà, che co'loro „ Canoni decidevano competersi alla Chiesa, non fosse un favore della Podestà Secolare accordato alla Chiesa stessa, ma „ un diritto a lei dato dal suo divin Fondatore „.

Non perciò si arrende Monsignore, e crede soddisfare all'argomento col soggiungere: „ Ma non tutto quello, che „ pensavano i PP. del Concilio intorno a quella facoltà, costituisce il Dogma definito co'Canoni del Concilio; ma ciò „ unicamente, che hanno espresso ne'medesimi Canoni. Tutta la Chiesa aderiva a ciò, che i Prelati radunati in Trento decidevano esternamente su i Dogmi, non a quanto internamente pensavano. Quello pertanto, e non questo è la „ credenza, e la fede della Cattolica Chiesa „.

OSSERV. Sembra Monsignore non aver posta tutta l'attenzione a distinguere certe nozioni, che non ostante una tal quale affinità, sono però disparatissime. Che non abbiano da tenersi in conto di definizione que' particolari pensieri, o mo-

tivi, che nel dibattimento di una questione fanno inclinare taluno, o tal'altro de' PP. più ad una Sentenza, che all' altra, questa è una massima che non incontra difficoltà. Ma quando poi vengono a prestar l' assenso loro ad una determinata proposizione, che di comun consenso, o colla preponderante maggioranza, e sotto le debite condizioni viene fissata, ed accettata come articolo da definirsi; egli è certo, che in quell' interno concetto, che mediante la direzione dello Spirito Santo si forma nelle menti loro sta la verità obbiettiva, che stanno essi per dichiarare qual Dogma Cattolico, conforme al senso, ond'è rischiarato l' intendimento loro per non errare nella intelligenza della dottrina rivelata.

Non ha difficoltà Monsignore di concedere al P. Gazzaniga, che il pensiere, e l'intento de' PP. fosse veramente di definire l' Autorità propria, ma dice, che non avendolo essi espresso nel Canone, tutta la Chiesa Cattolica ha creduto dovere aderire a quello solo, che esternamente proferivano.

Vorremmo che con buona venia di Monsignore ne fosse lecito rammentargli il detto di S. Agostino al Vescovo Giuliano: *Litigare vis, non disputare*. Vorrà egli forse darne ad intendere, che l' intelligenza della *Podestà*, definita nel Canone Tridentino, altra fosse nell'intendimento de' Popoli, altra in quello de' Pastori? Alla Chiesa, ed alla Chiesa sola, come sola autorizzata da Cristo si ricorreva da tutte le parti per uso inveteratissimo, prima anche del Concilio, per impetrare dispense negl'impedimenti matrimoniali. Tal'era la persuasione, la credenza universale de' Fedeli, quando i Novatori col togliere il Matrimonio dal numero de' Sacramenti, pretesero togliere alla Chiesa ogni Autorità propria, ed originaria sul contratto, che era da tutti i Cattolici riconosciuto qual materia del Sacramento. In somma era di tutta notorietà, che il punto preciso di controversia, che il Concilio si prese a definire contro i Luterani, e loro aderenti, fu quella propria, ed originaria podestà, ch'era da essi esplicitamente negata: Cosicchè la notorietà dell'errore di Lutero rendea per necessaria correlazione notorio del pari l'unico, proprio senso de' Canoni, da' quali veniva riprovato, ed anatematizzato. Ben dunque meritamente potremmo diggià concludere in questo modo:

Dogma Cattolico egli è qualunque Capo di dottrina, che l'universale consenso della Chiesa riconosce, ed abbraccia come contenuto nella Decisione di un Concilio Ecumenico, a cui aderisce come ad articolo di fede. Ora egli è pur noto-

rio, e consta per incontrastabili documenti da prodursi poco appresso, che il Capo di dottrina, che da tutta la Chiesa s' intese definito ne' Canoni Tridentini, ed al quale come a dottrina di fede aderirono gli stessi PP. Tridentini, ella è l' Autorità della Chiesa non già nel senso Launojano, ch' era ancora nelle tenebre de' futuri contingenti, ma nel senso di Autorità propria, ed originaria, ch' era quella, che Lutero avea impugnata, e s'impugnava tuttavia da' suoi seguaci.

Nè osta che i PP. Tridentini non abbiano espressi in termini formali, che intendevano definire quell'Autorità propria, ed originaria, che, come nota Monsignore, intendevano di definire; imperocchè non solo mentalmente l'intesero, ma in più espressi modi esternarono esser questo il senso loro, ed oggetto della loro definizione.

Consta ciò 1. dalla espressa dichiarazione fatta da essi nella stessa Sess., che i loro Canoni erano diretti a condannare gli errori de' Settarj intorno al Matrimonio, tra' quali vi era quello di negare l'Autorità propria, ed originaria della Chiesa di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio. Dunque dalla notorietà dell'errore condannato, veniva esternamente determinato il senso del Canone, con cui si condannava.

2. Il Concilio condanna (Can. 9. della stessa Sess.) sotto Anatema la proposizione, che i Cherici costituiti ne' Sacri Ordini possano validamente contrarre Matrimonio, *non obstante Lege Ecclesiastica*: Ove ad evidenza ripete l' impedimento della stessa Legge, che imponeva l'obbligo della continenza. Questo Canone fu diretto contra l'errore, che si andava principalmente disseminando ne' Dominj soggetti a' Principi, che si erano dichiarati protettori delle nuove Sette. Onde si rende manifesto, che il Concilio non ripeteva la forza della *Legge Ecclesiastica*, annullante siffatti Matrimonj, dall'annuenza del Principato; giacchè trattandosi di un Canone Dogmatico, dovea questi stendersi, ed avere forza, e vigore riguardo anche a' Cherici esistenti in quelle Provincie, nelle quali nè si avea, nè si potea presumere annuenza della Podestà Secolare ad una Legge, che annullava i Matrimonj de' Cherici costituiti negli Ordini Sacri.

3. Fu dallo stesso Concilio definito Can. 12. „ Si quis di„ xerit, Causas Matrimoniales non spectare ad Judices Ec„ clesiasticos, Anathema sit „. I Giudici Ecclesiastici si vedono quì con tal denominazione manifestamente contraddistinti dalli Giudici Secolari compresi nel Ceto de' Fedeli. E la co-

gnizione che loro si attribuisce delle Cause Matrimoniali comprende principalmente quelle, che vertono intorno alla validità, o invalidità dell'union Conjugale. Cognizione pertanto, che spettando a' Giudici Ecclesiastici deriva da un'Autorità diversa da quella, che compete a' Giudici Secolari nell'ordine politico.

4. A richiesta della Podestà Secolare stabilito fu da' PP. Tridentini l'impedimento della Clandestinità. Dunque in virtù di Autorità, che da Magistrati Politici non meno, che dallo stesso Concilio si riconosce propria della Chiesa, in quanto sotto quel nome s'intende l'Ordine Sacerdotale contraddistinto da'semplici fedeli. Adunque nel dichiarare (Cap. 1. de Ref.), che i Matrimonj Clandestini debbono aversi per veri Matrimonj, *quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit*, chiaro si scorge il significato del nome di Chiesa inteso da' PP. Tridentini nell'attribuirle come propria l'Autorità di stabilire impedimenti dirimenti.

5. Manifesto si rende lo stesso senso nella dichiarazione poc'anzi accennata del Concilio stesso, che i suoi Decreti, e Canoni diretti erano ad esporre, e definire le verità Cattoliche opposte agli errori de' Novatori; Osservazione fatta comunemente da' Teologi nel rilevare il senso de' Canoni Tridentini: „ Insuper Tridentini Canones (così Berti *de Theolog. Discipl.* L. 37. c. 5. prop. 3.) editi sunt adversus Novatores, „ qui asserebant non posse jure Pontificio in gradibus consanguinitatis, et affinitatis aliud statui, quam quae scripta „ sunt C. 18. Levit., ut in Lib. de Captivit. Babylon. Cap. de „ Matrimonio scripsit Lutherus, et Lib. 4. Institut. Cap. 19. „ §. ult. Calvinus, effutiebarque immerito legibus Pontificiis, „ ne Connubia inter se contrahant prohiberi consobrinis, et „ fratruelibus, ut ad Cap. 19. Matth. commentatur Bucerus. „ Sicut ergo haeretici Ecclesiae nomine accipiunt Ordinem, et „ Hierarchiam Sacerdotum; ita Ordinem et Hierarchiam Sacerdotum intellexit Tridentina Synodus, quando figmenta illa „ haereticorum proscripsit „. Lutero stesso in una sua dichiarazione di alcuni articoli estratti dal suo Libro *de Captiv. Babyl.*, ne' quali veniva rimproverato di aver detto relativamente al Matrimonio: „ Christianis nihil ullo jure posse imponi Legum „ sive ab Angelis, sive ab homine, nisi quantum volunt „ rispose „: *Hoc non de Civilibus Legibus, sed de Ecclesiasticis dixi* „. Così dichiara Lutero il suo intento di togliere alla Chiesa per opposizione alla Podestà Civile l'Autorità

di apporre impedimenti al Matrimonio. Che però, se il senso vero, e proprio di una proposizione Cattolica non può meglio apparire, che dalla sua opposizione alla contraddittoria dannata come eretica, forza è riconoscere, che il Tridentino coll'anatematizzare l'errore di Lutero, e de'suoi seguaci stabilisce direttamente qual Dogma Cattolico l'Autorità della Chiesa nel senso, che direttamente, ed espressamente impugnato era da' Settarj.

6. Altra prova dell'universale consenso nel riconoscere sanzionata ne' Canoni Trid. l'Autorità propria della Chiesa in fatto d'impedimenti, si ricava anche dagli stessi Novatori, e Pseudo-politici del Secolo, da' quali, come si ha dal Soave, e da Courayer, riconvenuti furono i PP. Trid. di aver presunto di erigere in Dogma di fede un Articolo supposto da essi pregiudizievole all'Autorità de' Sovrani. Eppure a quietare siffatte querele, non mai che si sappia, allegata fu da bocca Cattolica la Pistojese interpretazione, che sarebbe stata basrevole a sedare di repente ogni susurro, con dire che ne'Canoni Tridentini non era deciso da qual sorgente provenisse l'Autorità, che vi si attribuisce alla Chiesa in materia d'impedimenti matrimoniali. Tanto ferma era, certa, ed universalmente radicata la credenza, che nell'anatematizzare gli errori de' Novatori avea il Concilio realmente definita quella propria Pontificia Autorità, ch'era impugnata da essi.

7. Tale era dunque la fede internamente professata, ed esternamente confessata in perfetta unanime concordia de'Pastori, e de' Fedeli, la quale se non può soggiacere ad errore, vedano gli Avversarj, come possano essi stare al coperto degli Anatemi del Concilio, confermati nella nuova Costituzione colla qualifica d'eretica, apposta alla proposizione del Sinodo Pistojese.

Nè qui ha luogo il detto comune, qual si ammette senza difficoltà, che diversi, e disparati possono essere i motivi, che inducono i PP., ciascun di per se, a convenire in un dato sentimento. Questi motivi non sono quelli che costituiscono il Dogma, il quale consiste nella verità obbiettiva, che si oppone contraddittoriamente all'errore, che i PP. intendono di condannare, e che perciò determina il senso della Definizione. Onde vie maggiormente si ribatte l'eccezione immaginata da Monsignore per affigere ai Canoni Tridentini un senso diverso da quello, che intesero, e dichiararono di

avere inteso nella protesta, che fecero i PP. di voler condannare i serpeggianti notorj errori de' Novatori.

E per dir vero, che avrebbe Monsignore da opporre ad un nuovo cervello Launojano, che con simile arguzia pretendesse, che la *Consustanzialità* del Verbo definita nel Simbolo Niceno, non è Dogma nel senso, in cui fu intesa da' PP. Niceni nel definirla? Direbbe costui, che la voce *Consustanziale* può soggiacere a tre sensi: l'uno d'identità non solo di natura, ma anche di persona: l'altro di consustanzialità, qual ha luogo nelle cose create, significante unità specifica di sostanza partecipata con divisione dagl' individui appartenenti ad una medesima specie: il terzo di consustanzialità dinotante unità di sostanza, che senza dividersi, o moltiplicarsi, pure si comunichi a persone realmente distinte in una perfetta identità di natura: Che però, sebbene questo terzo senso quello fosse, che stava nel pensiere de' PP. Niceni, non avendo Eglino formalmente espresso nel Simbolo, che intendevano definire la Consustanzialità in senso d'identità di natura, non può questa, nè dee riputarsi essere il Dogma definito, sendocchè non è da badare a ciò, che internamente pensavano i PP., ma soltanto a ciò, che sta espresso nella voce usata da essi, che in se stessa può significare una semplice specifica unità di natura, quale nelle cose create si comunica per via di generazione dal Padre al Figlio.

Quanto possa mai allegarsi, onde appaja bastevolmente esternato il vero senso della voce *Consustanziale* nel Simbolo Niceno, tutto può applicarsi, e si adatta da se nel caso presente alla *Podestà propria della Chiesa* rispetto agl' impedimenti dirimenti, definita ne' Canoni Tridentini.

Se il senso de' PP. Niceni si palesava nella manifesta sua opposizione al senso Ariano, che intendevano proscrivere, la podestà propria della Chiesa risalta del pari nella opposizione agli errori de' Novatori, contro i quali dichiarò espressamente il Trid. che intendeva decretare i suoi Anatemi: „ Quorum temeritati Sancta, et universalis Synodus cupiens occurrere, insigniores praedictorum Schismaticorum haereses „ et errores, ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos haereticos, eorumque errores decernens Anathematismos „. E giacchè notorio era l'errore de' Novatori nel negare espressamente la podestà propria della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti, il Trid. coll'esternare l'intento suo di decretare i suoi

Anatematiami *in ipsos haereticos, eorumque errores*, esternò il senso preciso della podestà definita ne' suoi Canoni.

Se il senso de' PP. Niceni risulta dall'altre espressioni inserite nel Simbolo, quanti luoghi si appresentano in quella Sess. 24., ne' quali il senso di podestà propria si manifesta nel tenore delle Sanzioni relative ad essa podestà, come nel Can. 9. colle parole *non obstante Lege Ecclesiastica*, dimostranti l'origine dell' impedimento nell' Autorità, da cui fu prescritta la Legge della continenza per chi assume gli Ordini Sacri, che altra non è che l'Autorità propria della Chiesa? Così nel Can. 12., ove la cognizione delle cause matrimoniali attribuita ai Giudici Ecclesiastici dimostra, che una tale cognizione compete ad essi come autorizzati, non dalla podestà laica, ma in virtù di Autorità emanata dalla Chiesa, da cui vengono costituiti nella qualità di Giudici Ecclesiastici. Così nel Decr. *1. de Reform.*, ove fu stabilito l' impedimento della Clandestinità per diritto riconosciuto proprio della Chiesa dagli stessi Magistrati Politici, che ne implorarono a tal effetto l'Autorità.

§. X.

Discordanze di opinioni fra Teologi in alcuni punti concernenti il Sacramento del Matrimonio, inutilmente prodotte ad eludere la forza del comune loro consenso circa l'Autorità propria della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti.

Persuaso troppo leggermente Monsignore di avere a sufficienza provato, non essere stato definito dal Trid. se la podestà usata dalla Chiesa in fatto d' impedimenti, le sia propria, o avventizia, ne conclude esser questo un punto, che resta esposto alle dispute de' Teologi. Confessa nulla di meno, che il *sentimento quasi universale di questi, è per la podestà originaria*. Riflesso che pare dovesse renderlo alquanto più ritenuto nell' inveire sì aspramente, come ha fatto fin quì, contro un sentimento, che dal tempo stesso del Sinodo Pistojese potea, e dovea, senza *quasi*, dirsi universale; non potendo ostare ad una tale universalità il dissenso di alquanti Pseudo-Teologi aderenti ad un partito riprovato, e di nuovo solennemente condannato dalla S. M. di Pio VI.

Non desiste però Monsignore, e si lusinga di aver trovato nelle incoerenze de' Teologi quanto fia d'uopo da mettersi al riparo contro l'universale consenso di essi. „ Se i „ Teologi (dice egli) fossero nelle conseguenze sempre „ coerenti a' principj già adottati, pare che non potrebbe aver„ si tanta concordia di sentimenti intorno alla podestà nati„ va, ed originaria della Chiesa d'apporre colle sue leggi al „ Matrimonio de' Fedeli impedimenti valevoli a renderne nullo „ il contratto „.

Venendo quindi al punto principale, nel quale dissentono fra di loro i Teologi, segue a dire (p. 53.): „ Per que' „ Teologi, i quali tengono esser nel Matrimonio degli Spo„ si Cristiani inseparabile la qualità di Sacramento della Chie„ sa da quella d'umano contratto, la dottrina della suddetta „ podestà originaria potrà riputarsi come una conseguenza di „ questa indivisibilità delle due qualità di contratto, e di Sa„ cramento, che riconoscono nel Matrimonio „.

OSSERV. Non dissente dunque Monsignore dal riconoscere, che la suddetta nativa originaria podestà sia una ragionevole conseguenza della indivisibilità della doppia qualità di contratto, e di Sacramento nel Matrimonio de' Cristiani. Supposto pertanto, che chi vuole il principio vuole ancora la conseguenza, quando possa provarsi aver Cristo voluto, che nell'unione Conjugale da contrarsi fra Cristiani non abbia mai da dividersi l'una qualità dall'altra, nè possa ciò tentarsi senza grave delitto, rimarrà dunque provato aver Cristo voluto, che nel contrarsi l'union Conjugale fra Cristiani, si osservi una condizione, dalla quale per diritta ragionevole conseguenza si deduce la suddetta nativa, originaria podestà della Chiesa. Ma come si proverà, che per Ordinazione di Cristo non abbiano mai da dividersi quelle due qualità nel Matrimonio de' Cristiani? Eccone in pronto la prova desunta da un fonte, che non fia per essere sospetto a Monsignore di Noli; cioè dallo stesso Sinodo Pistojese (Decr. *del Matrim.* §. 6.): „ Sebbene il contratto non include essenzialmente, e di sua na„ tura il Sacramento, non si può però inferire, che sia in „ arbitrio de' Fedeli il separarlo. Anzi essendo stato istituito „ il Sacramento per conferire, come abbiamo spiegato, la gra„ zia necessaria a sostenerne il peso Conjugale, è chiaro il pre„ cetto di riceverlo, e quindi il tralasciarlo sarebbe farsi reo „ di grave colpa „.

Sia pure dunque vero, che il contratto non include essenzialmente, e di sua natura il Sacramento, come di fatto non l'include nel Matrimonio degl'Infedeli, e nè anche nel Matrimonio de' Cristiani secondo la Sentenza, che costituisce il Sacerdote Ministro del Sacramento, della quale si dirà in appresso, sta però sempre fermo, che per precetto di Cristo, debbono sempre andare unite le due qualità di contratto, e di Sacramento, perchè possa lecitamente formarsi l'union Conjugale fra Cristiani. Che però se da una parte per confessione del Sinodo sussiste il precetto di Cristo di non potersi separare nel Matrimonio de' Cristiani la qualità di contratto da quella di Sacramento; se dall'altra parte per confessione di Monsignore da una tale inseparabilità ragionevolmente si conclude la nativa, originaria podestà della Chiesa in materia d'impedimenti, non potrà egli negare, che siccome secondo il Sinodo non può mai separarsi nel Cristiano Matrimonio l'una dall'altra qualità senza ferire il precetto di Cristo, così non vi ha caso, in cui possa contrastarsi alla Chiesa la nativa, originaria podestà di apporre impedimenti, l'inosservanza de' quali, inabilitando i Cristiani a poter contrarre l'union Conjugale come Sacramento, li metterebbe nella necessità di violare il precetto di Cristo, volendo stringerla per via di un contratto, in cui fosse disunita la qualità di Sacramento da quella del contratto. Cosicchè nello stesso sistema de' nostri avversarj sono i Cristiani tutti per inviolabile obbligo di coscienza indispensabilmente soggetti a quegl'impedimenti stabiliti per nativa, originaria podestà della Chiesa, che inabilitandoli, come essi stessi confessano, a contrarre il Matrimonio in qualità di Sacramento, gl'inabilitano pure a potere senza grave colpa attentarlo in qualità di semplice contratto.

§. XI.

Del rimprovero d'incoerenza fatto da Monsignore a' Teologi, Sostenitori della separabilità delle due qualità nel Matrimonio de' Cristiani.

„ Ma (segue Monsignore p. 53.) essendovi Teologi, „ secondo i quali quelle due qualità possono essere separate, „ e darsi fra i Cristiani Matrimonio, cui manchino le con- „ dizioni di vero Sacramento della Chiesa; sembra che deb-

„ ba dirsi de' Teologi, che tengono questo sentimento, che „ hanno ammessi i principj della dottrina del Launoy, e de' „ PP. di Pistoja, senza teneme le conseguenze: e che se „ avessero raziocinato con maggior coerenza di principj, „ avrebbero anche dovuto negare alla Chiesa quella podestà „ originaria di stabilire impedimenti dirimenti, che pure hanno „ difesa „.

Annovera poscia (p. 54.) i principali classici Sostenitori di quella Sentenza, antichi, e moderni: „ Guglielmo Ve- „ scovo di Parigi nel Sec. XIII., il Cardinal Gaetano, e To- „ leto nel Sec. XVI., Melchior Cano, Simon Vigorre nel „ medesimo Secolo, e modernamente Estio, Silvio, Nata- „ le Alessandro, Juenin, Serry, Drouin, Tournely, Billuart, „ Concina, ed altri moltissimi: e questa stessa Sentenza è „ riconosciuta molto probabile da Bened. XIV. (Syn.Dioec. L. 8. c. 13.). Onde poi deduce la conseguenza, che „ se „ molto probabile è il principio, tale essere pure deve la con- „ seguenza, che ne proviene, come sopra si è visto, cioè „ che l'Autorità propria, ed originaria della Chiesa si re- „ stringa al Matrimonio come Sacramento, ed appartenga „ alla Podestà Civile, quanto concerne il Matrimonio come „ contratto „.

OSSERV. In 1. luogo non avverte Monsignore, come alla suddetta sua conseguenza osta il precetto di Cristo, secondo ch'è riportato dallo stesso Sinodo di Pistoja, in virtù del quale sono i Cristiani tutti soggetti per obbligo di coscienza agl' impedimenti stabiliti dalla Chiesa, dall' inosservanza de'quali seguirebbe la divisione proibita da Cristo della qualità di Sacramento dall'attentata qualità di contratto nel Matrimonio: obbligo pertanto, che siccome fondato sull'ordine di Cristo, non ammette dispensa, se non dall'Autorità originaria, che ha la Chiesa ricevuta da Cristo per istabilirli. E ciò vogliamo, che sia detto per modo di argomento *ad hominem*; giacchè quanto al contratto, e alla validità del vincolo, l'articolo è definito, come abbiam veduto, qual Dogma di fede dall' Ecumenico Concilio di Trento, e dalla susseguente Dogmatica Costituzione di Pio VI. E ciò anche sia detto senza pregiudizio dell'autorità Politica riguardo al regolamento degli effetti Civili del Matrimonio, in conformità della dottrina stessa di S. Tommaso, e del V. Bellarmino.

2. Vero è, che più e più insigni Teologi hanno sostenuta, e tuttavia sostengono la Sentenza, che costituisce il Sa-

cerdote Ministro del Sacramento; onde segue potersi dare fra Cristiani Matrimonio, cui manchino le condizioni di vero Sacramento. Vero è, che questa Sentenza è detta da Benedetto XIV. assai probabile, ed essere a ciascun libero di abbracciarla senza nota di errore. Non era però da tralasciare quanto soggiunge Benedetto in favore dell'altra Sentenza, cioè non potersi negare, che sia questa sostenuta da pressochè tutti gli Antichi Teologi, ed Interpreti del Jus Canonico; nè essere altrimenti vero, come vanno alcuni susurrando, che sia ormai antiquata di là da monti, citando egli in contrario Van-Espen, Simonet, Boucat, la Teolog. Petrocor., Pontas, Merbesio ec.

Lasciando noi pertanto l'una, e l'altra Sentenza nel pacifico possesso della sua probabilità, notiamo però che i Teologi Cattolici, che si dividono in due partiti circa il Ministro del Sacramento, si riuniscono nel riconoscere nella Chiesa la propria originaria podestà di stabilire impedimenti dirimenti. Ove chiaro si ravvisa il gran divario che passa tra una questione, vertente in materia problematica, ed opinabile, ove è ciascuno in piena libertà di abbracciare il sentimento, che più lo capacita; ed una dottrina in materia di Dogma, che non lascia luogo a divisione di partito fra i Cattolici. Che però quando anche sussistesse l'incoerenza, che pare a Monsignore di ravvisare in chi ammettendo la seconda Sentenza difende l'Autorità propria della Chiesa, converrebbe, anzi dovrebbesi onninamente rigettare l'incertezza di un principio problematico, piuttosto che adottare una conseguenza ripugnante ad una incontrovertibile verità in materia di Dogma.

§. XII.

Vituperoso Accomunamento del Contratto del Matrimonio con ogni altro Contratto d'ordine Civile.

Sendo noi persuasi della Sentenza, che ne' Contraenti riconosce i Ministri del Sacramento del Matrimonio, senza perciò nulla voler detrarre alla probabilità riconosciuta da Benedetto XIV. nell'altra Sentenza, lasciamo alli Sostenitori di quesia l'impegno di rispingere la taccia d'incoerenza, che vien loro imputata da Monsignore: Bensì crediamo cosa conveniente far conoscere a' Leggitori qual'è finalmente il poderoso argomento, su cui ha egli fondata questa sua imputazio-

ne. Tutto si riduce al seguente passo (p. 54.), che ne darà anche luogo a qualche particolare osservazione: „ Il Matrimonio de' Battezzati, supposta la dottrina, che riconosce „ separabili in quello le due qualità di contratto, e di Sacramento, sarà un contratto Civile, come il Matrimonio degl' „ Infedeli, e sarà per tanto come questo, e come gli altri „ Civili contratti privativamente sottoposto alla legislazione della Podestà Civile, quanto alle condizioni, che ne dovranno regolare la validità „.

OSSERV. Può recare giusto motivo di sorpresa, che Monsignore o non abbia veduto, o niun caso abbia fatto del modo tenuto da parecchi Dottori nel discutere, e sciogliere questo suo argomento, e singolarmente dal Padre Drouin (*de Re Sacrament.* L. 9. Q. 6.). Ivi si prende il dotto Scrittore a comentare il celebre testo di S. Tommaso (L. 4. cont. Gent. c. 78.), ove considerando l'Angelico Dottore il Matrimonio sotto i tre aspetti relativi a tre fini, a' quali è ordinato, pronunzia : „ In quantum igitur ordinatur ad bonum naturae, „ quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura „ inclinante in hunc finem, et sic dicitur esse naturae officium: in quantum vero ordinatur ad bonum politicum subjacet ordinationi Legis Civilis: in quantum igitur ad bonum „ Ecclesiae ordinatur, oportet quod subjaceat regimini Ecclesiastico „. Dottrina, che al P. Drouin somministra la seguente adequata risposta: „ Cum enim Ecclesia, Sacra Respublica sit, cui a Christo data est amplissima Legum condendarum potestas; consequens est, ut sicut Respublicae temporales, jure suo contractibus civilibus dirimentia impedimenta opponunt, pariter Ecclesia contractui Matrimonii, ad „ spiritualem Ordinem, scilicet ad Sacramenti dignitatem evecto, et ad forum suum pertinenti, possit fines praescribere, quos praetergredi nequeat „. Cosicchè il contratto del Matrimonio sendo fra Cristiani nella nuova Legge ordinato ad un fine spirituale, ed a partecipare la dignità di Sacramento per istituto di Cristo, vien perciò sollevato al di sopra della classe de' contratti meramente Civili, e per tal rispetto soggiace all'Autorità propria, ed originaria della Chiesa, in tutto ciò che riguarda la validità, la legittimità, l' onestà del vincolo Conjugale: *Honorabile connubium* (ad Hebr. 13. 4.). Come dunque accomunare con ogni sorta di contratto anche più vile, che si faccia giornalmente sul Mercato quella Onorificenza, che sorge da que' sublimi pregj, onde fu da princi-

pio decorato il Matrimonio, indipendentemente dalla sua qualità di Sacramento propriamente detto della nuova Legge? Basti accennarli: 1. La Sacra sua origine per Divina istituzione, precedente (N. B.) ogni Società Civile: 2. Il segno indelebile della unione di Cristo colla Chiesa impresso nella union Conjugale: 3. L' indissolubilità del Sacro nodo fra uno, ed una, confermata da Cristo con abolire le antiche dispense, e richiamare il Matrimonio alle Leggi della sua primitiva istituzione: 4. L'indispensabile necessità del mutuo interno consenso, che a differenza di ogni altro Civile contratto in niun caso può esser supplita da veruna umana podestà: 5. Il fine cui è diretto fra Cristiani di dare figlj alla Chiesa, per mezzo de' quali si perpetui la Società degli Adoratori di Dio in ispirito, e verità. Come dunque ha potuto Monsignore, non diremo ignorare, ma non attendere siffatte prerogative, che tanto innalzano il Matrimonio, anche come semplice contratto, sopra la Classe di tutti gli altri contratti Civili, e Politici? Prerogative altronde note in tutto il Cattolicismo, mediante la cura, che si prendono buoni, e zelanti Pastori d' istruirne i fedeli nelle Catechistiche loro istruzioni, e specialmente i giovani chiamati allo stato Conjugale.

Non ha trascurato il celebre Sorbonico P. Drouin di rilevare queste note distintive del Matrimonio, per le quali fu sempre contemplata nella Chiesa Cattolica l'union Conjugale, come di ordine superiore ad ogni altro contratto: „ Primo „ enim Matrimonium (così segue a dire), qua contractus „ naturalis est, conditionem spiritualem habet, tum in ratione „ signi, significat enim ineffabilem Christi, et Ecclesiae „ unionem; tum in suo effectu, quia nectit vinculum nulla „ humana potestate solvendum. 2. Licet inter gentes quae „ Deum ignorant, Matrimonium in contractibus mere civili„ bus numeretur, non tamen in Ecclesia Dei, in qua contra„ ctus ipse Divini Sacramenti materia est, ad gratiae produ„ ctionem accomodati: ea itaque ratione de Matrimonio ju„ dicare, eique modum necessarium ponere ad Ecclesiam per„ tinet „.

E tanto basti perchè veda Monsignore, come dagli antichi, e moderni Sostenitori della Sentenza, che ammette potersi separare le due qualità nel Matrimonio, fu già antiveduta, discussa, e senza storture, o incoerenza di raziocinio ribattuta l'obbjezione da lui promossa, „ che supposta la se„ parabilità delle due qualità di contratto, e di Sacramento

„ nel Matrimonio fra battezzati, debba il Matrimonio aversi „ per contratto Civile privativamente sottoposto alla Legisla- „ zione della Podestà Civile. „ Mentre ad una tal privativa osta la *condizione Spirituale* rilevata dal P. Drouin, e che sendo inerente al Matrimonio *qua contractus naturalis est*, il tien sempre sottoposto alle Ordinazioni di una Legislazione, che munita sia di Podestà Spirituale (1).

ARTICOLO III.

Terzo preteso insanabile vizio, raccolto da' supposti attentati de' Papi contro le disposizioni de' Canoni, e le costumanze de' Maggiori.

§. I.

Delle Dispense in particolare.

Tenta Monsignore ad ogni passo di rilevare dalla Dichiarazione Gallicana motivi di ristringere la Podestà Papale, e vi si porta con tale impeto, che il fa trascorrere in eccessi riprovati da' Prelati Autori della Dichiarazione. „ Hanno rico- „ nosciuta (dice egli p. 65.) la verità della dottrina, compre- „ sa nell'art. 3. della Dichiarazione, gli antichi Pontefici Ro- „ mani, che si sono protestati di non potere attentare con- „ tro le disposizioni de' Canoni, e delle istruzioni, e costu- „ manze stabilite da' Maggiori. Così Giulio I., Celestino I., „ Leone I., Simplicio, Gelasio I., Agapito I., Martino I.,

(1) Se poi quella podestà, che da tutti si riconosce nel Principato politico, di apporre impedimenti dirimenti il contratto del Matrimonio fra Sudditi infedeli, potesse eziandio aver luogo riguardo alli Sudditi Cristiani, questa è altra questione che può vedersi trattata presso Sanchez, Tournell, ed altri: Questione da cui si prescinde nella Bolla, e nel sentimento anche più favorevole ai Principi nulla pregiudica alla Dogmatica, Pontificia Decisione, che si restringe a prescrivere come eretica la proposizione del Sinodo, che asserisce: „ Ad su- „ premam Civilem Potestatem *duntaxat* originarie spectare contractui „ Matrimonii apponere impedimenta ejus generis, quae ipsum nullum „ reddunt, dicunturque dirimentia „. Dottrina, con cui si viene ad escludere formalmente la nativa, propria, originaria podestà della Chiesa, definita già qual Dogma di fede dal Sacro Ecumenico Concilio di Trento, sì di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio fra battezzati, e sì di poter Sola dispensare ne' medesimi.

„ Zaccaria, Leone III., Adriano II., Giovanni VIII., Gre-
„ gorio VII., Eugenio III., ed Innocenzo III., alcuni de'
„ quali sono nel Catalogo de'Santi, e due anche onorati co-
„ me Martiri „.

OSSERV. Chiediamo a Monsignore cosa abbia egli inteso di significare, o adombrare sotto l'odioso nome di *attentati* contro le disposizioni de'Canoni, contro le istruzioni, e costumanze de'Maggiori? L'abuso delle dispense? o la podestà de'Romani Pontefici, e l'uso legittimo che ne fanno nel concederle, ovunque il richieda la necessità, o l'utilità della Chiesa? Se l'abuso; non solo gli antichi, ma tutti anche i susseguenti Pontefici non mai hanno tralasciato di riprovarlo: Se la podestà; si contenti Monsignore, che il rimandiamo in primo luogo alla *Difesa* della Dichiarazione (P. 3. L. XI. c. 16.): „ Neque vero putent a nobis tanta Canonum, et Con-
„ ciliorum auctoritate constitutas Sedis Apostolicae dispensa-
„ tiones esse sublatas. Absit: has enim nemo Catholicus
„ (N. B.), nemo veri regiminis sciens, aut rerum Eccle-
„ siasticarum gnarus abstulerit „. E ne adduce in prova il Concilio di Basilea: „ Has toto animo complectitur ea, quam
„ Pontificiae Potestati maxime adversam putant, Basileensis
„ Synodus: Sic enim loquitur: *Per Concilium autem Sta-*
„ *tuta in nullo derogant suae potestati, quin pro tempo-*
„ *re, loco, causisque, et personis, utilitate, vel neces-*
„ *sitate suadente moderari, dispensareque possit, atque*
„ *uti Summi Principis* [illegible]*, quae ab eo auferri non*
„ *potest* „.

Intenda Monsignore, come dagli stessi Basileensi fu ricouosciuto non potersi neppure per verun Statuto di Concilio derogare a quel diritto di Epicheja, ossia di moderazione, e dispensa inerente all'Autorità *Summi Principis*, e perciò inseparabile da quella Sede, *in qua*, come il professa S. Agostino, *semper viguit Apostolicae Cathedrae Principatus*. E rifletta poi, quanto sacro sia un diritto, che per detto dell'Autore della Difesa *Nemo Catholicus abstulerit*.

Quanto giustamente poi al *Nemo Catholicus* si aggiunga dall'Autore della Difesa, *Nemo veri regiminis sciens, aut rerum Ecclesiasticarum gnarus*, resta pienamente comprovato dalla copia de'documenti, che nell'esercizio di questa podestà somministra l'Antichità Ecclesiastica. Permetta dunque Monsignore in secondo luogo, che gli rammentiamo la già dinanzi riportata celebre dispensa del Papa S. Melchiade

anteriore a'Pontefici da lui citati, sì altamente commendata, e magnificata da S.Agostino, nella quale da que'tempi aurei si scorge un insigne monumento della pienezza dell'Apostolica podestà residente nel Sommo Gerarca, cui si fece ricorso affine d'impetrarne quel provedimento, che sebbene contrario ad una inveterata vegliante disposizione de' Canoni, fu nelle attuali circostanze stimato il più acconcio ad ispegnere un luttuoso Scisma, e colla riconciliazione de'Donatisti ridonare la pace alla Chiesa. Che però in quel provido esercizio della Suprema Pontificia Autorità ben seppe ravvisare S. Agostino nel Papa S.Melchiade *il Figlio della Cristiana pace*, *il Padre della Cristiana plebe* (Epist. 43. *Glorio, Eleusio ec.*)

In terzo luogo la Lettera de' PP. Tarraconesi al Papa S.Ilaro Successore di S. Leone nella causa della Ordinazione di Silvano Calaguritano, il cui risultato vien compreso da Severino Binio (presso Lab. T. 5. Ediz. Ven.) in questi termini: „ Memoratu duo digna continet. Unum, quod ad Ro„ manam Sedem tantum pertineat dispensare in iis, quae con„ tra Canones praesumpta sunt: alterum, quod nullius Con„ cilii Provincialis tanta est auctoritas, ut inconsulta Sede Apo„ stolica id praestare potuerit „. Nè sono da passare in silenzio le proteste dell' ossequio, colle quali accompagnarono que'Ven. PP. il ricorso loro alla S.Sede, riconoscendo nel Papa l'insigne privilegio, „ quo susceptis Regni Clavibus post „ Resurrectionem Salvatoris per totum orbem Beatissimi Pe„ tri singularis praedicatio universorum illuminationi prospe„ xit: Cujus Vicarii Principatus sicut eminet, ita metuendus „ est ab omnibus, et amandus. Proinde nos Deum in Vobis „ penitus adorantes, cui sine querela servitis, ad fidem recur„ rimus Apostolico ore laudatam, inde responsa quaerentes, „ unde nihil errore, nihil praesumptione, sed Pontificali to„ tum deliberatione praecipitur „.

Lette furono queste Lettere nel Concilio Romano (anno 465.), ed interrotte dalle frequenti acclamazioni de'PP., fra i quali sedente il primo dopo il Pontefice il gran Padre Vescovo *Ecclesiae Taurinatis* S. Massimo, disse: „ De re„ liquis censeo, ut quisquis talia fecerit, aut detecta in Ec„ clesiis resecare noluerit, se graves causas in Apostolicae Se„ dis judicio redditurum, in quo illi necesse erit subire Sen„ tentiam „.

S. Simmaco (Ep. 12. *ad Avitum* Episcopum Viennen. an. 501.) prescrive in poche parole la norma, che ha da re-

golare l'Autorità nell'uso delle dispense: „ Quamvis a Patri-
„ bus Statuta diligenti observatione, et observanti diligentia
„ sint custodienda, nihilominus propter aliquod bonum de ri-
„ gore legis aliquid relaxatur, quod et ipsa lex cavisset, si
„ praevidisset. Et saepe crudele esset insistere legi, cum obser-
„ vantia ejus esse praejudicialis Ecclesiae videtur; quoniam le-
„ ges ea intentione latae sunt, ut proficiant, non ut noceant „.

Che poi sia questo un diritto competente al Romano Pontefice riguardo alla Chiesa universale, il dichiara egli medesimo nel numerosissimo Sinodo Romano VI. an. 504. „ Cum
„ in unum apud Beatum Petrum Apostolum Sancta Sexta Sy-
„ nodus canonice a B. Symmacho Romae congregata resedis-
„ set, Symmachus praedictus Episcopus Ecclesiae Catholicae
„ Urbis Romae eidem Synodo praesidens dixit: Quoniam re-
„ ligiosus Sancto Spiritu congregante Conventus hortatur, ut
„ quaecumque pro disciplina Ecclesiastica necessaria sunt,
„ cura diligentiore tractemus: Nos enim, et Apostolicae Se-
„ dis moderamine compellimur, et Ecclesiasticarum rerum
„ dispositione constringimur, sic Canonum paternorum Decre-
„ ta librare, et retro Praesulum, Antecessorumque nostro-
„ rum Decreta metiri, ut quae praesentium necessitas tem-
„ porum restaurandis Ecclesiis relaxanda exposcit, adhibita
„ diligenti consideratione, quantum fieri potest, auxiliante
„ Domino temperemus „.

Così dopo aver Santo Simmaco spiegato il diritto inerente alla S. Sede di temperare il rigore de' Canoni secondo l'opportunità delle circostanze, condiscese alle dispense richieste da' PP.. Nè tardarono questi a dimostrare il grato loro animo verso il Pontefice colle seguenti ripetute acclamazioni: „ Ab
„ universis Episcopis, et Presbyteris acclamatum est: Exau-
„ di Christe: Symmacho Papae vita: *Dictum est Sexies*.
„ Haec confirmamus, et haec docemus: *Dictum est Octies*.
„ Doctrinae Vestrae gratias agimus ingentes: *Dictum est*
„ *Decies*: Ista tenemus, et ista observentur, rogamus: *Di-*
„ *ctum est Duodecies*. Dignus Papa, dignus Doctor „.

Tralasciamo altri documenti raccolti nella *Confutazione*, e nelle *Animadversioni* (Tom. XII. e XIII. di questa Edizione), trascritti non da Opstraet, ma dagli originali testi de' PP., e Dottori citati; e terminiamo col ripetere la nota di Natale Alessandro (Dissert. *de Photiano Schism.* §. 22.) sulle dispense chieste al Pontefice Adriano II. dall' Ottavo Concilio Ecumenico, Costantinopolitano IV. „ Magni-

„ ficum sane pro Romani Pontificis Primatu testimonium ;
„ quod Synodus Oecumenica dispensationes a Summo Pon-
„ tifice roget, eique non aliis Patriarchis potestatem a Chri-
„ sto concreditam agnoscat, temperandi severitatem Canonum,
„ qui ab Ecclesia recepti sunt universa „.

§. II.

Resistenza de' Vescovi Asiani al Decreto di S. Vittore, allegata dall'opponente Prelato.

Argomento che ne risulta in conferma della Giurisdizione del R. P. in tutta la Chiesa.

Allega Monsignore (p. 64.) l'esempio *de' Vescovi dell'Asia, che non vollero soffrire, che il Papa S. Vittore cambiasse la consuetudine delle loro Chiese intorno al tempo di celebrare la Pasqua*; e cita Fleury L. 4. §. 43. 44. 45.

OSSERV. Fleury osserva §. 43., come in quella occasione tenuti furono più Concilj. Ve n'ebbe uno in Cesarea di Palestina, cui presederono Teofilo Vescovo di quella Chiesa, e Narciso Vescovo di Gerosolima: Cassio di Tiro, e Claro di Tolemaide vi assisterono con più altri Vescovi non solo della Palestina, ma anche di altre Provincie. Fu conchiuso, che la Pasqua dovesse celebrarsi la Domenica, e fu scritta una Lettera Sinodale, che finiva in questi termini : „ Si „ manderanno di buon grado copie della nostra Lettera a tutte „ le Chiese, perchè non ci venga imputata la colpa di colo- „ ro, che s'impegnano temerariamente nell'errore. Vogliamo „ anco che sappiano, che la Chiesa di Alessandria celebra la „ festa lo stesso giorno, che noi. Essi ne scrivino a noi, e „ noi ne rescriveremo loro reciprocamente „.

Sicchè si vede già, che il Papa S. Vittore avea per se la consuetudine generale delle Chiese contra l'ostinazione di alcune poche, aderenti *temerariamente* al Vescovo di Efeso Policrate. Il Papa S. Vittore minacciò, o anche fulminò la Scomunica contro quelle Chiese renitenti. Allora S. Ireneo con altri Vescovi si prese col dovuto rispetto ad esortare il Papa (come narra Eusebio L. 5. c. 24.), *Victorem decenter admonet, ne integras Dei Ecclesias, morem sibi a Majoribus traditum custodientes, a Communione abscindat*. Adunque S. Vittore riconoscea in se stesso, e S. Ireneo in S. Vittore l'Autorità di rescindere intere Chiese dalla

Comunione. Non contende S. Ireneo del diritto; espone soltanto al Papa la convenienza di non usarlo per una costumanza, ch'era stata tollerata da suoi Predecessori, e specialmente da S. Aniceto in S. Policarpo.

Sarà dunque stata troppo severa per lo meno, e imprudente la condotta del S. Pontefice? Anzi a piena giustificazione del suo Decreto nota Fleury stesso (§. 45.) „ che il Papa „ Vittore potè avere nuove ragioni da usare maggiore rigo„ re, che i suoi Predecessori. Imperocchè Blasto Prete del„ la Chiesa Romana avea fondato il suo sistema, principal„ mente su quella osservanza; di modo che sendo divenuta „ pericolosa, sembrava che più non dovesse tollerarsi „. Non incresca poi a Monsignore sentire il dotto Benedettino Editore dell'Opere di S. Ireneo (Dissert. 3. art. 4. n. 35.), ove vendica egregiamente l'Autorità del Romano Pontefice contro l'eretico Grabio: „ Sed quam infeliciter (N. B.) ab ea hi„ storia argumentum petiit Grabius, tam feliciter idem adver„ sus ipsum retorqueri posset. Nisi enim Victori Papae ju„ risdictio in Orientales Ecclesias fuisset, nunquam certe com„ misisset, ut in iis imperaret, ac Ecclesiae suae morem se„ qui juberet. Cur enim Romanus Episcopus Ephesinum, „ et non Ephesinus Romanum a Communione abscindere prae„ sumit? etc. „

§. III.

Continuazione dello stesso argomento relativamente al diritto delle Appellazioni.

Espressa autorità di S. Bernardo in conferma del medesimo.

Adduce Monsignore (p. 64.) l'esempio „ de' Veseovi Af„ fricani, che ricusarono costantemente di deferire all'Appel„ lazione del Prete Apiario portata al Romano Pontefice „.

OSSERV. Siccome Monsignore si contenta di accennare, come di passaggio, questo notissimo esempio, senza darsi carico di quanto è stato su quel punto scritto a piena dilucidazione del medesimo, ci dispensa egli di entrare in una particolare discussione di quel fatto, con pregarlo a voler consultare alcuno di que' molti egregj Scrittori, che hanno compiutamente soddisfatto alla obbiezione, che pretendono trarne i nostri Avversarj.

Bensì a noi conviene appresentare a Monsignore alcuni pochi documenti tra gl' innumerevoli, che potrebbono allegarsi da non lasciar dubbio sull' incontrastabile certezza del diritto delle Appellazioni alla S. Sede, riconosciuto dallo stesso Nat. Aless. (Dissert. 28. Sec. 4.) qual diritto non avventizio, ma inerente alla nativa Autorità della S. Sede, ed in essa sempre riconosciuto per universale consenso della Chiesa. Chiara è la testimonianza di un S. Leone I. (Epist. 10. a' Vescovi della Provincia Viennese, Ediz. Baller.): „ Nobiscum „ itaque vestra fraternitas recognoscat Apostolicam Sedem pro „ Sui reverentia a vestrae etiam Provinciae Sacerdotibus esse consultam, et per diversarum, quemadmodum vetus „ consuetudo poscebat, Appellationem Causarum, aut retractata, aut confirmata fuisse judicia „. Ed Epist. 12. a' Vescovi della Mauritania num. 12. „ Causam quoque Lupicini „ Episcopi illic jubemus audiri, cui multum, et saepius postulanti Communionem hac ratione reddidimus, quoniam „ cum ad nostrum judicium provocasset, immerito eum pendente negotio videbamus fuisse suspensum „.

Quindi dall' Oriente l'Appellazione allo stesso S. Leone di uno de' più eminenti Vescovi per dottrina, il celebre Vescovo di Ciro Teodoreto (Ep. 52. c. 5. presso Baller.): (1) „ At ego Apostolicae Vestrae Sedis expecto Sententiam, et „ oro atque obsecro Sanctitatem Tuam, ut mihi rectum ac „ justum Tribunal Vestrum invocanti opem ferat, jubeatque „ ad Vos venire, et doctrinam meam Apostolicis vestigiis inhaerentem ostendere „.

Quindi l' Imp. Valentiniano nel raccomandare all' Augusto Teodosio (Ep. 55.) la Fede, ed insieme la Dignità della Sede Apostolica: „ Quatenus Beatissimus Romanae Civitatis Epi„ scopus, cui Principatum Sacerdotii super omnes Antiquitas contulit, locum habeat, ac facultatem de fide, et Sa„ cerdotibus judicare . . . . Hac enim gratia secundum solemnitatem (morem) Conciliorum, et Constantinopolitanus „ Episcopus eum per Libellos appellavit, propter contentionem, quae orta est de fide „.

S. Gelasio (*Commonit.*): „ Ipsi sunt Canones, qui Ap„ pellationes totius Ecclesiae ad hujus Sedis examen voluere

(1) V. Not. 6. Baller. E a maggiore intendimento di tutta la materia si vedano pure l'egregie osservazioni ivi enunziate *in Quesnel. Dissert.*

„ deferri; ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere san-
„ xerunt „.

Nel Generale Secondo Concilio di Lione fu letta, ed approvata la professione di fede per la riunione de' Greci alla Chiesa: „ Ipsa quoque Sancta Romana Ecclesia summum,
„ et plenum Primatum, et Principatum super universam Ec-
„ clesiam Catholicam obtinet .... Ad quam potest gravatus
„ quilibet super negotiis ad Ecclesiasticum forum pertinenti-
„ bus appellare „.

S. Bernardo (L. 3. de *Consider. ad Eugenium* c. 2. n. 6.) appresenta bensì con forza la cautela da tenersi nelle Appellazioni, *ne quod fuit magna necessitate provisum, male utendo reddatur inutile*; ma non omette di stabilire insieme il diritto proprio del Primato di riceverle da tutto il mondo: „ *Appellatur de toto mundo ad Te. Id quidem in testimonium singularis Primatus tui*. E n. 10.
„ Fateor grande, et generale bonum esse Appellationes: id-
„ que tam necessarium, quam Solem ipsum mortalibus „. E Lettera 50. ad Onorio II.lo prega a non rigettare il ricorso del Vescovo Senonen. „ Ut si se ad vultum forte potentis (ut assolet)
„ senserit praegravari, confugere sibi liceat ad viscera Pa-
„ tris, quod utique hactenus nemini negatum audivimus „.

E tanto basti aver quì detto sul diritto delle Appellazioni. Nè a seconda del nostro istituto ci occorre doverne dire di più; giacchè Monsignore non si è fatto ad oppugnarle di fronte.

§. IV.

Diritto delle Riserve riconosciuto, e confermato dal Sacro Concilio di Trento.
Forza del diritto di Devoluzione spiegato da Tomassino.

Vi ha pure chi si lascia persuadere, che il diritto Pontificio delle riserve altro non sia, che un diritto avventizio, nato dalla deferenza de' Vescovi nel riportare alla S. Sede il giudizio delle cause più gravi. A disinganno di ogni vero Cattolico su questo punto, mestiere non è di lunga dissertazione. E' in pronto l'Autorità del Sacro Concilio di Trento Sess. 14. c. 7. *De Casuum Reservatione*; ove dichiara, che „ merito Pontifices Max. pro Suprema potestate, sibi in
„ Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum gravio-

„ res suo potuerunt peculiari judicio reservare „. Chiaro è, che avventizio non è un diritto, che compete a' Romani Pontefici in virtù della Suprema podestà conferita loro nella Chiesa universale; onde apparisce altresì, come senza pregiudizio della ordinaria podestà de' Vescovi nelle rispettive loro Diocesi, ferma sempre sta la superiore immediata Autorità del Romano Pontefice sopra tutti li Fedeli, nel foro stesso della Penitenza, non meno che sopra i loro Pastori, non potendosi alcuno esimere dal governo di quello, cui fu da Cristo commessa la cura di tutto l'Ovile, colla podestà delle chiavi per legare, e sciogliere in tutta l'estensione dell' Unità Cattolica.

Oppone Febronio que' diritti che sono pervenuti alla S. Sede per via di Devoluzione; ma ben avventuratamente a prevenire le sinistre conseguenze, che ha preteso trarne, si è di già fatto innanzi un più avveduto Scrittore, il celebre Tomassino, che a giudizio del ch. Bossuet *nel primo avvertimento sulle Lettere* di Jurieu, *spiega sì profondamente le antiche Tradizioni*: Qual sia pertanto la forza della Devoluzione, il dichiara Tomassino (*Respons. ad notas Scriptoris Anonymi*, in fronte al primo Tomo della sua grande Opera): „ Ubi jus ab inferiori devolvitur . . . non ac„ cipit ab inferiori, non usurpat in inferiorem Superior . . . „ non repetere potest a Superiori inferior . . . solemne enim „ est, jura omnia ad Superiores ab inferioribus devolvi, et „ omnium prorsus potestatum Spiritualium jura ad Summum „ Pontificem devolvi posse, quia Summus omnium vertex „ est . . . . . Si autem haec jura a Concilis Provincialibus „ ad Roman. Pontificem devolvuntur, quia Summus Pontifex „ omnium vertex est; perperam ergo inde infertur, quod ea „ ex sese non habeat, quod ea usurpet, quod contrario usu „ possit amittere „. Dottrina confermata dall'Autorità di Benedetto XIV. nella sua Lettera al Vescovo Giustinopolitano.

§. V.

Della denominazione di Monarchia, *applicata al Regime della Chiesa sotto la Supremazia del Primato Pontificio.*

Sebbene Monsignore non siasi risparmiata la fatica di moltiplicare oltre ogni dovere, nè senza offesa, diciamolo

pure, del proprio suo decoro le sue ingiuriose declamazioni contro il preteso despotismo de' Romani Pontefici da più Secoli, non troviamo però, ch'egli siasi unito con altri del partito a voler direttamente contrastare al Primato quel diritto di governo *Monarchico*, che in qualsisia Polizia compete al *Sommo Principe*, qual nella Chiesa è riconosciuto il Romano Pontefice dagli stessi Basileensi. Ha però sovrabbondantemente supplito il suo Apologista, il quale col consueto suo talento di confondere ogni cosa, supponendo che attribuire al Papa una siffatta prerogativa, sia lo stesso che costituirlo solo Vescovo nella Chiesa, si arma di zelo (art. VI.) ad inveire contro *la Monarchia Papale*, qual *Chimera di fresca data*, *ignota a tutta l'Antichità*. Nè dubita di citare Gersone a piè di pagina.

OSSERV. Questa citazione ne ha suggerito il pensiere d'esporre sotto gli occhj de' Leggitori i sentimenti di Gersone in tal proposito, acciocchè vedasi qual credenza si abbia da prestare ai calunniatori di Dogmatiche Decisioni, procedenti dalla Cattedra di Verità.

1. Adunque Gersone (Lib. *De auferib. Papae* p. 154. *Consider.* 8.) dopo avere accennata la mutabilità, cui soggiaciono le Civili Polizie, soggiunge: „ Non sic de Ecclesia: „ quae in uno Monarcha Supremo fundata est a Christo .... „ quia nullam aliam Politiam instituit Christus immutabiliter „ Monarchicam, et quodammodo Regalem, nisi Ecclesiam. „ Et oppositum sentientes, quod fas est esse plures Papas, „ aut quod quilibet Episcopus est in sua Dioecesi Papa, vel „ Pastor Supremus aequalis Papae Romano, errant in fide, „ et unitate Ecclesiae contra Artic. illum, et *in Unam Sanctam etc.*, et si pertinaces maneant, judicandi sunt haeretici, sicut Martinus (Marsilius) de Padua, et quidam „ aliorum „.

2. Nel Trat. *de Potestate Ecclesiastica* p. 110. Consid. 11. „ Potestas Ecclesiastica in sua plenitudine est formaliter, et subjective in solo Romano Pontifice .... plenitudo potestatis Ecclesiasticae est potestas Ordinis, et Jurisdictionis, quae a Christo collata est supernaturaliter Petro, sicut *Vicario suo*, *et Monarchae Primo* pro se, et „ suis Successoribus legitimis usque in finem Saeculi, ad aedificationem Ecclesiae militantis, pro consecutione felicitatis „ aeternae „.

3. Tract. *de Statibus Ecclesiae* p. 186. sotto 'l titolo:

Sex Considerationes super Statu Summi Pontificis Consid. 1. „ Status Papalis institutus est a Christo supernaturaliter, et immediate tanquam Primatum habens *Monarchicum*, et Regalem in Ecclesiastica Hierarchia, secundum quem Statum unicum, et Supremum Ecclesia Militans dicitur una sub Cristo, quem Statum quisquis impugnare, vel diminuere, vel alicui Ecclesiastico statui particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, Haereticus est, Schismaticus, impius, atque sacrilegus. Cadit enim in haeresim toties expresse damnatam a principio nascentis Ecclesiae usque hodie, tam per institutionem Christi de Principatu Petri super alios Apostolos, quam per traditionem totius Ecclesiae in Sacris eloquiis suis, et generalibus Conciliis „.

4. Sotto il titolo: *Sex Considerationes de Statu Summi Pontificis, et Dominorum S. R. E. Cardinalium* Consid. 3. „ Status Praelationis Episcopalis habuit in Apostolis, et in Successoribus usum, vel exercitium suae potestatis sub Papa Petro, et Successoribus ejus tanquam sub habente, vel habentibus plenitudinem fontalem Episcopalis Auctoritatis. Unde et quoad talia minores Praelati, scilicet Curati subsunt Episcopis, a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur, vel arcetur, et sic a Papa posse fieri circa Praelatos majores ex certis, et rationabilibus causis non est ambigendum „.

A queste quattro espresse proposizioni, e testimonianze di Gersone in difesa, e sostegno della Monarchia Papale soggiungiamo quattro proposizioni in contrario dello Spalatense Apostata Marc' Antonio de Dominis, e perciò anche riprovate, e qualificate come eretiche dalla Facoltà Teologica di Parigi.

1. „ In Ecclesia non dari unum Caput Supremum, et *Monarcham* praeter Christum „.

2. „ Episcopos omnes simul, et in solidum eandem regere Ecclesiam, singulos cum plena potestate „.

3. Monarchiae formam non fuisse immediate in Ecclesia „ a Christo institutam „.

4. Romanam Ecclesiam praecipuam fuisse, et esse nobilitate, existimatione, nomine, et dignitatis auctoritate, non regiminis, et jurisdictionis Principatu „.

Ed ecco in quattro proposizioni per l'una parte, e quattro per l'altra esposti come due specchj; l'uno de'sentimen-

ti di Gersone, e de' Dottori di Parigi; l'altro dell'avverso animo dello Spalatense Apostata, e de' suoi aderenti. Li contempli a bell'agio l'Apologista, e dica, se è di buona fede, qual de' due gli paja, che più si conformi al Cattolico modo di pensare intorno al governo stabilito da Cristo nella Chiesa. Gran fatto! Se si tratta di providenza, o dispensa che si aspetti dal Papa, ecco di repente alzarsi una voce, che grida: Guai che il Papa *attenti contro le disposizioni de' Canoni, contro le costumanze de' Maggiori*: Se un Prelato preposto dal Papa medesimo al governo di qualche Chiesa particolare, con licenzioso arbitrio si fa lecito di prescrivere ordinazioni sovversive della disciplina vegliante nella Chiesa universale, se propone di abolire la moltiplicità degli Altari in una medesima Chiesa contro una costumanza inveterata diggià prima di S. Gregorio Magno, e approvata da quel gran Pontefice: Ecco la stessa voce, che si scioglie in applauso, e commendazione del magnanimo Eroe, esaltato per le sue stesse innovazioni qual benemerito ristoratore, e vindice dell'Antichità. Irregolarità di giudizio, che a maraviglia comprova il gravissimo detto dell'Angelico Dottore: che la *depravazione dell'affetto produce una corrispondente obliquità nell' intelletto*.

CONCLUSIONE

Comprendiamo, che ben potevansi ribattere le insussistenti opposizioni di Monsignore senza tanta prolissità di ragionamenti. Molte cose ha egli affastellate in poca Scrittura: tutto accenna, e nulla prova, a guisa di chi ha voglia di *muovere*, e non ha forza di *risolvere*: Metodo non infrequente presso i Novatori, a' quali non di rado basta il dire quanto fia d'uopo ad eccitare dubbiezze, e render vacillanti per tal modo gli animi su quegli articoli di dottrina, e professione Cattolica, a' quali vorrebbono sostituire i privati loro geniali sentimenti. A prevenire le funeste conseguenze di siffatto insidioso artifizio, necessario è il procurare di mettere in chiara vista le fallacie, sotto le quali tentano di ricoprirlo, l'abuso che fanno delle più rispettabili Autorità, le proprie loro incoerenze, le contraddizioni, nelle quali non possono a meno d'involgersi. Ne ciò può eseguirsi, se non per via di discussioni, che di lor natura esigono lunghezza di discorso. –

Ben è da compiagnersi, che allevato Monsignore nella preclarissima Scuola di un Angelico Dottore, illuminato da Dio, ed eletto a formare un complesso di dottrina, onde trarre in ogni occorrenza i più validi argomenti per la difesa, ed illustrazione d'ogni Dogma Cattolico, in vece di tener fissi gli occhj allo splendore di sì pura, candida luce, rivolti gli abbia a quegli erranti fuochi fatui, che nati da putride esalazioni conducono pur troppo al precipizio chi uscito dalle vie battute si lascia sconsigliatamente guidare da essi.

Nel produrre le sue opposizioni contro la Bolla è proceduto Monsignore con tanto maggiore fidanza, quanto che ha creduto farsi manto della Dichiarazione Gallicana, e soprattutto dell'Autorità di quell' insigne Vescovo, cui da niuno si nega il vanto, che ovunque si è accinto a combattere gli errori de' Novatori, altrettanti ne abbia riportato memorandi trionfi. Vana lusinga, mera illusione, di cui ne fia lecito il ricapitolare le dianzi prodotte apertissime dimostrazioni.

In 1. luogo non si è avveduto Monsignore, che nel prendere di mira la Bolla *Auctorem*, se la prendeva contro un Decreto, in cui chiari concorrono i Caratteri, che sì nella *Dichiarazione*, come nella *Difesa* segnati sono, come valevoli a metter fuor di contesa l' irreformabilità di un Apostolico Dogmatico giudizio.

Peggio in 2. luogo, che nell' impugnare la nuova Bolla non si trattiene dall'inveire contro le salutari dottrine, da più di due Secoli promulgate dalla S. Sede contro agl' insorgenti errori di que' tempi, senza riflettere, che sono pure questi que' Venerandi Decreti sì altamente commendati nella stessa *Difesa*, ove si ascrive a somma gloria della Chiesa Gallicana l'essere stata la prima ad implorarli dalla S. Sede, per mettere il necessario freno al corso di quelle pestifere dottrine, che pur troppo si andavano spargendo nella Francia.

Peggio ancora in 3. luogo il non avere avvertito, come nell'impegno, che si è preso di screditare la Pontificia infallibilità, nulla gli giova, ma anzi fa espressamente contro di lui la dottrina, ed Autorità da lui vanamente invocata del gran Bossuet. Già si è veduto, come questo insigne, riputato Scrittore della *Difesa*, dopo avere stabilita la dottrina della indefettibilità della Fede nella particolare Sede di Roma, e nella totale serie de' suoi Pontefici qual Dogma Cattolico fondato sulla preghiera, e promessa di Cristo, acconsente bensì

all'Art. 4. della Dichiarazione, in conto però di semplice opinione, ed in un modo, che ha creduto potersi conciliare col suddetto Dogma della Romana indefettibilità, cioè che dato un qualunque traviamento, in cui possa incorrere un qualche Romano Pontefice, debba onninamente intendersi questo di un semplice momentaneo trascorso da esser tosto, *statim* emendato; talchè non possa mai prorogarsi ne' Successori, nè allignare in quella Sede, ed in quella serie di Pontefici, cui riconosce conferita da Cristo quella prerogativa d'indefettibilità, che la solleva sopra tutte l'altre Chiese della Cristianità. Ora veda Monsignore, se una tal Dottrina possa conciliarsi colla ereticale pertinacia de' Novatori contro una sì lunga serie di Decreti, che volendoli supporre erronei, converrebbe confessare essere avvenuto il caso dichiarato dall'Autore della *Difesa* impossibile ad avvenire in queste sue formali parole (Par. III. Lib. 10. c. 6.), ove rammemorando *illam Optati Unicam, Singularemque Cathedram, quam Petrus primus insederit Apostolorum Caput ec.*, soggiunge, e conclude: „ Quae proinde Cathedra, si concidere posset, fieretque jam „ Cathedra non veritatis, sed erroris, et pestilentiae; Eccle„ sia ipsa Catholica non haberet Societatis vinculum, jamque „ Schismatica, ac dissipata esser, quod non est possibile „.

4. Riguardo poi alla nuova Costituzione in particolare, degno è di osservazione, che il maggior impegno degli Avversarj contro di essa, si è di farla apparire qual mero parto, ed estratto della *Unigenitus*. Eppure egli è notorio, che questa Santissima Costituzione ha riportata nel corso di pressochè un intero Secolo quella costante successiva conferma, ed approvazione de' Pontefici succeduti alla S. gloriosa memoria di Clemente XI., che a tenore della suddetta Dottrina di Bossuet porta seco un carattere d'immunità da ogni errore, e cui non si può contraddire senza offesa del Dogma Cattolico. Ora qual più sconcia incoerenza può figurarsi di quella, che risalta nella condotta di que' sedicenti zelanti seguaci del gran Bossuet, col rivolgere che fanno in odio della Bolla un pregio, nel quale il preteso loro Maestro fa ravvisare un luminoso segnale della irreformabilità d'un Apostolico giudizio?

Disperi dunque ormai Monsignore di poter giustificare la sua opposizione alla Bolla colle dottrine di Bossuet: Rivolga piuttosto i suoi pensieri a considerare, se i modi tenuti da lui nella sua Scrittura si confanno colle ossequiose proteste di rispetto, e di venerazione, colle quali chiude il Galli-

cano Prelato il Corollario della *Difesa*: „ Denique ad supre-
„ mum usque halitum, in Ecclesiae Catholicae, Romanaeque,
„ et Apostolicae Sedis, in eaque Sedentis Romani Pontificis
„ potestate esse me, futurumque profiteor. Ita me Deus sal-
„ vum velit: ita me Petrus, ita me Pastor Sanctissimus ha-
„ beat oviculam ad ejus pedes pro pace Ecclesiae suspiran-
„ tem; sub quo incurvari peto altitudinem Saeculi frustra in-
„ tumescentis „.

5. Rifletta inoltre Monsignore alla sorpresa, e disgustosa impressione, che avrebbe fatta nell' animo di un Vescovo sospirante per la pace, e concordia, il sentire che un Vescovo consacrato nel centro dell' Unità Cattolica si recasse a titolo di gloria la sua dissonanza da suoi Colleghi nel Ministero Episcopale, perché non reclamanti contro la Bolla; motivo, che sendo comune a'quanti Vescovi sparsi sono per tutta la Cristianità, ha ispirato all' Apologista di Monsignore lo sconcio ereticale ardimento di avvolgerli tutti, come in un fascio, nel reato di un'aperta prevaricazione.

Desideriamo di vero cuore, e speriamo mediante la grazia del Signore, che non isdegnando Monsignore di ripigliare il corso delle primiere sue istituzioni sotto la scorta del Angelico suo Precettore; e memore della Sentenza di S. Agostino, che *deforme si è ogni parte, che non consente col suo tutto* „ Turpis omnis pars est suo universo non con-
„ gruens „ (Confess. L. 3. c. 8.), sentirà quanto più soda sia, più conforme alla Santità, e Dignità del suo carattere la gloria, che fia per acquistargli innanzi a Dio, ed agli Uomini il suo ritorno ad una perfetta concordia col Clero Episcopale, che non è quella, che può venirgli dagli applausi di un partito, che non è la Chiesa, nè può appropriarsi la custodia del Deposito, colla promessa della indefettibilità fatta da Cristo all'Unità dell' Apostolico Ministero sotto la preaidenza del Capo. Piaccia all'Onnipotente Iddio, che tiene in sua mano il cuore degli Uomini, di confondere i vani disegni di chiunque renti d'innalzare muro di divisione nel suo Regno; e mandi dal Cielo lo Spirito Suo Santo a rinnovare sulla faccia della terra un nuovo luminoso esempio di quella religiosa docilità, che si richiede da chi è chiamato *ad obeditionem fidei*, e che è dal grande Agostino raccomandata particolarmente a' Vescovi nell' esercizio del Pastorale loro Ministero. Faccia il Dio nostro, che Dio non è di dissensione, ma di pace, che tolto di mezzo, e fugato l'inquieto torbido spirito

della contenzione, vengano a riunirsi al tronco le scompaginate membra, e connettendosi tutte l'una coll'altra, e ciascuna ordinatamente a suo luogo per le debite giunture (ad Ephes. 4.), per cui a ciascun membro vien somministrato lo spirito, che ne ha da regolare, e misurare le operazioni, tutte unitamente, e con bell'ordine concorrano alla edificazione della Chiesa, che è il Corpo di Cristo.

FINE DELLA SECONDA PARTE.

ANIMADVERSIONES IN NOTAS

QUAS NONNULLIS PISTORIENSIS SYNODI

PROPOSITIONIBUS DAMNATIS

IN DOGMATICA CONSTITUTIONE SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

P I I V I.

QUAE INCIPIT: *AUCTOREM FIDEI*

C L. F E L L E R

CLARIORIS INTELLIGENTIAE NOMINE ADJICIENDAS CENSUIT.

AMPLISSIMO PRAESULI N. N.

Notas Dogmaticae Constitutioni, Auctorem Fidei, *clarioris intelligentiae nomine a Cl. Dusseldorpiensi, ut ferunt, Editore* (1) *adjectas, quas nosti istinc ad nos pervenisse, ad Te, Praesul Amplissime, remitto suis animadversionibus notatas. Simul vero cum non dubitem, plerosque fore, quibus non vacet ejusmodi se se disceptationibus implicare, qui tamen quaesituri sint, quorsum haec spectent, unumque se hoc scire cupiant, quid inde ad rectam de rebus Divinis sentiendi, loquendive regulam sumere debeant, operae pretium existimavi me facturum, si pauca haec te praemonerem, quibus instructus ad satisfaciendum eorum votis paratior accederes. Dices nempe; omnia haec ad tria referri Catholicae institutionis capita, quae totidem Censurarum formulis in Apostolica Constitutione ab infestis, perniciosisque Synodi Pistoriensis captionibus, et calumniis provida sunt Summi Pontificis auctoritate vindicata.*

Primum Caput ad Eucharisticae consecrationis efficaciam pertinens Dogmate continetur ab Synodo Tridentina expresse, nominatimque definito, singularis ejus, mirabilisque conversionis, *quae per Consecrationem efficitur* totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem Christi, *cujus Dogmatis fidem sub* Transubstantiationis *vocabulo Universa Ecclesia sancte, inviolateque profitetur. Sacri porro hujus Dogmatis, ut et Vocabuli, quo solemnis ejus professio continetur, non sine gravi doctrinae Catholicae offensione, et discrimine mentionem plane omnem praetermisit Synodus Pistoriensis in sua expositione fidei de Ritus Consecrationis efficacia.*

Jam vero cum Pontifici pro Apostolici sui muneris ratione nil antiquius esse debeat, quam ne qua excidat, aut negligatur particula sacri Dogmatis, provido sane consilio inconsultissimam eam, suspiciosamque omissionem Apostolica censura perstringendam censuit, quate-

(1) Cujus nomen, ut ad nos perlatum est, fama jam publica vulgatum innotuisse, silendum hac etiam de causa non duximus, ne alia ejus multa, et praeclara in religionem merita taceremus.

„ *nus nempe per eam notitia subtrahitur, tum articuli* „ *ad fidem pertinentis, tum etiam Vocis ab Ecclesia con-* „ *secratae ad illius tuendam professionem adversus hae-* „ *reses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam,* „ *quasi ageretur de quaestione mere Scholastica* „.

Itaque exponas oportet, hoc Primo Capite id unum provisum esse, ut in fidei expositione de Consecrationis efficacia, pura, et incorrupta servetur Dogmatis ejus integritas, quod sub Transubstantiationis *vocabulo a Tridentina Synodo sancitum, denuo in solemni juramento Professionis Fidei Pius IV. expressis verbis profitendum praescripsit. Qua proinde formula censurae nemo futurus est Catholico sensu imbutus, qui non eam ipsam doctrinam recognoscat, quam facile meminerit, sibi a pueritia inter prima Christianae institutionis elementa traditam, tradique consuetam.*

Alterum Caput est de adoranda Humanitate Christi, de qua constans est Ecclesiae, perpetuo, et universali, adversus Apollinaristas praesertim, Patrum consensu firmata doctrina, sicut in Christo duae sunt Naturae Divina et Humana, ita ambas in Christo adorandas naturas esse: Divinam propter se, *humanam propter personalem eam conjunctionem cum Verbo, vi cujus* duae Christi naturae ad unam Verbi Dei Personam reducuntur, unamque subsistentiam (1): *Quo fit, ut tametsi duae sint Naturae adorandae, una tamen eademque sit adoratio, qua una eademque Verbi Persona in utraque natura subsistens, in utraque adoratur.*

Hujusce porro etiam adorationis ratio per importunam quandam ambiguitatem sic effertur in Synodo, ut verendum esset, ne dum Synodus vocabulis utitur Patribus insuetis, captioso suo more Fidelium mentes a Patrum sensu latenter abduceret. Quare sedulo quoque providendum fuit, ut omni ambiguitate remota, sincera eluceret Catholicae Doctrinae integritas de duabus naturis ita in Christo adorandis, ut nihilominus pro unitate Personae, quae in utraque subsistit, et adoratur, una sit adoratio, qua Verbum Incarnatum cum propria ipsius carne adoratur, ut est Can. 9. Concilii Generalis V. definitum.

(1) Damasc. de Fide Orthod. l. 3. c. 8.

Tertium est Caput de Cultu S. Cordis Jesu, de quo sic disserit Synodus, primum ut per summam injuriam fideles Christi Cordis Cultores promiscue hoc nomine arguat, „ *quod non advertant Sanctissimam Carnem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiam humanitatem* „ *totam cum separatione, aut praecisione a Divinitate* „ *adorari non posse cultu Latriae*„. *Dein captiose simul insinuet, ab omni cultu, qui Carneo Christi Cordi quoquo modo deferatur, nunquam separationis istius, aut praecisionis vitium abesse.*

Utrumque falsum. Nam primo falsum crimen in fideles Christi Cordis Cultores generaliter conjectum, non satis eos advertere Carnem Christi cum separatione, aut praecisione a Divinitate adorari non posse cultu Latriae, quasi aliqua fieret separatio hujusmodi, vel praecisio, etiam dum Cor Christi adorant, ut est Cor Jesu, Cor Personae Verbi, cui est inseparabiliter unitum, idque ad eum modum, quo exangue Corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a Divinitate (fatentibus ipsismet Adversariis) adorabile fuit in sepulcro.

Item falsum, separationis hujusce, aut praecisionis vitium quoquo modo in cultum incurrere, qui Carni, atque adeo Carneo ipsi Cordi Christi deferatur, pro hypostatica ejus inseparabili unione cum Verbo. Et revera manifeste repugnat, nec per mentem quidem fingi potest, praecisionem fieri a Divinitate in eo cultu, qui praecise tribuatur propter conjunctionem cum Divinitate: quo nempe cultu dum Cor Jesu adoratur, non ut simplex, et nuda Caro, sed ut Caro Verbi Dei (*Damasc. de fide Orthod. l. 3. c. 8.*) *ipsamet reapse Persona Deitasque Verbi cum propria sua Divina Carne adoratur. Nulla igitur separationis, aut praecisionis a Divinitate suspicio in ejusmodi cultum cadere potest, nisi haec duo componantur quae, ut dictum est, pugnant inter se, nempe ut praecisio a Divinitate in eo actu intelligatur, quo actu spectatur conjunctio cum Divinitate.*

Quo fit, ut quemadmodum ipsamet sepulta Persona Verbi adorata censeri debuit eo cultu, quem in triduo mortis Corpori ejus exangui ob permanentem hypostaticam ejus unionem cum Verbo, tribuendum fuisse nec ipsimet Adversarii diffitentur, sic eadem Persona Verbi reapse semper adorata intelligi debeat omni eo cultu, qui

Carni ejus vivificae ob eandem personalem conjunctionem tribuatur.

Accedit quod et in hymnis ipsis, qui pro persolvendo pii hujus cultus Officio praescripti sunt, Sacrum Cor Jesu celebratur, atque venerationi fidelium proponitur, velut e quo scisso vibrantis hasta Militis Ecclesia Christo jugata nascitur, *et quod* vulneratum ictu patenti Caritas voluit; *ut proinde Cultus, qui Cordi sic scisso, et vulnerato exhibetur, sua velut sponte in cultum quodammodo recidat omnibus probatum vulnerati lateris, alterque ex altero mutuam lucem recipere, vicissimque reddere sibi videatur.*

Uno verbo Formularum summa de cultu S. Cordis Jesu ad hoc breve caput redit Christianae institutionis: Nullam fieri separationem, aut praecisionem a Divinitate in eo cultu, sive quo sub Symbolo Cordis immensa Christi Caritas recolenda proponitur, quo refertur a Summis Pontificibus approbata hujusce cultus institutio: Sive quo in adorando Corde Jesu praecise pro sua conjunctione cum Divinitate, Divinitas ipsa, Personaque Christi, utpote primario spectata, ita primario quoque uno eodemque Latriae cultu adorata intelligitur.

Quae si rite, ut par est, exponentur, quod planius quam ego potuerim, te facturum non dubito, nil moraе fuerit, quin quotquot sunt in coetu fidelium pio religionis affectu, et studio praediti, atque ab omni disputandi ambitione remoti, nec aliud scire ament, quam quod in Ecclesia communiter docetur, ut ei quae secundum pietatem est doctrinae acquiescant: hi ipsi non aegre patiantur, se carere Notarum ejusmodi subsidio, quas facile intelligant vel hoc ipso, quod ad tria illa percipienda doctrinarum capita, quae censurarum formulis continentur, minus necessariae forent, tales exire debuisse, quae perspicuitati Formularum officerent potius, quam quidquam lucis ad clariorem intelligentiam afferrent.

PROOEMIUM

In editione Constitutionis Dogmaticae Sanctissimi Domini Nostri PII VI., cujus principium est: *Auctorem Fidei*, quae typis Dusseldorpiensibus, ut ferunt, solo apposito *Romae* nomine, curante *Fellero* prodiit, clar. Editor saepe jam, et diu de Catholica Religione bene alioquin meritus, improviso nescio quo consilio inductus, *Notulas* quasdam suas nonnullis propositionibus, *ad clariorem*, ut ultro sibi persuasit, *intelligentiam* adjiciendas censuit. Quinque omnino sunt illae numero: Ex his tres, quibus in perscrutandis censurarum *formulis* ita versatus est, ut eas ad sensum *Synodi Pistoriensis* accommodare potius voluisse videatur, quam reprobatae per eas doctrinae pravitatem agnoscere. Quo exitu, facile quisque intelliget, qui modo notas cum formulis contulerit. Nihil deprehendet in formulis, quod clariorem lucem desideret; nihil in notis, quod vel minimum lucis afferre valeat: nisi forte, proh dolor! quod aegre Feller tulerit, a Pontifice in Dogmaticam suam Constitutionem totidem verbis ex Tridentino Canone translatum esse Sacrum Dogma *Conversionis totius vini in Sanguinem*, quas ille *voces* non reformidaverit palam edicere, *secundum litterarum falsitatis argui debere*. Qua tamen reprehensione, utpote cum violata simul Canonis Tridentini, et Sacri ab eo Dogmatis definiti sanctitate, conjuncta, nil sane afferri poterat ad Pontificii Decreti commendationem illustrius. Nec minus alienum a pristino illo suo pleno pietatis sensu erga Sedem Apostolicam, quod alio loco excidere sibi passus est, *merito culpari* piam precationem *Sacrosanctae individuae Trinitati*, *Crucifixi D. N. J. C. humanitati* etc. solemni publicarum precum officio a Pontificibus adjunctam, diuturno jampridem ac frequenti per Orbem Ecclesiae usu consecratam: quae qui legat, vix oculis suis credere audeat, talia unquam a Viro Catholico, et eo quidem pio religionis Cultore scribi, et Apostolicae Constitutioni opponi potuisse. Ut jam mirandum minus videri debeat, eo usque illum progressum esse, ut, ipsomet Pontificii Decreti mutilato contextu, veritus non sit Apostolicae ipsius Constitutionis venerandam omnibus, plenoque mentis obsequio suscipiendam integritatem audaci fa-

cinore minuere: quo editioni suae omnem prorsus fidem abrogavit (1).

Nec tamen fas est credere, Virum clarissimum Pistoriensibus potius, quam aut Tridentini Concilii, Sedisve Apostolicae auctoritati, aut frequentatis per Ecclesiam moribus, et institutis suffragari voluisse. Hoc potius existimandum, abreptum eum flagrantiore illo studio, quo minus caute interdum pii alioquin religiosique Viri per eas regiones ducuntur, concordiae Catholicos inter et heterodoxos conciliandae, faciliorem se praestitisse ad ea emollienda sive Dogmata, sive Dogmatum vocabula, quae dissidentium auribus duriora solent accidere, prout suo loco breviter indicaturi sumus. Ceterum ex subjectis animadversionibus, quas *Fellerianae notae* prorsus efflagitant, perspectum iri confidimus, siqui dem ea sana verborum forma est, quae sit Ecclesiae totius sensu comprobata, ita ex Patrum, Conciliorum, Pontificum sententiis contextas esse censurarum formulas, nihil ut in illis immutari, aut inverti queat, quin inde par quaedam et respondens in aliqua parte probatae doctrinae, vel disciplinae perversio consequatur. Quod ut luculentius pateat, nec aliquid in perpendendis Fellerianis notis videamur subterfugere voluisse reticendo; operae pretium duximus, animadversionibus nostris primum damnatas Pistorienses propositiones cum censuris; deinde subjectas censuris Fellerianas notas omnium oculis expositas praeponere.

Moniti demum loco notandum, in hac ipsa editione, ad calcem *notarum*, rite indicata per interpositas lineas, ut moris est, separatione, adjectum a Fellero esse alterius planeque diversi argumenti *Extractum* quoddam, in quo agitur de nullis irritisque dispensationibus, quae super lege abstinentiae inconsulta S. Sede conceduntur. Quo in *Extracto* Epistola refertur praestantissimi Nuntii Apostolici ad tractum Rheni, ea de re data Coloniae idibus Sextil. 1794. cum apposita consueta subscriptione *B. Arch. Damiat. N. Ap.*, ut liquido pateat, hanc subscriptionem, quae in extrema pagina legitur, ad illam tantum epistolam, nullo vero modo ad mutilam editionem, notasve illi adjunctas pertinere.

(1) Nisi aequius est cogitare (quod sane malim) id errati indiligentia potius Librarii, vel Typographi accidisse, quam data opera Editoris tam saepe, tam bene antea de Religione meriti.

Ceterum minime dissimulandum, quod aequitatis ratio maxime postulat, valdeque pertinet ad meritam Felleri laudem, egregiis ab eo notis illam ipsam Apostolici Nuntii Epistolam illustratam esse, quibus ille praeclarum suum Religionis, et Ecclesiasticae disciplinae, tum et Supremae Sedis Apostolicae auctoritatis tuendae, et vindicandae studium luculenter testatum reliquit.

SYNODI PISTORIENSIS

Propositio 29. damnata

De Ritus Consecrationis efficacia

De Euch. §. 2.

XXIX. Doctrinam Synodi, qua parte tradere instituens Fidei doctrinam de ritu Consecrationis, remotis quaestionibus Scholasticis circa modum, quo Christus est in Eucharistia, a quibus Parochos docendi munere fungentes abstinere hortatur, duobus his tantum propositis. 1. Christum post Consecrationem vere, realiter, substantialiter esse sub speciebus. 2. Tunc omnem Panis, et Vini substantiam cessare, solis remanentibus speciebus, prorsus omittit ullam mentionem facere transubstantiationis, seu conversionis totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem, quam velut *articulum Fidei Tridentinum Concilium definivit*, et quae in solemni Fidei professione continetur.

Quatenus per inconsultam istiusmodi, suspiciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad Fidem pertinentis, tum etiam vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haereses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere Scholastica.

Perniciosa, derogans expositioni veritatis Catholicae circa Dogma transubstantiationis, favens haereticis.

NOTA FELLERI

Pag. XIX. Prop. XXIX. Equidem confitendo 1. realem, et substantialem Christi praesentiam, 2. cessationem omnis substantiae panis, et vini, remanentibus speciebus, genuinam fidei Catholicae doctrinam enuntiant. Sed improbat Pontifex 1. quod Pistojenses Sacramentum quidem Eucharistiae, quale est post Consecrationem, rite exprimatur, sed ipsa Sacramenti confectio, seu *ritus consecrationis efficacia* (uti *titulus paragraphi* habet) taceatur. Aliud enim est Christum praesentem esse; aliud per consecrationem praesentem fieri: primum in Sacrificio solo peragitur: manet alterum, quamdiu species perdurant. 2. Pontifex improbat quod vox *transubstantiatio* neglecta, aut studio omissa sit, tanquam male a Patribus adhibita esset veluti maxime idonea ad rejiciendum *impanationem*, *et companationem*. Quamvis rejpsa ni-

mis grammaticaliter, aut metaphysice accipi ea vox non debeat, quasi nimirum ex una substantia, ut medio, aut materia, fieret altera jam praevie existens, aut unum substantiae qualiscumque individuum posset (sicuti quidam olim absurde docebant) fieri aliud individuum : Qui sensus est a ratione, aeque ac Tridentino alienus. Porro dum quae hic asserimus Concilium vera omnino declarat, caetera, quae ad Mysterii tanti modum, hominibus sane impervium, spectant, in medio reliquit, nec decidere quacunque ratione voluit. Quemadmodum post sensatos Theologos omnes, novissime observabat *Benedictus Stattler*, Vir inter Catholicos Scriptores plane insignis: „ Communis Doctorum „ Scholae cum Bellarmino Sententia est, modum, quo Christus rea„ liter in Eucharistia praesens est, ad Dogma neutiquam pertinere ; „ sed solam realem, veram, ac substantialem Christi praesentiam, „ omnis panis ac vini substantia ac reali praesentia remota, ab „ omnibus vere fidelibus certa fide credendam esse. Hoc gemino „ Dogmate Catholica Ecclesia se, filiosque suos ab omnibus sectis „ acatholicorum universe discernit : *Totus Christus vere praesens* „ *est in Eucharistia : nihil autem substantiae panis, et vini, prae*„ *ter statum sensibilem utriusque* „ (Theolog. Christ. theoretica Tract. 6. cap. 3.). Hoc certum omnino, nusquam Tridentinum fecisse ex transubstantiatione articulum a recitata modo professione distinctum. Quare cum Bulla Pii VI. concors sane cum Concilio sit ; ita explicanda omnino, sicuti hic a nobis factum. Quod autem ad nimiam terminorum grammaticalitatem fugiendam, uti supra diximus, hic in materia pertinet, locuples sunt exemplum eae voces, quae in eadem Bulla ex Tridentino referuntur: *Conversio totius vini in Sanguinem* ; quae quidem secundum litteram argui falsitatis debent : Cum enim Corpus Christi integrum, et perfectum sub specie quoque vini sit, in Sanguinem *totum* vinum non vertitur. Adeo verum est, a Divinorum Mysteriorum fide, aut theologica etiam explicatione, sicut, et universim ab Ecclesiae decretis (uti sapienter monet Melchior Canus) omnem subtilitatem, aut terminorum curiosiorem inquisitionem, ubi semel mens scopusque definitionis in aprico est, abesse omnino debere.

ANIMADVERSIO

§. I.

Per Pistoriensem, Fellerianamve efficaciae Consecrationis expositionem derogari Dogmati Catholico a Tridentina Synodo expresse definito.

Ad rectum instituendum judicium de *Nota*, quam Cl. Feller censurae Prop. 29. Synodi subjiciendam censuit, opus in primis est tres proferre in medium Dogmaticas veritates de Consecrationis efficacia, seu de eo, quod vi Consecrationis in Eucharistiae Sacrificio efficitur, cum perpetua Ecclesiae fide, tum Lateranensis IV., Tridentinaeque Synodi definitione com-

probatas: Prima, *Christum in Eucharistia vere, realiter, substantialiter contineri*; et haec quidem est Sess. 13. Trid. Can. 1. definita: Altera, *nil remanere substantiae panis, et vini una cum Corpore, et Sanguine Christi, manentibus duntaxat Speciebus panis et vini*: Tertia, *in eo Sacramento mirabilem fieri conversionem totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem Christi, quam conversionem*, subjungit Tridentinum, *aptissime a Catholica Ecclesia Transubstantiationem appellari*: Quae posteriores duae veritates distinctis duabus partibus Canonis 2. distincte definitae continentur his verbis: „ I. Si „ quis dixerit, in Sacrosancto Eucharistiae Sacramento rema„ nere substantiam panis, et vini una cum Corpore, et San„ guine Domini Nostri Jesu Christi; 2. Negaveritque mira„ bilem illam, et singularem conversionem totius substantiae „ panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem, „ manentibus duntaxat speciebus panis, et vini, quam qui„ dem conversionem Catholica Ecclesia aptissime Transub„ stantiationem appellat: Anathema sit „. Quae rursum conversio sub hoc ipso Transubstantiationis nomine confitenda praecipitur in Formula juramenti Professionis Fidei a Pio IV. edita.

Ex his tribus veritatibus duas priores duntaxat Synodus Pistoriensis proponit velut ad Fidem pertinentes, scilicet 1. Christum realiter existere in Eucharistia. 2. totam in ea cessare panis, et vini substantiam. Tertiam vero, nempe conversionem substantiae panis in Corpus, et substantiae vini in Sanguinem (in qua tamen inest ratio existentiae Christi, et cessationis panis, et vini in Eucharistia) (*ex Bellarm.*) prorsus omittit, seu potius rejicit inter Scholasticas opiniones de modo existendi Christi in Eucharistia, a quibus ita Parochos cupit abstinere, ut eas ne memoratu quidem dignas existimet.

Jam vero si nefas est in illis exponendis, quae de quovis doctrinae capite ad Fidem pertinent, veritatem praeterire ab Ecclesia definitam, cujus insuper expressa confessio in solemni Fidei professione edenda praescribitur; quis jam diffiteatur, non aequum modo fuisse, sed et ad integritatem tuendam fidei depositi prorsus necessarium, ut Apostolica Censura omissio notaretur, qua *notitia subtrahitur cum articuli ad Fidem pertinentis, tum et vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haere-*

ses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere Scholastica; ut declaratum est in formula Censurae.

Haec ipsa tamen omissio est, quam notula sua Cl. Feller omni suspicione criminis levandam suscepit, contendens, *Pistojenses confitendo* 1. *realem, et substantialem Christi praesentiam*. 2. *cessationem omnis substantiae panis, et vini remanentibus speciebus, genuinam Fidei Catholicae doctrinam enuntiare*. Cumque probe cerneret diminutam hujusmodi expositionem ad Canonis Tridentini litteram, qua parte *transubstantiationis* Dogma profitendum sancitur, accommodari non posse, fidenti animo aggressus est litteram ipsam Tridentini ad Pistoriensium sensum inflectere.

Et quidem ad hanc opinandi rationem adductus Feller in primis videtur auctoritate Benedicti Stattler, cui laudem tribuit *Viri inter Catholicos Scriptores plane insignis*, cujus etiam *novissimam observationem* quamdam, qua se potissimum tuetur, profert in medium his verbis: „ Communis Doctorum Scholae cum Bellarmino sententia est, modum, quo Christus realiter in Eucharistia praesens est, ad „ Dogma neutiquam pertinere; sed solam realem, veram, „ ac substantialem Christi praesentiam, omni panis, ac vini „ substantia, ac reali praesentia remota, ab omnibus vere „ fidelibus certa fide credendam esse: Hoc gemino Dogmate Catholica Ecclesia se, filiosque suos ab omnibus sectis „ acatholicorum universe discernit: *Totus Christus vere „ praesens est in Eucharistia: Nihil autem substantiae „ panis, et vini, praeter statum sensibilem utriusque* „: Cui sententiae continuo suam Feller adscribit, subjungens: „ Hoc certum omnino, nusquam Tridentinum fecisse ex „ transubstantiatione articulum a recitata modo professione „ distinctum „.

Nunc, antequam ad Stattlerianam (*) observationem,

(*) *Verba Benedicti Stattler superius citata, et in quibus tantopere confidit Dominus Feller, reipsa in eo doctissimo Auctore reperiuntur in Tractatu de Sacramentis art. 498. p. 221. Sed in eorundem intelligentia Dominus Feller quammaxime hallucinatus est. Circa Eucharistiam duo quaeri possunt. Primum*: quomodo Corpus Domini existat in Eucharistia? *Alterum*: quomodo Corpus Domini ponatur in Eucharistia? *De primo agit Cl. Stattler eo in loco, unde verba illa desumpta sunt: ibi rejectis aliquorum opinamentis circa* modum *quo Corpus Domini existit in Eucharistia, ait, circa praedictum* modum *duo tantum Dogmata Ecclesiam docere; absentiam nimirum panis, et vini; et realem, veramque Corporis Christi praesentiam. Verba ergo illa Stattleri restrictim dicta de modo, quo Corpus Domini in Eucharistia, perperam intellexit Dominus Feller, quasi generatim circa Eucharis-*

atque ad Bellarmini sententiam propius recognoscendam accedamus, ut vel primo aspectu pateat, quam longe Stattleriana illa, Pistoriensisve expositio absit a germana Catholicae fidei professione, prodeat, velim, Vir acatholicus, qui suos de ritu Consecrationis errores ejuraturus, paratum se dicat duas illas veritates amplecti, quae solae velut ad Fidem pertinentes in ea professione proponuntur, scilicet „ 1. Chri„ stum realiter in Eucharistia existere. 2. totam in Eucha„ ristia cessare panis, et vini substantiam „; sic tamen ut ne ulterius quidquam cogatur profiteri, quod ad cessationis modum pertineat, sive quis eam velit per qualemcunque conversionem fieri, sive per migrationem de loco in locum, sive per discessum in materiam primam, aut merum et simplicem reditum in nihilum, nulla conversionis, seu transmutationis habita ratione: Ille profecto, Fellero judice, genuinam cum Pistoriensibus, et Stattlero Catholicae fidei doctrinam profiteri censendus erit. Quod si postmodum hac mente imbutus, atque ita, ut dictum est, ad Catholicae fidei professionem institutus, oculos adjecerit ad memoratum Canonem Tridentini Concilii, profecto, si constare sibi volet, nullus dubitabit, quin sibi fas sit eam Canonis partem rejicere, qua *conversionis* articulus continetur, utpote qui neque in Pistoriensi, neque in Stattleriana expositione comprehenditur, cui uni sese ille stricte addixerit. Aliunde certum est, a nemine rejici posse partem illam Tridentini Canonis, quin

stiam dicta fuissent, et prolude ac si Ecclesia generatim circa Eucharistiam nihil aliud doceret, praeter duo illa Dogmata: Hanc esse Stattleri mentem patet ex toto contextu illius articuli, nec non ex verbis illis, quibus utitur: Modum, quo Christus realiter in Eucharistia praesens est, ad Dogma non pertinere. *Sed evidenter, et absque ulla controversia mens Stattleri patet ex articulo proxime sequenti 499. pag. 225., ubi praedictus Stattler agens* de modo, quo Corpus Domini ponitur in Eucharistia, *aliud tertium Dogma Catholicum Transubstantiationis nit esse credendum. En quomodo incipit articulus ille:* „ *In Sanctissima Eucharistia non manet substantia panis, et vini; sed vera conversione commutatur „ in SS. Corpus, et Sanguinem Christi Domini. Dogma Catholicum clare probatur „. Assertionem hanc quam Dominus Stattler merito dicit* Dogma Catholicum, *latissime ibidem probat ex Scriptura, PP. et Conciliis, nominatim ex iisdem illis verbis Concilii Tridentini, quibus utitur Eminentissimus Gerdil; eandemque assertionem, ac nominatim vocabulum ipsum* Transubstantiationis *luculentissime vindicat ab Heterodoxorum objectionibus. Deceptus ergo evidentissime est Dominus Feller, et in deceptionem induxit Eminentissimum Auctorem qui ipsi fidenter adeo Stattlerum citanti credens, hunc quoque refellit, perinde ac si a Dogmate* Conversionis, *pro quo tamen accerrime stetit, reipsa defecerit; quod sane contra fecisset, si ejus Opus habuisset ad manus; causae enim, quam tuebatur, non parum intererat, gravissimi Theologi auctoritatem in rem suam convertere, et in adversarium, qui ea potissimum nitebatur, retorquere.* Notam antecedentem loco huic subjiciendam doctus quidam Vir transmisit; cui ut mos gereretur, quod libenter facimus, et postulati aequitas, et ipsamet veritatis ratio, omnino postulabat.

ad litteram implicet se se diro illo anathemate, quo expressis verbis percellitur qui *negaverit mirabilem illam conversionem ..... quam Ecclesia Catholica aptissime transubstantiationem appellat*. Hinc novum istud emerget mirandum dictu, et portenti simile, ut qui pro negata professione articuli *conversionis* a Tridentino definiti, Concilii ejusdem anathemate constrictus ad litteram teneatur; ille nihilominus ad formam Stattlerianae, Pistoriensisve professionis, genuinam Catholicae fidei doctrinam edere censendus sit: utpote qui, licet cessationis modum per *conversionem* a Tridentino definitum repudiet; ipsam tamen cessationem panis, et vini simul cum reali Christi praesentia in Eucharistia profiteri non desinat: quae duae veritates sunt, quas solas velut ad Fidem pertinentes Pistoriensis formula complectitur, constansque ita maneat in gemino dogmate, quo interprete Stattlero Ecclesia Catholica se, suosque filios ab omnibus Acatholicorum sectis discernit (1).

Nunc ut ad Stattleri observationem redeamus, etsi locus non indicatur, e quo deprompta sit sententia Bellarmino adscripta; dari facile potest, longe illum abfuisse, ut dogmata inter quaestiones referret, quae de modo existendi Christi in Eucharistia libere inter Catholicos in Scholis disputantur: Verum quod in eam classem V. Bellarminus modum rejecerit, quo Christus sit praesens in Eucharistia vi mirabilis ejus conversionis, quam Ecclesia Catholica transubstantiationem ap-

(1) Ne locus relinquatur migrandi de quaestione in quaestionem; notandum, non hic agi utrum fidelis quisque utcunque simplex et rudis teneatur explicite credere articulum conversionis a Trid. definitum; sed utrum in genuina expositione, quam pollicetur Synodus doctrinae Catholicae de ritus Consecrationis efficacia, articulus ille sine gravis offensionis periculo praetermitti potuerit, et, quod gravius est, inter Scholasticas quaestiones indiscriminatim rejici. quas silentio premere Parochi debeant: atque ideo utrum homo, cujus oculis subjiciatur 2 pars memorati Canonis Tridentini, refragari ei valeat, ob eam causam, quod praeter existentiam Christi in Eucharistia, et cessationem totius substantiae panis et vini, modus praeterea credendus proponatur singularis illius et admirabilis conversionis, qua Christus vi verborum praesens fit in Eucharistia, et in qua proinde ritus Consecrationis efficacia proprie consistit. Qui modus si rejici non valet ab eo, cui proponatur ut a Trid. sub Anathemate definitus; liquet profecto, genuinam dici non posse Pistoriensem expositionem de ritus Consecrationis efficacia; frustraque in ea excusanda operam suam Fellerum insumere voluisse.

pellat, id vero fidenter dico, quantum a catholico Dogmate, tantundem a Bellarmini sensu, ac mente abhorrere. Quod ut manifestum fiat, satis fuerit oculos conjicere in tertiam illius Controversiam generalem *de Sacramento Eucharistiae*, in cujus proemio mentem suam dilucide explicat his verbis: „ De Sacramento Eucharistiae his omissis, quae Catholici Doctores inter se disputare salva Fide, et Christiana pace solent, quatuor hoc tempore inter Catholicos, et haereticos versantur controversiae principales, de quibus .... disputare aggredimur. Prima igitur ac praecipua controversia est de vera, ac reali, et substantiali praesentia .... Altera de modo, ac ratione existentiae Christi in Eucharistia; sit ne ratio existentiae Christi in Eucharistia conversio panis et vini in Corpus, et Sanguinem Christi, quae ab Ecclesia dicitur transubstantiatio, an potius assumptio panis, et vini ad unionem hypostaticam Corporis, et Sanguinis Domini, aut omni-praesentia, sive ubiquitas, ut quidam loquuntur, humanitatis Christi, an aliquid aliud „.

Tantum ergo abest, ut Bellarminus *modum* seu rationem existentiae Christi in Eucharistia per eam conversionem, quae ab Ecclesia transubstantiatio dicitur, inter Scholasticas quaestiones rejecerit, quin potius ad illam tanquam Dogma Catholicum adversus haereticos vindicandam magnam tertii libri partem insumserit. Quippe orsus a Cap. XI. inscripto, *De modo existentiae Corporis Domini in Eucharistia*, confutatis per subsequentia Capita Berengatianorum, aliorumque erroribus, tum demum Cap. 18. progreditur ad explicandam Ecclesiae Sententiam, quam in transubstantiationis doctrina constitutam ostendit, ejusdemque probationes totidem pariter capitibus repetit ex *Verbo Dei*, *testimoniis Patrum*, *ex definitione*, *et consensu Ecclesiae ab annis quingentis*, *ex convenientia rationis*, ac demum objecta refellit Chemnitii, et Petri Martyris, a quibus hoc ipsum transubstantiationis speciale Dogma speciatim fuit oppugnatum.

Et quidem ex prolatis a Bellarmino Patrum testimoniis, in quibus splendida se prodit continuata series traditionis, valeat instar omnium Cyrilli Hierosolymitani auctoritas *Catech. 4. Mystag.* de Corpore, et Sanguine Christi *n. 2.*, quo in Opere insigne documentum extat Catholicorum Dogmatum, quibus in primis illis Christianae doctrinae institutionibus alumni fidei ad rectam ejus professionem imbuebantur: „ Aquam, „ inquit S. Pater, olim in vinum, quod Sanguini affine est,

„ in Cana Galileae transmutavit, et eum parum dignum exi„ stimabimus cui credamus, quum vinum in Sanguinem tran„ smutavit„? Quo loco transmutatio vini in Sanguinem, ea ipsa fide credenda proponitur, qua fide dignum est nos Christo credere, quo sane certius nullum Catholici Dogmatis argumentum. Consentit et Sententia, quae in lectionibus infra Octavam Corporis Christi (fer. 4.) publicis in precibus recitatur, deprompta ex lib. de Sacramentis inter opera S. Ambrosii l. 4. c. 4. „ Sed panis iste, panis est ante verba Sacra„ mentorum: ubi accessit consecratio, de pane fit Caro Chri„ sti . . . . Si ergo tanta vis est in Sermone Dómini Jesu, „ ut inciperent esse quae non erant; quanto magis operato„ rius est, ut quae erant in aliud commutentur „?

Hoc eodem transmutationis verbo sic passim utuntur alii Patres, ut plane intelligi queat constantem eorum sensum fuisse, Christum fieri praesentem in Eucharistia, quatenus vi Consecrationis substantia panis, et vini in substantiam convertitur Corporis, et Sanguinis Christi, unde illud per universam Ecclesiam celebratur: *Dogma datur Christianis, quod in Corpus transit panis, et vinum in Sanguinem*: Et rursum: *Verbum caro panem verum verbo carnem efficit, fitque Sanguis Christi merum* (1).

(1) Et sane si ex institutione Christi Verba quibus Sacramenta perficiuntur, vim habent efficiendi quod significant, quod fide certum est, cum Sacerdos Christi personam gerens mystica verba profert, *hoc est Corpus meum*, hanc horum verborum vim esse necesse est, ut de pane quem ille gerit prae manibus, verum sit dicere, panem illum fieri Corpus Christi: Secus verba illa non praestarent id quod significant: quod profecto singularem illam atque mirabilem conversionem inducit, quam Ecclesia credendam, non explicandam proponit. Ac ne plura opus sit monumenta colligere, una satis esto Berengarii jurata fidei professio in Romana Synodo, an. 1079. „ Ego Berengarius corde „ credo, et ore confiteor, panem, et vinum, quae ponuntur in Al„ tari per mysterium Sacrae orationis et Verba Nostri Redemptoris; „ Substantialiter converti in veram et propriam ac vivificatricem Car„ nem et Sanguinem Jesu Christi Domini Nostri: „ Quid expressius? Accedat magna Lateranensis IV. Synodi auctoritas Cap. 1. *de fide Catholica*: „ Idem ipse Sacerdos et Sacrificium Jesus Christus, cujus „ Corpus et Sanguis in Sacramento Altaris sub speciebus panis et vi„ ni veraciter continentur; transubstantiatis, pane in Corpus, et vi„ no in Sanguinem potestate divina „. Quibus locis, aliisve rite expensis Cl. Bossuetius (Histor. Variat. l. 15. n. 132. et seq.) animadvertit, mutationem istam panis et vini, habitam semper fuisse tanquam doctrinam universalis Ecclesiae.

Quamquam et in hujusce conversionis expressa confessione praetermittenda eo gravior culpa est Synodi, quod illa expresse traditur in Catechismo, quem ad puerorum institutionem paullo ante Florentinis typis edi curaverant quatuor Dioecesium Antistites, inter quas Pistoriensis enumeratur. In eo scilicet Catechismo (Part. 4. Lect. 5.) ubi series exponitur *actionis* Christi in Eucharistiae institutione; aperte declaratur. Hujus actionis *effectum* fuisse, quod *Christus panem, quem prae manibus habebat, mutavit in suum Corpus, et vinum, quod erat in Calice, in suum Sanguinem*. Tum additur, *Christum Apostolis, omnibusque Sacerdotibus mandatum dedisse, et potestatem mutandi eodem modo panem in Corpus ipsius, et vinum in ipsius Sanguinem*. Porro *mutationem istam fieri in Sancto Missae Sacrificio, quando Sacerdos in Jesu Christi nomine repetit actionem, et verba Consecrationis*. Demum *istam mutationem vocari transubstantiationem, idest mutationem unius substantiae in aliam*. Luculentius certe doceri non potuit, efficaciam Consecrationis (cujus ritus repetitione actionis, et verborum Christi in Sacrificio Missae peragitur) positam esse non in nuda cessatione panis, et vini, qualis sola in Pistoriensi formula exponitur, sed in ea, quae a Synodo praetermittitur, vera, et propria mutatione substantiae panis in Corpus, et substantiae vini in Sanguinem, quae transubstantiationis aptissima voce designatur. Mirum proinde Pistoriensem Synodum Parochos hortatam esse abstinere ab ejus conversionis commemoratione, quam expresse profitendam Pistoriensis Catechismus praecipit. Qua in pugna Synodum inter et Catechismum haud scio quam facile se se Parochi expedire potuerint, qui si consulerent Synodum, audirent: *Tace*: Sin Catechismum: *Doce*.

Accedat alterius prohibiti quidem, sed tamen Synodo Pistoriensi non invisi Catechismi Auctoritas, sub titulo: *Educationis, et institutionis Christianae, seu Catechismi universalis. Genuae an.* 1779. In hoc porro (Tom. 2. Tract. de Euchar. Part. 2. c. 6. §. 4. *De Transubstantiatione* nominatim inscripto) praemisso quaesito: *Quae altera veritas est, quam credere oportet circa Eucharistiam*? Respondetur non simpliciter, ut in Pistoriensi expositione, hanc esse cessationem panis, et vini manentibus speciebus, verum apertis verbis edicitur, per hujus alterius veritatis pro-

fessionem opus credere „ Vi consecrationis panem, et vinum „ mutari in Corpus, et Sanguinem Christi „.

Haec una ex verbis ipsismet Evangelii ducta Ecclesiae Sententia, quam constans, ac perpetua Patrum traditio in Tridentinorum Patrum animis defixerat, prout illi Cap. 4. *de Transubstantiatione* apertissime declarant: „ Quoniam autem, „ inquiunt, Christus Redemptor Noster Corpus suum id, „ quod sub specie panis offerebat, vere esse dixit, ideo per„ suasum semper in Ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo „ Sancta haec Synodus declarat, per Consecrationem panis, „ et vini, conversionem fieri totius substantiae panis in sub„ stantiam Corporis Christi Domini Nostri, et totius substan„ tiae vini in substantiam Sanguinis ejus; quae conversio „ convenienter, et proprie a Sancta Catholica Ecclesia Tran„ substantiatio est appellata „. An expressius quiddam dici potuit, quo refelleretur dictum, quod supra imprudentius certe Fellero excidisse memoravimus? „ Hoc certum omnino nun„ quam Tridentinum fecisse ex transubstantiatione articulum „ a Stattleri professione distinctum „?

§. II.

Quae Fellero causa fuerit aberrandi a littera Tridentini Canonis, quo anathemate sancitur Dogma Catholicum sub Transubstantiationis *nomine a Tridentino definitum.*

Sed haec praecipua errandi causa Stattlero, atque Fellero fuisse videtur, quod in animum sibi induxerint, in toto illo Tridentini Decreto nil aliud Patribus propositum fuisse, quam ut realem Christi praesentiam contra Sacramentarios assererent, et inductam a Luthero *impanationem*, *consubstantionemve* refutarent. Verum non his duobus tota vis comprehenditur Tridentini Decreti. Liceat hic iterum ac tertio utramque partem proferre in medium laudati secundi Canonis. Et quidem in priore qua damnatur, *Si quis dixerit in Sacrosancto Eucharistiae Sacramento remanere substantiam panis, et vini una cum Corpore, et Sanguine Domini Nostri Jesu*, manifestum est non modo confirmari praesentiam Christi, quae primo jam Canone sancita fuerat, sed, et hoc ipso *impanationem* excludi, quo decernitur nil remanere substantiae panis, quippe sublato pane impanationem, seu quamcunque cum pane mixtionem tolli necesse est; cu-

jus prolnde Lutherani erroris depulsio, si, ut isti existimare videntur, una fuisset Tridentinis Patribus proposita, an illi adeo hebetes fuissent, ut non intelligerent priore sui Decreti parte, nullum amplius ei errori locum relinqui? Nil igitur causae suberat, cur adeo sollicite posteriorem alteram partem adjicerent, qua indicto anathemate plectitur, si quis praeterea negaverit mirabilem illam conversionem, quae transubstantiatio appellatur ab Ecclesia. Sed nimirum eo spectabant Patres Tridentini, ut quam ex perpetuo Ecclesiae sensu, et persuasione haustam de Consecrationis efficacia doctrinam cap. 4. antea declaraverant, eam integram, et incorruptam subjecto Canone sub anathemate sancirent.

Et revera quidem ut cum aliqua saltem adumbratae verisimilitudinis specie fingi, cogitarive posset, Concilium Tridentinum per vocabulum conversionis, non aliud intelligi voluisse praeterquam *cessationem* meram, aut *remotionem* panis, et vini, oporteret utrique huic voci eandem plane vim, et notionem subjectam esse, quae subjecta est voci *conversionis*, adeo ut commutatis vocibus, immutata maneret significatio, idemque prorsus esset dicere panem converti, et transubstantiari, atque dicere panem cessare, vel removeri. Verum secus est: Multo quippe latius patet significatio cessationis, remotionisve, quam conversionis, seu transubstantiationis. Quot enim cessationis, ac remotionis modi occurrent, si quis arbitratu suo harum vocum significationes persequi velit? Enim vero, ut jam animadversum est, praeterquam per conversionem cessare panem in Eucharistia, vel removeri intelligere possumus, sive panis, et vini substantia migrare putetur de loco in locum; sive quatenus resoluta in primigenia elementa abeat in auras, sive quis eam velit in materiam primam, aut in merum nihilum redigi absque ullo conversionis interventu, quemadmodum veteres nonnulli opinati sunt, quos memorat, ac refellit S. Thomas 3. P. Q. 75. art. 3. Atqui certum est nullum ex hisce modis probari potuisse Tridentino, utpote quorum commune id vitium sit, ut quicunque admittatur, sua jam veritas Consecrationis verbis consiare nequeat, quorum scilicet efficaciam semper Ecclesiae persuasum fuit (ut ex cap. 4. paullo ante prolato) in eo sitam esse, non ut panem a speciebus avulsum alio transferat, non ut illum aut in sua elementa, aut in merum nihilum redigat, sed ut *fiat Corpus, et Sanguis Christi*, prout nempe fert Dogma datum Christianis, *quod in Carnem tran-*

sit panis, et vinum in Sanguinem. Quod idem Dogma solemni cantu tota Ecclesia celebratur: *Verbum Caro panem verum Verbo Carnem efficit, fitque Sanguis Christi merum*. Si ergo hac efficientia Consecrationis, qua panis in Corpus transit, et vinum in Sanguinem, seu qua panis Caro efficitur, vinumque fit Sanguis, veritas fidei continetur, quae in mera cessatione, vel remotione minime comprehenditur, fatendum profecto Tridentinum in illa definienda conversione articulum statuisse ab illa merae cessationis Pistoriensi professione omnino distinctum.

Quin etiam distincti articuli luculentum aliud argumentum ex alia cum Bellarmini, tum et Jueninj, aliorumve animadversione ducitur. Scilicet ut tradit Jueninus (Dissert. 4. *de Euchar. ut est Sacram.* Q. 4. c. 2. art. 2.) „ Lutherus in libro de Captivitate Babylonica, quem an. 1520. conscripsit, „ asseruit 1. Panem una cum Christi Corpore in Eucharistia „ remanere. 2. Transubstantiationem, aut non transubstantiationem ex iis articulis esse, qui ad fidem non pertinent: „ Sed non multo post tum in responsione ad Henricum VIII. „ Anglorum Regem, tum in Epist. ad Valdenses transubstantiationem rejecisse, quasi fidei fundamenta convellat „. Lutheri verba ex respons. ad Regem recitat Sorbonicus Doctor Ludovicus Habert (de Euchar. c. 13.): „ Nunc transubstantiare volo Sententiam meam, et dico: Antea posui nihil „ referre, sive sic, sive sic sentias de transubstantiatione, „ nunc autem decerno impium, et blasphemum esse, siquis „ dicat panem transubstantiari „. Itaque Lutherus cum inducto pridem *impanationis* errore adhuc per aliquod tempus transubstantiationem velut articulum indifferentem tolerasset, non multo post hunc eundem articulum velut impium, et blasphemum insectari coepit.

Quis porro Catholicus in hac impudentissima contumelia pristino impanationis errori cum transubstantiationis tolerantia conjuncto, novum non agnoscat a Luthero errorem superadditum? Ut proinde nec dubitandum sit, quin Tridentini Patres hos etiam speciatim de transubstantiationis indifferentia, et impietate Lutheri errores, illa sui Canonis parte perstrinxerit, qua nimirum anathemate dicto in eos, qui negaverint in Eucharistia fieri conversionem panis, et vini in Corpus, et Sanguinem Christi, simul et hunc conversionis articulum fidei Dogma esse definivit, ejusdemque Dogmatis velut ad fidem pertinentis sanctitatem asseruit.

§. III.

Conversio

Transubstantiationis nomine a Tridentino definita, minime confundenda cum specialibus eam explicandi modis, de quibus libera est scholarum disputatio.

Nunc ut ad potissimam rationem veniamus, qua inductus videtur Cl. Feller ad Pistoriensem articuli *conversionis* omissionem defendendam, tota ex hoc ambiguo nec satis explicato principio pendet, quod Stattlero duce censuerit modum existendi Christi in Eucharistia neutiquam ad fidei Dogma pertinere. Qua in re isti cum ad communem Doctorum Scholae Sententiam provocant, convicti sunt ab eorum mente longissime abscedere. Etenim, ut ex paullo ante exposita Bellarmini doctrina patet, Scholae Doctores dum ultro profitentur ad fidem non pertinere peculiares quaestiones, quae de hoc existentiae modo inter ipsos *salva fide*, *et pace* disputantur, si quis tamen modus ab Ecclesia sub certa verborum formula profitendus proponitur, hunc profecto modum ab eo quaestionum genere prorsus removent. Quam in rem aptissime cadit ratio, qua Natalis Alexander petitam ex heterodoxis, *Polani* calumniam refellit, Dissert. 12. de Trid. Concil. art. 8. *de Sess.* 13. *Decretis* n. 5. „ Sibi ipsi contradicere Concilium, dum ex una parte ait conversionem panis, et vini in Corpus, et Sanguinem Christi vix posse exprimi, ex alia vero parte ait eam *proprie*, et convenienter appellari transubstantiationem „. Etenim ut sapienter ille animadvertit Cap. 4. „ Quamvis ratio ipsa Mysterii nec humanae mentis intelligentia comprehendi, nec verbis adaequatam, plenam, claramque illius notionem parientibus possit exprimi, voces tamen habemus, quibus id exprimere possumus, quod de Mysteriis mens nostra fide illustrata concipit, et ipsis nomina quaedam Scriptura, vel Patres tribuerunt. Sic aeterni Verbi processio ineffabilis est, et tamen convenienter, et proprie generatio Filii Dei nominatur. .... Quidni ergo ratio existendi Corporis, et Sanguinis Christi in Eucharistia, etsi ineffabilis, proprie tamen et apte transubstantiatio appelletur „? Profecto in eo certe Theologi plures elaborarunt, ut peculiares quosdam modos

indagarent, quibus planius intelligi queat, cur processio Filii a Patre generationis potius quam alterius processionis vim habeat. Quamvis autem ultro detur peculiares istiusmodi explicationes, quae in Scholarum disputationibus versantur, ad fidem non pertinere, non inde fit, ut non ad fidem pertineat modus ille, quo per viam generationis et non aliter Unigenitus, qui est in sinu Patris, credendus est a Patre procedere. Sic pariter etsi ad Dogma non pertineant peculiares modi, quibus planior quaedam notio comparari valeat conversionis panis, et vini in Corpus, et Sanguinem Christi, non iccirco minus certa fide profitenda est ratio illa existentiae Christi in Eucharistia, quae fit per conversionem illam singularem, et mirabilem, quae sub transubstantiationis propria, et convenienti appellatione credenda proponitur.

Quod ergo Cl. Feller admonet „ reipsa nimis grammatice aliter aut metaphysice accipi eam (Transubstantiationis) „ vocem non debere „ valeat quidem ad comprimendam curiosiorem omnem, quam par sit, inanem, temerariam, periculosam in mysteriis investigandis audaciam, non eo usque ut fides modis illis derogetur, qui sunt universalis Ecclesiae sensu, et Oecumenicarum Synodorum definitionibus apertissime definiti. Atque ut res tota unius argumenti conclusione conficiatur, aut concedis, aut negas, vel saltem ambigis possibilem Deo esse talem conversionis modum, qualis ab Ecclesia sub transubstantiationis vocabulo credendus praescribitur? Si negas, aut ambigis, impius profecto, nec haereticae pravitatis expers fueris; Quod si concedis, quid jam morari te potest, quominus in illius conversionis professione acquiescas, cujus modum certe aliquem, etsi minus intelligentia consequi valemus, cogitatione tamen per fidem illustrata assequi possumus, et constantissime credere debemus?

Eusebianis certe, aliisve aliarum perditarum Sectarum gregalibus subtilitates nunquam defuere grammaticales, aut metaphysicae, quas vocabulis objicerent *Trinitatis*, *Consubstantialis*, *ingeniti*, *unionis personalis*, *Deiparae*. Non his tamen conviciis deterrita est Ecclesia, quominus et sua Dogmata, et verborum formulas, quibus eorum est alligata professio constantissime retineret, atque in his formulis defixam Catholicae fidei doctrinam ad omnem futuri temporis memoriam commendaret (1).

(1) Ad omnes istas, quae opponi solent grammaticales, metaphy-

§. IV.

Vox a Catholico sensu abhorrens, Voces, *quibus Dogma* Conversionis totius vini in Sanguinem *Canone Tridentino sancitum est*, secundum litteram falsitatis argui debere.

Sed jam ad aliam me refero, et quidem plane invitus *Notae* particulam, quam nescio quo nomine appellem: Adeo refugit animus quidquam expromere, quod paullo durius dictum videri queat in Cl. Virum. Unum dicam, quod omnino taceri non potest, me non satis intelligere, qua demum ratione, sine Catholici sensus offensione Viro Catholico excidere potuerit quod in ea nota scriptum legitur his verbis: „ Quod autem ad nimiam terminorum grammaticalitatem fu„ giendam, uti supra diximus, hac in materia pertinet, lo„ cuples sunt exemplum eae voces, quae in eadem Bulla ex „ Tridentino referuntur; *Conversio totius vini in Sangui„ nem*: quae quidem secundum litteram argui falsitatis de„ bent „. Itane? An non satis erat in exemplum proferri grammaticae nimiae garruliiatis, nisi etiam falsitatis secundum litteram argueretur Sacri Dogmatis vox *Conversionis totius vini in Sanguinem*, totius Ecclesiae fide consecrata, ex Oecumenici Concilii Canone in Pontificiam Dogmaticam Sanctionem translata? Ecquid aliud convicium est ab heterodoxis omni aevo in Ecclesia jactatum, quasi haec filios suos cogat tanquam totidem fidei articulos plura sua decreta profiteri, quae falsitatis argui debeant? Quod si falsitas *secundum litteram* verborum formulae subesse potest, quibus Catholicam veritatem profitendam Synodus Oecumenica praescribit, cur

sicasve aut subtilitates aut argutias, una valeat gravis, plenaque catholicae Sapientiae Catechismi Romani animadversio (p. 2. *de Euchar. Sacram.* n. 41.): „ Sed illud saepissime a Sanctis Patribus repetitum „ fideles admonendi sunt, ne curiosius inquirant, quo pacto ea mu„ tatio fieri possit. Nec enim a nobis percipi potest nec in naturali„ bus mutationibus, aut in ipsa rerum creatione ejus rei exemplum „ aliquod habemus. Verum, quid hoc sit, fide cognoscendum est: „ quo modo fiat, curiosius non inquirendum „. Fide ergo credenda mutatio, quam Transubstantiationis nomine Ecclesia appellat: Quod si profitenda, non ergo ejus professionis omissio in Synodo excusanda.

non et pari jure veritas ad litteram subesse verborum formulis poterit, quas falsitatis arguendas Ecclesia censuerit? Itaque actum jam erit de certo, firmo, stabili Ecclesiae judicio in quarumcumque formularum, seu propositionum sensu dijudicando, utpote quae illudi sibi sic aliquando patiatur, ut veritatem sibi comprehendere videatur sub talibus verborum formulis, quae falsitatis ad litteram argui debeant; nec adeo diffitendum sit, quin pari jure falsitatem videatur sibi deprehendere sub talibus verborum formulis, quae veritatem ad litteram prae se ferant.

Quod si labi, falli, decipi Ecclesia potest in componendis verborum formulis, quibus Catholica Dogmata profitenda sunt, quae jam superstes rata, et certa norma fuerit, qua sanam verborum formam a profanis novitatibus fideles discernere valeant? Quam normam si semel ab Ecclesiae judicio disjunxeris, omnia necesse est in privati spiritus vanitatem, et inconstantiam relabi. Plura subjungere nec opus, nec locus est.

Pergit porro Feller hanc ejus dicti sui rationem reddere: „ Cum enim, inquit, Corpus Christi integrum, et perfectum sub specie quoque vini sit, in Sanguinem. *totum* „ vinum non vertitur „. Quid ais? Attende quaeso paullisper. Haec Verba „ *in Sanguinem totum vinum non vertitur* „ duplicem significationem habere possunt, vel quod totum vinum non vertatur, sed pars vertatur, pars in sua vini substantia remaneat; isque error foret manifestus contra fidem a Felleri mente prorsus alienus: vel quod vinum non *totum* in Sanguinem vertatur, sed pars in Sanguinem, pars etiam in Corpus; quod perinde est a Catholico sensu disjunctum. Certe quidem Christi Corpus sub specie quoque vini integrum, et perfectum est. Verum non idcirco necesse est, quod non satis attendisse Feller videtur, partem vini verti in Corpus Christi. An non sub specie cum panis tum vini Anima Christi existit una cum ipsius Corpore, et Sanguine? Num propterea opus esse censebimus partem panis, partemve vini verti in Animam Christi? Apage. Nota est vel ipsismet Theologicae Disciplinae alumnis vera certaque *coexistentiae* hujusce ratio, quam dilucide explicat Synodus Tridentina Cap. 3. „ Semper haec fides in Ecclesia Dei fuit, statim „ post Consecrationem verum Domini Nostri Corpus, ve„ rumque ejus Sanguinem sub panis, et vini specie una cum „ ipsius anima, et Divinitate existere; sed Corpus quidem

„ sub specie panis, et Sanguinem sub vini specie ex vi ver-
„ borum, ipsum autem Corpus sub specie vini, et Sangui-
„ nem sub specie panis, Animam sub utraque vi naturalis
„ illius connexionis, et concomitantiae, qua partes Christi
„ Domini, qui jam ex mortuis resurrexit, non amplius mo-
„ riturus, inter se copulantur; Divinitatem porro propter
„ admirabilem illam ejus cum Corpore, et Anima hyposta-
„ ticam unionem „.

Ad extremum concludit Feller his verbis:„ Adeo verum
„ est a Divinorum Mysteriorum fide, aut Theologica etiam
„ explicatione, sicut et universim ab Ecclesiae Decretis (uti
„ sapienter monet Melchior Canus) omnem subtilitatem, aut
„ terminorum curiosiorem inquisitionem, ubi semel mens sco-
„ pusque definitionis in aprico est, abesse omnino debere„.

Etsi nec locus hic notetur, e quo deprompta sit Melchiori Cano adscripta sententia, in eo tamen quod monuisse dicitur, nimiam subtilitatem, terminorumve curiosiorem inquisitionem a Divinorum Mysteriorum fide, Theologicave explicatione, sicut et universe ab Ecclesiae Decretis removendam esse, libens agnosco praestantis Viri plenum prudentiae monitum. Minime vero adduci possum, ut existimem hanc sapienti, doctissimoque Theologo mentem insedisse, ut si quandocumque sibi quis videatur dogmaticae cujusquam definitionis vim, et scopum attigisse, fas ei sit litteram deserere qua definitum Dogma continetur.

Absurdum commentum ad foedam institutionis Catholicae universae perversionem comparatum. Atqui tamen hoc ipsum vitium in Pistoriensi fidei expositione manifeste deprehenditur, in qua Synódus omni *conversionis* mentione praetermissa, non vocem solummodo *transubstantiationis* Ecclesiae usu, et Canonis Tridentini littera consecratam, sed et *ipsum conversionis Dogma* hoc ipso Canone comprehensum, et sancitum in perniciosissimae oblivionis discrimen adduxit.

Quod si pastoralis universae sollicitudinis nullum sanctius officium est, quam providere in primis, ne integritas depositi quidquam detrimenti capiat, quid aequius, quid Supremo Gregis Custodi antiquius esse debuit, quam ut Apostolicae censurae auctoritate Catholici Dogmatis integra, aperta, suaque propria voce declarata professio ab intentato per insidiosam illam omissionem oblivionis periculo vindicaretur? Atque id quidem providentissimum consilium dilucide adeo,

enucleateque in formula Censurae propos. 29. explicatum est, ut ad clariorem intelligentiam nullius cujusquam, minus certe Fellerianae *notae*, subsidium requireret.

Quorsum igitur, inquies, tam longa disputatio in illam tam brevem Fellerianam notulam? Prompta, expeditaque responsio. Prorsus ita necesse fuit, quippe non aliter satis commode aperiri poterat involuta ratio, et via, quam Vir Cl. in sua Pistoriensis omissionis defensione inire instituit, qui nempe videri voluit in primis id a se susceptum, ut Bulla PII VI. cum Tridentino Concilio *concors* plane appareat. Deinde cum probe animadverteret Pistoriensem expositionem non satis apte ad litteram Tridentini Canonis accommodari posse, propius nil esse duxit, quam ut ad Pistoriensium sensum Tridentini litteram inflecteret: Insuper cum et vereretur, ne ex tam aperta Canonis littera scrupulus tamen aliquis in piorum animis resideret, eo demum usque progressus est, ut palam diceret, voces eas *conversionis totius vini in Sanguinem*, quas Pontifex ex Tridentino Canone in suam censuram transtulit, *secundum litteram falsitatis argui debere*. Quo loco minime praetereundum est, quam praeclare ille, praeterquam existimarit, de *Bulla* meritus sit, qui hac sua interpretandi ratione palam fecerit, ementitae illius falsitatis crimen in Pontificiam censuram non aliter tanquam venenatum telum conjici potuisse, quam ante per latus Tridentini trajiceretur. Atque ad has quidem captiones explicandas, quo breviore contextu sunt in Felleriana notula implicatae, nemo mirabitur eo longiorem disputationem adhibendam fuisse.

§. V.

Minime tuta ratio emolliendi Dogmata, Dogmatumve vocabula, conciliandae concordiae nomine Catholicos inter et heterodoxos.

An vero propterea censebimus Virum Cl. Pistoriensibus maluisse, quam Tridentinis Patribus favere? Absit tale quidquam de tali Viro suspicari. Non id profecto est: hoc potius, ut supra jam dictum est, quod obsequentiorem se illis praebuerit, qui jam dudum per eas regiones flagrantiore, nec tamen semper cauto satis studio ducti concordiae inter Catholicos, et heterodoxos conciliandae, faciliores praebere se videntur ad ea emollienda sive Dogmata, sive Dogmatum vocabula, quae

duriora solent istorum auribus accidere: Nec satis advertunt de religionis causa, non de forensi lite agi, in qua dissidentibus liceat de jure suo quidquam utrinque remittere, ut aliquid tandem emergat, quod omnibus ex aequo placere videatur.

Non hic locus est demonstrandi quam periculosa sit haec de rebus fidei tractandi ratio; quam adversa spiritui veritatis, quo Ecclesia sic regitur, ut huic uni pro ea quae ipsi credita est verbi Christi summa custodia, de suis Dogmaticis Decretis nefas sit dubitare aliquando, minus vero transigere, aut mininum quidquam detrahere; quam demum aliena ab incorrupto illo ab Ecclesiae incunabulis retento more, et instituto, ut qui ad fidem petendam accederent, non ante Societati fidelium aggregarentur, quam se obligavissent ad fidem profitendam, non de qua cum ipsis per pacta conventum esset, sed quae in ipso Ecclesiae ingressu per Baptismum a Pastoribus profitenda sibi traderetur. Qua de re planius disputatum est singulari libro inter *Opuscula ad Hierarchicam Ecclesiae Constitutionem spectantia* (Vid. Tom. XI. huj. Editionis pag. 56. et seq.).

Praesenti nostro instituto satis hoc uno factum esse arbitror, quod ea sit inter Pontificiam Censuram, et Sanctionem Tridentinam patefacta doctrinae consensio, ut una disjungi ab alia nequeat: proindeque necesse sit censurae firmitatem consistere, quoad sua Tridentino Canoni firmitas constiterit. Atque id quidem, pro clarissima luce qua tota illa censurarum series perfunditur, de ceteris ita certo affirmare non veremur, si quis earum quamcumque, aut erroris inscitia, aut contentionis studio, aut clarioris intelligentiae nomine, quocunque modo vexandam susceperit; nihil ut afferre possit, quod non aut ad caput aliquod labefactandum Catholici Dogmatis, aut ad Ecclesiae in constituenda disciplina nativam auctoritatem evertendam perinde recidat. Quod speciatim in duabus, quae supersunt, Fellerianis notatis expendendis plane perspectum iri confido, una, quam censurae propos. 61. *de adoranda Humanitate Christi*, altera, quam propos. 63. *de Cultu Sacri Cordis Jesu* Vir Cl. subjiciendas putavit.

SYNODI PISTORIENSIS

Propos. 61. *damnata*

De adoranda Humanitate Christi.

De Fide §. 3.

XXI. Propositio, quae asserit, adorare directe Humanitatem Christi, magis vero aliquam ejus partem, fore semper honorem Divinum datum Creaturae.

Quatenus per hoc verbum *directe* intendat reprobare adorationis cultum, quem Fideles dirigunt ad Humanitatem Christi; perinde, ac si talis adoratio, qua Humanitas, ipsaque Caro vivifica Christi adoratur non quidem propter se, et tanquam nuda caro, sed prout unita Divinitati, foret honor Divinus impertitus Creaturae, et non potius una, eademque adoratio, qua Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adoratur.

Ex Concil. C. P. V. Gen. Cap. 9.

Falsa, captiosa, pio, ac debito cultui Humanitati Christi a Fidelibus praestito, ac praestando detrahens, et injuriosa.

NOTA FELLERI

Pag. XXXIII. Prop. LXI. Difficile est scire quid Pistojenses per vocem *directe* intelligant, cum nunquam a Divinitate Christi separetur Humanitas, ne per mentem quidem, et intentionem Fidelium. Adoratur indivisibiliter indivisibilis Christus, Deus, et Homo. Unde merito (si accuratio theologica spectetur) culpatur illa separatio in Oratione, *Sacrosanctae, et individuae Trinitati, Crucifixi Domini Nostri Humanitati ec.* Quod autem supponi videatur nudam Carnem adorari, eo absurdius est quod nequidem uniri Divinitati mera caro possit, cum nonnisi mediante Anima Verbum Dei Corpus assumpserit.

ANIMADVERSIO

§. I.

Exponitur Ecclesiae Catholicae sensus, de adoranda Humanitate Christi, *ex PP.*, *Doctorumque sententiis depromptus.*

Quod in superiore animadversione ad rectum de Felleriana nota instituendum judicium visum est maxime pertinere, hoc idem in praesentis notae dijudicatione par causa monet pari jure faciendum; nempe ut reliquae toti disceptationi brevis praemuniatur expositio Catholicae doctrinae *de adoranda Humanitate Christi*. Atque hanc quidem depromendam duximus ex fonte, quem suspectum Adversarii habere nequeant, et Parisiensis Theologiae scholae censura contra Berruyeranos errores edita, quam Camillus Blasius in suam *de Festo Cordis Jesu* elucubrationem transtulit (not. in fin. cap. 30. p. 105.): „ Omnes Theologi (verba sunt Censorum) unanimiter sci„ scunt tanquam Dogmata ad Catholicam Fidem pertinentia. „ 1. Supremum latriae cultum soli Deo, solis Personis Divi„ nis, Patri, Filio, et Spiritui Sancto esse impendendum *in* „ *se*, *et propter se*, seu solum Deum esse simul objectum, „ et motivum adorationis latriae. 2. Humanitatem Christi Ver„ bo Divino unitam, adorandam esse quidem supremo latriae „ cultu *in se*, *sed non propter se*, idest eam esse objectum, „ sed non motivum Suprremi illius cultus. Nimirum, ut lo„ quitur S. Joan. Damasc. l. 3. de Fid. Orthod. cap. 8. *Carnem* „ (Christi) *adoramus*, *sed velut Divinitati unitam*, *et* „ *quia duae ejus naturae ad unam Verbi Dei personam* „ *reducuntur*, *unamque subsistentiam*. *Carbonem tangere* „ *vereor ob ignem cum ligno conjunctum*. *Ambas Christi* „ *naturas ob unitam Carni Divinitatem adoro* „. Notat porro Blasius Damasceno a Parisiensibus adjungi „ Sanctos Thomam, „ Athanasium, aliosque communiter Ecclesiae Patres; quin „ et Augustinum inter ceteros audiendum „.

Itaque Parisienses ex communi Patrum, et Doctorum sensu docent, Humanitatem Christi, prout unita est Divinitati, *objectum* esse adorationis latriae *in se* quidem, sed *non propter se*. Atque hoc loco ante omnia sedulo advertendum, quod quidem per sese perspicuum est, omnem quamcunque,

et cujusvis generis actionem vi sua certo modo *dirigi* in id quod est ejus actionis objectum. Quippe haec sunt ex natura rei connexa, ut actio *dirigatur* in objectum, quod per actionem *attingitur*. Si ergo Humanitas Christi objectum est adorationis latriae, etsi non propter se, profecto fieri non potest, quin haec adoratio dirigatur in eam ipsam Humanitatem, quae per illum adorationis cultum attingitur. Quod et illustrari potest similitudine ipsa Carbonis igniti, quam modo ex Damasceno a Parisiensibus allatam protulimus, in quo tangendo lignum directe attingitur, ita tamen, ut simul eodem actu ignis attingatur, quo totum est lignum comprehensum. Atque id quidem, ut dixi, sedulo praemonendum fuit, ne diutius ludificari nos sinamus veteratoria ambiguitate verbi *directe*, quod insidiose positum est in propositione Synodi (1).

(1) Ne ad praesentis disceptationis statum obscurandum, dubitatio aliqua forte suboriatur ex adoratione illa hyperduliae, de qua disputant etiam nunc Theologi, quatenus, et qua ratione tribui valeat Humanitati Christi, sedulo notandum est, hanc adorationis rationem non aliter ab istis Theologis admitti, nisi prout humanitas Christi spectatur velut a divinitate sejuncta vel praecisa. Sic egregius S. Th. interpres Carolus Renatus Billuart (Dissert. 23. *de adorat. Christi ec.* art. 3.): „ Dico 3. Humanitas secundum se sumpta, et ut per intellectum praecisa a Verbo potest adorari cultu inferiori ob perfectiones suas creatas, v. g. ob gratiam habitualem ec. „. Patet proinde nihil quaestionem hanc pertinere ad *Formulam Censurae*, in qua unice et expresse agitur de adoratione praestanda humanitati Christi pro sua cum Verbo hypostatica conjunctione. Porro sub hac ratione adorationem latriae humanitati Christi deberi, luculenter probat idem Billuart ex Conciliis et Patribus. „ Dico 2. eadem adoratione latriae adoranda est divinitas Christi et ejus humanitas „ profertque inter alia depromptam auctoritatem ex act. 5. 7. Synodi: „ Cum adoratur Christus, non seorsum humanitas a divinitate, sed utraque ut unum adoratur „ latria „. Quod subinde latius explicans ostendit, hanc adorationem ob hoc deberi humanitati Christi, quia „ humanitas constituit unum totum subsistens, idemque esse personale cum Verbo: „ Ergo, (concludit), una cum Verbo partialiter terminat eandem, quae ipsi defertur, adorationem latriae „ indeque colligit, „ hanc adorationem humanitatis non debere dici relativam, sicut ea „ quae defertur imagini Christi, sed propriam ed absolutam, quia adoratur persona cujus est natura, Totum cujus est pars, adeoque, ut „ dictum est, ipsa ut pars totius adorati terminat etiam adorationem, „ secundario tamen et minus principaliter, quia adoratur non propter „ seipsam, sed propter Verbum conjunctum, ad quod ideo primario „ et principaliter terminatur adoratio „. Ex quibus liquet, quam necesse fuerit occurrere offensionis periculo, ne fideles audientes humanitatem Christi *directe* adorari non posse, decepti ambiguitate hujus

Sed jam paullo amplius haerendum in auctoritate Damasceni, antequam ad superioris, inferiorisve memoriae Patres, ac Doctores accedamus, ex quorum collectis testimoniis luculentior eniteat series, et continuatio Traditionis. Itaque ad particulam textus a Parisiensibus producti, quo clarior eluceat S. Doctoris mens, et auctoritas, adnectendum est principium paragraphi, e quo illa est extracta particula: „ Quspropter, „ inquit S. Doctor, unus est Christus, Deus perfectus, et „ Homo perfectus, cui unam, eandemque adorationem cum „ Patre, et Spiritu, non exclusa immaculata ejus carne, adhi„ bemus. Neque enim adorandam esse Carnem ejus nega„ mus: quippe quae adoratur in una Verbi persona, quae „ quidem ipsi persona, et hypostasis facta est. Qua in re „ non Creaturae servimus, non enim illam, ceu nudam Car„ nem adoramus, sed velut Divinitati unitam.....

Major vis adhuc ex responso, quod S. Doctor adhibet (lib. 4. de Fid. Orthod. cap. 3.) „ adversus eos, qui ita obji„ ciunt: Si duae naturae Christus est, aut Creaturam colitis naturam creatam adorando, aut alteram naturam dicitis „ adorandam, alteram non adorandam „. Scilicet praecipua haec erat Apollinaristarum criminatio adversus Catholicos utramque in Christo naturam adorantes, ut scite animadvertunt Maurini (art. in loc. Ambr. mox proferendum): „ Apollinaristae, in„ quiunt illi, ut impium suum Dogma de unica in Christo „ natura statuerent ... dictitabant, siquidem non unius, sed „ duplicis naturae Christus esset, a Catholicis unam adora„ ri, alteram non adorari oportere „. Ita videlicet: Catholici humanam in Christo naturam adorabant. Apollinaristae adorari oportere negabant: Videant Adversarii, utris malint sese adjungere Catholicis adorantibus, an Apollinaristis adorari oportere negantibus.

Interim videamus ipsi, qua ratione Apollinaristarum criminationem Damascenus diluat. Repetita nempe similitudine Carbonis urentis non vi sua, sed ignis, pergit: „ Ad eundem „ quoque modum caro suapte quidem natura nequaquam est

vocis, a qua PP. caute, ut mox dicetur, abstinuerunt, existimarent adorationem quae debetur humanitati Christi etiam prout est unita Verbo, genus esse potius adorationis cujuspiam relativae, qualis defertur imagini Christi, quam adorationis absolutae, quae ad humanitatem quoque suo modo terminetur, secundario scilicet, et minus principaliter, nec propter seipsam, sed propter Verbum in assumpta humanitate subsistens.

„ adoranda, sed cum incarnato Verbo adoratur, non quidem „ propter seipsam, sed propter Deum Verbum, quod secun„ dum hypostasim ipsi copulatum est. Neque enim fatemur „ nudam simplicem Carnem adorari, verum *Dei Carnem*, si„ ve Deum incarnatum „ (1). Quibus verbis ita contexta est formula censurae propos. 61. Pistoriensis, ut in ea Damascenum facile potuisset Fellerus agnoscere.

Quis jam tam ineptus Notarum Artifex (intelliget Fellerus quo haec referantur) quis, inquam, tam inepius fabulator, qui Damasceni dictum, in Carne Christi *Carnem Dei* adorari, sic pervertendum putet, quasi ex eo consequens esset: Igitur *Deus erit Caro*; Indeque inferat: et quidem si *caro non est Deus, quo titulo adorari poterit*? Quasi Christi Caro, etsi non est Deus, hoc ipso tamen quod hypostatice Verbo unita est, non rectissime dicatur et sit *Caro Dei*, eoque titulo rectissime dixerit Damascenus, hanc non ut nudam simplicem carnem, et propter se, sed ut carnem Christi adorari, qua nempe adoranda Deus incarnatus adoratur. Apage proinde istas falsi nominis scientiae ineptias, contemnendas potius quam serio refutandas, nisi rudiorum, insipientiorumve offensioni occurrendum esset.

Jam ut ad antiquiores PP. accedamus, prima se nobis offert Athanasii Epistola ad Episcopum Adelphium contra Arianos. Exponunt porro Maurini Editores in sua *Praemonitione*, qui error esset Arianorum, quos hic S. Doctor oppugnat. Hi nimirum „ Christi Corpus negabant esse adoran„ dum: vel potius, ut videtur, negabant a Catholicis rite pos„ se adorari, qui nimirum crederent Verbum perfectam as„ sumisse humanam naturam, Corpus scilicet, mentemque „ humanam .... Idcirco autem hi lucifugae se Verbum ho„ minem factum recte adorare arbitrabantur, quod, ut vane „ putabant, animae locum Verbum ipsum obtineret ... Hoc „ ex errore alius videtur emanasse, eorum nempe qui Car-

(1) Damasceno in hac loquendi ratione praeluxerant Athanas. l. 1. cont. Apollinar. n. 10. „ Non dictum est, Caro Verbum facta est, sed „ Verbum Caro factum est, quia *Verbi facta est Caro* „: Tum et Leo M. Serm. 14. de Passione c. 5. „ Cum incorporea sit substantia Dei, quo„ modo corporaliter in Christo habitat nisi quia Caro nostri generis „ facta est *Caro Deitatis* „? Hospes necesse est sit in Patribus, si quem conturbet de Christo audire *Carnem Dei*, *Carnem Verbi*, *Carnem Deitatis*.

„ nem Domini conjunctione cum Verbo increatam factam es-
„ se existimabant. Quippe illi ad sui defensionem dictitabant,
„ Nos rem creatam non adoramus, iidemque Catholicos ap-
„ pellabant ἀνθρωπολάτρας (hominicolas) .... Cujus qui-
„ dem erroris fundamentum hac in Epistola diruit Sanctus
„ Athanasius „. Idem proinde Ariani isti, quod superiores Apollinaristae testimonium perhibent Christianae fidei, qua imbuti Catholici et Christum duplicis naturae esse, et utramque in Christo adorandam naturam profitebantur.

Horum porro Arianorum criminationem sic repellit Athanasius: „ Rem creatam non adoramus .... sed rerum crea-
„ tarum Dominum carnem factum, Dei Verbum adoramus.
„ Etsi enim ipsa caro seorsum spectata pars sit rerum crea-
„ tarum, attamen *Dei facta est Corpus*. Neque vero huju-
„ smodi Corpus a Verbo dividentes adoramus, neque cum
„ Verbum volumus adorare, ipsum a Carne removemus „. Quorum verborum vim commode Iuenius explanat (Instit. Theolog. P. 4. Dissert. 6. de Termino Incarn. q. 14. c. 1.) hoc fere modo: „ Qui vetat, ne Christum adorans, humanitatem
„ a Verbo dividat, vult sane ut simul cum Verbo humani-
„ tas adoretur: Si enim adorans adorationis speciem humani-
„ tati exhiberet sejunctam ab ea quam exhibet Verbo, huma-
„ nitatem, saltem in sua mente, a Verbo divideret: Atqui di-
„ visionem vetat Athanasius: ergo vult ut latriae adoratio
„ ipsimet humanitati cum Verbo conjunctae exhibeatur „.

S. Cyrillus Alexandrinus (*lib. de recta in Jesum fide*, ap. Labb. Tom. 3. edit. Ven. Part. 1. *continente quae Synodum Ephes. antecesserunt n.* 6.): „ Alii turpe pudendum ra-
„ ti, si hominem adorare videantur, terrenamque Carnem
„ summo honore afficiant, dum foedo hoc inscitiae morbo,
„ pravaque et adulterina religione laborant, Verbum ex Deo
„ natum in ossium, et nervorum carnisque naturam demu-
„ tatum affirmant „. Notat Cyrillus eorum impietatem, qui Verbum in Carnis naturam mutatum affirmabant, ex foedo inscitiae morbo, pravaque, et adulterina religione ortum duxisse, quod hominem adorare, terrenamque carnem honore summo afficere vererentur. Si foedus hic fuit inscitiae morbus, si prava, et adulterina religio; profecto pia, sincera, plenaque sanctitatis religio in eo cultu inerat, quem illi respuebant, quo nempe Catholica Ecclesia Christum hominem adorandum, humanamque adeo naturam, qua assumenda Verbum Caro factum est, honore summo in Christo afficiendam

profitebatur. Quem cultum pergit Cyrillus comprobare n. 27. his verbis: „ Arbitror enim Dei Verbum post assumptam semel carnem, ab humanae naturae conditionibus non esse „ penitus excludendum, neque humanitati rursum, si, ut in „ Christo est, consideretur, gloriam quae Deum decet non „ esse denegandam „. Quin etiam (lib. ad Reginas ap. Labb. ibid.) quo loco superiorum Patrum testimonia recenset *de recta fide in Jesum*, profert in primis praeclaram auctoritatem Athanasii ex lib. *de Incarnat. Verbi* illis plane sententiis congruentem, quas supra ex Athanasio ipso descripsimus. Haec porro ejus verba sunt a Cyrillo prolata: „ Si quis autem aliud ex divinis litteris docuerit .... aut ejusdem Domini Nostri carnem, veluti nudi hominis minime adorandam dixerit; hunc anathemate plectit Sancta, et Catholica „ Ecclesia .... Huc usque B. Athanasius „ Ita Cyrillus. Anathemate a Sancta Catholica Ecclesia plectitur, qui carnem Domini Nostri velut nudi hominis carnem minime adorandam dixerit. Ergo ex doctrina, et fide Sanctae Catholicae Ecclesiae firmiter credendum, Christum Dominum Nostrum non esse nudum hominem, ejusdemque adeo carnem a Verbo assumptam velut carnem Verbi proprism in Christo esse omnino adorandam.

Neque alius fuit Latinorum PP. sensus, inter quos recensendus in primis magnus Ambrosius, a quo notant Maurini Editores (not. supra indicata) quaestionem de adoratione Christi etiam secundum humanitatem non sine causa (adversus Apollinaristas) paullo diligentius tractatam esse lib. 3. *de Spiritu S.* c. XI. cujus haec verba sunt n. 76. „ Adorant autem (Angeli) non solum Divinitatem ejus, sed „ etism Scabellum pedum ejus, sicut scriptum est: *Et adorate Scabellum pedum ejus, quoniam Sanctum est* „. Et n. 79. „ Videamus tamen ne terram illsm adorandam dicat „ Propheta, quam Dominus Jesus in carnis adsumptione suscepit. Itaque per Scabellum pedum terra intelligitur: per „ terram autem Caro Christi, quam hodieque in Mysteriis „ adoramus, et quam Apostoli in Domino Jesu, ut supra „ diximus, adorarunt. Neque enim divisus est Christus, sed „ unus: neque cum adoratur tanquam Dei Filius natus ex „ Virgine denegatur „.

Idem in Psal. 118. Serm. 5. num. 8. „ Caro Christi sine „ peccato est, quam perfidi contrectantes manus suas inquinaverunt: Sancti venerantes, pietatis odore flagrarunt „.

Illud ergo Christi Corpus, quod in passione subjectum fuit perfidorum manibus, a quibus est crudeliter dilaceratum, illud, inquam, idem Corpus est, quod Sancti piae suae venerationis *objectum* sibi fecere cum illud venerantes, veneratione certe a Verbi veneratione non divisa, in sepulcro reposuerunt.

S. Augustinus fidelissimus Ambrosii Discipulus, ut eodem loco ajunt Maurini, in exponendo versu Psal. 98. *Adorate Scabellum pedum ejus* „ non solum Ambrosianas „ sententias, sed et verba ipsa mutuatus est „. En verba Aug. *Enarr. in Psal.* 118. *num.* 9. „ Fluctuans converto me ad „ Christum, quia ipsum quaero hic, et invenio quomodo si„ ne impietate adoretur terra, sine impietate adoretur Sca„ bellum pedum ejus. Suscepit enim de terra terram: quia „ caro de terra est, et de Carne Mariae Carnem accepit. „ et quia in ipsa carne hic ambulavit, et ipsam carnem no„ bis manducandam ad salutem dedit; nemo autem illam car„ nem manducat, nisi prius adoraverit: inventum est quem„ admodum adoretur tale Scabellum Domini, et non so„ lum non peccemus adorando, sed peccemus non adoran„ do „.

Profecto nomine Scabelli perspicuum est Augustinum non Divinitatem, sed Carnem Christi designasse: itidem perspicuum est, minime in eo elaborandum, ut modus inveniatur, per quem modum Divinitas sine impietate adoretur. Cum ergo S. Augustinus per assumptam carnem a Verbo ostendit inventum esse modum, quo sine impietate adoretur *Scabellum pedum Domini*, manifeste loquitur de adoratione carni exhibenda, quam nomine scabelli apertissime denotat. Idcirco autem illam dicit sine peccato adorari, immo non posse non adorari sine peccato, quia est Caro quam Verbum suscepit, suamque suscipiendo effecit.

Quin etiam in Serm. *De verbis Domini* dudum, et diu vulgato sub nomine Augustini, cujus extrema pars a Maurinis in Append. n. 246. rejecta est, velut Auctoris incerti, quem tamen ut antiquum, atque adeo remotioris memoriae idoneum testem proferre possumus; in eo, inquam, sermone n. 5. legitur: „ Sed illi (Ariani) ad hoc replicabunt, et „ dicent, quid quod carnem ejus, quam creaturam esse non „ negas, simul cum Divinitate adoras, atque ei non minus „ quam Divinitati deservis? Ego Dominicam Carnem, immo „ perfectam in Christo humanitatem, propterea adoro, quod

„ a Divinitate suscepta, atque Deitati unita est: ut non alium „ atque alium, sed unum eundemque Deum, et hominem „ Dei Filium esse confitear „.

S. Leo (Serm. 28. edit. Baller.): „ Unde utrique naturae „ in suis proprietatibus permanenti tanta est unitatis facta com- „ munio, ut quidquid ibi est Dei, non sit ab humanitate „ disjunctum, quidquid autem est hominis, non sit a Deita- „ te divisum „. En praeclare positum fundamentum adora- tionis, quae debetur humanitati Christi. Quippe cum quid- quid est hominis in Christo non sit a Deitate divisum, et quidquid est Dei non sit ab humanitate disjunctum, profe- cto cultus, qui humanitati defertur, prout est humanitas Chri- sti, totum complectitur, quod in humanitate Christi nunquam est a Deitate divisum, atque adeo Deitatem, quae nec ipsa est unquam ab humanitate disjuncta.

Succedunt propioris aetatis Doctores. S. Thomas 3. *P. Q.* 25. *art.* 2. proposita quaestione, *utrum Humanitas Christi adoranda sit adoratione Latriae*, subjectis continuo more suo quae in adversam partem facere videntur, hoc modo: *Videtur quod Humanitas Christi non sit adoranda adoratione Latriae*, suam dein sententiam promit per verba: Sed *contra*, ubi argumento ducto ex auctoritate Damasceni, subjungit: „ Sed Verbum incarnatum adoratur adora- „ tione Latriae. Ergo et Corpus ejus, sive ejus humanitas „. Et in extremo articulo: „ Et per hoc etiam patet responsio „ ad 2. et 3., quia adoratio Latriae non exhibetur Humani- „ tati Christi ratione sui ipsius, sed ratione Divinitatis cui „ unitur „.

Sylvius praeclarus D. Thomae interpres in eum S. Do- ctoris locum: „ Quare simpliciter dicendum est Carnem, et „ Animam Christi, sicut et membra Corporis ejus, adoran- „ da esse adoratione Latriae, quae quidem eis debetur ratio- „ ne hyposiasis Verbi Dei, a qua, et in qua sustentantur „.

Catechismus Romanus (de Sacram. Euchar. n. 8.): „ At- „ que ad eundem modum hoc Sacramentum adorandum esse, „ nimirum Corpus, et Sanguinem Domini intelligentes affir- „ mamus „.

Iueninus (P. 4. Dissert. 6. de Termino Incarn. c. 1.) Pa- trum auctoritatibns, quas plures profert, singulis singulas ar- gumentationes subjicit, quibus ad leges dialecticas adstricta Patrum sententia nitidius, ac distinctius enodata pateat.

Praestantis Vir doctrinae Card. Gotti (Tractat. 7. de Euchar. Q. 3. Dub. 5. §. 3.): „ Caro Christi suppositaliter Verbo „ unita, ubicunque sit, adoranda est „.

Jo. Clericatus, qui inter munia, quibus operam suam B. Gregorio Card. Barbadigo praestitit, ac probavit, insigni Cleri Patavini Ecclesiasticorum Studiorum exercitationibus praefuit (De Sacrif. Missae Decis 6. n. 29.): „ Christus adoran„ dus est adoratione Latriae non solum ut Deus, sed etiam „ ut homo, quia Humanitas Christi ut unita Verbo includit „ ipsum Verbum, et dicit totum Christum „. Laudatque doctissimum Cardinalem de Lauraea, *de Incar.* Decis. 29. n. 68. Dictum sane valde accommodatum illustrandae Basilii sententiae, qua Caro Christi (Homil. 59. n. 4.) ab eo dicta est *Caro Dei gestatrix*, tum et similitudini e Carbone ignito a Damasceno depromptae; quibus declaratur, quod plurimum valet adversus obloquentium criminationes, adorationem, quae tribuatur Humanitati, de qua verum sit dicere, *eam Verbum Divinum includere, et dicere totum Christum*, talem esse quae non duplicem adorationem prae se ferat, sed unam eandemque adorationem, qua Verbum ipsum incarnatum cum propria ipsius Carne adoratur: Prout est Can. 9. Concilii Generalis V. expresse traditum (1).

§. II.

Reprehensiones Fellerianae diluuntur. Precatio pio Ecclesiarum usu consecrata, Sacrosanctae individuae Trinitati, Crucifixi D. N. J. C. Humanitati, *vindicatur*.

Hactenus praeclare jacta sunt fundamenta defensionis nostrae adversus Fellerianas compellationes, quas tanto minus metuendas nobis esse intelligimus, quanto pluribus, firmioribusque Patrum, ac Doctorum auctoritatibus causa nostra nititur. Fellerum tamen audiamus.

Sic ille orditur: „ Difficile est scire quid Pistoienses per „ vocem *directe* intelligant, cum nunquam a Divinitate Chri„ sti separetur humanitas, ne per mentem quidem, et in„ tentionem Fidelium „.

(1) Non quasi Verbi immensitas carnis angustiis, veluti clausa teneatur; sed quod tota ipsa Verbi persona in Carne sive humanitate hypostatice sibi unita subsistat.

Hac ipsa de causa providendum fuit, ut in hac vocis ambiguitate prava significatio distincte notaretur, qua Fideles decepti in hunc errorem inciderent, fieri non posse, ut adoratio *dirigatur* in Humanitatem Christi, prout in nonnullis tamen publicis Ecclesiae Orationibus dirigitur, quin humanitas a Divinitate separetur, atque adeo tribuatur Creaturae honor soli Deo debitus. Qui error perspicue in formula Censurae depulsus est, qua declaratur adorationem, qua humanitas, ipsaque Caro vivifica Christi adoratur non quidem propter se, sed prout unita est Divinitati, non esse honorem Divinum impertitum Creaturae, sed unam, eandemque adorationem, qua Verbum incarnatum cum propria ipsius Carne adoratur (1).

(1) Si adverbium *directe* vi sua, et communi acceptione significaret *separatim*, *primario*, *propter se*, recte Synodus dixisset adorationem Latriae directe tributam Humanitati Christi, fore semper honorem Divinum impertitum Creaturae. Verum non ea est nativa, communisve istius adverbii acceptio. Quippe haec adverbia *directe*, *separatim*, *primario*, disparatas omnino significationes prae se ferunt, ut patet ex lexicis, et usu communi. Neque verum est, id quod alio dirigitur, semper sistere ac terminari in eo ad quod dirigitur; velut ictus lanceae, qui dirigitur in latus, non semper sistit in latere, sed ad cor penetrat, in eoque terminatur. Itaque fieri potest, ut adoratio *directe* tribuatur Humanitati Christi, quin ei tribuatur *separatim*, *et primario*, aut in ea terminetur. Igitur, qui generatim, et universe statuit Humanitatem Christi non posse *directe* adorari adoratione Latriae, hoc ipso generatim et universe excludit omnem modum, quo talis adoratio dirigi potest ad Humanitatem Christi. etiam cum ad eam dirigitur non propter se, non separatim a Divinitate, sed ita dirigitur, ut tamen non in ea terminetur, sed in Verbo, quod ei factum est subsistentia, ut loquitur Damascenus. Sublata proinde generatim quacunque *directa* adoratione Latriae Humanitati Christi, hoc ipso tollitur omnis eidem exhibenda Latriae adoratio; nec enim intelligi aut fieri potest, ut qualiscunque Cultus exhibeatur, quin ad illum dirigatur, cui exhibetur, et eo modo dirigatur, quo modo exhibetur. Porro sine errore negari nequit, quin adoratio latriae exhibenda sit Humanitati Christi, non quidem propter se, sed prout est unita Divinitati per hypostaticam unionem cum Verbo. Hinc etiam, quod sedulo notandum est, valdeque ad rem pertinet, in tam multis quas collegimus Patrum ac Doctorum auctoritatibus, semper quidem illi monent, cavendum ne adoratio Latriae tribuatur Humanitati Christi *propter se*, nunquam vero, illam *directe* adorari non posse. Ut proinde suspicione non careat novitas hujus verbi *directe*, quod in hac materia communi Patrum, ac Doctorum locutioni nulla necessitate substitutum est a Synodo. Et revera si non alius erat Synodi, quam qui semper fuit Patrum et Do-

Pergit Feller: „ Adoratur indivisibiliter indivisibilis Chri-„ stus, Deus, et Homo „.

Utique sane. Sed mirum, Fellerum non vidisse per adorationem qua Humanitas Christi adoratur ut Verbo unita, non tolli quin Christus indivise cum sua Humanitate adoretur, quemadmodum ex verbis censurae modo recitatis apertissime intelligitur.

Atque in hac quidem tota disceptatione videtur Feller in eo deceptus esse, quod putaverit, si quidem duae distinctae naturae adorentur in Christo, duas consequenter adorationes esse distinguendas. Quod secus est. *Ambas Christi naturas*, inquit Damascenus, *ob unitam carni Divinitatem adoro*: Num propterea duas illas adorationes induxisse putabimus? Absit; Attamen si ambae Christi naturae adorandae sunt, duo utique proposita sunt a S. Doctore adorationis objecta, Divinitas certe *in se*, *et propter se*, Humanitas *non propter se*, sed *ob unitam Carni Divinitatem*: Nec tamen inde sequitur duas esse distinguendas adorationes, quippe cum vi unionis hypostaticae *humanitas includat ipsum Verbum*, ideoque quidquid est Dei, nunquam sit ab hac humanitate disjunctum; profecto inde fit ut quo actu per adorationem humanitas attingitur, per eundem plane adorationis actum et ipsum Verbum attingatur, quod nunquam est ab humanitate sua divisum, quemadmodum (si aequa proportione uti licet ipsiusmet Damasceni similitudine Carbonis igniti) in Carbone ignito lignum tangi non potest, quin eodem actu tangatur ignis, quo totum est lignum comprehensum.

Immo posito quod cultus qui uni objecto praestatur, non

ctorum sensus de adoratione Humanitatis Christi, cur non et eundem in eo explicando planum, dilucidum, expeditum eorum loquendi modum sibi etiam tenendum censuit, a quo sine aliquo offensionis periculo vix unquam receditur? Quamobrem animadversione indigebat propositio Synodi, quae generatim, et universe negans, *directe* adorari posse Humanitatem Christi, per indeterminatam ambiguitatem illius verbi *directe*, in eam fraudem Fideles impellere facile poterat, ut existimarent nullo modo dirigi posse, nec adeo exhiberi adorationem latriae Humanitati Christi, etiam cum ad eam dirigitur, et eidem exhibetur, prout est Humanitas Personae Verbi, in qua adoratio terminatur: quasi talis adoratio *foret honor Divinus impertitus Creaturae*, et non potius una eademque adoratio, qua Persona ipsa Verbi subsistens in humanitate assumpta, simul cum unita sibi Humanitate adoratur; prout in formula Censurae declaratum est ad normam Canonis IX. Concilii Generalis V.

aliter ei praestetur, nisi prout est alteri objecto indivise unitum, repugnat, ut ne quidem per mentem divisus concipiatur honor, qui totus in indivisa illa unione fundatur. Et revera quidem cum humanitas Christi non possit intelligi sub hac ratione *humanitatis Christi*, seu quatenus est humanitas Christi, nisi simul intelligatur esse unita Personae Verbi, profecto necesse est, ut cum sub hac ratione humanitas adoratur, et ipsa Persona Verbi adoretur, quae nisi simul cum sua humanitate adoraretur, nec intelligi posset humanitatem adorari, ut est humanitas Christi (1). Demum et istud considerari potest: Quemadmodum duae naturae, quae distinguuntur in Christo, nihil officiunt unitati Personae, ita nec quidquam officit unitati adorationis, quod duae in Christo naturae adorentur, quae in Christo, ut loquitur Damascenus, *ad unam Verbi Dei Personam reducuntur*.

Pergit Feller: „ Unde merito, si accuratio Theologica „ spectetur, culpatur illa separatio in Oratione *Sacrosanctae*, „ *et individuae Trinitati*, *Crucifixi Domini Nostri humanitati etc.* „

Immo non excusandus Feller, qui separationem adorationis Humanitatis ab adoratione Divinitatis finxerit sibi in ea Oratione, quae cum dicit *humanitatem Christi*, hoc ipso etiam dicit *personam Verbi*, sine qua humanitas illa nec esse, nec intelligi posset ut humanitas Christi. Perinde ac si, ut vulgari comparatione utar, arguatur quis a persona optimi Regis honorem separare, quem Regiae potestati defert, quam Rex sustiner. Sed de toto isto fictae separationis crimine dictum jam satis. Ceterum distincta mentio, quae in ea

(1) Quod vulgari etiam nec prorsus inepta comparatione, seu similitudine illustrari potest. Nam qui v. gr. honorem defert cuidam homini non quidem prout certus quidam homo est, sed prout est Sacerdotali honore insignitus, eique caput submittit, ejusque manus Chrismate Sacro delibutas osculatur, profecto fieri non potest, ut in honore qui homini ei defertur, non comprehendatur ipsa Sacerdotalis Ordinis dignitas propter quam honor ille defertur: vernmque adeo sit dicere, in honore qui homini defertur, ut Sacerdos est, Sacerdotalem Dignitatem, et personam honorari. Ad eum modum, quantum fert similitudinis ratio, nec per mentem intelligi potest, in adoratione quae defertur Humanitati Christi, non propter se, sed propter personam Christi cui unita est, non ipsam Christi personam adorari, propter quam unice adoratio Latriae humanitati defertur, prout nempe humanitas est Christi, seu personae Verbi, quod in ea subsistit, et a quo, et in quo illa sustentatur.

Oratione fit Trinitatis, et Humanitatis Christi Crucifixi, eo spectat, ut post absolutum Canonicarum precum officium distincte recolantur, ac velut in recitantium mente defixa teneantur duo praecipua Fidei nostrae distincta Mysteria, Sacrosanctae nimirum Trinitatis, et Incarnationis Christi Domini, beataeque passionis, quam pro generis humani salute in sua Humanitate sustinuit. Ex quo certe nulla talis inducitur separatio, qualem suspicatus est Fellerus.

Hoc porro dolendum valde, cl. Virum non minimum videri a pristino illo suo pleno pietatis in Apostolicam Sedem obsequio descivisse, dum affirmare non est veritus, *merito culpari* (spectata videlicet accuratione Theologica) Orationem, quam non ignorat a Summis Pontificibus jam ab Leone X. commendatam, gratiis spiritualibus auctam, a Sacris Ministris tam longo intervallo recitari consuetam, nullo reclamante, cujus aliqua fuerit in Ecclesia nominis auctoritas. Utinam ille meminisset sapientis monitii, quod in alia nota descripsit ex Morino, Morinus traxit ab Augustino Epist. 54. „ Insolentissima est insania non modo disputare contra id, „ quod videmus universam Ecclesiam credere, sed etiam con„ tra id, quod videmus eam facere„.

Quod si fictae seperationis illius nomine culpanda Oratio *Sacrosanctae*, pari jure et haec erit culpanda, quae in Sacrae Liturgiae Secretis non semel per annum recitari consuevit: *Unigeniti tui Domine nobis succurrat humanitas*: Culpanda item invocatio cum Latriae cultu conjuncta, quae fit a Sacerdote Sacram Hostiam sive sumente, sive porrigente: *Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam meam*, vel *tuam in vitam aeternam*. An hic etiam metuendum suspectae separationis periculum? Absit. Satis hoc uno se se tuetur Sacrae illius invocationis sanctitas, quod in Christi Corpore, prout Corpus est Christi, Christus ipse invocatur. Ceterum ad plenius cognoscendam vim efficientiae, quam ex unione hypostatica cum Verbo ad salutem humani generis traxit Caro Christi, ut instrumentum Divinitatis, consulendus S. Thomas 3. *P. Q.* 48. *art.* 6., *et in* 1. *Thessal. c.* 3. *lect.* 3.

§. III.

Effatum Theologicum: Verbum assumpsisse Corpus mediante Anima, *praeter rem a Fellero productum*.

Concludit Feller: „ Quod autem supponi videatur *nudam* „ *carnem adorari*, eo absurdius est, quod nequidem uniri „ Divinitati mera Caro possit, cum nonnisi mediante anima „ Verbum Dei Corpus assumpserit „.

Primum, nescio quo referatur illud, quod *supponi* Fellero visum est, *nudam Carnem adorari*. Nullibi certo id supponitur in formula Censurae, in qua contra potius verbis e Damasceno depromptis expresse declaratur, *nudam Carnem non adorari*. Nec mirum Fellero videri debuit usurpata esse in Pontificia Sanctione verba Damasceni.

Deinde in eo quod sequitur, magnum quiddam Feller, Viroque plane Theologo dignum ostentare maluisse videtur, quam quidquam afferre quod ad rem faceret. Illud nimirum profert ex intima Theologia depromptum, *Verbum Carnem assumpsisse mediante anima*. Utinam vero non eum piguisset in ipsam quaestionem penitius intrare, non ipsum tantummodo quaestionis titulum inspicere: profecto ab omni ejus mentione abstinuisset, ne aut a quaestionis statu aberrare, aut extra propositum vagari videretur. Etenim quaero quid ille sibi finxerit a Theologis intelligi per haec verba, *mediante anima*? An forte in conjunctione Verbi cum Carne animam veluti glutinosum medium intercedere, per quod Caro jungatur cum Verbo, ita ut unio Verbi cum Carne non sit aeque immediata, atque unio est Verbi cum Anima? Atque id quidem ad suum propositum aliquantum facere posse videretur. Verum non ea est in illa versanda quaestione Theologorum mens, et sententia, qui contra in tali refutando errore consentiunt planissime. Paucis proinde, quantum fieri poterit, exponenda nobis est tota hujusce quaestionis ratio. Theologi nempe in disputatione, quam instituunt de convenientia, modo, et ordine Incarnationis, inter cetera inquirunt, an, et quemadmodum dignum, et congruens fuerit, Verbum Carnem assumere. Ajunt porro Verbum in assumendo Corpore, non Corpus spectasse simpliciter ut Caro est, sed cum vellet humanam naturam integram, perfectamque assumere, ideo et Corpus assumere voluisse non ut Corpus me-

rum, sed ut Corpus humanum, pertinens videlicet ad integritatem constituendam humanae naturae; Corpus autem non aliter humanum esse intelligitur, nisi ex ordine quem habet ad animam. Hinc fit ut anima fuerit in ordine dignitatis, et congruentiae veluti causa media, propter quam Verbum voluerit Corpus assumere. Neque tamen ex hoc sequitur non aeque hypostaticam, atque adeo immediatam Verbi unionem fuisse cum Corpore assumpto, quam fuerit cum Anima. Ita scilicet ex mente D. Thomae Sylvius (in 3. P. Q. 6. art. 1. in responsione ad 3.) inquit: „ Observandum est, Verbum esse immediate unitum Carni sicut Animae, et independenter ab animae informatione, eo quod anima non sit medium colligantiae, id est per quod ista extrema Verbum, et Caro ligantur ad invicem, sicut duo Corpora junguntur ad invicem interveniente glutino: Sed est medium congruentiae, id est ratione cujus congruum est aliqua duo perduci ad unionem, sicut nobilitas, et pulchritudo est medium congruentiae, ut aliqua Mulier jungatur Regi in matrimonium, quemadmodum explicant Bonaventura, et Richardus etc. „

Quin et ipse S. Thomas cum sibi objecisset, ea, quae per medium conjunguntur, tum separari cum medium removetur, ideoque si Verbum corpori unitum esset per medium animae, futurum, ut separata anima a corpore, separari quoque oportuisset Verbum ab ipso corpore, respondet: „ Dicendum, quod nihil prohibet aliquid esse causam alicujus quantum ad aptitudinem, et congruitatem, quo tamen remoto illud non tollitur .... sicut si inter aliquos amicitia causatur aliquo mediante, eo recedente, adhuc amicitia remanet .... et similiter separata anima remanet unio Verbi ad carnem „.

Et qu. 50. art. 2. ad. 2. „ Dicendum quod Verbum Dei dicitur unitum carni mediante anima, in quantum caro per animam pertinet ad humanam naturam, quam filius Dei assumere intendebat, non autem ita quod anima sit quasi medium ligans unita. Habet autem caro ab anima, quod pertineat ad humanam naturam, etiam postquam anima separatur ab ea, in quantum scilicet in carne mortua remanet ex Divina ordinatione quidam ordo ad resurrectionem. Et ideo non tollitur unio Divinitatis ad carnem „.

Frustra igitur Feller hanc suam *mediantis animae* mentionem in locum non suum injecit: Nil juvat eum haec alie-

nae quaestionis in alienam sedem coacta immigratio. Cum enim ordo ille dignitatis, et congruentiae (vel etiam necessitatis, ut alii volunt, de quo nil attinet hoc loco disputare), quo anima media intelligitur inter Verbum, et corpus, nil minuat de immediata hypostatica unione Verbi cum carne, nil quoque detrahit de fundamento, quo nititur cultus adorationis, qui debetur humanitati Christi *non propter se*, sed prout hypostatice unita est Verbo Divino, quemadmodum supra explicatum est.

Summa haec esto, quam, etsi una eademque sententia comprehensam, sub triplici tamen expositionis aspectu, ac velut forma uberioris, planiorisve declarationis gratia proponendam ducimus. Prima forma: humana natura in Christo vi unionis hypostaticae subsistit, sive (ut loquitur S. Thomas 3. p. q. 2. art. 2. ad 2. et 3.) *existit in Persona Verbi*, quae facta est ei hypostasis, et subsistentia (Damasc.); Ambae proinde naturae in Christo adorandae, Divina in se, et propter se, humana non propter se, sed propter unitam Carni Divinitatem. Tametsi vero ambae naturae adorentur, una tamen est adoratio, quatenus ambae naturae ad unam Verbi Personam reducuntur (Damasc.). Quo fit ut Persona ipsa Verbi adoretur in ea natura, quae non adoratur, nisi prout in Verbo subsistit: Sitque adeo verum dicere: Cum caro Christi adoratur, ut est caro Christi, id est Verbi incarnati, non duas adorationes introduci per hoc, quod Christus in duabus naturis adoretur, sed revera una adoratione *Deum Verbum incarnatum cum propria ipsius Carne adorari*.

Altera forma: Duae sunt veritates ex communi PP. sensu de adoratione Christi omnino profitendae. 1. Cum duae sint in Christo naturae, Divina, et Humana, ambas in Christo esse adorandas, Divinam propter se, Humanam non propter se, sed propter Divinam, cui conjuncta est per unionem hypostaticam cum Verbo. 2. Cum per hanc hypostaticam unionem humana natura subsistat, seu *existat*, in Verbo, etsi ambae naturae in Christo adorentur, non propterea duas adorationes introduci, sed unam tantum, quatenus una eademque est Persona Verbi, quae subsistens in duabus naturis adoratur in utraque adorata natura. Quo fit, ut per adorationem utriusque naturae in Christo, totus idem Christus Deus, et Homo in suis ambabus naturis adoretur. Atque adeo cum caro Christi adoratur, prout est caro Christi

Verbo hypostatice unita, hoc ipsum intelligatur quod est a Concilio Generali V. definitum, una eademque adoratione Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adorari. Utraque proinde veritas ad Catholicae doctrinae integritatem de Incarnationis Mysterio pertinet, ut humanam naturam Verbo Divino unitam in Christo, propter hanc ipsam unionem adorandam profiteamur: Et simul Christum totum in adorata sibi unita humanitate, una eademque adoratione adoratum intelligamus. Cavendum proinde, ne dum unam veritatem retinere volumus, qua Christum totum Deum, et hominem adorandum profitemur, alteram veritatem deseramus, qua Christi humanitatem una eademque adoratione cum Christo toto, Deo et homine, adorandam profiteri debemus.

Tertia forma: Quisquis Christum adorat verum Deum, et hominem, vel comprehendit humanitatem in adoratione latriae, quam Christo exhibet, Deo et homini, vel eam non comprehendit. Si non comprehendit, cum tamen aliquod genus adorationis debeatur humanitati Christi, necesse est, ut in adoratione, quae debetur Christo Deo et homini, duae separatim adorationes introducantur, una quae tribuatur Christo ut Deo, altera quae ipsi tribuatur ut homini. Atque hoc ipsum est, quod Can. IX. Concilii Generalis V. reprobatur contra eos, qui ex eo quod Christus dicatur *in duabus naturis adorari*, *ex hoc duas adorationes introducunt*, *separatim Deo Verbo*, *et separatim homini*. Si ergo nulla separatio fieri potest in adoratione latriae, quae debetur Christo Deo, et homini, necesse est ut humanitas comprehendatur in hac una adoratione latriae, quae Christo debetur Deo, et homini. Quippe si humanitas in ea non comprehenderetur, haec ipsa latriae adoratio *separatim* tribueretur Christo Deo Verbo, et alia inferior adoratio *separatim* Christo homini tribuenda esset. Si ergo humanitas comprehenditur in adoratione latriae, quae debetur Christo Deo, et homini, verum est dicere, humanitatem in Christo adorandam esse. Quia vero vi unionis hypostaticae humanitas adoratur in unitate personae Christi Dei, et hominis, simul verum est dicere, Personam ipsam Christi Dei, et hominis comprehendi in adoratione latriae, quae humanitati defertur, prout subsistit in unitate Personae ipsiusmet Christi Dei, et hominis.

SYNODI PISTORIENSIS

Propositio 63. damnata

De Cultu Sacri Cordis Jesu

De Orat. §. 10. Et Append. n. 32.

LXIII. Item in eo quod Cultores Cordis Jesu hoc etiam nomine arguit, quod non advertant Sanctissimam Carnem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiam humanitatem totam cum separatione, aut praecisione a Divinitate adorari non posse cultu latriae.

Quasi Fideles Cor Jesu adorarent cum separatione, vel praecisione a Divinitate, dum illud adorant, ut est Cor Jesu, Cor nempe Personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est, ad eum modum, quo exangue Corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a Divinitate adorabile fuit in Sepulcro.

Captiosa, in Fideles Cordis Christi cultores injuriosa.

NOTA FELLERI

Pag. XXXIV. Propos. LXIII. Ad rudiorum intelligentiam addi fors posset, nullo modo adorari Cor Jesu quasi circumscriptive, et praecisive a totalitate Corporis, ut quidam nuper Germanus insulse scripsit, neque formaliter adeo et directe; id enim minime licet de quacunque Corporis parte, quia nullam determinate, et formaliter partem Verbum assumpsit, sed ipsam Corporis totalitatem, et idipsum quidem mediante anima. Porro Cor Jesu schema est seu Symbolus, quo Christi erga nos charitas et infinita ipsius amabilitas exhibentur, ut nos vicissim in ejus amore incalescamus. Atque haec est tota substantia, ac mens illius devotionis, quae vocatur *de Corde Jesu*, a qua omnis adoratio Cordis Jesu materialiter, aut formaliter sumpti (etsi huic quoque sua reverentia debeatur uti omnibus ad Christum pertinentibus) omnino abest, et abesse debet: quemadmodum Summi Pontifices Clemens XIII., et Pius VI. declaraverunt, et hic quidem conceptissimis verbis in suo ad Pistojensem Episcopum rescripto. *Sancta Sedes modum jam turbis, et quaestionibus imposuit, satisque declaravit, quo substantia illius devotionis ab omni certo superstitiosa materialitate immunis, revera spectet: ut in SYMBOLICA CORDIS IMAGINE immensam caritatem effusumque amorem Divini Redemptoris nostri meditemur, atque veneremur.*

ANIMADVERSIO

§. I.

Reprehensio Felleri ex eo ducta, quod Verbum nullam determinate, et formaliter Corporis partem assumpserit, diluitur.

Quae superiore animadversione dicta sunt de adoranda humanitate Christi nullo negotio transferri valent in discepationem, quae superest de cultu Sacri Cordis Jesu, de quo in propositione Synodi duo praesertim occurrunt, quibus sua fuit adhibenda correctio. Unum quod Cultores Cordis Jesu generatim arguat, quasi non advertant, nec partem ullam humanitatis, nec totam ipsam humanitatem cum separatione aut praecisione a Divinitate adorari posse adoratione latriae: Alterum quod per hanc reprehensionem insinuet, in omni adoratione Cordis Jesu hanc reprobatam fieri separationem, aut praecisionem a Divinitate. Atque ad primam quidem partem quod attinet accusatio illa Synodi depulsa est in censura, velut in *Fideles Cordis Christi cultores injuriosa*. In altera vero parte, qua propositio notata est velut *captiosa*, depulsa itidem est, latens sub ea reprehensione insinuatio, qua Fideles in hanc fraudem induci possent, ut existimarent Cor Jesu adorari cum separatione, aut praecisione a Divinitate, tum etiam cum adoratur, ut est Cor Jesu, cor nempe personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est. Quod, quam alienum sit a communi Ecclesiae sensu, declaratum est insuper exemplo tridui mortis, quo Christi Corpus ab Anima, et Sanguine separatum, semper tamen a Verbo indivisum adorabile fuit in Sepulcro. Qua in moderatione censurae nil sane se offert implexum, involutum, nihil quod uberioris explicationis lucem requireret. Nisi forte de Corde Christi durius fuit dicere, *Cor Personae Verbi*, quam quod de Carne Christi passim dictum est a PP. *Carnem Dei*, *Corpus Verbi*, *Carnem Deitatis*? Aut etiam quod in sacris publicis precibus, tot saeculis Ecclesia una voce per Orbem celebrat „ Et *Dei* „ manus, pedesque stricta cingit fascia „?

Attamen audiendus Feller: „ Ad rudiorum, inquit, in„ telligentiam addi fors posset, nullo modo adorari Cor Jesu „ quasi circumscriptive, et praecisive a totalitate Corporis,

„ ut quidam nuper Germanus insulse scripsit, neque forma-
„ liter adeo et directe, id enim minime licet de quacunque
„ Corporis parte, quia nullam determinate, et formaliter par-
„ tem Verbum assumpsit, sed ipsam Corporis totalitatem,
„ et idipsum quidem mediante anima „.

Nisi Feller notam notae adjunxerit, vereor ut ad clariorem rudiorum intelligentiam multum profuerit insuetis illum verbis insusurrantem audire, minime licere adorare *circumscriptive*, *et formaliter* partem ullam Corporis Christi, eo quod Verbum nullam *determinate*, *et formaliter* Corporis partem, sed *totalitatem* assumpserit, idque *mediante anima*. Quia vereor ne quid ad clariorem dictorum suorum intelligentiam Fellero ipsi defuisse videatur. Certe quod hoc loco repetit de assumpto Corpore *mediante anima*, abunde supra declaratum est, quam parum effati hujusce vim, et sententiam ille assecutus sit, quam parum inde ad suam causam adjumenti consequi potuerit.

Quod porro attinet ad assumptas partes Corporis *mediante toto*, hoc ipsum eodem sensu effertur a Theologis, atque illud superius de assumpto Corpore *mediante anima*; nempe cum Verbum perfectam humanam naturam vellet assumere, sicut Corpus assumpsit in ordine ad animam, prout videlicet humanum est, ad integritatem pertinens humanae naturae, ita et cum vellet Corpus totum assumere, partes assumsit (in ordine intentionis, ut Theologi explicant) *mediante toto*, (1) scilicet propter ordinem quem habent ad totum constituendum. Nec id tamen obstat, quominus hypostatica fuerit unio Verbi cum singulis partibus, quae cum *maxima sit unionum* (S. Th. 3. P. qu. 2. art. 9.), nulla sane major, magisve determinata intelligi potest.

Atque id quidem patet in triduo mortis, quo partes humanae naturae separatae sunt: Nec tamen haec obstitit separatio, quin Verbum hypostatice, atque adeo determinate cum utraque parte separata, corpore videlicet, et anima unitum manserit, prout inferius ex communi, planeque certa PP. sententis, immo et Ecclesiae totius mente, ac sensu demonstraturi sumus. Jam vero cum per mortem nulla sit facta nova hypostatica unio, profecto si post mortem Divinitas, vi unionis hypostaticae cum Verbo, determinate unita fuit cum Corpore, singulisque Corporis partibus, necesse est fateri illam

(1) V. S. Th. 3. P. q. 6. art. 5.

eandem determinatam unionem cum corpore, suisque partibus ante separationem ab anima praeextitisse.

Ex hac hypostatica immediata unione Verbi cum singulis Corporis partibus, haec necessario profluit profitenda Catholica veritas, quam Sylvius his verbis enuntiat: *Carnem, et Animam Christi, et membra Corporis ejus adoranda esse adoratione latriae.* Quam veritatem totius Ecclesiae sensu ita firmatam vel ipse Blasius intellexit, ut expressam ejus professionem edere non dubitaverit hoc inscripto titulo ad *cap.* 12. sui notissimi opusculi: „ Cor Jesu proprie et per se „ sumptum ob hypostaticam unionem capax est adorationis „ latriae „.

Verum luculentius multo ejusdem veritatis, firmiusque testimonium ex longe graviori auctoritate ducitur, nempe ex solemni officio quinque Plagarum Redemptoris, ubi (Orat. post Com.) sic orat Sacerdos: *Ut qui Vulnera Domini Nostri Jesu Christi hodie devote colimus.* Quid porro est Vulnus Lateris (ut in eo haereamus, quod propius cor attingit) quid, inquam, Vulnus est lateris, nisi latus ipsum vulneratum? En proinde cultus adorationis determinate directus ad unam partem corporis in ipsa *totalitate* cum ceteris partibus coexistentem (1).

Nisi ergo dicere volumus in hoc frequentando, celebrandoque officio Ecclesiam a pii cultus ratione aberrare, fatendum omnino, nil officere partium cohaerentiam in toto, quominus ad unam determinate partem cultus pie, riteque dirigi valeat, ut mox explicaturi sumus.

Itaque haec sedulo notanda: Primum, cum singularis pars, in quam adoratio dirigitur, non adoretur, nisi propter

(1) Nihil officit discrimen, quod alicui placuit intercedere inter vulnera et cor Christi, ex eo ductum, quod *vulnera nihil sunt aliud quam ipsummet Corpus Christi in locis ex disjunctione carnis apertum*. Nam primo semper verum est, in adoratione vulneris partem ipsam vulneratam speciatim spectari et coli. Quemadmodum ergo sine separatione a Toto spectatur et colitur latus ipsum apertum, quid vetat quin eodem modo spectetur cor in aperto latere contentum? Deinde si ex regula fidei verum est dicere, totum Christum (etsi non secundum totum) vere et proprie sepultum esse, prout §. ult. declaratur, verum quoque est dicere, personam Christi vere adorabilem esse in quacunque parte hypostatice sibi unita, licet ab aliis separata, velut in Corpore, quod in sepulcro separatum quidem fuit ab anima et sanguine, sed tamen Verbo semper unitum.

unionem hypostaticam cum Persona Verbi, profecto intelligitur in adoratione, quae illi parti exhibetur, adorari personam ipsam Verbi, atque adeo Christum totum, cujus alia non est quam Verbi Persona. Quo fit, ut cum Christus totus in ea sui Corporis parte adoretur, nullo pacto ab ejus partis adoratione, remota, et exclusa intelligi debeat humanitatis totius adoratio. Et revera, nemo unquam reperietur pius cultor Cordis Jesu, qui dum Cor Jesu adorat, ut est Cor Jesu, in eo adorationis cultu non intendat Personam ipsam Christi, atque adeo Divinitatem ejus, totamque Sacrosanctam Humanitatem comprehendere.

§. II.

De Mystica significatione quae in speciali cultu Cordis Jesu, aliisque similibus institutionibus recolenda proponitur.

Deinde ad eorum eximendum scrupulum, qui vereri videntur, ne inducto semel determinato quopiam cultu erga singularem quampiam determinatam partem Corporis Christi, pari jure tot cultus inducendi sint pro uniuscujusque arbitratu, quot vel minimae partes in Corpore Christi distingui possunt, quae licentia facile posset, ignarum praesertim vulgus, in superstitiosae pravitatis vitium pertrahere, sedulo et hoc animadvertendum, nunquam hanc datam esse privatis licentiam privatum, ficrumque pro suo cujusque arbitrio cultum sibi adsciscendi; verum totam religiosi cultus rationem ex Ecclesiae sanctissimis praeceptionibus, et institutis pendere, quae cum Spiritu Dei regatur, nihil sinit in suas institutiones obrepere, quod sit a pietatis spiritu sejunctum. Hinc fit, ut in specialibus Festis illis, quae ad specialem quandam Christi Corporis partem referuntur, mysticam quandam significationem spectet potissimum, quae specialem afferat in speciali eo cultu defixam recordationem Mysterii cujuspiam, insignisve cujusdam Redemptionis beneficii.

Mystica ejusmodi significatio in quinque Plagarum cultu ex Chrysostomo deprompta (3. lect. 3. Noct.) pie recolenda proponitur „ De Latere sanguis, et aqua. Nolo tam fa„ cile, Auditor, transeas tanti secreta Mysterii. Restat enim „ mihi mystica, atque secretalis Oratio. Dixi Baptismatis sym„ bolum, et mysteriorum aquam illam, et sanguinem demon-

„ straré .... Ex Latere igitur suo Christus aedificavit Eccle„ siam ... „ . Unde apparet quemadmodum hoc singulari cultu erga sacrum Latus apertum Christi excitari valeant Fideles ad magni hujus mysterii plenam pietatis recolendam memoriam, quo Ecclesia aedificata prodiit *e Latere Christi*, *velut secundi Adae dormientis*.

Ad eundem modum, quod attinet ad cultum sacri Cordis Jesu, libentes agnoscimus recte dictum a Fellero: „ Porro Cor Jesu Schema est, seu Symbolus, quo Christi erga „ nos Charitas, et infinita ipsius amabilitas exhibentur, ut nos „ vicissim in ejus amore incalescamus „ . Recte, inquam, et eo quidem rectius quod Christus ipse piarum affectionum, quas nos ab ipso mutuari vult, sedem in ipso Corde suo demonstrarit: *Discite a me quia mitis sum, et humilis corde*. Quo patet, nil quoque rectius in ea institutione ab Ecclesia fieri potuisse, quam ut in hac potissimum sede flagrantissimam Christi erga nos caritatem recolendam proponeret.

Ad extremum, notam suam Feller his verbis concludit: „ Atque haec est, inquit, tota substantia, et mens illius devotionis, quae vocatur *de Corde Jesu*, a qua omnis „ adoratio Cordis Jesu materialiter, aut formaliter sumpti (etsi „ huic quoque sua reverentia debeatur, uti omnibus ad Christum pertinentibus) omnino abest, et abesse debet: quemadmodum Summi Pontifices Clemens XIII., et Pius VI. „ declaraverunt, et hic quidem conceptissimis verbis in suo „ ad Pistojensem Episcopum rescripto: *Sancta Sedes modum* „ *jam turbis, et quaestionibus imposuit, satisque declaravit, quo substantia illius devotionis, ab omni certe* „ *superstitiosa materialitate immunis revera spectet, ut* „ *in symbolica Cordis imagine immensam caritatem, effusumque amorem Divini Redemptoris nostri meditemur, atque veneremur* „ .

Hoc loco, primum quidem ultro concedendum Fellero, speciali probando cultu erga Cor Jesu, in id Pontifices potissimum intendisse, ut in symbolica Cordis imagine immensam Christi caritatem Fideles meditarentur, atque venerarentur. Quod quidem quam pie ab Illis, quam sancte statutum sit, facile intellectu est ex his, quae paullo ante dicta sunt de mystica significatione, quam ad specialem mysterii cujuspiam, aut beneficii Redemptionis memoriam recolendam in ejus generis institutionibus Pontifices maxime propositam habuerunt. Et sane cum sacrum Cor Jesu duplici ratione spe-

ctari possit, vel ut corporea pars Carnis ejus, vel ut symbolum ejus in nos immensae caritatis, profecto minus erat causae, cur sub priore aspectu specialis cultus ratio pro ea parte distingueretur, quae in toto comprehenditur: At contra valde ad pietatem conducebat, ut in ea parte, quam Christus, ut dictum est, velut piarum suarum affectionum sedem demonstravit, tanquam in aptissimo symbolo immensa ea Caritas recoleretur, qua ille dilexit nos, et seipsum tradidit pro nobis. Non ergo in eo falluntur adversarii, quod hanc dicant substantiam esse hujusce devotionis, prout est a Pontificibus pie, sancteque probata, sed in eo, quod hoc ipsum pugnare velint cum adoratione, quae ob hypostaticam unionem, ut Corpori toto, sic, et singulis Corporis Christi partibus debetur, qua fit ut in Corde Jesu adorando, ut est Cor Jesu, idest Personae Verbi, Verbum ipsum cum ea parte Corporis assumpti adoretur; et id quidem una eademque adoratione, ut in formula censurae declaratum est.

Istud etiam verum, certissimumque est, nihil antiquius, nihil optatius fuisse Summis Pontificibus, quam ut, quemadmodum a ceteris omnibus, ita et ab speciali hac devotione erga Sacrum Cor Jesu, illam sedulo propellerent *materialis, et carnalis* devotionis invidiam, quam tot maledici clamatores in eam conferre non desistunt, quasi per illam merum, et simplex musculosum carnis frustum Fidelibus adorandum proponeretur: qua inferenda calumnia, dum pios Cordis Jesu Cultores *Cordicolas* per contemptum appellant, non satis advertunt, quam ipsi sibi imprudentes inurant ignominiae notam, vetere illa renovanda contumelia, quam in Catholicos humanitatis Christi Adoratores, Apollinaristae velut ἀνθρωπολάτρας (hominicolas) per summam impudentiam conjicere non verebantur.

§. III.

Fellerus refellitur argumento ducto ex reverentia, quam fatetur materiali quoque Cordi Christi deberi.

Nec vero silentio praetereunda *Parenthesis*, quam Feller in hanc extremam notae suae particulam inclusit, e qua nemo Theologus non facile valeat firmum adorationis Latriae, quae Cordi Jesu, ut est Cor Jesu, debetur, argumentum ducere. Quippe facta ibi expressa mentione Cordis Jesu *mate-*

rialiter, *aut formaliter* sumpti, quatenus nempe Cor est Carne compactum, ei tamen *materiali* Cordi concedit, immo affirmat, *suam quoque reverentiam deberi*. Jam vero cum fide constet, Cor istud *materiale* hypostatice Verbo unitum esse; quaero ex Fellero quam ille reverentiam ei Cordi, *ut suam*, deberi velit? Latriae ne adorationem, an genus aliud inferius adoratione Latriae? Quis porro Catholicus ferre possit, si quis dicat, Cordi Christi prout Divinitati unito (de quo uno sermo habetur in formula censurae) non aliam reverentiam deberi, quam quae sit inferior adoratione Latriae? Restat igitur ut quisquis fateatur materiale Cor Jesu, prout est Cor Jesu, hypostatice esse Verbo unitum, ei quoque fatendum sit, si qua reverentia ei Cordi sic unito debetur, hanc reverentiam non aliam esse, quam qua Verbum cum propria sua Carne adoratur, quae certo inferior esse nequit adoratione Latriae.

Frustra porro quis objiceret, agnitam tamen esse a S. Thoma (3. P. Q. 25. art. 2.) adorationem quandam hyperduliae, quae Humanitati Christi tribui valeat. Quippe S. Doctor aperte loquitur *in hypothesi*, qua Humanitas Christi aut separata esset reapse ab hypostasi Verbi, aut per mentem separata conciperetur. Ita ille dilucide mentem suam explicat *respons. ad* 1., ubi ad Glossae textum quemdam in object. positum respondet: „ Quod Glossa illa non est sic intelligen„ da, quasi seorsum adoretur (adorat. hyperd.) Caro Chri„ sti ab ejus Divinitate; hoc enim posset contingere solum „ hoc modo, si esset alia hypostasis Dei, et hominis „. Quem statum rite notat Sylvius, nec esse, nec unquam futurum. Posita porro etiam ficta per mentem hypothesi disjunctionis Humanitatis a Divinitate, pergit S. Doctor: „ Tunc sic in„ tellectae, ut separatae a Dei Verbo, deberetur sibi ado„ ratio Duliae, non cujuscunque, puta quae communiter ex„ hibetur aliis Creaturis, sed cujusdam excellentioris, quam „ hyperduliam vocant „. Missa proinde omni alia supervacanea quaestione de hoc hyperduliae cultu, illud, quod unum ad rem pertinet, ex hoc ipso loco patet apertissime, hanc S. Doctoris, ut et omnium Theologorum constantem semper fuisse mentem, ac sententiam, genus hoc reverentiae, quod hyperduliae cultu continetur, estque adoratione Latriae inferius, nullum erga humanitatem Christi locum habere, nisi quatenus Humanitas aut a Verbo reapse divisa concipiatur, aut, ut pauci opinati sunt, abstractione facta per mentem ab

unione cum Verbo, in se se duntaxat, ut humanitas est, spectetur.

Eligat proinde Feller de duobus utrum statuere malit de reverentia, quam materiali quoque Cordi Christi, ut *suam*, deberi fatetur: Aut placet ei loqui de reverentia, quae illi Cordi debetur, prout est Divinitati unitum, tumque omnium Catholicorum consensu referenda haec est ad cultum Latriae: Aut subsistere mavult in aliquo inferiori gradu reverentiae, tumque cum haec locum habere nequeat, nisi per separationem, aut qualemcunque abstractionem ab unione cum Verbo, hoc ipso inconsideratissime vagari convincitur extra formulam Censurae, quae tota vertitur in adoratione, quae Cordi Jesu debetur, prout est Cor Jesu, Cor proinde Personae, quae non alia est quam Persona Verbi, cui sacrum illud Cor indivisa prorsus, atque inseparabili est unione conjunctum. Eo proinde Fellerus adigitur, ut ei fateri necesse sit, rite positum esse in formula Censurae, adorationem quae Cordi Christi prout est Verbo hypostatice unitum, debetur, ad Latriae cultum referendam esse, nisi velit aut verba ipsa formulae foede pervertere, aut a Catholico sensu aperte desciscere.

§. IV.

De indivisa hypostatica unione Verbi cum Corpore ab anima separato in triduo mortis.

Vix intelligi potest quid in hanc mentem Fellerum impulerit, ut ex Apostolica Constitutione veritus non sit particulam demere, quae, explanationis loco posita in superiore formula Censurae, sensum refert pietati non minus quam sanae doctrinae plane consentaneum his verbis: *ad eum modum, quo exangue Corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a Divinitate adorabile fuit in Sepulcro*. An forte non satis illi certum, exploratumque fuit, unionem Verbi cum Corpore in triduo mortis ita firmam constitisse, ut vi hujusce unionis Corpus Christi sine separatione, aut praecisione a Divinitate una eademque adoratione, prout supra explicatum est, adorabile fuerit in Sepulcro?

At primum de permanente hypostatica unione Verbi cum Corpore in triduo mortis, omnem ei scrupulum gravissima

eximere debuerat auctoritas ex Catechismo Romano petita in explanatione Symboli, qua de singulis articulis sana verborum forma ex constanti Ecclesiae sensu deprompta non minus accurate, quam nitide exposita traditur. Jam vero in expositione *art.* 4. *n.* 7. haec de Christo mortuo, et sepulto *constanter credenda, et confitenda* doctrina proponitur: „ Quare „ cum Jesum mortuum esse dicimus, id significamus, ejus „ Animam a Corpore divisam esse: neque tamen concedimus „ Divinitatem sejunctam a Corpore: quin potius constanter „ credimus, et profitemur, Anima ejus a Corpore divisa, Di„ vinitatem tum Corpori in sepulcro, tum Animae apud in„ feros conjunctam semper fuisse „. Et n. 10. „ Neque vero „ hoc solum credimus, Christi Corpus sepultum esse, sed „ illud praecipue his verbis credendum proponitur, Deum se„ pultum esse, quemadmodum ex fidei Catholicae regula ve„ rissime etiam dicimus, Deum mortuum, et ex Virgine na„ tum esse: Nam cum Divinitas nunquam divisa fuerit a „ Corpore, quod in sepulcro conditum est, recte confitemur „ Deum sepultum esse „.

Eandem doctrinam ex eadem fidei regula haustam luculenter exponit S. Th. (3. P. Q. 50. art. 2.:) „ Ea quae „ sunt humanae naturae, non dicuntur de Filio Dei, nisi ra„ tione unionis: Sed de Filio Dei dicitur id quod convenit „ Corpori Christi post mortem, scilicet esse sepultum, ut pa„ tet in Symbolo fidei, ubi dicitur, quod Filius Dei *conce„ ptus est*, et natus ex Virgine, passus, mortuus, *et sepul„ tus*. Ergo Corpus Christi non fuit in morte a Divinitate se„ paratum „.

Haud mirum proinde, doctrinam ex ipsamet regula fidei ductam communi Patrum traditione in Ecclesia perpetuo retentam esse, ac in fidelium animis penitus defixam insedisse.

1. Tertullianus certe (L. de Carne Christi c. 5.) Marcionem impugnans: „ Quid enim, inquit, indignius Deo? Quid „ magis erubescendum? Nasci, an mori? .... Circumcidi, „ an suffigi? Educari, an sepeliri? In Praesepe deponi, an „ in Monumento recondi, ?

Qui dicit, non magis Deo indignum fuisse in Monumento recondi, quam in Praesepe deponi, profecto statuit, sic verum esse dicere, fuisse Deum in Monumento reconditum, quemadmodum verum est dicere, Deum fuisse in Praesepe depositum; Sed ideo vere dicitur, Deum fuisse in Praesepe depositum, quia non solum Corpus, sed Corpus Verbo uni-

tum depositum fuit in Praesepe; Ergo ut et eodem etiam modo verum sit dicere, Deum fuisse in Monumento reconditum, necesse est fateri, non Corpus tantum, sed Corpus Verbo unitum in Monumento fuisse reconditum. Quin et paullo post idem Tertullianus subjicit, minime pudendum esse fateri Dei Filium Crucifixum, mortuum, et sepultum; quid porro pudendum in eo fuisset, sepultum fateri Corpus a Divinitate sejunctum?

2. S. Athanasius (L. 1. contra Apollinarium n. 18.) modum exponens, quo Christus emisit spiritum: *Itaut*, inquit, *expirationem nemo dixerit Deitatis transmigrationem, sed Animae discessum*. Quid significant haec verba, *nemo dixerit*, nisi constantem planeque universalem Ecclesiae sensum?

Et L. 2. n. 14. „ *Cum Deitas neque Corpus in Sepulcro desereret, neque ab Anima inferis separaretur* „.

3. S. Cyrillus Hierosolym. (Catech. 13. de Christo Crucifixo, et sepulto n. 35.) super haec verba Jeremiae (Lament. c. 3. v. 53.) *Morti dederunt in lacu vitam meam, et posuerunt lapidem super me*, Christum inducit sic loquentem: „ Ego lapis angularis, electus, pretiosus intra lapidem condor ad modicum tempus, lapis offensionis Judaeis, et salutaris credentibus „. Et pergit: „ Insitum est igitur lignum vitae in terra, ut haec, quae maledicta fuerat, benedictionem consequeretur, et ut liberarentur mortui „. Corpus Christi conditum in Monumento a Cyrillo dicitur *lignum vitae insitum in terra*: Quomodo porro *lignum vitae*, nisi prout Verbo unitum? Quin et Corpori huic, *intra lapidem condito*, ea tribuuntur quae nonnisi Christi Personae conveniunt, ut sit lapis angularis, electus, pretiosus. Personam igitur Christi cum Corpore conditam in Sepulcro agnovit Cyrillus.

4. S. Gregorius Nyssenus *l. 1. contra Eunomium Tom. 2. p. 55.* (ut tradit le Quien, nota in Damasceni locum paullo post indicandum): „ Verbum a Corpore, quod susceperat, sejunctum in morte non fuisse confirmat hoc effato, quod hodieque perseverat, *quod Verbum semel assumpsit, nunquam dimisit* „. Verba recitat le Quien S. Doctoris: *A neutro separata Deitas est, quicum semel contemperata fuit*. Dein subjungit, a Gregorio, velut etiam a Damasceno explicatum esse „ qui factum sit, ut sejunctis per mortem Corpore, et Anima una duntaxat hypostasis extiterit, sci-

„ licet *propter insertam utrique Verbi Deitatem*. *Per Cor-*
„ *pus enim quod erat in corde terrae, superatum fuisse*
„ *illum, cujus erat mortis imperium*„. In Corpore itaque, quod erat in corde terrae, insertam uterque Pater hypostasim agnoscit, qua ille superatus est, cujus erat mortis imperium.

5. S. Cyrillus Alexand. (lib. *de recta in Jesum fide* ad Theodosium ap. Labb. Tom. 3. Edit. Ven. inter acta ad 1. partem Concilii Ephesini pertinentia n. 21.) super illud, *Quia neque derelictus est in inferno, neque Caro ejus vidit corruptionem*: „ Nec enim, inquit, fas est dicere, Car-„ nem Verbo unitam aliquando potuisse corrumpi, aut Di-„ vinam illam Animam intra inferi portas detineri„. Christi Carnis incorruptionem in sepulcro manifeste hic repetit Cyrillus ex ejus unione cum Verbo.

Quin ejusdem unionis constantem perpetuitatem clare jam satis indicaverat S. Pater *n.* 20. „: Quemadmodum ergo caro, „ posteaquam Verbi omnia vivificantis caro effecta est, mor-„ tis et corruptionis imperio superior evasit„. Ex eo nempe caro imperio mortis superior evasit, quod semel caro effecta sit Verbi omnia vivificantis; quae non semel tantum vivificanti Verbo unita esset, si posteaquam semel unita, inde in morte separata, iterum in resurrectione unita fuisset.

6. S. Ambrosius *de Isaac et anima n.* 31. loquens de expectata praesentia Christi Filii Dei: „ Saliens quomodo ve-„ nit? Saltu quodam venit in hunc mundum. Apud Patrem „ erat, in Virginem venit, et ex Virgine in Praesepe tran-„ silivit. In Praesepi erat, et fulgebat in Caelo, descendit „ in Jordanem, ascendit in Crucem, descendit in tumulum, „ surrexit e tumulo, et sedet ad Patris dexteram „. Ambrosius ad eundem modum loquitur de Filii Dei descensu in tumulum, atque de illius descensu e sinu Patris in Virginem, in Praesepe, in Jordanem. Jam vero par non fuisset ratio descensus Christi Filii Dei in tumulum, nisi quemadmodum Filius ipse Dei cum Corpore fuit in Praesepe, ita et idem Dei Filius fuisset cum corpore in tumulo. Eadem eisdem pene verbis repetit Ambrosius *in Psal.* 118. *serm.* 6. *n.* 6.

Idem (de Benedictionibus Patriarcharum n. 20.): „ Ha-„ bes ergo incarnationem, accipe passionem: *Recumbens*, „ inquit, *dormisti ut leo...*, sicut ipse ait: *Ego dormivi, et* „ *requievi, et surrexi, quoniam Deus suscepit me*, un-

„ de et Jacob ait: *Quis suscitabit eum*; hoc est, quem Do„ minus suscipiet. Quis est alius qui resuscitet, nisi ipse se „ sua, Patrisque resuscitet potestate? Video natum auctori„ tate propria, video mortuum propria voluntate, video dor„ mientem potestate propria„. Ad passionem refert Ambrosius dormitionem Christi. Idemque ab eo designatur dormiens in sepulcro, qui passus in Cruce. Sed certe in Cruce passus est Dei Filius in Corpore sibi unito; ergo et in Corpore sibi unito requievit in sepulcro. Quid porro quod Ambrosius *dormientem* illum declarat *potestate propria*? An corporis a Divinitate sejuncti propria potestas esse potuit, qua se sua, Patrisque potestate resuscitaret?

Idem (in Psal. 36. n. 36. super illud Johan. c. 31.), *Quod erat ab initio . . . . quod perspeximus, et manus nostrae scrutatae sunt de Verbo vitae, et vita apparuit*: „ Caro ergo est quae in Christo apparuit, vel Christus in „ carne: ipse in omnibus nostra vita est. Ipsius Divinitas, „ vita est: Ipsius passio, vita est . . . . Ipsius mors, vita „ est: Ipsius vulnus, vita est: Ipsius Sanguis, vita est: „ Ipsius sepultura, vita est: Ipsius resurrectio, vita est . . . . „ Divisio facta est in ipso, vita est: Sepultura facta est in „ ipso, vita est„. Sicut ergo Cato Christi vita est, quatenus conjuncta est ei Divinitas, eademque ratione passio vita est, et mors, et resurrectio, ita nec Sepultura vita dici potuit, nisi prout et Carni sepultae Divinitas conjuncta erat. *Divisio* etiam quae *facta* est animae, et corporis, et subsecuta sepultura, ideo vita quia in divisione Divinitas, quae vita est, nec ab anima divisa est, nec a carne sepulta.

Nisi ergo volumus Ambrosium turpiter a se discrepantem inducere, quam ille dixit (Exposit. Evang. sec. Luc. l. 10. n. 137.) factam in morte Christi *secessionem Divinitatis, et Corporis* prorsus intelligere cogimur *derelictionem*, qua factum est, ut spiritus emissione Christus mortem obierit; quae communis est hujus loci Doctorum intelligentia, cui et suam in eundem locum adscribunt Maurini Editores: „ Ita„ ne, inquiunt, opinatus est Ambrosius, Divinitatem con„ tra manifestum Pauli testimonium secessisse a Christi Cor„ pore, vel Anima semel adsumtis? Respondent Petrus Lom„ bardus, et S. Th., recessisse Divinitatem quo ad effectum, „ idest protectionem suam subtraxisse: Etenim *si non cohi„ buisset potentiam*, inquit ille, *sed exercuisset, non mo„ reretur Christus*„.

7. S. Augustinus (Epist. 187. ad Dardanum n. 5.) : „ Ne„ que enim ipso die in Caelo futurus erat homo Christus „ Jesus : sed in inferno secundum animam, in sepulcro au„ tem secundum carnem „. Eodem modo tradit Augustinus, Christum in sepulcro secundum Carnem fuisse, quo secundum Animam in inferno. Aut ergo ab utraque parte sejuncta Divinitas fuisse censenda erit, aut cum utraque pariter conjuncta. Quod si Divinitas ab utraque parte recessisset, diremta prorsus fuisset hypostatica unio Verbi cum humanitate tota, qua perempta unione Filius quidem Dei mansisset, Christus esse desiisset.

Item (n. 7.) : „ Homo quippe Christus illo die secundum „ carnem in sepulcro, secundum animam in inferno futurus „ erat : Deus vero idem ipse Christus ubique semper „. Quomodo vero Christus secundum animam Deus in inferno, et ipse idem Deus secundum carnem in sepulcro, nisi quatenus unita mansit Divinitas et cum anima in inferno, et cum corpore in sepulcro ?

Luculentius multo etiam idem Augustinus (Serm. 213. *in traditione Symboli* n. 3.) : „ Cum enim dictum esset in „ Symbolo, *Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus* „ *ex Virgine Maria* : jam quid pro nobis ? *passus est*, se„ quitur, *sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et se„ pultus*. Qui Filius Dei unicus Dominus noster crucifixus, „ Filius Dei unicus Dominus noster sepultus est. Homo Cru„ cifixus est, homo sepultus : Deus non est mutatus, Deus „ non est occisus, et tamen secundum hominem occisus .... „ sola carne in sepulcro jacebat, et tamen confiteris *Jesum* „ *Christum Filium ejus unicum .... Et sepultus*, qui „ Jesus Christus unicus Dei Filius, Dominus noster. Sola „ caro jacet, et tu dicis, Dominus noster, plane dico, quia „ vestem intueor, et vestitum adoro „. In carne sic jacente intuebatur Augustinus Filium Dei vestitum, eumque adorabat. Quomodo porro Filius Dei carne vestitus adorandus in sepulcro fuit, nisi quia in morte vestem illam non deseruerat, quam in Virgine assumpserat ? Hinc et *num.* 4. „ Non „ contemnamus solam Carnem : quando jacuit, tunc nos emit „. Caro etiam cum sola jaceret, id est sine anima, tum adhuc tamen nos emit : quomodo emit, nisi quatenus in ea carne Filius Dei erat, ea ipsa carne sua vestitus ?

Et (Serm. 214. n. 7.) : „ Dum enim sit totus Filius Dei „ unicus Dominus noster Jesus Christus Verbum, et homo,

„ atque ut expressius dicam, Verbum, Anima, et Caro: „ ad totum refertur quod in sola anima tristis fuit usque ad „ mortem, quia Filius Dei unicus Jesus Christus tristis fuit: „ ad totum refertur quod in solo homine crucifixus est, quo„ niam Filius Dei unicus Jesus Christus crucifixus est: ad „ totum refertur, quod in sola carne sepultus est „. Porro quod Christus in sola carne sepultus est, non posset hoc ipsum ad totum referri, nisi Verbum Carni unitum mansisset, ut proinde verum esset dicere, Christum totum sepultum esse, etsi non secundum totum, quemadmodum fidissimus Augustini interpres S. Th. explicat (3.p.q. 52. art. 3.): „ In morte autem Christi licet anima fuerit separata a Cor„ pore, neutrum tamen fuit separatum a Divinitate. Et ideo „ in illo triduo mortis Christi dicendum est, quod totus Chri„ stus fuit in Sepulcro, quia tota Persona fuit ibi per Cor„ pus sibi unitum, et similiter totus fuit in inferno, quia „ tota Persona Christi ibi fuit ratione Animae sibi unitae; „ totus etiam Christus tunc erat ubique ratione Divinae na„ turae „. Et ad 1. „ Et ideo per hoc quod Corpus Christi „ non fuit in inferno, non excluditur, quin totus Christus „ fuerit, sed ostenditur quod non fuit ibi totum, quod per„ tinet ad humanam naturam „.

Idem Augustinus (de Civit. Dei l. 22. c. 17.): „ Sopor „ quippe ille Viri, mors erat Christi, cujus exanimis in Cru„ ce pendentis latus lancea perforatum est, atque inde San„ guis, et Aqua profluxit: quae Sacramenta esse novimus, „ quibus aedificatur Ecclesia „. In mystico sopore Adami agnoscit Augustinus figuram mortis Christi, et quidem in eo statu, quo ex ejus latere lancea perforato profluxere Sanguis, et Aqua, *Sacramenta* videlicet, *quibus aedificatur Ecclesia*. An vero ea vis fuisset mortui Corporis a Divinitate sejuncti, ut cum sanguine, et aqua ex ejus perforato latere manante *Sacramenta* profluxisse dicerentur, quibus est Ecclesia aedificata? Profecto si mysticus Adami sopor figura fuit, ut Augustinus docet, soporis Christi, eo statu, quo exanime Corpus ejus perforatum est lancea, plus quiddam in eo Corpore cernebat Augustinus quam merum corpus mortuum, in quo prout a Divinitate disjuncto nihil inesset quod mystico sopori Adami responderet; nempe, ut figurae in Adami sopore praemissae, in sopore Christi mortui veritas adimpleta intelligeretur.

8. Vigilius Tapsensis (L. contra Felicianum Arianum in

append. tom. 8. S. Augustini c. 14. pag. 43.): „ Sic in sepul-
„ cro carnem suam commoriendo non deseruit, sicut in ute-
„ ro Virginis connascendo formavit „.

9. S. Fulgentius (l. 3. ad Trasimundum c. 16.): „ Licet
„ in Christi morte carnem morientem fuisset anima desertu-
„ ra: Divinitas tamen Christi nec ab anima, nec a carne pos-
„ set separari suscepta „.

10. Magistri sui sententiam hanc eandem Ferrandus Dia-
conus (Epist. ad Severum n. 8. ad an. 532.) praeclare con-
firmat his verbis: „ Totus Christus apud inferos fuit secun-
„ dum animam rationalem, sed non totum, quia Caro ibi
„ non fuit, cum qua est totum. Totus Christus in Sepul-
„ cro fuit secundum Carnem sed non totum, quia anima ibi
„ non fuit, cum qua est totum. Verbum tamen Dei et cum
„ anima sua apud inferos, et cum carne sua in sepulcro
„ fuit „.

11. Sedulius a Gelasio dictus vir Venerabilis (Carmine Paschali l. 5. ex accuratissima editione Cl. Faustini Arevali, de Christi sepultura v. 295.).

„ Ergo ubi depositi thesaurum Corporis amplum
„ Nobilis accepit Domino locus ille jacente „.

Et v. 309.

„ Ponite Custodes monumento advolvite saxum,
„ Quis poterit servare Deum „?

Deum agnoscebat Sedulius reconditum in monumento, quod amplum depositi Corporis thesaurum acceperat: ergo et unitum ei Corpori Verbum.

Et quidem Verbum in Christi morte neutiquam secessisse a Corpore praeclare Sedulius paullo ante significaverat v. 261.

„ Ergo ubi cuncta boni completa est passio Christi,
„ Ipse animam proprio dimisit Corpore sanctam,
„ Ipse iterum sumpturus eam, quia mortuus idem,
„ Idem vivus erat, membris obeuntibus in se,
„ Non obeunte Deo „.

Membra obeuntia in se factam in morte animae discessionem a Corpore plane significant, non tamen a separatis partibus *obeunte Deo*.

12. S. Leo M. (Serm. 67. de Passione c. 7.): „ Nam cum
„ in Christo Dei, et hominis una Persona sit, nec ab eo
„ potuerit relinqui a quo non poterat separari „. Et Serm. 68.
„ c. 1. Cum in tantam unitatem Dei, et hominis natura con-

„ venerit, ut nec supplicio potuerit dirimi, nec morte se„ jungi „. Haec scilicet Romanae Sedis praedicatio, Petri perpetuo in ea sedentis ore, per quem disposuit Deus audire gentes Verbum Evangelii, et credere.

13. S. Ildephonsus (ex praeclara collectione SS. PP. Toletanorum opera Eminentissimi de Lorenzana, lib. de cognitione Baptismi c. 9.): „ Non enim fas est dicere Patrem, et „ Spiritum de Virgine genitos, vel Cruci suspensos, vel Se„ pultura conclusos, quae in sola Persona Christi omnia, „ congruenti, et evidenti sunt dispensatione completa „. Personam Christi sepultura conclusam fuisse agnovit Ildephonsus; quo nil significantius ad permanentem Verbi cum sepulto Corpore unionem declarandam.

14. S. Johannes Damascenus *de Fide Orthod. l.* 3. *c.* 27. „ Quamvis igitur Christus ut homo mortem obierit, sanctaque „ ipsius Anima ab immaculato Corpore distracta sit, Divini„ tas tamen a neutro, h. e. nec ab Anima, nec a Corpore „ quoquo modo sejuncta est: neque propterea una Persona „ in duas divisa fuit. Siquidem et Corpus, et Anima simul „ ab initio in Verbi Persona existentiam habuerunt; ac licet „ in morte divisa sint, utrumque tamen unam Verbi Perso„ nam qua subsisteret, semper habuit „. Haec Damascenus de Fide Orthodoxa.

Nihil in hisce plerisque auctoritatibus occurrit obscurum, et involutum, quod ancipiti interpretationi locum relinquat. Palam, ac nitide PP. et Doctores gravissimi profitentur, ita firmam constitisse conjunctionem Verbi cum humana natura, cum Corpore videlicet, et Anima, ut neque per mortem dirempta sit. Atque ita loquuntur non tam ut suam, quam communem voluisse videantur Ecclesiae sententiam expromere. Frustra proinde quisquam paucas contra, et quidem ambiguas dictiones objiciat, paucis ex Patribus deptomptas, quae commoda explicatione a Theologis ad communem aliorum sensum sic revocantur, ut sola quaedam in verbis ambigua discrepantia, nulla in re dissensio appareat. De Ambrosio dictum est supra. Hilarium vindicant ipsi Maurini. Major forte difficultas in hac Epiphanii sententia *haeresi* 69. „ Deita„ tem cum Anima in procinctu fuisse, ut sanctum Corpus de„ sereret „. Verum de illo sic doctus le Quien (in cit. loco Damasc.): „ Hic solus est e Graecis quem ita censuisse „ noverim, si Apollinarium excipias „, qui tamen vindicari

quoque non immerito fortasse posset, accuratiore quadam allati loci cum aliis instituta collatione.

Firma proinde, et rata consistat oportet Catechismi Romani ducta ex regula Fidei sententia, qui cum ore uno consentiunt omnes quotquot Ecclesia tota traduntur Christianae doctrinae institutiones, in quarum consensu totius ipsius Ecclesiae sensus maxime se prodit. Liceat ex multis honoris causa B. Alexandri Saulii Corsicae Apostoli Catechismum proferre (1), de quo bonus certe aestimator S. Franciscus Salesius, rogatus, ut Christianas institutiones gregi suo edere vellet, respondisse fertur, sic pridem illam operam ab Alexiensi Episcopo perfectam, et absolutam, ut nihil desiderandum superesset. Is porro (in explanatione art. 4. Symboli) proposito, ut moris erat, quaesito, an in Christi morte separata sit Persona Filii Dei ab humana natura, plane respondet: *Immo semper illam cum Anima, et Carne Christi conjunctam mansisse*: rationemque affert ex S. Thoma deprompiam.

Ac ne alias institutiones, ex iis etiam depromptas, quas Pistoriensis Synodus commendatione sua dignas censuit, penitus neglexisse videamur, in illa ipsa *universali institutione*, quam supra memoravimus, eadem Catholica Veritas liquido asseritur (1. P. c. 4. §. 1.); ibi quippe post rite expositum „ sensum, quo dici potest Jesum Christum a Patre dereli„ ctum in sua passione fuisse „, ad quaesitum, utrum Divinitas, perinde atque Anima in morte a Christi Corpore separata fuerit, nitide ac sine ulla dubitatione respondet: „ Di„ vinitas ne punctum quidem temporis a primo Incarnationis „ momento se se ab humanitate disjunxit; atque adeo post „ mortem conjuncta inseparabiliter fuit cum Anima, et Cor„ pore, tametsi separatis inter se „.

In hoc ergo tam firmo, tam constanti universalis plane Ecclesiae sensu, quisquis fateatur, ut fateri omnino debet, Divinitatem in Christi morte conjunctam cum Corpore mansisse, verumque adeo esse *ad litteram*, Filium Dei, Verbum Patris sepultum fuisse, fateatur quoque necesse est, verum esse dicere „ *Christi Corpus exangue sine separatione, aut praecisione a Divinitate*, prout nempe Verbo uni-

(1) Hujus scilicet Apostolici nominis decore est ille insignitus, litteris quibus eum immortalis memoriae Pontifex Benedictus XIV. in Beatorum numerum adscripsit.

tum, seu (quod eodem recidit, ut supra explicatum est) Verbum ipsum cum Corpore sibi unito, una eademque adoratione Latriae, quae certe dividi non potest (ex Concilio V. Generali) separatim Verbo, separatim naturae ab eo assumptae, adorabile fuisse in Sepulcro. Ut proinde Fellero Viro Catholico nil causae fuerit, cur ex contextu Pontificii Decreti verba illa, pietati non minus, quam veritati ex regula Fidei ductae plane consentanea ausu certe non ferendo sustulerit; nisi tota *mutilationis* hujusce culpa, prout ab initio praenotatum est, indiligentiae potius Librarii seu Typographi, quam Fellero ipsi adscribenda sit.

ANIMADVERSIONUM

IN NOTAS

A V. C. DOGMATICAE CONSTITUTIONI

Auctorem Fidei subjectas

COMPENDIARIA EXPOSITIO

EX ANIMADVERSIONE

In notam adjectam Propositioni 29. damnatae

De Consecrationis efficacia.

Synodus Pistoriensis in exponenda ritus Consecrationis efficientia duas veritates proponit, velut solas ad fidem ea de re pertinentes. 1. *Christum realiter existere in Eucharistia.* 2. *Totam in ea cessare panis, et vini substantiam.* Ceteris quae ad modum existentiae pertinent promiscue rejectis inter Scholasticas quaestiones, a quibus hortatur Parochos prorsus abstinere.

In hac Synodi expositione notata est in Pontificia Constitutione omissio *Conversionis panis, et vini in Corpus, et Sanguinem Christi*, quae ab Ecclesia *Transubstantiatio* dicitur; quatenus per eam omissionem *notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis, tum vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haereticos, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere scholastica.*

Jam vero cum satis constet gravi suspicione non carere omissionem cujusvis Catholici Dogmatis in expositione doctrinae, quae traditur, prout fit in Synodo, velut complectens omnia, quae pertinent ad fidem in subjecta materia, tota causa in eo versatur, utrum Conversio, quam Ecclesia Transubstantiationem appellat, Dogma constituat distinctum sive a reali praesentia Christi sub speciebus, sive a simplici cessatione pa-

nis, et vini, sine ullo conversionis interventu in Corpus, et Sanguinem Christi: quos duos articulos Synodus proponit velut solos ad fidem pertinentes.

Sed missis invictis auctoritatibus, quas permultas superiori animadversione protulimus, omnem ea de re quaestionem, dubitationemve sustulit Synodus Tridentina *Sess.* 13. *Capite* 4., quod nominatim *de Transubstantiatione* inscribitur, ubi vim ritus Consecrationis perspicuis adeo verbis explicat, ut major perspicuitas desiderari nequeat: „ Quoniam autem, inquit, Christus Redemptor Noster, Corpus suum „ id, quod sub specie panis offerebat, vere esse dixit: ideo „ persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo „ Sancta haec Synodus declarat, per Consecrationem panis, „ et vini conversionem fieri totius substantiae panis in substantiam Corporis Domini Nostri, et totius substantiae vini in „ substantiam Sanguinis ejus, quae conversio convenienter, et „ proprie a Sancta Catholica Ecclesia *Transubstantiatio* est „ appellata „.

Profecto quisquis Pistoriensem expositionem cum hac Tridentina contulerit, mirabitur, seu potius non mirabitur ab illa Pseudo Synodo temere neglectam esse conversionem eam, quam sancte adeo, velut ex perpetua Ecclesiae persuasione acceptam, suis Decretis denuo, ac tam aperte declarandam Oecumenica Synodus censuit: Ut nisi quis dicere non horreat in hac declaratione exaggeratius quiddam, praeterquam fas esset, a Patribus Tridentinis Catholicae doctrinae professioni affictum esse, tantundem fateri cogatur Pistorienses in sua expositione de fidei integritate detraxisse.

At nihilominus V. C. de Religione diu, optimeque meritus in suis quibusdam notis *ad clariorem intelligentiam*, ut sibi persuasit, Dogmaticae Sanctissimi Domini Nostri Pii VI. Constitutioni *Auctorem Fidei* adjectis, ultro aggressus est ad illius inconsultissimae omissionis suscipiendum patrocinium. „ Equidem, inquit, Pistojenses confitendo 1. realem, „ et substantialem Christi praesentiam. 2. Cessationem omnis „ substantiae panis, et vini remanentibus speciebus, genuinam fidei Catholicae doctrinam enuntiant „. Tum nonnullis interjectis subjungit: „ Hoc certum omnino, nusquam Tridentinum fecisse *ex transubstantiatione* articulum a recitata „ modo professione (Stattleriana videlicet a V. C. ante probata, et cum Pistoriensi prorsus consentiente) distinctum „.

Atque hoc quidem nimis confidenter a V. C. dictum esse,

manifeste patet ex tota Concilii Tridentini *Sess.* 13., in qua post expositam in Decretis Catholicam doctrinam (quae qualis sit de Transubstantiatione paullo ante vidimus): „ Placuit „ Sanctae Synodo Canones subjungere, ut omnes jam agnita Catholica doctrina, intelligant, quae ab illis haereses caveri, vitarique debeant „. Jam vero illis Canonibus praeter duos illos priores articulos, *realis*, *et substantialis praesentiae Christi sub speciebus*, tum et *desitionis omnis substantiae panis*, *et vini*; tertius, *Conversionis panis*, *et vini*, distinctis plane, propriis, expressis verbis distinctus, et anathemate sancitus cernitur. Scilicet *Can.* 1. contra Sacramentarios primus articulus asseritur *verae*, *realis*, *substantialis Christi praesentiae*: Deinde *prima parte Canonis* 2., qua damnatur anathemate, *si quis dixerit in Sacrosancto Eucharistiae Sacramento remanere substantiam panis*, *et vini una cum Corpore*, *et Sanguine Domini Nostri Jesu Christi*, asseritur alter articulus, *cessationis omnis substantiae panis*, *et vini*: Simulque error profligatur Lutheranae consubstantiationis, *impanationisve*; quippe sublata omni substantia panis, nulla jam dari potest mixtio Corporis Christi cum pane.

En proinde jam a Tridentino distincte definiti duo priores articuli, quos, quod attinet ad Consecrationis efficientiam, solos proponit Synodus Pistoriensis velut ad fidem pertinentes. At his solis haud satis Tridentina Synodus integritati fidei factum esse putavit. Sed illum quem ante *in Decreti Capite* 4. velut ex perpetuo Ecclesiae sensu acceptum denuo declarandum sumserat, Conversionis nempe panis, et vini in Corpus, et Sanguinem Christi, iterum etiam speciatim muniendum, sanciendumque censuit; nempe 2. *distincta parte Canonis* 2., qua anathemati subjicitur quisquis „ negaverit mirabilem illam, et singularem conversionem totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis, et vini; quam quidem conversionem Catholica Ecclesia aptissime „ *Transubstantiationem* appellat „. Quod si expressis adeo verbis hunc articulum Tridentina Synodus a duobus prioribus distinxit, quis Catholicus abnuat in ea Canonis parte distinctum reapse articulum agnoscere, ac profiteri? Et sane quid huic argumento respondere habeas? Quotquot sunt partes doctrinae Catholicae a Concilio Tridentino totidem distinctis formulis ad credendum propositae, hoc ipso sunt etiam a

Catholicis in genuina fidei expositione distincte profitendae: Atqui tres illae partes. 1. realis praesentiae. 2. Nihil remanentis substantiae panis, et vini. 3. Conversionis utriusque sub *transubstantiationis* nomine, totidem distinctis formulis sunt Tridentinis Decretis, et Canonibus ad credendum propositae. Ergo et a Catholicis distincte profitendae.

Et revera quidem, si, ut V. C. innuere videtur, non alia mens Tridentini fuisset quam 1. praesentiam realem asserere contra Sacramentarios. 2. Lutheranam consubstantiationem impanationemve refellere, jam id utrumque primo Canone, et prima parte Canonis 2. plene, perfecteque praestitum fuerit: prorsus ergo supervacanea fuisset illa distincta tam expressa Transubstantiationis adjunctio, quod suspicari nefas de Tridentino.

Quamquam et alia subest ratio, quamobrem religionis suae, et Sapientiae Trid. PP. esse duxerint, speciale hoc ipsum Transubstantiationis Dogma proprio suo vocabulo jam inde a magna Lateranensi Synodo notatum peculiari Decreto sancire: quo nimirum specialis etiam error profligaretur Lutheri, qui cum per aliquod tempus transubstantiationem tolerandam censuisset, velut rem indifferentem, eo postmodum audaciae venerat, ut eam tanquam Dogma impium, et nefarium traduceret: cujus erroris heredes quotquot sunt ei Sectae addicti, Transubstantiationi repugnare nec destiterunt unquam, nec etiamnum desistunt: idque ob eam maxime causam, quod fuerit a Tridentino tanquam fidei Dogma definita. Testis inter ceteros Chemnicius, *in examine articuli de Transubstantiatione*, cujus haec sunt verba: „ Sed quia „ inquit, transubstantiatio pro articulo fidei, sub poena ana„ thematis proponitur, necessario contradicendum est „. Quid ergo? An non satis hac sua, et quidem denuntiata contradicendi contumacia Obtrectatores isti Catholicos Doctores admonere videntur quas officii partes in hac causa suscipere debeant? nempe ut Apostolici praecepti memores viribus omnibus enitantur *exhortari in doctrina sana*, prout ea certe Tridentinis Decretis continetur, *et eos qui contradicunt arguere*. Ut proinde quo acrior est istorum in oppugnanda transubstantiatione pugnax contentio, eo studiosior esse debeat ejus Dogmatis Catholicorum defensio.

Nec vero pro rei gravitate pigeat, quod ante jam attigimus, hoc loco denuo repetere: Tres sunt veritates, quas de Ritus Consecrationis efficacia tribus distinctis formulis expo-

sitas Tridentina Synodus expresse definivit. Tertiam Pseudo-Synodus Pistoriensis praetermisit, et eam quidem, cui, si Chemnicio placuit *necessario esse contradicendum*, hoc ipso intelligere Synodus Catholica debuerat, sibi esse contra *necessario suffragandum*; ne saltem metuisse videretur heterodoxi hominis offensionem, sese adversus Tridentina Decreta impotenti audacia cum suis gregalibus efferentis. An non ergo non opportuna modo, sed et prorsus necessaria erat Apostolica Sanctio, quae ad integritatem servandam Catholicae professionis, eamque ab oblivionis periculo per suspiciosum Pistoriense silentium intentato vindicandam, gravi censura hanc ipsam notaret inconsultissimam omissionem tanquam „ perniciosam, derogantem expositioni veritatis Catho- „ licae circa Dogma Transubstantiationis, faventem haereti- „ cis „ ? Quid Viro Catholico in hac formula ad clariorem intelligentiam desiderandum ?

Sed jam accedamus ad momenta rationum, quae Viro Cl. videntur obstitisse, ne in transubstantiatione articulum agnosceret a Pistoriensi expositione distinctum. Praecipuum hoc videtur fuisse, conversionem quae illo nomine appellatur, spectare ad modum existentiae Christi in Eucharistia; tales porro modos, auctore Bellarmino cum sapientioribus Theologis, ad fidem neutiquam pertinere.

Verum distinguendum erat modum inter et modum. Bellarminus, et cum eo sapientiores Theologi utique sane consentiunt, neutiquam ad fidem pertinere modos, quos privati Doctores ad planiorem quandam informandam Mysteriorum intelligentiam privatim adhibent, de quibus salva fide, et pace certatur in Scholis. Minime vero id concedunt de modis, qui in ipsa fide Mysteriorum includuntur, suntque ab Ecclesia definiti. Fide certum est Verbum a Patre procedere, et quidem per modum generationis velut Filium Unigenitum a Patre: in peculiaribus modis Divinae hujusce processionis explicandae, cur nempe generatio dicatur et sit potius quam cujusvis alterius generis processio, alias et alias vias indagare Theologi coeperunt. Esto vero peculiares istiusmodi explicationum modos, utpote qui Theologicis argumentationibus exquiruntur, ad fidem non spectare, non minus fide certum est, omninoque profitendum, Verbum non utcunque, sed per modum generationis a Patre procedere. Similiter licet ad fidem non spectent peculiares explicationes, de quibus disceptatur in Scholis circa modum quo fit conversio panis, et vini in

Corpus, et Sanguinem Christi, non minus fide certum est, in eoque omnes conveniunt, existere modum illum singularem, et mirabilem, quo per Consecrationem ista fit conversio, quem modum (prout etiam de Sacramentali modo existentiae Christi in Eucharistia Trid. pronuntiat) etsi verbis exprimere vix possumus, possibilem tamen esse Deo, cogitatione per fidem illustrata, assequi possumus, et constantissime credere debemus (1).

Atque id quidem perinde valet ad refellendum Paulli Sarpii Gallum interpretem Courayerium, acriter Patres Tridentinos insectantem, quod eo suo de transubstantiatione Decreto, absurdum per sese commentum, et quidem argumenti mere philosophici, tanquam fixum fidei Dogma statuerint; eo maxime quod ageretur de modo, quo Christus praesens est in Eucharistia, cujus modi explicatio nullo pacto potest ad fidem pertinere.

Sed redeamus ad Cl. Scriptorem, de quo in nostris animadversionibus. Pergit ille admonere, *nimiam terminorum grammaticalitatem fugiendam*; atque in exemplum profert voces eas, quae in Pontificia Constitutione ex Tridentino referuntur: *Conversio totius vini in Sanguinem*: „ quae quidem, ait, secundum litteram argui falsitatis debent „. Abeant sane, si lubet, a Mysteriorum explicationibus quotquot fuerunt, aut sunt curiosiores grammaticae, metaphysicaeve subtilitates, de quibus non immerito V. C. queri hoc loco videtur. Verum propterea non eo usque audendum fuit, in quo doleo nimiam illum accusandi sui piis hominibus facultatem dedisse, ut voces quibus Tridentina Synodus Canonem suum expressit, palam diceret, *secundum litteram argui falsitatis debere*, quasi falsi quidquam secundum litteram in eas verborum formulas posset irrepere, quibus ab Oecumenicis Synodis sacra Dogmata exponuntur, atque populorum fidei credenda, et profitenda Divina Auctoritate proponuntur. Arianis certe non defuere metaphysicae istae, grammaticaeve subtilitates adversus *Consubstantialis* vocem a PP. Nicaenis adhibitam, et consecratam; non illae tamen obruere

(1) Enimvero ad Mysteriorum fidem satis esse debet generalis illa quantumvis obscura notio, quae sub communi vocabulorum acceptione velut per speculum, et in aenigmate delitescit, neque expectanda, aut speranda, in quo nonnulli frustra laborant, ea explicationis claritas, qua quod mysterium est, mysterium esse desinat.

valuerunt Mysterii professionem, cujus expressa per hanc vocem fidei veritas clara lucet in Symbolo. Quidni de voce *Transubstantiationis* ab Oecumenicis Synodis Lateranensi, et Tridentina pariter adhibita, et consecrata idem plane dicamus?

Hujus tamen falsitatis quam vocibus Tridentini secundum litteram V. C. adscribit, rationem reddere aggreditur minus etiam excusabilem. „ Cum enim, inquit, Corpus Christi „ integrum, et perfectum sub specie quoque vini sit, in san„ guinem *totum vinum non vertitur* „. Quid? *Totum vinum non vertitur in sanguinem*? Atqui Tridentina Synodus, *Sess.* 13. *c.* 4. *et Can.* 2., aperte declarat, et decernit vi Consecrationis conversionem fieri *totius* substantiae panis in Corpus, et *totius* substantiae vini in Sanguinem. Atque haec Catholica est veritas perpetuo, et universali Ecclesiae firmata consensu. Quid ergo? Credendum potius arbitrabimur privato quantumvis eximio Doctori e sensu suo judicanti, quam Synodo Oecumenicae, Divino suggerente Spiritu, edocenti, et definienti? Quod si jubente Apostolo sanam verborum formam tenere debemus; qua potius in Sede nobis erit sana illa quaerenda forma verborum, quam in sacris formulis, quibus et Concilia Oecumenica, et Summi Pontifices fidei Dogmata definiunt, eademque Fidelibus corde credenda, et ore profitenda proponunt? Sed jam de prima animadversione satis.

EX SECUNDA ANIMADVERSIONE

In notam adjectam 61. Propositioni

De adoranda Humanitate Christi.

De hac adoratione ita statuit Synodus Pistoriensis (de Fide §. 3.): „ Adorare *directe* Humanitatem Christi, magis ve„ ro aliquam ejus partem fore semper honorem Divinum da„ tum Creaturae „.

Notat V. C. „ difficile esse scire, quid Pistojenses per „ vocem *directe* intelligant „. Agnoscit ille igitur vocem eam nonnullo ambiguitatis vitio laborare, ut proinde, quod omni ambiguitati commune est, varias in partes, et in pravum etiam sensum deduci valeat. Ne quis propterea error obreperet, explicanda fuit, prout in formula censurae factum est, ambiguitas ejus vocis, quae hoc etiam majorem suspicionem af-

ferre videtur, quod praeter SS. Patrum, et Doctorum communem loquendi modum praepostere in hunc locum non suum invecta sit a Synodo. Et revera SS. Patres cum unanimi consensu praedicant humanam in Christo naturam adorandam esse, quod Catholicum Dogma veteres praesertim adversus Apollinaristas constantissime defendunt, simul caute quidem, sapienterque monent, hanc adorationem Humanitati Christi tribui, non *propter se*, sed prout est Verbo divino hypostatice unita, quin unquam additum sit ab illis, non eam esse *directe* adorandam: cujus vocis neglectu satis ostendunt, quam parum ipsis visa sit ad hujusce adorationis vim, et rationem explicandam accommodata: „ Caro, inquit Damascenus, suapte quidem natura nequaquam „ est adoranda, sed cum incarnato Verbo adoratur, non quidem propter seipsam, sed propter Deum Verbum, quod „ secundum hypostasim ipsi copulatum est. Neque enim fatemur nudam simplicem carnem adorari, verum Dei carnem, sive Deum incarnatum „.

Nihil in hac Patrum loquendi ratione implexum, aut ambiguum; non item in hac vocis *directe* subdola substitutione, quae Fideles facile posset in hanc fraudem inducere, adorationem quae humanitati Christi defertur, prout est unita Verbo Divino, secernendam esse ab ea, quae Verbo Divino, seu Personae Christi tribuitur, prout in sua humanitate subsistit: quin potius habendam eam esse velut adorationem ejus rationis, quam relativam dicunt, qualis ea est, quae imagini Christi defertur: Cum tamen omnino tenendum sit, *duas naturas* in Christo sic *adorari*, ut non propterea duplex adoratio inducatur, sed una tantum, qua Verbum incarnatum (Can. 9. Concilii Generalis V.) cum propria ipsius carne adoratur, prout in formula censurae, atque in tota superiori animadversione uberius explicatum est. Pergit V. C. „ Adoratur indivisibiliter indivisibilis Christus, Deus, et Homo „.

Optime. Verum et istud cavendum, ne quis putet hanc indivisibilis Christi indivisibilem adorationem ex eo pendere, quod indivisibiliter cohaereant partes, quae humanam ipsius naturam constituunt. Divisae fuerunt partes illae in triduo mortis, et tamen in illis divisis partibus indivisibilis Christus indivisibili adoratione fuit adoratus. Atque id quidem luculenter explicat S Th. 3. P. Q. 52. art. 3. „ In morte Christi licet Anima fuerit separata a Corpore, neutrum tamen „ fuit separatum a Persona Filii Dei. Et ideo in illo triduo

„ mortis Christi dicendum est, quod totus Christus fuit in „ Sepulcro, quia tota Persona ibi fuit per Corpus sibi uni„ tum, et similiter totus fuit in inferno, quia tota Persona „ Christi fuit ibi ratione animae sibi unitae „. Et ad 1. „ Dicendum, quod Corpus quod nunc erat in sepulcro non est „ pars Personae increatae, sed naturae assumptae. Et ideo „ per hoc quod Corpus Christi non fuit in inferno, non ex„ cluditur, quin totus Christus fuerit, sed ostenditur quod non „ fuit ibi totum quod pertinet ad humanam naturam „.

Et ad 2. „ Dicendum, quod ex anima, et Corpore uni„ tis constituitur totalitas humanae naturae, non autem to„ talitas Divinae Personae. Et ideo soluta unione Animae, „ et Corporis per mortem, remansit totus Christus, sed non „ remansit humana natura in sua totalitate „.

Ex his patet, etiamsi integritas humanae naturae indivisa non manserit in triduo mortis, nihilominus in divisis partibus indivisam mansisse Divinam Christi Personam, ut proinde partium divisio minime obstiterit, quin indivisibilis Christus in illis divisis partibus indivisibiliter adorari deberet.

Sequitur porro: „ Unde merito (si accuratio theologica „ spectetur) culpatur illa separatio in oratione *Sacrosanctae*, „ *et individuae Trinitati, Crucifixi Domini Nostri humani*„ *tati etc.* „.

Speciata omni, quaecunque tandem ea sit, accuratione theologica, culpari nullo modo potest separatio Humanitatis a Divinitate, quae nulla extat in pia illa precatione, nec nisi opinione erroris fingitur. „ Distincta mentio, quae in ea fit „ (prout in animadversione notatum est) Trinitatis, et Hu„ manitatis Christi Crucifixi eo spectat, ut post absolutum „ Canonicarum precum officium distincte recolantur, ac velut „ in recitantium mente defixa teneantur duo praecipua Fidei „ nostrae Mysteria, Sacrosanctae nimirum Trinitatis, et In„ carnationis Christi Domini, beataeque passionis, quam pro „ salute humani generis in sua Humanitate sustinuit „. Certe nec per mentem concipi potest, immo repugnat, ut Persona Christi Crucifixi separata intelligatur ab Humanitate, dum ipsiusmet Christi peracta in Humanitate Crucifixio actu recolitur. Nulla proinde fingi potest separatio Humanitatis a Divinitate per eam precationem fieri, qua recolitur Humanitas sub ea praecisa ratione, qua Christus est in sua Humanitate Crucifixus.

Demum concludit: „ Quod autem supponi videatur *nu-*

„ *dam Carnem adorari*, eo absurdius est, quod nequidem „ uniri Divinitate mera caro possit, cum nonnisi mediante „ Anima Verbum Dei Corpus assumpserit „.

Sancti Patres ut adorationem Humanitatis Christi ab Apollinaristarum praesertim calumniis vindicarent, scite, et caute advertunt *nudam Carnem non adorari*, sed, ut loquitur Damascenus, *Dei carnem, sive Deum incarnatum*. Atque haec Patrum una, et consentiens est loquendi forma, quam mirum videri non debet, in formula censurae adhibitam, et confirmatam esse. Quod additur, *nonnisi mediante anima Verbum Dei Corpus assumpsisse*, nil pertinet ad eam unionis rationem, qua nititur adoratio, quae Humanitati Christi defertur, prout est Verbo Dei unita. Effatum illud: Verbum Dei Corpus assumpsisse mediante anima; hoc unum apud Theologos significat, Verbum Dei Corpus assumpsisse, non quatenus mera caro est, sed cum vellet humanam naturam integram assumere Corpus assumpsisse, quatenus ad humanae naturae integritatem pertinet; adeo ut ordo hic seu respectus Corporis ad animam causa fuerit velut *media* cur Verbum Dei Corpus assumpserit. Simul vero defendunt, quod omnino certum est, Verbum assumpto Corpori hypostatica unione non secus atque animae immediate conjunctum esse: qua unione nititur adoratio, quae Humanitati Christi debetur.

Non tamen propterea, quod probe notandum est, duplex adoratio separatim inducitur, quippe quia Humanitas, ut ait Damascenus, adoratur in una Verbi Persona, quae ipsi persona, et hypostasis facta est. Itaque ex hoc ipso Incarnationis Mysterio, quod hypostatica unione maxime continetur, duae veritates prodeunt religiose, constantissimeque profitendae. 1. Cum duae sint in Christo naturae, utramque in Christo Deo, et Homine adorandam, Divinam propter se, humanam, prout vi unionis hypostaticae facta est propria ipsiusmet Personae Christi. 2. Unam tamen adorationem existere; quia cum duae illae naturae ad unam Christi Personam reducantur, ut ait Damascenus, una est Christi Dei, et Hominis Persona, quae ut in suis duabus naturis subsistit, ita quoque in suis duabus naturis adoratur.

EX TERTIA ANIMADVERSIONE

In notam subjectam 63. Propositioni

De Cultu Sacri Cordis JESU.

Arguit Synodus Fideles Christi Cordis cultores, et quidem generaliter, et indefinite quasi non advertant „ Sanctissimam „ Carnem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiam Hu„ manitatem totam cum separatione, aut praecisione a Divi„ nitate adorari non posse cultu latriae„.

Notata merito est in formula censurae generalis illa criminatio, velut injuriosa in Fideles Cordis Christi Cultores; nec id tantum, sed et velut *captiosa* propter latentem subdolam insinuationem, qua Fideles in hanc fraudem induci potuissent, Cor Jesu adorari cum praecisione, aut seperatione a Divinitate, tum etiam *cum adoratur, ut est Cor Jesu, Cor nimirum Personae Verbi, cui est inseparabiliter unitum.*

Hunc tamen Censurae locum satis per se ae perspicuum, aliqua suae lucis accessione indigere V. C. putavit: „ Ad ru„ diorum intelligentiam addi fors posset, inquit, nullo mo„ do adorari Cor Jesu quasi circumscriptive, et praecisive a „ totalitate Corporis, ut quidam nuper Germanus insulse scrip„ sit, neque formaliter adeo, et directe; id enim minime licet „ de quacunque Corporis parte, quia nullam determinate, et „ formaliter partem Verbum assumpsit, sed ipsam Corporis „ totalitatem, et idipsum quidem mediante anima„. Haud satis scio quid claritatis ad rudiorum intelligentiam allaturae sint voces illae *circumscriptive*, *formaliter*, quibus non admodum assuetae sunt aures rudiorum. Sed ad rem. De Corpore assumpto mediante anima, quae vis sit ejus effati supra jam dictum est, ostensumque nihil id ad rationem adorationis, de qua hic agitur, pertinere.

Quod autem affertur, *Verbum nullam determinate, et formaliter partem, sed ipsam totalitatem Corporis assumpsisse, et id quidem mediante anima* (1), id vero quale

(1) Ordinem assamptionis sive totius ad partes, sive partium ad totum explicat Sylvius ex doctrina S. Th. 3. Part. q. 6. art. 5., scilicet ordine intentionis assumptum prius *natura* totum quam partes: Ordine executionis seu operationis prius *natura* partes quam totum,

sit paullo videtur esse diligentius inspiciendum. Quaeri etenim de praestanti Viro par est, num velit hypostaticam unionem sic determinate factam esse cum totalitate Corporis, ut non etiam determinate facta sit cum singulis Corporis partibus: insuper utrum sic etiam facta sit cum totalitate Corporis mediante anima, ut recedente anima jam desinere oportuerit hypostaticam unionem cum totalitate Corporis? Atqui certum omnino est, Verbum Dei sic assumpsisse integram Humanitatem, ut hypostatica unio simul, eodem actu, et tempore, immediate facta sit cum anima, immediate cum Corpore, singulisque Corporis partibus, atque ita inseparabiliter facta sit, ut in triduo mortis indivisa permanserit sive cum anima in discessu ejus a Corpore, sive cum Corpore ipso tametsi ab anima separato, et ab effuso Sanguine. Atque hinc factum est, ut quemadmodum docet S. Thomas (sup. cit.) indivisa Christi Persona manserit in partibus divisis, fueritque adeo totus Christus cum anima sine Corpore in inferno, totus cum Corpore sine anima, et Sanguine in Sepulcro. Cumque partibus hypostatice unitis, ob hanc ipsam hypostaticam unionem adoratio Latriae debeatur, quatenus in illis adorandis hypostasis ipsa, seu Persona Christi adoratur, profecto liquet de quacunque parte verum sit dicere, hanc hypostatice Verbo unitam esse, verum quoque sit dicere (cum Damasceno) *non nudam simplicem Carnem adorari*, *verum Dei Carnem*, *sive Deum incarnatum*.

Corruat proinde necesse est jactata illa fictae separationis criminatio, qua potissimum contendunt Adversarii specialem cultum Cordis Jesu in invidiam adducere. Quam enim volunt isti separationem intelligi? A Divinitate? An a Corporis integritate? At profecto separatio a Divinitate, aut praecisio nulla intelligi potest eo in actu quo Cor Jesu adoratur, et quidem praecise adoratur, prout est Divinitati unitum. Pugnat quippe exclusam intelligi Personam Christi ab eo cultu,

eo „ quia, inquit, existentia totius in Verbo pendet ab existentia par„ tium in illo, non contra: uti apparuit in triduo mortis, quando „ partes manserunt unitae Verbo, etiamsi propter separationem ab in„ vicem non constituerent totum „. Itaque ordine intentionis Verbum assumpsit partes, quatenus ad totius integritatem pertinent: Ordine vero executionis totum uno eodemque tempore assumpsit per assumptionem partium, ex quibus totum coalescit. Atque adeo per unionem hypostaticam cum partibus, uno simul eodemque actu facta est unio hypostatica cum toto.

qui praecise ob ipsam Personam ei unitam Cordi Jesu tribuitur.

Neque metuenda magis objecta separatio ab integritate Corporis, quae illustri etiam exemplo refellitur specialis Cultus, qui ex diuturna jam probataque institutione *quinque Plagis Redemptoris* defertur. Quid enim est vulnus lateris (ut eam potissimum plagam memoremus, quae propius Cor attingit) quam ipsum latus vulneratum? Quod si probatur Cultus, quo speciatim latus spectatur, et recolitur, quin objiciatur separatio a reliquo Corpore, cui cohaeret, cur non et probandus similis cultus, quo speciatim spectatur, et recolitur Cor in latere inclusum? Par in utroque ratio nempe cum ob hypostaticam unionem sive lateris, sive Cordis, totus ipse Christus adoretur eo cultu, qui et lateri, et Cordi tribuitur; nullus in eo separationi locus relinquitur, neque a Divinitate, neque ab ipsamet Humanitate (1).

(1) Quam non absimilis sit ratio cultus, qui vulneribus, et ejus qui cordi tribuitur, ex his ipsis argumentis evinci potest, quae ad dissimilitudinis speciem inducendam afferri solent ab Adversariis. Ecce jam primum qui dissimilitudinem ex eo repetit, quod *Vulnera non sint aliud quam ipsummet Corpus Christi in locis ex disjunctione carnis apertum*; quasi dicat ideo rite coli posse vulnera, quod illis colendis, totum ipsummet Corpus coli censeatur, nullaque adeo inducatur separatio partis a toto. Sed profecto vulnera, seu partes in quibus facta est carnis disjunctio, intelligi non possunt esse ipsummet Corpus, nisi prout ad Corpus totum pertinent, et referuntur impressiones quae fiunt in singulis partibus, quo sensu pati Corpus totum dicitur, cum pars aliqua patitur, idque propter cohaerentiam, qua partes aliae aliis conjunctae unum continuum efficiunt. Atqui Cor non minus reliquo toti Corpori cohaeret, quam pars Carnis discissa in latere, manu, vel pede. Si ergo in cultu vulnerum Corpus ipsum coli intelligitur, idque ob eam causam, quod partes discissae Corpori toti cohaerentes pro sua continuitate separationem repellunt, quid vetat quominus propter eandem cohaerentiam Cordis cum reliquo Corpore, cultus qui cordi tribuitur, ad Corpus totum pertinere censeatur, non aliter atque propter ipsammet partium continuitatem, et cohaerentiam Corpus ipsum sine separatione attingi censetur eo cultu, quo partes scissae afficiuntur? Par utrinque ratio: nulla ergo dissimilitudo (*).

En porro alter, qui alteram dissimilitudinis rationem profert his verbis. „ Atque hinc etiam cessat praesidium quod Cardiolatrae vulgo „ parant ex cultu V. Vulnerum. Non is enim cadit in fixuram, aut „ in loca Clavorum; hoc est in Christi manus, pedes, et latus, sed „ in ipsum Christum vulneribus affectum, Crucique suffixum: Manus

(*) Ad Nat. Alex. Histor. Eccles. supplem. part. alt. Dissert. 8. §. 5.

Jam vero quod pii hujusce cultus institutionem Pontifices eo maxime retulerint, ut sub Cordis Symbolo immensa

„ autem, pedes, et latus nullo modo cultum ad se terminant, sed ejus „ tantum signa suscipiunt, quae cultum innuunt, et ad cultum excitant Christi „. Certum quidem est Christum adorari omni quocunque cultu qui propter unionem hypostaticam sive Corpori, sive Corporis partibus tribuatur. Neque in eo Scriptor iste fallitur, sed in eo quod inde consequens esse putet, cultum in partes Christi Personae hypostatice conjunctas nullo modo cadere. Utinam illum non piguisset, aut Sylvium, aut etiam egregium alium S. Thomae interpretem, Sodalem suum Billuartum adire. Ab his edoctus esset, ex eo quod Divina Persona Christi adoretur eo cultu, qui ejus humanitati tribuitur, minime id obstare, quin adoratio Latriae, quae Verbo incarnato exhibetur, redundet in humanitatem tanquam in rem adoratam, atque adeo, ut ait, Billuart, „ humanitatem ipsam prout pars est totius „ adorati, terminare etiam adorationem, secundario quidem, et minus „ principaliter, quia adoratur non propter seipsam, sed propter Ver„ bum conjunctum, ad quod ideo primario, et principaliter termina„ tur adoratio „. Jam vero si manus, pedes, latus Christi nullo modo, ut contendit Scriptor noster, terminare possent adorationem, quae Personae Christi exhibetur eo cultu qui vulneribus tribuitur, idque ob eam causam quod haec adoratio cadit in Christum vulneribus affectum, profecto propter eandem rationem nec humanitas ipsa dici posset ullo modo, ne secundario quidem tanquam *res adorata*, (quae verba sunt S. Thomae) terminare adorationem, quae in Persona tota Christi primario, ac principaliter terminatur. Atqui tamen prout docet Sylvius, cujus verba probe sunt attendenda „ Eo quia Humanitas modo perfe„ ctissimo unitur Personae Verbi, Persona ipsa dum incarnata adora„ tur, non potest Caro ab adoratione illa excludi.... Et quia Persona „ illa ut in humanitate subsistens vere, et proprie adoratur, simul „ adoratur ejus humanitas.... quae est personae conjuncta, in qua et „ ob quam adoratur eadem numero adoratione cum ipsa,.... Cum er„ go dicitur soli Deo Latriam deberi, excluditur omnis persona alia „ a Divina: quidquid autem est Deo conjunctum in unitatem personae „ non excluditur, sed magis comprehenditur „. Quid? Quod tota Scriptoris hujusce ratio paucis his verbis evertitur, quae paullo ante sunt ab eo posita: „ Cultus humanitati Christi adhibitus propter unionem „ hypostaticam toti simul adjicitur, nec partes eius attingit in parti„ culari, nisi forte physice separatas inveniat, sicuti accidit in triduo „ mortis de Anima, Corpore, et Sanguine Christi „.

Certe in Christum Totum cadebat Cultus, quem Scriptor agnoscit adhibitum, adhibendumve fuisse partibus physice separatis in triduo mortis, Animae, Corpori, et Sanguini. Si ergo ut illi subinde placuit, nequit ulla singularis pars ullo modo cultum adorationis terminare, ideo quia cultus cadit in Christum Totum, profecto cum etiam in triduo mortis cultus cadere semper deberet in Christum Totum, nulla pars singularis etiamsi separata potuisset cultum terminare. Sin vero, ut hic fatetur, potuit cultus Christo debitus partes eas separatas in parti-

Christi Caritas meditanda, et veneranda Fidelibus proponatur, id sane quam rite quam sapienter a Pontificibus institu-

culari attingere, perspicuum fit, cultum qui particulariter alicui parti adhibeatur, per se se non impedire quin cultus, qui ei parti adhibetur, idem plane, unusque numero cadat in Christum Totum. Quod si hoc locum habuit in partibus separatis, cur non et idem valeat in partibus denuo inter se conjunctis?

Et revera quidem quaero ex adversario, unde separatae partes, Anima, Corpus, Sanguis dignitatem eam traxerint, quam illis concedit, ut post separationem cultu Latriae particulatim afficiendae fuerint? Utrum nempe ex hypostatica unione cum Verbo, an ex physica earum separatione? Si ex unione hypostatica, tum hoc ipso sane puncto temporis existere in partibus illa dignitas debuit, quo facta est unio hypostatica cum partibus. Sed fac tamen illas ea dignitate caruisse, quamdiu conjunctae fuerunt toto vitae Christi tempore: Quod physica earum in morte separatio efficere in illis potuit, ut vi ejus separationis dignitate augerentur, qua antea potitae non essent?

Verum id etiam omittamus. Hoc saltem concedit Adversarius per physicam separationem factum esse, ut adorationis cultus partes separatas, Animam, Corpus, Sanguinem *attingeret in particulari*. Quem ergo cultum partes illae in triduo mortis adeptae sunt, quamdiu separatae fuerunt, quid causae afferri potest, cur earum in Resurrectione conjunctio auferre illis debuerit? An quod cultus in Christum Totum cadere debeat? At si haec adoratio quae toti Christo debetur, non obstitit quin haec ipsa adoratio in separatas partes particulatim redundaret, cur obsistere censenda erit, ne item in partes conjunctas redundet? Quemadmodum igitur adoratio, quae separatim partibus particulatim delata est in triduo mortis, minime obstitit, quin Christus totus una eademque numero adoratione in singulis illis partibus adoraretur, nil quoque obstat, quin et idem locum habeat post Resurrectionem in partibus conjunctis. Quid enim causae afferas, cur honorem quem separatio Corpori attulerit, conjunctio detraxerit?

Unum adhuc restat quod extremo loco Adversarius objicit, in ipso videlicet cultu vulnerum, vulnera nullo modo cultum ad se terminare, sed ejus tantum signa suscipere, quae cultum innuunt Christi. At nonnullo hic videtur inconstantiae vitio laborare. Utique signa cultus suscepta a vulneribus cultum innuunt, qui in Persona Christi primario, et per se terminatur. Attamen Adversarius ipse ultro, et aperte profitetur, cultum adorationis partes separatas in triduo mortis particulatim attigisse. Si ergo Cultus adorationis attigit exangue Christi Corpus in Sepulcro, fatendum omnino est Sacrum id Corpus cum signa cultus susciperet, simul etiam adorationis cultum suscepisse, quo ipsum velut partem separatam, fatetur Adversarius in particulari attingi debuisse. Nullo igitur pacto haec duo pugnant, ut pars aliqua saltem separata cum signis cultus cultum ipsum suscipiat, qui eam propter unionem hypostaticam particulatim attingit, simulque idem cultus innuat, immo includat cultum, qui una eademque adoratione Personae Christi exhibetur, in eaque primario terminatur. Quod si hoc, prout saepe

tum sit, abunde §. 2. superioris animadversionis declaratum est: Nec in eo falsus est V. C. quod ait, eo *spectare to-*

jam dictum est, propter hypostaticam unionem locum habet in partibus separatis, cur non et idem propter hanc eandem hypostaticam unionem valeat in partibus conjunctis?

Ceterum cum Adversarius ultro fateatur, se lubentem admittere in latreutico cultu, qui carneo cordi exhiberi dicatur propter hypostaticam unionem, *procul abesse, absolute et abstractive loquendo, noxam omnem cultus Nestoriani*: Cum simul idem agnoscat Christi Corpori in triduo mortis ob hypostaticam unionem cultum adorationis rite tribuendum fuisse, nihil est quod immoremur in Adversarii reprehensionibus in Berruyerianos sensus conjectis, quae ad formulam Censurae nihil pertinent, in qua duo haec tantum notantur 1. Injuria quae confertur generaliter in Fideles Christi Cordis Cultores, quasi non advertant Carnem Christi, aut partem ejus aliquam, aut etiam humanitatem totam cum separatione, aut praecisione a Divinitate adorari non posse cultu latriae. 2. Captiosa insinuatio in ea reprehensione latens, quasi talis separatio, aut praecisio, tum etiam locum habere censenda esset, cum Cor Christi adoratur ut est Cor Jesu, Cor nempe Personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est, ad eum modum, quo exangue Corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a Divinitate adorabile fuit in Sepulcro.

Cum ergo ex una parte nulla fiat a piis Cultoribus Cordis Jesu, immo nec fieri possit separatio, et praecisio a Divinitate, dum illud adorant prout est Cor Verbi, cui est inseparabiliter unitum: Cum ex altera parte, fatente Adversario, immunis vi sua censendus sit ab omni noxa Nestoriani erroris cultus latreuticus, qui dicatur exhiberi Carneo Cordi Christi propter hypostaticam unionem, ad eum modum, quo pariter sine ulla separatione, aut praecisione a Divinitate Corpus exangue Christi, fatente quoque Adversario, adorabile fuit in Sepulcro, profecto ex utroque capite in tuto est formula Censurae; quod unum ad nostrum hujus loci propositum satis est.

Atque haec quidem quae hactenus protulimus rationum momenta ex communi Doctorum sensu deprompta, quisquis paullo diligentius perpenderit, haud invitus agnoscet, per pacatam, riteque initam comparationem inter utrumque cultum Cordis, et vulnerum, componi jam ab initio potuisse gravem illam de cultu Cordis Christi exortam controversiam, nisi acrior quaedam ex partium studio animorum contentio extitisset.

Sane pium erga vulnera cultum institutum esse, quo sub proprio nomine vulnera speciatim colenda proponuntur, liquet ex oratione ipsa, quae in Sacro ipso liturgiae ordine legitur. Quia tamen ea ipsa coluntur ut vulnera Christi, nempe ob unionem hypostaticam cum Persona Christi, satis esse id intellectum est, ut ab eo cultu vitium omne absit separationis aut praecisionis a Divinitate, et Humanitate. Quod autem in eodem cultu mystica significatio spectetur, quam ex Chrysostomo depromptam Officii lectiones referunt, id neque putatur obesse, quominus cultus, qui Christi Personae in suorum vulnerum hono-

tam substantiam, ac mentem illius devotionis, quae vocatur de Corde Jesu, quo nempe Pontifices illam in primis referri voluerunt. Sed hoc videtur eum fefellisse, quod per hanc Symbolici Cultus institutionem detractum quid putaverit ex illo capite doctrinae, quam ex vetustatis auctoritate, perpetuoque Doctorum consensu haustam, egregius S. Thomae interpres Sylvius paucis verbis comprehensam extulit (in 3. P. Q. 25. art. 2.): „ Quare simpliciter dicendum est Car-

re, una eademque adoratione tribuitur, in vulnera ipsa tanquam in partes sibi conjunctas redundet.

Nec porro aliter fit in Sacri Cordis cultu. Quippe hujus cultus ratio, ut a Benedicto XIV. (de Canoniz. l. 4. p. 2. c. 31.) sine ulla improbationis nota refertur, „ non consistit in corde ipso nude, et „ solitarie sumpto, sed in Corde Jesu humanitati Sacrosanctae, sive „ Divino Corpori unito, et consequenter uti rem unam cum Anima et „ Divina Persona constituente „. Quo uno vitium omne separationis aut praecisionis a Divinitate, et etiam ab Humanitate prorsus excluditur. Quod autem in eo speciali cultu mystica specialis commemoratio spectata sit immensae caritatis Christi, ad quam cultus ejusdem substantiam, et mentem Pontifices retulerunt, id quidem quam pie, quam sapienter factum sit, supra etiam in Animadversione notavimus. Nec pariter tamen id obstat, quo minus cultus, quo una eademque adoratione Persona Christi cum Corde, et in Corde adoratur, in Cor ipsum non secus atque in vulnera tanquam in partem sibi conjunctam redundet. Ne vero quis cavillandi occasionem arripiat ex eo animadversionis loco, quo, ut planius fieret, quam pie recolendam in Corde immensam Christi Caritatem Pontifices proposuerint, dictum est, id eo rectius factum esse, quod Christus piarum suarum affectionum Sedem in Corde ipso designarit: *Discite a me quia mitis sum, et humilis Corde*, monendum duximus minime a nobis eo loci spectatam esse, aut spectari debuisse dijudicationem quaestionis philosophicae de physica sede affectionum animi, sed harum communem ad Cor attributionem, qualis inveterato jam dudum, pervulgatoque usu percrebuit: qua loquendi ratione cum Christo uti placuerit, an justior causa desiderari potuit, cur in Corde tanquam in aptissimo Symbolo immensa Christi Caritas meditanda, et veneranda proponeretur?

Itaque sive spectetur cultus qui Corpori, partibusve Corporis tribuitur, quatenus cultus, qui personae Christi tribuitur, in partes hypostatice unitas redundet; sive spectetur mystica significatio, propter quam specialis cultus speciali cuidam parti est attributus, par utrinque ratio deprehenditur in cultu sive qui vulneribus, sive qui Christi Cordi tribuitur; ut proinde si pius, et religiosus merito habetur cultus, qui vulneribus, h. e. partibus vulneratis tribuitur; nec enim aliud sunt vulnera, quam partes vulneratae, nihil sane sit causae, quamobrem cultus qui lateri aperto adhibetur, idem et Cordi in latere latenti, et certe propter cohaerentiam lateris etiam vulnere affecto, par quoque cultus, pari de causa pie, religioseque adhiberi valeat.

„ nem, et Animam Christi, sicut et membra Corporis ejus, „ adoranda esse adoratione latriae, quae quidem eis debetur „ ratione hypostasis Verbi Dei, a qua, et in qua susten„ tantur „.

Quid? Quod et non nemo facile mirabitur, eo ipso loco, quo V. C. ab hac *devotione*, *quae vocatur de Corde Jesu* omnem jubet *abesse adorationem Cordis materialiter*, *aut formaliter sumpti*, talis ab eo nec opinante subjecta clausula est, e qua Theologus quisque promptum, paratumque argumentum sumere valeat ad totam ejus refellendam sententiam. Etenim post hanc rejectam adorationem Cordis Jesu *materialiter sumpti* continuo parenthesim subjicit, in qua scriptum est: *Etsi huic quoque sua reverentia debeatur uti omnibus ad Christum pertinentibus*. Palam igitur agnoscit suam quoque *materiali* Cordi Jesu reverentiam deberi. Hoc unum ergo restat pervidendum, quale velit esse genus illud reverentiae: Aut ergo loquitur *de materiali* Corde Jesu, prout est Verbo Divino hypostatice conjunctum: aut de materiali Corde spectato velut nudo Carnis frustulo a Divinitate disjuncto. Si hoc posterius intendit, jam primum quod in Viro Theologo minime ferendum est, aperte recedit a statu causae, de qua agitur, quae tota est in formula censurae de Cultu Cordis Jesu prout est Verbo Divino inseparabiliter unitum. Deinde hoc ipso convincitur illam in cultu Cordis Jesu separationem, seu praecisionem inducere, ex qua repetunt Pistorienses materialis ejus, et carneae devotionis vitium, quam per summam calumniam Cordi Christi Cultoribus exprobrare non desinunt: Postremo partes illius erunt, reverentiae genus definire, quam ei placeat Cordi Jesu concedere ut suam, dum contra rei veritatem, praepostera consideratione ad statum nudae carnis redigitur. Sin vero quod et Catholica veritas, et status ipse causae omnino postulat, sermo est de materiali Corde Jesu, prout est Verbo Divino hypostatice unitum, abest a sensu Catholico, ut non alia ei reverentia debeatur, quam quae inferior sit adoratione latriae. Aut ergo, ut uno verbo concludam, Scriptori *notarum* placet praescindere ab hypostatica Cordis unione cum Verbo, tumque vagatur extra causam, illamque ipsam reducit separationem, quam cum Pistoriensi Synodo reprehendit in Cultoribus Cordis Jesu: Aut vult manere in causa, tumque cum in ea de cultu Cordis Jesu agatur, prout est cum Divinitate conjunctum, adeoque colendum ut *Caro Dei*, *seu Ver-*

bum incarnatum, tumque fateri cogitur, reverentiam quae illi sub hac ratione debetur, non aliam esse quam adorationem latriae. Cui veritati quo minus liceat Adversariis nostris refragari, facit etiam non suspecta ipsis, nec parvi hoc praesertim loco aestimanda Camilli Blasii auctoritas, et doctrina, quae extat in ipsa inscriptione Capitis 12. notissimae suae Dissertationis, cujus haec sunt verba: „ Cor Jesu proprie „ et per se sumptum ob hypostaticam unionem capax est „ adorationis latriae „. Quod si capax adorationis, ergo ei adoratio debita. Atque haec quidem satis ad compendiariam expositionem: Plura si quis forte desiderat, peti ea poterunt ex superiori animadversione.

INDICE

DELLE OPERE CONTENUTE

In questo Quartodecimo Volume.

Bolla, Auctorem Fidei. pag. 3
Lettera Dedicatoria *dell'Eminentissimo Autore alla Santità di N. S. Papa* Pio VII. 43
Prefazione della PARTE PRIMA
Diretta contro le Riflessioni *premesse dall' Autore Anonimo alli* Motivi dell'opposizione *di Monsignore di Noli alla pubblicazione della Bolla* Auctorem Fidei. 45
§. I. *Introduzione dell'A. Sue atroci invettive contro la S. Sede artifiziosamente designata sotto l'affettato ambiguo vocabolo di* Curia Romana. *Confronto dell'orrida pittura ch'ei ne fa con quella, che il Ch. Bossuet ha tratta da' lineamenti, sotto i quali fu sempre quell'augusta Sede rappresentata, e venerata dalla serie dei SS. Padri.* 50
§. II. *Impostura dell'A. nell'appresentare come adottato dalla Bolla il Sistema, o* Codice di Dottrina, *da cui ripete l'oscuramento della verità sopra la* Chiesa. 53
Vana, e mal accorta derisione delle formole usate nella Bolla nel distinguere i varj sensi delle proposizioni censurate. 54
§. III. *Insidioso abuso della Voce Oscuramento nel modo di applicarla.* 56
§. IV. *Lagnanze dell'A. sulla penuria de' Difensori della Verità: Ereticale sua audacia nell'accusare di aperta prevaricazione il silenzio de' Vescovi non reclamanti contro la* Bolla. 62
§. V. *Mistero d'iniquità disvelato dal Ch. Bossuet nella incoerenza de' Novatori in voler conciliare la indefettibilità visibile della Chiesa con una generale oscurazione, e prevaricazione del Ministero dell'* Insegnamento. 65
§. VI. *Luminosa dottrina del Bossuet dimostrante, che la Chiesa non è visibile se non per la verità*

del Vangelo sempre professata dal totale della Società. 67

§. VII. *Insigne passo di S.Cipriano in conferma della dottrina sopra esposta*: La verità collocata da Dio nel domicilio dell'Unità. 69

§. VIII. *Consonanza de' sentimenti di S.Agostino con quelli di S. Cipriano*: Nella Cattedra dell'Unità ha posto Iddio la dottrina della Verità. 70

§. IX. *Che le Dottrine spettanti al Dogma hanno da riceversi per via di ubbidienza prescritta dall' Apostolo* ad obeditionem fidei; *che include non la sola esterna osservanza del precetto, ma l'interno assenso, ed assoggettamento di mente, e di cuore alla verità predicata* in obsequium Christi, *in vigore della partecipazione fatta da Cristo al Ministero Apostolico dell' Autorità, ch' Egli stesso esercitò nel corso della sua predicazione.* 72

§. X. *Che nella Bolla concorrono tutte le condizioni, dalle quali si rileva il carattere d'un irrefragabile giudizio della* Chiesa dispersa. 75

§. XI. *Vano ripiego dell'A. per salvare l' indefettibilità della Chiesa nel piccolo numero de' pretesi Fedeli depositarj della verità.* 77

§. XII. *Taccia di nuovo l' A. di aperta prevaricazione il Silenzio de' Vescovi non reclamanti. Pretende salvare la reclamazione del Vescovo di Noli dalla taccia di opposizione ad un giudizio della Chiesa, sotto pretesto, che* la Chiesa non insegna tacendo. *Non tace la Chiesa quando parla Pietro per bocca de' suoi Successori.* 82

§. XIII. *Del motivo di consolazione recato dall' A. nell'annunzio di una nuova rigenerazione mercè il ritorno del Popolo Israelitico. Nel deplorare che fanno i PP. l'Apostasia degli ultimi tempi, non favoriscono, anzi apertamente riprovano l'eretical dottrina del Sinodo Pistojese circa il preteso Generale Oscuramento delle verità più importanti della Religione.* 85

Digressione. *Insussistenza del rimprovero fatto dall' A. di non essersi atteso il senso morale della ge-*

nerica esposizione di oscuramento nella Censura della Bolla. 87
§. XIV. *Delle autorità della Scrittura, e della Tradizione abusivamente addotte dall'A. nelle sue* Riflessioni sulla Bolla *in difesa di Monsignor di Noli.* 89
Esposizione della Dottrina di S. Agostino. 93
Esposizione della Dottrina del Ch. Bossuet. 94
Esempj recati dall'A. in prova della sua pretesa generale oscurazione. 96
§. XV. *Insussistenza degli altri esempj di generale oscurazione riconosciuta espressamente dal San-Cirano riguardo al successo de' Concilj di Rimini, e di Seleucia.* 105
§. XVI. *Di Papa Liberio.* 110
§. XVII. *Termina l'A. colle consuete sue invettive contro la Romana Curia. Espone i tre principali Capi di difetto notati dal Vescovo di Noli nella Bolla* Auctorem Fidei. 116
Prefazione della SECONDA PARTE. 121
Sezione Prima. *De' Motivi addotti da Monsignore Vescovo di Noli a giustificare la sua opposizione alla pubblicazione della Bolla* Auctorem Fidei.
Articolo I. *Ingiuriosa declamazione di Monsignore contro la Bolla, come lesiva de' diritti della temporale Sovranità. Strano abuso delle parole dell' Apostolo nell'appropriarsele a titolo di gloria per la sua discordanza da' suoi Colleghi nel Ministero Episcopale.* 123
§. I. *Carattere di verità risultante dalla uniformità della dottrina diffusa nella universalità delle Chiese componenti l'Unità.* 126
§. II. *Strano esempio di umiltà suggerito dall'opponente Vescovo al Santo Padre.* 127
Articolo II. *Altro Capo di giustificazione dedotto dalla pretesa necessità di previa Placitazione, per dare autorità a' Decreti anche Dogmatici: Sentimento di Van Espen in contrario.* 129
Continuazione su lo stesso Articolo. *Motivi sulli quali fonda il Prelato la suddetta pretesa necessità.* 130
Articolo III. *Del motivo desunto dalla pretesa fal-*

libilità Pontificia in conferma della suddetta pretesa necessità del Placet *in materia di Dogma.* 135

§. I. *Inconvenienza degli addotti esempj da Monsignore, in quanto che non applicabili alla Bolla* Auctorem Fidei. 137

§. II. *Notabile inavvertenza di Monsignore nell'appresentare la Dottrina della Dichiarazione Gallicana qual* Fede *di quella rispettabilissima Chiesa.* 143

Corollario. *Insussistenza dell' applicazione al caso presente de' Decreti del Concilio di Costanza, al quale aggiunge Monsignore di Noli quello di Basilea.* 146

Sezione Seconda.

Articolo I. *Esame di alcuni argomenti opposti da Monsignore di Noli alla Pontificia infallibilità.* 148

Articolo II. *Di due aspetti sotto i quali l' Autore della Difesa appresenta l'Indefettibilità, che egli riconosce promessa da Cristo all'Apostolica Sede, e alla Serie de' Romani Pontefici, non meno che alla Chiesa Cattolica.*

Due notabili conseguenze: 1. Che l' errore non può radicarsi nella Sede di Pietro: 2. Che perciò rimane convinta di errore contro il Dogma la contumacia degli Avversarj contro la lunga serie de' Decreti emanati nella causa del Giansenismo. 152

Articolo III *Riflessione sul divisato modo di Conciliazione proposto da Monsignore Bossuet.* 155

Articolo IV. *Origine della Pontificia infallibilità nella pienezza dell'Apostolica Podestà conferita in prima, ed irrevocabilmente per confessione del ch. Bossuet al solo S. Pietro da Cristo.* 158

Articolo V. *Documenti de' primi Secoli comprovanti l'antica Dottrina della Pontificia infallibilità.* 164

S. Ireneò. *Principato della Chiesa Romana, in virtù del quale tutte le Chiese debbono concordare con essa.* 165

Tertulliano. *L'Autorità della Sede Romana bastante a decidere ogni punto spettante alla salute.* 168

S. Girolamo. *La Sede di Pietro, Cattedra di Verità parlante per bocca de' Successori del S. Apostolo.* 170

S. Innocenzo I., S. Agostino, Chiese Affricane. *Niuna controversia spettante al Dogma può definitivamente terminarsi, se non per Autorità della S. Sede.* 172
Lettera Sinodale *de' tre Concilj delle tre Provincie Bizacena, Numidia, e Mauritania in conferma de' suddetti Pontificj Rescritti.* 177
Formola di S. Ormisda. *Universale consenso in riceverla delle Chiese Orientali, ed Occidentali; ed in particolare delle Gallicane.* 179
S. Bernardo. *Non può la Fede patire difetto nella Sede di Pietro.* 182
Insussistenza *data dall' Autore della* Difesa *al suddetto passo di S. Bernardo.* 184
Concilio di Trento. *Conseguenza risultante dal Can.* 3. *Sess.* 7. de Baptismo, *in conferma delle testimonianze fin quì addotte dell' Apostolica Tradizione, in favore della indefettibilità della Sede Romana in ogni materia concernente la Religione, ed il Dogma.* 186
Articolo VI. *Documenti in contrario recati da Monsignore di Noli; e* 1. *della resistenza di S. Cipriano al Decreto di S. Stefano.* 188
Articolo VII. *Altra opposizione di Monsignore tratta dal preteso severo Esame della Decretale di S. Leone, fatto dai PP. del Concilio Calcedonese prima di accettarla.* 191
Articolo VIII. *Si dichiara il modo della ricognizione fatta susseguentemente della Lettera di S. Leone nel Concilio di Calcedonia.* 193
Articolo IX. *Differenza tra Esame di* Revisione *con libertà di dissenso, ed Esame di* Elucidazione *in conferma di verità già irrevocabilmente decisa: Illusione di chi pensa, che l'autorità giudiciaria de' Vescovi in materia di fede non possa comporsi colla Pontificia infallibilità.* 197
Continuazione. *Della trasmissione degli Atti del VI. Concilio Generale ai Vescovi delle Spagne.* 200
Articolo X. *Nuova inopinata scoperta di Monsignore di Noli di un implicito Esame fatto nel Concilio di Trento della Bolla* Exurge *di Leone X.* 206
Articolo XI. *Di due esempj della suddetta Omissio-*

ne prodotti da Monsignore: E del primo in particolare concernente le Indulgenze pro Defunctis. 211

Articolo XII. *Del secondo esempio concernente l'autorità della Chiesa nel decidere le controversie in materia di fede.* 212

Articolo XIII. *Della pretesa usurpazione oppressiva de' diritti Episcopali, rimproverata dall'opponente Vescovo ai Romani Pontefici.* 215

Articolo XIV. *Delle Restrizioni apposte da' primi tempi all' esercizio dell' autorità Episcopale nel Regime delle Diocesi.* 219

Articolo XV. *Delle tre Bolle prodotte da Monsignore in conferma della pretesa necessità del* Placet *per dare autorità alle Decisioni, eziandio Dogmatiche de' Sommi Pontefici.*

§. I. *Della Bolla detta* in Coena Domini. 223

§. II. *Dell'*Unam Sanctam *di Bonifacio VIII.* 224

§. III. *Della* Unigenitus. 225

Articolo XVI. *Nuovo capo di accusa contro la Bolla: Peregrina Dottrina di Monsignore, sovversiva delle Istituzioni Apostoliche circa le Ordinazioni disciplinari, in materia anche non essenziale alla Chiesa.* 228

Articolo XVII. *Proposizioni Pistojesi notate in particolare da Monsignore, come illegittimamente censurate nella Bolla.* 231

§. I. *Della proposizione* 31. *Pistojese circa il non ammettere che un solo Altare in ciascheduna Chiesa.* 233

§. II. *Della seguente proposizione del Sinodo Pistojese censurata nella Bolla n.* 31., *riguardante la rimozione dagli Altari de' Fiori, e Reliquiarj.* 236

§. III. *Della terza proposizione censurata nella Bolla n.* 72., *vertente sull'uso di tenere velate certe Immagini nelle Chiese.* 240

Sessione Terza.

Tre altri insanabili vizj, per li quali l' opponente Vescovo dichiara la Bolla incapace di riportare il preteso necessario Placito.

Articolo I. *Vizio* 1. *desunto dall' effetto, che nella*

Bolla si attribuisce alle Censure dette Latae Sententiae. 243

§. I. *Strano abbagliamento dell'Apologista di Monsignore nel riferire ad un puro pretto testo di S. Agostino la taccia data da lui ai Censori del Sinodo di parlar da Pappagallo.* 245

§. II. *Autorità di S. Cipriano comprovante sì l'effetto delle Censure* Latae Sententiae, *e sì l'autorità della Chiesa di decretarle, in materia anche non essenziale alla Religione.* 247

Articolo II. *Altro preteso insanabile vizio della Bolla desunto dall'Autorità, che vi si attribuisce alla Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio.* 249

§. I. *Vano encomio fatto dall'opponente Vescovo alla cautela usata da' Pistojesi, per mettere la dottrina loro al coperto degli Anatemi del S. Concilio di Trento.* 252

§. II. *Capricciose novità di Launojo riprodotte a difesa del Sinodo Pistojese.* 254

§. III. *Rimproveri nuovi di Monsignore per la condanna del Sinodo: Sua illusione nel riferirla ad interesse di* Dataria. 256

§. IV. *Impegno di Monsignore a voler salvare dalla taccia d'Eresia la proposizione del Sinodo ricavata dalla dottrina Launojana.* 258

§. V. *Ripiego singolare di Monsignore per disimpegnarsi dall'autorità delle Scritture.* 259

§. VI. *Erronea massima de' nostri Avversarj, che Cristo nulla abbia statuito circa il vincolo dell'unione Conjugale, che si stringe per via del contratto.* 260

§. VII. *Eccezioni date da Monsignore alle prove tratte dalla Tradizione, allegate dal P. Gazzaniga per l'autorità propria della Chiesa circa gl'impedimenti dirimenti.* 261

§. VIII. *Replica non edificante dell'opponente Prelato ad una istanza del P. Gazzaniga.* 265

§. IX. *Equivocazione del Prelato nella distinzione, ch'ei fa tra il senso del Dogma definito, e l'intento de' PP. nel definirlo.* 267

§. X. *Discordanze di opinioni fra Teologi in alcu-*

ni punti concernenti il Sacramento del Matrimonio, inutilmente prodotte ad eludere la forza del comune loro consenso. 273

§. XI. *Del rimprovero d'incoerenza fatto da Monsignore a' Teologi Sostenitori della separabilità delle due qualità nel Matrimonio de Cristiani.* 275

§. XII. *Vituperoso Accomunamento del Contratto del Matrimonio con ogni altro contratto d'ordine Civile.* 277

Articolo III. *Terzo preteso insanabile vizio, raccolto da' supposti attentati de' Papi contro le disposizioni de' Canoni, e le costumanze de' Maggiori.*

§. I. *Delle Dispense in particolare.* 280

§. II. *Resistenza de' Vescovi Asiani al Decreto di S. Vittore, allegata dall'opponente Prelato. Argomento che ne risulta in conferma della Giurisdizione del R. P. in tutta la Chiesa.* 284

§. III. *Continuazione dello stesso argomento relativamente al diritto delle Appellazioni. Espressa autorità di S. Bernardo in conferma del medesimo.* 285

§. IV. *Diritto delle Riserve riconosciuto, e confermato dal Sacro Concilio di Trento. Forza del diritto di Devoluzione spiegato da Tomassino.* 287

§. V. *Della denominazione di* Monarchia, *applicata al Regime della Chiesa sotto la Supremazia del Primato Pontificio.* 288

Conclusione. 291

ANIMADVERSIONES *in Notas quas nonnullis Pistoriensis Synodi Propositionibus damnatis in Dogmatica Constitutione Sanctissimi Domini Nostri Pii VI. quae incipit :* Auctorem Fidei *Cl. Feller clarioris intelligentiae nomine adjiciendas censuit.*

Dedicatio Auctoris Amplissimo Praesuli N.N. 299

Prooemium. 303

ANIMADVERSIO *in Notam Propositioni* 29. *Synodi* Pistoriensis adjectam.

De Ritus Consecrationis efficacia. 306

§. I. *Per Pistoriensem, Fellerianamve efficaciae Consecrationis expositionem derogari Dogmati*

389

Catholico a Tridentina Synodo expressè definito. 307

§. II. *Quae Fellero causa fuerit aberrandi a littera Tridentini Canonis, quo anathemate sancitur Dogma Catholicum sub* Transubstantiationis *nomine a Tridentino definitum.* 315

§. III. *Conversio Transubstantiationis nomine a Tridentino definita minime confundenda cum specialibus eam explicandi modis, de quibus libera est Scholarum disputatio.* 318

§. IV. *Vox a Catholico sensu abhorrens*, Voces, *quibus Dogma* Conversionis totius vini in Sanguinem *Canone Tridentino sancitum est*, secundum litteram falsitatis argui debere. 320

§. V. *Minime tuta ratio emolliendi Dogmata, Dogmatumve vocabula, conciliandae concordiae nomine Catholicos inter, et heterodoxos.* 323

ANIMADVERSIO *in Notam Propositioni* 61. *subjectam* De adoranda Humanitate Christi. 325

§. I. *Exponitur Ecclesiae Catholicae sensus*, de adoranda Humanitate Christi *ex PP.*, *Doctorumque sententiis depromptus.* 326

§. *Reprehensiones Fellerianae diluuntur. Precatio pro Ecclesiarum usu consecrata*, Sacrosanctae, et individuae Trinitati, Crucifixi D.N.J.C. Humanitati, *vindicatur.* 334

§. III. *Effatum Theologicum*: Verbum assumpsisse Corpus mediante Anima, *praeter rem a Fellero productum.* 339

ANIMADVERSIO *in Notam subjectam Propositioni* 63. De Cultu Sacri Cordis Jesu. 343

§. I. *Reprehensio Felleri ex eo ducta, quod Verbum nullam determinate, et formaliter Corporis partem adsumpserit, diluitur.* 344

§. II. *De Mystica significatione, quae in speciali cultu Cordis Jesu, aliisque similibus institutionibus recolenda proponitur.* 347

§. III. *Fellerus refellitur argumento ducto ex reverentia, quam fatetur materiali quoque Cordi Christi deberi.* 349

§. IV. *De indivisa hypostatica unione Verbi cum Corpore ab Anima separato in triduo mortis.* 351

Compendiaria Expositio *ante dictarum Animadversionum in Notas a V. C. Dogmaticae Constitutioni* Auctorem Fidei *subjectas*.

Ex prima Animadversione *in Notam adjectam Propositioni* 29. *Damnatae* De Consecrationis efficacia. 362

Ex Secunda Animadversione *in Notam adjectam* 61. *Propositioni* De adoranda Humanitate Christi. 368

Ex Tertia Animadversione *in Notam subjectam* 63. *Propositioni* De Cultu Sacri Cordis Jesu. 372

G 201116